

# annuario italiano dei diritti umani 2013

# Annuario italiano dei diritti umani

Periodico del Centro Diritti Umani  
dell'Università di Padova

## *Direttore*

Antonio Papisca

## *Comitato di ricerca e redazione*

Andrea Cofelice, Paola Degani, Pietro de Perini, Paolo De Stefani,  
Marco Mascia, Antonio Papisca, Claudia Pividori

## *Redazione*

Centro Diritti Umani dell'Università di Padova  
via Martiri della Libertà, 2  
35137 Padova  
tel. 049.8271817; fax 049.8271816  
annuario@centrodirittiumani.unipd.it  
www.annuarioitalianodirittiumani.it  
<http://unipd-centrodirittiumani.it>



UNIVERSITÀ  
DEGLI STUDI  
DI PADOVA

CENTRO  
DIRITTI  
UMANI



Cattedra UNESCO  
Diritti umani, democrazia e pace  
dell'Università di Padova



REGIONE DEL VENETO

A R C H I V I O  
**PACE DIRITTI UMANI**  
peace human rights

Centro Diritti Umani  
<http://unipd-centrodirittiumani.it>

*Con il contributo*

 VENETO BANCA

© 2013 Centro Diritti Umani Università di Padova

© 2013 Marsilio Editori® s.p.a. in Venezia

Prima edizione: giugno 2013

ISBN 978-88-317-1662

[www.marsilioeditori.it](http://www.marsilioeditori.it)

Autorizzazione del Tribunale di Venezia

n. 17 del 6 novembre 2010

*Cura redazionale e impaginazione*

in.pagina s.r.l. - Mestre-Venezia

## Sommario

XIII	<b>L'Italia e i diritti umani nel 2012: un anno di sofferenza per i diritti economici, sociali e culturali</b>
XVI	1. Avanzamenti legislativi e fragilità istituzionali: il piano normativo e infrastrutturale dei diritti umani in Italia
XIX	2. Implementazione di obblighi e impegni internazionali: convergenze e resistenze
XXI	3. Adozione e implementazione di <i>policies</i> per i diritti umani: problemi antichi e risorse scarse
XXIV	4. Struttura dell' <i>Annuario 2013</i>
XXVII	<b>Agenda italiana dei diritti umani 2013: verso l'UPR 2014</b>

### PARTE I. IL RECEPIMENTO DELLE NORME INTERNAZIONALI SUI DIRITTI UMANI IN ITALIA

3	<b>1. La normativa internazionale sui diritti umani</b>
3	1.1. Strumenti giuridici delle Nazioni Unite
4	1.1.1. Convenzioni ratificate dall'Italia
8	1.1.2. Convenzioni firmate dall'Italia ma non (ancora) ratificate
9	1.1.3. Convenzioni non firmate dall'Italia
10	1.2. Strumenti giuridici in materia di disarmo e non proliferazione
10	1.2.1. Convenzioni ratificate dall'Italia
11	1.3. Strumenti giuridici del Consiglio d'Europa
12	1.3.1. Convenzioni ratificate dall'Italia
14	1.3.2. Convenzioni firmate dall'Italia
16	1.3.3. Convenzioni non firmate dall'Italia
17	1.4. Normativa dell'Unione Europea
17	1.4.1. Trattati
18	1.4.2. Normativa dell'UE nel 2012
21	<b>2. Normativa italiana</b>
21	2.1. Costituzione della Repubblica Italiana
22	2.2. Legislazione nazionale
25	2.3. Statuti di Comuni, Province e Regioni
25	2.4. Leggi regionali

33	<b>1. Organismi nazionali con competenza in materia di diritti umani</b>
34	1.1. Organismi parlamentari
34	1.1.1. Senato della Repubblica: Commissione straordinaria per la tutela e la promozione dei diritti umani
36	1.1.2. Camera dei Deputati: Comitato permanente sui diritti umani
38	1.1.3. Organi bicamerali: Commissione parlamentare per l'infanzia e l'adolescenza
39	1.1.4. Osservatorio Parlamento-Governo per il monitoraggio dello stato di promozione e di tutela dei diritti fondamentali
39	1.1.5. Atti parlamentari in materia di diritti umani
49	1.2. Presidenza del Consiglio dei Ministri
49	1.2.1. Comitato dei Ministri per l'indirizzo e la guida strategica in materia di tutela dei diritti umani
49	1.2.2. Dipartimento per le pari opportunità: UNAR e Osservatorio per il contrasto della pedofilia e della pornografia minorile
51	1.2.3. Commissione per le adozioni internazionali
52	1.2.4. Comitato nazionale per la bioetica
52	1.3. Ministero degli affari esteri
53	1.3.1. Comitato interministeriale per i diritti umani (CIDU)
54	1.3.2. Commissione nazionale italiana per l'UNESCO
55	1.4. Ministero del lavoro e delle politiche sociali
56	1.4.1. Osservatorio nazionale per l'infanzia e l'adolescenza
57	1.4.2. Osservatorio nazionale sulla condizione delle persone con disabilità
58	1.4.3. Ufficio minori stranieri
59	1.5. Ministero della giustizia
60	1.6. Autorità giudiziaria
60	1.7. Consiglio nazionale dell'economia e del lavoro (CNEL)
61	1.8. Autorità indipendenti
61	1.8.1. Autorità per le garanzie nelle comunicazioni (AGCOM)
63	1.8.2. Garante per la protezione dei dati personali
63	1.8.3. Commissione di garanzia dell'attuazione della legge sullo sciopero nei servizi pubblici essenziali
65	1.8.4. Autorità garante per l'infanzia e l'adolescenza
67	1.9. Organizzazioni non-governative
68	1.10. Insegnamento e ricerca sui diritti umani nell'università italiana
77	<b>2. Strutture per i diritti umani a livello sub-nazionale</b>
77	2.1. Uffici pace diritti umani di Comuni, Province e Regioni
78	2.2. Difesa civica nelle Regioni e nelle Province italiane
82	2.3. Coordinamento nazionale dei Difensori civici
83	2.4. Conferenza nazionale per la garanzia dei diritti dell'infanzia e dell'adolescenza
83	2.5. Coordinamento nazionale dei Garanti territoriali per i diritti delle persone private della libertà personale
84	2.6. Coordinamento nazionale degli enti locali per la pace e i diritti umani

- 85 2.7. Archivi e altri progetti regionali per la promozione della cultura di pace e dei diritti umani
- 87 **3. Regione del Veneto**
- 88 3.1. Direzione regionale relazioni internazionali
- 88 3.2. Comitato per i diritti umani e la cultura di pace
- 89 3.3. Archivio regionale «Pace Diritti Umani - Peace Human Rights»
- 90 3.4. Fondazione Venezia per la ricerca sulla pace
- 90 3.5. Ufficio di protezione e pubblica tutela dei minori
- 92 3.6. Difensore civico
- 93 3.7. Commissione regionale per la realizzazione delle pari opportunità tra uomo e donna
- 94 3.8. Osservatorio regionale politiche sociali
- 95 3.9. Osservatorio regionale immigrazione

PARTE III. L'ITALIA IN DIALOGO CON LE ISTITUZIONI INTERNAZIONALI  
PER I DIRITTI UMANI

- 99 **1. Sistema delle Nazioni Unite**
- 99 1.1. Assemblea generale
- 102 1.1.1. Risoluzioni sui diritti umani: comportamento di voto dell'Italia
- 107 1.2. Consiglio diritti umani
- 110 1.2.1. Comportamento di voto dell'Italia
- 117 1.2.2. Esame periodico universale
- 117 1.2.3. Procedure speciali
- 127 1.3. Alto Commissario per i diritti umani (OHCHR)
- 128 1.4. Alto Commissariato per i rifugiati (UNHCR)
- 130 1.5. Organi convenzionali (creati in virtù di trattato internazionale)
- 132 1.5.1. Comitato dei diritti economici, sociali e culturali
- 137 1.5.2. Comitato diritti umani (civili e politici)
- 138 1.5.3. Comitato contro la tortura
- 138 1.5.4. Comitato per l'eliminazione della discriminazione razziale
- 141 1.5.5. Comitato per l'eliminazione della discriminazione nei confronti delle donne
- 142 1.5.6. Comitato dei diritti del bambino
- 142 1.5.7. Comitato sui diritti delle persone con disabilità
- 150 1.5.8. Comitato sui lavoratori migranti
- 150 1.5.9. Comitato sulle sparizioni forzate
- 150 1.6. Agenzie specializzate, Programmi e Fondi delle Nazioni Unite
- 150 1.6.1. Organizzazione internazionale del lavoro (OIL)
- 160 1.6.2. Organizzazione delle Nazioni Unite per l'educazione, la scienza e la cultura (UNESCO)
- 165 1.6.3. Organizzazione per l'alimentazione e l'agricoltura (FAO)
- 165 1.6.4. Organizzazione mondiale della sanità (OMS)
- 165 1.6.5. Programma delle Nazioni Unite per lo sviluppo (UNDP)
- 166 1.6.6. Programma delle Nazioni Unite per l'ambiente (UNEP)
- 166 1.6.7. Programma delle Nazioni Unite per gli insediamenti umani (UN-HABITAT)

167	1.6.8. Fondo delle Nazioni Unite per l'infanzia (UNICEF)
167	1.7. Organizzazioni internazionali con status di osservatore permanente presso l'Assemblea generale
167	1.7.1. Organizzazione internazionale per le migrazioni (OIM)
169	<b>2. Consiglio d'Europa</b>
170	2.1. Assemblea parlamentare
174	2.2. Comitato dei Ministri
180	2.3. Corte europea dei diritti umani
181	2.4. Comitato per la prevenzione della tortura
182	2.5. Comitato europeo dei diritti sociali
188	2.6. Commissario per i diritti umani
194	2.7. Commissione europea contro il razzismo e l'intolleranza
196	2.8. Comitato consultivo della Convenzione-quadro per la protezione delle minoranze nazionali
197	2.9. Commissione europea per la democrazia attraverso il diritto
197	2.10. Gruppo di esperti sulla lotta contro la tratta di esseri umani
198	2.11. Gruppo di Stati contro la corruzione
203	2.12. Commissione europea per l'efficacia della giustizia
205	<b>3. Unione Europea</b>
205	3.1. Parlamento europeo
208	3.2. Commissione europea
209	3.3. Consiglio dell'Unione Europea
210	3.4. Corte di giustizia dell'Unione Europea
211	3.5. Servizio europeo per l'azione esterna
211	3.6. Rappresentante speciale per i diritti umani
212	3.7. Agenzia dei diritti fondamentali (FRA)
214	3.8. Mediatore europeo
215	3.9. Garante europeo della protezione dei dati
217	<b>4. Organizzazione per la Sicurezza e la Cooperazione in Europa (OSCE)</b>
217	4.1. Ufficio per le istituzioni democratiche e i diritti umani (ODIHR)
218	4.2. Alto Commissario sulle minoranze nazionali
218	4.3. Rappresentante sulla libertà dei media
220	4.4. Rappresentante speciale e coordinatore per la lotta alla tratta degli esseri umani
221	<b>5. Diritto umanitario e penale</b>
221	5.1. Adattamento al diritto internazionale umanitario e penale
222	5.2. Contributo italiano alle missioni di <i>peacekeeping</i> e altre missioni internazionali
PARTE IV. GIURISPRUDENZA NAZIONALE E INTERNAZIONALE	
227	<b>1. I diritti umani nella giurisprudenza italiana</b>
228	1.1. Dignità della persona e principi di biodiritto
228	1.1.1. Fecondazione assistita eterologa e diagnosi genetica preimpianto

229	1.1.2. Matrimonio omosessuale
230	1.1.3. Tutela, curatela, amministratore di sostegno
231	1.1.4. Libertà di cura e disabilità
231	1.1.5. Lesione dei diritti umani, compreso il diritto alla vita, e diritto al risarcimento del danno non patrimoniale
232	1.2. Asilo e protezione internazionale
238	1.3. Crimini internazionali e immunità degli Stati esteri dalla giurisdizione nazionale
238	1.4. Discriminazione
238	1.4.1. Pari opportunità nell'accesso alle cariche pubbliche
239	1.4.2. Cittadinanza italiana e accesso al servizio civile nazionale
239	1.4.3. Appartenenza sindacale
240	1.4.4. Discriminazioni nei riguardi dei rom
242	1.4.5. Provvidenze a favore degli ex deportati nei campi di sterminio nazisti
242	1.4.6. Diritto all'istruzione, diritto alla salute
243	1.5. Diritti delle persone con disabilità
243	1.5.1. Assistenza al familiare
244	1.5.2. Diritto all'assistenza e insegnante di sostegno
245	1.6. Diritti sociali
245	1.6.1. Obbligo di assistenza a persone non autosufficienti
246	1.6.2. Leggi che incidono su diritti individuali con effetto retroattivo
248	1.7. Immigrazione
248	1.7.1. Minori immigrati in situazione di bisogno e permesso temporaneo di soggiorno dei loro genitori
248	1.7.2. Espulsioni
249	1.7.3. Procedure di «emersione»
250	1.7.4. Diritti sociali e diritto all'istruzione
251	1.8. Diritto alla vita privata, diritto alla proprietà
251	1.8.1. Vita privata e interruzione dei servizi di telefonia
252	1.8.2. Diritto al nome
252	1.8.3. Diritto di privacy e archivi web
253	1.8.4. Diritto di proprietà, «espropriazioni indirette», equo indennizzo
254	1.9. Diritti dei bambini
254	1.9.1. Banca dati delle adozioni
254	1.9.2. Autorizzazione a operare nelle adozioni internazionali
254	1.9.3. Abuso dei mezzi di correzione
255	1.9.4. Affidamento condiviso; sottrazione internazionale di minori
255	1.9.5. Perdita automatica della potestà genitoriale
256	1.9.6. Minori stranieri non accompagnati
257	1.10. Art. 6 CEDU e legge Pinto
260	1.11. Tortura, condizioni carcerarie, diritti dei detenuti
260	1.11.1. Tortura e carcere
262	1.11.2. Regime penitenziario
264	1.12. Questioni penali
264	1.12.1. <i>Extraordinary renditions</i> : immunità degli agenti stranieri e segreto di Stato
265	1.12.2. Estradizione e rischio di maltrattamenti

266	1.12.3. Retroattività della legge più favorevole e revoca delle sentenze sulla base della giurisprudenza di Cassazione
267	1.12.4. Ergastolo e giurisprudenza Scoppola: dovere di conformarsi alle sentenze della CtEDU
268	1.12.5. Sequestro di persona
269	1.12.6. Reati con motivazioni razziali
270	1.12.7. Reato di propaganda di idee razziste
270	1.12.8. Diffamazione
271	1.12.9. Problematiche procedurali: imparzialità del giudice, diritti della difesa, pubblicità delle udienze, «agenti provocatori»
275	<b>2. L'Italia nella giurisprudenza della Corte europea dei diritti umani</b>
275	2.1. Sentenze della <i>Grand Chamber</i> e casi collegati
275	2.1.1. Tortura, espulsioni collettive, diritto a un rimedio giudiziario effettivo
278	2.1.2. Libertà di espressione e tutela del diritto di proprietà
280	2.1.3. Diritti politici dei detenuti
281	2.2. Altri casi decisi dalle Camere e dai Comitati della Corte
281	2.2.1. Libertà religiosa
281	2.2.2. Inquinamento ambientale
282	2.2.3. Sentenze sull'equo indennizzo
283	2.2.4. Eccessiva durata dei procedimenti, giusto processo
284	2.2.5. Leggi retroattive con effetti su procedimenti in corso. Diritto di proprietà
285	2.2.6. Vita privata e familiare
287	2.2.7. Procedura penale, diritto alla vita
289	2.2.8. Condizioni carcerarie
291	<b>3. L'Italia nella giurisprudenza della Corte di giustizia dell'Unione Europea</b>
291	3.1. Casi significativi della CGE non riguardanti l'Italia come parte processuale
292	3.2. Casi direttamente riguardanti l'Italia
292	3.2.1. Parità di trattamento dei soggiornanti di Paesi terzi di lungo periodo in materia di protezione sociale (diritto all'alloggio)
293	3.2.2. Applicazione direttiva «rimpatri»
294	3.2.3. Determinazione dell'anzianità di lavoro e non discriminazione
295	3.2.4. Durata ragionevole delle controversie tributarie
295	3.2.5. Costituzione di parte civile nei confronti di una persona giuridica responsabile di illecito amministrativo dipendente da reato (d.lgs. 231/2001)
296	3.2.6. Non discriminazione e diversità linguistica nel funzionamento delle istituzioni europee
297	Indice dei luoghi e delle parole notevoli
303	Indice delle principali fonti normative
305	Indice della giurisprudenza citata
311	Comitato di ricerca e redazione



## Elenco delle abbreviazioni

- AG: Assemblea generale delle Nazioni Unite  
AGCM: Autorità garante della concorrenza e del mercato  
AGCOM: Autorità per le garanzie nelle comunicazioni  
ANCI: Associazione nazionale Comuni italiani  
CARA: Centro di accoglienza per richiedenti asilo  
CAT: Convenzione internazionale contro la tortura  
CDA: Centri di accoglienza  
CDFUE: Carta dei diritti fondamentali dell'Unione Europea  
CEDAW: Convenzione contro ogni forma di discriminazione nei confronti delle donne  
CEDU: Convenzione europea per la salvaguardia dei diritti umani e delle libertà fondamentali  
CGE: Corte di giustizia dell'Unione Europea  
CICLOPE: Comitato interministeriale di coordinamento per la lotta alla pedofilia  
CIDU: Comitato interministeriale dei diritti umani  
CIE: Centro di identificazione ed espulsione  
CIG: Corte internazionale di giustizia  
CM: Comitato dei Ministri del Consiglio d'Europa  
CNEL: Consiglio nazionale dell'economia e del lavoro  
CoE: Consiglio d'Europa  
COHOM: Gruppo di lavoro sui diritti umani del Consiglio dell'Unione Europea  
COJUR: Gruppo di lavoro sul diritto internazionale pubblico del Consiglio dell'Unione Europea  
COJUR-ICC: Formazione del COJUR dedicata alla Corte penale internazionale  
CPED: Convenzione internazionale per la protezione di tutte le persone dalle sparizioni forzate  
CPI: Corte penale internazionale  
CPSA: Centri di primo soccorso e accoglienza  
CPT: Comitato europeo per la prevenzione della tortura e delle pene o trattamenti inumani o degradanti  
CPTA: Centri di permanenza temporanea e assistenza  
CRC: Convenzione sui diritti dell'infanzia  
CRPD: Convenzione sui diritti delle persone con disabilità  
CrEDU: Corte europea dei diritti umani  
ECHO: Dipartimento per l'aiuto umanitario della Commissione europea  
ECOSOC: Consiglio economico e sociale delle Nazioni Unite  
ECRI: Commissione europea contro il razzismo e l'intolleranza  
ECSR: Comitato europeo dei diritti sociali  
EEAS: Servizio europeo per l'azione esterna  
EIDHR: Strumento europeo per la promozione della democrazia e dei diritti umani  
ESC-R: Carta sociale europea (riveduta)  
EUROJUST: Unità di cooperazione giudiziaria dell'Unione Europea  
EUROPOL: Ufficio europeo di polizia  
FAO: Organizzazione per l'alimentazione e l'agricoltura  
FRA: Agenzia per i diritti fondamentali dell'Unione Europea  
FREMP: Gruppo di lavoro sui diritti fondamentali, diritti dei cittadini e libera circolazione delle persone del Consiglio dell'Unione Europea  
FRONTEX: Agenzia europea per la gestione della cooperazione internazionale alle frontiere esterne degli Stati membri dell'Unione Europea  
ICCPR: Patto internazionale sui diritti civili e politici  
ICERD: Convenzione internazionale per l'eliminazione di ogni forma di discriminazione razziale  
ICESCR: Patto internazionale sui diritti economici, sociali e culturali  
ICRMW: Convenzione internazionale sulla protezione dei diritti di tutti i lavoratori migranti e dei membri delle loro famiglie  
INDIMI: Istituto nazionale per i diritti dei minori  
MGF: Mutilazioni genitali femminili  
MIUR: Ministero dell'istruzione, dell'università e della ricerca  
NATO: Organizzazione del trattato del nord atlantico  
ODIHR: Ufficio per le istituzioni democratiche e i diritti umani dell'OSCE  
OHCHR: Alto Commissario delle Nazioni Unite per i diritti umani  
OIL: Organizzazione internazionale del lavoro  
OIM: Organizzazione mondiale per le migrazioni  
OMS: Organizzazione mondiale per la sanità  
ONG: Organizzazioni non-governative  
OPCAT: Protocollo facoltativo alla Convenzione contro la tortura  
OSCE: Organizzazione per la Sicurezza e la Cooperazione in Europa  
PACE: Assemblea parlamentare del Consiglio d'Europa  
PE: Parlamento europeo  
PESC: Politica estera e di sicurezza comune dell'Unione Europea  
PESD: Politica europea di sicurezza e difesa  
SAR: Zona di ricerca e soccorso  
SIOI: Società italiana per l'organizzazione internazionale  
SPRAR: Sistema di protezione per richiedenti asilo e rifugiati  
TFUE: Trattato sul funzionamento dell'Unione Europea  
TUE: Trattato sull'Unione Europea  
UE: Unione Europea  
UN-HABITAT: Programma delle Nazioni Unite per gli insediamenti umani  
UNACLA: Comitato consultivo delle Nazioni Unite per le autorità locali  
UNAR: Ufficio per la promozione della parità di trattamento e la rimozione delle discriminazioni fondate sulla razza e sull'origine etnica  
UNDEF: Fondo delle Nazioni Unite per la democrazia  
UNDP: Programma delle Nazioni Unite per lo Sviluppo  
UNEP: Programma delle Nazioni Unite per l'ambiente  
UNESCO: Organizzazione delle Nazioni Unite per l'educazione, la scienza e la cultura  
UNFPA: Fondo delle Nazioni Unite per la popolazione  
UNHCR: Alto Commissario delle Nazioni Unite per i rifugiati  
UNICEF: Fondo delle Nazioni Unite per l'infanzia  
UNRWA: Agenzia delle Nazioni Unite per il soccorso e l'occupazione dei rifugiati palestinesi  
UPR: Esame periodico universale



## **L'Italia e i diritti umani nel 2012: un anno di sofferenza per i diritti economici, sociali e culturali**

La disoccupazione in Italia è al 10,7%. Per il 9,9% interessa gli uomini, per l'11,9% le donne. Il tasso di disoccupazione giovanile (19-24 anni) è del 35,3%. Nel 2011 le famiglie in condizioni di povertà relativa risultano essere l'11,1%, per un totale di 8,2 milioni di individui: il 13,6% della popolazione residente. La povertà assoluta colpisce il 5,2% delle famiglie, per un totale di 3,4 milioni di persone. La soglia di povertà relativa, per una famiglia di due componenti, è pari a 1.011,03 euro (dati ISTAT del dicembre 2012).

Bastano questi dati per consegnare l'immagine di un Paese in cui numerosi diritti fondamentali della persona, dal diritto alla vita al diritto al lavoro, dal diritto alla salute al diritto all'assistenza in caso di necessità, sono in grave sofferenza.

Il perdurare della crisi economica internazionale, con conseguenti estese e reiterate violazioni dei diritti umani in molte parti del mondo, ha indotto il Comitato sui diritti economici, sociali e culturali, organo indipendente preposto a monitorare l'implementazione dell'omonimo Patto internazionale del 1966, ratificato dall'Italia nel 1977, a inviare una formale lettera (16 maggio 2012) agli Stati parte per richiamarli al rispetto dei diritti fondamentali. Dopo avere ricordato che i programmi di austerità, in presenza di crescente deficit di bilancio, inducono molti Stati a prendere decisioni che hanno spesso dolorosi effetti, specialmente quando le misure di austerità sono adottate in situazione di recessione, il Comitato sottolinea che gli Stati «devono sempre evitare atti che possono portare al diniego o alla violazione dei diritti economici, sociali e culturali» aprendo così alla «insicurezza sociale e alla instabilità politica». La lettera fa esplicito richiamo al principio secondo cui tutti i diritti umani – civili, politici, economici, sociali, culturali – sono indivisibili, interdipendenti e interrelati, che in sostanza significa che la violazione degli uni comporta la messa in sofferenza degli altri. Il Comitato sottolinea che gli Stati hanno l'obbligo, ai sensi del citato Patto internazionale, di «rispettare, proteggere e realizzare» i diritti economici, sociali e culturali mediante «leggi e politiche nazionali» che impieghino «il massimo delle risorse disponibili» allo scopo di conseguire «progressivi miglioramenti nell'accesso generale a essenziali beni e servizi quali la sanità, l'educazione, l'alloggio, la sicurezza sociale e la vita culturale». Nella lettera si accenna anche a come deve essere interpretato quanto dispone il primo comma dell'articolo 2 del citato Patto internazionale: «Ciascuno degli Stati parte si impegna a operare, sia individualmente sia attraverso l'assistenza e la cooperazione internazionale, specialmente nel campo economico e tecnico, con il massimo delle risorse di cui dispone al fine di assicurare progressivamente con tutti i mezzi appropriati, compresa in particolare l'adozione di misure legislative, la piena attuazione dei diritti riconosciuti nel presente Patto».

In particolare in tema di diritto al lavoro, il Comitato fa implicito riferimento al proprio *General Comment* (n. 18, 24 novembre 2005) sull'articolo 6 del Patto internazionale, che riconosce appunto il diritto al lavoro, per chiarire che siamo in presenza di precisi obblighi giuridici e che l'avverbio «progressivamente» non può essere interpretato come sinonimo di «eventualmente». Gli Stati devono adottare misure positive e politiche che attestino della volontà di adempiere a precisi obblighi. Per esempio, l'ordinamento nazionale deve riconoscere il lavoro come diritto umano fondamentale e le correlate politiche devono avere come fine la piena occupazione «in vista di stimolare la crescita economica e lo sviluppo, aumentare gli standard di vita, rispondere alle esigenze della manodopera, superare la disoccupazione e la sottoccupazione, stabilire un meccanismo di compensazione in caso di perdita del lavoro». Dopo avere ribadito che il lavoro è un diritto della persona, non un mero principio filosofico, il Comitato sottolinea che questo diritto umano ha una duplice dimensione, individuale e collettiva, nel senso che «contribuisce allo stesso tempo alla sussistenza dell'individuo e della sua famiglia e, nella misura in cui il lavoro è liberamente scelto o accettato, al suo sviluppo e riconoscimento nella comunità d'appartenenza».

Ai sensi del vigente diritto internazionale, lo Stato è dunque obbligato a tutelare i diritti economici e sociali parimenti a quelli civili e politici, in particolare adottando una «strategia nazionale» basata sui principi dei diritti umani, che tra l'altro tenga conto della «fondamentale importanza dello strumento della negoziazione collettiva nella formulazione delle politiche per l'occupazione». Tra le «misure appropriate» devono esserci quelle intese a «garantire che il settore privato così come quello pubblico riflettano la consapevolezza del diritto al lavoro nelle rispettive attività». In tema di obblighi, il Comitato opera una distinzione tra incapacità e non volontà degli Stati, tra violazioni attraverso azioni dirette (per esempio, sul piano normativo, abrogando norme che riconoscono il lavoro come diritto fondamentale) e violazioni tramite la mancata adozione di misure adeguate per promuovere l'occupazione, insomma tra atti di commissione e atti di omissione. Dal canto suo, l'Alto Commissario per i diritti umani delle Nazioni Unite, Navanethem Pillay, ha recentemente ammonito che «il diritto al lavoro è un diritto umano fondamentale che è inseparabile dalla dignità umana». Non è un'affermazione retorica. La disoccupazione impedisce la piena realizzazione della persona, toglie senso all'etica della vocazione, chiude orizzonti di liberazione e promozione della dignità umana, mina in radice i processi educativi e formativi. Certa dottrina giuridica, imbevuta di stantio positivismo, continua a distinguere tra precettività e programmaticità dei diritti, ascrivendo alla prima area i diritti civili e politici e relegando alla seconda i diritti economici e sociali. Il diritto internazionale dei diritti umani non dà spazio a questa illogica, arbitraria e inumana discriminazione che inficia la verità ontologica dell'integrità dell'essere umano fatto di materia e di spirito, di corpo, intelletto e volontà, una discriminazione che, in sostanza, squarta in due l'essere umano.

I diritti sociali ed economici sono dunque altrettanto fondamentali dei diritti civili e politici. Fa parte del buon governo l'impegno a tradurre i corrispettivi obblighi di tutela in altrettanti punti di un'organica agenda politica, avendo in mente che per la realizzazione dei diritti economici e sociali occorrono più mezzi e risorse materiali che per quelli civili e politici, e che sono quindi necessarie anche riforme strutturali e molta cooperazione internazionale.

La *civiltà del diritto* entra nella sua pienezza quando, riconoscendo a tutti i diritti che ineriscono alla dignità umana, si incontra e si coniuga con la *civiltà del lavoro*, obbligando i Governi e gli attori dell'economia ad affrontare le sfide del «mercato» con la bussola dei diritti della persona.

Stimoli a considerare la fondamentale dei diritti economici e sociali vengono anche dal sistema dell'Unione Europea. Nel Preambolo del Trattato di Lisbona si afferma l'attaccamento ai diritti sociali fondamentali quali definiti nella Carta sociale europea del 1961 e si fa riferimento alla Carta comunitaria dei diritti sociali fondamentali dei lavoratori del 1989. Significativamente, la Carta dei diritti fondamentali dell'UE del 2000, resa pienamente vincolante dal suddetto Trattato, contiene sia i diritti civili e politici sia i diritti economici, sociali e culturali, che in recenti documenti le istituzioni europee dichiarano con forza di considerare interdipendenti e indivisibili. La strategia «Europa 2020, per una crescita intelligente, sostenibile e inclusiva» invita a riflettere su ciò che comporta, in termini di sviluppo umano e di giustizia sociale, quanto dispone il Trattato di Lisbona per «un'economia sociale di mercato che mira alla piena occupazione e al progresso sociale». Il senso che se ne ricava è che l'«Europa sociale» è un obbligo giuridico e politico, non un *optional* ideologico.

L'*Annuario italiano dei diritti umani 2013* va letto nella consapevolezza che l'intero spazio vitale dei diritti umani sta soffrendo perché sono in accentuata sofferenza i diritti sociali ed economici. Per esempio, in Italia indicatori significativi, oltre quelli già segnalati, sono la sostanziale riduzione del Fondo nazionale delle politiche sociali – passato dai 929 milioni di euro nel 2008 ai 435 milioni del 2010, fino ai 300 milioni per il 2013 – e il ridimensionamento dell'Ufficio nazionale antidiscriminazioni razziali (UNAR). I tagli della spesa pubblica spiegano, almeno in parte, l'ulteriore, ennesimo rinvio della legge istitutiva della Commissione nazionale dei diritti umani, nonostante l'impegno ad approvarla assunto dall'Italia al momento di candidarsi a far parte, per la seconda volta, del Consiglio dei diritti umani delle Nazioni Unite. Alla mancanza della Commissione si accompagna quella del Difensore civico nazionale. Senza queste strutture apicali, lo sviluppo di un organico sistema nazionale dei diritti umani risulta pregiudicato, nonostante la rete sub-nazionale dei Difensori civici regionali e territoriali e i dipartimenti e gli uffici diritti umani-pace-cooperazione delle Regioni, delle Province e dei Comuni.

Sempre al negativo, nell'anno 2012 si segnalano la mancata adozione di una legge che preveda esplicitamente il reato di tortura; il mancato deposito degli strumenti di ratifica delle due Convenzioni sulla corruzione, con la conseguente paradossale situazione che vede l'Italia, pur non essendo ancora formalmente parte delle suddette Convenzioni, soggetta allo stretto monitoraggio da parte del Gruppo di Stati contro la corruzione (GRECO); il persistente rifiuto di accettare l'art. 25 della Carta sociale europea riveduta, nonché di consentire che le ONG nazionali possano presentare reclami al Comitato europeo dei diritti sociali (ECSR). Da ricordare inoltre la bruciante sentenza di condanna dell'Italia comminata dalla Corte europea dei diritti umani per i respingimenti in mare verso la Libia (caso *Hirsi Jamaa*).

C'è tuttavia qualche dato positivo da segnalare. Nel campo dei diritti dei minori d'età, l'Italia ha ratificato con legge 172/2012 la Convenzione di Lanzarote del Consiglio d'Europa (CoE) sulla protezione dei minori contro lo sfruttamento

e l'abuso sessuale e ha adottato la legge 219/2012 che pone fine alle differenze in tema di riconoscimento di figli naturali nati fuori dal matrimonio. L'Italia ha inoltre adottato la legge in materia di cooperazione con la Corte penale internazionale (CPI) e la legge che autorizza la ratifica del Protocollo facoltativo alla Convenzione internazionale contro la tortura (OPCAT). Da segnalare anche l'avvenuta firma della Convenzione del Consiglio d'Europa sulla prevenzione e la lotta contro la violenza nei confronti delle donne e la violenza domestica. Di particolare rilievo, etico e politico, oltre che giuridico, è la formale rinuncia alla politica dei respingimenti presentata dal Governo italiano al Comitato dei Ministri del Consiglio d'Europa.

Significativa è stata l'attività della Commissione straordinaria per la tutela e la promozione dei diritti umani del Senato della Repubblica, presieduta dal Senatore Pietro Marcenaro, che nel corso del 2012, nell'ambito dell'indagine conoscitiva sui livelli e sui meccanismi di tutela dei diritti umani vigenti in Italia e nella realtà internazionale, ha condotto 41 audizioni di rappresentanti di associazioni, organizzazioni, istituzioni, nonché di singole personalità, attive in materia e ha pubblicato il volume *Diritti umani e politiche estere tra principi e realpolitik* e il *Rapporto sullo stato dei diritti umani negli istituti penitenziari e nei centri di accoglienza e trattenimento per migranti in Italia*. Il ruolo svolto dalla Commissione per la firma e la ratifica delle convenzioni sopra richiamate è stato decisivo.

Il rapido bilancio appena tratteggiato non è un esercizio privo di significato pratico. Nel 2014, infatti, l'Italia si sottoporrà per la seconda volta all'Esame periodico universale (UPR) in seno al Consiglio dei diritti umani delle Nazioni Unite. Non c'è molto tempo per lavare i panni sporchi in casa propria, prima che ciò avvenga in sede pubblica mondiale.

Anche in vista di questo importante appuntamento, è auspicabile che il presente Annuario, oltre a fornire informazioni puntuali e aggiornate a tutti i suoi lettori, possa servire anche a stimolare le pertinenti istituzioni governative ad adempiere sollecitamente agli obblighi assunti in sede internazionale, in particolare dotando il Paese di un organico sistema di verifica, garanzia e promozione dei diritti umani. Utili indicazioni in questo senso sono venute dalla positiva accoglienza registrata a livello internazionale dell'edizione in inglese dell'Annuario, pubblicata da Peter Lang International Academic Publishers, con il titolo *Italian Yearbook of Human Rights*. Le pagine seguenti contengono più specifiche segnalazioni e valutazioni relativamente a questioni che il comitato di ricerca e redazione dell'Annuario ritiene di particolare rilievo ai fini del miglioramento della posizione dell'Italia in ambito internazionale e interno, e che concorrono a configurare la nuova Agenda italiana dei diritti umani.

## **1. Avanzamenti legislativi e fragilità istituzionali: il piano normativo e infrastrutturale dei diritti umani in Italia**

### **Processi di ratifica completati e in corso**

Nel corso del 2012, il Parlamento italiano ha adottato quattro leggi di ratifica ed esecuzione per altrettanti strumenti giuridici *in re* diritti umani: il Protocollo facoltativo alla Convenzione contro la tortura delle Nazioni Unite (OPCAT, l.

9 novembre 2012, n. 195), la Convenzione del Consiglio d'Europa per la protezione dei bambini contro lo sfruttamento e gli abusi sessuali (Convenzione di Lanzarote, l. 1 ottobre 2012, n. 172), la Convenzione penale e la Convenzione civile sulla corruzione del Consiglio d'Europa (l. 28 giugno 2012, n. 110 e l. 28 giugno 2012, n. 112). Il deposito dello strumento di ratifica dell'OPCAT è avvenuto, come anticipato *supra*, in data 4 aprile 2013; quello della Convenzione di Lanzarote il 3 gennaio 2013: non sono pertanto presenti riferimenti a questi sviluppi nelle quattro Parti dell'Annuario. Per quanto concerne, al contrario, i due strumenti giuridici in materia di corruzione non risulta alcuna iniziativa per il deposito dei rispettivi strumenti di ratifica presso il Segretariato generale del Consiglio d'Europa. Le disposizioni in esso contenute non risultano quindi ancora vincolanti per l'Italia sul piano internazionale. Lo stesso vale tuttora per il deposito dell'atto di ratifica della Convenzione di Oviedo su diritti umani e biomedicina e del suo Protocollo facoltativo sul trapianto di organi e tessuti (legge di ratifica: l. 145/2001, v. *Annuario 2012*, p. XXX).

Inoltre, nel 2012 le autorità italiane hanno firmato il Protocollo facoltativo alla Convenzione sui diritti del bambino per istituire una procedura di comunicazione individuale e la Convenzione del Consiglio d'Europa sulla prevenzione e la lotta della violenza contro le donne e della violenza domestica (entrambi non entrati in vigore), ma non hanno ancora provveduto all'adozione delle rispettive leggi di ratifica ed esecuzione.

A gennaio 2013, il Comitato europeo dei diritti sociali ha adottato le *Conclusioni 2012* sull'Italia, relative al gruppo di disposizioni sul tema «occupazione, formazione e pari opportunità», elaborando 13 conclusioni di conformità, 4 di non conformità e 2 richieste di informazioni più approfondite con riferimento a 19 delle 20 disposizioni comprese in questo gruppo di articoli. Tale gruppo infatti comprende anche l'art. 25 ESC-R, unica disposizione della Carta sociale europea riveduta non ancora accettata dall'Italia, che prevede il riconoscimento del diritto dei lavoratori alla protezione dei loro crediti in caso di insolvenza del datore di lavoro. Se neppure quest'anno, quindi, il Comitato ha avuto la facoltà di analizzare la situazione italiana con riferimento all'articolo in questione (la prossima occasione si presenterà fra quattro anni, secondo il calendario di monitoraggio per gruppi tematici seguito dall'ECSR), le autorità non hanno nemmeno presentato a tale organismo il I rapporto sulle disposizioni non accettate della Carta sociale europea riveduta, da preparare entro cinque anni dalla ratifica della Carta, come richiesto dal Comitato dei Ministri del Consiglio d'Europa. Inoltre, allo scopo di rafforzare la partecipazione attiva dei partner sociali e delle ONG al miglioramento della concreta attuazione dei diritti sociali in Italia, il Governo dovrebbe provvedere a estendere il diritto di presentare un reclamo collettivo all'ECSR anche alle organizzazioni di società civile nazionali, come previsto dall'art. 2 del Protocollo alla Carta sociale europea su un sistema di reclamo collettivo del 1995 (ratificato dall'Italia nel 1997).

### **Carenze della legislazione: tortura, diffamazione e integrazione della popolazione immigrata**

Un intervento a livello normativo richiesto all'Italia da più istanze internazionali riguarda l'introduzione del *reato di tortura*, fattispecie penale non ancora prevista

nell'ordinamento italiano e per questo difficilmente perseguibile se non attraverso una combinazione di altri reati meno gravi. Le autorità italiane inoltre non hanno ancora dato impulso alla pubblicazione del rapporto relativo alla penultima visita compiuta in Italia nel giugno del 2010 dal Comitato per la prevenzione della tortura del Consiglio d'Europa (si attende anche la pubblicazione del rapporto sull'ultima visita, avvenuta nel maggio del 2012). Considerato che il Comitato assolve una funzione di tipo preventivo, volta primariamente a sostenere gli Stati nei loro sforzi per garantire il miglioramento delle condizioni delle persone private della libertà, appare quanto mai importante per lo stato di salute dei diritti umani in Italia che questi rapporti siano resi pubblici e fatti circolare ampiamente. Tra le altre materie oggetto di attenzione internazionale nel 2012 che richiederebbero un intervento a livello normativo, particolare interesse riveste la disciplina italiana concernente il *reato di diffamazione* e, nello specifico, le disposizioni del codice penale che prevedono una pena detentiva fino a tre anni per i giornalisti o gli editori colpevoli di tale illecito nella sua forma aggravata. Secondo il Rappresentante OSCE sulla libertà dei media infatti, una normativa che prevede la reclusione per i reati a mezzo stampa non solo si pone in contrasto con gli standard democratici applicabili nell'area OSCE, ma produce anche un effetto negativo sull'intera comunità dei media e sulla libertà di stampa (v. Parte III, 4.3). In questo senso, da rilevare come il Senato, il 26 novembre 2012, abbia approvato l'emendamento al progetto di legge che dovrebbe escludere la pena della reclusione per il reato di diffamazione aggravata.

Infine, in tema di iniziative legislative volte a favorire l'integrazione della popolazione straniera, l'Italia mantiene la dichiarazione che esclude l'applicabilità del capitolo C della Convenzione europea sulla partecipazione degli stranieri nella vita pubblica e locale, scegliendo quindi di non introdurre alcuna forma di partecipazione politica per gli immigrati non-UE residenti nel Paese da un certo numero di anni. Nessuno sviluppo concreto si è avuto nemmeno in tema di riforma della legislazione sulla cittadinanza per favorire l'estensione della cittadinanza italiana ai figli di immigrati nati o scolarizzati in Italia.

## La legislazione regionale

Con riferimento, infine, alle leggi adottate a livello di Regioni e di Province autonome appare particolarmente rilevante, alla luce degli effetti della crisi economica, l'elevato numero di strumenti normativi approvati in relazione ai temi della solidarietà, della promozione sociale e dell'assistenza alle famiglie (22), più del doppio rispetto all'anno precedente (10). Tendenza opposta invece si rileva per le leggi regionali su Difensori civici e Garanti dell'infanzia (2, erano state 6 nel 2011). Tra gli altri temi rilevanti con riferimento ai diritti umani, sono state adottate 10 leggi su pari opportunità e genere (10 nel 2011), 12 sui diritti delle persone con disabilità (7 nel 2011), 11 sui diritti dei lavoratori (6 nel 2011). In materia di «pace, diritti umani, cooperazione e commercio equo e solidale» è stato adottato il medesimo numero di leggi dell'anno precedente (6). Non sono stati invece adottati strumenti normativi sul tema delle migrazioni (una legge in materia era stata adottata nel 2011), mentre 3 leggi adottate nel 2012 da Province autonome e Regioni hanno riguardato il campo delle minoranze linguistiche (nessuna censita nel 2011).



## **Macro-lacune infrastrutturali: Commissione nazionale e Difensore civico nazionale**

Nessuna delle istituzioni nazionali per i diritti umani indicate come prioritarie nella «Agenda italiana dei diritti umani» proposta nell'*Annuario 2012* è stata creata nell'arco temporale di riferimento.

La priorità per l'Italia in quest'ambito è rappresentata dalla Commissione nazionale dei diritti umani, la quale sarà chiamata ad assumere anche la funzione di meccanismo nazionale di prevenzione della tortura, come previsto dall'art. 3 comma 3 della l. 195/2012 (Ratifica ed esecuzione del Protocollo facoltativo alla Convenzione contro la tortura delle Nazioni Unite). Il disegno di legge sull'istituzione di una «Commissione nazionale per la promozione e la protezione dei diritti umani», approvato in prima lettura dal Senato il 20 luglio 2011, dopo un lungo iter alla Camera dei Deputati, non è stato approvato dalla I Commissione affari costituzionali ed è quindi rimasto allo stadio di progetto di legge.

In materia di difesa civica, se da un lato non si sono riscontrate iniziative legislative per l'istituzione di un Difensore civico a livello nazionale, gli Ombudsman di Regioni e Province autonome (14 quelli nominati), i Difensori civici provinciali (anche in questo caso 14) e territoriali (8), con il supporto del Coordinamento nazionale dei Difensori civici e dell'Istituto Italiano dell'Ombudsman, hanno continuato a svolgere la propria azione di tutela dei diritti soggettivi e degli interessi nei confronti della pubblica amministrazione, nonché di promozione e diffusione della cultura della difesa civica in Italia.

## **2. Implementazione di obblighi e impegni internazionali: convergenze e resistenze**

### **Recepimento del diritto dell'UE e adattamento ai trattati internazionali**

L'attuazione degli impegni internazionali derivanti dal diritto internazionale e dal diritto dell'Unione Europea, rappresenta una cruciale dimensione dell'azione dello Stato per la garanzia dei diritti umani universalmente riconosciuti.

La l. 24 dicembre 2012, n. 234 ha introdotto una riforma organica della disciplina della partecipazione dell'Italia alla formazione e al recepimento del diritto e delle politiche dell'Unione Europea. La legge costituisce uno sviluppo positivo, seppur ancora tutto da sperimentare, che potrà migliorare la capacità dell'Italia di recepire tempestivamente le direttive dell'UE, comprese quelle in materia di diritti umani, nonché di dare pronta esecuzione alla sentenze della Corte di giustizia dell'UE (v. Parte I, 1.4.2).

Tra gli impegni internazionali da ottemperare, rimane prioritario il completamento del processo normativo di adattamento allo Statuto della Corte penale internazionale. Difatti, se con la l. 20 dicembre 2012, n. 237, il Parlamento ha disciplinato il versante procedurale della cooperazione tra l'Italia e la CPI, resta da affrontare la questione dell'adeguamento dell'ordinamento interno sotto il versante del diritto penale sostanziale.

## Recepimento della giurisprudenza della Corte europea dei diritti umani ed esecuzione delle sue sentenze

Una componente importante del grado di attuazione degli obblighi internazionali in materia di diritti umani di un Paese è data dalla sua capacità di adeguarsi agli standard internazionali per come questi vengono intesi e applicati dalla giurisprudenza delle corti internazionali tra cui, *in primis* per l'Italia, la Corte europea dei diritti umani (CtEDU) e la Corte di giustizia dell'UE (CGE). La percezione di questo scarto è tuttavia avvertita in modo sempre più acuto dagli operatori del diritto e qualche volta è oggetto di iniziative giudiziarie che si prefiggono esplicitamente di mettere le nostre corti a confronto con la giurisprudenza della Corte di Strasburgo promuovendo «casi pilota» destinati a segnare l'evoluzione della giurisprudenza nazionale. La dialettica che così si instaura – in materia di fecondazione assistita, matrimonio omosessuale, diritti degli immigrati, divieto di tortura e in vari altri settori – rappresenta un prezioso contributo allo sviluppo del diritto secondo una visione pluralistica e attenta alla dimensione internazionale. Pur riconoscendo che, a causa della continua evoluzione della giurisprudenza della CtEDU, la perfetta conformità con gli standard europei non possa mai essere un obiettivo realizzabile compiutamente, le divergenze tra la prassi della Corte di Strasburgo e l'ordinamento italiano nel suo complesso relativamente ad alcune specifiche questioni continuano a rappresentare un motivo di preoccupazione.

Particolarmente preoccupanti, in quanto collegati alla violazione di una norma imperativa di diritto internazionale quale il divieto di tortura e di altri trattamenti inumani o degradanti, sancito dall'art. 3 della Convenzione europea dei diritti umani (CEDU), sono i casi in cui le autorità italiane non hanno ottemperato alle misure provvisorie decise dalla Corte di Strasburgo in connessione a procedure di espulsione di stranieri verso Paesi dove tali pratiche sono ampiamente documentate. A questi comportamenti, si è aggiunta, a partire dal 2009, la nota prassi di intercettazione in mare e respingimento verso i Paesi del Nordafrica di migranti irregolari, in violazione degli standard internazionali in materia di diritti umani (cosiddette «operazioni di *push-back*»). Un caso di questo tipo è quello messo in luce dalla già citata sentenza *Hirsi Jamaa*; ma tale prassi è stata criticata in numerose raccomandazioni presentate nel 2011 dagli organismi di monitoraggio del Consiglio d'Europa.

A questo proposito, ha rappresentato un importante elemento di discontinuità con tale prassi la presentazione nel 2012 di una comunicazione formale al Comitato dei Ministri del CoE, nella quale il Governo italiano ha dichiarato che i respingimenti collettivi in mare non fanno parte della politica italiana in materia di migranti irregolari.

Nonostante questo positivo sviluppo, l'Alto Commissariato delle Nazioni Unite per i rifugiati (UNHCR) ha tuttavia messo in luce come anche nel corso del 2012 siano stati riportati casi di potenziali richiedenti asilo arrivati in modo irregolare in Italia via mare o attraverso i valichi di frontiera i quali, a causa dell'esecuzione immediata di procedure di «riammissione», non hanno potuto presentare domanda di protezione internazionale.

Un altro ambito relativamente al quale l'Italia non si è pienamente adeguata agli standard europei riguarda l'uso della forza letale da parte di agenti di polizia. Contrariamente alle indicazioni della CtEDU nel caso *Alikaj* rispetto all'obbligo,

derivante dall'art. 2 CEDU, di disciplinare in maniera precisa l'uso delle armi da parte delle forze dell'ordine, in conformità con le *UN Basic Rules on the Use of Force and Firearms by Law Enforcement Officials*, nell'ordinamento italiano la regolamentazione in materia non risulta adeguata.

Una certa difformità di approccio tra la prassi della CtEDU e la normativa italiana si riscontra anche con riferimento al regime dell'immunità parlamentare, così come messo in luce dalla giurisprudenza *De Jorio* e dai suoi seguiti. Nel 2012 nessun intervento legislativo è stato introdotto allo scopo di rivedere il bilanciamento tra gli effetti applicativi dell'art. 68 Cost. in tema di immunità parlamentare e il diritto di accesso a un tribunale del cittadino che si ritiene leso dalle espressioni di un membro del Parlamento.

Da rilevare inoltre come, in tema di leggi retroattive che interferiscono con il prevedibile andamento di una procedura già avviata, anche nel 2012 la Corte costituzionale abbia confermato la legittimità costituzionale di alcuni interventi legislativi peggiorativi rispetto al diritto vivente operati attraverso leggi di interpretazione autentica, secondo una modalità che non appare pienamente compatibile con l'art. 6 CEDU, alla luce della giurisprudenza *Agrati e al.* e *Maggio e al.* Sempre con riferimento agli standard della Corte di Strasburgo in materia di giusto processo, prioritaria rimane per l'Italia l'adozione di un piano organico per la giustizia, al fine di porre rimedio alla questione dell'eccessiva durata dei procedimenti, deficit strutturale che nel corso degli anni è costato all'Italia ripetute condanne in sede europea. Su questo tema si è concentrata anche la recente visita, nel maggio del 2012, del Commissario per i diritti umani del Consiglio d'Europa che ha raccomandato, tra l'altro, un ripensamento complessivo del sistema giudiziario e procedurale italiano, possibile solo mediante un cambiamento della cultura giuridica, attraverso uno sforzo concertato di tutti gli attori coinvolti (Ministero della giustizia, Magistratura e avvocati). Sfasature tra l'orientamento promosso dalla CtEDU e quello italiano si continuano a riscontrare anche in tema di riparazioni per la durata irragionevole dei processi, sia in relazione alla durata eccessiva di questi stessi procedimenti sia in merito alla determinazione del periodo e della misura dell'indennizzo da liquidare. A quest'ultimo proposito, le modifiche introdotte alla legge Pinto nel 2012 allo scopo di snellire questa speciale procedura non solo non sembrano aver posto rimedio alle già ricordate difformità di orientamento, ma anzi presentano ulteriori profili di incompatibilità con la giurisprudenza CtEDU.

### **3. Adozione e implementazione di *policies* per i diritti umani: problemi antichi e risorse scarse**

#### **Parità di genere e violenza nei confronti della donna**

Oltre a legiferare e predisporre apparati istituzionali idonei a tutelare e promuovere i diritti umani, gli Stati devono anche elaborare e realizzare politiche efficaci per dare concretezza ed esigibilità ai diritti riconosciuti. Tra le *policies* prioritarie in questo campo, spicca quella per un'effettiva parità tra uomini e donne in tutti gli aspetti della vita pubblica e privata. Tra le dimensioni da considerare, spiccano il rafforzamento della rappresentanza delle donne nei più alti ruoli decisionali de-

gli organismi politici, incluso il Parlamento e i consigli regionali, e della pubblica amministrazione, incluso il servizio diplomatico, nonché nel settore privato. Nonostante le numerose disposizioni normative esistenti (la più recente è la legge 215/2012 recante misure per promuovere il riequilibrio delle rappresentanze di genere nei consigli e nelle giunte degli enti locali e nei consigli regionali), il divario di genere in termini di rappresentanza in Italia, in tutti i settori, rimane ampio. Secondo i dati della Commissione europea riferiti al 2011, la percentuale di donne nei più alti ruoli decisionali a livello ministeriale è del 25%; del 12% nei consigli regionali; del 21% in Parlamento; nel settore privato, la percentuale di donne che siedono tra i membri dei consigli di amministrazione delle più grandi imprese quotate in borsa arriva solo al 6%, mentre tra i dirigenti di impresa solo il 35% è donna. Un secondo aspetto da considerare, essenziale anche per lo sviluppo del Paese, è la promozione di un'effettiva parità di genere nel campo dell'occupazione. Nonostante l'Italia abbia pienamente recepito nel proprio ordinamento il principio della parità di trattamento tra uomo e donna in materia di occupazione e condizioni di lavoro, il mercato di lavoro italiano si presenta sfavorevole alla donna sotto numerosi aspetti. In primo luogo, i dati relativi al gap occupazionale tra uomini e donne in Italia (lavora solamente il 49,9% delle donne rispetto al 72,8% degli uomini, a fronte di un livello di istruzione delle donne superiore) dimostrano che le condizioni di accesso al lavoro per la donna sono generalmente meno favorevoli. Altro fattore che contribuisce a ostacolare la piena partecipazione della donna nel mercato del lavoro è dato dal fatto che in Italia le funzioni familiari di cura sono quasi esclusivamente a carico della donna (in presenza di figli il tasso di occupazione della donna scende in media dell'8% mentre quello dell'uomo cresce del 12%). Le misure per conciliare tempo dedicato alla famiglia e tempo dedicato al lavoro sono spesso insufficienti: il 18% delle donne in Italia deve abbandonare il lavoro o ripiegare su un lavoro part-time per l'assenza di servizi a supporto dell'infanzia o alla cura di persone non-auto-sufficienti. Il concetto di produttività e le connesse possibilità di progressione di carriera sono ancora fortemente collegati al numero di ore lavorate piuttosto che al reale contributo del lavoratore: lavora part-time quasi il 30% delle donne, a fronte del 5,5% degli uomini, e la scarsa valorizzazione riservata al part-time concorre a ridurre la percentuale di donne in posizioni di responsabilità. Sebbene la stima percentuale del divario salariale uomo-donna per lavoro di egual valore cambi molto a seconda della fonte (i dati EUROSTAT evidenziano un gap del 5,5%, mentre il CNEL rileva una differenza oscillante tra il 10 e il 18%), il fenomeno della diseguaglianza di genere in relazione alle condizioni retributive desta una certa attenzione.

Intimamente connessa al tema della parità di genere è la questione della violenza contro le donne, specialmente nell'ambito familiare. Affrontare il fenomeno richiederebbe all'Italia, secondo numerose istanze internazionali, l'adozione di iniziative istituzionali, politiche e amministrative idonee non solo a combattere il fenomeno nei suoi aspetti criminali, ma anche a combatterne le cause e rafforzare i servizi di sostegno a favore delle vittime di violenza. La protezione effettiva delle vittime, utilizzando anche la recente normativa in materia, è una dimensione cruciale delle politiche anti-violenza, così come rafforzare i centri anti-violenza e potenziare il lavoro multi-agenzia anche in chiave preventiva (v. Parte III, 1.2.3). Tra gli sviluppi positivi in quest'ambito nel 2012, si segnala la prima riunione di

insediamento del Comitato di monitoraggio del Piano nazionale contro la violenza di genere e lo *stalking* (27 novembre 2012).

### Sovraffollamento carcerario

Come nel 2011, anche nel 2012 una parte significativa dell'attività di indirizzo, di controllo e conoscitiva del Parlamento italiano in materia diritti umani è stata incentrata sui gravi aspetti di criticità che caratterizzano la condizione carceraria, con particolare riferimento al problema (oramai strutturale) del sovraffollamento. Secondo i dati forniti dal Dipartimento dell'amministrazione penitenziaria, al 31 dicembre 2012 i detenuti in Italia sono 65.701 (di cui 2.804 donne, il 4,3% della popolazione carceraria), mentre la capienza regolamentare dei 206 istituti di pena è di 47.040 posti. Il tasso di affollamento, dunque, è del 139,7% (circa 140 detenuti ogni 100 posti). Tra i 27 Paesi membri dell'UE, soltanto la Grecia ha una tasso di affollamento maggiore (152 detenuti ogni 100 posti).

La questione del sovraffollamento è centrale quando si parla di diritti delle persone all'interno dei luoghi di detenzione, poiché essa può comportare oggettivamente situazioni di trattamento inumano o degradante. Secondo gli standard del Comitato europeo per la prevenzione della tortura del Consiglio d'Europa, infatti, ogni detenuto deve avere a disposizione 4 metri quadrati in cella multipla e 7 metri quadrati in cella singola, mentre se ha a disposizione meno di 3 metri quadrati, si è in presenza di una situazione incompatibile con l'obbligo di prevenire la tortura e i trattamenti inumani. La Corte europea dei diritti umani ha inoltre ritenuto che lo spazio detentivo minimo vada determinato sulla base di una pluralità di fattori quali, tra gli altri, la possibilità di accesso all'aria aperta e le condizioni mentali e fisiche del detenuto (nel 2012 in Italia si sono verificati 56 suicidi in carcere). L'Italia, a causa del sovraffollamento carcerario, è già stata condannata dalla Corte per la violazione dell'art. 3 della Convenzione europea dei diritti umani nel 2009 (caso *Sulejmanovic*) e nel 2013 (caso *Torreggiani*, di cui si tratterà nel prossimo Annuario).

### Condizione di rom e sinti

Con riferimento alla situazione della comunità rom in Italia è stata già sottolineata l'adozione, nel febbraio del 2012, della *Strategia nazionale di inclusione dei rom, dei sinti e dei caminanti*, richiesta dalla Commissione europea, la quale costituisce una risposta a numerose raccomandazioni di diversi organismi di monitoraggio a livello internazionale. La Strategia è stata elaborata seguendo un approccio inclusivo e partecipativo, secondo quanto raccomandato a livello internazionale, come messo in evidenza dal Commissario per i diritti umani del Consiglio d'Europa nel corso della sua visita nel maggio 2012 (v. Parte III, 2.6). Preoccupa ora l'effettiva realizzazione del programma e il monitoraggio dello stesso. Infatti, il ridimensionamento generale della spesa pubblica imposto dalla *spending review* ha comportato una contrazione significativa anche dell'organico dell'Ufficio nazionale antidiscriminazioni razziali (UNAR), a cui è stato affidato il ruolo di punto di contatto, implementazione e monitoraggio delle strategie di intervento in materia. Tale ridimensionamento minaccia seriamente il buon funzionamento e l'autonomia dell'Ufficio. A tale riguardo, giova ricordare che l'UNAR ha costi-

tuito, sin dalla sua istituzione nel 2003, una delle strutture più apprezzate a livello internazionale per efficacia d'azione e modalità di approccio alla lotta contro il razzismo e la xenofobia (v., a titolo esemplificativo, *Annuario 2011*, pp. 198-199) e che già le osservazioni presentate nel corso del 2011 da numerosi organismi di monitoraggio, in particolare a livello di Consiglio d'Europa, avevano sostenuto la necessità di aumentare le risorse umane e finanziarie dell'Ufficio, al fine di assicurare un funzionamento adeguato alle numerose attività a cui esso è preposto (v. *Annuario 2012*, pp. 210-211, 219-220).

Rimanendo in tema di politiche in relazione a rom e sinti, una questione problematica alla quale ha fatto esplicito riferimento anche l'Assemblea parlamentare del Consiglio d'Europa in una delle sue risoluzioni del 2012 (raccomandazione n. 2003/2012), continua a riguardare la situazione di circa 15.000 rom che vivono in una situazione di «apolidia di fatto», in quanto nati in Italia da genitori fuggiti dalla Jugoslavia prima della sua dissoluzione e mai ritornati alla loro terra di origine per acquisire la nuova cittadinanza. La recente volontà di istituire un gruppo di lavoro tra autorità italiane, organismi internazionali indipendenti e rappresentanti delle comunità coinvolte è stato salutato in modo positivo dagli organismi di controllo interessati. Tuttavia, come per il resto delle misure previste dalla Strategia di inclusione, è necessario che a queste siano assegnate risorse adeguate.

#### **4. Struttura dell'Annuario 2013**

L'*Annuario italiano dei diritti umani 2013* si propone di restituire una fotografia della situazione dei diritti umani in Italia sia dal punto di vista normativo e «infrastrutturale», sia da quello dell'attuazione concreta di politiche e iniziative per la loro promozione e protezione. L'arco diacronico di riferimento di questa pubblicazione è l'anno solare 2012. Il grado di dettaglio e approfondimento perseguito nelle varie sezioni del volume consente letture trasversali e mirate, che si possono sviluppare anche attraverso la consultazione degli indici analitici. Le informazioni presentate nelle prime tre Parti dell'Annuario provengono da documenti di pubblico dominio, generalmente rintracciabili all'interno delle pagine web ufficiali di ciascun organismo analizzato. Per la Parte IV si sono utilizzate le banche dati delle corti citate (per la giurisprudenza italiana si è fatto uso in particolare della banca-dati «De Iure» di Giuffrè). Tutti i documenti richiamati in questa e nelle precedenti edizioni dell'Annuario (*Annuario 2011* e *Annuario 2012*) sono comunque consultabili anche nella banca dati *online* ospitata sul sito dell'Archivio regionale «Pace Diritti Umani» ([www.annuarioitalianodirittiumani.it](http://www.annuarioitalianodirittiumani.it)) gestito dal Centro Diritti Umani dell'Università di Padova ai sensi dell'art. 2 della legge della Regione del Veneto n. 55 del 1999 «Interventi regionali per la promozione dei diritti umani, la cultura di pace, la cooperazione allo sviluppo e la solidarietà». Nella *Parte I* dell'Annuario è illustrato lo stato di recepimento delle norme internazionali e regionali nell'ordinamento interno. La rassegna muove dal livello universale (Nazioni Unite, UNESCO, OIL, strumenti multilaterali di diritto umanitario) per giungere a quello regionale, costituito dalla produzione normativa del Consiglio d'Europa e dell'Unione Europea, e pervenire quindi a presentare la normativa interna che recepisce gli obblighi internazionali attraverso le leggi statali e regionali e la produzione normativa degli enti locali.

La *Parte II* illustra l'infrastruttura diritti umani presente in Italia ed è articolata in tre capitoli. Il primo riguarda la struttura, le funzioni e le attività degli organismi dello Stato: Parlamento, Governo, potere giudiziario, autorità indipendenti; presenta inoltre le attività delle organizzazioni di società civile e delle istituzioni accademiche che operano a livello nazionale. Il secondo capitolo fa riferimento al livello sub-nazionale dell'ordinamento italiano e ricostruisce la variegata infrastruttura locale e regionale per i diritti umani e le relative strutture di coordinamento nazionale. Il terzo capitolo è dedicato all'infrastruttura pace diritti umani e alle iniziative locali e internazionali sviluppate in materia dalla Regione del Veneto. L'attenzione specifica per tale Regione si spiega in ragione del pionieristico impegno profuso dal Veneto sin dalla l.r. 18/1988, nella promozione della cultura dei diritti umani, della pace e della solidarietà internazionale.

La *Parte III* riguarda la posizione dell'Italia in relazione agli organi e ai meccanismi regionali e internazionali di controllo sull'attuazione dei diritti umani. Viene dato spazio alle valutazioni e alle raccomandazioni indirizzate da tali organismi nei confronti dell'Italia come risultato di missioni specifiche che hanno riguardato l'Italia e le attività di monitoraggio periodico. È messo in evidenza il ruolo dell'Italia all'interno di queste organizzazioni e il contributo dei suoi rappresentanti diplomatici per la promozione dei diritti umani a livello regionale e globale. Questa Parte è articolata in cinque capitoli. Nel primo, la rassegna si concentra sul sistema delle Nazioni Unite soffermandosi sulle attività dell'Assemblea generale, del Consiglio diritti umani, dei Comitati di esperti indipendenti creati dalle convenzioni internazionali sui diritti umani, nonché sull'azione di Agenzie specializzate, Programmi e Fondi. Il secondo capitolo è dedicato al Consiglio d'Europa. Il terzo capitolo si occupa dell'Unione Europea, sia nelle sue politiche interne, sia in quelle attuate nei confronti dei Paesi terzi. Questi due capitoli integrano quanto presentato nella Parte I (in materia di normativa) e nella Parte IV (in materia di giurisprudenza), relativamente all'azione dell'UE e del Consiglio d'Europa nel corso del 2012. Il quarto capitolo riguarda l'Organizzazione per la Sicurezza e la Cooperazione in Europa (OSCE) e i suoi organismi per la promozione della dimensione umana della sicurezza. Il quinto e ultimo capitolo si occupa del diritto internazionale umanitario e penale in relazione al quale, oltre a fornire aggiornamenti sul grado di adattamento dell'Italia, vengono elencate le missioni internazionali di pace a cui hanno partecipato contingenti italiani nel 2012.

La *Parte IV* presenta infine una selezione della giurisprudenza nazionale e internazionale che ha riguardato l'Italia nel periodo preso in esame. Nei tre capitoli che la compongono, i casi presentati sono suddivisi in base ai temi a cui le diverse pronunce fanno rinvio. I capitoli affrontano rispettivamente la giurisprudenza interna (principalmente della Corte costituzionale, della Corte di cassazione e del Consiglio di Stato), la giurisprudenza della Corte europea dei diritti umani e la giurisprudenza della Corte di giustizia dell'Unione Europea, queste ultime con riferimento ai casi direttamente riguardanti l'Italia. Una lettura mirata della giurisprudenza è possibile anche facendo ricorso all'indice della giurisprudenza citata alla fine del volume.





## Agenda italiana dei diritti umani 2013: verso l'UPR 2014

Nell'*Annuario 2012*, per la prima volta, il comitato di ricerca e redazione costituito presso il Centro Diritti Umani\* dell'Università di Padova ha formulato una «Agenda dei diritti umani». L'Agenda, costruita sulla base dell'analisi delle raccomandazioni ricevute dall'Italia in ambito internazionale e degli aspetti di maggior criticità individuati nello stesso Annuario, si propone quale strumento di orientamento in relazione alle principali iniziative da realizzare sul piano normativo, infrastrutturale e delle *policies* per rafforzare il sistema nazionale di promozione e protezione dei diritti umani (l'Agenda 2012 resta consultabile *online* all'indirizzo [www.annuarioitalianodirittiumani.it](http://www.annuarioitalianodirittiumani.it)).

Sono soltanto quattro i punti di quell'Agenda che sono stati effettivamente realizzati. Nel 2012, l'Italia ha presentato il V rapporto al Comitato dei diritti economici, sociali e culturali delle Nazioni Unite, in ritardo rispetto alla scadenza di giugno 2009, e il I rapporto al Comitato delle Nazioni Unite sui diritti delle persone con disabilità, in ritardo da giugno 2011. Il processo di ratifica del Protocollo facoltativo alla Convenzione contro la tortura delle Nazioni Unite (OPCAT) è stato avviato nel novembre 2012 (adozione delle legge di ratifica ed esecuzione) e completato, con il deposito dello strumento di ratifica, nei primi mesi del 2013. Inoltre, come ricordato sopra, il Governo italiano ha adottato la Strategia nazionale di inclusione dei rom, dei sinti e dei caminanti.

In considerazione di ciò, questi quattro punti non sono più richiamati nell'Agenda per il 2013. Tra i punti rimanenti, al contrario, è opportuno operare una distinzione. Con riferimento ad alcuni temi, sono stati osservati avanzamenti significativi, ma si ritiene necessario un arco diacronico di tempo più ampio per effettuare una considerazione dell'effettiva realizzazione degli impegni dell'Italia in materia. Tali punti sono quindi riformulati sulla base dei più recenti sviluppi e così riproposti nell'Agenda 2013, per consentire una valutazione longitudinale della loro implementazione. Altri temi segnalati nell'Agenda 2012, infine, non sono stati oggetto di alcuna iniziativa da parte delle autorità italiane. Su questi punti il comitato di ricerca e redazione dell'Annuario ritiene di dover mantenere un'attenzione particolarmente viva e pertanto sono confermati, nella medesima formulazione, all'interno della Agenda 2013.

L'anno 2013, come accennato sopra, sarà un anno cruciale per la credibilità in-

\* Con decreto del Magnifico Rettore dell'Università di Padova n. 1060 dell'11 aprile 2013, il Centro interdipartimentale di ricerca e servizi sui diritti della persona e dei popoli è stato elevato al rango di Centro di Ateneo, denominato «Centro Diritti Umani».

ternazionale dell'Italia sul fronte del rispetto dei diritti umani. Nel 2014 è infatti previsto il secondo Esame periodico universale dell'Italia davanti al Consiglio dei diritti umani. L'anno che si ha di fronte dovrebbe essere il tempo in cui realizzare almeno i più ineludibili tra gli impegni assunti in materia di standard internazionali sui diritti umani ed elaborare e sperimentare metodi di monitoraggio, valutazione e riforma degli assetti e delle dinamiche che dovrebbero promuovere, attuare e tutelare tali diritti. Si tratta di far convergere l'impegno di organismi pubblici e privati, istituzionali e non-formali, non solo per sottoporre a *revisione* quanto si è fatto e si sta facendo su questi temi, ma soprattutto per elaborare in modo partecipato e coerente una *visione* sul futuro dei diritti umani in Italia. Con questo auspicio si propone l'Agenda 2013.

## Agenda italiana dei diritti umani 2013

<p>Piano normativo</p>	<p>1) Ratificare i seguenti strumenti normativi in ambito Nazioni Unite e Consiglio d'Europa:</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>a. Convenzione internazionale sulla protezione dei diritti di tutti i lavoratori migranti e dei membri delle loro famiglie</li> <li>b. Convenzione internazionale per la protezione di tutte le persone dalle sparizioni forzate</li> <li>c. Protocollo facoltativo al Patto internazionale sui diritti economici, sociali e culturali</li> <li>d. Protocollo facoltativo alla Convenzione sui diritti del bambino per istituire una procedura di comunicazione individuale</li> <li>e. Protocollo XII alla Convenzione europea dei diritti umani</li> <li>f. Convenzione del Consiglio d'Europa sulla prevenzione e il contrasto della violenza contro le donne e della violenza domestica</li> <li>g. Convenzione europea sulla nazionalità</li> </ul>
	<p>2) Depositare gli strumenti di ratifica per i seguenti strumenti normativi per cui il Parlamento ha già approvato le rispettive leggi di ratifica ed esecuzione:</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>a. Convenzione civile sulla corruzione</li> <li>b. Convenzione penale sulla corruzione e Protocollo aggiuntivo</li> <li>c. Convenzione sui diritti umani e la biomedicina (Convenzione di Oviedo)</li> <li>d. Protocollo addizionale alla Convenzione sui diritti umani e la biomedicina relativo al trapianto degli organi e di tessuti di origine umana</li> </ul>
	<p>3) Accettare l'art. 25 della Carta sociale europea (riveduta) relativo al diritto dei lavoratori alla tutela dei propri crediti in caso di insolvenza del loro datore di lavoro</p>
	<p>4) Ritirare la dichiarazione che esclude l'applicabilità per l'Italia del Capitolo C della Convenzione europea sulla partecipazione degli stranieri alla vita pubblica locale, e prevedere quindi di introdurre il diritto di voto attivo e passivo alle elezioni amministrative locali per gli stranieri residenti da un certo numero di anni</p>
	<p>5) Incorporare la circostanza aggravante delle motivazioni di odio nell'art. 61 del codice penale</p>

<b>Piano normativo</b>	6) Incorporare il reato di tortura nella legislazione nazionale
	7) Riconoscere espressamente alle organizzazioni nazionali non-governative rappresentative, dipendenti dalla giurisdizione italiana e specialmente qualificate nelle materie regolamentate dalla Carta sociale europea (riveduta), il diritto di presentare reclami collettivi ai sensi del Protocollo del 1995
	8) Rivedere la legge sulla diffamazione alla luce degli standard OSCE
	9) Rivedere la normativa nazionale sulla corruzione alla luce degli standard del Consiglio d'Europa in materia e delle raccomandazioni del GRECO
<b>Piano infrastrutturale</b>	10) Colmare la macro lacuna strutturale relativa all'assenza di istituzioni nazionali indipendenti per i diritti umani, in linea con i Principi di Parigi adottati dalle Nazioni Unite
	11) Istituire un meccanismo nazionale preventivo, indipendente e adeguatamente finanziato in materia di tortura (OPCAT), ai sensi della legge 195/2012
	12) Dare espressione apicale alla rete dei Difensori civici regionali, con l'istituzione di un Difensore civico nazionale
	13) Dotare tutti i Ministeri di un ufficio <i>ad hoc</i> in materia di diritti umani
	14) Trasformare la Commissione straordinaria per la tutela e la promozione dei diritti umani del Senato della Repubblica in una Commissione permanente dei diritti umani, così come stabilito nella mozione n. 13 del 26 giugno 2008
<b>Implementazione di obblighi e impegni internazionali</b>	15) Ottemperare agli impegni volontari specifici, da realizzare a livello nazionale, assunti dall'Italia in occasione delle due candidature all'elezione del Consiglio diritti umani delle Nazioni Unite, in particolare: <ul style="list-style-type: none"> <li>a. completare il processo normativo per l'implementazione dello Statuto della Corte penale internazionale sul versante del diritto sostanziale</li> <li>b. concludere il processo di elaborazione del Piano d'azione nazionale contro il razzismo, la xenofobia e l'intolleranza 2013-2015</li> </ul>
	16) Presentare i rapporti dovuti agli organi di monitoraggio internazionale, in particolare: <ul style="list-style-type: none"> <li>a. VI rapporto al Comitato sui diritti civili e politici delle Nazioni Unite (in ritardo da ottobre 2009)</li> <li>b. VI rapporto al Comitato contro la tortura delle Nazioni Unite (in ritardo da luglio 2011)</li> <li>c. I rapporto sulle disposizioni non accettate della Carta sociale europea (riveduta) al Comitato europeo dei diritti sociali del Consiglio d'Europa</li> </ul>
	17) Richiedere al Comitato per la prevenzione della tortura del Consiglio d'Europa la pubblicazione dei rapporti e dei relativi commenti delle autorità italiane con riferimento alle informazioni raccolte in occasione delle visite del Comitato in Italia nel 2010 e nel 2012
	18) Dare esecuzione alle sentenze dalla Corte europea dei diritti umani e migliorare la capacità di adeguamento agli standard definiti dalla Corte stessa

segue

<b>Implementazione di obblighi e impegni internazionali</b>	19) Affrontare in via prioritaria la questione dell'eccessiva durata dei procedimenti giudiziari, compresi quelli istituiti per riparare all'eccessiva durata dei primi
	20) Attuare senza ritardi le direttive dell'Unione Europea che riguardano i diritti umani e ottemperare alle sentenze della Corte di giustizia dell'Unione Europea
<b>Adozione di <i>policies</i></b>	21) Svolgere in Parlamento un dibattito annuale sui diritti umani
	22) Adottare i seguenti piani nazionali d'azione, dotandoli di adeguati strumenti di monitoraggio e valutazione: a. piano d'azione nazionale contro la tratta di esseri umani b. piano d'azione nazionale relativo alla situazione dei diritti umani nelle strutture di detenzione c. piano d'azione nazionale per la promozione dei diritti delle persone con disabilità, sulla base dello schema generale predisposto nel 2012 dall'Osservatorio nazionale sulla condizione delle persone con disabilità d. programma nazionale relativo all'educazione alla cittadinanza democratica e all'educazione e formazione ai diritti umani e. quarto Piano nazionale di azione e di interventi per la protezione dei diritti e dello sviluppo dei soggetti in età evolutiva
	23) Assicurare all'UNAR le risorse umane e finanziarie adeguate per adempiere alle sue funzioni, in particolare quelle preventive, attuative, di verifica e monitoraggio relative alla Strategia nazionale di inclusione dei rom, dei sinti e dei <i>caminanti</i> adottata il 24 febbraio 2012
	24) Portare i livelli di spesa pubblica destinati a varie tipologie di prestazioni sociali (malattia, disabilità, famiglia, disoccupazione, edilizia sociale e lotta all'esclusione sociale) in linea con i livelli medi dei Paesi UE
	25) Affrontare e risolvere il problema del sovraffollamento delle strutture penitenziarie, attraverso interventi strutturali e meccanismi di deflazione, con l'obiettivo di far coincidere numero di detenuti e numero di posti letto regolamentari
<i>Iniziative in ambiti specifici</i>	
<b>Diritti delle donne</b>	26) Promuovere l'effettiva parità tra uomini e donne in tutti gli aspetti della vita pubblica e privata, in particolare attraverso l'adozione di politiche e azioni volte a: a. ridurre il divario di rappresentanza delle donne nei più alti ruoli decisionali degli organismi politici, incluso il Parlamento e i Consigli regionali, della pubblica amministrazione, incluso il servizio diplomatico, e del settore privato b. ridurre il divario salariale tra uomini e donne c. favorire un maggiore bilanciamento del carico di lavoro familiare, sia domestico che di cura, tra uomini e donne d. eliminare atteggiamenti stereotipati sui ruoli e le responsabilità delle donne e degli uomini nella famiglia, nella società e nei luoghi di lavoro e. favorire percorsi di integrazione delle donne straniere
	27) Adottare iniziative istituzionali, politiche e amministrative idonee a combattere il fenomeno della violenza contro le donne e rafforzare i servizi di sostegno a favore delle vittime di violenza, tra cui:

<p><b>Diritti delle donne</b></p>	<p>a. superare l'attuale frammentazione legislativa in materia di violenza contro le donne e favorire un utilizzo della normativa vigente più funzionale a garantire la protezione effettiva delle vittime</p> <p>b. completare il quadro delle leggi regionali in materia di violenza contro le donne</p> <p>c. svolgere una verifica sull'andamento delle attività di prevenzione e contrasto della violenza di genere e <i>stalking</i> previste dal relativo Piano nazionale</p> <p>d. favorire la crescita dei centri antiviolenza e del lavoro multi-agenzia anche in chiave di prevenzione della violenza</p> <p>e. favorire un'informazione corretta circa le reali caratteristiche e dimensioni del fenomeno della violenza contro la donna con particolare riguardo ai femminicidi</p>
<p><b>Diritti dei bambini</b></p>	<p>28) Adottare un provvedimento legislativo generale che sancisca il diritto dei bambini a essere ascoltati nelle corti, negli organismi amministrativi, nelle istituzioni, a scuola e in famiglia in ogni materia che li riguarda direttamente, e istituire, a tal fine, adeguati meccanismi e procedimenti per garantire che la partecipazione dei bambini sia effettiva</p> <p>29) Emendare il codice penale al fine di proibire espressamente e criminalizzare il reclutamento e l'impiego di persone minori di 18 anni nel corso di conflitti armati da parte delle forze armate o gruppi armati</p> <p>30) Adottare una legislazione che proibisca e criminalizzi la vendita di armi leggere e di piccolo calibro a quei Paesi in cui i bambini sono impiegati nelle forze armate</p> <p>31) Modificare la legislazione al fine di proibire le espulsioni di persone minorenni, anche per ragioni di ordine pubblico o di sicurezza dello Stato, qualora vi siano fondati motivi di ritenere che vi sia un rischio reale di danni irreparabili per il minore</p>
<p><b>Diritti di migranti, rifugiati e richiedenti asilo</b></p>	<p>32) Affrontare il fenomeno migratorio come un fenomeno strutturale la cui disciplina deve essere demandata a strumenti di natura ordinaria e non emergenziali, legati puramente a un'ottica securitaria</p> <p>33) Rispettare il principio di <i>non-refoulement</i>, il diritto dei richiedenti asilo a un esame individuale del proprio caso, nonché a un accesso immediato alle procedure di asilo e ad altre forme di protezione nazionale e internazionale</p> <p>34) Risolvere la situazione di «apolidia di fatto» di oltre 15.000 rom nati in Italia da genitori provenienti dai territori della ex Jugoslavia, anche attraverso l'istituzione di un gruppo di lavoro composto dai Ministri pertinenti, da rappresentanti dello UNHCR e delle comunità rom come previsto dalla Strategia di inclusione del 2012</p> <p>35) Sviluppare un sistema di identificazione più rapido, al fine di limitare il più possibile il periodo di detenzione dei migranti per le procedure di identificazione</p> <p>36) Rivedere la legislazione sulla cittadinanza alla luce del principio dello <i>ius humanitatis</i>.</p>



**Parte I**

**IL RECEPIMENTO DELLE NORME INTERNAZIONALI  
SUI DIRITTI UMANI IN ITALIA**





## 1. La normativa internazionale sui diritti umani

La prima parte dell'Annuario è suddivisa in due capitoli. Il primo è dedicato alla rassegna dei principali strumenti internazionali sui diritti umani a cui l'Italia ha aderito e all'individuazione degli strumenti internazionali che il Paese ha firmato ma non ratificato e di quelli che non risultano ancora oggetto di alcuna iniziativa di accettazione. Il quadro degli obblighi internazionali dell'Italia prende in considerazione le convenzioni di portata universale adottate nell'ambito del sistema delle Nazioni Unite, le convenzioni del Consiglio d'Europa, nonché i trattati e la normativa derivata dell'Unione Europea. Le informazioni che così vengono fornite sono preliminari alla presentazione dell'apparato normativo nazionale – la Costituzione e la legislazione statale e regionale – di cui si occupa il capitolo successivo.

Le convenzioni internazionali sui diritti umani in vigore sono, secondo la selezione curata annualmente dall'UNESCO (*Major Human Rights Instruments*), 132. Di queste 60 sono universali e 72 regionali, di cui 39 adottate dal Consiglio d'Europa (CoE), 11 dall'Unione Africana (UA) e 22 dall'Organizzazione degli Stati Americani (OSA). Tale normativa è arricchita da altri strumenti internazionali di *soft law* che contribuiscono a orientare – spesso con alto grado di efficacia – le politiche degli Stati.

Oltre alle convenzioni indicate dall'UNESCO, l'Annuario elenca altri strumenti giuridici di particolare rilevanza per i temi trattati nell'edizione 2013. Nel complesso, il presente capitolo prende in considerazione 62 convenzioni delle Nazioni Unite, alle quali si aggiungono 15 convenzioni in materia di disarmo e non proliferazione, e 50 del Consiglio d'Europa.

Nelle tabelle che seguono, gli strumenti internazionali che comportano obblighi per l'Italia sono raggruppati con riferimento all'organizzazione internazionale che li ha adottati e per area tematica. Per ogni trattato è fornito il titolo ufficiale, la data di adozione e quella di entrata in vigore internazionale; si indica quindi la data della firma da parte dell'Italia e quella in cui è avvenuto il deposito del relativo strumento di ratifica. Si fa notare che quest'ultima data non coincide con quella, di norma precedente, in cui il Parlamento ha approvato la legge che autorizza la ratifica del trattato e che reca l'ordine di esecuzione.

### 1.1. Strumenti giuridici delle Nazioni Unite

Le tabelle di questa sezione indicano i principali strumenti giuridici in materia di diritti umani (chiamati di volta in volta convenzioni, protocolli, patti o trattati)

adottati dall'Organizzazione delle Nazioni Unite e da sue Agenzie specializzate, in particolare l'Organizzazione per l'educazione, la scienza e la cultura (UNESCO) e l'Organizzazione internazionale del lavoro (OIL).

Tale normativa è suddivisa in tre categorie principali: strumenti generali, strumenti che riguardano materie specifiche (prevenzione della discriminazione, genocidio, crimini di guerra, crimini contro l'umanità, terrorismo, tortura, schiavitù, tratta di persone e lavoro forzato, educazione, ecc.) e strumenti che attengono alla protezione di gruppi particolari (stranieri, rifugiati, apolidi, lavoratori, donne, minori di età, persone con disabilità, vittime dei conflitti armati). Un'ulteriore categoria censita è quella degli strumenti giuridici in materia di disarmo e non proliferazione, presentati nella sezione seguente.

Il Parlamento italiano con l. 9 novembre 2012, n. 195 (Gazzetta ufficiale 19 novembre 2012, n. 270) ha autorizzato la ratifica e l'esecuzione del Protocollo facoltativo alla Convenzione delle Nazioni Unite contro la tortura e altri trattamenti o pene crudeli, inumani o degradanti. Tuttavia, al momento di redazione di questo Annuario, non risulta depositato lo strumento di ratifica presso il Segretariato generale delle Nazioni Unite.

### 1.1.1. Convenzioni ratificate dall'Italia

Titolo	Adozione	Entrata in vigore	Firma	Deposito dell'atto di ratifica
<b>a) Strumenti generali</b>				
Patto internazionale sui diritti economici, sociali e culturali	16/12/1966	03/01/1976	18/01/1966	15/09/1978
Patto internazionale sui diritti civili e politici	16/12/1966	23/03/1976	18/01/1966	15/09/1978
Protocollo facoltativo al Patto internazionale sui diritti civili e politici	16/12/1966	23/03/1976	30/04/1976	15/09/1978
Secondo Protocollo facoltativo al Patto internazionale sui diritti civili e politici sull'abolizione della pena di morte	15/12/1989	11/01/1991	13/02/1990	14/02/1995
<b>b) Strumenti che riguardano materie specifiche</b>				
<i>Prevenzione della discriminazione</i>				
Convenzione internazionale sull'eliminazione di ogni forma di discriminazione razziale	07/03/1966	04/01/1969	13/03/1968	05/01/1976
Convenzione dell'OIL (n. 100) sull'uguaglianza di retribuzione tra uomini e donne per un lavoro di uguale valore	29/06/1951	23/05/1953		08/06/1956
Convenzione dell'OIL (n. 111) sulla discriminazione in materia di impiego e occupazione	25/06/1958	15/06/1960		12/08/1963

segue

## 1. La normativa internazionale sui diritti umani

Titolo	Adozione	Entrata in vigore	Firma	Deposito dell'atto di ratifica
<i>Genocidio, crimini di guerra, crimini contro l'umanità</i>				
Convenzione per la prevenzione e la repressione del crimine di genocidio	09/12/1948	12/01/1951		04/06/1952
Statuto della Corte penale internazionale	17/07/1998	01/07/2002	18/07/1998	26/07/1999
<i>Terrorismo</i>				
Convenzione internazionale per la repressione degli attentati terroristici commessi con esplosivi	15/12/1997	23/05/2001	04/03/1998	16/04/2003
Convenzione internazionale per la soppressione del finanziamento al terrorismo	09/12/1999	10/04/2002	13/12/2000	27/03/2003
<i>Tortura e altri trattamenti o punizioni crudeli, inumani o degradanti</i>				
Convenzione contro la tortura e altre pene o trattamenti crudeli, inumani o degradanti	10/12/1984	26/06/1987	04/02/1985	12/01/1989
<i>Schiavitù, tratta di persone, lavoro forzato</i>				
Protocollo che emenda la Convenzione sulla schiavitù firmata a Ginevra il 25 settembre 1926	07/12/1953	07/12/1953		04/02/1954
Convenzione supplementare sull'abolizione della schiavitù, del commercio di schiavi, e sulle istituzioni e pratiche assimilabili alla schiavitù	07/09/1956	30/04/1957	07/09/1956	12/02/1958
Convenzione sulla soppressione della tratta di persone e lo sfruttamento della prostituzione altrui	21/03/1950	25/07/1951		18/01/1980
Convenzione dell'OIL (n. 29) sul lavoro forzato	21/06/1930	01/05/1932		18/06/1934
Convenzione dell'OIL (n. 105) sull'abolizione del lavoro forzato	25/06/1957	17/01/1959		15/03/1968
<i>Libertà di informazione ed espressione</i>				
Convenzione dell'UNESCO sulla protezione e promozione della diversità delle espressioni culturali	20/10/2005	18/03/2007		19/02/2007
<i>Educazione</i>				
Convenzione dell'UNESCO contro la discriminazione nell'educazione	14/12/1960	22/05/1962		06/10/1966

segue

Titolo	Adozione	Entrata in vigore	Firma	Deposito dell'atto di ratifica
Protocollo dell'UNESCO che istituisce una Commissione di conciliazione e buoni uffici incaricata di cercare soluzioni per ogni disputa che può sorgere tra Stati parte della Convenzione contro la discriminazione nell'educazione	10/12/1962	24/10/1968		06/10/1966
<b>c) Strumenti che riguardano la protezione di gruppi particolari</b>				
<i>Stranieri, rifugiati, apolidi</i>				
Convenzione sullo status dei rifugiati	28/07/1951	22/04/1954	23/07/1952	15/11/1954
Protocollo sullo status dei rifugiati	31/01/1967	04/10/1967		26/01/1972
Convenzione sullo status delle persone apolidi	28/09/1954	06/06/1960	20/10/1954	03/12/1962
<i>Lavoratori</i>				
Convenzione dell'OIL (n. 11) sul diritto di associazione e di coalizione dei lavoratori agricoli	12/11/1921	11/05/1923		08/09/1924
Convenzione dell'OIL (n. 87) sulla libertà di associazione e la protezione del diritto sindacale	09/07/1948	04/07/1950		13/05/1958
Convenzione dell'OIL (n. 98) sul diritto di organizzazione e di negoziazione collettiva	01/07/1949	18/07/1951		13/05/1958
Convenzione dell'OIL (n. 122) sulla politica dell'impiego	09/07/1964	15/07/1966		05/05/1971
Convenzione dell'OIL (n. 135) sui rappresentanti dei lavoratori	23/06/1971	30/06/1973		23/06/1981
Convenzione dell'OIL (n. 141) sulle organizzazioni di lavoratori agricoli	23/06/1975	24/11/1977		23/06/1981
Convenzione dell'OIL (n. 151) sulle relazioni di lavoro nella funzione pubblica	27/06/1978	25/02/1981		28/02/1985
<i>Donne</i>				
Convenzione sui diritti politici delle donne	31/03/1953	07/07/1954		06/03/1968
Convenzione sull'eliminazione di tutte le forme di discriminazione nei confronti delle donne	18/12/1979	03/09/1981	17/07/1980	10/06/1985

segue

## 1. La normativa internazionale sui diritti umani

Titolo	Adozione	Entrata in vigore	Firma	Deposito dell'atto di ratifica
Protocollo facoltativo alla Convenzione sull'eliminazione di tutte le forme di discriminazione nei confronti delle donne	06/10/1999	22/12/2000	10/12/1999	22/09/2000
<i>Minori di età</i>				
Convenzione sui diritti del bambino	20/11/1989	02/09/1990	26/01/1990	05/09/1991
Protocollo facoltativo alla Convenzione sui diritti del bambino riguardante il coinvolgimento dei bambini nei conflitti armati	25/05/2000	12/02/2002	06/09/2000	09/05/2002
Protocollo facoltativo alla Convenzione sui diritti del bambino riguardante il traffico di bambini, la prostituzione infantile e la pornografia infantile	25/05/2000	18/01/2002	06/09/2000	09/05/2002
Convenzione dell'OIL (n. 138) sull'età minima per l'assunzione all'impiego	26/06/1973	19/06/1976		28/07/1981
Convenzione dell'OIL (n. 182) sulle forme peggiori di lavoro minorile	17/06/1999	19/11/2000		07/06/2000
<i>Persone con disabilità</i>				
Convenzione internazionale sui diritti delle persone con disabilità	13/12/2006	03/05/2008	30/03/2007	15/05/2009
Protocollo facoltativo alla Convenzione internazionale sui diritti delle persone con disabilità	13/12/2006	03/05/2008	30/03/2007	15/05/2009
<i>Combattenti, prigionieri e civili</i>				
Convenzione di Ginevra per il miglioramento della condizione dei feriti e dei malati delle forze armate in campagna (I)	12/08/1949	21/10/1950	08/12/1949	17/12/1951
Convenzione di Ginevra per il miglioramento della condizione dei feriti, dei malati e dei naufraghi delle forze armate sul mare (II)	12/08/1949	21/10/1950	08/12/1949	17/12/1951
Convenzione di Ginevra relativa al trattamento dei prigionieri di guerra (III)	12/08/1949	21/10/1950	08/12/1949	17/12/1951
Convenzione di Ginevra relativa alla protezione delle persone civili in tempo di guerra (IV)	12/08/1949	21/10/1950	08/12/1949	17/12/1951

segue

Titolo	Adozione	Entrata in vigore	Firma	Deposito dell'atto di ratifica
Protocollo I addizionale alle Convenzioni di Ginevra del 12 agosto 1949, relativo alla protezione delle vittime dei conflitti armati internazionali	08/06/1977	07/12/1978	12/12/1977	27/02/1986
Protocollo II addizionale alle Convenzioni di Ginevra del 1949, relativo ai conflitti armati non internazionali	08/06/1977	07/12/1978	12/12/1977	27/02/1986
Protocollo III addizionale alle Convenzioni di Ginevra del 12 agosto 1949, sull'adozione di un emblema distintivo addizionale	08/12/2005	14/01/2007	08/12/2005	29/01/2009

### 1.1.2. Convenzioni firmate dall'Italia ma non (ancora) ratificate

Titolo del trattato	Adozione	Entrata in vigore	Firma
<b>a) Strumenti generali</b>			
Protocollo facoltativo al Patto internazionale sui diritti economici, sociali e culturali	10/12/2008	non ancora entrato in vigore	28/09/2009
<b>b) Strumenti che riguardano materie specifiche</b>			
<i>Terrorismo</i>			
Convenzione internazionale per la soppressione degli atti di terrorismo nucleare	13/04/2005	07/07/2007	14/09/2005
<i>Tortura e altri trattamenti o punizioni crudeli, inumani o degradanti</i>			
Protocollo facoltativo alla Convenzione contro la tortura e altre pene o trattamenti crudeli, inumani o degradanti	18/12/2002	22/06/2006	20/08/2003
Convenzione internazionale per la protezione di tutte le persone dalle sparizioni forzate	20/12/2006	23/12/2010	03/07/2007
<b>c) Strumenti che riguardano la protezione di gruppi particolari</b>			
<i>Donne</i>			
Convenzione sul consenso al matrimonio, sull'età minima per il matrimonio e sulla registrazione dei matrimoni	10/12/1962	09/12/1964	20/12/1963

segue

1. La normativa internazionale sui diritti umani

Titolo del trattato	Adozione	Entrata in vigore	Firma
<i>Minori di età</i>			
Protocollo facoltativo alla Convenzione sui diritti del bambino sulla procedura di comunicazione individuale	19/12/2011	non ancora entrato in vigore	28/02/2012

1.1.3. Convenzioni non firmate dall'Italia

Titolo del trattato	Adozione	Entrata in vigore
<b>b) Strumenti che riguardano materie specifiche</b>		
<i>Prevenzione della discriminazione</i>		
Convenzione internazionale sulla soppressione e la punizione del crimine di apartheid	30/11/1973	18/07/1976
Convenzione dell'OIL (n. 156) sull'uguaglianza di opportunità e di trattamento tra uomini e donne: lavoratori con responsabilità familiari	23/06/1981	11/08/1983
Convenzione internazionale contro l'apartheid nello sport	10/12/1985	03/04/1988
Convenzione dell'OIL (n. 169) sulle popolazioni indigene e tribali negli Stati indipendenti	27/06/1989	05/09/1991
<i>Genocidio, crimini di guerra, crimini contro l'umanità</i>		
Convenzione sulla non applicabilità delle limitazioni statutarie per i crimini di guerra e per i crimini contro l'umanità	26/11/1968	11/11/1970
<i>Educazione</i>		
Convenzione sull'educazione tecnica e professionale dell'UNESCO	10/11/1989	29/08/1991
<b>c) Strumenti che riguardano la protezione di gruppi particolari</b>		
<i>Stranieri, rifugiati, apolidi</i>		
Convenzione sulla riduzione dell'apolidia	30/08/1961	13/12/1975
<i>Lavoratori</i>		
Convenzione internazionale sulla protezione dei diritti di tutti i lavoratori migranti e dei membri delle loro famiglie	18/12/1990	01/07/2003

segue

Titolo del trattato	Adozione	Entrata in vigore
<i>Donne</i>		
Convenzione sulla nazionalità delle donne sposate	20/02/1957	11/08/1958

## 1.2. Strumenti giuridici in materia di disarmo e non proliferazione

### 1.2.1. Convenzioni ratificate dall'Italia

Titolo del trattato	Adozione	Entrata in vigore	Firma	Deposito dell'atto di ratifica
Protocollo concernente la proibizione di usare in guerra gas asfissianti, tossici o simili e mezzi batteriologici	17/06/1925	08/02/1928	17/06/1925	03/04/1928
Trattato sulla proibizione degli esperimenti nucleari nell'atmosfera, nello spazio e sott'acqua	05/08/1963	10/10/1963	08/08/1963	10/12/1964
Trattato di non proliferazione nucleare	01/07/1968	05/03/1970	28/01/1969	02/05/1975
Convenzione che vieta lo sviluppo, la fabbricazione e lo stoccaggio delle armi batteriologiche (biologiche) o a base di tossine e che disciplina la loro distruzione	10/04/1972	26/03/1975	10/04/1972	30/05/1975
Convenzione sul divieto o la limitazione dell'impiego di talune armi classiche che possono essere ritenute capaci di causare effetti traumatici eccessivi o di colpire in modo indiscriminato	10/10/1980	02/12/1983	10/04/1981	20/01/1995
Protocollo I sulle schegge non localizzabili	10/10/1980	2/12/1983	10/04/1981	20/01/1995
Protocollo II sul divieto o la limitazione dell'impiego di mine, trappole e altri dispositivi, come modificato dalla Conferenza di revisione	10/10/1980	02/12/1983	10/04/1981	20/01/1995
Protocollo III sul divieto o la limitazione dell'impiego di armi incendiarie	10/10/1980	02/12/1983	10/04/1981	20/01/1995
Protocollo IV relativo alle armi laser accecanti	13/10/1995	30/07/1998		13/01/1999
Protocollo V relativo ai residui bellici esplosivi	28/11/2003	12/11/2006		11/02/2010



Titolo del trattato	Adozione	Entrata in vigore	Firma	Deposito dell'atto di ratifica
Emendamento all'articolo 1 della Convenzione del 10 ottobre 1980 sul divieto o la limitazione dell'impiego di talune armi classiche che possono essere ritenute capaci di causare effetti traumatici eccessivi o di colpire in modo indiscriminato	21/12/2001	18/5/2004		01/09/2004
Convenzione sulla proibizione dello sviluppo, produzione, stoccaggio e uso di armi chimiche e sulla loro distruzione	13/01/1993	29/04/1997	13/01/1993	08/12/1995
Trattato sulla cessazione completa degli esperimenti nucleari	10/09/1996	non ancora entrato in vigore	24/09/1996	01/02/1999
Convenzione sul divieto di impiego, di stoccaggio, di produzione e di trasferimento delle mine antipersona e sulla loro distruzione	18/09/1997	01/03/1999	03/12/1997	23/04/1999
Convenzione sulle munizioni a grappolo	30/08/2008	01/08/2010	03/12/2008	21/09/2011

### 1.3. Strumenti giuridici del Consiglio d'Europa

Le tabelle di questa sezione indicano i principali strumenti giuridici adottati dal Consiglio d'Europa: strumenti generali, strumenti che riguardano materie specifiche (bioetica, corruzione, cultura, terrorismo, tortura, ecc.) e strumenti che riguardano la protezione di gruppi particolari (stranieri, rifugiati, apolidi, lavoratori migranti, donne, minori di età, appartenenti a minoranze, ecc.).

Il Parlamento italiano con l. 28 marzo 2001, n. 145 (Gazzetta ufficiale 24 aprile 2001, n. 95) ha autorizzato la ratifica e l'esecuzione della Convenzione di Oviedo e del Protocollo del 1999 sul divieto di clonazione di esseri umani, delegando il Governo ad adottare misure per adattare l'ordinamento giuridico italiano ai principi e alle norme della Convenzione e del Protocollo in questione. Tuttavia, al momento della redazione di questo Annuario, non risulta depositato lo strumento di ratifica presso il Segretariato generale del Consiglio d'Europa e pertanto, ai sensi dell'art. 33(4) della Convenzione di Oviedo, l'Italia non risulta parte contraente del trattato.

Una situazione pressoché analoga attiene allo stato di ratifica degli strumenti giuridici del Consiglio d'Europa in materia di corruzione. Il Parlamento italiano ha infatti autorizzato la ratifica e l'esecuzione della Convenzione penale sulla corruzione con l. 28 giugno 2012, n. 110 (Gazzetta ufficiale 26 luglio 2012, n. 173) e della Convenzione civile sulla corruzione con l. 28 giugno 2012, n. 112 (Gazzetta ufficiale 27 luglio 2012, n. 174). Tuttavia, al momento della redazione di questo Annuario, lo strumento di ratifica di questi trattati non risulta ancora depositato

presso il CoE. Pertanto, anche in questo caso, l'Italia non risulta parte contraente delle due convenzioni.

### 1.3.1. Convenzioni ratificate dall'Italia

Titolo del trattato	Adozione	Entrata in vigore	Firma	Deposito dell'atto di ratifica
<b>a) Strumenti generali</b>				
Convenzione europea per la salvaguardia dei diritti umani e delle libertà fondamentali	04/11/1950	03/09/1953	04/11/1950	26/10/1955
Protocollo addizionale alla Convenzione europea per la salvaguardia dei diritti umani e delle libertà fondamentali	20/03/1952	18/05/1954	20/03/1952	26/10/1955
Protocollo IV alla Convenzione per la salvaguardia dei diritti umani e delle libertà fondamentali, che riconosce ulteriori diritti e libertà fondamentali rispetto a quelli già garantiti dalla Convenzione e dal primo Protocollo addizionale alla Convenzione	16/09/1963	02/05/1968	16/09/1963	27/05/1982
Protocollo VI alla Convenzione per la salvaguardia dei diritti umani e delle libertà fondamentali sull'abolizione delle pena di morte	28/04/1983	01/03/1958	21/10/1983	29/12/1988
Protocollo VII alla Convenzione europea per la salvaguardia dei diritti umani e delle libertà fondamentali	22/11/1984	01/11/1988	22/11/1984	07/11/1991
Protocollo XIII alla Convenzione per la salvaguardia dei diritti umani e delle libertà fondamentali relativo all'abolizione delle pena di morte in ogni circostanza	03/05/2002	01/07/2003	03/05/2002	03/03/2009
Protocollo XIV alla Convenzione per la salvaguardia dei diritti umani e delle libertà fondamentali, il quale emenda il sistema di controllo della Convenzione	13/05/2004	01/06/2010	13/05/2004	07/03/2006
Accordo europeo concernente le persone partecipanti alle procedure davanti alla Commissione e alla Corte europea dei diritti umani	06/05/1969	17/04/1971	08/01/1974	06/01/1981

segue

1. La normativa internazionale sui diritti umani

Titolo del trattato	Adozione	Entrata in vigore	Firma	Deposito dell'atto di ratifica
Accordo europeo sulle persone partecipanti alla procedura davanti alla Corte europea dei diritti umani	05/03/1996	01/01/1999	05/03/1996	06/03/1998
Carta sociale europea	18/10/1961	26/02/1965	18/10/1961	22/10/1965
Protocollo addizionale alla Carta sociale europea	05/05/1988	04/09/1992	05/05/1988	26/05/1994
Protocollo di emendamento alla Carta sociale europea	21/10/1991	non ancora entrato in vigore	21/10/1991	27/01/1995
Protocollo addizionale alla Carta sociale europea su un sistema di reclamo collettivo	09/11/1995	01/07/1998	09/11/1995	03/11/1997
Carta sociale europea (riveduta)	03/05/1996	01/07/1999	03/05/1996	05/07/1999
Convenzione sulla protezione delle persone rispetto al trattamento automatizzato di dati a carattere personale	28/01/1981	01/10/1985	02/02/1983	29/03/1997
Convenzione sulla criminalità informatica	23/11/2001	01/07/2004	23/11/2001	05/06/2008
Convenzione del Consiglio d'Europa sulla lotta contro la tratta degli esseri umani	16/05/2005	01/02/2008	08/06/2005	29/11/2010
<b>b) Strumenti che riguardano materie specifiche</b>				
<i>Terrorismo</i>				
Convenzione europea per la repressione del terrorismo	27/01/1977	04/08/1978	27/01/77	28/02/86
<i>Tortura</i>				
Convenzione europea per la prevenzione della tortura e delle pene o trattamenti inumani o degradanti	26/11/1987	01/02/1989	26/11/1987	29/12/1988
Protocollo I alla Convenzione europea per la prevenzione della tortura e delle pene o trattamenti inumani o degradanti	04/11/1993	01/03/2002	30/10/1996	08/03/1999
Protocollo II alla Convenzione europea per la prevenzione della tortura e delle pene o trattamenti inumani o degradanti	04/11/1993	01/03/2002	30/10/1996	08/03/1999

segue

Titolo del trattato	Adozione	Entrata in vigore	Firma	Deposito dell'atto di ratifica
<b>c) Strumenti che riguardano la protezione di gruppi particolari</b>				
<i>Stranieri, rifugiati, apolidi</i>				
Accordo europeo sul trasferimento di responsabilità relativa ai rifugiati	16/10/1980	01/12/1980	07/07/1981	08/11/1985
Convenzione sulla partecipazione degli stranieri alla vita pubblica a livello locale	05/02/1992	01/05/1997	05/02/1992	26/05/1994
<i>Lavoratori emigranti</i>				
Convenzione europea sullo statuto giuridico dei lavoratori emigranti	24/11/1977	01/05/1983	11/01/1983	27/02/1995
<i>Minoranze</i>				
Convenzione-quadro per la protezione delle minoranze nazionali	01/02/1995	01/02/1998	01/02/1995	03/11/1997
<i>Minori di età</i>				
Convenzione europea sull'esercizio dei diritti dei bambini	25/01/1996	01/07/2000	25/01/1996	04/07/2003

### 1.3.2. Convenzioni firmate dall'Italia

Titolo del trattato	Adozione	Entrata in vigore	Firma
<b>a) Strumenti generali</b>			
Protocollo XII alla Convenzione europea per la salvaguardia dei diritti umani e delle libertà fondamentali	04/11/2000	01/04/2005	04/11/2000
<b>b) Strumenti che riguardano materie specifiche</b>			
<i>Bioetica</i>			
Convenzione per la protezione dei diritti umani e della dignità dell'essere umano nei confronti delle applicazioni della biologia e della medicina: Convenzione sui diritti umani e la biomedicina	04/04/1997	01/12/1999	04/04/1997

segue

1. La normativa internazionale sui diritti umani

Titolo del trattato	Adozione	Entrata in vigore	Firma
Protocollo addizionale alla Convenzione per la protezione dei diritti umani e della dignità dell'essere umano nei confronti delle applicazioni della biologia e della medicina, sul divieto di clonazione di esseri umani	12/01/1998	01/03/2001	12/01/1998
Protocollo addizionale alla Convenzione sui diritti umani e la biomedicina, relativo al trapianto degli organi e di tessuti di origine umana	24/01/2002	01/05/2006	28/02/2002
Protocollo addizionale alla Convenzione sui diritti umani e la biomedicina, relativo alla ricerca biomedica	25/01/2005	01/09/2007	25/01/2005
Convenzione del Consiglio d'Europa sulla contraffazione dei prodotti medicali e reati simili che implicano una minaccia alla salute pubblica	28/10/2011	non ancora entrata in vigore	28/10/2011
<i>Corruzione</i>			
Convenzione civile sulla corruzione	04/11/1999	01/11/2003	04/11/1999
Convenzione penale sulla corruzione	27/01/1999	01/07/2002	27/01/1999
Protocollo addizionale alla Convenzione penale sulla corruzione	15/05/2003	01/02/2005	15/05/2003
<i>Terrorismo</i>			
Protocollo di emendamento alla Convenzione europea per la repressione del terrorismo	15/05/2003	non ancora entrato in vigore	15/05/2003
Convenzione del Consiglio d'Europa per la prevenzione del terrorismo	16/05/2003	01/06/2007	08/06/2005
Convenzione del Consiglio d'Europa sul riciclaggio, la ricerca, il sequestro e la confisca dei proventi di reato e sul finanziamento del terrorismo	16/05/2005	01/05/2008	08/06/2005
<b>c) Strumenti che riguardano la protezione di gruppi particolari</b>			
<i>Minoranze</i>			
Carta europea delle lingue regionali o minoritarie	05/11/1992	01/03/1998	27/06/2000

segue

Titolo del trattato	Adozione	Entrata in vigore	Firma
Convenzione europea sulla nazionalità	06/11/1997	01/03/2000	06/11/1997
<i>Minori di età</i>			
Convenzione sulle relazioni personali riguardanti i fanciulli	15/05/2003	01/09/2005	15/05/2003
Convenzione del Consiglio d'Europa per la protezione dei bambini contro lo sfruttamento e gli abusi sessuali	25/10/2007	01/07/2000	07/11/2007
<i>Donne</i>			
Convenzione del Consiglio d'Europa sulla prevenzione e la lotta contro la violenza nei confronti delle donne e la violenza domestica	11/05/2011	non ancora entrata in vigore	27/09/2012

### 1.3.3. Convenzioni non firmate dall'Italia

Titolo del trattato	Adozione	Entrata in vigore
<b>b) Strumenti che riguardano materie specifiche</b>		
<i>Prevenzione della discriminazione</i>		
Protocollo addizionale alla Convenzione sulla criminalità informatica, relativo all'incriminazione di atti di natura razzista e xenofobica commessi a mezzo di sistemi informatici	28/01/2003	01/03/2006
<i>Genocidio, crimini di guerra, crimini contro l'umanità</i>		
Convenzione europea sull'imprescrittibilità dei crimini contro l'umanità e dei crimini di guerra	25/01/1974	27/06/2003
<i>Bioetica</i>		
Protocollo addizionale alla Convenzione sui diritti umani e la biomedicina relativo ai test genetici a fini sanitari	27/11/2008	non ancora entrato in vigore
<i>Cultura</i>		
Convenzione quadro del Consiglio d'Europa sul valore del patrimonio culturale per la società	27/10/2005	01/06/2011

segue

Titolo del trattato	Adozione	Entrata in vigore
<b>c) Strumenti che riguardano la protezione di gruppi particolari</b>		
<i>Vittime di reato</i>		
Convenzione europea relativa al risarcimento delle vittime di reati violenti	24/11/1983	01/02/1988
<i>Stranieri, rifugiati, apolidi</i>		
Convenzione del Consiglio d'Europa sulla prevenzione della condizione di apolide in relazione alla successione di Stati	19/05/2006	01/05/2009
<i>Minori di età</i>		
Convenzione europea sull'adozione dei minori (riveduta)	27/11/2008	01/09/2011

## 1.4. Normativa dell'Unione Europea

### 1.4.1. Trattati

Dal 1° dicembre 2009, come previsto dal Trattato di Lisbona, il quadro giuridico dell'Unione si articola a partire da due strumenti fondamentali: il Trattato sull'Unione Europea (TUE) e il Trattato sul funzionamento dell'Unione Europea (TFUE). L'art. 6 TUE attribuisce il rango di diritto primario alla Carta dei diritti fondamentali dell'UE, facendo altresì specifico riferimento ai diritti garantiti dalla Convenzione europea per la salvaguardia dei diritti e delle libertà fondamentali (CEDU) e a quelli risultanti dalle tradizioni costituzionali comuni agli Stati membri, i quali fanno parte del diritto UE in quanto principi generali.

Nel Preambolo del TUE sono inoltre esplicitamente richiamati la Carta comunitaria dei diritti sociali fondamentali dei lavoratori del 1989 e la Carta sociale europea del CoE del 1961 (riveduta nel 1996). Ambedue questi strumenti sono menzionati anche nel TFUE nel contesto del Titolo X sulla politica sociale (art. 151).

Anche nel corso del 2012 sono proseguiti i negoziati tra l'Unione Europea e il Consiglio d'Europa sull'adesione dell'UE alla CEDU, così come previsto dall'art. 6.2 TUE. Il 13 giugno 2012 il Comitato dei Ministri del CoE ha incaricato il suo Comitato direttivo per i diritti umani di proseguire i negoziati con l'Unione Europea allo scopo di raggiungere senza ulteriori ritardi una posizione comune sulla bozza di accordo di adesione (CDDH-UE(2011)16 definitiva). A questo scopo, il gruppo *ad hoc* «47+1» incaricato di condurre i negoziati si è riunito in giugno, settembre e novembre 2012.

Tra le questioni principali affrontate nel corso dei negoziati tra UE e Consiglio d'Europa sulle quali, tra le altre, sembra essersi consolidato un consenso: l'adesione dell'UE non solamente alla CEDU, ma anche al I e al VI Protocollo addizionale, con la possibilità in futuro di aderire anche ad altri protocolli; l'istituzione di

una procedura interna che permetta alla Corte di Lussemburgo di esprimersi (con procedura accelerata) su questioni di cui essa non ha avuto conoscenza prima che queste siano oggetto di una pronuncia da parte della Corte europea dei diritti umani (CtEDU); la procedura di elezione del giudice di espressione dell'UE, la quale prevede la partecipazione alle sessioni di voto dell'Assemblea parlamentare del CoE di una delegazione del Parlamento europeo (18 membri).

Tra le questioni principali oggetto di discussione e sulle quali, alla fine del 2012, non si è ancora raggiunto un consenso si rilevano invece: le modalità di partecipazione dell'UE alle attività del Comitato dei Ministri in materia di supervisione dell'esecuzione delle sentenze e dei regolamenti amichevoli; il contenuto e il posizionamento dell'art. 1 della bozza di accordo di adesione concernente i termini di accesso dell'UE alla Convenzione e i relativi emendamenti all'art. 59 CEDU; il meccanismo del cosiddetto «secondo convenuto» (*co-respondent*); il diritto di voto dell'UE nell'ambito di decisioni che il Comitato dei Ministri può adottare in connessione alla CEDU ma che non sono espressamente previste dal testo convenzionale (ad esempio per l'adozione di ulteriori protocolli).

#### 1.4.2. Normativa dell'UE nel 2012

Nel corso del 2012 Parlamento europeo e Consiglio dell'UE hanno adottato direttive, regolamenti e decisioni aventi una rilevanza specifica per i diritti umani, in relazione sia a situazioni esterne al territorio dell'Unione, sia a problematiche interne. Dal canto suo, la Commissione europea ha presentato specifiche proposte di legge e comunicazioni.

Nel corso del 2012 sono state adottate direttive in tema di: diritto all'informazione nei procedimenti penali (2012/13/UE del 22 maggio 2012); norme minime in materia di diritti, assistenza e protezione delle vittime di reato (2012/29/UE del 25 ottobre 2012); modalità di esercizio del diritto di eleggibilità alle elezioni del Parlamento europeo per i cittadini dell'Unione che risiedono in uno Stato membro di cui non sono cittadini (2013/1/UE del 20 dicembre 2012). Per quanto riguarda le comunicazioni adottate dalla Commissione, nel 2012 esse hanno riguardato: la salvaguardia della privacy in un mondo interconnesso: un quadro europeo della protezione dei dati per il XXI secolo (COM(2012)09 definitivo); il Piano d'azione 2012-2020 per *e-Health* - Assistenza sanitaria innovativa per il XXI secolo (COM(2012)0736 definitivo); la promozione di un equilibrio di genere ai vertici delle società (COM(2012)615 definitivo); la strategia dell'UE per l'eradicazione della tratta degli esseri umani (2012-2016) (COM(2012)0286 definitivo); la strategia europea per un internet migliore per i ragazzi (COM(2012)0196 definitivo).

Nel 2012 sono stati adottati regolamenti per aggiornare la lista di individui e organismi soggetti a sanzioni in applicazione delle risoluzioni delle Nazioni Unite contro le organizzazioni terroristiche di Al Qaeda, nonché per aggiornare le misure sanzionatorie nei confronti di altre organizzazioni terroristiche. Sempre nel 2012 sono stati adottati alcuni regolamenti volti ad attuare misure restrittive in relazione a Paesi quali Afghanistan, Bielorussia, Costa d'Avorio, Eritrea, Guinea-Bissau, Liberia, Myanmar, Iran, Siria, Repubblica democratica del Congo, Somalia, Zimbabwe. Con alcune decisioni in ambito PESC, il Consiglio ha altresì disposto misure restrittive nei confronti della dirigenza della regione transnistriana della Repubblica di Moldova e della Bosnia-Erzegovina, mentre ha introdotto alcune deroghe alle misure applicate a Tunisia ed Egitto.

Sono state inoltre adottate: la decisione 281/2012/UE del Parlamento europeo e del Con-



siglio, del 29 marzo 2012, che modifica la decisione 573/2007/CE che istituisce il Fondo europeo per i rifugiati per il periodo 2008-2013, nell'ambito del programma generale «Solidarietà e gestione dei flussi migratori»; la decisione 2012/472/UE del Consiglio, del 26 aprile 2012, relativa alla conclusione dell'accordo tra gli Stati Uniti d'America e l'Unione Europea sull'uso e il trasferimento delle registrazioni dei nominativi dei passeggeri al dipartimento degli Stati Uniti per la sicurezza interna; la decisione 2012/440/PESC del Consiglio, del 25 luglio 2012, che nomina il Rappresentante speciale dell'Unione Europea per i diritti umani (v. Parte III, 3.6); la decisione 1093/2012/UE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 21 novembre 2012, relativa all'Anno europeo dei cittadini (2013).

Infine, conformemente alla decisione 2012/738/UE del Consiglio, il 28 novembre 2012 l'UE ha aderito alla nuova Convenzione sull'assistenza alimentare (la precedente versione del 1999 aveva cessato di produrre effetti il 10 luglio 2012).

Nelle more dell'attuazione della l. 24 dicembre 2012, n. 234 che novella la disciplina della partecipazione del Paese alla formazione e al recepimento del diritto UE, in Italia, il diritto interno si adegua alla produzione normativa dell'Unione principalmente tramite lo strumento del «disegno di legge comunitaria».

Al termine del 2012, risultano in corso di esame presso la Commissione per le politiche dell'UE del Senato sia il disegno di legge comunitaria relativo al 2011 (v. *Annuario 2012*, p. 20) sia quello relativo al 2012. Con particolare riferimento alla protezione dei diritti fondamentali, quest'ultimo prevede che il Governo italiano recepisca: la direttiva 2011/51/UE sull'estensione dell'ambito di applicazione ai beneficiari di protezione internazionale; la direttiva 2011/77/UE concernente la durata di protezione del diritto d'autore e di alcuni diritti connessi; la direttiva 2011/83/UE sui diritti dei consumatori; la direttiva 2011/95/UE recante norme sull'attribuzione, a cittadini di Paesi terzi o apolidi, della qualifica di beneficiario di protezione internazionale, su uno status uniforme per i rifugiati o per le persone aventi titolo a beneficiare della protezione sussidiaria, nonché sul contenuto della protezione riconosciuta.

I dati forniti dal Dipartimento politiche europee della Presidenza del Consiglio dei Ministri rivelano che al 31 dicembre 2012 l'Italia risultava oggetto di 91 procedure di infrazione (di cui 24 attivate nel 2012). Tra queste, si segnalano la procedura n. 2012/2189, con cui l'Italia è stata messa in mora ex art. 258 TFUE per aver violato il diritto dell'UE in relazione alle condizioni di accoglienza dei richiedenti asilo e la procedura n. 2012/0369, concernente la messa in mora per il mancato recepimento della direttiva 2010/41/UE sull'applicazione del principio della parità di trattamento fra gli uomini e le donne che esercitano un'attività autonoma.

Infine, per quanto riguarda l'evolversi di alcune procedure di infrazione più direttamente collegate al tema dei diritti umani, il 24 ottobre 2012 la Commissione europea ha presentato ricorso per inadempimento davanti alla Corte di giustizia dell'UE contro l'Italia per lo scorretto recepimento della direttiva 98/59/CE concernente il ravvicinamento delle legislazioni degli Stati membri in materia di licenziamenti collettivi (n. 2007/4652).



## 2. Normativa italiana

### 2.1. Costituzione della Repubblica Italiana

«La Repubblica riconosce e garantisce i diritti inviolabili dell'uomo, sia come singolo sia nelle formazioni sociali ove si svolge la sua personalità, e richiede l'adempimento dei doveri inderogabili di solidarietà politica, economica e sociale» (art. 2).

«Tutti i cittadini hanno pari dignità sociale e sono eguali davanti alla legge, senza distinzione di sesso, di razza, di lingua, di religione, di opinioni politiche, di condizioni personali e sociali.

È compito della Repubblica rimuovere gli ostacoli di ordine economico e sociale, che, limitando di fatto la libertà e l'eguaglianza dei cittadini, impediscono il pieno sviluppo della persona umana e l'effettiva partecipazione di tutti i lavoratori all'organizzazione politica, economica e sociale del Paese» (art. 3).

«L'ordinamento giuridico italiano si conforma alle norme del diritto internazionale generalmente riconosciute. La condizione giuridica dello straniero è regolata dalla legge in conformità delle norme e dei trattati internazionali. Lo straniero, al quale sia impedito nel suo Paese l'effettivo esercizio delle libertà democratiche garantite dalla Costituzione italiana, ha diritto d'asilo nel territorio della Repubblica secondo le condizioni stabilite dalla legge. Non è ammessa l'estradizione dello straniero per reati politici» (art. 10).

«L'Italia ripudia la guerra come strumento di offesa alla libertà degli altri popoli e come mezzo di risoluzione delle controversie internazionali; consente, in condizioni di parità con gli altri Stati, alle limitazioni di sovranità necessarie a un ordinamento che assicuri la pace e la giustizia fra le Nazioni; promuove e favorisce le organizzazioni internazionali rivolte a tale scopo» (art. 11).

All'enunciazione dei diritti fondamentali della persona e dei correlati doveri è interamente consacrata la Parte I della Costituzione (artt. 1-54), la quale si articola intorno a quattro ambiti: rapporti civili, rapporti etico-sociali, rapporti economici, rapporti politici.

Nel quadro delle evoluzioni della *governance* economica europea e delle indicazioni fornite dal Trattato sulla stabilità, il coordinamento e la *governance* nell'Unione economica e monetaria (cosiddetto *Fiscal compact*, ratificato dall'Italia con la l. 23 luglio 2012, n. 114), il 20 aprile 2012 il Parlamento italiano ha adottato la legge costituzionale 1/2012 volta a introdurre il principio del pareggio di bilancio nella Costituzione. La legge, che entrerà in vigore a partire dal 1° gennaio 2014, estende a tutti gli enti delle amministrazioni pubbliche l'obbligo di una gestione finanziaria in equilibrio e quello di assicurare la sostenibilità del debito pubblico.

## 2.2. Legislazione nazionale

Nel corso del 2012, il Parlamento e il Governo hanno adottato atti normativi (leggi, decreti-legge, decreti legislativi) riconducibili in maniera più o meno diretta alla tutela e alla protezione dei diritti umani internazionalmente riconosciuti. Di seguito sono elencati gli atti legislativi sulla base di una tipologia che corrisponde a quella usata per la catalogazione degli strumenti internazionali:

- a) atti legislativi generali (ordinamento dello Stato, poteri locali; sistema giudiziario in generale);
- b) atti legislativi che riguardano materie specifiche (ordine pubblico e sicurezza; missioni di pace, cooperazione internazionale; reati, processo penale, questioni penitenziarie; cultura e mass media; educazione; tutela ambiente, salute; libertà religiosa);
- c) atti legislativi che riguardano la protezione di gruppi particolari (minori d'età; vittime di disastri; pari opportunità, genere; lavoratori).

### a) Atti legislativi generali

#### *Ordinamento dello Stato, poteri locali*

L. 24 dicembre 2012, n. 234 (Norme generali sulla partecipazione dell'Italia alla formazione e all'attuazione della normativa e delle politiche dell'Unione Europea).

#### *Sistema giudiziario in generale*

L. 7 agosto 2012, n. 134 (Conversione in legge, con modificazioni, del decreto-legge 22 giugno 2012, n. 83 recante misure urgenti per la crescita del Paese, tra cui alcune modifiche alla legge Pinto e ulteriori misure per la giustizia civile).

D.l. 7 settembre 2012, n. 155 (Nuova organizzazione dei tribunali ordinari e degli uffici del pubblico ministero, a norma dell'articolo 1, comma 2, della legge 14 settembre 2011, n. 148).

D.l. settembre 2012, n. 156 (Revisione delle circoscrizioni giudiziarie - Uffici dei giudici di pace, a norma dell'articolo 1, comma 2, della legge 14 settembre 2011, n. 148).

L. 20 dicembre 2012, n. 237 (Norme per l'adeguamento alle disposizioni dello Statuto istitutivo della Corte penale internazionale).

### b) Atti legislativi che riguardano materie specifiche

#### *Ordine pubblico, sicurezza*

L. 7 agosto 2012, n. 133 (Modifiche alla legge 3 agosto 2007, n. 124 concernente il Sistema di informazione per la sicurezza della Repubblica e la disciplina del segreto).

#### *Missioni di pace, cooperazione internazionale*

L. 6 luglio 2012, n. 99 (Conversione in legge del decreto-legge 15 maggio 2012, n. 58 recante disposizioni urgenti per la partecipazione italiana alla missione di osservatori militari delle Nazioni Unite, denominata *United Nations Supervision Mission in Syria* (UNSMIS), di cui alla risoluzione 2043 (2012), adottata dal Consiglio di sicurezza delle Nazioni Unite).

D.l. 28 dicembre 2012, n. 227 (Proroga delle missioni internazionali delle forze armate e di polizia, iniziative di cooperazione allo sviluppo e sostegno ai processi di ricostruzione e partecipazione alle iniziative delle organizzazioni internazionali per il consolidamento dei processi di pace e di stabilizzazione).

### *Reati, processo penale, questioni penitenziarie*

L. 15 febbraio 2012, n. 12 (Norme in materia di misure per il contrasto ai fenomeni di criminalità informatica).

L. 17 febbraio 2012, n. 9 (Conversione in legge, con modificazioni, del decreto-legge 22 dicembre 2011, n. 211 recante interventi urgenti per il contrasto della tensione detentiva determinata dal sovraffollamento delle carceri).

L. 28 giugno 2012, n. 110 (Ratifica ed esecuzione della Convenzione penale sulla corruzione, fatta a Strasburgo il 27 gennaio 1999).

L. 28 giugno 2012, n. 112 (Ratifica ed esecuzione della Convenzione civile sulla corruzione, fatta a Strasburgo il 4 novembre 1999).

L. 26 ottobre 2012, n. 183 (Ratifica ed esecuzione dell'Accordo tra il Governo della Repubblica Italiana e il Governo della Repubblica dell'India sul trasferimento delle persone condannate, fatto a Roma il 10 agosto 2012).

L. 6 novembre 2012, n. 190 (Disposizioni per la prevenzione e la repressione della corruzione e dell'illegalità nella pubblica amministrazione).

L. 9 novembre 2012, n. 195 (Ratifica ed esecuzione del Protocollo facoltativo alla Convenzione delle Nazioni Unite contro la tortura e altri trattamenti o pene crudeli, inumani o degradanti, fatto a New York il 18 dicembre 2002).

### *Cultura e mass media*

L. 16 luglio 2012, n. 103 (Conversione in legge del decreto-legge 18 maggio 2012, n. 63 recante disposizioni urgenti in materia di riordino dei contributi alle imprese editrici, nonché di vendita della stampa quotidiana e periodica e di pubblicità istituzionale).

L. 31 agosto 2012, n. 164 (Ratifica ed esecuzione dell'Accordo tra il Governo della Repubblica Italiana e il Governo della Repubblica di Croazia in materia di cooperazione culturale e d'istruzione, fatto a Zagabria il 16 ottobre 2008).

L. 20 dicembre 2012, n. 238 (Disposizioni per il sostegno e la valorizzazione dei festival musicali e operistici italiani di assoluto prestigio internazionale).

L. 31 dicembre 2012, n. 233 (Equo compenso nel settore giornalistico).

### *Educazione*

L. 23 novembre 2012, n. 222 (Norme sull'acquisizione di conoscenze e competenze in materia di «Cittadinanza e Costituzione» e sull'insegnamento dell'inno di Mameli nelle scuole).

### *Tutela ambiente, salute*

L. 24 marzo 2012, n. 28 (Conversione in legge, con modificazioni, del decreto-legge 25 gennaio 2012, n. 2 recante misure straordinarie e urgenti in materia ambientale).

L. 19 settembre 2012, n. 167 (Norme per consentire il trapianto parziale di polmone, pancreas e intestino tra persone viventi).

L. 4 ottobre 2012, n. 171 (Conversione in legge del decreto-legge 7 agosto 2012, n. 129 recante disposizioni urgenti per il risanamento ambientale e la riqualificazione del territorio della città di Taranto).

L. 8 novembre 2012, n. 189 (Conversione in legge, con modificazioni, del decreto-legge 13 settembre 2012, n. 158 recante disposizioni urgenti per promuovere lo sviluppo del Paese mediante un più alto livello di tutela della salute).

L. 24 dicembre 2012, n. 231 (Conversione in legge, con modificazioni, del decreto-legge 3 dicembre 2012, n. 207 recante disposizioni urgenti a tutela della salute, dell'ambiente e dei livelli di occupazione, in caso di crisi di stabilimenti industriali di interesse strategico nazionale).

### *Libertà religiosa*

L. 12 marzo 2012, n. 34 (Modifica della legge 12 aprile 1995, n. 116 recante approvazione dell'intesa tra il Governo della Repubblica Italiana e l'Unione cristiana evangelica battista d'Italia, in attuazione dell'articolo 8, terzo comma, della Costituzione).

L. 30 luglio 2012, n. 126 (Norme per la regolazione dei rapporti tra lo Stato e la Sacra arcidiocesi ortodossa d'Italia ed Esarcato per l'Europa Meridionale, in attuazione dell'articolo 8, terzo comma, della Costituzione).

L. 30 luglio 2012, n. 127 (Norme per la regolazione dei rapporti tra lo Stato e la Chiesa di Gesù Cristo dei Santi degli ultimi giorni, in attuazione dell'articolo 8, terzo comma, della Costituzione).

L. 30 luglio 2012, n. 128 (Norme per la regolazione dei rapporti tra lo Stato e la Chiesa apostolica in Italia, in attuazione dell'articolo 8, terzo comma, della Costituzione).

L. 31 dicembre 2012, n. 245 (Norme per la regolazione dei rapporti tra lo Stato e l'Unione Buddhista Italiana, in attuazione dell'articolo 8, terzo comma, della Costituzione).

L. 31 dicembre 2012, n. 246 (Norme per la regolazione dei rapporti tra lo Stato e l'Unione Induista Italiana, Sanatana Dharma Samgha, in attuazione dell'articolo 8, terzo comma, della Costituzione).

## **c) Atti legislativi che riguardano la protezione di gruppi particolari**

### *Minori d'età*

L. 1 ottobre 2012, n. 172 (Ratifica ed esecuzione della Convenzione del Consiglio d'Europa per la protezione dei minori contro lo sfruttamento e l'abuso sessuale, fatta a Lanzarote il 25 ottobre 2007, nonché norme di adeguamento dell'ordinamento interno).

L. 10 dicembre 2012, n. 219 (Disposizioni in materia di riconoscimento dei figli naturali).

### *Vittime di disastri*

L. 11 luglio 2012, n. 107 (Modifiche all'art. 1 della l. 7 luglio 2010, n. 106 in favore dei familiari delle vittime e in favore dei superstiti del disastro ferroviario di Viareggio).

L. 14 novembre 2012, n. 204 (Modifica dell'art. 1 della l. 31 luglio 2002, n. 186 concernente l'istituzione della «Giornata della memoria dei marinai scomparsi in mare»).

### *Pari opportunità, genere*

L. 23 novembre 2012, n. 215 (Disposizioni per promuovere il riequilibrio delle rappresentanze di genere nei consigli e nelle giunte degli enti locali e nei consigli regionali. Disposizioni in materia di pari opportunità nella composizione delle commissioni di concorso nelle pubbliche amministrazioni).

### *Lavoratori*

L. 28 giugno 2012, n. 92 (Disposizioni in materia di riforma del mercato del lavoro in una prospettiva di crescita).

L. 12 luglio 2012, n. 101 (Conversione in legge, con modificazioni, del decreto-legge 12 maggio 2012, n. 57 recante disposizioni urgenti in materia di tutela della salute e della sicurezza nei luoghi di lavoro nel settore dei trasporti e delle microimprese).

L. 24 dicembre 2012, n. 231 - citato sopra: *Tutela ambiente, salute*.

L. 31 dicembre 2012, n. 233 - citato sopra: *Cultura e mass media*.

### 2.3. Statuti di Comuni, Province e Regioni

A partire dal 1991, a seguito dell'adozione della l. 8 giugno 1990, n. 142 (Ordinamento delle autonomie locali), la cosiddetta norma «Pace diritti umani», originariamente contenuta nell'art. 1 della legge regionale del Veneto 30 marzo 1988, n. 18 (oggi aggiornata dalla l.r. 55/1999) recante «Interventi regionali per la promozione di una cultura di pace», è stata inclusa negli statuti di numerosi Comuni, Province e Regioni italiane.

Il testo standard recita:

«Il Comune [...] (la Provincia [...] la Regione [...]), in conformità ai principi costituzionali e alle norme internazionali che riconoscono i diritti innati delle persone umane, sancisce il ripudio della guerra come mezzo di risoluzione delle controversie internazionali e promuovono la cooperazione fra i popoli, riconosce nella pace un diritto fondamentale della persona e dei popoli.

A tal fine il Comune [...] (la Provincia [...] la Regione [...]) promuove la cultura della pace e dei diritti umani mediante iniziative culturali e di ricerca, di educazione, di cooperazione e di informazione che tendono a fare del Comune una terra di pace.

Il Comune [...] (la Provincia [...] la Regione [...]) assumerà iniziative dirette e favorirà quelle di istituzioni culturali e scolastiche, associazioni, gruppi di volontariato e di cooperazione internazionale».

Il 17 aprile 2012, il Consiglio regionale del Veneto ha adottato il nuovo Statuto che include la norma «Pace diritti umani» all'interno dell'art. 5, dedicato ai principi fondamentali (lo Statuto precedente risaliva al 1971). Si riportano alcuni estratti dell'articolo in esame.

1. La Regione opera per garantire e rendere effettivi i diritti inviolabili, i doveri e le libertà fondamentali dell'uomo, riconosciuti dalla Costituzione e dalle fonti del diritto europeo e internazionale.

[...]

7. La Regione promuove la cultura di pace, opera per la giustizia sociale, i diritti umani, il dialogo e la cooperazione tra i popoli.

Sono numerosi altresì gli statuti di enti locali e regionali che contengono al loro interno un richiamo specifico e diretto a norme e principi internazionali in materia di diritti umani e autonomia territoriale, in particolare alla Carta delle Nazioni Unite, alla Dichiarazione universale dei diritti umani, al Patto internazionale sui diritti civili e politici, al Patto internazionale sui diritti economici sociali e culturali, alla Convenzione internazionale sui diritti del bambino, alla Carta dei diritti fondamentali dell'UE e alla Carta europea dell'autonomia locale (v. *Annuario 2011*, pp. 55-58).

### 2.4. Leggi regionali

In questa sezione sono elencate le leggi in materia di diritti umani, pari opportunità, cooperazione allo sviluppo, commercio equo e solidale, minoranze, difesa civica, diritti dei bambini, diritti dei lavoratori e diritti delle persone con disabi-

lità adottate dai consigli delle Regioni e delle Province autonome nel corso del 2012. Gli atti normativi sono suddivisi per tema ed elencati, per ciascun ente, in ordine cronologico.

*Pace, diritti umani, cooperazione allo sviluppo, commercio equo e solidale*

L.p. Bolzano 19 novembre 2012, n. 19 (Disposizioni per la valorizzazione dei servizi volontari in provincia di Bolzano e modifiche di leggi provinciali in materia di attività di cooperazione allo sviluppo e personale).

L.r. Campania 21 dicembre 2012, n. 37 (Disciplina per la promozione, il sostegno e lo sviluppo della cooperazione in Campania).

L.r. Friuli-Venezia Giulia 31 maggio 2012, n. 11 (Norme per il sostegno dei diritti della persona e la piena libertà intellettuale, psicologica e morale dell'individuo).

L.r. Puglia 13 dicembre 2012, n. 43 (Norme per il sostegno dei gruppi di acquisto solidale (GAS) e per la promozione dei prodotti agricoli da filiera corta, a chilometro zero, di qualità).

L.r. Umbria 15 novembre 2012, n. 20 (Modificazioni e integrazioni della l.r. 10 febbraio 2011, n. 1 (Norme per il sostegno dei gruppi d'acquisto solidale e popolare (GASP) e per la promozione dei prodotti agroalimentari a chilometri zero, da filiera corta e di qualità)).

L.r. Valle d'Aosta 12 marzo 2012, n. 6 (Disposizioni in materia di valorizzazione e promozione degli ideali di libertà, democrazia, pace e integrazione tra i popoli, contro ogni forma di totalitarismo).

*Pari opportunità, genere*

L.r. Abruzzo 14 giugno 2012, n. 26 (Istituzione della Commissione regionale per la realizzazione delle pari opportunità e della parità giuridica e sostanziale tra donne e uomini).

L.r. Abruzzo 29 ottobre 2012, n. 52 (Modifiche e integrazioni alla l.r. 14 giugno 2012, n. 26 (Istituzione della Commissione regionale per la realizzazione delle pari opportunità e della parità giuridica e sostanziale tra uomini e donne), modifiche all'art. 63 della l.r. 1/2012 (Disposizioni finanziarie per la redazione del bilancio annuale 2012 e pluriennale 2012 - 2014 della Regione Abruzzo - legge finanziaria regionale 2012) e modifica all'art. 6 della l.r. 32/1997 (Norme di attuazione dell'art. 5 della l. 18 marzo 1993, n. 67 (Restituzione alle Province delle competenze relative all'assistenza ai ciechi e sordomuti e alla tutela della maternità e infanzia))).

L.r. Abruzzo 14 novembre 2012, n. 54 (Abrogazione dell'art. 5 della l.r. 52/2012 recante modifiche e integrazioni alla l.r. 14 giugno 2012, n. 26 (Istituzione della Commissione regionale per la realizzazione delle pari opportunità e della parità giuridica e sostanziale tra uomini e donne), modifiche all'art. 63 della l.r. 1/2012 (Disposizioni finanziarie per la redazione del bilancio annuale 2012 e pluriennale 2012-2014 della Regione Abruzzo - legge finanziaria regionale 2012) e modifica all'art. 6 della l.r. 32/1997 (Norme di attuazione dell'art. 5 della l. 18 marzo 1993, n. 67 (Restituzione alle Province delle competenze relative all'assistenza ai ciechi e sordomuti e alla tutela della maternità e infanzia), e modifica dell'art. 6 della l.r. 32/1997).

L.r. Campania 21 luglio 2012, n. 22 (Norme per l'integrazione della rete dei servizi territoriali per l'accoglienza e l'assistenza alle vittime di violenza di genere e modifiche alla l.r. 27 gennaio 2012, n. 1 (Disposizioni per la formazione del bilancio annuale 2012 e pluriennale 2012-2014 della Regione Campania - legge finanziaria regionale 2012)).

L.r. Friuli-Venezia Giulia 11 ottobre 2012, n. 18 (Disposizioni per la tutela delle donne affette da endometriosi).

L.r. Lombardia 3 luglio 2012, n. 11 (Interventi di prevenzione, contrasto e sostegno a favore di donne vittime di violenza).

L.r. Marche 23 luglio 2012, n. 23 (Integrazione delle politiche di pari opportunità di genere nella Regione. Modifiche alla l.r. 5 agosto 1996, n. 34 (Norme per le nomine e



designazioni di spettanza della Regione) e alla l.r. 11 novembre 2008, n. 32 (Interventi contro la violenza sulle donne)).

L.r. Sicilia 3 gennaio 2012, n. 3 (Norme per il contrasto e la prevenzione della violenza di genere).

L.r. Sicilia 19 settembre 2012, n. 51 (Istituzione della Commissione regionale per la promozione di condizione di pari opportunità tra uomo e donna nella Regione).

L.p. Trento 18 giugno 2012, n. 13 (Promozione della parità di trattamento e della cultura delle pari opportunità tra donne e uomini).

### *Minoranze*

L.r. Calabria 11 giugno 2012, n. 21 (Tutela, valorizzazione e promozione del patrimonio linguistico dialettale e culturale della Regione Calabria).

L.r. Puglia 22 marzo 2012, n. 5 (Norme per la promozione e la tutela delle lingue minoritarie in Puglia).

L.p. Trento 31 maggio 2012, n. 12 (Modificazioni dell'articolo 10 della l.p. sulle minoranze linguistiche).

### *Difensori civici e Garanti dell'infanzia*

L.r. Lombardia 1 febbraio 2012, n. 1 (Riordino normativo in materia di procedimento amministrativo, diritto di accesso ai documenti amministrativi, semplificazione amministrativa, potere sostitutivo e potestà sanzionatoria).

L.r. Sicilia 10 agosto 2012, n. 47 (Istituzione dell'Autorità garante per l'infanzia e l'adolescenza e dell'Autorità garante della persona con disabilità. Modifiche alla l.r. 9 maggio 2012, n. 26).

### *Persone con disabilità*

L.r. Abruzzo 19 giugno 2012, n. 27 (Disciplina delle modalità di affidamento di impianti sportivi da parte degli enti pubblici territoriali della Regione Abruzzo, interventi a favore degli atleti paralimpici e disciplina per la concessione di contributi a sostegno dell'impiantistica sportiva di cui al Titolo XI della l.r. 20/2000).

L.r. Abruzzo 29 ottobre 2012, n. 52 - citato sopra: *Pari opportunità, genere*.

L.r. Abruzzo 23 novembre 2012, n. 57 (Interventi regionali per la vita indipendente).

L.r. Calabria 11 aprile 2012, n. 10 (Disposizioni in favore dei soggetti con disturbi specifici di apprendimento).

L.r. Calabria 12 ottobre 2012, n. 47 (Interventi a favore dei soggetti celiaci).

L.r. Marche 19 novembre 2012, n. 32 (Interventi in favore delle persone con disturbi specifici di apprendimento (DSA)).

L.r. Piemonte 30 luglio 2012, n. 9 (Disposizioni per la promozione del riconoscimento della lingua dei segni italiana e per la piena partecipazione delle persone sorde alla vita collettiva).

L.r. Puglia 22 marzo 2012, n. 6 (Modifiche alla l.r. 25 novembre 1976, n. 24 (Provvidenze terapeutiche domiciliari a favore dell'emofilo)).

L.r. Puglia 10 dicembre 2012, n. 39 (Abbattimento delle barriere architettoniche mediante realizzazione di ambienti per persone con disabilità grave negli edifici di edilizia residenziale in proprietà).

L.r. Sicilia 10 agosto 2012, n. 47 - citato sopra: *Difensori civici e Garanti dell'infanzia*.

L.p. Trento 24 luglio 2012, n. 15 (Tutela delle persone non autosufficienti e delle loro famiglie e modificazioni delle l.p. 3 agosto 2010, n. 19, e 29 agosto 1983, n. 29, in materia sanitaria).

L.r. Valle d'Aosta 27 marzo 2012, n. 10 (Modificazione alla l.r. 12 maggio 2009, n. 8 (Disposizioni in materia di disturbi specifici di apprendimento)).

### *Diritti dei lavoratori*

L.p. Trento 26 aprile 2012, n. 7 (Integrazione della l.p. sui lavori pubblici: riconoscimento di un indennizzo agli operatori economici per perdite conseguenti all'esecuzione dei lavori).

L.r. Calabria 19 aprile 2012, n.13 (Disposizioni dirette alla tutela della sicurezza e alla qualità del lavoro, al contrasto e all'emersione del lavoro non regolare).

L.r. Calabria 6 novembre 2012, n. 51 (Sicurezza e salute sui luoghi di lavoro - Norme per l'attuazione del d.lgs. 81/2007 in materia di sanzioni).

L.r. Campania 6 luglio 2012, n. 16 (Norme per il comparto del lavoro autonomo in favore dei giovani professionisti).

L.r. Liguria 5 aprile 2012, n. 13 (Modificazioni alla l.r. 11 maggio 2009, n. 18 (Sistema educativo regionale di istruzione, formazione e orientamento) e alla l.r. 1 agosto 2008, n. 30 (Norme regionali per la promozione del lavoro)).

L.r. Lombardia 18 aprile 2012, n. 7 (Misure per la crescita, lo sviluppo e l'occupazione).

L.r. Marche 17 maggio 2012, n. 14 (Modifica alla l.r. 25 gennaio 2005, n. 2 (Norme regionali per l'occupazione, la tutela e la qualità del lavoro)).

L.r. Puglia 22 ottobre 2012, n. 31 (Norme in materia di formazione per il lavoro).

L.r. Sardegna 26 giugno 2012, n. 13 (Rimodulazione del quadro degli interventi regionali a sostegno delle politiche del lavoro e disposizioni in materia di contratti a termine).

L.r. Sardegna 13 settembre 2012, n. 17 (Finanziamento agli enti locali per il funzionamento dei Centri servizi per il lavoro (CSL), dei Centri servizi inserimento lavorativo (CESIL) e delle Agenzie di sviluppo locale e disposizioni varie).

L.r. Veneto 8 giugno 2012, n. 21 (Modifica della l.r. 13 marzo 2009, n. 3 (Disposizioni in materia di occupazione e mercato del lavoro) e successive modificazioni).

### *Solidarietà, promozione sociale, assistenza alle famiglie*

L.r. Abruzzo 1 marzo 2012, n. 11 (Disciplina delle associazioni di promozione sociale).

L.r. Calabria 3 febbraio 2012, n. 5 (Interventi a favore delle vittime del terrorismo e della criminalità organizzata - integrazione alla l.r. 16 ottobre 2008, n. 3).

L.r. Calabria 26 luglio 2012, n. 33 (Norme per la promozione e la disciplina del volontariato).

L.r. Calabria 1 ottobre 2012, n. 44 (Modifiche alla l.r. 26 luglio 2012, n. 33 (Norme per la promozione e la disciplina del volontariato)).

L.r. Calabria 27 dicembre 2012, n. 68 (Norme per il sostegno del coniuge separato o divorziato in situazione di difficoltà).

L.r. Friuli-Venezia Giulia 22 marzo 2012, n. 5 (Legge per l'autonomia dei giovani e sul Fondo di garanzia per le loro opportunità).

L.r. Friuli-Venezia Giulia 8 giugno 2012, n. 13 (Istituzione del Fondo territoriale di previdenza complementare della Regione Friuli-Venezia Giulia).

L.r. Friuli-Venezia Giulia 9 novembre 2012, n. 23 (Disciplina organica sul volontariato e sulle associazioni di promozione sociale e norme sull'associazionismo).

L.r. Liguria 17 dicembre 2012, n. 45 (Modifiche alla l.r. 21 marzo 1994, n. 13 (Tutela del patrimonio storico, sociale e culturale delle associazioni che operano nel campo della mutualità e della solidarietà sociale)).

L.r. Lombardia 24 febbraio 2012, n. 2 (Modifiche e integrazioni alle l.r. 12 marzo 2008, n. 3 (Governo della rete degli interventi e dei servizi alla persona in ambito sociale e socio-sanitario) e 13 febbraio 2003, n. 1 (Riordino della disciplina delle istituzioni pubbliche di assistenza e beneficenza operanti in Lombardia)).

L.r. Marche 30 maggio 2012, n. 15 (Norme per la promozione e la disciplina del volontariato).

L.r. Marche 15 ottobre 2012, n. 29 (Norme per il sostegno dei genitori separati e divorziati in situazione di difficoltà).

## 2. Normativa italiana

L.r. Marche 3 dicembre 2012, n. 39 (Promozione dell'attività di recupero e distribuzione delle eccedenze alimentari e non alimentari per contrastare la povertà e il disagio sociale).  
L.r. Piemonte 16 novembre 2012, n. 13 (Ulteriori modifiche alla l.r. 9 giugno 1994, n. 18 (Norme di attuazione della legge 8 novembre 1991, n. 381 (Disciplina delle cooperative sociali))).

L.r. Toscana 2 marzo 2012, n. 7 (Modifiche alla l.r. 25 luglio 2006, n. 35 (Istituzione del servizio civile regionale) e alla l.r. 24 febbraio 2005, n. 40 (Disciplina del servizio sanitario regionale), in materia di servizio civile regionale).

L.r. Toscana 18 giugno 2012, n. 30 (Intervento di solidarietà per l'Emilia-Romagna colpita dall'evento sismico del 20 e 29 maggio 2012).

L.p. Trento 16 maggio 2012, n. 9 (Interventi a sostegno del sistema economico e delle famiglie).

L.r. Umbria 27 settembre 2012, n. 14 (Norme a tutela della promozione e della valorizzazione dell'invecchiamento attivo).

L.r. Umbria 8 agosto 2012, n. 13 (Interventi straordinari di solidarietà a favore delle popolazioni colpite dagli eventi sismici che il 20 e 29 maggio 2012 hanno interessato il territorio delle Province di Bologna, Modena, Ferrara, Mantova, Reggio Emilia e Rovigo).

L.r. Veneto 27 aprile 2012, n. 16 (Modifica alla l.r. 2 aprile 1985, n. 31 (Norme e interventi per agevolare i compiti educativi delle famiglie e per rendere effettivo il diritto allo studio) e successive modificazioni).

L.r. Veneto 27 luglio 2012, n. 27 (Disciplinare le iniziative di promozione dei diritti etici e della vita nelle strutture sanitarie e sociosanitarie).

L.r. Veneto 10 agosto 2012, n. 29 (Norme per il sostegno delle famiglie monoparentali e dei genitori separati o divorziati in situazione di difficoltà).

### *Educazione alla cittadinanza e alla legalità*

L.r. Liguria 5 marzo 2012, n. 7. (Iniziative regionali per la prevenzione del crimine organizzato e mafioso e per la promozione della cultura della legalità).

L.r. Sicilia 3 gennaio 2012, n. 2 (Interventi a sostegno di organismi e associazioni antirackett riconosciute. Modifiche all'articolo 17 della l.r. 13 settembre 1999, n. 20).

L.r. Umbria 19 ottobre 2012, n. 16 (Misure per l'attuazione coordinata delle politiche regionali a favore del contrasto e prevenzione del crimine organizzato e mafioso, nonché per la promozione della cultura della legalità e della cittadinanza responsabile. Integrazione alla l.r. 14 ottobre 2008, n. 13 recante disposizioni relative alla promozione del sistema integrato di sicurezza urbana e alle politiche per garantire il diritto alla sicurezza dei cittadini - abrogazione della l.r. 19 giugno 2002, n. 12).

L.r. Veneto 28 dicembre 2012, n. 48 (Misure per l'attuazione coordinata delle politiche regionali a favore della prevenzione del crimine organizzato e mafioso, della corruzione nonché per la promozione della cultura della legalità e della cittadinanza responsabile).



**Parte II**  
**L'INFRASTRUTTURA DIRITTI UMANI IN ITALIA**



## 1. Organismi nazionali con competenza in materia di diritti umani

Il diritto internazionale dei diritti umani obbliga gli Stati a dotarsi di strutture adeguatamente specializzate per la promozione e la protezione dei diritti fondamentali, distinguendo, da un lato, gli apparati strettamente governativi, e dall'altro, le strutture indipendenti, di diretta emanazione della società civile, il cui obiettivo consiste nel partecipare alla formazione delle politiche, promuovere e sviluppare la cultura dei diritti umani e prevenirne la violazione per vie che sono diverse da quelle perseguite dai poteri governativi.

Nel presente capitolo si illustrano composizione, mandato e attività di:

– *Organismi di natura parlamentare*: la Commissione straordinaria per i diritti umani del Senato della Repubblica; il Comitato permanente sui diritti umani istituito presso la Commissione affari esteri e comunitari (III) della Camera dei Deputati; la Commissione parlamentare per l'infanzia e l'adolescenza; l'Osservatorio Parlamento-Governo per il monitoraggio dello stato di promozione e di tutela dei diritti fondamentali.

– *Organismi di natura governativa*: il Comitato dei Ministri per l'indirizzo e la guida strategica in materia di tutela dei diritti umani; il Comitato interministeriale per i diritti umani (CIDU), istituito presso il Ministero degli affari esteri; i dipartimenti e gli uffici del Ministero della giustizia e del Ministero del lavoro e delle politiche sociali che si occupano in maniera specifica di diritti umani; il Dipartimento per le pari opportunità presso la Presidenza del Consiglio dei Ministri; l'Osservatorio nazionale per l'infanzia e l'adolescenza; il Comitato nazionale per la bioetica; l'Osservatorio nazionale sulla condizione delle persone con disabilità; il Comitato per le adozioni internazionali; la Commissione nazionale italiana per l'UNESCO.

– *Autorità giudiziaria*: in particolare la Corte costituzionale e la Corte di cassazione quale supremo giudice di legittimità.

– *Consiglio nazionale dell'economia e del lavoro (CNEL)*: organo di natura costituzionale.

– *Autorità indipendenti*: Autorità per le garanzie nelle telecomunicazioni; Garante per la protezione dei dati personali; Commissione di garanzia dell'attuazione della legge sullo sciopero nei servizi pubblici essenziali; Autorità garante per l'infanzia e l'adolescenza.

L'infrastruttura nazionale per i diritti umani dell'Italia è completata dalle istituzioni accademiche che promuovono, insieme alla ricerca, la formazione e l'educazione ai diritti umani, nonché da numerose organizzazioni non-governative, alcune delle quali organizzate in rete.

## 1.1. Organismi parlamentari

### 1.1.1. Senato della Repubblica:

#### Commissione straordinaria per la tutela e la promozione dei diritti umani

La Commissione straordinaria per la tutela e la promozione dei diritti umani del Senato della Repubblica è stata istituita durante la XIV legislatura (mozione 20 del 1° agosto 2001) dopo la lunga esperienza maturata dal Comitato contro la pena di morte (1996-2001). Poiché la Commissione non ha carattere permanente, è necessario che sia istituita, con atto formale, all'inizio di ogni legislatura: questo è avvenuto sia nel corso della XV legislatura (mozione 20 del 12 luglio 2006), sia nella XVI legislatura (mozione 13 del 26 giugno 2008). In quest'ultima mozione, il Senato ha deliberato, tra l'altro, di intraprendere l'iter di costituzione della Commissione permanente dei diritti umani.

La Commissione ha compiti di studio, osservazione e iniziativa in materia di tutela e promozione dei diritti umani internazionalmente riconosciuti; a tal fine, essa può: prendere contatto con istituzioni di altri Paesi e con organismi internazionali; effettuare missioni in Italia o all'estero, in particolare presso Parlamenti stranieri anche, ove necessario, allo scopo di stabilire intese per la promozione dei diritti umani o per favorire altre forme di collaborazione; svolgere procedure informative e formulare proposte e relazioni all'Assemblea; formulare pareri su disegni di legge e affari deferiti ad altre Commissioni.

La Commissione è costituita da 25 membri, in ragione della consistenza dei gruppi parlamentari d'appartenenza; tra di essi, la Commissione elegge i membri dell'Ufficio di Presidenza, composto dal Presidente, da due Vicepresidenti e da due Segretari. La Commissione nel 2012 risulta così composta: *Presidente*: Pietro Marcenaro; *Vicepresidenti*: Lorenzo Bodega, Ulisse Di Giacomo; *Segretari*: Franco Mugnai, Marco Perduca; *membri*: Silvana Amati, Emanuela Baio, Franco Cardiello, Emilio Colombo, Barbara Contini, Roberto Della Seta, Egidio Digilio, Roberto Di Giovan Paolo, Salvo Fleres, Andrea Fluttero (fino al 13 marzo 2012), Cosimo Gallo, Mariapia Garavaglia, Silvestro Ladu (dal 13 marzo 2012), Cosimo Latronico, Rita Levi-Montalcini, Massimo Livi Bacci, Rosa Angela Mauro, Colomba Mongiello, Francesco Pardi, Fedele Sanciu, Giancarlo Serafini.

Nel 2012, nell'ambito dell'indagine conoscitiva sui livelli e i meccanismi di tutela dei diritti umani vigenti in Italia e nella realtà internazionale (avviata già il 13 gennaio 2009), la Commissione ha condotto 41 audizioni di rappresentanti di associazioni e organizzazioni, istituzioni, singole personalità (erano state 32 nel 2011 e 35 nel 2010). In particolare, l'attività della Commissione si è concentrata sui seguenti filoni.

– *Diritti umani e politica estera*. Con le audizioni di rappresentanti istituzionali (il Ministro degli affari esteri Giulio Terzi di Sant'Agata, l'ex Ministro degli affari esteri Franco Frattini e l'ex Commissaria europea per gli aiuti umanitari Emma Bonino), la Commissione ha concluso l'indagine avviata nel 2011 sul rapporto tra diritti umani e politica estera (cfr. *Annuario 2011*, p. 33). Il 9 luglio 2012 è stato adottato il rapporto conclusivo *Diritti umani e politiche estere tra principi e realpolitik*, che raccoglie tutti gli interventi dei rappresentanti istituzionali, dei diplomatici e degli esponenti della società civile internazionale che hanno preso parte alle audizioni della Commissione.

– *Condizione carceraria*. La Commissione ha concluso l'indagine conoscitiva sui



diritti umani in carcere, con le audizioni di rappresentanti istituzionali (tra cui il Ministro della giustizia, Paola Severino, e il Presidente del Tribunale di sorveglianza di Roma, Giovanni Tamburino) e associazioni non-governative (tra cui l'associazione A Roma, insieme - Leda Colombini, sulla condizione delle detenute con bambini, e l'associazione Prigionieri del silenzio, sulla situazione dei detenuti italiani all'estero). Il 6 marzo 2012, la Commissione ha adottato il *Rapporto sullo stato dei diritti umani negli istituti penitenziari e nei centri di accoglienza e trattenimento per migranti in Italia*. Il rapporto mette in evidenza i problemi che incidono sui diritti umani delle persone detenute e le misure possibili per affrontarli. Tra i punti che emergono con particolare acutezza, si segnalano: il problema della custodia cautelare in carcere; gli effetti sul sistema penitenziario della legislazione sull'immigrazione irregolare; la carcerazione di detenuti tossicodipendenti o di imputati o condannati per i reati previsti dal testo unico delle leggi in materia di disciplina degli stupefacenti; l'impatto della l. 5 dicembre 2005, n. 251 (Modifiche al codice penale e alla legge 26 luglio 1975, n. 354, in materia di attenuanti generiche, di recidiva, di giudizio di comparazione delle circostanze di reato per i recidivi, di usura e di prescrizione, cosiddetta *ex Cirielli*), che ha previsto inasprimenti di pena e un forte irrigidimento delle possibilità di ottenere misure alternative; la condizione dei bambini rinchiusi in carcere con le loro madri detenute; la condizione delle persone transessuali; il diritto alla salute in carcere, con particolare riferimento alle conclusioni della Commissione parlamentare d'inchiesta sugli ospedali psichiatrici giudiziari; la condizione dei cittadini italiani detenuti all'estero.

– *Condizione di rom e sinti in Italia*. Dopo aver approvato, nel 2011, il *Rapporto sulla condizione di rom e sinti in Italia* (v. *Annuario 2012*, pp. 32-33), la Commissione ha svolto due audizioni in merito al «Tavolo intergovernativo sulla condizione di rom, sinti e caminanti in Italia», invitando Marco Rossi Doria, Sottosegretario di Stato per l'istruzione, l'università e la ricerca, Filomena Fotia, membro della segreteria tecnica del Sottosegretario, ed Elsa Fornero, Ministro del lavoro e delle politiche sociali.

– *Violenza contro le donne*. Per analizzare questo tema, sono stati auditi dalla Commissione Rachida Manjoo, Relatore speciale delle Nazioni Unite sulla violenza contro le donne; Maria Teresa Manente, responsabile dell'associazione Differenza Donna; Riccardo Iacona, giornalista; Titti Carrano, presidente dell'associazione D.i.Re - Donne in rete contro la violenza Onlus.

– *Situazione dei migranti e dei richiedenti asilo in Italia*. La Commissione ha svolto le audizioni di Anna Maria Cancellieri, Ministro dell'interno; Giacomo Santini, Presidente della Commissione migrazione, rifugiati e sfollati dell'Assemblea parlamentare del Consiglio d'Europa, e Tineke Strik, membro della suddetta Commissione e firmataria della relazione *Vite perdute nel Mediterraneo: chi è responsabile?*, approvata dall'Assemblea parlamentare del Consiglio d'Europa il 26 aprile 2012 (v. Parte III, 2.1); nonché di numerose organizzazioni di società civile, tra cui Amnesty International, Italians for Darfur, Azione RD Congo, Iran Human Rights Italia, Associazione antirazzista interetnica 3 febbraio (sulla condizione dei profughi libici in Italia) e Associazione Giuseppe Verdi di Parma, insieme ai familiari dei tunisini scomparsi in Italia.

Sono stati auditi, inoltre, Frank William La Rue, Relatore speciale delle Nazioni Unite sulla libertà di opinione ed espressione; Nils Muižnieks, Commissario per

i diritti umani del Consiglio d'Europa; Jean Tonglet, rappresentante dell'Associazione «ATD Quarto Mondo», in relazione all'adozione da parte delle Nazioni Unite delle *Linee guida su povertà estrema e diritti umani*. Altri temi trattati nel corso dell'anno sono stati: l'introduzione del reato di tortura nell'ordinamento italiano; le situazioni di Paesi quali Iran, Marocco, Repubblica democratica del Congo, Kazakistan, Corea del Nord, Algeria, con particolare attenzione agli esiti della cosiddetta «primavera araba»; i diritti delle persone omosessuali, ovvero la lotta contro la discriminazione e l'intolleranza.

Il 19 dicembre 2012, la Commissione ha infine approvato la *Relazione sull'attività della Commissione straordinaria per la tutela e la promozione dei diritti umani*. Nella relazione si afferma che il ruolo principale della Commissione, oltre che nell'informazione dell'opinione pubblica, nella denuncia delle violazioni quotidiane dei diritti umani in Italia e nel mondo, oltre al monitoraggio dei comportamenti e delle scelte dei Governi e nella partecipazione al dibattito che su questi grandi temi si svolge, è consistito nell'offrire al legislatore materiali affidabili sui quali lavorare e a partire dai quali confrontare le diverse posizioni che esistono tra i partiti e i gruppi parlamentari.

Tra i risultati che il lavoro della Commissione ha contribuito a ottenere si segnalano: la presentazione, per la prima volta da parte del Governo, di una Strategia nazionale per rom e sinti; l'adeguamento della legislazione italiana allo Statuto della Corte penale internazionale; la firma e la presentazione della legge di ratifica della Convenzione di Istanbul del Consiglio d'Europa contro la violenza sulle donne; la ratifica della Convenzione di Lanzarote per il contrasto dello sfruttamento e dell'abuso sessuale sui minori, della Convenzione di Varsavia sulla lotta contro la tratta di essere umani; una posizione del nuovo Governo più rispettosa della Convenzione europea dei diritti umani e degli obblighi internazionali dell'Italia sulla questione dei migranti e dei richiedenti asilo. Particolarmente significativa è stata, sul finire della legislatura, la ratifica dell'OPCAT, che impegna alla costruzione di un sistema internazionale, regionale e nazionale di monitoraggio e prevenzione della tortura e dei trattamenti inumani e degradanti nei luoghi di detenzione.

La Commissione individua anche quelle che definisce le due principali «sconfitte»: la mancata introduzione del reato di tortura nel codice penale italiano e il blocco, a un passo dal traguardo, del disegno di legge con il quale veniva costituita l'Istituzione nazionale indipendente sui diritti umani. Due questioni aperte che la Commissione consegna alle nuove Camere.

### 1.1.2. Camera dei Deputati: Comitato permanente sui diritti umani

La tutela dei diritti umani a livello internazionale rappresenta uno dei temi centrali dell'attività della Commissione affari esteri e comunitari (III Commissione) della Camera dei Deputati che, soprattutto attraverso lo strumento delle audizioni, assicura al Parlamento un aggiornamento continuo circa lo stato dei diritti umani in varie parti del mondo. La Commissione ha istituito a tal fine, nel luglio 2008, uno specifico Comitato permanente sui diritti umani, presieduto da Furio Colombo.

Nel corso del 2012, il Comitato ha proseguito l'indagine conoscitiva su diritti umani e democrazia, anche al fine di valutare l'adeguatezza dell'azione di politica estera dell'Italia rispetto agli obiettivi di pace e stabilità, con particolare riferimen-

to ai contesti di più recente o fragile democratizzazione (avviata nel marzo 2011: v. *Annuario 2012*, pp. 34-35). Nell'ambito di tale indagine, sono state condotte le seguenti 16 audizioni (rispetto alle 11 del 2011):

- 6 marzo: in relazione alla questione dei diritti umani in Corea del Nord, sono stati auditi Kim Tae Jin e Oh Kil Nam, rifugiati politici e attivisti per i diritti umani, e Song Yun Bok, attivista per i diritti umani in Corea del Nord;
- 21 marzo: Eugenia Tymoshenko sulla situazione dei diritti umani in Ucraina;
- 27 marzo: Giusy D'Alconzo, Riccardo Noury e Carlotta Sami, rappresentanti della sezione italiana di Amnesty International, sulla situazione dei diritti umani in Libia;
- 3 aprile: Diego Brasioli, Presidente del Comitato interministeriale per i diritti umani, sulla tutela nazionale dei diritti umani e sugli indirizzi strategici del Comitato interministeriale per il 2012;
- 17 aprile: Andrea Lorini, Lili Zhao, Lan Ning e Valentina Masetti, rappresentanti dell'Associazione italiana Falun Dafa, sulla repressione di questa pratica spirituale in Cina;
- 29 maggio: Estela Carlotto, presidente dell'Associazione Abuelas de Plaza de Mayo, sulla questione del ritrovamento e dell'identificazione dei figli dei *desaparecidos* argentini;
- 5 giugno: padre Alejandro Solalinde, direttore del centro migranti Hermanos en el Camino di Ixtepec, nello Stato messicano di Oaxaca, sulle violazioni dei diritti umani dei migranti in transito per il Messico e diretti negli Stati Uniti;
- 10 luglio: Annunziata Marinari e Carlotta Sami, rappresentanti della sezione italiana di Amnesty International, in merito alla presentazione del rapporto annuale di Amnesty International sulla situazione dei diritti umani nel mondo;
- 24 luglio: Demba Traoré, Segretario generale del Partito radicale nonviolento, transnazionale e transpartito, sulla situazione in Mali;
- 18 settembre: Gianni Buquicchio, Presidente della Commissione di Venezia del Consiglio d'Europa, sulle vicende costituzionali in Ungheria e Romania, e sull'attività della Commissione di Venezia per i Paesi del Mediterraneo;
- 18 ottobre: Lyudmyla Kozlovska, rappresentante della Open Dialog Foundation, Irina Petrushova, caporedattrice della rivista «Respublika», e Amangeldy Shormanbayev, esperto legale in materia di diritti umani, sulla situazione dei diritti umani in Kazakistan;
- 30 ottobre: Nazenin Ansari, Wala Gasmi e Dalia Ziada, attiviste per i diritti umani e delle donne rispettivamente in Iran, Tunisia ed Egitto, sulla condizione dei diritti umani delle donne nel mondo musulmano;
- 6 novembre: Giusy D'Alconzo, rappresentante della sezione italiana di Amnesty International, sulla situazione dei diritti umani in Italia;
- 13 novembre: Emanuele Giordana e altri rappresentanti di Rete Afgana, sulla condizione dei diritti umani in Afghanistan;
- 27 novembre: Carlos Alberto Cruz Santiago, presidente dell'associazione messicana Cauce Ciudadano, e Antonio Dell'Olio, responsabile del settore internazionale di Libera, sulla tutela dei diritti umani nell'ambito della lotta al narcotraffico in Messico;
- 11 dicembre: Marta Ocampo de Vasquez, presidente dell'associazione Madres de Plaza de Mayo - Linea Fundadora, sulla questione del ritrovamento e dell'identificazione dei figli dei *desaparecidos* argentini.

### 1.1.3. Organi bicamerali: Commissione parlamentare per l'infanzia e l'adolescenza

La Commissione parlamentare per l'infanzia e l'adolescenza è stata istituita dalla l. 23 dicembre 1997, n. 451, ma la sua denominazione e le sue competenze sono state modificate con l. 3 agosto 2009, n. 112.

La Commissione svolge essenzialmente compiti di indirizzo e controllo sulla concreta attuazione degli accordi internazionali e della legislazione relativi ai diritti dei minori. In particolare, nell'esercizio dei suoi poteri di consultazione, la Commissione acquisisce dati, favorisce lo scambio di informazioni e promuove le opportune sinergie con gli organismi e gli istituti per la promozione e la tutela dell'infanzia e dell'adolescenza operanti in Italia e all'estero, così come con le associazioni, le organizzazioni non-governative e tutti gli altri soggetti operanti in tale ambito, nonché in quelli dell'affido e dell'adozione. Inoltre, può indirizzare alle Camere osservazioni e proposte sugli effetti, sui limiti e sull'eventuale necessità di un adeguamento della legislazione vigente, per assicurarne la rispondenza alla normativa dell'Unione Europea e ai diritti sanciti nella Convenzione delle Nazioni Unite sui diritti del bambino.

La Commissione è composta da 20 Senatori e da 20 Deputati nominati, rispettivamente, dal Presidente del Senato della Repubblica e dal Presidente della Camera dei Deputati in proporzione al numero dei componenti dei gruppi parlamentari. Successivamente, la Commissione elegge al suo interno un Presidente, due Vicepresidenti e due Segretari. La Commissione nel 2012 risulta così composta: *Presidente*: Alessandra Mussolini; *Vicepresidenti*: Annamaria Serafini, Gabriella Carlucci; *Segretari*: Laura Allegrini, Marco Calgaro; *membri per la Camera*: Mariella Bocciardo, Sandro Brandolini, Luisa Capitanio Santolini, Giulia Cosenza, Maria Letizia De Torre, Anita Di Giuseppe, Arturo Iannaccone, Beatrice Lorenzin, Barbara Mannucci, Donella Mattesini, Gabriella Mondello, Alessandro Pagano, Massimo Polledri, Mariarosaria Rossi, Daniela Sbröllini, Amalia Schirru, Sandra Zampa; *membri per il Senato*: Irene Aderenti, Emanuela Baio Dossi, Alberto Balboni, Giorgio Bornacin, Giuliana Carlino, Mauro Ceruti, Stefano De Lillo, Giuseppe Esposito, Alessandra Gallone, Antonio Gentile, Rita Ghedini, Mirella Giai, Claudio Gustavino, Donatella Poretti, Fabio Rizzi, Maria Rizzotti, Luciana Sbarbati.

Nel corso del 2012, la Commissione ha avviato due indagini conoscitive:

– *Indagine conoscitiva sul rispetto dei diritti fondamentali dei minori nel sistema della giustizia minorile*. Audizione dei rappresentanti delle associazioni «Genitori Negati», «Figli Liberi» e «Figli Negati» (27 marzo).

– *Indagine conoscitiva sull'attuazione della normativa in materia di adozione e affido*. Audizioni di don Antonello Dani, responsabile della Comunità l'Abbraccio (13 marzo); Antonella Flati, Presidente dell'associazione Pronto Soccorso Famiglie, e Marilina Intrieri, Garante per l'infanzia e l'adolescenza della Regione Calabria (3 aprile); Francesco Alvaro, Garante per l'infanzia e l'adolescenza della Regione Lazio (17 aprile); Andrea Riccardi, Ministro per la cooperazione internazionale e l'integrazione (24 aprile); Grazia Sestini e Luigi Fadiga, Garanti per l'infanzia e l'adolescenza rispettivamente delle Regioni Toscana ed Emilia-Romagna (8 maggio); Vincenzo Spadafora, Garante nazionale per l'infanzia e l'adolescenza (15 maggio); Rosangela Paparella e Italo Tanoni, Garanti per l'infanzia e l'adolescenza rispettivamente delle Regioni Puglia e Marche (29 maggio); Raffaello Sampaolesi e Aurea Dissegna, Garanti per l'infanzia e l'adolescenza rispettivamente della Provincia autonoma di Trento e della Regione del Veneto (5 giugno); rappresen-

tanti del Coordinamento delle associazioni familiari adottive e affidatarie in rete - CARE (19 giugno); rappresentanti dell'associazione Stati generali sulla giustizia familiare (26 giugno).

Il 27 marzo 2012 è stato adottato, all'unanimità, il documento conclusivo dell'*Indagine conoscitiva sui minori stranieri non accompagnati* (avviata nel 2008). La Commissione ha inteso ricostruire il percorso di questi minori, a partire dal momento in cui abbandonano i centri di prima accoglienza per gli immigrati (dopo essere stati identificati come minori e pertanto esclusi dalla procedura di espulsione dal territorio italiano), fino al momento in cui trovano una residenza stabile (ove questo avvenga), all'interno del sistema di accoglienza familiare previsto anche per i minori italiani in stato di temporaneo abbandono. In tale percorso i minori stranieri non accompagnati attraversano una serie di fasi spesso confuse di accoglienza e permanenza, che non di rado sfociano nella loro dispersione o addirittura sparizione. L'indagine conoscitiva ha individuato i punti deboli di tale sistema di accoglienza e integrazione, nonché tutti i possibili spunti di intervento normativo per superare l'emergenza in atto.

#### **1.1.4. Osservatorio Parlamento-Governo per il monitoraggio dello stato di promozione e di tutela dei diritti fondamentali**

L'Osservatorio è un organismo di consultazione che ha preso avvio il 7 luglio 2009 e si riunisce all'occorrenza per fare il punto sull'attività internazionale dell'Italia in materia di diritti umani. Fanno parte dell'Osservatorio rappresentanti della Commissione straordinaria per la tutela e la promozione dei diritti umani del Senato, del Comitato permanente sui diritti umani della Camera dei Deputati, del Ministero degli affari esteri e del CIDU.

Mancano dati sull'effettivo funzionamento di questo Osservatorio per il 2012.

#### **1.1.5. Atti parlamentari in materia di diritti umani**

Viene qui di seguito presentata una sintesi dei principali atti parlamentari in materia di diritti umani nell'anno 2012, suddivisa per disegni di legge, mozioni, interpellanze, interrogazioni a risposta orale, interrogazioni a risposta scritta, interrogazioni in commissione, risoluzioni in assemblea, risoluzioni in commissione, risoluzioni conclusive, ordini del giorno in assemblea e ordini del giorno in commissione. Fonte di riferimento è il sito *openparlamento* (<http://parlamento.openpolis.it>). Per ciascun atto viene riportato il proponente o primo firmatario, il codice (in particolare, la lettera «C» indica che l'atto è stato presentato alla Camera dei Deputati, la lettera «S» indica che l'atto è stato presentato al Senato), l'intestazione, la data di presentazione e dell'ultimo aggiornamento. I dati relativi alle interrogazioni a risposta scritta e a quelle in commissione vengono riportati unicamente in maniera aggregata, con l'indicazione dei principali ambiti tematici di riferimento.

Sebbene il numero complessivo di atti in materia di diritti umani adottati dal Parlamento nel 2012 (505) risulti maggiore rispetto al 2011 (438), tale incremento è dovuto in prevalenza alle interrogazioni in commissione (aumentate dalle 44 del 2011 alle 237 del 2012), relative, in particolare, alle condizioni delle persone detenute (86% del totale). Negli altri casi, invece, si registra generalmente una

flessione dell'attività parlamentare sui temi riguardanti i diritti umani internazionalmente riconosciuti (cfr. tabella seguente).

*Quadro sintetico dell'attività parlamentare in materia di diritti umani 2010-2012*

	2012	2011	2010
Disegni di legge	5	10	6
Mozioni	24	39	32
Interpellanze	8	18	4
Interrogazioni a risposta orale	11	39	6
Interrogazioni a risposta scritta	170	234	81
Interrogazioni in commissione	237	44	18
Risoluzioni in assemblea	2	15	0
Risoluzioni in commissione	5	8	6
Risoluzioni conclusive	3	-	-
Odg in assemblea	35	29	6
Odg in commissione	5	2	3
TOT	505	438	162

*Disegni di legge*

Data	Atto	Ultimo aggiornamento
11/01/2012	Salvatore FLERES (CN) e altri - S.3089 Introduzione dell'insegnamento della materia dell'educazione ai diritti umani	06/03/2012 assegnato (non ancora iniziato l'esame)
26/01/2012	Mario MONTI e altri - C.4909 Conversione in legge, con modificazioni, del decreto-legge 22 dicembre 2011, n. 211, recante interventi urgenti per il contrasto della tensione detentiva determinata dal sovraffollamento delle carceri	14/02/2012 approvato definitivamente. Legge
11/06/2012	Pietro MARCENARO (PD) - S.3354 Ratifica ed esecuzione del Protocollo opzionale alla Convenzione delle Nazioni Unite contro la tortura e altri trattamenti o pene crudeli, inumani o degradanti, fatto a New York il 18 dicembre 2002	18/09/2012 approvato
19/09/2012	Pietro MARCENARO (PD) - C.5466 Ratifica ed esecuzione del Protocollo opzionale alla Convenzione delle Nazioni Unite contro la tortura e altri trattamenti o pene crudeli, inumani o degradanti, fatto a New York il 18 dicembre 2002	24/10/2012 approvato definitivamente. Legge
08/10/2012	Silvana AMATI (PD) - S.3511 Modifiche all'articolo 3 della legge 13 ottobre 1975, n. 654, in materia di contrasto e repressione dei crimini di genocidio, crimini contro l'umanità e crimini di guerra, come definiti dagli articoli 6, 7 e 8 dello Statuto della Corte penale internazionale	12/12/2012 rimesso all'Assemblea

*Mozioni*

Delle 24 mozioni presentate, 11 riguardano la tutela dei diritti umani a livello internazionale (con particolare riferimento a Ucraina, Sri Lanka, Russia, Tibet, Afghanistan e Corea del Nord); 5 il rispetto dei diritti umani nella gestione dei flussi migratori; 4 i diritti delle donne; 2 i diritti delle persone con disabilità; 2 la libertà religiosa.

Data	Atto	Ultimo aggiornamento
16/01/2012	Leoluca ORLANDO (IdV) - C.1/00805 Garantire che le operazioni di contrasto all'immigrazione clandestina siano conformi alle norme di diritto internazionale	18/01/2012 non accolto
16/01/2012	Fabrizio CICCHITTO (PdL) - C.1/00806 Definire con le autorità libiche le modalità operative per un piano di rimpatri	18/01/2012 accolto
16/01/2012	Sesa AMICI (PD) - C.1/00811 Affrontare con la Libia il tema della gestione dei flussi migratori	18/01/2012 accolto
18/01/2012	Matteo MECACCI (PD) - C.1/00820 Rispetto dei diritti umani in Libia e gestione dei migranti	18/01/2012 non accolto
21/02/2012	Adriana POLI BORTONE (CN) e altri - S.1/00568 Indagare sui gravi crimini di guerra e crimini contro l'umanità commessi nello Sri Lanka	21/02/2012 presentato
29/02/2012	Matteo MECACCI (PD) - C.1/00899 Sulla morte in Russia del cittadino russo Sergei Magnitsky	28/05/2012 rinvio ad altra seduta
20/03/2012	Paola BINETTI (UDC) e altri - C.1/00946 Garantire la cura e l'assistenza alle famiglie dei soggetti autistici	22/11/2012 atto modificato
02/04/2012	Gianni VERNETTI (Misto) e altri - C.1/00996 Richiedere all'Ucraina l'immediato rilascio per ragioni umanitarie di Julija Tymošenko, di Jurij Lutsenko e di Valerij Ivaščenko	09/05/2012 accolto
26/04/2012	Sandra ZAMPA (PD) - C.1/01022 Iniziative di tutela per i minori stranieri non accompagnati	26/04/2012 presentato
03/05/2012	Aurelio Salvatore MISITI (Misto) e altri - C.1/01023 Richiedere all'Ucraina il rilascio dell'ex Primo ministro Julija Tymošenko, dell'ex Ministro dell'interno Jurij Lutsenko e dell'ex Ministro della difesa Valerij Ivaščenko	08/05/2012 discussione congiunta
03/05/2012	Annagrazia CALABRIA (PdL) - C.1/01024 Richiedere all'Ucraina il rilascio dell'ex Primo ministro Julija Tymošenko, dell'ex Ministro dell'interno Jurij Lutsenko e dell'ex Ministro della difesa Valerij Ivaščenko	09/05/2012 concluso

segue

Data	Atto	Ultimo aggiornamento
08/05/2012	Fabio EVANGELISTI (IdV) - C.1/01025 Ottenerne dall'Ucraina l'immediata scarcerazione di Julija Tymošenko e anche degli altri esponenti politici incarcerati	09/05/2012 concluso
08/05/2012	Stefano ALLASIA (Lega) - C.1/01026 Sul pieno rispetto dei diritti umani, civili e politici in Ucraina	09/05/2012 accolto
08/05/2012	Paolo GUZZANTI (Misto) e altri - C.1/01027 Liberazione per motivi umanitari e di salute di Julija Tymošenko in Ucraina	09/05/2012 concluso
21/06/2012	Massimo POLLEDRI (Lega) - C.1/01094 Persecuzioni religiose contro i cristiani	21/06/2012 presentato
28/06/2012	Manuela GRANAIOLA (PD) - S.1/00657 Sul rispetto dei diritti umani in Tibet	28/06/2012 presentato
03/07/2012	Silvana AMATI (PD) - S.1/00658 Cooperazione allo sviluppo in Afghanistan	03/07/2012 presentato
19/07/2012	Daniele GALLI (FLI) e altri - C.1/01111 Persecuzioni per motivi religiosi	19/07/2012 presentato
13/09/2012	Irene ADERENTI (Lega) - S.1/00681 Violenza contro le donne	20/09/2012 accolto
19/09/2012	Emanuela BAI DOSSI (Apl-FLI) e altri - S.1/00686 Contrasto alla violenza contro le donne	20/09/2012 accolto
03/10/2012	Maria Antonietta FARINA COSCIONI (PD) - C.1/01155 Tutelare i diritti delle coppie fertili italiane portatrici di malattie genetiche che desiderano un figlio	03/10/2012 presentato
18/10/2012	Rita GHEDINI (PD) - S.1/00704 Sulle mutilazioni genitali femminili	apposizione nuove firme
23/10/2012	Sandra ZAMPA (PD) - C.1/01177 Contro le mutilazioni genitali femminili	29/10/2012 apposizione nuove firme
29/11/2012	Pietro MARCENARO (PD) - S.1/00722 Violazioni dei diritti umani in Corea del Nord	29/11/2012 presentato

### Interpellanze

Le 8 interpellanze presentate riguardano la tutela dei diritti umani a livello internazionale, il rispetto dei diritti umani nella gestione dei flussi migratori e le proposte di riforma del sistema di protezione dei diritti umani del Consiglio d'Europa.

Data	Atto	Ultimo aggiornamento
14/02/2012	Aldo DI BIAGIO (FLI) e altri - C.2/01362 Fornire ulteriori e più dettagliati elementi sul grave evolversi della crisi siriana	01/03/2012 concluso
14/02/2012	Renato FARINA (PdL) - C.2/01363 Sul fenomeno della diaspora dei copti egiziani	16/02/2012 concluso
21/02/2012	Federica MOGHERINI REBESANI (PD)- C.2/01372 Valutazioni sulla situazione politica in Birmania	01/03/2012 concluso



## 1. Organismi nazionali con competenza in materia di diritti umani

Data	Atto	Ultimo aggiornamento
01/03/2012	Lapo PISTELLI (PD) - C.2/01388 Fronteggiare l'emergenza della nuova carestia in Sahel e la crisi alimentare nel Corno d'Africa	15/03/2012 concluso
28/03/2012	Pietro MARCENARO (PD) - S.2/00447 Proposte di riforma del sistema creato dalla Convenzione europea dei diritti dell'uomo	16/04/2012 modificato per ministro delegato
02/04/2012	Gianni VERNETTI (Misto) e altri - C.2/01437 Negare l'estradizione di Arsen Avakov, valutando la concessione dell'asilo politico	05/04/2012 concluso
02/04/2012	Rosa Maria VILLECCO CALIPARI (PD) - C.2/01434 Rivedere le politiche di immigrazione, accoglienza e asilo	10/05/2012 concluso
14/06/2012	Simona VICARI (PdL) - S.2/00484 Rispetto dei diritti umani e degli animali in Ucraina	apposizione nuove firme

*Interrogazioni a risposta orale*

Le 11 interrogazioni a risposta orale presentate riguardano la tutela dei diritti umani a livello internazionale, il rispetto dei diritti umani nella gestione dei flussi migratori, la tutela dei diritti delle persone con disabilità, il fenomeno della tratta di esseri umani, i diritti del bambino.


Data	Atto	Ultimo aggiornamento
10/01/2012	Luigi ZANDA (PD) - S.3/02569 Intervenire presso il Governo russo per favorire una rapida conclusione della detenzione di Mikhail Khodorkovsky	09/02/2012 concluso
15/03/2012	Vincenzo Maria VITA (PD) - S.3/02734 Sul conflitto tra Israele e Palestina	08/05/2012 sollecito
27/03/2012	Donato Renato MOSELLA (Misto) e altri - C.3/02177 Nuova emergenza connessa all'arrivo in Italia dei migranti	28/03/2012 concluso
18/04/2012	Emma BONINO (PD) - S.3/02807 Garantire il rispetto dei diritti umani durante il rimpatrio dei cittadini stranieri	18/04/2012 presentato
26/04/2012	Vincenzo Maria VITA (PD) - S.3/02819 Violazione dei diritti umani nei confronti di cittadini algerini rimpatriati	18/09/2012 sollecito
10/05/2012	Simona VICARI (PdL) - S.3/02848 Prendere una precisa posizione a tutela dei diritti umani violati in Ucraina	07/06/2012 concluso
19/06/2012	Pietro MARCENARO (PD) - S.3/02935 Combattere le organizzazioni criminali in Messico	19/06/2012 presentato
04/10/2012	Felice BELISARIO (IdV) - S.3/03097 Sulla situazione del CIE di Lamezia Terme	04/10/2012 presentato
16/10/2012	Carmelo PORCU (PdL) - C.3/02537 Sfruttamento dei disabili per chiedere l'elemosina	17/10/2012 concluso

segue

Data	Atto	Ultimo aggiornamento
23/10/2012	Anna Maria CARLONI (PD) - S.3/03118 Prevenzione e repressione della tratta di esseri umani	assegnato in commissione
20/11/2012	Angelo ALESSANDRI (Misto) e altri - C.3/02617 Soppressione dei tribunali per i minorenni e istituzione delle sezioni specializzate per i minori e per le controversie in materia di persone e di famiglia	20/11/2012 presentato


*Interrogazioni a risposta scritta*

Delle 170 interrogazioni a risposta scritta presentate, 108 riguardano la situazione carceraria; 33 la tutela dei diritti umani a livello internazionale (con particolare riferimento a Bielorussia, Cina, Afghanistan, Iran, Ungheria, Qatar, Serbia, Libia, Tunisia, Kazakistan, Iraq, Mauritania, Algeria, Mali, Venezuela, Ucraina, Russia); 12 il rispetto dei diritti umani nella gestione dei flussi migratori; 3 riguardano Italia e Nazioni Unite; 3 il diritto alla salute; 3 diritti umani e cooperazione allo sviluppo; 2 i diritti dei minori; 2 l'infrastruttura nazionale per i diritti umani; 2 la tutela dei diritti umani di cittadini italiani all'estero; 1 la libertà religiosa; 1 i diritti delle persone con disabilità.



*Interrogazioni in commissione*

Delle 237 interrogazioni in commissione presentate, 202 riguardano la situazione carceraria; 20 la tutela dei diritti umani a livello internazionale (con particolare riferimento a Sudan, Eritrea, Nigeria, Kazakistan, Libia, Pakistan, Israele, Messico, Repubblica democratica del Congo, Sahel, Tunisia, Cina, Turchia, Siria, Iran); 14 il rispetto dei diritti umani nella gestione dei flussi migratori; 1 il diritto alla salute.



*Risoluzioni in assemblea*

Data	Atto	Ultimo aggiornamento
17/01/2012	Rita BERNARDINI (PD) - C.6/00102 Sulle comunicazioni del Ministro della giustizia sull'amministrazione della giustizia	17/01/2012 non accolto
18/01/2012	Luigi LI GOTTI (IdV) - S.6/00096 Riforma della giustizia	18/01/2012 non accolto

*Risoluzioni in commissione*

Data	Atto	Ultimo aggiornamento
22/02/2012	Marilena ADAMO (PD) - S.7/00226 Attenzione alla discriminazione di genere	22/02/2012 presentato
03/04/2012	Pietro MARCENARO (PD) - S.7/00243 Istituzione di uno strumento finanziario per la promozione della democrazia e dei diritti umani nel mondo	03/04/2012 presentato
24/05/2012	Antonio PALAGIANO (IdV) - C.7/00873 Provvedere al rifinanziamento del Fondo contro la violenza sulle donne	30/05/2012 rinvio ad altra seduta
8/12/2012	Matteo MECACCI (PD) - C.7/01077 Iniziative contro la violazione dei diritti umani da parte della Corea del Nord	19/12/2012 accolto
13/12/2012	Stefano ALLASIA (Lega) - C.7/01071 Chiedere alla Repubblica democratica popolare di Corea di porre immediatamente fine alle violazioni dei diritti umani	19/12/2012 accolto

*Risoluzioni conclusive*

Data	Atto	Ultimo aggiornamento
08/02/2012	Gianni VERNETTI (Misto) e altri - C.8/00160 Sollecitare la Cina a terminare le violenze nei confronti della popolazione e dei religiosi tibetani	08/02/2012 approvato
29/03/2012	Gianni VERNETTI (Misto) e altri - C.8/00169 Contrastare lo sfruttamento delle popolazioni della Papua occidentale e del loro territorio	29/03/2012 approvato
19/12/2012	Stefano ALLASIA (Lega) - C.8/00225 Situazione dei diritti umani in Corea del Nord	19/12/2012 approvato

*Ordini del giorno in assemblea*

Dei 35 ordini del giorno in assemblea presentati, 21 riguardano la situazione carceraria; 8 la tutela dei diritti umani a livello internazionale (con particolare riferimento ad Afghanistan, Siria, Serbia e Pakistan); 3 riguardano Italia e organizzazioni internazionali (Nazioni Unite e Consiglio d'Europa); 2 i diritti dei minori; 1 l'esportazione di armamenti.



Data	Atto	Ultimo aggiornamento
18/01/2012	Donatella PORETTI (PD) - S.9/03074/005 Contrastare ogni fenomeno di violenza non giustificabile sui cittadini da parte di funzionari delle forze dell'ordine	18/01/2012 presentato
18/01/2012	Donatella PORETTI (PD) - S.9/03074/006 Sul sovraffollamento delle carceri	18/01/2012 non accolto
24/01/2012	Marco PERDUCA (PD) - S.9/03074/015 Tutelare i rapporti affettivi dei detenuti	24/01/2012 presentato
24/01/2012	Salvatore FLERES (CN) e altri - S.9/03074/021 Funzioni del Garante dei diritti dei detenuti	24/01/2012 presentato
31/01/2012	Rosa Maria VILLECCO CALIPARI (PD) - C.9/04864-A/008 Appoggiare le attività di formazione e di supporto alla società civile afgana	31/01/2012 presentato
31/01/2012	Silvia DELLA MONICA (PD) - S.9/03075/003 Diritto all'equa riparazione per chi ha subito un danno per effetto di violazione della Convenzione per la salvaguardia dei diritti dell'uomo	31/01/2012 accolto
02/02/2012	Rosa Maria VILLECCO CALIPARI (PD) - C.9/04623-A/009 Convenzione europea per la prevenzione e la lotta alla violenza sulle donne	02/02/2012 presentato
02/02/2012	Augusto DI STANISLAO (IdV) - C.9/04623-A/003 Collaborare maggiormente con le forze di polizia locale e le ONG impegnate in Afghanistan al fine di tutelare i diritti umani	02/02/2012 presentato
14/02/2012	Maurizio TURCO (PD) - C.9/04909/003 Attuare una riforma in materia di custodia cautelare preventiva, di tutela dei diritti dei detenuti, di esecuzione della pena e di trattamenti sanzionatori e rieducativi	14/02/2012 presentato
14/02/2012	Augusto DI STANISLAO (IdV) - C.9/04909/009 Promuovere il miglioramento delle strutture carcerarie	14/02/2012 atto modificato in corso di seduta

segue

## 1. Organismi nazionali con competenza in materia di diritti umani

Data	Atto	Ultimo aggiornamento
14/02/2012	Domenico SCILIPOTI (PT (già IR) e altri - C.9/04909/010 Grave situazione dell'OPG di Barcellona Pozzo di Gotto	14/02/2012 atto modificato in corso di seduta
14/02/2012	Benedetto FUCCI (PdL) - C.9/04909/013 Impiegare meglio quelle strutture carcerarie di eccellenza sottoutilizzate	14/02/2012 atto modificato in corso di seduta
14/02/2012	Elisabetta ZAMPARUTTI (PD) - C.9/04909/015 Individuare le situazioni nosologiche che, per il tipo di patologia e di gravità, risultino incompatibili con il regime di detenzione in carcere	14/02/2012 presentato
14/02/2012	Susanna CENNI (PD) - C.9/04909/025 Situazione del carcere di Ranza, nel comune di San Gimignano	14/02/2012 presentato
14/02/2012	Massimo FIORIO (PD) - C.9/04909/026 Carenze strutturali del carcere di Asti	14/02/2012 presentato
14/02/2012	Sandra ZAMPA (PD) - C.9/04909/030 Rendere il sistema della giustizia minorile sempre più efficiente e in grado di garantire i diritti dei minori	14/02/2012 presentato
14/02/2012	Gaetano PORCINO (Misto) e altri - C.9/04909/035 Garantire i diritti dei detenuti	14/02/2012 presentato
14/02/2012	Sergio Michele PIFFARI (Misto) e altri - C.9/04909/042 Personale pedagogico nelle carceri	14/02/2012 presentato
14/02/2012	Aniello FORMISANO (Misto) e altri - C.9/04909/044 Assistenza e rieducazione dei detenuti	14/02/2012 atto modificato in corso di seduta
14/02/2012	Federico PALOMBA (IdV) - C.9/04909/047 Dimezzare il numero dei procedimenti penali pendenti e diminuire il numero dei detenuti	14/02/2012 presentato
14/02/2012	Massimo DONADI (Misto) e altri - C.9/04909/053 Migliorare le condizioni di permanenza in carcere dei detenuti	14/02/2012 presentato
14/02/2012	Davide CAPARINI (Lega) - C.9/04909/071 Migliorare le condizioni della casa circondariale di Brescia	14/02/2012 presentato
14/02/2012	Marco Giovanni REGUZZONI (Lega) - C.9/04909/095 Confronto sulle problematiche delle carceri in Italia	14/02/2012 presentato
14/02/2012	Daniele MOLGORA (Lega) - C.9/04909/109 Inadeguatezza delle camere di sicurezza	14/02/2012 presentato
04/07/2012	Augusto DI STANISLAO (IdV) - C.9/05287/002 Iniziative a sostegno dell'UNICEF e di tutte le ONG che operano in Siria	04/07/2012 accolto
05/07/2012	Augusto DI STANISLAO (IdV) - C.9/02326-E/001 Maltrattamento e sfruttamento dei bambini	05/07/2012 accolto

segue

Data	Atto	Ultimo aggiornamento
06/09/2012	Augusto DI STANISLAO (IdV) - C.9/05180-A/001 Sull'esportazione di armamenti	06/09/2012 presentato
06/09/2012	Federica MOGHERINI REBESANI (PD) - C.9/05193/001 Sostenere i progetti e i programmi di cooperazione civile non-governativa in Afghanistan	06/09/2012 presentato
06/09/2012	Fabio EVANGELISTI (IdV) - C.9/05193/002 Sul flusso finanziario che dall'Italia va in Afghanistan	06/09/2012 presentato
06/09/2012	Augusto DI STANISLAO (IdV) - C.9/05193/003 Cooperazione allo sviluppo in Afghanistan	06/09/2012 presentato
16/10/2012	Augusto DI STANISLAO (IdV) - C.9/05421/001 Sensibilizzare ulteriormente la Serbia all'integrazione europea, alla tutela di tutti i diritti umani e alla piena libertà di espressione e di opinione	16/10/2012 accolto
15/11/2012	Giorgio TONINI (PD) - S.9/03454/001 Sui rapporti con il Pakistan	15/11/2012 presentato
06/12/2012	Salvatore FLERES (CN) e altri - S.9/03533/005 Attività di ricognizione sullo stato delle strutture penitenziarie italiane	06/12/2012 presentato
06/12/2012	Salvatore FLERES (CN) e altri - S.9/03533/004 Effetti derivanti dalla riduzione dei dirigenti penitenziari	06/12/2012 presentato
21/12/2012	Lamberto DINI (PdL) - S.9/03538/001 Adesione alla Convenzione delle Nazioni Unite sulle immunità giurisdizionali degli Stati e dei loro beni	21/12/2012 presentato

### *Ordini del giorno in commissione*

Data	Atto	Ultimo aggiornamento
27/11/2012	Pietro MARCENARO (PD) - S.0/3538/1/03 Adesione della Repubblica Italiana alla Convenzione delle Nazioni Unite sulle immunità giurisdizionali degli Stati e dei loro beni	28/11/2012 approvato
06/06/2012	Salvatore FLERES (CN) e altri - S.0/3129/18/14 Garante dei diritti dei detenuti	06/06/2012 presentato
22/05/2012	Silvia DELLA MONICA (PD) - S.0/02769/3/02 Introdurre il reato di tortura nel nostro codice penale	22/05/2012 rinvio ad altra seduta
22/05/2012	Salvatore FLERES (CN) e altri - S.0/03129/6/14 Prevenire, reprimere e punire la tratta di persone, in particolare di donne e bambini	22/05/2012 presentato
22/05/2012	Giacomo SANTINI (PdL) - S.0/03129/5/14 Prevenzione e repressione della tratta di esseri umani	22/05/2012 presentato

## **1.2. Presidenza del Consiglio dei Ministri**

L'organizzazione della Presidenza del Consiglio dei Ministri è disciplinata dal d.p.c.m. del 1° marzo 2011. Presso la Presidenza sono istituiti alcuni dipartimenti e uffici (che costituiscono le cosiddette «strutture generali»), di cui il Presidente si avvale per le funzioni di indirizzo e coordinamento relative a specifiche aree politico-istituzionali. Di particolare rilevanza per la tematica dei diritti umani è il Dipartimento per le pari opportunità.

Nell'ambito della Presidenza operano anche alcuni comitati e commissioni aventi specifici compiti in materie di interesse economico e sociale. Tra questi si segnalano la Commissione per le adozioni internazionali e il Comitato nazionale per la bioetica.

Nel 2007 è stato inoltre istituito il Comitato dei Ministri per l'indirizzo e la guida strategica in materia di tutela dei diritti umani, al fine di garantire un'efficace attività di indirizzo e coordinamento tra vari ministeri.

### **1.2.1. Comitato dei Ministri per l'indirizzo e la guida strategica in materia di tutela dei diritti umani**

Il Comitato è stato istituito con decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri in data 13 aprile 2007, con la seguente composizione: Presidente del Consiglio dei Ministri, Ministro per i diritti e le pari opportunità, Ministro degli affari esteri, Ministro della difesa, Ministro della giustizia, Ministro dell'interno, Ministro della pubblica istruzione, Ministro del lavoro e delle politiche sociali, Ministro della solidarietà sociale, Ministro per le politiche europee, Ministro per le politiche per la famiglia, Sottosegretario di Stato alla Presidenza del Consiglio dei Ministri - Segretario del Consiglio dei Ministri. In virtù del d.p.c.m. 13 giugno 2008, il Comitato risulta essere presieduto dal Ministro per le pari opportunità. È assegnata al Comitato la funzione di adottare le linee programmatiche e gli indirizzi relativi all'attività in materia di tutela dei diritti umani, con particolare riferimento al CIDU e ad altri organismi che svolgono attività istituzionali in materia di diritti umani.

Mancano dati sull'effettivo funzionamento di questo Comitato.

### **1.2.2. Dipartimento per le pari opportunità: UNAR e Osservatorio per il contrasto della pedofilia e della pornografia minorile**

Il Dipartimento per le pari opportunità, istituito presso la Presidenza del Consiglio dei Ministri, si occupa di progettare e coordinare le iniziative normative, amministrative e di studio in tutte le materie attinenti alle politiche di pari opportunità. Nel 2012, la sua gestione è stata affidata al Ministro del lavoro e delle politiche sociali, Elsa Fornero.

Il Dipartimento è stato istituito con il d.p.c.m. 28 ottobre 1997, n. 405, successivamente modificato dal d.p.c.m. 30 novembre 2000 e dal d.p.c.m. 30 settembre 2004. È articolato in quattro uffici: Ufficio per gli affari internazionali e gli interventi in campo sociale; Ufficio per gli affari generali e gli interventi di tutela; Ufficio per la parità e le pari opportunità, gli interventi strategici e la comunicazione; Ufficio per la promozione della

parità di trattamento e la rimozione delle discriminazioni fondate sulla razza e sull'origine etnica (UNAR).

L'UNAR è stato istituito con il d.lgs. 9 luglio 2003, n. 215, di recepimento della direttiva comunitaria 2000/43/CE, al fine di garantire l'effettività del principio di parità di trattamento fra le persone, di vigilare sull'operatività degli strumenti di tutela vigenti contro le discriminazioni e di contribuire a rimuovere le discriminazioni fondate sulla razza e l'origine etnica, analizzando il diverso impatto che le stesse hanno sul genere e il loro rapporto con le altre forme di razzismo di carattere culturale e religioso.

Nel periodo gennaio-ottobre 2012, sono pervenute all'UNAR 1022 segnalazioni di discriminazioni razziali, in aumento rispetto all'anno precedente, quando le segnalazioni, in tutto l'arco dei 12 mesi, erano state 1000. Se tra il 2010 e il 2011 i mass media rappresentavano l'ambito in cui si era registrato il maggior numero di episodi di discriminazione, nei primi dieci mesi del 2012 la maggior parte delle discriminazioni sono avvenute sui luoghi di lavoro (35% degli atti discriminatori), con particolare riferimento alle fasi di accesso all'occupazione (75,5%). Sono invece in diminuzione i casi di discriminazione istituzionale a opera di amministrazioni pubbliche.

Il 24 febbraio 2012 è stato approvato dal Consiglio dei Ministri il piano per la *Strategia nazionale d'inclusione dei rom, dei sinti e dei camminanti - 2012-2020*, che prevede interventi in tema di istruzione, lavoro, salute e alloggio. Il documento è stato realizzato dal Ministro per la cooperazione internazionale e l'integrazione; la sua attuazione sul territorio sarà coordinata dall'UNAR. Il piano prevede, per i primi due anni, interventi per aumentare il *capacity-building* istituzionale e della società civile per l'inclusione sociale dei rom, sinti e camminanti, attraverso l'attivazione di «Piani locali per l'inclusione sociale delle comunità». Tra le altre azioni di sistema individuate, si segnalano: la promozione di un sistema permanente di centri territoriali contro le discriminazioni, che si avvarrà di una rete di antenne territoriali gestita dall'UNAR per la rilevazione e la presa in carico dei fenomeni di discriminazione; l'abbattimento degli stereotipi con campagne di informazione; l'elaborazione di un modello di partecipazione delle comunità ai processi decisionali nazionali e locali, con il coinvolgimento degli attori istituzionali e delle principali associazioni.

In aggiunta ai quattro uffici sopraindicati, afferiscono al Dipartimento per le pari opportunità anche i seguenti organismi collegiali: la Commissione per la prevenzione e il contrasto delle pratiche delle mutilazioni genitali femminili; la Commissione interministeriale per il sostegno alle vittime di tratta, violenza e grave sfruttamento; l'Osservatorio sul fenomeno della tratta degli esseri umani; la Commissione di valutazione per la legittimazione ad agire per la tutela delle persone con disabilità; la Commissione per le pari opportunità tra uomo e donna; il Nucleo di valutazione e di verifica degli investimenti pubblici; la Commissione di studio sulla salute; il Comitato per l'imprenditoria femminile; il Comitato interministeriale di coordinamento per la lotta alla pedofilia (CICLOPE); l'Osservatorio per il contrasto della pedofilia e della pornografia minorile.

L'Osservatorio per il contrasto della pedofilia e della pornografia minorile è stato istituito ai sensi della l. 3 agosto 1998, n. 269, come modificata dalla l. 6 febbraio 2006, n. 38, con il compito di acquisire e monitorare i dati e le informazioni relativi alle attività, svolte



da tutte le pubbliche amministrazioni, per la prevenzione e la repressione del fenomeno dell'abuso e dello sfruttamento sessuale dei minori. Tra gli altri compiti dell'Osservatorio, figura, in particolare, la predisposizione del *Piano nazionale di prevenzione e contrasto dell'abuso e dello sfruttamento sessuale dei minori*, che sottopone all'approvazione del CI-CLOPE.

Nel 2012, l'Osservatorio ha partecipato a numerose iniziative, tra cui:

- il programma europeo *Safer Internet 2009-2013*, il piano di intervento in materia di nuovi media e tutela dei minori;
- il programma della Commissione europea *Prevention and Fight Against Crime 2007-2013*, con il progetto *Sviluppo di una metodologia per identificare e supportare i bambini che sono stati sfruttati sessualmente per la produzione di immagini pedopornografiche*, in collaborazione con Save the Children, il Coordinamento italiano dei servizi contro il maltrattamento e l'abuso all'infanzia e la Polizia postale e delle comunicazioni;
- il programma *Daphne III* della Commissione europea, indetto per il periodo 2007-2013, con l'obiettivo di finanziare progetti presentati da soggetti, istituzionali e non, per contribuire alla protezione dei bambini, dei giovani e delle donne contro ogni forma di violenza.

### 1.2.3. Commissione per le adozioni internazionali

L'art. 6 della Convenzione dell'Aja sulla tutela dei minori e la cooperazione in materia di adozione internazionale, adottata il 29 maggio 1993 ed entrata in vigore il 1° maggio 1995, richiede agli Stati parte di istituire un'autorità centrale per garantire che le adozioni di bambini stranieri avvengano nel rispetto dei principi stabiliti dalla Convenzione stessa. L'Italia, con legge di ratifica 31 dicembre 1998, n. 476, ha istituito la Commissione per le adozioni internazionali, operante presso la Presidenza del Consiglio dei Ministri quale Autorità centrale italiana per l'applicazione della Convenzione.

La Commissione è composta da un Presidente, nominato dal Presidente del Consiglio dei Ministri (nel 2012: Andrea Riccardi, Ministro delegato per le adozioni internazionali) e dai seguenti membri: tre rappresentanti della Presidenza del Consiglio dei Ministri; un rappresentante del Ministero degli affari esteri; un rappresentante del Ministero dell'istruzione; un rappresentante del Ministero del lavoro e delle politiche sociali; un rappresentante del Ministero dell'interno; due rappresentanti del Ministero della giustizia; un rappresentante del Ministero della salute; un rappresentante del Ministero dell'economia; quattro rappresentanti della Conferenza unificata Stato-Regioni; tre rappresentanti delle associazioni familiari; esperti.

Nel corso del 2012, la Commissione ha rilasciato l'autorizzazione all'ingresso in Italia per 3.106 bambini (in diminuzione rispetto alle 4.022 autorizzazioni del 2011, -22,8%), provenienti da 55 Paesi. Le coppie che hanno concluso con successo l'iter adottivo sono state 2.469, a fronte delle 3.154 del 2011 (-21,7%). L'età media è di 5 anni e 11 mesi, in lieve diminuzione rispetto al dato registrato nel 2011 (6 anni e 1 mese). Federazione Russa, Colombia, Brasile, Etiopia e Ucraina si confermano, come nel 2011, i cinque maggiori Paesi di origine dei

bambini adottati dalle coppie italiane: i 1.787 minori provenienti da questi Paesi rappresentano il 57,5% del totale dei minori adottati. La Federazione Russa resta il primo Paese di provenienza, con 749 minori entrati in Italia nel 2012, pari al 24,1% del totale.

Nel 2012 la Commissione ha pubblicato due studi sui percorsi formativi nelle adozioni internazionali relativi, rispettivamente, al 2010 e al 2009.

#### 1.2.4. Comitato nazionale per la bioetica

Il Comitato svolge funzioni di consulenza presso il Governo, il Parlamento e le altre istituzioni, al fine di orientare gli strumenti legislativi e amministrativi volti a definire i criteri da utilizzare nella pratica medica e biologica per tutelare i diritti umani. Svolge, inoltre, funzioni di informazione nei confronti dell'opinione pubblica sui problemi etici emergenti con il progredire delle ricerche e delle applicazioni tecnologiche nell'ambito delle scienze della vita e della cura della salute.

Il Comitato è stato istituito con decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri del 28 marzo 1990. È costituito dai seguenti organi: *Presidente* (Francesco Paolo Casavola, Presidente emerito della Corte costituzionale); *Vicepresidenti* (Riccardo Di Segni, Rabbino Capo di Roma; Lorenzo d'Avack, Ordinario di filosofia del diritto; Luca Marini, Associato di diritto internazionale; Laura Palazzani, Ordinario di filosofia del diritto); Consiglio di Presidenza (composto dal Presidente e dai Vicepresidenti); Assemblea.

Tra i compiti del Comitato figura quello di elaborare studi e indicare soluzioni anche ai fini della predisposizione di atti legislativi. I documenti del Comitato offrono un approfondimento tematico e una riflessione sui problemi di natura etica e giuridica che emergono con il progredire delle conoscenze nel campo delle scienze della vita. In base alla loro natura e finalità, i documenti del Comitato vengono indicati come: *pareri* (approvati in Assemblea sulla base dell'approfondimento svolto dai gruppi di lavoro); *mozioni* (documenti aventi carattere di urgenza, approvate con la maggioranza dei due terzi dei presenti all'Assemblea); *risposte* (documenti con cui il Comitato dà indicazioni su questioni per le quali è stato richiesto il suo parere da altri enti o persone fisiche).

Nel corso del 2012 sono state approvate due mozioni (Mozione per il completamento dell'iter di ratifica della Convenzione di Oviedo, 24 febbraio; Dichiarazione del Comitato sul documento *Proposal for a regulation of the European Parliament and of the Council on clinical trials on medicinal products for human use, and repealing directive 2001/20/EC*, 31 ottobre), nonché i seguenti pareri: Aspetti bioetici della chirurgia estetica e ricostruttiva (21 giugno); Obiezione di coscienza e bioetica (30 luglio); Sulla comunicazione da parte del Servizio Sanitario Nazionale ai pazienti dei costi delle prestazioni sanitarie (28 settembre); Alimentazione umana e benessere animale (28 settembre); La sperimentazione clinica in pazienti adulti o minori che non sono in grado di dare il consenso informato in situazioni di urgenza (16 ottobre).

### 1.3. Ministero degli affari esteri

Presso il Ministero degli affari esteri operano diverse direzioni generali e uffici che si occupano in maniera specifica di diritti umani, disarmo e cooperazione. Nel

2012, la delega ai temi trattati nell'ambito delle Nazioni Unite e alla problematica dei diritti umani e delle libertà fondamentali è stata affidata al Sottosegretario Staffan de Mistura.

Si segnala, in particolare, l'ufficio II «Promozione dei diritti umani e del diritto internazionale umanitario, Consiglio d'Europa» all'interno della Direzione generale per gli affari politici e di sicurezza. All'interno della stessa Direzione operano l'ufficio I «Sistema delle Nazioni Unite e processo di riforma dei suoi organi, operazioni per il mantenimento della pace e diplomazia preventiva»; l'ufficio V «Disarmo e controllo degli armamenti, non proliferazione nucleare, batteriologica e chimica, Ufficio dell'Autorità Nazionale per la proibizione delle armi chimiche»; l'ufficio VI «Organizzazione per la Sicurezza e la Cooperazione in Europa». Il tema dei diritti umani è logicamente trasversale anche alla Direzione generale per la mondializzazione e le questioni globali (ufficio IV «Politiche energetiche, di protezione dell'ambiente e per lo sviluppo sostenibile del pianeta»), alla Direzione generale per l'Unione Europea (ufficio III «Spazio europeo di libertà, giustizia e sicurezza, libera circolazione delle persone e flussi migratori verso l'Unione Europea»), e alla Direzione generale per la cooperazione allo sviluppo (ufficio I «Politiche di cooperazione allo sviluppo nell'ambito dell'Unione Europea»; ufficio II «Cooperazione allo sviluppo multilaterale»; ufficio VI «Interventi umanitari e di emergenza»; ufficio VIII «Programmazione e monitoraggio del bilancio di cooperazione, questioni di genere, diritti dei minori e delle disabilità»).

### 1.3.1. Comitato interministeriale per i diritti umani (CIDU)

Il CIDU è stato istituito con decreto del Ministro degli affari esteri del 15 febbraio 1978, n. 519; la sua composizione è stata aggiornata con d.p.c.m. 11 maggio 2007. È presieduto da un funzionario della carriera diplomatica nominato dal Ministro degli affari esteri: nel 2012, Diego Brasioli.

Fanno parte del CIDU i rappresentanti della Presidenza del Consiglio dei Ministri, di vari Ministeri e di numerose istituzioni (tra cui il CNEL, l'Associazione nazionale dei Comuni d'Italia (ANCI), la Conferenza dei Presidenti delle Regioni e delle Province autonome, l'Unione delle Province italiane (UPI), la Commissione nazionale italiana per l'UNESCO, il Comitato UNICEF Italia, la Società italiana per l'organizzazione internazionale (SIOI), nonché tre personalità eminenti nel campo dei diritti umani).

Il CIDU ha il compito di promuovere i provvedimenti necessari per assicurare il pieno adempimento degli obblighi internazionali già assunti o che dovranno essere assunti dall'Italia a seguito della ratifica delle convenzioni da essa sottoscritte; seguire l'attuazione delle convenzioni internazionali sul territorio nazionale, nonché curare la preparazione dei rapporti che lo Stato italiano è tenuto a presentare alle competenti organizzazioni internazionali; predisporre annualmente la relazione al Parlamento in merito alla tutela e al rispetto dei diritti umani in Italia che il Ministro degli affari esteri è tenuto a presentare ai sensi dell'art. 1 della l. 19 marzo 1999, n. 80; mantenere e sviluppare gli opportuni rapporti con le organizzazioni della società civile attive nel settore della promozione e protezione dei diritti umani.

Il 27 agosto 2012, il Ministro degli esteri ha trasmesso alla Presidenza della Camera dei Deputati la relazione sull'attività svolta dal CIDU e sulla tutela e il rispetto dei diritti umani in Italia, relativamente all'anno 2011 (doc. CXXI, n. 5). La relazione fornisce al Parlamento i risultati delle attività di collaborazione

con gli organismi delle Nazioni Unite, del Consiglio d'Europa e dell'Unione Europea in merito alla presentazione dei rapporti periodici previsti dagli strumenti internazionali sui diritti umani di cui l'Italia è parte, nonché alle visite predisposte dalle suddette organizzazioni al fine di ottenere elementi specifici o constatare situazioni concrete in ambiti ritenuti particolarmente sensibili per i diritti umani. A tale proposito, nel 2011 il CIDU ha svolto le attività indicate di seguito.

### *Nazioni Unite*

- discussione del VI rapporto periodico relativo alla Convenzione sull'eliminazione di tutte le forme di discriminazione nei confronti delle donne, nonché del piano d'azione nazionale su donne, pace e sicurezza (New York, 14 luglio 2011);
- discussione del III e IV rapporto periodico relativo alla Convenzione sui diritti del bambino (Ginevra, 20 settembre 2011);
- attività preparatoria alla discussione del XVI e XVII rapporto periodico relativo alla Convenzione contro la discriminazione razziale;
- attività di implementazione delle raccomandazioni ricevute dal Consiglio diritti umani nel corso dell'Esame periodico universale: tavolo tecnico contro il razzismo (presieduto da UNAR e Dipartimento per le pari opportunità), per l'aggiornamento del piano nazionale d'azione contro il razzismo (raccomandazioni nn. 18-20); tavolo tecnico costituito dalla Commissione interministeriale per il sostegno alle vittime di tratta, violenza e grave sfruttamento (presieduta dal Dipartimento per le pari opportunità), per la redazione del I piano nazionale d'azione contro la tratta e per l'adattamento al contesto italiano del Sistema nazionale di identificazione e assistenza alle vittime di tratta (raccomandazioni nn. 83-88);
- preparazione della visita in Italia del Relatore speciale sulla violenza contro le donne, Rashida Manjoo (15-26 gennaio 2012).

### *Consiglio d'Europa*

- redazione della risposta al rapporto del Comitato per la prevenzione della tortura relativo alla visita straordinaria in Italia del giugno 2010;
- redazione della risposta al rapporto del Commissario per i diritti umani relativo alla sua visita in Italia del 26-27 maggio 2011;
- redazione della risposta al IV rapporto della Commissione contro il razzismo e l'intolleranza, relativo alla visita periodica del novembre 2010.

## **1.3.2. Commissione nazionale italiana per l'UNESCO**

La Commissione è stata istituita con decreto interministeriale 11 febbraio 1950, presso il Ministero degli affari esteri, due anni dopo l'ingresso dell'Italia nell'Organizzazione (la sua istituzione è prevista, infatti, dall'art. 7 dell'atto costitutivo dell'Organizzazione).

La sua composizione è stata regolamentata e aggiornata con una serie di decreti successivi, l'ultimo dei quali risale al 24 maggio 2007. Fanno parte della Commissione nazionale rappresentanti del Parlamento, della Presidenza del Consiglio dei Ministri, di vari Ministeri ed enti pubblici e privati, degli enti locali e della società civile.

La Commissione ha lo scopo di promuovere l'attuazione dei programmi UNESCO in Italia, diffondere, soprattutto fra i giovani, gli ideali dell'Organizzazione e divulgare informazioni sui suoi principi, sui suoi obiettivi e sulle sue attività, stimolando, in tal senso, l'azione delle istituzioni, della società civile e del mondo culturale, educativo e scientifico.

Svolge, inoltre, funzioni consultive nei confronti del Governo nell'ambito dei suoi rapporti con l'UNESCO.

Nel 2012, il Presidente, nominato dal Ministro degli affari esteri, è Giovanni Puglisi; l'incarico di Segretario generale è ricoperto da Lucio Alberto Savoia.

La Commissione nazionale è finanziata per l'attività istituzionale e il suo funzionamento tramite il capitolo 2471/pg10 dello stato di previsione della spesa del Ministero degli affari esteri. Negli anni si è registrata una sempre maggiore esiguità del finanziamento, ridotto nel 2012 a uno stanziamento di competenza di circa 25.000 euro, che consente il mero funzionamento della Commissione, rendendo estremamente difficoltosa la sua attività esterna. Persiste inoltre una seria carenza di personale del Segretariato (5 unità su un organico di 17).

Malgrado tali carenze, nel corso del 2012 la Commissione nazionale ha realizzato numerose attività (seminari, convegni, incontri nelle scuole, concorsi, mostre, laboratori, spettacoli) in diverse città italiane, soprattutto in occasione delle varie giornate internazionali delle Nazioni Unite, tra cui la giornata internazionale della lingua madre (21 febbraio), della poesia (21 marzo), del libro e del diritto d'autore (23 aprile) e della diversità culturale per il dialogo e lo sviluppo (28 maggio). Inoltre, la Commissione ha attivato progetti specifici nelle scuole, e ha ulteriormente rafforzato il sistema delle Scuole associate UNESCO. Infine, dal 19 al 25 novembre la Commissione nazionale ha coordinato e promosso la settima edizione della *Settimana di educazione allo sviluppo sostenibile*, dedicata al tema *Madre Terra: Alimentazione, Agricoltura ed Ecosistema*. A essa hanno aderito, con oltre 700 iniziative in tutta Italia, scuole, università, centri di ricerca, ONG, istituzioni, associazioni, parchi, imprese e agenzie ambientali, realizzando progetti e attività incentrati sulla valorizzazione delle tradizioni agricole e alimentari e sulla tutela del pianeta. La Settimana s'inquadra nel DESS - Decennio di educazione allo sviluppo sostenibile 2005-2014, campagna mondiale proclamata dalle Nazioni Unite e coordinata dall'UNESCO.

#### **1.4. Ministero del lavoro e delle politiche sociali**

Presso il Ministero del lavoro e delle politiche sociali operano dieci direzioni generali, alcune delle quali si occupano in maniera specifica di diritti umani; si segnalano, in particolare:

– *Direzione generale per le politiche dei servizi per il lavoro* (funzioni: attività di indirizzo, coordinamento e iniziative per l'inserimento e il reinserimento nel lavoro delle persone con disabilità; attività di promozione dell'occupazione femminile; attività di promozione delle pari opportunità per l'inserimento occupazionale; supporto all'attività delle consigliere e dei consiglieri di parità);

– *Direzione generale per l'inclusione e le politiche sociali* (funzioni: determinazione dei livelli essenziali delle prestazioni e dei connessi costi e fabbisogni standard nell'area delle politiche sociali; promozione delle politiche di contrasto alla povertà, all'esclusione sociale e alla grave emarginazione; promozione e monitoraggio delle politiche per l'infanzia e l'adolescenza e tutela dei minori, incluse le politiche di contrasto al lavoro minorile; coordinamento delle politiche per l'inclusione sociale, la tutela e la promozione dei diritti e delle opportunità delle persone con

disabilità; gestione del Fondo nazionale per le politiche sociali, del Fondo nazionale per le non autosufficienze, del Fondo nazionale per l'infanzia e l'adolescenza e di altri fondi di finanziamento delle politiche sociali e monitoraggio delle risorse trasferite; cura dei rapporti con Unione Europea, Consiglio d'Europa, Organizzazione Internazionale del lavoro, Nazioni Unite e Organizzazione per la cooperazione e lo sviluppo economico);

– *Direzione generale dell'immigrazione e delle politiche di integrazione* (funzioni: programmazione dei flussi, gestione e monitoraggio delle quote di ingresso dei lavoratori stranieri e cooperazione bilaterale con i Paesi d'origine; attività di inserimento e reinserimento lavorativo dei lavoratori stranieri; coordinamento delle politiche per l'integrazione sociale e lavorativa degli stranieri immigrati e delle iniziative volte a prevenire e a contrastare la discriminazione, la xenofobia e il razzismo);

– *Direzione generale per il terzo settore e le formazioni sociali* (funzioni: promozione e sostegno delle attività svolte dai soggetti del terzo settore, in particolare degli interventi relativi alle associazioni di promozione sociale e di volontariato, per favorire la crescita di un welfare della società attiva a supporto delle politiche di inclusione e integrazione sociale).

#### 1.4.1. Osservatorio nazionale per l'infanzia e l'adolescenza

L'Osservatorio svolge un ruolo di coordinamento tra le amministrazioni centrali, gli enti locali e regionali, le associazioni, gli ordini professionali e le organizzazioni non-governative che si occupano di infanzia.

È stato istituito dalla l. 23 dicembre 1997, n. 451, ed è attualmente regolato dal decreto del Presidente della Repubblica 14 maggio 2007, n. 103, che ne affida la presidenza congiunta al Ministro del lavoro e delle politiche sociali e al Sottosegretario di Stato alla Presidenza del Consiglio dei Ministri con delega per le politiche della famiglia. È composto da rappresentanti di pubbliche amministrazioni nazionali e locali, enti, associazioni e ordini professionali, organizzazioni del volontariato e del terzo settore, esperti in materia di infanzia e adolescenza.

Il d.p.r. 103/2007 attribuisce all'Osservatorio il compito di predisporre tre documenti relativi alla condizione dell'infanzia e dell'adolescenza in Italia:

– Il *Piano nazionale di azione e di interventi per la tutela dei diritti e lo sviluppo dei soggetti in età evolutiva*. Elaborato ogni due anni, contiene le linee strategiche fondamentali e gli impegni concreti che il Governo intende perseguire per sviluppare un'adeguata politica per l'infanzia e l'adolescenza in Italia. Il III piano d'azione 2010-2011 è stato adottato con il decreto del Presidente della Repubblica del 21 gennaio 2011 (v. *Annuario 2012*, p. 77).

– La *Relazione sulla condizione dell'infanzia e dell'adolescenza in Italia*, allo scopo di fornire una rappresentazione aggiornata degli aspetti e dei fenomeni che caratterizzano la condizione dell'infanzia e dell'adolescenza in Italia, nonché il sistema dei servizi e degli interventi di promozione e tutela dei diritti di bambini e ragazzi. L'ultima relazione pubblicata dall'Osservatorio fa riferimento al biennio 2008-2009.

– Lo *Schema del rapporto del Governo al Comitato delle Nazioni Unite per i diritti*

*del bambino sull'applicazione della Convenzione internazionale sui diritti del bambino del 1989*, ai sensi dell'art. 44 della Convenzione. L'ultimo rapporto (III e IV congiunto) è stato inviato dall'Italia nel gennaio 2009 ed è stato discusso nell'ottobre 2011 (v. *Annuario 2012*, pp. 155-159).

Per lo svolgimento delle proprie funzioni, l'Osservatorio nazionale si avvale del Centro nazionale di documentazione e analisi per l'infanzia e l'adolescenza, che ha compiti di documentazione, analisi, ricerca, monitoraggio e formazione. Nel 2012 il Presidente del Centro è Simonetta Matone; il Coordinatore delle attività scientifiche è Maria Burani Procaccini.

In particolare, il Centro nazionale di documentazione si occupa di:

- raccogliere e rendere pubblici normative statali, regionali, dell'Unione Europea e internazionali, dati statistici e pubblicazioni scientifiche;
- realizzare, sulla base delle indicazioni che pervengono dalle Regioni, la mappa annualmente aggiornata dei servizi pubblici, privati e del privato sociale, compresi quelli assistenziali e sanitari, e delle risorse destinate all'infanzia a livello nazionale, regionale e locale;
- analizzare le condizioni dell'infanzia, ivi comprese quelle relative ai soggetti in età evolutiva provenienti da altri Paesi;
- predisporre, sulla base delle direttive dell'Osservatorio nazionale, lo schema della relazione biennale sulla condizione dell'infanzia in Italia e del rapporto del Governo al Comitato delle Nazioni Unite per i diritti del bambino sull'applicazione della Convenzione internazionale sui diritti del bambino;
- formulare proposte, anche su richiesta delle istituzioni locali, per l'elaborazione di progetti-pilota intesi a migliorare le condizioni di vita dei soggetti in età evolutiva, nonché di interventi per l'assistenza alla madre nel periodo perinatale.

#### **1.4.2. Osservatorio nazionale sulla condizione delle persone con disabilità**

L'Osservatorio è un organismo consultivo e di supporto tecnico-scientifico per l'elaborazione delle politiche nazionali in materia di disabilità.

È stato istituito dalla l. 3 marzo 2009, n. 18, presso il Ministero del lavoro, della salute e delle politiche sociali. È presieduto dal Ministro del lavoro ed è composto da un massimo di 40 membri, nominati con decreto ministeriale, in rappresentanza delle amministrazioni centrali coinvolte nella definizione e nell'attuazione di politiche in favore delle persone con disabilità, degli enti locali e regionali, degli istituti di previdenza, dell'Istituto nazionale di statistica, delle organizzazioni sindacali, delle associazioni e organizzazioni nazionali maggiormente rappresentative delle persone con disabilità; a essi si aggiungono un massimo di cinque esperti di comprovata esperienza nel campo della disabilità.

All'interno dell'Osservatorio è istituito, inoltre, un Comitato tecnico-scientifico, con finalità di analisi e indirizzo scientifico in relazione alle attività e ai compiti dell'organismo. Nel 2012, il Comitato risulta così composto: Matilde Leonardi (coordinatrice del Comitato), Raffaele Tangorra (Ministero del lavoro e delle politiche sociali), Fiammetta Landoni (Ministero della salute), Raffaele Goretti (Conferenza delle Regioni e delle Province autonome), Paolo Anibaldi (ANCI), Giovanni Pagano (ANMIC e FAND), Pietro Vittorio Barbieri (FAIP e FISH), Carlo Francescutti (esperto), Mario Melazzini (esperto). L'Osservatorio svolge, tra gli altri, i seguenti compiti: promuove l'attuazione della Convenzione delle Nazioni Unite sui diritti delle persone con disabilità ed elabora il rapporto dettagliato sulle misure adottate ai sensi della stessa Convenzione, in raccordo con

il CIDU; predisporre un programma di azione biennale per la promozione dei diritti e l'integrazione delle persone con disabilità, in attuazione della legislazione nazionale e internazionale; promuove la realizzazione di studi e ricerche che possano contribuire a individuare aree prioritarie verso cui indirizzare azioni e interventi per la promozione dei diritti delle persone con disabilità.

Il regolamento dell'Osservatorio è stato disciplinato con il decreto interministeriale 6 luglio 2010, n. 167, entrato in vigore il 23 ottobre 2010; l'Osservatorio durerà in carica tre anni a decorrere da tale data.

Nel 2012, l'Osservatorio ha collaborato all'elaborazione del I rapporto periodico dell'Italia sulle misure adottate ai sensi della Convenzione sui diritti delle persone con disabilità, inviato al Comitato delle Nazioni Unite sui diritti delle persone con disabilità nel novembre 2012 e in attesa di essere discusso (v. in tal senso, Parte III, 1.5.7). Ha inoltre predisposto uno schema generale in vista dell'elaborazione del primo *Piano d'azione nazionale sulla disabilità*, così composto: a) sintesi dei principali dati statistici che illustrano i problemi prioritari di eguaglianza e che documentano l'impatto delle politiche in atto; b) sintesi di storie esemplari in tema di discriminazione e di buone prassi rilevate; c) sintesi dei problemi normativi e programmatici rilevati, tali da richiedere interventi al legislatore o agli organismi di governo; d) indicazione delle priorità per l'azione di revisione normativa e programmatica per l'azione legislativa e di governo, accompagnata dall'indicazione di obiettivi raggiungibili e monitorabili attraverso un sistema di indicatori.

#### 1.4.3. Ufficio minori stranieri

Nel 2012, il Comitato per i minori stranieri è stato soppresso insieme ad altri organismi collegiali di concertazione, ai sensi del decreto sulla cosiddetta *spending review* (art. 12, comma 20, del d.l. 95/2012, convertito con modificazioni nella l. 135/2012). Le funzioni del Comitato sono state trasferite all'Ufficio minori stranieri della Direzione generale dell'immigrazione e delle politiche di integrazione. In particolare, l'Ufficio vigila sulle modalità di soggiorno dei minori stranieri temporaneamente presenti sul territorio dello Stato, siano essi *minori presenti non accompagnati* o *minori accolti*.

Per quel che riguarda i *minori presenti non accompagnati*, la Direzione generale può adottare due tipologie di provvedimenti: il provvedimento di non luogo a procedere, che equivale a dare il via agli interventi volti all'integrazione sul territorio dello Stato, e il provvedimento di rimpatrio assistito, volto al ricongiungimento familiare nel Paese di origine. Rispetto alla prima tipologia, sono rimessi alle autorità del territorio la gestione e il monitoraggio degli interventi. La scelta preponderante in Italia per i minori non accompagnati è il collocamento in comunità d'accoglienza.

Per quel che riguarda i *minori accolti*, la Direzione generale delibera, previa adeguata valutazione, secondo criteri predeterminati, in ordine alle richieste provenienti da enti, associazioni o famiglie italiane, per l'ingresso di minori accolti nell'ambito dei programmi solidaristici di accoglienza temporanea, nonché per l'affidamento temporaneo e per il rimpatrio dei medesimi; provvede all'istituzione e alla tenuta dell'elenco dei minori accolti nell'ambito dei programmi solidaristici; definisce i criteri predeterminati di valutazione delle richieste per l'ingresso di minori accolti.



Nel corso del 2012, i minori stranieri non accompagnati segnalati all'Ufficio sono stati 7.066 (rispetto ai 7.750 del 2011), di cui 6.638 maschi (93,9%) e 428 femmine (6,1%). I principali Paesi di origine sono Bangladesh (23,5%), Egitto (15%), Afghanistan (12,8%) e Albania (10,8%). Circa il 70% di queste segnalazioni provengono da cinque Regioni, nell'ordine Lazio (22,4%), Sicilia (17,5%), Lombardia (11,3%), Puglia (11,1%), Emilia-Romagna (9,6%).

I minori accolti nel 2012 sono stati 15.957, in costante diminuzioni rispetto agli anni passati (cfr. tabella seguente).

#### *Minori accolti 2009-2012*

Anno	n. Minori	n. Associazioni proponenti	n. Progetti
2012	15.957	204	1.108
2011	17.823	214	1.104
2010	19.280	237	1.056
2009	21.914	234	1.146

*Fonte:* Ministero del lavoro e delle politiche sociali - Direzione generale dell'immigrazione e delle politiche di integrazione - Divisione IV: Report 2012 Minori accolti temporaneamente nei programmi solidaristici di accoglienza.

La stragrande maggioranza di questi minori proviene dalla Bielorussia (11.438); gli altri principali Paesi di origine sono Ucraina (2.619), Bosnia-Erzegovina (643), Federazione Russa (539) e Algeria (Sahrawi, 335). Le Regioni italiane che hanno accolto il maggior numero di minori sono state la Lombardia (4.386), il Veneto (1.806), l'Emilia-Romagna (1.754), il Piemonte (1.604), il Lazio (1.572), la Campania (1.380), la Sicilia (1.344), la Puglia (1.265) e la Toscana (1.233).

### **1.5. Ministero della giustizia**

Presso il Ministero della giustizia operano dipartimenti e uffici che si occupano in maniera specifica di diritti umani; si segnalano, in particolare:

- *Ufficio studi, ricerche, legislazione e rapporti internazionali* (Ufficio del Capo Dipartimento - Dipartimento dell'amministrazione penitenziaria): si occupa, nello specifico, del coordinamento con gli organismi internazionali di tutela dei diritti umani dei detenuti adulti e dell'istruttoria dei ricorsi dei detenuti alla Corte europea dei diritti umani;
- *Ufficio II* (Direzione generale del contenzioso e dei diritti umani – Dipartimento per gli affari di giustizia): si occupa, in particolare, del contenzioso avanti la Corte europea dei diritti umani e delle procedure relative all'osservanza di obblighi internazionali e adeguamento del diritto interno alle previsioni degli strumenti internazionali;
- *Ufficio III Protezione e tutela dei diritti dei minori. Promozione di interventi a favore dei soggetti a rischio di maggiore esclusione sociale* (Direzione generale per l'attuazione dei provvedimenti giudiziari - Dipartimento per la giustizia minorile): si occupa della promozione e protezione dei diritti dei minori stranieri non accompagnati e dei soggetti a rischio di esclusione sociale.

## 1.6. Autorità giudiziaria

L'Autorità giudiziaria, ovvero l'insieme degli organi di giustizia, sia ordinaria sia amministrativa e contabile, che costituiscono il potere giudiziario, rappresenta la fondamentale garanzia dei diritti e della legalità in uno Stato che rispetti i principi di democrazia, divisione dei poteri e primato della legge. Le corti italiane – la Corte costituzionale quale giudice delle leggi, la Corte di cassazione come suprema istanza di legittimità, i tribunali e le corti di merito in sede penale e civile e in campo amministrativo, contabile e militare – trattano in forma contenziosa casi che spesso, nei modi più vari e secondo le prospettive più diverse, investono i diritti della persona. L'accesso a un giudice per ottenere una pronuncia su un proprio diritto che si pretende sia stato leso costituisce a sua volta un diritto fondamentale della persona, al quale si ricollegano i numerosi altri diritti procedurali che caratterizzano l'equo processo.

Oltre a statuire su casi singoli, il sistema giudiziario contribuisce a costruire e a far evolvere, attraverso la propria giurisprudenza, il diritto applicabile. Negli anni recenti, e proprio con particolare riferimento al tema dei diritti fondamentali, la giurisprudenza italiana è stata fortemente influenzata dalla giurisprudenza di corti internazionali, in particolare la Corte europea dei diritti umani e la Corte di giustizia dell'Unione Europea. L'interazione tra organi giudiziari nazionali e corti internazionali con giurisdizione in materia di diritti umani evidenzia il carattere universale di questi ultimi. Il dialogo con le corti internazionali e con i tribunali di altri Paesi chiamati ad applicare gli stessi standard sui diritti della persona interessa non solo le corti supreme di uno Stato, ma tutti i giudici, che possono attingere alle argomentazioni elaborate in sede estera o internazionale per affinare le garanzie dei diritti fondamentali, nel pieno rispetto della Costituzione e delle leggi.

In questo Annuario, la Parte IV è specificamente dedicata alla sintetica presentazione di casi tratti dalla giurisprudenza italiana giunti a sentenza nel corso del 2012 (con particolare riguardo ai giudizi della Corte costituzionale e della cassazione), nonché alla giurisprudenza elaborata dalla Corte europea dei diritti umani e della Corte di giustizia dell'UE che ha direttamente interessato l'Italia o perché lo Stato italiano compariva in qualità di «accusato», o perché l'intervento del giudice europeo riguardava ricorsi presentati da cittadini italiani o era relativo a norme del diritto italiano.

## 1.7. Consiglio nazionale dell'economia e del lavoro (CNEL)

Il CNEL è un organo previsto all'art. 99 della Costituzione. Dal 2005, il Presidente è Antonio Marzano, riconfermato dal Consiglio dei Ministri nel luglio 2010 per la IX consiliatura (quinquennio 2010-2015).

Il CNEL svolge essenzialmente una funzione consultiva, elaborando pareri su richiesta del Parlamento, del Governo e delle Regioni, nonché predisponendo, di propria iniziativa, testi di osservazioni e proposte sulla legislazione in itinere, rapporti, studi e documenti di approfondimento.

La struttura del CNEL si articola in un'Assemblea, un Ufficio e un Comitato di Presi-

denza, diverse Commissioni specializzate (tra cui la Commissione per le politiche sociali e la Commissione per le politiche europee e internazionali) nonché numerosi comitati e organismi (tra cui si segnalano il Comitato per l'immigrazione; il Comitato per la rappresentatività sindacale nel settore del pubblico impiego; l'Osservatorio sull'economia sociale; l'Osservatorio socio-economico sulla criminalità; il Comitato di coordinamento della Consulta per il Mezzogiorno; l'Organismo nazionale di Coordinamento per le politiche di integrazione sociale di cittadini stranieri a livello locale).

Nel corso del 2012, il CNEL ha elaborato 19 documenti, di cui:

- 7 testi di osservazioni e proposte, tra cui si segnalano *La filiera del gioco in Italia: prospettive di tutela e promozione della legalità*; *Decreto-legge n. 95/2012 «Disposizioni urgenti per la revisione della spesa pubblica con invarianza dei servizi ai cittadini»*; *Il decreto-legge 22 giugno 2012, n. 83 su «Misure urgenti per la crescita del Paese»*; *La Spending Review: aspetti di metodo e di merito*;
- 4 rapporti, tra cui *Il mercato del lavoro in Italia 2011-2012*; *La misurazione del benessere equo e sostenibile (BES)*;
- la *Relazione annuale al Parlamento e al Governo sui livelli e la qualità dei servizi erogati dalle pubbliche amministrazioni centrali e locali alle imprese e ai cittadini*;
- 7 volumi che raccolgono gli atti di convegni e dibattiti, tra cui si segnalano i convegni *Stati generali sul lavoro delle donne in Italia* e *Giovani e mercato del lavoro: policies europee e internazionali a confronto*.

## 1.8. Autorità indipendenti

Le Autorità indipendenti sono nove: l'Autorità per le garanzie nelle comunicazioni (AGCOM); il Garante per la protezione dei dati personali; la Commissione di garanzia per l'attuazione della legge sullo sciopero nei servizi pubblici essenziali; l'Autorità garante della concorrenza e del mercato; la Commissione nazionale per le società e la borsa (CONSOB); l'Istituto per la vigilanza sulle assicurazioni private e di interesse collettivo (ISVAP); l'Autorità per l'energia elettrica e il gas; l'Autorità per la vigilanza sui contratti pubblici di lavori, servizi e forniture; l'Autorità garante per l'infanzia e l'adolescenza. Qui di seguito verranno trattate le quattro Autorità che hanno più diretta rilevanza per la materia dei diritti umani.

### 1.8.1. Autorità per le garanzie nelle comunicazioni (AGCOM)

L'AGCOM è stata istituita dalla l. 31 luglio 1997, n. 249 e assolve al duplice mandato di assicurare la corretta competizione degli operatori sul mercato e di tutelare le libertà fondamentali dei cittadini nel settore delle comunicazioni, con particolare riferimento alla tutela dei minori.

Il decreto 6 dicembre 2011, n. 201 (cosiddetto «Salva Italia»), e la legge di conversione 22 dicembre 2011, n. 214, modificano la composizione dell'Autorità, riducendone il numero dei componenti da otto a quattro, e assegnando alla Camera dei Deputati e al Senato della Repubblica il compito di procedere rispettivamente all'elezione di due commissari. L'assegnazione dei componenti alle diverse commissioni viene deliberata dal Consiglio nella sua prima seduta di insediamento. Di conseguenza, nel 2012 l'Autorità risulta così

composta: *Presidente* è Angelo Marcello Cardani (a partire dal luglio 2012); componenti della *Commissione per le infrastrutture e le reti*: Antonio Martusciello e Francesco Postoraro; componenti della *Commissione per i servizi e i prodotti*: Maurizio Dècina e Antonio Preto (tutti a partire dal luglio 2012). Il *Consiglio* è composto dal Presidente e da tutti i Commissari.

Secondo quanto riportato nella relazione annuale 2012 sull'attività svolta e sui programmi di lavoro (periodo di riferimento: maggio 2011 - aprile 2012), l'Autorità ha dedicato particolare attenzione allo svolgimento dell'attività di vigilanza in materia di tutela dei minori e degli utenti, in particolare nei confronti di emittenti locali e nazionali, diretta all'accertamento di eventuali violazioni e all'irrogazione delle relative sanzioni. In tale contesto, durante il periodo di riferimento, l'Autorità ha emesso 18 ordinanze di ingiunzioni per la violazione del codice di autoregolamentazione media e minori e di varie disposizioni del d.lgs. 31 luglio 2005, n. 177 (Testo unico dei servizi di media audiovisivi e radiofonici) e della l. 23 dicembre 1996, n. 650 (Conversione in legge, con modificazioni, del decreto-legge 23 ottobre 1996, n. 545, recante disposizioni urgenti per l'esercizio dell'attività radiotelevisiva. Interventi per il riordino della RAI S.p.a., nel settore dell'editoria e dello spettacolo, per l'emittenza televisiva e sonora in ambito locale nonché per le trasmissioni televisive in forma codificata).

La tutela dei minori e degli utenti è stata promossa anche da un punto di vista scientifico, attraverso una serie di studi e ricerche, e regolamentare. Sotto il profilo scientifico, la necessità di garantire un adeguato livello di tutela dei minori da contenuti audiovisivi nocivi e di promuovere sensibilità e nuovi approcci al problema ha indotto l'Autorità ad approfondire, attraverso un apposito studio interdisciplinare, il rapporto tra l'offerta multimediale e i comportamenti dei minori. Il progetto è stato portato a compimento attraverso la redazione del *Libro bianco sul rapporto tra media e minori*, che, arricchito di indicazioni operative (ad esempio inerenti alla valutazione delle misure poste a tutela dei minori, agli aspetti interpretativi delle norme di settore e alle prospettive di intervento), intende rappresentare un importante punto di riferimento per gli operatori e per tutte le istituzioni che hanno competenza in materia.

Sul piano regolamentare, l'Autorità ha posto in essere le procedure necessarie per il raggiungimento di quanto stabilito dalle norme di recepimento della direttiva 2007/65/CE. A questo proposito, il Ministero dello sviluppo economico ha adottato il decreto 1° aprile 2011 che ha recepito il documento contenente i criteri di classificazione dei programmi i cui contenuti «possono nuocere gravemente allo sviluppo fisico, psichico o morale dei minori», classificabili come a visione per soli adulti. Con l'approvazione della delibera n. 220/11/CSP del 22 luglio 2011, si sono inoltre conclusi i lavori del Tavolo tecnico per l'adozione della disciplina di dettaglio sugli accorgimenti tecnici da adottare per l'esclusione della visione e dell'ascolto da parte di minori di contenuti audiovisivi classificabili a visione per soli adulti ai sensi dell'articolo 9 del decreto legislativo 15 marzo 2010, n. 44, ed è stata adottata la disciplina di dettaglio sugli accorgimenti tecnici volti a escludere la visione e l'ascolto da parte dei minori di contenuti audiovisivi classificabili a visione per soli adulti.

### 1.8.2. Garante per la protezione dei dati personali

Il Garante è stato istituito dalla l. 31 dicembre 1996, n. 675, successivamente sostituita dal d.lgs. 30 giugno 2003, n. 196 (Codice in materia di protezione dei dati personali), al fine di assicurare la tutela dei diritti e delle libertà fondamentali e il rispetto della dignità delle persone nel trattamento dei dati personali.

È un organismo collegiale composto da quattro membri eletti dal Parlamento, i quali rimangono in carica per un mandato di sette anni non rinnovabile. L'attuale collegio si è insediato il 19 giugno 2012 ed è composto da Antonello Soro (Presidente), Augusta Iannini (Vicepresidente), Giovanna Bianchi Clerici e Licia Califano.

Nel corso del 2012, il Garante ha adottato 397 *provvedimenti* a tutela dei diritti fondamentali delle persone nel trattamento dei dati personali, con particolare riferimento, tra le altre, alle seguenti materie:

- *dati sensibili*. Linee guida in materia di trattamento di dati personali per finalità di pubblicazione e diffusione nei siti web esclusivamente dedicati alla salute (25 gennaio);
- *giornalismo*. Diritto di cronaca: minori tutelati anche se figli di personaggi pubblici (18 ottobre);
- *istruzione*. Diffusione sul sito web istituzionale di una scuola di dati personali relativi agli studenti (6 dicembre);
- *lavoro*. Trattamento di dati sensibili riferiti ai partecipanti a una manifestazione sindacale (29 novembre);
- *sanità*. Autorizzazione al trattamento dei dati di pazienti per studio multinazionale retrospettivo longitudinale senza consenso informato - Boehringer Ingelheim S.p.a. (25 gennaio).

### 1.8.3. Commissione di garanzia dell'attuazione della legge sullo sciopero nei servizi pubblici essenziali

La Commissione è stata istituita dalla l. 12 giugno 1990, n. 146, modificata dalla l. 11 aprile 2000, n. 83; è composta da nove membri designati dai Presidenti della Camera dei Deputati e del Senato della Repubblica tra esperti in materia di diritto costituzionale, di diritto del lavoro e di relazioni industriali, e nominati con decreto del Presidente della Repubblica. Nel 2012, hanno ricoperto la carica di Commissari Roberto Alesse (Presidente), Pietro Boria, Alessandro Forlani, Elena Montecchi, Iolanda Piccinini, Nunzio Pinelli, Salvatore Vecchione.

La Commissione ha tra l'altro il compito di:

- valutare l'idoneità delle prestazioni indispensabili a garantire il contemperamento dell'esercizio del diritto di sciopero con il godimento dei diritti della persona costituzionalmente tutelati;
- esprimere il proprio giudizio sulle questioni interpretative o applicative dei contenuti degli accordi o codici di autoregolamentazione su richiesta congiunta delle parti o di propria iniziativa;
- invitare i soggetti che hanno proclamato lo sciopero a differire la data dell'astensione dal lavoro qualora ritenga necessario consentire l'esperimento di un tentativo di composizione della controversia, oppure qualora la medesima violi gli obblighi legali e/o contrattuali previsti per l'esercizio di sciopero nei servizi pubblici essenziali;

- indicare ai soggetti interessati eventuali violazioni delle disposizioni relative al preavviso e a ogni altra prescrizione riguardante la fase precedente all'astensione collettiva;
- segnalare all'autorità competente per la precettazione le situazioni nelle quali dallo sciopero o astensione collettiva può derivare un imminente e fondato pericolo di pregiudizio ai diritti della persona costituzionalmente tutelati;
- rilevare i comportamenti delle amministrazioni o imprese che erogano i servizi pubblici essenziali in evidente violazione della legge;
- valutare il comportamento delle parti e, se rileva eventuali inadempienze o violazioni degli obblighi legali o contrattuali sulle prestazioni indispensabili, deliberare le sanzioni previste dall'art. 4 della l. 146/1990 come modificato dall'art. 3 della l. 83/2000, prescrivendo al datore di lavoro di applicare le sanzioni disciplinari.

Il 6 giugno 2012 è stata presentata la relazione annuale 2012 sull'attività svolta nell'anno 2011. Dalla relazione emerge un incremento della tensione sociale dovuto agli effetti della recessione economica, che si sono manifestati sia nel settore pubblico che in quello privato. Basta considerare, infatti, che nel 2011 sono stati proclamati 20 scioperi generali nazionali, rispetto ai 7 proclamati nel precedente anno. A questi si devono aggiungere 17 astensioni nazionali nel pubblico impiego (rispetto alle 7 del 2010) e 12 scioperi nazionali nel settore dei trasporti, rispetto ai 2 effettuati nel 2010. In relazione alle cause di insorgenza dei conflitti, che danno luogo agli scioperi generali e/o plurisettoriali proclamati sia a livello nazionale che a livello territoriale, circa il 70% delle astensioni sono state proclamate per rivendicazioni di carattere politico (a seguito della presentazione e/o approvazione di provvedimenti legislativi e normativi soprattutto da parte del Governo), il 20% sono riconducibili ai rinnovi contrattuali, mentre il restante 10% sono ascrivibili a rivendicazioni di carattere locale.

Per quel che riguarda l'andamento della conflittualità nei vari settori dei servizi pubblici essenziali, nel 2011 si sono registrate 2.229 proclamazioni di sciopero, rispetto alle 2.093 dell'anno precedente, con un *trend* di crescita del 6,5%. Oltre agli scioperi generali, gli aumenti significativi della conflittualità si sono registrati nel settore degli appalti ferroviari, del trasporto merci, del trasporto pubblico locale, dell'igiene ambientale, dei consorzi di bonifica, del servizio postale e della distribuzione dei farmaci. In questi ambiti, oltre a questioni inerenti agli inadempimenti contrattuali, le maggiori cause di insorgenza del conflitto riguardano la corresponsione degli emolumenti e le ristrutturazioni aziendali. Un'importante diminuzione delle azioni di sciopero, rispetto all'anno precedente, si sono registrate, invece, nei seguenti settori: trasporto aereo (-44%), servizio sanitario nazionale (-40%), scuola (-48%), settore del credito (-62%) e settore della distribuzione del gas (-60%).

A fronte dell'incremento delle proclamazioni e delle azioni di sciopero registratesi nel 2011, si è avuto un proporzionale aumento dell'intervento della Commissione, attraverso quello che costituisce lo strumento più utilizzato dall'Autorità di garanzia, vale a dire la segnalazione preventiva di illegittimità, di cui all'art. 13, comma 1, lett. *d*), della l. 146/1990, e successive modificazioni. Tali indicazioni preventive, per l'anno in questione, sono state 654, contro le 632 del 2010. Il livello di adeguamento da parte dei soggetti che proclamano gli scioperi, a quanto segnalato in via preventiva, dimostra l'efficacia dell'intervento della Commissione: rispetto ai 654 interventi preventivi di segnalazione di irregolarità nella

proclamazione di scioperi, 512 sono stati gli scioperi revocati e 77 quelli che si sono adeguati a quanto deciso dall'Autorità di garanzia (dunque, circa il 90% di scioperi non effettuati).

Il significativo successo della cosiddetta fase *ex ante* relega a un ruolo marginale l'attività *ex post* della Commissione, che è rivolta all'accertamento paragiurisdizionale delle responsabilità a seguito delle violazioni di legge, con conseguente attivazione dei poteri sanzionatori previsti dall'art. 4 della l. 146. Le delibere di chiusura dei procedimenti che culminano con le valutazioni del comportamento dei soggetti si attestano, infatti, a 35, di cui solo 18 sono state le valutazioni negative: 5 riguardanti il comportamento delle aziende, 11 quello delle organizzazioni sindacali, 2 relative al comportamento di lavoratori, per scioperi effettuati da comitati spontanei, o, comunque, al di fuori da iniziative assunte da soggetti sindacali. Le restanti 17 delibere si sono formalmente chiuse con l'archiviazione, o con l'insussistenza dei presupposti per una valutazione negativa. Una volta acclarata l'illegittimità dello sciopero, la Commissione, anziché aprire dei procedimenti di valutazione del comportamento verso singoli lavoratori, adotta una delibera con la quale prescrive direttamente al datore di lavoro l'irrogazione delle sanzioni disciplinari nei confronti dei dipendenti che hanno posto in essere e/o partecipato allo sciopero. L'esiguo numero di valutazioni negative ha comportato un altrettanto esiguo ammontare complessivo delle sanzioni irrogate: infatti, l'importo delle sanzioni, nel 2011, risulta notevolmente ridotto rispetto al precedente anno, ammontando, complessivamente, a circa 60.000 euro (nel 2010, i procedimenti conclusi con valutazione negativa del comportamento sono stati 27, con conseguenti sanzioni per circa 160.000 euro).

Infine, nel 2011 la Commissione ha svolto 37 audizioni delle parti sociali: di queste, 25 hanno interessato le organizzazioni sindacali dei lavoratori, 8 i rappresentanti delle aziende, mentre 4 sono state oggetto di confronto congiunto tra sindacati e direzioni aziendali.

#### 1.8.4. Autorità garante per l'infanzia e l'adolescenza

L'Autorità garante è stata istituita con l. 12 luglio 2011, n. 112. Si tratta di un organo monocratico, il cui titolare è nominato dai Presidenti della Camera e del Senato tra le personalità dotate di indiscussa moralità, indipendenza e professionalità nel campo dei diritti delle persone di minore età, per un mandato di quattro anni. Nel 2012, titolare dell'Autorità garante è Vincenzo Spadafora.

All'Autorità garante sono attribuite, tra le altre, le seguenti competenze:

- promuovere l'attuazione della Convenzione delle Nazioni Unite sui diritti del bambino, nonché degli altri strumenti internazionali ed europei in materia, e assicurare forme idonee di collaborazione con tutti gli organismi e le organizzazioni nazionali e internazionali per la promozione e la tutela dell'infanzia e dell'adolescenza;
- esprimere il proprio parere sugli atti normativi in materia di tutela dei diritti dell'infanzia e dell'adolescenza e sul rapporto che il Governo presenta periodicamente al Comitato dei diritti del bambino delle Nazioni Unite;
- segnalare al Governo, alle Regioni o agli enti locali e territoriali interessati, negli ambiti di rispettiva competenza, tutte le iniziative opportune per assicurare la piena promozione e tutela dei diritti dell'infanzia e dell'adolescenza;
- segnalare alle autorità giudiziarie e agli organi competenti situazioni di disagio o di

rischio di violazione dei diritti dei minori, nonché la presenza di persone di minore età in stato di abbandono, al fine della loro presa in carico da parte delle autorità competenti;

– formulare osservazioni e proposte sull'individuazione dei livelli essenziali delle prestazioni concernenti i diritti civili e sociali relativi alle persone di minore età, di cui all'art. 117, secondo comma, lettera m), della Costituzione, e vigilare in merito al rispetto dei livelli medesimi;

– diffondere la conoscenza dei diritti dell'infanzia e dell'adolescenza, promuovendo, a tal fine, iniziative di sensibilizzazione, studi e ricerche.

L'art. 6 della l. 112/2012, inoltre, permette a chiunque di rivolgersi all'Autorità garante per la segnalazione di violazioni o situazioni di rischio di violazione. L'art. 3 prevede, infine, che l'Autorità garante istituisca idonee forme di collaborazione con i garanti regionali o figure analoghe. A tal fine, è istituita la Conferenza nazionale per la garanzia dei diritti dell'infanzia e dell'adolescenza che riunisce, con il coordinamento dell'Autorità garante nazionale, tutti gli altri Garanti, ove istituiti (v., in questa Parte, 2.4).

Il 18 aprile 2012, il Garante ha presentato la sua prima relazione al Parlamento, in cui vengono individuate le misure più urgenti da adottare, sia a livello legislativo che a livello di indagine e di indirizzo, per migliorare la qualità della vita dei 10.837.000 bambini e adolescenti che vivono in Italia (il 17% circa della popolazione, di cui 1.038.000 di origine straniera, regolarmente registrati all'anagrafe). Tra queste, si segnalano:

– *Riforma del sistema di giustizia che concerne le persone di minore età.* È necessario giungere a una riorganizzazione complessiva della materia, disciplinando prima di tutto la posizione processuale della persona di minore età e, in particolare, il suo ascolto nelle varie fasi del procedimento.

– *Minori di origine straniera.* Alcune criticità che quotidianamente minano i diritti dei bambini e degli adolescenti stranieri includono: la frammentazione del sistema legislativo in materia di minori non accompagnati e la difformità di applicazione delle norme sul territorio nazionale; la necessità di prendere atto della presenza di minori in transito verso il nord Europa, che richiedono un approccio diverso e specifiche modalità di accoglienza; l'esigenza di aumentare i posti riservati ai minori nel Sistema nazionale di protezione per richiedenti asilo e rifugiati (SPRAR); la possibilità di sollecitare, a livello europeo, un'interpretazione uniforme e puntuale del regolamento Dublino II per i minori non accompagnati che chiedono protezione internazionale; la necessità di garantire anche ai non italiani il diritto all'informazione e all'ascolto nella loro lingua madre, assicurando la presenza dei mediatori culturali, soprattutto nelle prime fasi dell'accoglienza; la questione della cittadinanza ai nati in Italia ancora giuridicamente stranieri.

– *Sfruttamento e abuso sessuale dei minorenni.* Su questo tema è urgente implementare le disposizioni della Convenzione di Lanzarote, che disciplina, oltre ai reati già contemplati nell'ordinamento italiano, anche due nuove fattispecie di reato: la pedofilia e pedo-pornografia culturale (punendo chi, con qualsiasi mezzo, anche telematico, e con qualsiasi forma di espressione, pubblicamente istiga a commettere reati di prostituzione minorile, di pornografia minorile, e detenzione di materiale pedo-pornografico, di violenza sessuale nei confronti di bambini e di corruzione) e il cosiddetto *grooming*, ovvero l'adescamento delle persone di minore età attraverso internet.

– *Tutela del rapporto tra le detenute madri e i loro figli.* Ancora oggi, molto spesso, i bambini trascorrono i primi tre anni della loro vita in carcere con le loro madri, a



causa dei tempi lunghi di applicazione della l. 21 aprile 2011, n. 62 e della lentezza nell'avanzamento dei lavori per l'emanazione dei decreti di attuazione previsti. – *Ruolo dei media*. È necessario ripensare radicalmente il sistema delle regole, con la corresponsabilizzazione di tutti i soggetti (istituzioni, operatori, utenti), per assicurare norme valide e uguali per tutti e l'applicazione di sanzioni in caso di accertamento di violazione. Un primo passo avanti è rappresentato dalla recente approvazione in Consiglio dei Ministri di uno schema di decreto legislativo che aggiorna, sul piano lessicale, le norme italiane con la disciplina dell'UE e la arricchiscono con alcune ulteriori previsioni a tutela dei minorenni. Di fondamentale importanza è stato il ruolo del Comitato media e dell'Autorità garante per la protezione dei dati personali.

### 1.9. Organizzazioni non-governative

In Italia sono attive numerose organizzazioni non-governative che si occupano di promozione e protezione dei diritti umani; alcune di queste, costituite in reti a livello nazionale e internazionale, hanno acquisito status consultivo presso gli organismi internazionali e partecipano attivamente ai loro programmi.

Al 31 dicembre 2012 risultano 99 organizzazioni non-governative italiane con status consultivo presso il Consiglio economico e sociale delle Nazioni Unite (+3 rispetto al 2011), di cui 10 con status generale (+1), 71 con status speciale (+2) e 18 con status *roster* (dato invariato rispetto al 2011). Sono 219 le organizzazioni non-governative con status partecipativo presso il Consiglio d'Europa che hanno la sede principale o una rappresentanza in Italia (rispetto alle 207 del 2011 e alle 196 del 2010).

Si segnala, inoltre, che alcune delle principali organizzazioni non-governative internazionali hanno un'apposita sezione italiana: tra esse Amnesty International, Federazione internazionale dei diritti umani, Save the Children, Medici senza frontiere, Action Aid. Alto rilievo internazionale hanno Nessuno tocchi Caino e Non c'è pace senza giustizia.

Particolarmente significativo è il Comitato per la promozione e protezione dei diritti umani, una rete di 86 organizzazioni non-governative che operano per la promozione dei diritti umani, creato nel gennaio 2002 su iniziativa della Fondazione Basso, con il supporto di un gruppo di esperti in diritti umani. Nel 2012, il ruolo di coordinatrice del Comitato è stato ricoperto da Barbara Terenzi; quello di portavoce da Carola Carazzone.

L'obiettivo principale del Comitato è quello di dare impulso e sostenere il processo legislativo per la creazione in Italia di un'Istituzione nazionale indipendente per i diritti umani, in linea con gli standard promossi dall'Assemblea generale delle Nazioni Unite (risoluzione 48/134 del 20 dicembre 1993) e i Principi di Parigi. Parallelamente alle attività connesse con la creazione dell'Istituzione nazionale per i diritti umani, il Comitato, dal 2005, ha iniziato a progettare e realizzare un sistematico processo di monitoraggio del rispetto in Italia dei diritti civili, politici, economici, sociali e culturali, utilizzando il quadro normativo dei due Patti internazionali in materia, in una prospettiva integrata.

Il 27 giugno 2012, il Comitato ha pubblicato il secondo rapporto di monitorag-

gio *L'Italia a due anni dalle raccomandazioni del Consiglio ONU per i diritti umani. Secondo rapporto di monitoraggio delle Organizzazioni non governative e associazioni del Comitato per la promozione e protezione dei diritti umani* (le informazioni sul primo rapporto di monitoraggio sono contenute in *Annuario 2012*, pp. 86-87). Il rapporto fa il punto sul livello di implementazione da parte dell'Italia delle 92 raccomandazioni ricevute nel 2010, in sede di Esame periodico universale, con particolare riferimento ai seguenti aspetti: diritti civili e politici e strumenti internazionali; legislazione nazionale; istituzione nazionale per i diritti umani; educazione ai diritti umani; diritti di migranti, rifugiati e richiedenti asilo; razzismo e xenofobia; diritti delle donne; discriminazione in base all'orientamento sessuale; diritti dei minori; sovraffollamento nelle carceri; tortura; tratta; indipendenza del sistema di informazione; stato dell'aiuto pubblico allo sviluppo.

Nel rapporto, il Comitato sottolinea come manchi ancora, in Italia, la divulgazione di una cultura diffusa dei diritti umani e l'elaborazione di una politica sistematica, coerente, trasparente e partecipata di promozione e protezione dei diritti fondamentali. Inoltre, le richieste formulate al Governo nel primo rapporto di monitoraggio del 2011, relative alla preparazione di un rapporto pubblico di *follow-up* a medio termine, nonché alla diffusione in Italia dei contenuti delle raccomandazioni e del meccanismo di Esame periodico universale, sono rimaste ampiamente disattese.

Il Rapporto 2012 è la seconda tappa di un percorso di quattro anni che si concluderà con il prossimo esame dell'Italia in sede di UPR al Consiglio diritti umani delle Nazioni Unite nel 2014.

### **1.10. Insegnamento e ricerca sui diritti umani nell'università italiana**

Il mondo universitario italiano ha dimostrato una crescente attenzione alla ricerca e alla formazione in materia di diritti umani. Il tema è ormai presente negli insegnamenti impartiti in molte discipline e nei *curricula* di numerosi corsi universitari e post-universitari, così come in programmi di ricerca che spaziano tra le diverse aree disciplinari. Nelle pagine che seguono si offre una mappatura delle istituzioni e dei centri di ricerca universitari che si occupano specificamente di tematiche inerenti ai diritti umani, nonché degli insegnamenti, dei corsi di laurea triennale e magistrale, dei master e dei corsi di dottorato, attivati nel 2012 o banditi entro tale anno, che trattano della materia. In particolare, sono stati identificati i corsi e le strutture che contengono nella loro denominazione formale la dizione «diritti umani», o altre espressioni equivalenti (diritti dell'uomo, diritti della persona, diritti fondamentali). La mappatura così ottenuta documenta, in modo sufficientemente attendibile, il grado di diffusione e di penetrazione della tematica dei diritti della persona, nelle sue molteplici dimensioni, nell'ambito accademico.

*Istituzioni e centri di ricerca universitari*

Nessuna variazione rispetto al 2011.

Università	Denominazione	Anno di fondazione
Università degli studi di Padova	Centro interdipartimentale di ricerca e servizi sui diritti della persona e dei popoli	1982
Università del Salento	Centro interuniversitario di bioetica e diritti umani	1992
41 università europee partner	European Inter-University Centre for human rights and democratisation (EIUC)	2002
Università di Napoli	Centro studi sui diritti umani nell'era della globalizzazione e dei conflitti	2003
Università Ca' Foscari di Venezia	Centro interdipartimentale di ricerca sui diritti dell'uomo (CIRDU)	2003
Università di Salerno	Dipartimento dei diritti della persona e comparazione	2011

*Fonte:* elaborazione del comitato di ricerca e redazione dell'*Annuario 2013* su dati del Ministero dell'istruzione, dell'università e della ricerca.

*Corsi di laurea*

Nessuna variazione rispetto al 2011.

Università	Denominazione	Classe di laurea
Università degli studi di Padova	Scienze politiche, relazioni internazionali, diritti umani	L-36: Scienze politiche e delle relazioni internazionali

*Fonte:* elaborazione del comitato di ricerca e redazione dell'*Annuario 2013* su dati del Ministero dell'istruzione, dell'università e della ricerca.

*Corsi di laurea magistrale*

Nessuna variazione rispetto al 2011.

Università	Denominazione	Classe di laurea
Università degli studi di Bergamo	Diritti dell'uomo ed etica della cooperazione internazionale	LM-81: Scienze per la cooperazione allo sviluppo
Università degli studi di Bologna	Cooperazione internazionale, tutela dei diritti umani e dei beni etno-culturali nel Mediterraneo e in Eurasia	LM-81: Scienze per la cooperazione allo sviluppo
	Cooperazione internazionale, sviluppo e diritti umani	LM-81: Scienze per la cooperazione allo sviluppo
Università degli studi di Padova	Istituzioni e politiche dei diritti umani e della pace	LM-52: Relazioni internazionali

*Fonte:* elaborazione del comitato di ricerca e redazione dell'*Annuario 2013* su dati del Ministero dell'istruzione, dell'università e della ricerca.

*Insegnamenti*

Nel 2012 sono attivati 102 insegnamenti in materia di diritti umani in 39 università. Così come nel 2010 e nel 2011, l'Università con il maggior numero di insegnamenti in materia di diritti umani è Padova (17 insegnamenti), seguita da Torino (9), Firenze (7), Bologna (6) e Bari (5).

Università	Facoltà/Dipartimento /Scuola	Denominazione
Università degli studi di Bari «Aldo Moro»	Dipartimento Jonico in «Sistemi giuridici ed economici del mediterraneo: società, ambiente, culture»	Diritti dell'uomo
	Dipartimento di giurisprudenza	Diritti dell'uomo - Teoria dei diritti fondamentali
		Tutela internazionale dei diritti umani - La protezione dei diritti umani nella Convenzione europea dei diritti dell'uomo
	Dipartimento di diritto internazionale e dell'Unione Europea	Tutela internazionale dei diritti umani
	Dipartimento di «Lettere lingue arti». Italianistica e culture comparate	Tutela internazionale dei diritti umani
Università degli studi di Bergamo	Dipartimento di scienze umane e sociali	Pedagogia della marginalità e dei diritti umani
	Dipartimento di lettere e filosofia	Pedagogia dei diritti dell'uomo e della cooperazione internazionale
Università degli studi di Bologna	Dipartimento beni culturali	Diritti umani e storia del diritto internazionale
	Scuola di scienze politiche	Diritto internazionale dei diritti umani e diritto europeo della cooperazione
		Diritto pubblico e tutela dei diritti fondamentali
		Diritti fondamentali
Scuola di scienze politiche (campus di Forlì)	Protezione internazionale dei diritti umani (seminario)	
Università degli studi di Cagliari	Facoltà di giurisprudenza	Diritto costituzionale, governance europea e tutela dei diritti
Università degli studi di Cassino e del Lazio meridionale	Facoltà di giurisprudenza	Diritti fondamentali

segue

1. Organismi nazionali con competenza in materia di diritti umani

Università	Facoltà/Dipartimento /Scuola	Denominazione
Università degli studi di Catania	Dipartimento di economia e impresa	La tutela dei diritti nel processo civile
Università degli studi «G. d'Annunzio» di Chieti-Pescara	Facoltà di economia	Tutela dei diritti
Università degli studi di Ferrara	Facoltà di giurisprudenza	Diritti umani e diritto umanitario nei conflitti armati
Università degli studi di Firenze	Facoltà di economia	Diritto internazionale, diritti umani e conflitti armati
	Dipartimento di scienze giuridiche	Sistemi processuali e tutela dei diritti Stato sociale e diritti
	Dipartimento di scienze della formazione e psicologia	Diritti umani
	Dipartimento di scienze politiche e sociali	Diritti di cittadinanza e ordinamento delle autonomie
		Tutela internazionale dei diritti umani
Dipartimento di studi sullo Stato	Società civile e diritti religiosi	
Università degli studi di Genova	Dipartimento di giurisprudenza	Diritti di libertà e diritti sociali
Università degli studi de L'Aquila	Dipartimento di ingegneria industriale e dell'informazione e di economia	Teoria dell'interpretazione e diritti fondamentali
Università degli studi di Macerata	Dipartimento di giurisprudenza	Diritti sociali e di cittadinanza
	Dipartimento di studi umanistici - lingue, mediazione, storia, lettere, filosofia	Filosofia dei diritti e delle culture Filosofia dei diritti e delle culture II
Università degli studi di Messina	Dipartimento di scienze umane e sociali	Organizzazione internazionale e diritti umani
Università degli studi di Milano	Facoltà di giurisprudenza	Diritti delle religioni e diritti dell'uomo
	Dipartimento di scienze sociali e politiche	Teorie dei diritti fondamentali
		Teorie dell'eguaglianza e diritti Tutela internazionale dei diritti umani
Università degli studi di Milano-Bicocca	Facoltà di giurisprudenza	Diritto costituzionale europeo (i diritti fondamentali)
		Tutela internazionale dei diritti umani

segue

Università	Facoltà/Dipartimento /Scuola	Denominazione
Università degli studi di Milano-Bicocca	Dipartimento di sociologia e ricerca sociale	Cooperazione e tutela dei diritti umani
		Diritti e cittadinanza europea
Università cattolica del Sacro Cuore	Facoltà di economia e giurisprudenza	Diritti dell'uomo
	Dipartimento di scienze politiche	Tutela internazionale dei diritti umani
Università degli studi di Modena e Reggio Emilia	Facoltà di giurisprudenza	Teoria e prassi dei diritti umani
Università degli studi del Molise	Dipartimento di economia, gestione, società e istituzioni	Cittadinanza e diritti di cittadinanza
	Dipartimento di scienze umanistiche, sociali e della formazione	Diritti dell'uomo e globalizzazione
Seconda Università degli studi di Napoli	Dipartimento di giurisprudenza	Tutela internazionale dei diritti umani
	Dipartimento di scienze politiche «Jean Monnet»	Costituzioni e diritti fondamentali nei sistemi arabi islamici
		Tutela dei diritti nello Stato multiculturale
Università degli studi di Napoli «Federico II»	Dipartimento di economia, management e istituzioni	Tutela internazionale dei diritti dell'uomo
	Dipartimento di scienze politiche	Tutela internazionale dei diritti umani
Università degli studi «Suor Orsola Benincasa» (Napoli)	Facoltà di scienze della formazione	Diritti dell'uomo
Università degli studi di Padova	Dipartimento di diritto privato e critica del diritto	Diritti umani ed etica pubblica
	Dipartimento di filosofia, sociologia, pedagogia e psicologia applicata	Pedagogia dell'infanzia, dell'adolescenza e diritti del bambino
	Dipartimento di scienze politiche, giuridiche e studi internazionali	Diritti economici e sociali
		Diritti fondamentali e cittadinanza europea
		Diritti umani
		Diritti umani e condizione femminile
Diritti umani e giustizia internazionale		

1. Organismi nazionali con competenza in materia di diritti umani

Università	Facoltà/Dipartimento /Scuola	Denominazione
Università degli studi di Padova	Dipartimento di scienze politiche, giuridiche e studi internazionali	Diritti umani e sport nel diritto dell'Unione Europea
		Filosofia dei diritti umani
		Monitoraggio dei diritti umani, osservazione elettorale, <i>peacekeeping</i>
		Organizzazione internazionale dei diritti umani e della pace
		Politiche pubbliche e diritti umani
		Sociologia del diritto penale e prevenzione della devianza e Condizione carceraria e diritti dei detenuti
		Sociologia generale e dei diritti umani
		Storia del pensiero politico dei diritti umani
		Sviluppo economico e diritti umani
		Tutela internazionale dei diritti umani
Università degli studi di Palermo	Facoltà di giurisprudenza	Diritti umani
	Facoltà di scienze politiche	Diritti umani e giustizia penale internazionale
Università degli studi di Pavia	Dipartimento di giurisprudenza	Giustizia costituzionale e diritti fondamentali
Università degli studi di Perugia	Facoltà di scienze politiche	Diritti umani e crimini internazionali
Università degli studi del Piemonte orientale «Amedeo Avogadro» - Vercelli	Dipartimento di giurisprudenza e scienze politiche, economiche e sociali	Democrazia, diritti, religioni
		Diritti fondamentali europei
Università di Pisa	Dipartimento di giurisprudenza	Teorie giuridiche e politiche e diritti umani
Università degli studi di Roma «La Sapienza»	Dipartimento di comunicazione e ricerca sociale	Comunicazione dei diritti e della cittadinanza attiva
	Dipartimento di scienze politiche, sociologia e comunicazione	Diritto internazionale dei diritti umani
Università degli studi Roma Tre	Facoltà di scienze politiche	Organizzazione internazionale e tutela dei diritti umani
		Protezione e promozione dei diritti dei minori nelle relazioni internazionali ed europee - seminario

segue

Università	Facoltà/Dipartimento /Scuola	Denominazione
Libera Università internazionale studi sociali «Guido Carli» LUISS-Roma	Dipartimento di scienze politiche	Tutela internazionale dei diritti umani
Università degli studi del Salento	Scienze della formazione, scienze politiche e sociali	Diritti umani
Università degli studi di Salerno	Facoltà di giurisprudenza	Diritti dell'uomo
		Diritti dell'uomo e biodiritto
		Tutela internazionale dei diritti umani
Università degli studi di Siena	Facoltà di scienze politiche	Tutela internazionale dei diritti umani
	Facoltà di lettere e filosofia	Storia dei diritti umani
Università degli studi di Torino	Dipartimento di giurisprudenza	Diritto internazionale umanitario e tutela dei diritti umani
		Garanzie dei diritti fondamentali
		Ordine sociale, ermeneutica giuridica e tutela dei diritti fondamentali
	Dipartimento di culture, politica e società	Cittadinanza, diritti sociali, giustizia
		Diritti umani e globalizzazione
		Organizzazione internazionale e protezione dei diritti umani
		Soggetti deboli e tutela dei diritti
		Storia dei diritti dell'uomo
Teorie dei diritti umani		
Università degli studi di Trieste	Dipartimento di scienze politiche e sociali	Diritti dell'uomo
	Dipartimento di scienze giuridiche, del linguaggio, dell'interpretazione e della traduzione	Diritti umani comparati
Università degli studi di Udine	Facoltà di giurisprudenza	Teoria dei diritti umani
Università degli studi di Urbino «Carlo Bo»	Facoltà di giurisprudenza	Diritti dell'uomo
Università «Ca' Foscari» Venezia	Dipartimento di filosofia e beni culturali	Diritti umani
		Diritti di cittadinanza

segue



1. Organismi nazionali con competenza in materia di diritti umani

Università	Facoltà/Dipartimento /Scuola	Denominazione
Università degli studi di Verona	Dipartimento tempo, spazio, immagine, società	Diritti sociali e di cittadinanza
		Tutela dei diritti fondamentali

Fonte: elaborazione del comitato di ricerca e redazione dell'Annuario 2013 su dati relativi all'offerta formativa di ciascuna università.

*Corsi di dottorato (a.a. 2011-2012 e a.a. 2012-2013)*

Sono 11 i corsi di dottorato attivati o banditi nel 2012 (rispetto ai 12 del 2011 e ai 13 del 2010).

Università	Denominazione	Settore scientifico disciplinare
Università degli studi di Cassino e del Lazio meridionale, Dipartimento di discipline giuspublicistiche	La tutela dei diritti fondamentali nella giurisprudenza delle corti costituzionali nazionali e delle alte corti europee	IUS/08, IUS/09, IUS/10, IUS/13, IUS/14, IUS/21, IUS/12, IUS/20, IUS/16
Università degli studi di Firenze, Dipartimento di diritto comparato e penale	Teoria e storia del diritto - Teoria e storia dei diritti umani	IUS/18, IUS/19, IUS/20
Università degli studi di Palermo, Dipartimento di studi su politica, diritto e società	Dottorato internazionale in diritti umani: evoluzione, tutela e limiti	IUS/01, IUS/09, IUS/12, IUS/20, SPS/02, IUS/13, IUS/19, IUS/10, SPS/09, SECS-P/01, IUS/08
Università degli studi del Piemonte Orientale «Amedeo Avogadro», Dipartimento di scienze giuridiche ed economiche	Autonomie locali, servizi pubblici e diritti di cittadinanza	IUS/05, IUS/08, IUS/09, IUS/10, IUS/21
Scuola Superiore di Studi Universitari e Perfezionamento Sant'Anna di Pisa	Politica, diritti umani e sostenibilità	SPS/01, SPS/06, IUS/13, IUS/03, IUS/14, SPS/04, SECS-P/02, SECS-P/06, SECS-P/08
Università degli studi di Roma «La Sapienza», Dipartimento di teoria dello Stato	Ordine internazionale e diritti umani	IUS/13, IUS/14, IUS/08, IUS/07, IUS/01
Libera Università degli studi «Maria SS. Assunta» LUMSA, Dipartimento facoltà di Giurisprudenza	Diritti e libertà fondamentali negli ordinamenti giuridici contemporanei	IUS/01, IUS/11, IUS/13, IUS/17, IUS/20, IUS/18, IUS/07

segue

Università	Denominazione	Settore scientifico disciplinare
Libera Università degli studi «Maria SS. Assunta» LUMSA, Dipartimento facoltà di Giurisprudenza	Le adozioni internazionali: problematiche generali attinenti alla tutela dei diritti fondamentali della persona	IUS/01, IUS/11, IUS/13
Università degli studi di Salerno, Dipartimento di diritto dei rapporti civili ed economici nei sistemi giuridici contemporanei	Comparazione e diritti della persona	IUS/01, IUS/02, IUS/07, IUS/13, IUS/14, IUS/16, IUS/17
Università degli studi di Teramo, Dipartimento di scienze giuridiche pubblicistiche	Tutela dei diritti fondamentali - Diritto pubblico italiano ed europeo	IUS/08, IUS/09, IUS/10, IUS/21
Università degli studi di Urbino «Carlo Bo», Dipartimento di scienze giuridiche	Diritti umani e diritti sociali fondamentali	IUS/01, IUS/02, IUS/07, IUS/10, IUS/11, IUS/13, IUS/15, IUS/16, IUS/17, IUS/18, IUS/19, IUS/21, SECS-P/03

Fonte: elaborazione del comitato di ricerca e redazione dell'Annuario 2013 su dati del Ministero dell'istruzione, dell'università e della ricerca.

### Master

Università	Denominazione	Livello
Università di Bologna	Diritti umani, migrazioni, sviluppo	I
European Inter-University Centre for Human Rights and Democratisation (EIUC, 41 università europee partner)	European Master's degree in human rights and democratisation E.MA	I
Scuola Superiore di Studi Universitari e Perfezionamento Sant'Anna di Pisa	Human rights and conflict management - Diritti umani e gestione dei conflitti	I
Università degli studi di Siena	European Joint Master of human rights and genocide studies	I
Libera Università degli studi «Maria SS. Assunta» - LUMSA	Bioetica e diritti umani	II
Università degli studi di Roma «La Sapienza»	Tutela internazionale dei diritti umani «Maria Rita Saulle»	II
Università degli studi Roma Tre	Educazione alla pace: cooperazione internazionale, diritti umani e politiche dell'Unione Europea	II
Società italiana per l'Organizzazione internazionale - SIOI	Relazioni internazionali e protezione internazionale dei diritti umani	-

Fonte: elaborazione del comitato di ricerca e redazione dell'Annuario 2013 su dati relativi all'offerta formativa di ciascuna università.

## 2. Strutture per i diritti umani a livello sub-nazionale

### 2.1. Uffici pace diritti umani di Comuni, Province e Regioni

A livello sub-nazionale, in virtù soprattutto dell'inserimento della norma «Pace diritti umani» in migliaia di statuti comunali, provinciali e regionali, nonché dell'adozione di apposite leggi regionali in materia (v. Parte I, 2.3), esistono in Italia consulte, assessorati, dipartimenti, uffici per i diritti umani, la pace, le pari opportunità, la cooperazione allo sviluppo, il commercio equo e solidale, la solidarietà internazionale. Riferimenti alla diffusione di queste strutture all'interno degli enti locali e regionali italiani sono stati forniti nell'*Annuario italiano dei diritti umani 2011* (pp. 115-116). A partire da questa edizione si presentano di volta in volta e in modo sintetico tre di queste strutture a titolo esemplificativo.

*Ufficio per la promozione della pace, diritti umani, solidarietà del Comune di Padova:* ha la funzione di stimolare, insieme al tessuto associativo, iniziative di sostegno alle politiche di pace e alla giustizia, facendosi portatore dei valori della solidarietà, della multiculturalità e dell'accoglienza. Tra le numerose attività promosse dall'Ufficio si segnalano il Progetto adozioni a distanza e il Progetto educazione alla pace e ai diritti umani nelle scuole, che si inserisce nelle linee didattiche definite nel documento *Facciamo pace a scuola*, approvato nel 2007 nel corso del III Meeting nazionale delle scuole di pace, promosso dal Coordinamento nazionale degli enti locali per la pace e i diritti umani. La responsabile dell'Ufficio è Mariantonia Tognon.

*Forum provinciale della cooperazione internazionale, della pace e della solidarietà della Provincia di Prato:* organo di collegamento tra le istituzioni locali della Provincia e i diversi soggetti che si occupano di cooperazione internazionale, di pace e di solidarietà, il Forum ha la funzione di sviluppare le esperienze di solidarietà e cooperazione internazionale che sono realizzate nel territorio e di promuovere le modalità della cooperazione decentrata e realizzare iniziative di formazione, informazione e sensibilizzazione sui temi della pace, della solidarietà e della cooperazione. Il referente per il Forum è Carla Del Colombo.

*Ufficio pace, intercultura e integrazione fra i popoli della Regione Puglia:* ha competenze in materia di programmazione e gestione dei nuovi programmi comunitari inerenti i diritti umani e la democrazia e di progetti a sostegno della pace, degli scambi interculturali e della cooperazione allo sviluppo con particolare riferimento alle attività di promozione delle relazioni tra i popoli del Mediterraneo (art. 8 della l.r. 12/2005 e l.r. 20/2003). Il dirigente responsabile è Flavia Chiaranni.

## 2.2. Difesa civica nelle Regioni e nelle Province italiane

Nel 2012 (analogamente all'anno precedente) risultano essere 14 i Difensori civici in carica su un totale di 19 Regioni e Province autonome (17 + 2) che hanno previsto tale istituto nei rispettivi statuti o in apposite leggi regionali: Abruzzo, Basilicata, Emilia-Romagna, Lazio, Liguria, Lombardia, Marche, Molise, Piemonte, Toscana, Valle d'Aosta e Veneto, nonché le Province autonome di Bolzano e Trento. La carica di Difensore civico è vacante in Campania, Sardegna e Umbria, mentre in Calabria e in Puglia non è mai stato nominato. La figura del Difensore civico non è prevista normativamente dalle Regioni Sicilia e Trentino-Alto Adige (dove però la Regione ha delegato interamente ai due Difensori civici delle Province autonome le competenze nei confronti della Regione nei rispettivi territori), mentre in Friuli-Venezia Giulia la legge istitutiva (risalente al 1981) è stata abrogata con legge di assestamento del bilancio nel 2008 (l.r. 14 agosto 2008, n. 9).

La figura del Difensore civico è inoltre presente in 22 Province (oltre alle 2 Province autonome e ad Aosta dove le competenze provinciali vengono espletate dalla Regione). I Difensori civici territoriali (che in seguito all'abolizione dei Difensori civici comunali, con l. 23 dicembre 2009, n. 19, hanno assunto competenze anche nei confronti dei Comuni del territorio convenzionati) risultano essere 14. I Difensori civici provinciali (che non hanno ancora stipulato alcuna convenzione con i Comuni e hanno quindi competenza per l'ambito strettamente provinciale) sono 8.

A livello europeo e internazionale, 14 Difensori civici provinciali e regionali sono membri dell'Istituto Europeo dell'Ombudsman (EOI) nel 2012. Presidente del Consiglio direttivo dell'EOI è Burgi Volgger, Difensore civico della Provincia autonoma di Bolzano. Fanno altresì parte del Consiglio, in qualità di membri, Lucia Franchini, Difensore civico della Regione Toscana e Vittorio Galatro (ex Difensore civico del Comune di Nocera Inferiore, SA) e, in qualità di tesoriere, Vittorio Gasparini (Ufficio del Difensore civico della Regione Toscana). Gli *Ombudsman* della Regione Valle d'Aosta, Enrico Formento Dojot, della Provincia autonoma di Bolzano, della Regione Lombardia, Donato Giordano, della Regione Toscana e della Regione Basilicata, Catello Aprea, sono membri dell'Istituto Internazionale dell'Ombudsman (IOI).

I paragrafi seguenti presentano in modo sintetico i dati relativi all'attività dei Difensori civici delle Regioni e delle Province autonome italiane nel corso del 2012. I dati sono stati forniti dagli stessi Difensori civici oppure estratti dalle relazioni periodiche rese pubbliche nel corso del 2012.

*Basilicata* (Difensore civico: Catello Aprea). L'Ufficio del Difensore civico ha ricevuto nel 2012, 885 richieste, di cui 711 relative a interventi per chiarimenti, indicazioni e solleciti effettuati in via breve e 174 fascicoli formalmente aperti (a cui si aggiungono 34 pratiche rimaste aperte dall'anno precedente). Le istanze pervenute hanno riguardato: enti locali (49,4%); Regione (15,5%), enti sub-regionali (13,2%), amministrazioni periferiche dello Stato (11,5%), e società erogatrici di servizi (10,3%). L'area tematica più interessata dalle istanze dei cittadini è stata quella del territorio e dell'ambiente (17,2%), seguita dall'erogazione dei servizi (12,6%) e dall'accesso agli atti (9,8%). Consistente è stato anche il numero delle richieste riguardanti pensioni e prestazioni sociali (8,6%).

*Emilia-Romagna* (Difensore civico: Daniele Lugli). Sono giunte all'Ufficio 796 istanze, oltre il doppio del 2008 quando è iniziato il mandato dell'attuale Difensore. L'incremento pare dovuto sia a una maggiore conoscenza dell'Ufficio sia all'abolizione dei Difensori locali (il 46% delle istanze riguarda enti locali sprovvisti di difesa civica). L'indirizzo scelto è stato quello di assicurare una eguale tutela a tutti i cittadini fidando sul rapporto di leale collaborazione tra le amministrazioni. I principali ambiti di intervento sono stati: servizi pubblici, tributi e sanzioni amministrative, politiche sociali, ambiente, sanità. Tra i procedimenti definiti nel 2012, il 45,4% si è risolto con informazioni o pareri mentre nel 41,4% dei casi la pubblica amministrazione ha accolto la tesi del Difensore civico.

Per quanto riguarda le attività di promozione della cultura della difesa civica realizzate nel 2012, l'Ufficio ha organizzato incontri con studenti, interventi a convegni, laboratori formativi a Bologna e Rimini in collaborazione con i Centri servizi per il volontariato, oltre a una proposta di integrazione alla legge regionale in materia. Relativamente alle attività di contrasto alle discriminazioni, è stata stampata la seconda edizione del *Codice contro le discriminazioni*. È stato istituito in cooperazione con il Garante regionale dei detenuti, uno sportello di informazione giuridica presso il centro di identificazione ed espulsione di Bologna. Altre attività hanno riguardato l'avvio di una ricerca regionale sul superamento dei «campi nomadi», la progettazione di uno sportello di difesa civica sulla disabilità a Reggio Emilia, e la promozione della serata «Tentativo di decalogo per una convivenza interetnica», a Piacenza durante il Festival del Diritto 2012. L'Ufficio ha inoltre partecipato a un seminario della Rete europea dei Difensori civici.

Tra i casi di particolare rilevanza giuridica, l'Ufficio ha riportato l'istanza di una donna italiana non coniugata che desiderava partorire vicino al padre del bambino, che lavora all'estero, e a cui è stata negata la copertura delle spese sanitarie connesse alla gravidanza e al parto in quanto non coniugata. Sul punto è stato interpellato il Mediatore europeo e, suo tramite, la Commissione europea, che, pur ribadendo il rispetto per la definizione di famiglia degli Stati membri, ha sollevato la necessità di una revisione interna.

*Lazio* (Difensore civico: Felice Maria Filocamo). L'Ufficio del Difensore civico, nel corso dell'anno 2012, ha trattato complessivamente 788 istanze. I cinque principali ambiti di riferimento sono stati i seguenti: trasparenza (148 istanze, 91 definite nel 2012 e 57 in attesa di definizione), accesso agli atti (62, 43 definite nel 2012); imposte e tributi (61, 30 definite nel 2012); tutela, ambiente e igiene (58, 29 definite nel 2012); trasporti e viabilità (48, 27 definite nel 2012). Nel 2012 si è evidenziato un incremento di pratiche rispetto all'anno precedente, dovuto, tra l'altro, alla divulgazione di un opuscolo finalizzato all'informazione dei cittadini sulle specifiche funzioni del Difensore civico del Lazio, con particolare riferimento alle modalità di presentazione e ai soggetti che possono proporre il ricorso o l'esposto, alle materie e alle amministrazioni che rientrano nelle competenze del Difensore civico, per diffondere il ricorso a questo istituto, spesso poco conosciuto. Tale opuscolo, redatto, pubblicato e distribuito nel 2011, ha riscosso molto interesse ed è stato ristampato nel corso dell'anno 2012.

*Lombardia* (Difensore civico: Donato Giordano; esercita anche le funzioni di Garante dei diritti dei detenuti e di Garante del contribuente). L'Ufficio ha trattato 1.010 nuove pratiche nel 2012. Le istanze pervenute hanno riguardato, in misura maggiore, le seguenti aree tematiche: ambiente (219); territorio (213); assetto istituzionale (172); sicurezza sociale (95); sanità e igiene (74). 80 istanze hanno riguardato i diritti dei detenuti.

*Marche* (Difensore civico: Italo Tanoni; esercita anche le funzioni di Garante per l'infanzia e l'adolescenza e di Garante dei diritti dei detenuti). Nel corso del 2012, il Difensore civico delle Marche ha trattato un totale di 457 fascicoli (a cui ne vanno aggiunti 220 in relazione ai diritti dei detenuti, 194 concernenti i diritti dell'infanzia e 32 in materia di cittadini stranieri immigrati). I settori di maggiore incidenza sono stati rappresentati da questioni relative a enti locali (101), accesso agli atti (63), sanità e servizi sociali (46), ambiente, territorio, trasporti e viabilità (44), attività produttive (29), servizi pubblici,

consumatori e ordini professionali (29). Tali fascicoli hanno interessato principalmente le amministrazioni periferiche e, in misura minore, i Comuni, la Regione e altri enti.

Relativamente alle attività volte alla promozione della cultura della difesa civica, l'Ufficio ha sottoposto il progetto «Autorità sul territorio» all'attenzione dell'ANCI Marche e ha creato sportelli provinciali in collegamento internet con l'ufficio centrale attraverso gli uffici relazioni con il pubblico della Regione nelle singole Province. Inoltre, in data 4 giugno 2012 si è tenuto un incontro con le associazioni dei consumatori finalizzato alla riedizione della *Carta dei servizi Ombudsman*.

*Piemonte* (Difensore civico: Antonio Caputo). Il 2012 ha visto un aumento esponenziale delle richieste di intervento rivolte al Difensore civico, dalle 1.200 del 2011, alle circa 3.000 dell'anno appena trascorso, con un incremento del 150% del numero delle istanze pervenute da cittadini utenti, associazioni e imprese. L'incremento deriva dall'effetto combinato di una migliore conoscenza dello strumento sul territorio, dalla soppressione del Difensore civico comunale, del conferimento al Difensore civico regionale di funzioni già svolte dal Difensore civico dell'Agenzia territoriale per la casa della Provincia di Torino (in funzione prevalente di sussidiarietà), di una più ramificata presenza sui territori del Piemonte e anche dalla grave crisi economico-sociale che ha spinto sempre più vaste fasce della popolazione maggiormente vulnerabile a richiedere l'intervento della difesa civica regionale, in primo luogo per ottenere ascolto e orientamento. In tale contesto, il Difensore civico ha svolto l'importante ruolo di promotore anche in senso etico-civile, del diritto a una «buona amministrazione» e ancor prima di difesa di diritti fondamentali, quantomeno nel senso di denunciarne la violazione. Gli interventi conseguentemente attivati dal Difensore civico del Piemonte hanno riguardato, in specie, i seguenti settori: sanità, assistenza, disabilità, che insieme all'attività svolta per quanto attiene alla connessa area tematica delle «opposizioni alle dimissioni» da strutture sociosanitarie e ospedaliere (in particolare per quanto riguarda anziani non autosufficienti e persone affette da disabilità grave), l'area dei servizi alla persona (previdenza, pubblica istruzione, utenze, edilizia sociale) e del pubblico impiego hanno totalizzato una quota complessiva di circa il 50% degli interventi realizzati. La restante parte degli interventi è stata svolta per quanto riguarda problematiche attinenti alle seguenti materie di rilevanza pubblica: finanze e tributi, partecipazione al procedimento e diritto di accesso, territorio e ambiente, trasporti, appalti e bandi concorsuali, relazioni tra cittadini e istituzioni.

*Toscana* (Difensore civico: Lucia Franchini). Nel 2012, l'Ufficio del Difensore civico ha aperto un totale di 1.862 pratiche. Le principali materie a cui le istanze hanno fatto riferimento sono le seguenti: imposte e tasse (507); servizi pubblici (295); territorio (274); sanità (269); sociale, lavoro e previdenza (172).

Con riferimento alle iniziative di promozione della difesa civica nella scuola e nella società civile si segnala il protocollo sottoscritto nel 2012 dal Difensore civico della Toscana con il Centro servizi volontariato della Regione Toscana (CESVOT) con l'obiettivo di potenziare il rapporto tra le associazioni di volontariato e i Difensori civici in modo da sostenere, promuovere e arricchire la rete territoriale di protezione sociale e di tutela dei diritti e, in particolare, la tutela non giurisdizionale per le persone che, versando in condizioni di disagio, hanno maggiori difficoltà a far valere i propri diritti. Questo progetto, intitolato «Per i diritti dei cittadini, una rete a sostegno dei più deboli», ha lo scopo di rendere più facile l'accesso ai servizi del Difensore civico per i cittadini e quindi garantire in maniera ancora più efficace la tutela dei diritti. Il cittadino che si trova nella condizione di avere un diritto leso può, infatti, rivolgersi alle delegazioni CESVOT o alle associazioni che hanno aderito alla rete. I volontari offrono informazioni, assistenza e supporto ai cittadini che desiderino presentare le istanze di reclamo presso i Difensori civici, integrandone l'attività e facilitandone il rapporto con il territorio.

*Valle d'Aosta* (Difensore civico: Enrico Formento Dojot; esercita anche le funzioni di Garante dei diritti dei detenuti). I casi portati all'attenzione del Difensore civico valdostano

nell'anno 2012 sono 450. Si è trattato, principalmente, di questioni attinenti all'area dell'assistenza sociale (155 casi su contributi, emergenza abitativa, edilizia popolare, previdenza e assistenza) e di questioni ascrivibili al rapporto di lavoro (52 casi).

Sono in programma, sulla scia di quanto già avvenuto negli anni precedenti, incontri con gli studenti delle scuole superiori, al fine di rafforzarne la coscienza civica.

Vengono segnalati tre casi particolarmente interessanti dal punto di vista giuridico e dell'efficacia dell'azione dell'Ufficio trattati nell'anno in esame. Il primo riguarda la modifica percentuale del rapporto di lavoro. Il contratto collettivo regionale prevede la previa fruizione delle ferie maturate, adempimento di fatto impossibile, nel caso di specie, per il dipendente, a causa di comprovati motivi di salute, nonché la riparametrazione dell'ammontare delle ferie in ragione della mutata percentuale. L'Amministrazione, che in un primo tempo non aveva dato corso alle richieste del dipendente, le ha successivamente accolte a seguito dell'intervento del Difensore civico. Il secondo caso concerne la reiezione della richiesta di congedo di maternità «flessibile», avanzata da una dipendente, in quanto il certificato del medico competente ex d.lgs. 81/2008 interveniva oltre l'inizio dell'ottavo mese di gravidanza, in contrasto con quanto disposto da un messaggio INPS. Il Difensore civico interveniva, sottolineando che l'art. 20 del d.lgs. 151/2000 nulla prevedeva e che un messaggio non poteva, *praeter legem*, stabilire decadenze, riservate alla legge. L'Amministrazione agiva in autotutela, accogliendo il rilievo. L'ultimo caso riguarda l'applicazione dell'art. 15 del d.l. 95/2012 relativamente alle aziende sanitarie, che prevede, per i contratti in essere alla data di entrata in vigore del decreto, la riduzione del 5%, per tutta la loro durata. Una società si è rivolta al Difensore civico in ordine a un contratto di vendita di un automezzo, per contestare la riduzione applicata dall'Azienda sanitaria. Il Difensore civico osservava che, a suo parere, la norma concerneva i contratti a esecuzione continuativa (per il riferimento ai contratti in essere per tutta la durata dei medesimi) e non quelli a esecuzione istantanea, come nella fattispecie in esame, che quindi non ricadeva nell'ambito di applicazione della norma.

*Veneto* (Difensore civico: Roberto Pellegrini). V., in questa Parte, 3.6.

*Bolzano* (Difensore civico: Burgi Volgger, dati relativi al 2011). Nel corso del 2011 sono stati presentati dalla cittadinanza 2.985 reclami o istanze. Sono state trattate complessivamente 956 pratiche (876 nuove e 80 rimaste in attesa di definizione dall'anno precedente). I casi risolti in maniera informale, senza procedere all'apertura di pratiche, sono stati 2.109. Si tratta di consulenze registrate che non danno luogo a corrispondenza scritta e si concludono semplicemente con un colloquio consultivo. Il 77% delle pratiche si è concluso con una soluzione soddisfacente per coloro che avevano presentato reclamo. Le istanze pervenute riguardano in misura maggiore i seguenti ambiti: Comuni (926), amministrazione provinciale (550) diritto privato e giurisdizione (538), diritto privato e giustizia (504) edilizia urbanistica (370); sociale (319) azienda sanitaria (312).

*Trento* (Difensore civico: Raffaello Sampaolesi; esercita anche funzioni di Garante per l'infanzia e l'adolescenza, dati relativi al 2011). Nel corso del 2011, il Difensore civico ha trattato un totale di 863 richieste di interventi. Le principali materie su cui si sono concentrate queste istanze sono le seguenti: ordinamento (332), territorio e ambiente (314), servizi sociali e culturali (109), ed economia e lavoro (76). 32 casi hanno riguardato la pubblica tutela di minori.

Con riferimento alle iniziative di promozione della cultura della difesa civica e dei diritti umani tra le nuove generazioni, l'ufficio del Difensore civico della Provincia di Trento ha realizzato la pubblicazione *La tutela dei diritti umani*, rivolta agli alunni delle scuole del Trentino.

### 2.3. Coordinamento nazionale dei Difensori civici

Il Coordinamento nazionale dei Difensori civici delle Regioni e delle Province autonome è un organismo associativo che opera per la concertazione e la valorizzazione del ruolo istituzionale della difesa civica in Italia e per garantire a tutti i cittadini, indipendentemente dalla loro residenza, la tutela nei confronti della pubblica amministrazione a ogni livello, statale, regionale e locale.

Il Coordinamento sviluppa gli opportuni raccordi con il Parlamento e con il Governo italiano, promuove la piena attuazione dei trattati e della normativa europea e internazionale sui diritti umani e sviluppa relazioni con il Mediatore europeo, i Difensori civici degli Stati membri dell'UE, anche attraverso la Rete europea dei Difensori civici. Inoltre, favorisce iniziative di coordinamento in tutte le Regioni per la diffusione di tale istituto e per la crescita degli standard di tutela dei diritti soggettivi e degli interessi diffusi, e organizza iniziative di studio e di ricerca sul tema. Il Coordinamento è composto dai Difensori civici in carica delle Regioni e delle Province autonome. Esso opera attraverso la Segreteria di un Difensore civico di volta in volta eletto collegialmente e ha sede a Roma presso la Conferenza dei Presidenti delle Assemblee legislative delle Regioni e delle Province autonome dove si riunisce abitualmente. Da febbraio 2012, il Coordinatore nazionale è Antonio Caputo, Difensore civico della Regione Piemonte.

Nel corso del 2012, sono state tenute quattro riunioni. In particolare, in occasione dell'incontro del 28 giugno 2012, il Coordinamento ha sottoscritto un Protocollo d'intesa con l'Istituto Latinoamericano dell'Ombudsman. L'accordo è stato siglato a margine del seminario di studio «Problemi e prospettive della Difesa civica in America Latina e in Europa», organizzato congiuntamente dal Centro Diritti Umani dell'Università di Padova e dal Coordinamento.

Nel corso della riunione successiva, tenutasi il 20 settembre 2012, il Coordinamento si è incontrato con la Conferenza dei Presidenti delle Assemblee legislative delle Regioni e delle Province autonome. In tale occasione, è stata ribadita la necessità di adeguamento del sistema della difesa civica in Italia alle numerose risoluzioni e raccomandazioni in materia adottate dall'Assemblea generale delle Nazioni Unite e dal Congresso dei poteri locali e regionali del Consiglio d'Europa nonché l'importanza di promuovere l'istituzione del Difensore civico in tutte le Regioni italiane che ne sono attualmente prive, incoraggiare la creazione del Difensore civico nazionale e contribuire all'attuazione della difesa civica territoriale. Il Coordinamento ha inoltre invitato la Conferenza a promuovere iniziative dirette a tutelare l'autonomia, l'indipendenza e l'imparzialità dei Difensori civici attraverso un'armonizzazione delle normative, coerente con le buone pratiche esistenti in altri Paesi dell'Unione Europea.

In data 21 febbraio 2012, il Coordinamento ha designato, su invito della Rete europea dei Difensori civici un funzionario di collegamento (*liaison officer*) che ha la funzione di curare i rapporti tra i Difensori civici italiani e i Difensori civici di tutti i Paesi europei.

Infine, si segnala l'entrata in funzione dell'Istituto Italiano dell'Ombudsman e la realizzazione, in cooperazione con tale Istituto, di un ciclo di incontri *peer-to-peer* sul tema *Difesa civica e diritti dei cittadini*, organizzato dal Centro Diritti Umani dell'Università di Padova e dall'Ufficio del Difensore civico della Regione



del Veneto. Il primo incontro sul tema *Le iniziative d'ufficio dei Difensori civici: partecipazione, educazione alla cittadinanza* si è svolto il 12 dicembre 2012 con la partecipazione di oltre 20 Difensori civici e funzionari. Al seminario è intervenuto anche Carlos Constenla, Presidente dell'Istituto Latinoamericano dell'Ombudsman.

#### **2.4. Conferenza nazionale per la garanzia dei diritti dell'infanzia e dell'adolescenza**

In Italia, al dicembre 2012, 18 Regioni e le Province autonome di Trento e Bolzano hanno provveduto a istituire con legge propri Garanti locali dei diritti dell'infanzia e dell'adolescenza o figure analoghe (Abruzzo, Basilicata, Calabria, Campania, Emilia-Romagna, Friuli-Venezia Giulia, Lazio, Liguria, Lombardia, Marche, Molise, Piemonte, Puglia, Sardegna, Toscana, Trentino-Alto Adige, Umbria, Veneto); sono dieci i Garanti effettivamente nominati.

Con l'approvazione della l. 12 luglio 2011, n. 112 è stata istituita l'Autorità garante dell'infanzia e dell'adolescenza a livello nazionale ed è stata formalmente prevista e costituita la Conferenza nazionale per la garanzia dei diritti dell'infanzia e dell'adolescenza, composta dai Garanti regionali (o figure analoghe), avente il compito di: individuare l'adozione di linee comuni di azione dei Garanti a livello nazionale e regionale in materia di tutela dei diritti dell'infanzia e dell'adolescenza da promuovere e sostenere nelle sedi internazionali, individuare forme di costante scambio di dati e di informazioni sulla condizione delle persone di minore età a livello nazionale e regionale. La Conferenza si è dotata di un regolamento interno che ne sancisce il funzionamento.

Nel corso del 2012, la Conferenza si è riunita quasi trimestralmente per scambiarsi informazioni sulle azioni perseguite a livello territoriale, sulle problematiche emergenti e su eventuali iniziative trasversali di approfondimento e promozione dei diritti dell'infanzia e dell'adolescenza da realizzare congiuntamente.

Tra aprile 2010 e l'istituzione della Conferenza nazionale, i Garanti regionali si sono riuniti attraverso la Conferenza dei Tutori e dei Garanti dell'infanzia e dell'adolescenza (v. *Annuario 2012*, p. 99).

#### **2.5. Coordinamento nazionale dei Garanti territoriali per i diritti delle persone private della libertà personale**

I numerosi Garanti dei detenuti attivi a livello locale e regionale hanno costituito un Coordinamento nazionale con il fine di intraprendere azioni comuni, trovare risposte condivise alle principali problematiche incontrate dai singoli Garanti in Italia e mettere la propria esperienza a disposizione di tutti. Dal 2011, il Coordinatore è Franco Corleone, Garante dei detenuti del Comune di Firenze. Il Coordinamento è aperto a tutti i Garanti locali, provinciali e regionali che desiderano farne parte.

Nel corso del 2012 il Coordinamento si è riunito cinque volte e ha tenuto incontri istituzionali con il Presidente della Repubblica, il Consiglio superiore della magistratura e il capo del Dipartimento dell'amministrazione penitenziaria. I temi

principalmente discussi nel corso degli incontri sono stati i seguenti: implicazioni della decisione di chiudere gli ospedali psichiatrici giudiziari (con il cosiddetto d.l. «svuota carceri»), la questione della territorialità della pena e delle difficoltà incontrate dai detenuti trasferiti (in particolare con riferimento al mantenimento dei contatti con i parenti), le difficoltà di accesso nelle carceri per i collaboratori dei Garanti dei detenuti, l'istituzione di un tavolo di lavoro tra Dipartimento dell'amministrazione penitenziaria e Garanti e le relative modalità di funzionamento, le opportunità di lavoro e di formazione per i detenuti, le modalità di rimpatrio assistito per i detenuti stranieri.

Inoltre, il 19 ottobre 2012, i Garanti dei diritti dei detenuti a livello comunale, provinciale e regionale hanno inviato una lettera al Ministro della giustizia, al Capo del Dipartimento dell'amministrazione penitenziaria e al Presidente della Repubblica. In essa, i Garanti hanno espresso la loro più profonda preoccupazione relativamente alle conseguenze del riesame della spesa dell'amministrazione penitenziaria sui fini e le funzioni previste per essa dalla Costituzione e dall'ordinamento penitenziario. In particolare si fa riferimento all'eliminazione della spesa per la manutenzione dei fabbricati, all'assenza di risorse economiche per attività essenziali per l'esecuzione della pena (attività lavorativa e di formazione professionale, prestazione di assistenza sanitaria e psicologica) e alla generale ristrutturazione prevista per l'organizzazione penitenziaria, in particolare a seguito della ventilata soppressione della Direzione generale dell'esecuzione penale esterna.

## **2.6. Coordinamento nazionale degli enti locali per la pace e i diritti umani**

Il Coordinamento è un'associazione fondata nel 1986 che riunisce gli enti locali e regionali impegnati in Italia nella promozione della pace, dei diritti umani, della solidarietà e della cooperazione internazionale. Al Coordinamento aderiscono oltre 700 tra Comuni, Province e Regioni. Presidente nazionale è Marco Vinicio Guasticchi, Presidente della Provincia di Perugia, il Direttore è Flavio Lotti.

La principale attività del Coordinamento nel corso dell'anno 2012 ha riguardato l'organizzazione e la realizzazione, in collaborazione con la Tavola della Pace, di una *Missione di Pace in Israele e Palestina*. L'iniziativa, effettuata dal 27 ottobre al 3 novembre, ha ricevuto il patrocinio del Ministro per la cooperazione internazionale e l'integrazione, Andrea Riccardi. Durante la missione gli oltre 200 partecipanti hanno potuto visitare città, villaggi, campi profughi palestinesi e insediamenti israeliani e hanno avuto l'opportunità di dialogare e riflettere con persone del posto e funzionari di enti locali, nonché con rappresentanti di organizzazioni di società civile e funzionari di organizzazioni internazionali attive sul territorio. L'esperienza si è conclusa con una marcia per la pace nel deserto di Gerico che ha coinvolto tutti i partecipanti.

Tra le altre iniziative che hanno visto la partecipazione attiva del Coordinamento nell'arco del 2012, si segnalano:

– il documento programmatico intitolato *Per uscire dalla crisi ricominciamo dalle città*, inviato il 7 febbraio ai Sindaci e ai Presidenti degli enti locali e delle Regioni aderenti al Coordinamento nazionale. Il documento contiene una serie di proposte per rimettere al centro le città e i territori e ritornare a investire sulle istituzioni più vicine ai cittadini e sulla loro capacità di rispondere alle emergenze sociali,

in particolare nell'attuale periodo di crisi. L'obiettivo è quello di lavorare assieme sul territorio con gli enti locali e le Regioni al fine di costruire le città dei diritti umani e cercare assieme una risposta alla domanda di giustizia, dignità e diritti che viene da giovani, donne, lavoratori, famiglie e cittadini di diverse nazionalità che vivono nel contesto urbano.

– il seminario nazionale *Costruiamo le città dei diritti umani. Idee, esperienze e percorsi per uscire dalla crisi cominciando dalla tua città*, organizzato in collaborazione con il Centro Diritti Umani dell'Università di Padova. Obiettivo del seminario, tenutosi a Padova in data 30 marzo in occasione del 20° anniversario dalla morte di padre Ernesto Balducci, è stato quello di mettere a confronto gli amministratori locali partendo dalla condivisione delle idee ed esperienze innovative già realizzate sul territorio da Comuni, Province e Regioni.

– la manifestazione *Officina Medio Oriente*, una settimana di incontri, dibattiti, mostre e spettacoli per capire, riflettere, condividere e progettare dal basso un rinnovato impegno per la pace in Medio Oriente che si è tenuta a Trento dal 14 al 20 marzo. L'iniziativa è stata organizzata dall'Assessorato alla solidarietà internazionale e convivenza della Provincia autonoma di Trento in collaborazione con numerose associazioni trentine attive in Israele e nei territori palestinesi occupati.

## **2.7. Archivi e altri progetti regionali per la promozione della cultura di pace e dei diritti umani**

Oltre all'Archivio «Pace Diritti Umani - Peace Human Rights» della Regione del Veneto, istituito con l.r. 18/1988 e gestito dal Centro Diritti Umani dell'Università di Padova (v., in questa Parte, 3.3), esistono in Italia altri archivi e progetti analoghi successivamente istituiti da Regioni e Province autonome allo scopo di favorire la promozione e la diffusione della cultura dei diritti umani e della pace. Il progetto «Pace e Diritti Umani» della Regione Emilia-Romagna è stato avviato dal Consiglio regionale in collaborazione con l'Assessorato politiche sociali, immigrazione, progetto giovani, cooperazione internazionale e il Servizio controllo di gestione e sistemi statistici della Giunta regionale. Il progetto si ispira ai contenuti della l.r. 24 giugno 2002, n. 12 (Interventi regionali per la cooperazione con i Paesi in via di sviluppo e i Paesi in via di transizione, la solidarietà internazionale e la promozione di una cultura di pace) ed è finalizzato a sostenere le attività descritte nella legge. Sito web: <http://www.paceediritti.it/>.

Nel 2012 è stato rinnovato il portale «Pace e diritti», che fornisce ulteriore visibilità a una serie di rubriche curate nell'ambito del progetto, quali *I diritti umani e l'Europa* e il *Microfono della Pace* (interviste realizzate dalla redazione). Il sito web del progetto include anche una nuova sezione dedicata alla promozione di progetti di educazione ai diritti umani realizzati dalle diverse Province dell'Emilia-Romagna. «Pace e diritti» continua inoltre a promuovere il kit didattico per le scuole secondarie di secondo grado intitolato *Diritti si nasce - Conoscere i tuoi diritti è un dovere*.

Il Forum «Trentino per la pace e i diritti umani», organismo permanente, è nato nel 1991 su volontà del Consiglio provinciale di Trento con l.p. 10 giugno 1991, n. 11 (Promozione e diffusione della cultura della pace). Sito web: <http://www.forumpace.it/>.

Per l'anno 2012-2013, il Forum ha deciso come tema culturale a cui dedicare il percorso di costruzione della pace il seguente: *Nel limite. La misura del futuro*. Nell'ambito di questo percorso tematico il Forum ha partecipato all'organizzazione e alla realizzazione di numerosi eventi, conferenze e mostre e incontri pubblici sul territorio della Provincia autonoma di Trento.

La Regione Campania ha istituito l'«Archivio per la Pace e per i Diritti Umani» con l.r. 7 aprile 2000, n. 12 (Promozione e diffusione di una cultura dell'educazione alla pace e ai diritti umani). L'Archivio è stato attivato in virtù di convenzione tra l'Assessorato regionale all'istruzione e il Dipartimento di analisi delle dinamiche ambientali e territoriali dell'Università degli studi di Napoli «Federico II». Sito web: <http://archiviopace.altervista.org>.

Tra le attività promosse dall'Archivio, si segnala la realizzazione dell'*Agenda della Pace*, pubblicazione periodica finalizzata a offrire suggerimenti e spunti di riflessione a insegnanti e studenti, istituzioni e cittadini sui temi della pace e dei diritti umani, e il conferimento del premio annuale «Pace Campania». Non risultano dati aggiornati con riferimento al 2012.

### 3. Regione del Veneto

La Regione del Veneto opera organicamente nel settore della promozione dei diritti umani, della cultura di pace e della cooperazione internazionale sin dal 1988, anno in cui è stata adottata la prima legge regionale in materia (l.r. 30 marzo 1988, n. 18). Nello stesso anno il Consiglio regionale ha istituito il Difensore civico (l.r. 28/1988) e l'Ufficio di protezione e pubblica tutela dei minori (l.r. 42/1988). Nel 1999, la l.r. 18/1988 è stata sostituita con l'attuale l.r. 16 dicembre 1999, n. 55 recante «Interventi regionali per la promozione dei diritti umani, la cultura di pace, la cooperazione allo sviluppo e la solidarietà».

Nell'ambito della Giunta regionale le competenze in materia di diritti umani fanno riferimento all'Assessorato all'economia e sviluppo, ricerca e innovazione di cui è titolare Marialuisa Coppola. Interventi e attività legati ai temi delle relazioni internazionali e della cooperazione allo sviluppo rispondono direttamente al Presidente della Regione, Luca Zaia, assistito dal Consigliere d'Ambasciata Stefano Beltrame.

In virtù della l.r. 55/1999 operano il Comitato per i diritti umani e la cultura di pace (artt. 12-13) e il Comitato per la cooperazione allo sviluppo (artt. 14-15), deputati alla formulazione dei programmi triennali e dei piani annuali di attuazione in relazione ai rispettivi ambiti di competenza e intervento. La legge, inoltre, promuove e sostiene l'Archivio regionale «Pace Diritti Umani - Peace Human Rights» (art. 2), la Fondazione Venezia per la ricerca sulla pace (art. 17) (entrambi istituiti con l.r. 18/1988), i lavori della Commissione europea per la democrazia attraverso il diritto (*Venice Commission*) del Consiglio d'Europa (art. 19) e iniziative di cooperazione decentrata promosse dal Ministero degli affari esteri e dall'Unione Europea (art. 7). L'infrastruttura regionale per la pace e i diritti umani si completa con la Commissione per la realizzazione delle pari opportunità tra uomo e donna, l'Osservatorio regionale politiche sociali e l'Osservatorio regionale sull'immigrazione. Inoltre, con l.r. 28 dicembre 1998, n. 33, la Regione promuove e sostiene finanziariamente il programma di Master europeo in diritti umani e democratizzazione (E.MA) con sede al Lido di Venezia. Con l'adozione della l.r. 22 gennaio 2010, n. 6, la Regione riconosce il valore sociale e culturale del commercio equo e solidale e si impegna a favore delle organizzazioni che sostengono attività in questo settore.

Con legge regionale statutaria 17 aprile 2012, n. 1, il Consiglio regionale ha adottato il nuovo Statuto della Regione del Veneto che include la norma «Pace diritti umani» (v. Parte I, 2.3) all'interno dell'art. 5, dedicato ai principi fondamentali.

### **3.1. Direzione regionale relazioni internazionali**

La Direzione è la struttura amministrativa di riferimento per l'attuazione della l.r. 55/1999. Il Dirigente è Diego Vecchiato.

La Direzione si occupa di parte consistente delle attività internazionali intraprese dalla Regione, ivi comprese: la gestione dei rapporti internazionali, la sottoscrizione di protocolli di intesa con enti nazionali ed esteri, la partecipazione a organismi e iniziative internazionali, la solidarietà internazionale e tutte le attività nel settore dei diritti umani, della cultura di pace, della promozione delle pari opportunità e della tutela delle minoranze linguistiche. Ospita al suo interno il Comitato regionale Veneto per l'UNICEF.

Nello specifico ambito di promozione dei diritti umani la Direzione fornisce supporto tecnico al Comitato per i diritti umani e per la cultura di pace; cura l'organizzazione di alcuni importanti eventi, tra cui la Conferenza biennale sui diritti umani e la cooperazione allo sviluppo e il Premio «Veneto per la pace e la solidarietà tra i popoli»; partecipa alle attività della Commissione di Venezia del Consiglio d'Europa e provvede agli adempimenti connessi alla partecipazione della Regione al Master europeo in diritti umani e democratizzazione.

Il ruolo della Direzione per l'anno 2012 è pertanto trasversale alle attività dei vari organismi presentati nei paragrafi seguenti.

### **3.2. Comitato per i diritti umani e la cultura di pace**

Istituito ai sensi dell'art. 12 della l.r. 55/1999, il Comitato ha il compito di concorrere alla formulazione della programmazione triennale e dei piani annuali degli interventi in materia di diritti umani e cultura di pace promossi dalla Regione del Veneto (art. 13). Il Comitato è composto da rappresentanti delle amministrazioni locali, della società civile, dell'università, dell'imprenditoria e delle parti sociali.

Con d.g.r. 17 luglio 2012, n. 1354, la Giunta regionale ha adottato il *Piano annuale 2012* di attuazione degli interventi regionali per la promozione dei diritti umani e della cultura di pace, finalizzato a riprendere e sviluppare per la terza annualità le linee di indirizzo tracciate dal programma triennale 2010-2012 (v. *Annuario 2011*, p. 123).

I recenti tagli al bilancio regionale hanno comportato una diminuzione del 55% rispetto alle risorse assegnate per le azioni di promozione dei diritti umani e della cultura di pace nel 2011, permettendo di dare attuazione solamente agli adempimenti previsti dalla l.r. 55/1999: il sostegno all'Archivio «Pace Diritti Umani - Peace Human Rights» previsto dall'art. 2 e l'adesione alla Fondazione Venezia per la ricerca sulla pace, sancita all'art. 17. Il Premio regionale «Veneto per la pace e la solidarietà tra i popoli» 2012 (previsto all'art. 2,1) è stato conferito all'Associazione cooperativa scolastica «La goccia» istituita presso la scuola «Madre Teresa di Calcutta» di Baricetta (fraz. di Adria, Rovigo) che tramite la coltivazione di un orto scolastico e la vendita dei relativi prodotti, sostiene interventi per favorire l'accesso all'acqua potabile in alcuni villaggi in Africa. In virtù delle problematiche relative al bilancio illustrate, nel 2012 non è stato possibile prevedere l'attivazione di iniziative regionali dirette in materia né, come già nel 2011, la pubblicazione di un bando per iniziative da realizzarsi mediante contributo regionale.

### 3.3. Archivio regionale «Pace Diritti Umani - Peace Human Rights»

L'Archivio è stato istituito ai sensi della l.r. 18/1988 e riconfermato con successiva l.r. 55/1999. È gestito dal Centro Diritti Umani dell'Università di Padova sulla base di apposita convenzione con la Regione, secondo quanto previsto dall'art. 2 della citata legge. Si tratta di uno dei principali strumenti mediante i quali la Regione del Veneto promuove la cultura dei diritti umani, della pace, della cooperazione allo sviluppo e della solidarietà in Italia e all'estero.

L'Archivio ha funzioni di raccolta, elaborazione e pubblicazione di documenti, banche dati e risorse informative sulle tematiche della legge regionale, in particolare mediante l'aggiornamento puntuale del portale «Archivio Pace Diritti Umani» (<http://unipd-centrodirittiumani.it>) e la diffusione del sapere dei diritti umani attraverso strumenti multimediali e *social network*. Oltre a ciò, cura la pubblicazione di volumi, sussidi didattici, dossier tematici di approfondimento e cd-rom multimediali e assicura il supporto tecnico-scientifico ai soggetti più immediatamente interessati alla promozione e alla pratica della cultura della pace.

Nel corso del 2012, l'Archivio ha aggiornato e ottimizzato gran parte delle banche dati offerte nel sito web, in particolare: il database dei documenti citati nelle diverse versioni dell'*Annuario italiano dei diritti umani*; gli strumenti di diritto internazionale dei diritti umani, umanitario, penale e dei rifugiati tradotti in lingua italiana; le pubblicazioni del Centro Diritti Umani dell'Università di Padova dal 1982 a oggi; le norme istitutive e la situazione della difesa civica in Italia a livello regionale e territoriale; le associazioni e ONG attive in Veneto sui temi dei diritti umani e della cooperazione allo sviluppo; documenti e pubblicazioni in materia di diritti delle persone con disabilità; e i volumi disponibili presso la biblioteca «Piergiorgio Cancellieri» del Centro Diritti Umani.

Oltre alle consuete attività di aggiornamento e approfondimento (news, dossier tematici, contenuti multimediali) e di informazione tramite i principali *social network* su tematiche attinenti a diritti umani e pace, l'Archivio ha proceduto alla pubblicazione di tre numeri della rivista quadrimestrale «Pace diritti umani/ Peace human rights» e all'organizzazione di una serie di iniziative, in particolare per quanto concerne le attività documentali, multimediali e di comunicazione, in collaborazione con istituzioni e organizzazioni regionali e internazionali. Tra queste hanno assunto particolare rilievo:

– Il seminario *Costruiamo le Città dei Diritti Umani. Idee, esperienze e percorsi per uscire dalla crisi cominciando dalla tua città* (v., in questa Parte, 2.6).

– I due seminari sul tema *Apprendere l'Unione Europea a Scuola: diritti umani, sussidiarietà, multi-level governance*, organizzati dal Centro Diritti Umani in collaborazione con il MIUR e l'Agenzia nazionale per lo sviluppo dell'autonomia scolastica e finanziati dalla Commissione europea, tenutisi rispettivamente il 2 aprile a Padova, il 27, 28 e 29 maggio a Sorrento.

– *L'Incontro con la Commissione internazionale per l'abolizione della pena di morte* realizzato nell'aula magna «Galileo Galilei» dell'Università di Padova il 10 dicembre, in occasione delle celebrazioni della Giornata internazionale dei diritti umani e del 30° anniversario di istituzione del Centro Diritti Umani dell'Università di Padova.

Inoltre, tra il 25 e il 27 maggio lo staff dell'Archivio ha partecipato all'edizione 2012 di *Terra Futura*, mostra-convegno delle buone pratiche di sostenibilità.

### **3.4. Fondazione Venezia per la ricerca sulla pace**

Come l'Archivio regionale, la Fondazione è stata istituita con l.r. 18/1988 e riconfermata con l.r. 55/1999. La Fondazione persegue, come fine principale, la realizzazione di attività di ricerca, anche in collaborazione con istituzioni nazionali e internazionali, su questioni relative a sicurezza, sviluppo e pace.

Il nuovo tema su cui l'attività di ricerca della Fondazione si sta concentrando riguarda le garanzie di accesso alle risorse naturali, partendo dal problema dell'accesso all'acqua per poi giungere a trattare del problema del clima sostenibile. Tra le pubblicazioni più recenti si segnala la nona edizione dell'Annuario geopolitico della pace, intitolato *Stati di paura e precarie sicurezze*, edito da Altreconomia (Milano).

### **3.5. Ufficio di protezione e pubblica tutela dei minori**

L'Ufficio è stato istituito con l.r. 9 agosto 1988, n. 42. Il titolare dell'Ufficio di protezione e pubblica tutela dei minori è eletto dal Consiglio regionale al quale presenta annualmente una relazione dettagliata sull'attività svolta.

Il Pubblico Tutore dei minori opera per la tutela non conflittuale e non giurisdizionale dei diritti dell'infanzia e dell'adolescenza, in piena libertà e indipendenza rispetto alle altre istituzioni pubbliche. È un'autorità monocratica, che si avvale della collaborazione di uno staff di esperti e collaboratori provenienti da diversi settori professionali e disciplinari; il suo intervento è gratuito.

Da dicembre 2010, titolare dell'Ufficio di protezione e pubblica tutela dei minori del Veneto è Aurea Dissegna.

La l.r. 42/1988, la Convenzione internazionale sui diritti del bambino delle Nazioni Unite e la Convenzione per l'esercizio dei diritti dei bambini del Consiglio d'Europa, costituiscono il paradigma che fonda e orienta l'azione del Pubblico Tutore dei minori. Le sue funzioni sono disciplinate dall'art. 2 della citata legge regionale. Esse prevedono: la sensibilizzazione, la formazione e il sostegno dei tutori legali volontari di minori di età; la promozione, in collaborazione con gli enti locali e in collegamento con l'opinione pubblica e i mezzi di informazione, di una cultura per i diritti dell'infanzia e dell'adolescenza; l'ascolto nelle situazioni di disagio, rischio o pregiudizio di minori di età segnalate all'Ufficio e interventi di orientamento, mediazione e consulenza; la vigilanza sull'assistenza prestata ai minori che vivono fuori dalla loro famiglia di origine; la segnalazione alle competenti autorità amministrative e giudiziarie e ai servizi sociali di situazioni di rischio e pregiudizio per i minori di età; la collaborazione con le amministrazioni pubbliche per favorire la condivisione degli obiettivi; il sostegno all'assunzione di responsabilità da parte delle persone, dei professionisti e delle istituzioni che operano per l'infanzia e l'adolescenza; la costruzione di reti tra i soggetti che operano per la tutela dei minori.

Nel corso degli anni, il Pubblico Tutore dei minori ha formato e accompagnato oltre mille tutori legali volontari su tutto il territorio del Veneto, il 75% dei quali



ha rinnovato la propria disponibilità ad assumere l'incarico di tutore legale. Nel 2012 l'Ufficio ha continuato l'attività di supporto, consulenza, accompagnamento e formazione sia dei tutori legali volontari che dei referenti territoriali che rappresentano il collegamento dell'Ufficio con il territorio regionale e un riferimento per i gruppi di tutori appartenenti a ciascun ambito ULSS. Per questi ultimi sono state organizzate alcune giornate di formazione sul tema dell'idoneità/valutazione del tutore e della gestione del gruppo.

Nell'anno 2012 sono giunte all'Ufficio 285 richieste di individuazione di un tutore legale volontario da parte dell'autorità giudiziaria (Tribunale ordinario e Tribunale per i minorenni) che hanno riguardato in totale 304 bambini e adolescenti nel Veneto.

Tra le iniziative legate a questo filone di attività, a dicembre è stato realizzato un Convegno regionale rivolto ai volontari e ai professionisti del pubblico e del privato sociale che si occupano di infanzia e di adolescenza, un'occasione per approfondire la riflessione sulla figura del tutore legale volontario per minori di età, a partire dagli esiti dell'esperienza maturata in oltre dieci anni di attività dell'Ufficio.

L'Ufficio del Pubblico Tutore negli anni ha coordinato la redazione di *Linee Guida per i servizi sociali e socio-sanitari del Veneto* sulla cura e la segnalazione delle problematiche minorili, strumento prezioso di cui si rende necessario un aggiornamento e una revisione continui in funzione di una prossima riedizione, sulla base della d.g.r. 8 agosto 2008, n. 2416 (Linee di indirizzo regionali per lo sviluppo dei servizi di protezione e tutela dei bambini e degli adolescenti).

A questo proposito, da marzo 2012 l'Ufficio ha promosso e coordinato, condividendo l'iniziativa in un tavolo interistituzionale, un *Laboratorio per la comunicazione tra servizi e autorità giudiziarie* finalizzato all'individuazione di modalità di comunicazione scritta, meglio rispondenti alle esigenze informative, valutative e decisionali delle autorità giudiziarie. Gli esiti di tale attività (sette incontri di un Gruppo tecnico operativo formato da una rappresentanza delle istituzioni partecipanti) sono stati presentati e validati a novembre dal tavolo interistituzionale e verranno recepiti con deliberazione della Giunta della Regione del Veneto, costituendo direttive utili per gli operatori sociali e socio-sanitari del territorio.

Parallelamente all'attività del laboratorio si ricordano anche alcuni tavoli interistituzionali di lavoro tematici attivati e coordinati dall'Ufficio in relazione a specifiche problematiche riguardanti i minori di età: diritto all'istruzione dei bambini con problematiche sanitarie, i minori che presentano tossicodipendenze, i minori che sono in carcere con le loro madri e minori con procedimenti penali.

L'attività di ascolto istituzionale (consulenza, mediazione, orientamento) negli anni ha svolto sempre più una funzione rilevante di supporto ai diversi soggetti pubblici e privati coinvolti in azioni di promozione e tutela dei diritti dei minori d'età (operatori dei servizi pubblici e privati, amministratori, cittadini, ecc.).

Dal 2001, anno in cui l'attività ha avuto inizio, sono stati aperti 2.992 fascicoli, il trend inizialmente è stato di un aumento progressivo esponenziale. Ultimamente i fascicoli si sono stabilizzati intorno a circa 380 unità annue. Le richieste provenienti dai servizi sociali e socio-sanitari negli ultimi anni rappresentano circa il 68% del totale delle richieste, mentre il 13% circa proviene dai genitori, il 7% da cittadini e circa il 12% da altri soggetti (autorità giudiziaria, Difensori civici, avvocati, servizi del Ministero della giustizia).

Rispetto all'attività legata agli *Orientamenti per la comunicazione tra scuola e servizi sociali e sociosanitari*, l'Ufficio di protezione e pubblica tutela dei minori in collaborazione con l'Ufficio scolastico regionale, la Direzione servizi sociali e la Direzione formazione della Regione del Veneto ha realizzato nel 2012 un seminario regionale e due seminari interprovinciali rivolti ai dirigenti delle scuole di ogni ordine e grado, ai direttori dei Centri per la formazione professionale, ai responsabili delle strutture sociali e sociosanitarie del Veneto allo scopo di favorire lo sviluppo di forme di cooperazione tra i contesti educativi, formativi e i servizi sociali e sociosanitari del territorio, attività di cui è previsto ulteriore sviluppo nel 2013.

Per quanto riguarda le attività di promozione culturale e di ricerca nel 2012, l'Ufficio ha promosso un evento pubblico in collaborazione con l'UNICEF regionale sul tema dell'ascolto dei minori in ambito giudiziario. È proseguita invece la partnership con l'ULSS n. 3, in relazione al progetto europeo *Involved by right* iniziato nell'anno 2011 e volto a sperimentare nuove modalità di partecipazione e di coinvolgimento dei bambini e dei ragazzi allontanati dalla propria famiglia d'origine e in carico ai servizi di protezione e cura. È stata inoltre avviata la ricerca-azione legata al tema dell'istituto giuridico dell'affidamento al servizio sociale, il cui progetto di ricerca promosso dal Pubblico Tutore dei minori del Veneto e coordinato dal Centro Diritti Umani dell'Università di Padova, vede coinvolti anche i Garanti delle Regioni Lazio ed Emilia-Romagna.

### 3.6. Difensore civico

Il Difensore civico della Regione del Veneto è stato istituito con l.r. 6 giugno 1988, n. 28. È un'autorità monocratica che svolge la propria attività in piena libertà e indipendenza a tutela dei diritti e degli interessi dei cittadini nei casi di disfunzioni o abusi della pubblica amministrazione, avvalendosi del contributo di un proprio Ufficio composto da uno staff di giuristi con specifica competenza nelle materie oggetto dell'attività del Difensore. Il suo intervento è gratuito. Il Difensore civico è eletto dal Consiglio regionale tra i cittadini in possesso della necessaria preparazione ed esperienza nel campo giuridico amministrativo e rimane in carica cinque anni; ogni anno presenta all'assemblea legislativa una relazione dettagliata sull'attività svolta. Nel maggio del 2012, il Difensore civico ha preparato la relazione relativa all'annualità 2011 e al primo trimestre del 2012. L'attuale Difensore civico della Regione del Veneto è Roberto Pellegrini, nominato dal Presidente del Consiglio regionale in data 7 dicembre 2010 ed entrato in carica il 20 gennaio 2011.

Nel corso del 2012, l'Ufficio del Difensore civico del Veneto ha ricevuto un totale di 907 istanze, di cui 747 sono state definite nel periodo in esame, mentre 160 sono rimaste aperte in attesa di definizione. Inoltre, nel corso del 2012 sono state definite 277 istanze aperte negli anni precedenti. Le cinque materie a cui queste richieste di intervento hanno fatto maggiore riferimento sono state: questioni relative al territorio (258 istanze aperte nel 2012 di cui 177 definite, 101 istanze aperte precedentemente e definite nel 2012); tasse, tributi, canoni e sanzioni amministrative (171 istanze aperte nel 2012 di cui 145 definite, 39 istanze aperte precedentemente e definite nel 2012); istituti di partecipazione e procedimento

amministrativo (152 istanze aperte nel 2012 di cui 138 definite, 2 istanze aperte precedentemente e definite nel 2012); affari generali, istituzionali e organizzazione (97 istanze aperte nel 2012 di cui 73 definite, 110 istanze aperte precedentemente e definite nel 2012), sanità e igiene (80 istanze aperte nel 2012 di cui 76 definite, 8 istanze aperte precedentemente e definite nel 2012).

Nel corso del 2012, oltre ad agire su segnalazione dei cittadini, il Difensore civico del Veneto ha intrapreso autonomamente varie iniziative di inchiesta, attivandosi sulla scorta di notizie di stampa. In particolare è intervenuto nei confronti di varie ULSS del Veneto in relazione a un caso di mancata visita medica, prenotata da una persona con disabilità, motivata da uno sciopero nel settore sanitario, a casi di revoca della pensione di invalidità, rinvio ripetuto di un intervento chirurgico su un minore d'età, determinazione del riparto di competenze tra ULSS, problematiche relative all'esenzione dal pagamento del ticket sanitario, diniego di svolgere la visita medica programmata dovuto a ritardo del paziente, tempi di attesa eccessivi per accesso a terapie o visite specialistiche, malfunzionamenti dell'impianto di emergenza. Altri ambiti in cui il Difensore civico è intervenuto d'ufficio hanno riguardato disservizi di Poste Italiane, ritardi da parte dell'INPS nell'invio dei documenti necessari per gli adempimenti fiscali, nonché problematiche relative a riciclaggio di rifiuti speciali, barriere architettoniche.

Con riferimento alle attività di promozione della cultura della difesa civica, l'Ufficio, in convenzione con il Centro Diritti Umani dell'Università di Padova, ha collaborato alla realizzazione di un ciclo di incontri *peer-to-peer* sul tema *Difesa civica e diritti dei cittadini*. L'accordo prevede la realizzazione di seminari di formazione con la partecipazione di Uffici di difesa civica, dirigenti e funzionari delle pubbliche amministrazioni locali, provinciali e regionali, insegnanti, dirigenti scolastici ed esponenti di organizzazioni di società civile, con l'intento di promuovere occasioni di confronto, anche aperte al pubblico. Il primo incontro di questo ciclo si è svolto a Padova in data 12 dicembre 2012, sul tema *Le iniziative d'ufficio dei Difensori civici: partecipazione, educazione alla cittadinanza*.

### **3.7. Commissione regionale per la realizzazione delle pari opportunità tra uomo e donna**

La Commissione è stata istituita con l.r. 30 dicembre 1987, n. 62 ed è organo consultivo della Regione nelle iniziative riguardanti le politiche di genere per l'effettiva attuazione dei principi di parità e di pari opportunità sanciti dalla Costituzione e dallo Statuto regionale (art. 6, diritti e obiettivi delle politiche regionali). Ai sensi della d.g.r. 30 aprile 2004, n. 1231, la Commissione è assistita amministrativamente dalla Direzione regionale relazioni internazionali. Il Presidente della Commissione è Simonetta Tregnago.

La funzione della Commissione è principalmente quella di svolgere indagini e ricerche sulla condizione della donna nel Veneto, con particolare riferimento alle problematiche dell'occupazione, del lavoro, della formazione professionale e di diffondere informazioni in materia mantenendo il proprio impegno di presenza nel territorio nonché lo sviluppo di nuove sinergie con tutti gli attori e tutte le forze per favorire e sostenere la realizzazione di pari opportunità nella realtà sociale, politica ed economica della popolazione veneta.

Può formulare pareri sullo stato di attuazione di leggi, su disegni di legge nonché elaborare proprie proposte. La Commissione del Veneto svolge le proprie attività anche in collegamento con altre Commissioni a livello locale, regionale e nazionale confrontandosi attivamente con tutte le realtà femminili presenti sul territorio.

Nel corso del 2012 la Commissione ha realizzato numerose iniziative, in particolare con riferimento alla pubblicazione di ricerche e studi promossi dalla stessa Commissione. Si segnalano le seguenti:

- pubblicazione e presentazione della ricerca *Omicidi domestici in Veneto nel triennio 2009-2012* (29 febbraio);
- organizzazione del corso di formazione in comunicazione politica rivolto alle donne che intendono impegnarsi in politica e candidarsi alle elezioni (sette incontri tra il 7 marzo e il 18 aprile);
- pubblicazione dei risultati della ricerca sul tema *Associazionismo femminile nel Veneto dall'Unità d'Italia a oggi* realizzato assieme all'Università di Padova (23 maggio);
- *Donne e tecnologie informatiche*; convegno volto ad approfondire in modo quantitativo e qualitativo il *gender gap* esistente nelle tecnologie dell'informazione e della comunicazione, con attenzione alla realtà veneta (29 maggio);
- presentazione dei risultati della ricerca sul tema *Il lavoro delle donne in tempo di crisi nella Regione del Veneto* promosso dalla Commissione e realizzato da Veneto Lavoro (29 giugno);
- *Costruire insieme il cambiamento. L'impegno per la prevenzione delle mutilazioni genitali femminili*; iniziativa finalizzata a presentare e discutere il rapporto elaborato dall'Associazione Diritti Umani-Sviluppo Umano, in collaborazione con AIDOS, con l'intento di informare ed elaborare proposte per la prevenzione delle mutilazioni dei genitali femminili nel più ampio contesto delle politiche di genere e dei processi di integrazione sociale;
- *Donne in Genere*; evento formativo e di sensibilizzazione rivolto ad Assessori e a Presidenti delle commissioni locali per le pari opportunità.

### **3.8. Osservatorio regionale politiche sociali**

L'Osservatorio sostituisce, a partire da gennaio 2011, la precedente *Rete integrata degli osservatori regionali per le politiche sociali* (Osservatorio nuove generazioni e famiglia; Osservatorio sulla condizione della persona anziana e disabile e Osservatorio sulle dipendenze e le marginalità sociali).

L'Osservatorio politiche sociali ha la funzione di attivare un sistema di conoscenze, di monitoraggio e di valutazione degli interventi e delle azioni che fanno riferimento alle politiche regionali dei servizi sociali e sociosanitari, a sostegno dei processi decisionali e di programmazione, nonché di sviluppare un sistema informativo sociale regionale capace di garantire uno stretto raccordo con i sistemi informativi locali, integrandosi con il più ampio sistema informativo regionale e rispondendo alle richieste informative del nuovo sistema informativo sanitario. Tale funzione è svolta attraverso l'organizzazione di eventi, attività di formazione e consulenza sulle problematiche sociali e sociosanitarie, sviluppo e gestione di banche dati e attività di supporto alla Direzione regionale per i servizi sociali del Veneto, specialmente nell'attività di studio e ricerca. Le attività dell'Osservatorio sono

articolate per i temi oggetto di attenzione da parte degli osservatori precedenti: minori, giovani, famiglia, persone anziane e con disabilità, dipendenze, esclusione sociale, con un'attenzione particolare agli aspetti relativi al volontariato e alla progettazione europea.

Tra le attività gestite dall'Osservatorio nel periodo in esame, oltre al sostegno alle numerose iniziative promosse dall'Assessorato regionale ai servizi sociali a livello territoriale, si segnala il progetto *Chain*, presentato nel 2011 e finanziato dalla Commissione europea. Il progetto ha durata biennale e si pone come obiettivo la creazione o il miglioramento di forme di coordinamento e scambio a livello europeo tra i numerosi progetti sviluppati nei singoli territori in materia di genitorialità e di interventi precoci all'interno delle famiglie.

### **3.9. Osservatorio regionale immigrazione**

L'Osservatorio fa riferimento all'Unità di progetto flussi migratori (Assessorato alle politiche dei flussi migratori) ed è gestito da Veneto Lavoro. La sua istituzione è stata prevista dal programma triennale 2007-2009 di iniziative e interventi nel settore dell'immigrazione e confermata con l'adozione della successiva programmazione 2010-2012, come previsto dall'art. 3 della l.r. 9/1990 (Interventi nel settore dell'immigrazione).

L'Osservatorio si qualifica come strumento tecnico-scientifico volto a monitorare, analizzare e diffondere dati e informazioni in materia di flussi migratori e integrazione a livello regionale e nazionale. A questo fine esso: assicura la collaborazione con gli altri osservatori regionali interessati sotto diversi profili al fenomeno immigratorio; garantisce il funzionamento e l'alimentazione costante delle banche dati, il monitoraggio delle dinamiche immigratorie, l'approfondimento di aspetti tematici, la condizione abitativa, l'inserimento socio-scolastico dei minori, l'istruzione e la formazione; assicura una ricognizione aggiornata della normativa specialistica, proponendo percorsi per facilitarne la conoscenza e la corretta applicazione.

A settembre 2012, l'Osservatorio ha pubblicato il nono *Rapporto annuale sull'immigrazione straniera in Veneto*. La relazione analizza in modo sistematico dati e tendenze (relativamente all'anno precedente) su aspetti cruciali per il territorio veneto con riferimento ai flussi migratori, quali le dinamiche demografiche, il lavoro e la disoccupazione, l'istruzione, i servizi alla persona, le politiche per favorire il rimpatrio, le recenti dinamiche e innovazioni nelle politiche di ingresso, nonché la rilevanza economica dell'immigrazione.

Secondo i dati contenuti nel rapporto (elaborazioni su dati ISTAT), gli stranieri residenti in Veneto a fine 2011 risultano essere 530.000 (480.000 a fine 2009, 505.000 a fine 2010) pari al 10,9% (11,1% nel 2010) del totale a livello nazionale (4.859.000). L'incidenza della popolazione straniera su quella regionale complessiva è del 10,7% (10,2% nel 2010), pertanto il Veneto mantiene la propria collocazione al quarto posto dopo Emilia-Romagna, Umbria e Lombardia.

Nel 2011, i nati stranieri in Veneto sono stati 10.300 (9.800 nel 2010). Le acquisizioni di cittadinanza italiana da parte della popolazione straniera nel 2011 sono state 9.582 (9.741 nel 2010) in Veneto, con un'incidenza del 13,2% sul totale di

acquisizioni a livello nazionale (72.834). I dieci principali Paesi di provenienza della popolazione straniera residente in Veneto (dati aggiornati al 2010) risultano essere, in ordine decrescente: Romania, Marocco, Albania, Repubblica di Moldavia, Cina, Macedonia, Serbia, Bangladesh, Ucraina e India.

**Parte III**  
**L'ITALIA IN DIALOGO CON LE ISTITUZIONI**  
**INTERNAZIONALI PER I DIRITTI UMANI**





## 1. Sistema delle Nazioni Unite

### 1.1. Assemblea generale

L'Assemblea generale (AG), principale organo deliberativo delle Nazioni Unite, si articola al proprio interno in sei Comitati (chiamati anche Commissioni), ciascuno costituito da tutti i 193 Stati membri delle Nazioni Unite. Le tematiche relative ai diritti umani vengono trattate principalmente all'interno del Terzo Comitato (Comitato sociale, umanitario e culturale). Nella competenza di questo Comitato rientrano temi quali: tortura e altri trattamenti o punizioni crudeli, inumani o degradanti; avanzamento delle donne; diritti dei rifugiati e sfollati; promozione e protezione dei diritti dei bambini; diritti delle popolazioni indigene; eliminazione del razzismo, della discriminazione razziale, della xenofobia e della relativa intolleranza; diritto dei popoli all'autodeterminazione; sviluppo sociale.

Nel mese di dicembre 2012, la 67<sup>a</sup> sessione dell'Assemblea generale ha adottato 56 risoluzioni sui diritti umani, precedentemente discusse e approvate dal Terzo Comitato durante i mesi di ottobre e novembre 2012. Si segnalano, in particolare, le seguenti:

– *Moratoria sull'uso della pena di morte* (A/RES/67/176). Si tratta del quarto testo adottato a partire dal 2007 (v. *Annuario 2011*, pp. 133-134): questa volta, 111 Paesi hanno votato a favore della moratoria (+2 rispetto all'ultimo testo del 2010), confermando una tendenza generale che fa ben sperare in vista dell'abolizione definitiva e generalizzata della pena capitale. Nella risoluzione, l'Assemblea invita gli Stati a limitare progressivamente l'applicazione della pena di morte e a non imporre tale pena ai crimini commessi da persone che all'epoca dei fatti avevano meno di 18 anni e alle donne incinte. Gli Stati sono anche invitati a ridurre il numero di crimini per cui è prevista l'applicazione della pena capitale.

– *Intensificare gli sforzi globali per l'eliminazione delle mutilazioni genitali femminili* (A/RES/67/146). È in assoluto il primo testo adottato dall'Assemblea, con il pieno sostegno degli Stati africani, che prevede l'eliminazione della pratica delle mutilazioni genitali femminili. Gli Stati sono esortati innanzitutto a promuovere l'*empowerment* di donne e bambine, poiché tale processo rappresenta il fattore determinante per interrompere il ciclo di discriminazioni e violenze e per garantire la piena protezione dei diritti umani delle donne, compresi il diritto al più alto standard di salute fisica e mentale e il diritto alla salute riproduttiva. A tal fine, gli Stati hanno il compito di promuovere un'adeguata educazione, formazione e sensibilizzazione dei funzionari pubblici e governativi, incluso il personale giudiziario e di pubblica sicurezza, del personale che opera in campo sanitario e dell'immigrazione, dei leader religiosi, dei professionisti dei media, degli insegnanti, nonché delle famiglie e delle comunità locali affinché lavorino per eliminare pratiche e attitudini dannose, così come ogni forma di mutilazione genitale che colpisce in maniera negativa donne e bambine.

– *Situazione dei diritti umani in Siria* (A/RES/67/183). La risoluzione invita le autorità siriane a proteggere la popolazione e ad adeguarsi pienamente agli obblighi di diritto internazionale. Intima, inoltre, l'immediato rilascio di tutte le persone detenute in maniera arbitraria ed enfatizza il sostegno dell'Assemblea generale per la creazione di una società pacifica, democratica e pluralista, richiedendo che il Governo siriano autorizzi l'ingresso nel Paese della Commissione internazionale di inchiesta.

L'Assemblea generale ha inoltre adottato altre tre risoluzioni relative alla situazione dei diritti umani nei seguenti Paesi: Repubblica democratica popolare di Corea, Myanmar e Iran.

Nel 2012, il Rappresentante permanente dell'Italia presso le Nazioni Unite a New York è l'Amb. Cesare Maria Ragaglini; l'incaricato a seguire i lavori del Terzo Comitato è Luca Zelioli. Nella tabella che segue sono riportati i principali interventi in Assemblea generale svolti, nel corso del 2012, dalla delegazione italiana e dai rappresentanti del Governo.

Data	Evento	Intervento
26/01/2012	Dibattito in AG sulla riforma del Consiglio di sicurezza	Intervento dell'Amb. Ragaglini
13/02/2012	Dibattito in AG sulla situazione dei diritti umani in Siria	Intervento dell'Amb. Ragaglini
16/02/2012	Sessione plenaria dell'AG sulla questione dell'equa rappresentanza e dell'aumento della <i>membership</i> del Consiglio di sicurezza	Intervento dell'Amb. Ragaglini
21/02/2012	Dibattito in AG sul tema della pace e della sicurezza in Africa	Intervento del Vice Rappresentante permanente, Amb. Bernardini, sul tema <i>L'impatto del crimine organizzato transnazionale sulla pace, la sicurezza e la stabilità nell'Africa occidentale e nel Sahel</i>
13/03/2012	Sessione plenaria dell'AG sulla questione dell'equa rappresentanza e dell'aumento della <i>membership</i> del Consiglio di sicurezza e su altre questioni relative al Consiglio	Intervento dell'Amb. Ragaglini
20/03/2012	Comitato preparatorio per la Conferenza di revisione del programma di azione delle Nazioni Unite volto a prevenire, combattere e abolire il traffico illecito di armi leggere e di piccolo calibro in tutti i suoi aspetti	Intervento del Vice Rappresentante permanente, Amb. Bernardini
03/04/2012	Dialogo interattivo dell'AG sul tema <i>Lotta al traffico degli esseri umani: partnership e innovazione per porre fine alle violenze contro le donne</i>	Intervento dell'Amb. Ragaglini

segue

Data	Evento	Intervento
10/04/2012	Sessione plenaria dell'AG sulla questione dell'equa rappresentanza e dell'aumento della <i>membership</i> del Consiglio di sicurezza e su altre questioni relative al Consiglio	Intervento dell'Amb. Ragaglini
02/05/2012	Sessione plenaria dell'AG sulla questione dell'equa rappresentanza e dell'aumento della <i>membership</i> del Consiglio di sicurezza e su altre questioni relative al Consiglio	Intervento dell'Amb. Ragaglini
16/05/2012	Dibattito tematico in AG sul tema <i>La sicurezza in Centramerica quale sfida regionale e globale: come promuovere e implementare la security strategy in Centramerica</i>	Discorso del Ministro della giustizia Severino
05/09/2012	Dibattito informale dell'AG sul Rapporto del Segretario generale sulla <i>Responsibility to Protect</i>	Intervento dell'Amb. Ragaglini
01/10/2012	Riunione di alto livello su «15 anni della Convenzione sulle armi chimiche: celebrando il successo. Impegno per il futuro»	Intervento dell'Amb. Ragaglini
15/11/2012	Riunione plenaria dell'AG in occasione della presentazione del Rapporto del Consiglio di sicurezza (A/67/2) sulla questione dell'equa rappresentanza e dell'aumento dei membri del Consiglio di sicurezza e su altre questioni attinenti al Consiglio	Intervento dell'Amb. Ragaglini
27/11/2012	Riunione plenaria dell'AG sulla situazione in Afghanistan	Intervento dell'Amb. Ragaglini
28/11/2012	Terzo Comitato dell'AG	Intervento dell'Amb. Ragaglini in occasione della presentazione della risoluzione «Intensificazione degli sforzi per eliminare tutte le forme di violenza contro le donne»
04/12/2012	Comitato <i>ad hoc</i> dell'AG sull'annuncio dei contributi volontari all'Agenzia delle Nazioni Unite per il soccorso e l'occupazione dei rifugiati palestinesi nel Vicino Oriente	Intervento dell'Amb. Ragaglini
12/12/2012	Riunione plenaria dell'AG sulla restituzione dei beni culturali ai Paesi di origine	Intervento dell'Amb. Ragaglini

Fonte: Rappresentanza permanente d'Italia presso le Nazioni Unite a New York.

Il 9 ottobre 2012, il Segretario generale delle Nazioni Unite ha nominato Romano Prodi Inviato speciale per il Sahel, con il mandato di coordinare gli sforzi dell'Organizzazione per implementare la *Strategia regionale integrata delle Nazioni Unite per il Sahel* e proporre una mediazione tra i diversi attori politici coinvolti nel conflitto regionale.

### 1.1.1. Risoluzioni sui diritti umani: comportamento di voto dell'Italia

Come in passato, anche nel corso del 2012 l'azione italiana a sostegno dei diritti umani è stata incentrata, in via prioritaria, sulle seguenti aree tematiche: promozione dei principi dello stato di diritto e rafforzamento della democrazia; lotta alla tortura, alla xenofobia, al razzismo e a tutte le forme di discriminazione, con particolare attenzione alla discriminazione e all'intolleranza religiosa; diritti e protezione dei bambini; abolizione della pena di morte; lotta alla violenza contro le donne e alle mutilazioni genitali femminili.

L'Italia, in particolare, rispettando una prassi consolidata negli anni, ha presentato la risoluzione *Rafforzare il Programma delle Nazioni Unite sulla prevenzione del crimine e la giustizia penale, con particolare riferimento all'ambito della cooperazione tecnica*, approvata per consenso dall'Assemblea generale (A/RES/67/189); inoltre, ha sponsorizzato 33 risoluzioni (3 in meno rispetto al 2011) ed è stata chiamata a esprimere un voto palese su 15 risoluzioni, il cui esito è di seguito riportato.

Materia	Risoluzione	Principale sponsor della risoluzione	Informazioni relative all'Italia	Esito della votazione in plenaria
Sviluppo sociale	A/RES/67/138 Integrare il volontariato nel prossimo decennio	Brasile	Co-sponsor della risoluzione	Approvata per consenso
	A/RES/67/139 Verso uno strumento giuridico internazionale comprensivo e integrale per promuovere e proteggere i diritti e la dignità delle persone anziane	El Salvador	Astensione	54 a favore, 5 contrari, 118 astensioni
	A/RES/67/140 Realizzare gli Obiettivi di sviluppo del millennio e altri obiettivi di sviluppo concordati sul piano internazionale a favore delle persone con disabilità in vista del 2015 e oltre	Tanzania	Co-sponsor della risoluzione	Approvata per consenso
	A/RES/67/141 Implementazione degli esiti del Summit mondiale per lo sviluppo sociale e della 24ª sessione speciale dell'Assemblea generale	Algeria	Co-sponsor della risoluzione	Approvata per consenso

segue

Materia	Risoluzione	Principale sponsor della risoluzione	Informazioni relative all'Italia	Esito della votazione in plenaria
Sviluppo sociale	A/RES/67/143 Seguiti della Seconda assemblea mondiale sull'anzianità	Algeria	Co-sponsor della risoluzione	Approvata per consenso
Avanzamento delle donne	A/RES/67/144 Intensificazione degli sforzi per eliminare tutte le forme di violenza contro le donne	Paesi Bassi	Co-sponsor della risoluzione	Approvata per consenso
	A/RES/67/145 Tratta di donne e bambine	Filippine	Co-sponsor della risoluzione	Approvata per consenso
	A/RES/67/146 Intensificare gli sforzi globali per l'eliminazione delle mutilazioni genitali femminili	Burkina Faso	Co-sponsor della risoluzione	Approvata per consenso
	A/RES/67/147 Sostenere gli sforzi per porre fine alla pratica della fistola ostetrica	Senegal	Co-sponsor della risoluzione	Approvata per consenso
Rifugiati, sfollati e questioni umanitarie	A/RES/67/149 Ufficio dell'Alto Commissario delle Nazioni Unite per i rifugiati	Norvegia	Co-sponsor della risoluzione	Approvata per consenso
	A/RES/67/150 Assistenza ai rifugiati, rimpatriati e sfollati in Africa	Liberia	Co-sponsor della risoluzione	Approvata per consenso
Promozione e protezione dei diritti dei bambini	A/RES/67/152 Diritti del bambino	Uruguay	Co-sponsor della risoluzione	Approvata per consenso
Diritti dei popoli indigeni	A/RES/67/153 Diritti dei popoli indigeni	Bolivia	Co-sponsor della risoluzione	Approvata per consenso
Eliminazione del razzismo, discriminazione razziale, xenofobia e relativa intolleranza	A/RES/67/154 Glorificazione del Nazismo: inammissibilità di alcune pratiche che contribuiscono a innescare forme contemporanee di razzismo, discriminazione razziale, xenofobia e relativa intolleranza	Federazione Russa	Astensione	129 a favore, 3 contrari, 54 astensioni

segue

Materia	Risoluzione	Principale sponsor della risoluzione	Informazioni relative all'Italia	Esito della votazione in plenaria
Eliminazione del razzismo, discriminazione razziale, xenofobia e relativa intolleranza	A/RES/67/155 Sforzi globali per la totale eliminazione del razzismo, discriminazione razziale, xenofobia e relativa intolleranza, nonché implementazione e seguito della Dichiarazione e del Programma d'azione di Durban	Algeria	Astensione	133 a favore, 7 contrari, 48 astensioni
	A/RES/67/156 Convenzione internazionale sull'eliminazione di tutte le forme di discriminazione razziale	Slovenia	Co-sponsor della risoluzione	Approvata per consenso
Diritto dei popoli alla autodeterminazione	A/RES/67/158 Il diritto del popolo palestinese all'autodeterminazione	Egitto	Co-sponsor della risoluzione Voto favorevole	179 a favore, 7 contrari, 3 astensioni
	A/RES/67/159 Uso dei mercenari come strumento per violare i diritti umani e impedire l'esercizio del diritto dei popoli all'autodeterminazione	Cuba	Voto contrario	128 a favore, 54 contrari, 7 astensioni
Implementazione degli strumenti in materia di diritti umani	A/RES/67/160 Convenzione sui diritti delle persone con disabilità e relativo Protocollo facoltativo	Svezia	Co-sponsor della risoluzione	Approvata per consenso
	A/RES/67/161 Tortura e altri trattamenti o punizioni crudeli, inumani o degradanti	Danimarca	Co-sponsor della risoluzione	Approvata per consenso
Questioni relative ai diritti umani, inclusi gli approcci alternativi per migliorare l'effettivo godimento dei diritti umani e delle libertà fondamentali	A/RES/67/162 Centro delle Nazioni Unite di formazione e documentazione sui diritti umani per l'Asia sud-occidentale e la Regione araba	Qatar	Voto favorevole	174 a favore, 1 contrario, 10 astensioni
	A/RES/67/163 Il ruolo del Difensore civico, del mediatore e di altre istituzioni nazionali per i diritti umani nella promozione e protezione dei diritti umani	Marocco	Co-sponsor della risoluzione	Approvata per consenso
	A/RES/67/164 Diritti umani e povertà estrema	Perù	Co-sponsor della risoluzione	Approvata per consenso

Materia	Risoluzione	Principale sponsor della risoluzione	Informazioni relative all'Italia	Esito della votazione in plenaria
Questioni relative ai diritti umani, inclusi gli approcci alternativi per migliorare l'effettivo godimento dei diritti umani e delle libertà fondamentali	A/RES/67/165 Globalizzazione e suo impatto sul pieno godimento di tutti i diritti umani	Egitto	Voto contrario	133 a favore, 54 contrari, 2 astensioni
	A/RES/67/166 Diritti umani nella amministrazione della giustizia	Austria	Co-sponsor della risoluzione	Approvata per consenso
	A/RES/67/167 Comitato sui diritti del bambino	Slovenia	Co-sponsor della risoluzione	Approvata per consenso
	A/RES/67/168 Esecuzioni extragiudiziarie, sommarie o arbitrarie	Svezia	Co-sponsor della risoluzione Voto favorevole	117 a favore, nessun contrario, 67 astensioni
	A/RES/67/170 Diritti umani e misure coercitive unilaterali	Cuba	Voto contrario	128 a favore, 54 contrari, 4 astensioni
	A/RES/67/171 Diritto allo sviluppo	Cuba	Voto favorevole	154 a favore, 4 contrari, 28 astensioni
	A/RES/67/173 Promozione della pace quale requisito vitale per il pieno godimento di tutti i diritti umani da parte di tutti	Cuba	Voto contrario	127 a favore, 54 contrari, 6 astensioni
	A/RES/67/174 Diritto al cibo	Cuba	Co-sponsor della risoluzione	Approvata per consenso
	A/RES/67/175 Promozione di un ordine internazionale democratico ed equo	Cuba	Voto contrario	126 a favore, 53 contrari, 6 astensioni
	A/RES/67/176 Moratoria sull'utilizzo della pena di morte	Croazia	Co-sponsor della risoluzione Voto favorevole	111 a favore, 41 contrari, 34 astensioni
	A/RES/67/232 Comitato contro la tortura	Danimarca	Co-sponsor della risoluzione	Approvata per consenso
A/RES/67/177 Persone scomparse	Azerbaijan	Co-sponsor della risoluzione	Approvata per consenso	

segue

III. L'Italia in dialogo con le istituzioni internazionali per i diritti umani

Materia	Risoluzione	Principale sponsor della risoluzione	Informazioni relative all'Italia	Esito della votazione in plenaria
Questioni relative ai diritti umani, inclusi gli approcci alternativi per migliorare l'effettivo godimento dei diritti umani e delle libertà fondamentali	A/RES/67/179 Libertà di religione o credo	Cipro	Co-sponsor della risoluzione	Approvata per consenso
	A/RES/67/180 Convenzione internazionale per la protezione di tutte le persone dalle sparizioni forzate	Francia	Co-sponsor della risoluzione	Approvata per consenso
Situazione dei diritti umani e rapporti dei Relatori e Rappresentanti speciali	A/RES/67/233 Situazione dei diritti umani in Myanmar	Cipro	Co-sponsor della risoluzione	Approvata per consenso
	A/RES/67/181 Situazione dei diritti umani nella Repubblica democratica popolare di Corea	Cipro	Co-sponsor della risoluzione	Approvata per consenso
	A/RES/67/182 Situazione dei diritti umani in Iran	Canada	Co-sponsor della risoluzione Voto favorevole	86 a favore, 32 contrari, 65 astensioni
	A/RES/67/183 Situazione dei diritti umani in Siria	Qatar	Co-sponsor della risoluzione Voto favorevole	135 a favore, 12 contrari, 36 astensioni
Prevenzione del crimine e giustizia penale	A/RES/67/190 Migliorare il coordinamento degli sforzi contro la tratta di persone	Bielorussia	Co-sponsor della risoluzione	Approvata per consenso
Controllo internazionale della droga	A/RES/67/193 Cooperazione internazionale contro il problema mondiale della droga	Messico	Co-sponsor della risoluzione	Approvata per consenso

Fonte: Nazioni Unite, Assemblea generale.



## 1.2. Consiglio diritti umani

Il Consiglio diritti umani è l'organo sussidiario dell'Assemblea generale con il mandato di promuovere il rispetto universale di tutti i diritti umani e le libertà fondamentali per tutti, senza distinzione alcuna. Istituito nel 2006 con la risoluzione 60/251, il Consiglio è un organo intergovernativo, composto da 47 Stati membri delle Nazioni Unite eletti dall'Assemblea generale per un periodo iniziale di tre anni, rinnovabile consecutivamente non più di due volte. Si riunisce a Ginevra normalmente in tre sessioni ordinarie all'anno, per un periodo complessivo di almeno dieci settimane lavorative. Inoltre, pur essendo un organo di rappresentanti governativi, il Consiglio è aperto al contributo delle organizzazioni non governative beneficianti di status consultivo presso l'ECOSOC, le quali possono partecipare alle sedute e presentare documenti scritti.

Per il monitoraggio dei diritti umani, il Consiglio ha istituito diversi «meccanismi» (risoluzione A/HRC/RES/5/1 del giugno 2007), tra i quali si segnalano: l'Esame periodico universale (UPR), le Procedure speciali (che includono mandati per Paese e mandati tematici), il Comitato consultivo e una Procedura di reclamo.

Stati membri del Consiglio nel 2012 (tra parentesi è indicata la data di scadenza del mandato):

- *Gruppo Africano* (13 seggi): Angola (2013), Benin (2014); Botswana (2014); Burkina Faso (2014); Camerun (2012); Repubblica del Congo (2014); Gibuti (2012); Libia (2013); Mauritania (2013); Mauritius (2012); Nigeria (2012); Senegal (2012); Uganda (2013).
- *Gruppo Asiatico* (13 seggi): Bangladesh (2012); Cina (2012); India (2014); Indonesia (2014); Giordania (2012); Kuwait (2014); Kirgizistan (2012); Malesia (2013); Maldive (2013); Filippine (2014); Qatar (2013); Arabia Saudita (2012); Thailandia (2013).
- *Gruppo America Latina e Caraibi* (8 seggi): Cile (2014); Costa Rica (2014); Cuba (2012); Ecuador (2013); Guatemala (2013); Messico (2012); Perù (2014); Uruguay (2012).
- *Gruppo Europa occidentale e altri Stati* (7 seggi): Austria (2014); Belgio (2012); Italia (2014); Norvegia (2012); Spagna (2013); Svizzera (2013); Stati Uniti d'America (2012).
- *Gruppo Europa orientale* (6 seggi): Repubblica Ceca (2014); Ungheria (2012); Polonia (2013); Repubblica di Moldova (2013); Romania (2014); Federazione Russa (2012).

Nel corso del 2012, il Consiglio ha svolto:

- tre sessioni ordinarie: 19<sup>a</sup> (27 febbraio-23 marzo); 20<sup>a</sup> (18 giugno-6 luglio); 21<sup>a</sup> (10-28 settembre);
- una sessione speciale sulla situazione dei diritti umani in Siria (19<sup>a</sup> sessione, 1<sup>o</sup> giugno 2012);
- due sessioni di UPR: 13<sup>a</sup> (21 maggio-4 giugno); 14<sup>a</sup> (22 ottobre-5 novembre).

Nel 2011 l'Italia è stata eletta per la seconda volta al Consiglio per il triennio giugno 2011-giugno 2014. Nel 2012, l'Italia è stata rappresentata al Consiglio dall'Amb. Laura Mirachian, Rappresentante permanente presso le Organizzazioni internazionali a Ginevra, dal Consigliere Paolo Cuculi e dai primi segretari Roberto Nocella e Marco Lapadura. Sono qui di seguito riportati i principali interventi della delegazione italiana e dei rappresentanti del Governo nel corso del 2012.

Data	Evento	Intervento
10/01/2012	Gruppo inter-governativo per l'effettiva attuazione della Dichiarazione e Programma di Azione di Durban	Intervento del Primo segretario Nocella
27/02/2012	19ª sessione del Consiglio diritti umani	Discorso del Ministro degli affari esteri Terzi
28/02/2012	19ª sessione del Consiglio diritti umani	Intervento dell'Amb. Mirachian nel corso del dibattito urgente sulla situazione umanitaria e dei diritti umani in Siria
09/03/2012	19ª sessione del Consiglio diritti umani	Intervento dell'Amb. Mirachian nel corso del dialogo interattivo con la Commissione d'inchiesta sulla Libia
13/03/2012	19ª sessione del Consiglio diritti umani	Intervento del Cons. Cuculi in occasione del panel dedicato al 20° anniversario della Dichiarazione delle Nazioni Unite sui diritti delle persone appartenenti a minoranze nazionali o etniche, religiose e linguistiche
14/03/2012	19ª sessione del Consiglio diritti umani	Intervento dell'Amb. Mirachian in occasione dell'adozione del rapporto di UPR della Libia
21/03/2012	19ª sessione del Consiglio diritti umani	Intervento del Cons. Cuculi sul tema dell'assistenza tecnica allo Yemen
22/03/2012	19ª sessione del Consiglio diritti umani	Intervento dell'Amb. Mirachian in occasione dell'adozione della risoluzione sugli insediamenti israeliani
23/03/2012	19ª sessione del Consiglio diritti umani	Intervento dell'Amb. Mirachian in occasione dell'adozione della risoluzione sulla Libia
21/05-04/06/2012	13ª sessione di UPR	Interventi con riferimento all'esame della situazione dei diritti umani nei seguenti Stati: Bahrain, Marocco, Tunisia, India, Indonesia, Brasile, Algeria, Polonia, Sudafrica
01/06/2012	19ª sessione speciale del Consiglio diritti umani sulla situazione dei diritti umani in Siria	Intervento dell'Amb. Mirachian
18/06/2012	20ª sessione del Consiglio diritti umani	Intervento dell'Amb. Mirachian in occasione dell'apertura dei lavori
19/06/2012	20ª sessione del Consiglio diritti umani	Intervento del Primo segretario Nocella nell'ambito del dialogo interattivo con i Relatori speciali sul diritto alla salute e sul diritto all'educazione

segue

Data	Evento	Intervento
20/06/2012	20ª sessione del Consiglio diritti umani	Intervento del Cons. Cuculi nell'ambito del dialogo interattivo con i Relatori speciali sulla libertà di espressione e sulle esecuzioni extra-giudiziali, sommarie o arbitrarie
21/06/2012	20ª sessione del Consiglio diritti umani	Intervento del Primo segretario Nocella nell'ambito del dialogo interattivo con il Relatore speciale sulla libertà di associazione e assemblea
22/06/2012	20ª sessione del Consiglio diritti umani	Intervento del Cons. Cuculi nell'ambito del dialogo interattivo con il Relatore speciale sui diritti umani dei migranti e con i membri del Gruppo di lavoro sulla discriminazione delle donne <i>de jure e de facto</i>
26/06/2012	20ª sessione del Consiglio diritti umani	Intervento del Cons. Cuculi in tema di promozione e protezione di tutti i diritti umani, civili, politici, economici, sociali e culturali, incluso il diritto allo sviluppo
27/06/2012	20ª sessione del Consiglio diritti umani	Intervento dell'Amb. Mirachian nell'ambito del dialogo interattivo con la Commissione di inchiesta in Siria
29/06/2012	20ª sessione del Consiglio diritti umani	Intervento del Cons. Cuculi durante il panel sulla promozione e protezione dei diritti umani in un contesto multiculturale, incluso attraverso la lotta alla xenofobia, alla discriminazione e all'intolleranza
03/07/2012	20ª sessione del Consiglio diritti umani	Intervento del Primo segretario Nocella nell'ambito del dialogo interattivo con il Relatore speciale sulle forme contemporanee di razzismo, discriminazione razziale, xenofobia e intolleranza correlata
05/07/2012	20ª sessione del Consiglio diritti umani	Intervento del Primo segretario Nocella a seguito dell'adozione della risoluzione sulla promozione del diritto alla pace
06/07/2012	20ª sessione del Consiglio diritti umani	Intervento del Primo segretario Nocella a seguito dell'adozione della risoluzione sulla situazione dei diritti umani in Eritrea
10/09/2012	21ª sessione del Consiglio diritti umani	Intervento dell'Amb. Mirachian in occasione dell'apertura dei lavori
11/09/2012	21ª sessione del Consiglio diritti umani	Intervento del Primo segretario Nocella in occasione del dialogo interattivo con la Rappresentante speciale del Segretario generale su bambini e conflitti armati

segue

Data	Evento	Intervento
12/09/2012	21ª sessione del Consiglio diritti umani	Intervento del Primo segretario Nocella nel corso del dialogo interattivo con la Relatrice speciale su estrema povertà e diritti umani
17/09/2012	21ª sessione del Consiglio diritti umani	Intervento del Cons. Cuculi nel corso del dibattito con la Commissione d'inchiesta sulla Siria
21/09/2012	21ª sessione del Consiglio diritti umani	Intervento del Primo segretario Nocella in occasione del panel organizzato per la giornata internazionale di Nelson Mandela
26/09/2012	21ª sessione del Consiglio diritti umani	Intervento dell'Amb. Mirachian nell'ambito del dialogo interattivo con l'Esperto indipendente sulla situazione dei diritti umani in Somalia
09/10/2012	Gruppo inter-governativo per l'effettiva attuazione della Dichiarazione e Programma di Azione di Durban	Intervento del Primo segretario Lapadura
22/10-05/11/2012	14ª sessione di UPR	Interventi con riferimento all'esame della situazione dei diritti umani nei seguenti Stati: Argentina, Repubblica Ceca, Gabon, Ghana, Ucraina, Guatemala, Corea del Sud, Benin, Svizzera, Zambia, Pakistan, Giappone, Sri Lanka, Perù
27-28/11/2012	Forum sulle minoranze	Interventi dell'Amb. Mirachian

Fonte: Rappresentanza permanente d'Italia presso le Nazioni Unite a Ginevra.

### 1.2.1. Comportamento di voto dell'Italia

Nel corso del 2012, l'Italia ha partecipato alle tre sessioni ordinarie del Consiglio diritti umani in qualità di Stato membro. Nel corso della 19ª sessione (27 febbraio-23 marzo) sono state adottate 39 risoluzioni: l'Italia ne ha co-sponsorizzate 15 ed è stata chiamata a esprimere un voto palese su 14 di esse (8 voti favorevoli, 2 contrari e 4 astensioni), il cui esito è di seguito riportato.

Risoluzione	Stato che ha presentato la risoluzione	Informazioni relative all'Italia	Esito della votazione
A/HRC/RES/19/1 Le gravi e diffuse violazioni dei diritti umani e la degradante situazione umanitaria in Siria	Turchia	Co-sponsor della risoluzione Voto favorevole	37 a favore, 3 contrari, 3 astensioni

segue

Risoluzione	Stato che ha presentato la risoluzione	Informazioni relative all'Italia	Esito della votazione
A/HRC/RES/19/2 Promuovere riconciliazione e responsabilità in Sri Lanka	Stati Uniti d'America	Co-sponsor della risoluzione Voto favorevole	24 a favore, 15 contrari, 8 astensioni
A/HRC/RES/19/3 Composizione dello staff dell'Ufficio dell'Alto Commissario delle Nazioni Unite per i diritti umani	Cuba	Voto contrario	33 a favore, 12 contrari, 2 astensioni
A/HRC/RES/19/4 Alloggio adeguato come componente del diritto a un adeguato standard di vita nel contesto delle situazioni di disastro	Finlandia e Germania	Co-sponsor della risoluzione	Approvata per consenso
A/HRC/RES/19/5 Questione della realizzazione in tutti i Paesi dei diritti economici, sociali e culturali	Portogallo	Co-sponsor della risoluzione	Approvata per consenso
A/HRC/RES/19/10 Diritti umani e ambiente	Maldive e Costa Rica	Co-sponsor della risoluzione	Approvata per consenso
A/HRC/RES/19/11 Partecipazione delle persone con disabilità alla vita pubblica e politica	Messico e Nuova Zelanda	Co-sponsor della risoluzione	Approvata per consenso
A/HRC/RES/19/12 Situazione dei diritti umani in Iran	Svezia	Co-sponsor della risoluzione Voto favorevole	22 a favore, 5 contrari, 20 astensioni
A/HRC/RES/19/14 Diritti umani nel Golan siriano occupato	Pakistan	Astensione	33 a favore, 1 contrario, 13 astensioni
A/HRC/RES/19/15 Diritto del popolo palestinese all'autodeterminazione	Pakistan	Voto favorevole	46 a favore, 1 contrario, nessuna astensione
A/HRC/RES/19/16 Situazione dei diritti umani nei territori palestinesi occupati, inclusa Gerusalemme est	Pakistan	Voto favorevole	44 a favore, 1 contrario, 2 astensioni
A/HRC/RES/19/17 Situazione dei diritti umani nei territori palestinesi occupati, inclusa Gerusalemme est, e nel Golan siriano occupato	Pakistan	Astensione	36 a favore, 1 contrario, 10 astensioni
A/HRC/RES/19/18 Seguiti del Rapporto della Missione di <i>fact-finding</i> delle Nazioni Unite sul conflitto di Gaza	Pakistan	Astensione	29 a favore, 1 contrario, 17 astensioni

segue

Risoluzione	Stato che ha presentato la risoluzione	Informazioni relative all'Italia	Esito della votazione
A/HRC/RES/19/20 Il ruolo della <i>good governance</i> nella promozione e protezione dei diritti umani	Polonia	Co-sponsor della risoluzione	Approvata per consenso
A/HRC/RES/19/22 Situazione dei diritti umani in Siria	Danimarca	Voto favorevole	41 a favore, 3 contrari, 2 astensioni
A/HRC/RES/19/23 Forum sulle questioni delle minoranze	Austria	Co-sponsor della risoluzione	Approvata per consenso
A/HRC/RES/19/26 Fondo fiduciario volontario per i Paesi meno sviluppati e gli Stati composti da piccole isole in via di sviluppo	Barbados, Maldive, Marocco, Paesi Bassi e Senegal	Co-sponsor della risoluzione	Approvata per consenso
A/HRC/RES/19/28 Assistenza alla Somalia nel campo dei diritti umani	Somalia e Regno Unito	Co-sponsor della risoluzione	Approvata per consenso
A/HRC/RES/19/29 Assistenza tecnica allo Yemen nel campo dei diritti umani	Paesi Bassi e Yemen	Co-sponsor della risoluzione	Approvata per consenso
A/HRC/RES/19/32 Diritti umani e misure coercitive unilaterali	Egitto	Voto contrario	35 a favore, 12 contrari, nessuna astensione
A/HRC/RES/19/34 Diritto allo sviluppo	Egitto	Voto favorevole	46 a favore, nessun contrario, 1 astensione
A/HRC/RES/19/35 Promozione e protezione dei diritti umani nell'ambito di dimostrazioni pacifiche	Svizzera	Co-sponsor della risoluzione	Approvata per consenso
A/HRC/RES/19/36 Diritti umani, democrazia, stato di diritto	Romania e Tunisia	Co-sponsor della risoluzione Voto favorevole	43 a favore, nessun contrario, 2 astensioni
A/HRC/RES/19/38 L'impatto negativo del mancato rimpatrio dei fondi di origine illecita nei Paesi d'origine sul godimento dei diritti umani, e l'importanza di migliorare la cooperazione internazionale	Egitto	Astensione	35 a favore, 1 contrario, 11 astensioni
A/HRC/RES/19/39 Assistenza tecnica alla Libia nel campo dei diritti umani	Marocco e Libia	Co-sponsor della risoluzione	Approvata per consenso

Fonte: Nazioni Unite, Consiglio diritti umani.

Nel corso della 20ª sessione (18 giugno - 6 luglio) l'Italia figura in tre comunicazioni scritte da parte di organizzazioni non-governative:

- *Donne contro la violenza in Europa - Wave*: comunicazione sul tema *Violenza contro le donne, rifugi per le donne e politiche di genere in Italia* (A/HRC/20/NGO/52);
- *Associazione internazionale di giuristi democratici - IADL*: comunicazione sul tema *Affrontare il femminicidio in Italia* (A/HRC/20/NGO/71);
- *International Women's Rights Action Watch Asia Pacific, Associazione internazionale di giuristi democratici, Associazione delle donne del Sud-est asiatico e del Pacifico, Donne contro la violenza in Europa* comunicazione congiunta sul tema *Affrontare gli stereotipi di genere per prevenire e contrastare la violenza contro le donne in Italia* (A/HRC/20/NGO/101).

Sono state inoltre adottate 22 risoluzioni: l'Italia ne ha co-sponsorizzate 13 ed è stata chiamata a esprimere un voto palese su 4 di esse (2 voti favorevoli, 1 contrario e 1 astensione), il cui esito è di seguito riportato.

Risoluzione	Stato che ha presentato la risoluzione	Informazioni relative all'Italia	Esito della votazione
A/HRC/RES/20/1 Tratta di persone, in particolare donne e bambini: accesso a rimedi effettivi per le persone vittime di tratta e loro diritto a un rimedio effettivo per le violazioni dei diritti umani	Germania e Filippine	Co-sponsor della risoluzione	Approvata per consenso
A/HRC/RES/20/2 Obiezione di coscienza al servizio militare	Croazia	Co-sponsor della risoluzione	Approvata per consenso
A/HRC/RES/20/6 Eliminazione delle discriminazioni nei confronti delle donne	Colombia e Messico	Co-sponsor della risoluzione	Approvata per consenso
A/HRC/RES/20/7 Il diritto all'educazione: seguiti della risoluzione 8/4 del Consiglio diritti umani	Portogallo	Co-sponsor della risoluzione	Approvata per consenso
A/HRC/RES/20/8 Promozione, protezione e godimento dei diritti umani in internet	Brasile, Svezia e Tunisia	Co-sponsor della risoluzione	Approvata per consenso
A/HRC/RES/20/9 Diritti umani delle persone sfollate	Austria	Co-sponsor della risoluzione	Approvata per consenso
A/HRC/RES/20/10 Gli effetti del debito estero e di altri obblighi finanziari internazionali correlati degli Stati sul pieno godimento di tutti i diritti umani, in particolare dei diritti economici, sociali e culturali	Cuba	Voto contrario	31 a favore, 11 contrari, 5 astensioni

segue

Risoluzione	Stato che ha presentato la risoluzione	Informazioni relative all'Italia	Esito della votazione
A/HRC/RES/20/12 Accelerare gli sforzi per eliminare ogni forma di violenza contro le donne: rimedi per le donne vittime di violenza	Canada	Co-sponsor della risoluzione	Approvata per consenso
A/HRC/RES/20/13 Situazione dei diritti umani in Bielorussia	Cipro	Voto favorevole	22 a favore, 5 contrari, 20 astensioni
A/HRC/RES/20/15 Promozione del diritto alla pace	Cuba	Astensione	34 a favore, 1 contrario, 12 astensioni
A/HRC/RES/20/16 Detenzione arbitraria	Francia	Co-sponsor della risoluzione	Approvata per consenso
A/HRC/RES/20/18 Panel sulla Giornata internazionale per Nelson Mandela	Sudafrica	Co-sponsor della risoluzione	Approvata per consenso
A/HRC/RES/20/19 Assistenza tecnica alla Costa d'Avorio nel campo dei diritti umani	Senegal	Co-sponsor della risoluzione	Approvata per consenso
A/HRC/RES/20/20 Situazione dei diritti umani in Eritrea	Gibuti, Somalia e Nigeria	Co-sponsor della risoluzione	Approvata per consenso
A/HRC/RES/20/21 Assistenza tecnica alla Somalia nel campo dei diritti umani	Turchia e Somalia	Co-sponsor della risoluzione	Approvata per consenso
A/HRC/RES/20/22 Situazione dei diritti umani in Siria	Turchia e Stati Uniti d'America	Co-sponsor della risoluzione Voto favorevole	41 a favore, 3 contrari, 3 astensioni

Fonte: Nazioni Unite, Consiglio diritti umani.

Infine, nel corso della 21<sup>a</sup> sessione ordinaria del Consiglio (10-28 settembre) sono state adottate 33 risoluzioni: l'Italia ha sponsorizzato la risoluzione *Programma mondiale per l'educazione ai diritti umani* (A/HRC/RES/21/14) insieme a Costa Rica, Marocco, Filippine, Senegal, Slovenia e Svizzera; compare inoltre come co-sponsor di 15 risoluzioni e ha espresso un voto palese su 8 di esse (2 voti favorevoli, 5 contrari, e 1 astensione), qui di seguito riportate:

Risoluzione	Stato che ha presentato la risoluzione	Informazioni relative all'Italia	Esito della votazione
A/HRC/RES/21/2 Il diritto umano all'acqua potabile e alla sanificazione	Germania e Spagna	Co-sponsor della risoluzione	Approvata per consenso

segue



Risoluzione	Stato che ha presentato la risoluzione	Informazioni relative all'Italia	Esito della votazione
A/HRC/RES/21/3 Promuovere i diritti umani e le libertà fondamentali attraverso una migliore comprensione dei valori tradizionali dell'umanità: buone pratiche	Federazione Russa	Voto contrario	25 a favore, 15 contrari, 7 astensioni
A/HRC/RES/21/5 Contributo del sistema delle Nazioni Unite nel suo insieme all'avanzamento dell'agenda in materia di impresa e diritti umani, e disseminazione e implementazione dei Principi guida in materia di impresa e diritti umani	Norvegia	Co-sponsor della risoluzione	Approvata per consenso
A/HRC/RES/21/6 Mortalità e morbidità materna evitabile prevenibile e diritti umani	Burkina Faso, Colombia e Nuova Zelanda	Co-sponsor della risoluzione	Approvata per consenso
A/HRC/RES/21/7 Diritto alla verità	Argentina	Co-sponsor della risoluzione	Approvata per consenso
A/HRC/RES/21/8 Uso dei mercenari come strumento di violazione dei diritti umani e impedimento all'esercizio del diritto dei popoli all'autodeterminazione	Cuba	Voto contrario	34 a favore, 12 contrari, 1 astensione
A/HRC/RES/21/9 Promozione di un ordine internazionale democratico ed equo	Cuba	Voto contrario	31 a favore, 12 contrari, 4 astensioni
A/HRC/RES/21/10 Diritti umani e solidarietà internazionale	Cuba	Voto contrario	35 a favore, 12 contrari, nessuna astensione
A/HRC/RES/21/11 Principi guida su povertà estrema e diritti umani	Francia	Co-sponsor della risoluzione	Approvata per consenso
A/HRC/RES/21/12 Sicurezza dei giornalisti	Austria	Co-sponsor della risoluzione	Approvata per consenso
A/HRC/RES/21/15 Diritti umani e giustizia di transizione	Svizzera	Co-sponsor della risoluzione	Approvata per consenso
A/HRC/RES/21/16 I diritti alla libertà di riunione pacifica e associazione	Stati Uniti d'America	Co-sponsor della risoluzione	Approvata per consenso
A/HRC/RES/21/19 Promozione e protezione dei diritti dei contadini e di altre persone che lavorano in zone rurali	Bolivia	Voto contrario	23 a favore, 9 contrari, 15 astensioni

Risoluzione	Stato che ha presentato la risoluzione	Informazioni relative all'Italia	Esito della votazione
A/HRC/RES/21/20 Panel di alto livello per commemorare il 20° anniversario dell'adozione della Dichiarazione e del Programma d'azione di Vienna	Austria	Co-sponsor della risoluzione	Approvata per consenso
A/HRC/RES/21/21 Rafforzamento della cooperazione tecnica e del <i>capacity building</i> nell'ambito dei diritti umani	Thailandia	Co-sponsor della risoluzione	Approvata per consenso
A/HRC/RES/21/22 Assistenza tecnica e di <i>capacity building</i> allo Yemen nel campo dei diritti umani	Paesi Bassi e Yemen	Co-sponsor della risoluzione	Approvata per consenso
A/HRC/RES/21/23 Diritti umani delle persone anziane	Argentina e Brasile	Co-sponsor della risoluzione	Approvata per consenso
A/HRC/RES/21/25 Situazione dei diritti umani nella Repubblica del Mali	Senegal	Co-sponsor della risoluzione	Approvata per consenso
A/HRC/RES/21/26 Situazione dei diritti umani in Siria	Marocco	Co-sponsor della risoluzione Voto favorevole	41 a favore, 3 contrari, 3 astensioni
A/HRC/RES/21/31 Assistenza alla Somalia nel campo dei diritti umani	Senegal	Co-sponsor della risoluzione	Approvata per consenso
A/HRC/RES/21/32 Diritto allo sviluppo	Iran	Voto favorevole	46 a favore, 1 contrario, nessuna astensione
A/HRC/RES/21/33 Dalla retorica alla realtà: appello globale per azioni concrete contro razzismo, discriminazione razziale, xenofobia e relativa intolleranza	Sudafrica	Astensione	37 a favore, 1 contrario, 9 astensioni

Fonte: Nazioni Unite, Consiglio diritti umani.

Complessivamente il Consiglio diritti umani nelle tre sessioni ordinarie del 2012 ha adottato 94 risoluzioni, 44 delle quali sono state co-sponsorizzate dall'Italia (47%).

L'Italia ha inoltre partecipato alla sessione speciale sulla situazione dei diritti umani in Siria (19ª sessione, 1° giugno 2012), figurando tra i Paesi che hanno sostenuto la richiesta di convocare la sessione, nonché tra gli sponsor della risoluzione finale (A/HRC/RES/S-19/1), adottata con 41 voti a favore (tra cui l'Italia), 3 contrari e 2 astensioni.

### 1.2.2. Esame periodico universale

Con la 13<sup>a</sup> sessione di UPR (21 maggio - 4 giugno 2012), il Consiglio diritti umani ha iniziato il secondo ciclo di esame di tutti i 193 Stati membri delle Nazioni Unite (2012-2016), che verterà innanzitutto sulla verifica dello stato di implementazione delle raccomandazioni ricevute nel corso del primo ciclo di esame, nonché sullo sviluppo della situazione complessiva dei diritti umani nei singoli Paesi.

L'Italia è stata sottoposta a Esame periodico universale nel 2010 (7<sup>a</sup> sessione) e sarà nuovamente esaminata nel 2014, nel corso della 20<sup>a</sup> sessione di UPR. Nel corso del precedente esame, l'Italia ha ricevuto 92 raccomandazioni, accettandone pienamente 78, in maniera parziale 2 e respingendone 12. Le informazioni dettagliate sull'esito del primo Esame periodico universale dell'Italia sono contenute nell'edizione 2011 dell'*Annuario italiano dei diritti umani* (pp. 147-150).

### 1.2.3. Procedure speciali

Nel corso del 2012, il Consiglio diritti umani ha attivato una nuova Procedura speciale tematica (Esperto indipendente sul tema degli obblighi in materia di diritti umani relativi al godimento di un ambiente sano, pulito, salutare e sostenibile) e due nuovi mandati per Paese (Bielorussia ed Eritrea). In totale, dunque, nel 2012 hanno operato presso il Consiglio 36 procedure speciali tematiche e 12 per Paese.

#### *Mandati tematici*

Mandato	Nome e Paese d'origine del titolare del mandato
Relatore speciale sul diritto a un alloggio adeguato come componente del diritto a un adeguato standard di vita, e sul diritto alla non-discriminazione in tale ambito	Ms. Raquel ROLNIK ( <i>Brasile</i> )
Gruppo di lavoro sulle persone di discendenza africana	Ms. Verene SHEPHERD ( <i>Giamaica</i> ) Chair-Rapporteur  Ms. Monorama BISWAS ( <i>Bangladesh</i> ) Ms. Mireille FANON-MENDES-FRANCE ( <i>Francia</i> ) Ms. Maya SAHLI ( <i>Algeria</i> ) Ms. Mirjana NAJCEVSKA ( <i>Ex Repubblica iugoslava di Macedonia</i> )
Gruppo di lavoro sulla detenzione arbitraria	Mr. El Hadji Malick SOW ( <i>Senegal</i> ) Chair-Rapporteur  Ms. Shaheen Sardar ALI ( <i>Pakistan</i> ) Mr. Roberto GARRETON ( <i>Cile</i> ) Mr. Vladimir TOCHILOVSKY ( <i>Ucraina</i> ) Mr. Mads ANDENAS ( <i>Norvegia</i> )

segue

Mandato	Nome e Paese d'origine del titolare del mandato
Relatore speciale sul commercio di bambini, sulla prostituzione infantile e la pornografia infantile	Ms. Najat Maalla M'JID ( <i>Marocco</i> )
Esperto indipendente nel campo dei diritti culturali	Ms. Farida SHAHEED ( <i>Pakistan</i> )
Esperto indipendente sulla promozione di un ordine internazionale equo e democratico	Mr. Alfred DE ZAYAS ( <i>USA</i> )
Relatore speciale sul diritto all'educazione	Mr. Kishore SINGH ( <i>India</i> )
Esperto indipendente sul tema degli obblighi in materia di diritti umani relativi al godimento di un ambiente sano, pulito, salutare e sostenibile	Mr. John KNOX ( <i>USA</i> )
Gruppo di lavoro sulle sparizioni forzate o involontarie	Mr. Olivier de FROUVILLE ( <i>Francia</i> ) Chair-Rapporteur  Mr. Jeremy SARKIN ( <i>Sudafrica</i> ) Mr. Ariel DULITZKY ( <i>Argentina/USA</i> ) Ms. Jazminka DZUMHUR ( <i>Bosnia-Erzegovina</i> ) Mr. Osman EL-HAJJE ( <i>Libano</i> )
Relatore speciale sulle esecuzioni extragiudiziarie, sommarie o arbitrarie	Mr. Christof HEYNS ( <i>Sudafrica</i> )
Relatore speciale su povertà estrema e diritti umani	Ms. Maria Magdalena SEPÚLVEDA CARMONA ( <i>Cile</i> )
Relatore speciale sul diritto al cibo	Mr. Olivier de SCHUTTER ( <i>Belgio</i> )
Esperto indipendente sugli effetti del debito estero e di altri correlati obblighi finanziari internazionali degli Stati sul pieno godimento dei diritti umani, in particolare dei diritti economici, sociali e culturali	Mr. Cephas LUMINA ( <i>Zambia</i> )
Relatore speciale sul diritto alla libertà di riunione e associazione pacifica	Mr. Maina KIAI ( <i>Kenya</i> )
Relatore speciale sulla promozione e protezione del diritto alla libertà di espressione	Mr. Frank LA RUE ( <i>Guatemala</i> )
Relatore speciale sulla libertà di religione o di credo	Mr. Heiner BIELEFELDT ( <i>Germania</i> )
Relatore speciale sul diritto di ciascuno a godere del più alto livello di salute fisica e mentale	Mr. Anand GROVER ( <i>India</i> )
Relatore speciale sulla situazione dei difensori dei diritti umani	Ms. Margaret SEKAGGYA ( <i>Uganda</i> )
Relatore speciale sull'indipendenza di giudici e avvocati	Ms. Gabriela KNAUL ( <i>Brasile</i> )

Mandato	Nome e Paese d'origine del titolare del mandato
Relatore speciale sui diritti dei popoli indigeni	Mr. James ANAYA ( <i>USA</i> )
Relatore speciale sui diritti umani delle persone sfollate	Mr. Chaloka BEYANI ( <i>Zambia</i> )
Gruppo di lavoro sull'uso dei mercenari come mezzo per impedire l'esercizio del diritto dei popoli all'autodeterminazione	Mr. Anton KATZ ( <i>Sudafrica</i> ) Chair-Rapporteur  Ms. Faiza PATEL ( <i>Pakistan</i> ) Ms. Patricia ARIAS ( <i>Cile</i> ) Ms. Elzbieta KARSKA ( <i>Polonia</i> ) Mr. Gabor RONA ( <i>USA/Ungheria</i> )
Relatore speciale sui diritti umani dei migranti	Mr. François CREPEAU ( <i>Canada</i> )
Esperto indipendente sui temi delle minoranze	Ms. Rita IZSÁK ( <i>Ungheria</i> )
Relatore speciale sulla promozione della verità, della giustizia, della riparazione e delle garanzie di non-ricidiva	Mr. Pablo De GREIFF ( <i>Colombia</i> )
Relatore speciale sulle forme contemporanee di razzismo, discriminazione razziale, xenofobia e relativa intolleranza	Mr. Mutuma RUTEERE ( <i>Kenya</i> )
Relatore speciale sulle forme contemporanee di schiavitù, incluse le sue cause e conseguenze	Ms. Gulnara SHAHINIAN ( <i>Armenia</i> )
Esperto indipendente su diritti umani e solidarietà internazionale	Ms. Virginia DANDAN ( <i>Filippine</i> )
Relatore speciale sulla promozione e protezione dei diritti umani nella lotta al terrorismo	Mr. Ben EMMERSON ( <i>Regno Unito</i> )
Relatore speciale sulla tortura e altri trattamenti o punizioni crudeli, inumani o degradanti	Mr. Juan MENDEZ ( <i>Argentina</i> )
Relatore speciale sugli obblighi in materia di diritti umani collegati alla gestione sostenibile sotto il profilo ambientale e allo smaltimento di prodotti e rifiuti pericolosi	Mr. Marc PALLEMAERTS ( <i>Belgio</i> )
Relatore speciale sul traffico di persone, in particolare donne e bambini	Ms. Joy Ngozi EZEILO ( <i>Nigeria</i> )
Gruppo di lavoro sul tema dei diritti umani e delle corporazioni transnazionali e altre imprese commerciali	Mr. Puvan J. SELVANATHAN ( <i>Malesia</i> ) Chair-Rapporteur  Ms. Margaret JUNGK ( <i>USA</i> ) Mr. Michael K. ADDO ( <i>Ghana</i> ) Ms. Alexandra GUAQUETA ( <i>Colombia/USA</i> ) Mr. Pavel SULYANDZIGA ( <i>Federazione Russa</i> )

Mandato	Nome e Paese d'origine del titolare del mandato
Relatore speciale sul diritto umano all'acqua potabile e alla sanificazione	Ms. Catarina de ALBUQUERQUE ( <i>Portogallo</i> )
Gruppo di lavoro sul tema della discriminazione contro le donne nel diritto e nella pratica	Ms. Kamala CHANDRAKIRANA ( <i>Indonesia</i> ) Chair-Rapporteur  Ms. Emna AOUIJ ( <i>Tunisia</i> ) Ms. Mercedes BARQUET ( <i>Messico</i> , fino a settembre 2012) Ms. Patricia OLAMENDI TORRES ( <i>Messico</i> , da dicembre 2012) Ms. Frances RADAY ( <i>Israele/Regno Unito</i> ) Ms. Eleonora ZIELINSKA ( <i>Polonia</i> )
Relatore speciale sulla violenza contro le donne, le sue cause e conseguenze	Ms. Rashida MANJOO ( <i>Sudafrica</i> )

Fonte: Nazioni Unite, Consiglio diritti umani.

### Mandati per Paese

Mandato	Nome e Paese d'origine del titolare del mandato
Relatore speciale sulla situazione dei diritti umani in Bielorussia	Mr. Miklós HARASZTI ( <i>Ungheria</i> )
Relatore speciale sulla situazione dei diritti umani in Cambogia	Mr. Surya Prasad SUBEDI ( <i>Nepal</i> )
Esperto indipendente sulla situazione dei diritti umani in Costa d'Avorio	Mr. Doudou DIENE ( <i>Senegal</i> )
Relatore speciale sulla situazione dei diritti umani in Eritrea	Ms. Sheila B. KEETHARUTH ( <i>Mauritius</i> )
Relatore speciale sulla situazione dei diritti umani in Repubblica democratica di Corea	Mr. Marzuki DARUSMAN ( <i>Indonesia</i> )
Esperto indipendente sulla situazione dei diritti umani in Haiti	Mr. Michel FORST ( <i>Francia</i> )
Relatore speciale sulla situazione dei diritti umani nella Repubblica islamica dell'Iran	Mr. Ahmed SHAHEED ( <i>Maldives</i> )
Relatore speciale sulla situazione dei diritti umani in Myanmar	Mr. Tomás OJEA QUINTANA ( <i>Argentina</i> )
Relatore speciale sulla situazione dei diritti umani nei territori palestinesi occupati	Mr. Richard FALK ( <i>USA</i> )
Esperto indipendente sulla situazione dei diritti umani in Somalia	Mr. Shamsul BARI ( <i>Bangladesh</i> )
Esperto indipendente sulla situazione dei diritti umani in Sudan	Mr. Mashood BADERIN ( <i>Nigeria</i> )
Relatore speciale sulla situazione dei diritti umani in Siria	Mr. Paulo Sérgio PINHEIRO ( <i>Brasile</i> ) Assumerà il mandato al termine dei lavori della Commissione d'inchiesta sulla Siria

Fonte: Nazioni Unite, Consiglio diritti umani.

Ciascun Relatore speciale, nell'ambito del proprio mandato, presenta annualmente al Consiglio diritti umani dei rapporti di sintesi contenenti le comunicazioni inviate ai Governi su casi individuali di presunte violazioni dei diritti umani, corredate con le risposte dei Governi stessi e le eventuali osservazioni del Relatore speciale.

Nel corso del 2012, l'Italia è stata interessata da 2 rapporti di questa natura (7 nel 2010 e 5 nel 2011), relativi, rispettivamente, al tema delle forme contemporanee di razzismo (già oggetto di attenzione da parte del Relatore speciale sia nel 2010 che nel 2011) e alla violenza contro le donne, le sue cause e conseguenze, quest'ultimo a seguito di una visita condotta in Italia dal Relatore speciale nel mese di gennaio 2012.

– *Rapporto del Relatore speciale sulle forme contemporanee di razzismo, discriminazione razziale, xenofobia e relativa intolleranza*, Githu Muigai (A/HRC/20/33/Add.2). Il rapporto contiene la lettera del 18 agosto 2011 in cui il Relatore speciale sulle forme contemporanee di razzismo e il Relatore speciale sul diritto a un alloggio adeguato, Raquel Rolnik, informano il Governo italiano di aver ricevuto numerose segnalazioni in merito a «sgomberi» forzati di persone di origine rom avvenuti nel Comune di Roma tra i mesi di aprile e agosto 2011, con il successivo smantellamento dei loro insediamenti. Secondo le informazioni ricevute, nel periodo considerato oltre 700 persone (tra cui circa 170 bambini) sarebbero state costrette ad abbandonare gli insediamenti situati in via dei Cluniacensi, via Candoni, via Salaria e via Cave di Pietralata, senza essere state precedentemente consultate, e senza una tempestiva notifica né alcuna forma di assistenza da parte delle autorità preposte alle operazioni. I Relatori speciali sottolineano che il diritto a un alloggio adeguato è sancito dall'art. 11 del Patto delle Nazioni Unite sui diritti economici, sociali e culturali, e che la pratica degli «sgomberi» forzati costituisce una grave violazione di un'ampia gamma di diritti umani internazionalmente riconosciuti, a cui si può fare ricorso solo in circostanze eccezionali e nel pieno rispetto del diritto internazionale dei diritti umani (risoluzioni 1993/77 e 2004/28 della Commissione sui diritti umani delle Nazioni Unite e *General Comment* n. 7 del Comitato sui diritti economici, sociali e culturali). Ricordando che l'Italia si è impegnata in sede di UPR a eliminare tutte le forme di discriminazione nei confronti della comunità rom, i Relatori speciali invitano il Governo a fornire dettagliate informazioni sui fatti in questione, con particolare riferimento alle modalità con cui sono stati condotti gli «sgomberi», alle forme di tutela, assistenza e compensazione offerte, nonché all'esito di eventuali inchieste e ricorsi. Il Governo italiano ha fornito tali informazioni in una lettera del 15 novembre 2011, in cui si afferma che gli «sgomberi» effettuati rappresentano una misura eccezionale resa necessaria dall'assoluta incompatibilità tra le condizioni di insicurezza e degrado igienico, sanitario e socio-ambientale dei campi abusivi e il rispetto dei diritti umani fondamentali. Il Governo afferma inoltre che gli «sgomberi» sono stati condotti nel rispetto delle garanzie di assistenza e accoglienza, in presenza di mediatori culturali e rappresentanti di organizzazioni non-governative, assicurando forme di tutela particolare ai minori e alle famiglie con bambini in età scolare. A seguito di tali informazioni, il Relatore speciale sulle forme contemporanee di razzismo conclude invitando l'Italia ad aumentare i propri sforzi per fornire sistemazioni abitative alternative alle persone interessate dagli «sgomberi», evitare la segregazione delle comunità rom in campi situati lontano dalle aree po-

polate e dai servizi sanitari, sociali ed educativi, e coinvolgere tali comunità in programmi di costruzione, ristrutturazione e conservazione di abitazioni adeguate.

Il rapporto inoltre contiene la lettera a firma congiunta del Relatore speciale sulle forme contemporanee di razzismo e del Relatore speciale sui diritti umani dei migranti inviata al Governo italiano il 26 dicembre 2011, in merito all'uccisione di due migranti senegalesi e al ferimento di altri tre, avvenuti a Firenze il 13 dicembre 2011, fatto che si è rivelato essere un crimine motivato da odio razziale e xenofobia. Il responsabile degli omicidi era infatti noto alle forze dell'ordine per aver partecipato a manifestazioni a sfondo razzista promosse da organizzazioni di estrema destra e per essere membro di Casa Pound, gruppo di estrema destra con posizioni anti-immigrazione. A tal proposito, i Relatori speciali esprimono forte preoccupazione per il fatto che tale crimine d'odio può essere maturato in un generale contesto di razzismo, xenofobia e intolleranza che si sta diffondendo in Italia nei confronti di migranti, rifugiati e richiedenti asilo, soprattutto di origine africana, così come testimoniato dal crescente numero di crimini a sfondo razziale e dagli attacchi fisici nei confronti dei lavoratori migranti. Tali preoccupazioni, del resto, sono già state espresse dal Relatore sulle forme contemporanee di razzismo nel 2006 (A/HRC/4/19/Add. 4) e dal Comitato sui diritti del bambino nel 2011 (CRC/C/ITA/CO/3-4), in quest'ultimo caso con particolare riferimento agli emendamenti al codice penale che riducono le sanzioni previste per la propaganda che invoca la superiorità etnica o razziale, nonché alla l. 94/2009 in materia di pubblica sicurezza, che criminalizza l'ingresso e la residenza senza documenti in Italia. Secondo i Relatori speciali, tali misure legislative possono aver contribuito a diffondere un clima di intolleranza, xenofobia e razzismo nei confronti dei migranti: l'uccisione dei migranti senegalesi solleva la necessità di un immediato processo di revisione di tale legislazione al fine di prevenire simili azioni in futuro. Pertanto, i Relatori speciali invitano l'Italia a fornire dettagliate informazioni sulla vicenda in questione, a rafforzare l'attuale legislazione di contrasto a ogni forma di discriminazione, razzismo e xenofobia, e a collegare la lotta al razzismo alla costruzione a lungo termine di una società multiculturale.

L'Italia ha risposto il 21 febbraio 2012, affermando che sono in corso indagini per rilevare eventuali istigazioni morali a commettere il crimine in questione. Tali indagini sono rivolte particolarmente a ricostruire il contesto sociale e culturale in cui il responsabile ha maturato il suo intento criminale, con particolare riferimento al centro sociale Casa Pound, le cui sedi sono state perquisite e membri identificati al fine di individuare prove per dimostrare il legame tra idee xenofobe e azioni di contrasto a ogni forma di integrazione di non cittadini, anche attraverso i media e internet. Il Governo italiano, inoltre, elenca le iniziative adottate da vari Ministeri per contrastare ogni forma di razzismo e xenofobia, con particolare riferimento alle attività dell'UNAR e all'istituzione, nel 2010, di un Gruppo di lavoro inter-ministeriale per la preparazione di un piano nazionale d'azione contro il razzismo. Infine, in merito alla legislazione in materia di pubblica sicurezza introdotta a partire dal 2008, l'Italia sottolinea come l'attuale quadro legislativo abbia l'obiettivo di colpire unicamente comportamenti criminali individuali, e non contiene in alcun modo misure atte a colpire interi gruppi, classi o comunità, né include riferimenti ad atteggiamenti razzisti o xenofobi.

– *Rapporto del Relatore speciale sulla violenza contro le donne, le sue cause e conseguenze, Rashida Manjoo, sulla sua visita in Italia (15-26 gennaio 2012. Doc. A/*



HRC/20/16/Add.2). Obiettivo della visita in Italia è stato quello di esaminare la situazione della violenza contro le donne in quattro sfere: ambiente familiare, comunità, violenza perpetrata o condonata dallo Stato e violenza nel contesto transnazionale. Le manifestazioni di violenza affrontate durante la missione includono: violenza domestica; femminicidio; violenza contro donne vittime di discriminazioni complesse, tra cui donne migranti, rom e sinti; donne detenute; donne con disabilità; persone transgender.

Nel rapporto si afferma che la violenza contro le donne rimane un problema particolarmente significativo in Italia. La violenza domestica è la forma più pervasiva che colpisce le donne in tutto il territorio nazionale. La persistenza della violenza nel contesto familiare si riflette nel crescente numero di vittime di femminicidio a opera di coniugi, partner o ex partner. Dall'inizio degli anni Novanta, il numero di omicidi tra uomini è diminuito, mentre il numero di omicidi di donne a opera di uomini è aumentato. Un rapporto sul femminicidio basato su informazioni fornite dai media indica che, nel 2010, 127 donne sono state uccise da uomini: il 70% di queste era di nazionalità italiana, e il 76% dei responsabili di tali delitti era altresì italiano. Inoltre, nel 54% di questi casi il colpevole era un partner o un ex partner, e solo nel 4% dei casi il responsabile era sconosciuto alla vittima. Molte manifestazioni di violenza non vengono tuttavia denunciate nel contesto di una società patriarcale, in cui la violenza domestica non è sempre percepita come un crimine; in cui le vittime sono per lo più economicamente dipendenti dai responsabili della violenza; e in cui permane la percezione che la risposta delle istituzioni non sarà utile o appropriata. Sebbene le statistiche fornite dall'Ufficio del Procuratore di Roma indichino nel 2010 un lieve incremento nel numero delle denunce per crimini sessuali e violenza domestica, il 96% delle donne vittime di violenza da parte di non partner e il 93% delle vittime di abusi da parte del partner non sporgono denuncia alle forze dell'ordine. Il quadro giuridico italiano fornisce sufficiente protezione nei confronti della violenza contro le donne; tuttavia, esso appare caratterizzato da un'eccessiva frammentazione, da un sistema di pene inadeguate e dalla mancanza di rimedi effettivi per le vittime di violenza. Inoltre, nonostante il Governo abbia assunto numerose iniziative istituzionali, politiche e amministrative per affrontare tale problema, i risultati ottenuti non hanno portato a una riduzione del tasso di femminicidio né a un reale miglioramento delle condizioni di vita di donne e bambine, soprattutto delle donne migranti, di origine rom e sinti, e delle donne con disabilità.

Pertanto, il Relatore speciale rivolge al Governo italiano le seguenti raccomandazioni.

– *Quadro giuridico e riforme politiche.* L'Italia dovrebbe: istituire un'unica struttura governativa con mandato in tema di uguaglianza di genere e della violenza contro le donne, al fine di superare duplicazioni e mancanza di coordinamento che caratterizzano il sistema attuale; accelerare la creazione di una Istituzione nazionale indipendente in materia di diritti umani, con una sezione dedicata ai diritti delle donne; adottare una specifica legge sulla violenza contro le donne per superare l'attuale frammentazione legislativa; promuovere un'adeguata educazione e formazione dei giudici affinché possano affrontare in maniera efficace i casi di violenza contro le donne; assicurare un'assistenza legale gratuita e di qualità alle donne vittime di violenza, così come previsto nella Costituzione e nella l. 154/2001 (Misure contro la violenza nelle relazioni familiari); promuovere forme

alternative di detenzione per le donne con bambini; adottare politiche sostenibili di genere di lungo termine, finalizzate all'inclusione sociale e all'*empowerment* delle comunità marginalizzate, con particolare attenzione ai temi della salute, dell'educazione, del lavoro e della sicurezza delle donne; affrontare le disparità di genere esistenti nei settori pubblico e privato attraverso un'effettiva implementazione delle misure previste nella Costituzione e nella legislazione pertinente, al fine di aumentare il numero di donne, incluse quelle appartenenti a gruppi marginalizzati, nella sfera politica, economica, sociale, culturale e giuridica; ratificare la Convenzione concernente la competenza, la legge applicabile, il riconoscimento, l'esecuzione e la cooperazione in materia di potestà genitoriale e di misure di protezione dei minori; la Convenzione internazionale sulla protezione dei diritti dei lavoratori migranti e dei membri delle loro famiglie; la Convenzione dell'OIL n. 189/2011 riguardante il lavoro decente per i lavoratori domestici; la Convenzione europea relativa al risarcimento delle vittime di reati violenti; e la Convenzione del Consiglio d'Europa sulla prevenzione e la lotta contro la violenza nei confronti delle donne e la violenza domestica.

– *Cambiamenti sociali e iniziative di sensibilizzazione.* In tale ambito, il Governo italiano dovrebbe: continuare a condurre campagne di sensibilizzazione volte a eliminare atteggiamenti stereotipati sui ruoli e le responsabilità delle donne e degli uomini nella famiglia, nella società e nei luoghi di lavoro; rafforzare le capacità dell'UNAR di realizzare programmi finalizzati a modificare la percezione sociale delle donne appartenenti a comunità e gruppi emarginati; continuare a condurre campagne di sensibilizzazione, anche in collaborazione con le organizzazioni di società civile, sulla violenza contro le donne; promuovere un'adeguata formazione e sensibilizzazione dei media sui diritti delle donne e sul tema della violenza contro le donne, al fine di ottenere una rappresentazione non stereotipata delle donne e degli uomini nei media nazionali.

– *Servizi di sostegno.* Il Governo, infine, è invitato a: continuare ad adottare ogni misura necessaria, anche in ambito finanziario, al fine di sostenere o creare nuovi rifugi antiviolenza per l'assistenza e la protezione delle donne vittime di violenza; garantire che tali strutture operino secondo gli standard nazionali e internazionali in materia di diritti umani, e approntare meccanismi adeguati per monitorare il sostegno offerto alle donne vittime di violenza; migliorare il coordinamento e lo scambio di informazioni tra Magistratura, forze di polizia e operatori psico-sociali e sanitari che si occupano di violenza contro le donne; riconoscere, favorire e sostenere partenariati pubblico-privato con le organizzazioni di società civile e le istituzioni educative superiori, al fine di promuovere un'adeguata ricerca e formazione per affrontare e risolvere il problema della violenza contro le donne.

Il 21 giugno 2012, il Governo ha inviato all'Ufficio dell'Alto Commissario per i diritti umani un rapporto contenente commenti e osservazioni sulle raccomandazioni formulate dal Relatore speciale sulla violenza contro le donne a seguito della sua visita in Italia (A/HRC/20/16/Add.6). In esso, il Governo sostiene che la l. 66/1996 ha già raccolto tutti i precedenti *reati in materia sessuale* nella definizione di «violenza sessuale» (art. 609 bis c.p.). Tale strumento normativo prevede specifiche circostanze aggravanti in aggiunta alle circostanze comuni. Nel corso degli anni, inoltre, questo strumento è stato integrato da varie misure legislative, come quella sulle mutilazioni genitali femminili.

Diversi ministeri sono impegnati nella lotta contro la violenza di genere. Il Mini-

stero del lavoro e la Consigliera nazionale di parità hanno adottato varie misure per promuovere la *parità di retribuzione e l'equità di genere*. La Carta per le pari opportunità e l'uguaglianza sul lavoro, ad esempio, ha l'obiettivo di indurre le imprese a rispettare i principi di parità di retribuzione e di equo riconoscimento dei percorsi di carriera. Il Ministero e la Consigliera nazionale di parità svolgono, in tal senso, un attento monitoraggio delle norme che disciplinano queste materie, con l'obiettivo non solo di garantire parità di accesso all'occupazione, ma di tutelare i diritti delle lavoratrici durante la loro intera vita professionale.

L'Ufficio legislativo del Ministero della giustizia cura, invece, *l'adattamento del diritto interno alla legislazione dell'UE*. Tra le varie iniziative adottate in tal senso, si segnalano: inclusione nella legge comunitaria 2011 della legge che autorizza il Governo a implementare la decisione quadro del Consiglio 2001/220/GAI, del 15 marzo 2001, relativa alla posizione della vittima nel procedimento penale; partecipazione attiva al progetto di direttiva del Parlamento europeo e del Consiglio 275/2011, al fine di stabilire norme minime in materia di diritti di assistenza e protezione delle vittime di reati.

In merito alla diffusione e promozione della cultura di genere in ambito di diritti umani, pari opportunità, contrasto a ogni forma di violenza, discriminazione, stereotipi o pregiudizi, il Dipartimento per le pari opportunità realizza ogni anno un articolato piano di comunicazione, al fine di informare e sensibilizzare l'opinione pubblica su questioni chiave in materia di pari opportunità. In particolare, per quanto riguarda la questione di contrasto a tutte le forme di violenza di genere, si segnalano le seguenti campagne istituzionali: *1522 - È l'ora di reagire* (promozione del servizio di accoglienza telefonica per le vittime di violenza); *Nessuno escluso* (campagna di comunicazione contro le mutilazioni genitali femminili); *Io dico NO alla violenza e Rispetta le donne, rispetta il mondo* (campagne di comunicazione sulla violenza contro le donne); *Stalking: quando l'attenzione diventa molestia*; *Lei è solo straniera, siamo noi a farne un'estranea* (campagna di comunicazione del Dipartimento per le pari opportunità in occasione della settimana d'azione contro il razzismo 2011 promossa dall'UNAR).

Infine, il Governo ricorda che tra il 2011 e il 2012 sono stati stanziati circa 10 milioni di euro per finanziare centri e rifugi antiviolenza esistenti e promuoverne la creazione di nuovi, in tutto il territorio nazionale.

Nel corso del 2012, oltre al Relatore speciale sulla violenza contro le donne, anche il Relatore speciale sui diritti dei migranti, François Crépeau, ha effettuato una visita in Italia (30 settembre - 8 ottobre), nell'ambito di uno studio sul tema della gestione dei confini esterni dell'Unione Europea. Gli esiti di tale studio confluiranno in un rapporto tematico che il Relatore speciale dovrà presentare al Consiglio diritti umani nel giugno 2013. Nel corso della sua missione in Italia, il Relatore speciale ha visitato Roma (CIE «Ponte Galeria»), Firenze, Palermo, Trapani (CIE «Milo»), Bari (CIE «Palese») e Castel Volturno, e ha potuto incontrare rappresentanti governativi e istituzionali, esponenti di organizzazioni internazionali e della società civile, nonché gli stessi migranti, alcuni dei quali in situazione irregolare. Al termine della missione, il Relatore speciale ha invitato le autorità italiane ad attribuire massima priorità all'approccio diritti umani nell'affrontare le forme irregolari di migrazione, e a non consentire che le preoccupazioni sulla sicurezza oscurino le più ampie considerazioni sui diritti umani. Il Relatore delle

Nazioni Unite ha inoltre formulato sei raccomandazioni specifiche al Governo italiano:

– *Accordi bilaterali*. Sebbene l'Unione Europea abbia negoziato una serie di accordi comunitari di riammissione, l'assenza di un chiaro quadro regionale per tali accordi, inclusa la mancanza di standard minimi in materia di diritti umani, ha indotto l'Italia a sottoscrivere una serie di accordi bilaterali di riammissione con i suoi vicini che spesso non sembrano ispirarsi al diritto internazionale dei diritti umani. A destare particolare preoccupazione è la cooperazione con la Libia in materia di migrazione: il Governo italiano dovrebbe assicurare che tale cooperazione non comporti il rimpatrio forzato di alcun migrante verso le coste libiche, a opera sia delle autorità italiane, sia di quelle libiche con il supporto tecnico e logistico della controparte italiana.

– *Respingimenti*. Alla luce della sentenza *M.S.S. c. Belgio e Grecia*, in cui la Corte europea dei diritti umani ha riconosciuto la Grecia quale Paese non sicuro per il rimpatrio di richiedenti asilo, nonché delle numerose testimonianze di migranti transitati attraverso la Grecia sull'alto tasso di violenza xenofoba diffuso nel Paese, l'Italia dovrebbe formalmente proibire la pratica dei respingimenti informali o automatici verso la Grecia.

– *Libertà di accesso alle organizzazioni internazionali*. L'Italia dovrebbe garantire alle organizzazioni internazionali, tra cui l'UNHCR e l'OIM, alle organizzazioni di società civile e agli avvocati il pieno accesso a tutte le aree in cui i migranti sono temporaneamente trattenuti o detenuti.

– *Quadro normativo fondato sui diritti umani*. L'Italia dovrebbe sviluppare un quadro normativo nazionale per l'organizzazione e la gestione di tutti i centri di detenzione per migranti fondato sul rispetto dei diritti umani.

– *Sistema di ricorsi*. L'Italia è invitata a sviluppare un sistema di ricorsi contro gli ordini di espulsione e di detenzione più semplice ed equo, che integri il rispetto per i diritti umani in ogni fase della procedura.

– *Sistema di identificazione*. L'Italia dovrebbe sviluppare un sistema di identificazione più rapido, al fine di abbreviare il più possibile il periodo di detenzione dei migranti per le procedure di identificazione, fino a un massimo di 6 mesi. Negli ultimi anni, le visite effettuate, concordate (ma non ancora effettuate) o soltanto richieste dai Relatori speciali sono indicate nella tabella seguente.

Visite effettuate e rapporti	Visite concordate	Visite richieste
Relatore speciale sull'indipendenza dei giudici e degli avvocati (11-14 marzo 2002). <i>Rapporto preliminare: E/CN.4/2002/72/Add.3</i>	Relatore speciale sulle forme contemporanee di schiavitù (data da confermare)	Relatore speciale sulla libertà di opinione ed espressione (visita richiesta nel settembre 2009)
Relatore speciale sui diritti umani dei migranti (7-18 giugno 2004). <i>Rapporto: E/CN.4/2005/85/Add.3</i>	Esperto indipendente su diritti umani e povertà estrema (data da concordare)	
Relatore speciale sulla libertà di opinione ed espressione (20-29 ottobre 2004). <i>Rapporto: E/CN.4/2005/64/Add.1</i>		

segue

Visite effettuate e rapporti	Visite concordate	Visite richieste
Relatore speciale sulle forme contemporanee di razzismo (9-13 ottobre 2006). <i>Rapporto: A/HRC/4/19/Add.4</i>		
Gruppo di lavoro sulla detenzione arbitraria (3-14 novembre 2008). <i>Rapporto: A/HRC/10/21/Add.5</i>		
Relatore speciale sulla violenza contro le donne (15-26 gennaio 2012). <i>Rapporto: A/HRC/20/16/Add.2</i>		
Relatore speciale sui diritti dei migranti (30 settembre - 8 ottobre). <i>Rapporto da presentare nel giugno 2013</i>		

Fonte: Nazioni Unite, Consiglio diritti umani.

### 1.3. Alto Commissario per i diritti umani (OHCHR)

È stato istituito nel dicembre 1993 dall'Assemblea generale con risoluzione 48/141.


Il mandato dell'Alto Commissario è molto ampio e include la prevenzione delle violazioni dei diritti umani, la garanzia del rispetto di tutti i diritti umani, il coordinamento di tutte le attività delle Nazioni Unite in materia di diritti umani, il rafforzamento dei sistemi nazionali di protezione dei diritti umani e dello stato di diritto. In questo contesto, una delle attività strategicamente più importanti per l'Ufficio dell'Alto Commissario è il sostegno alla creazione e allo sviluppo di Commissioni nazionali indipendenti per i diritti umani. Per realizzare tale mandato, l'Ufficio dell'Alto Commissario ha consolidato la propria presenza «sul terreno», istituendo 10 uffici regionali e altrettanti uffici nazionali, inviando propri esperti in missioni di pace integrate delle Nazioni Unite o pianificando operazioni indipendenti di *fact finding*, nonché integrando la componente diritti umani nelle attività dei team delle Nazioni Unite a livello-Paese o di Programmi e Agenzie specializzate delle Nazioni Unite (come l'UNDP). Nel 2012, l'Alto Commissario per i diritti umani è Navanethem Pillay (Sudafrica), in carica dal 2008.

Nel 2012, l'Alto Commissario non ha effettuato visite in Italia; l'ultima visita risale al marzo 2010 (v. *Annuario 2011*, p. 155).

L'Ufficio dell'Alto Commissario è finanziato per un terzo dal budget ordinario delle Nazioni Unite, approvato dall'Assemblea generale ogni due anni; i restanti due terzi del budget sono finanziati da contributi volontari provenienti, prevalentemente, da Stati, ma anche da organizzazioni internazionali, fondazioni, compagnie commerciali e privati cittadini.

Nel 2012, l'Italia ha contribuito al bilancio dell'Ufficio dell'Alto Commissario stanziando circa 93.000 dollari (40° posto tra i donatori), con una diminuzione di circa 35.000 dollari rispetto all'anno precedente, quando figurava al 31° posto tra i donatori (v. grafico seguente).

*Contributi italiani al bilancio dell'OHCHR, 2006-2012*



**1.4. Alto Commissariato per i rifugiati (UNHCR)**

È stato istituito dall'Assemblea generale delle Nazioni Unite il 14 dicembre 1950, con risoluzione A/RES/428(V). L'Agenzia ha il mandato di coordinare l'attività internazionale finalizzata alla protezione dei rifugiati e alla risoluzione dei loro problemi in ogni parte del mondo. Il suo compito primario consiste nel tutelare i diritti e il benessere dei rifugiati, e di garantire che tutti possano esercitare il diritto a chiedere asilo e cercare un rifugio sicuro in un altro Stato, con l'opzione di ritornare volontariamente nel proprio Paese, integrarsi nella comunità di arrivo o stabilirsi in un Paese terzo. Il mandato dell'UNHCR include anche l'assistenza agli apolidi.

Nel 2012, l'Alto Commissario per i rifugiati è António Guterres (Portogallo), eletto per la prima volta dall'Assemblea generale nel 2005, e rieletto nel 2010 per un secondo mandato di cinque anni.

L'UNHCR è presente in Italia, con un proprio ufficio a Roma, fin dal 1953. L'ufficio italiano partecipa alla procedura di determinazione dello status di rifugiato in Italia e svolge attività relative a protezione internazionale, formazione, diffusione delle informazioni sui rifugiati e richiedenti asilo in Italia e nelle varie aree di crisi in tutto il mondo, sensibilizzazione dell'opinione pubblica e raccolta fondi presso Governi, aziende e privati cittadini. Dal 2006, l'Ufficio italiano dell'UNHCR ha assunto la funzione di *Rappresentanza regionale*, responsabile, oltre che per l'Italia, anche per Cipro, Grecia, Malta, Portogallo, San Marino e Santa Sede (dal 2009, anche per l'Albania). Portavoce dell'UNHCR in Italia nel 2012 è Laura Boldrini.

Secondo i dati forniti dall'UNHCR, al gennaio 2012 le persone di competenza dell'agenzia residenti in Italia erano 72.761 (+11.434 rispetto al gennaio 2011), di cui 58.060 rifugiati (+1.663 rispetto al 2011), 13.525 richiedenti asilo (+9.449) e 1.176 apolidi (+322).

Nel 2012 le domande di asilo registrate in Italia sono state 15.700 (più che dimezzate rispetto alle 34.100 del 2011, anno segnato dalle cosiddette «primavere arabe» nei Paesi del Nordafrica), dato che pone l'Italia al dodicesimo posto tra i

44 Paesi industrializzati con più richieste d'asilo (circa il 3% delle richieste totali). Il Pakistan costituisce il principale Paese di origine dei richiedenti asilo in Italia (2.366 domande registrate), seguito da Nigeria (1.513 domande), Afghanistan (1.364 domande) e Tunisia (852).

Altri due dati sono necessari per comprendere meglio la capacità di ciascun Paese di accogliere i richiedenti asilo: il numero di domande di asilo in rapporto all'ampiezza della popolazione e alla ricchezza nazionale, espressa in termini di PIL procapite. In relazione al primo indicatore, tra il 2008 e il 2012 Malta e Svezia hanno ricevuto, in media, il più alto numero di richieste di asilo in rapporto alla loro popolazione: rispettivamente 21,7 e 16,4 richieste ogni 1.000 abitanti. L'Italia, invece, occupa il 21° posto, con 1,8 domande ogni 1.000 abitanti. In relazione al secondo indicatore, tra il 2008 e il 2012 Francia e Stati Uniti sono i Paesi che, in media, hanno ricevuto il maggior numero di richieste di asilo: rispettivamente 6,5 e 6,2 per ogni dollaro di PIL pro capite. L'Italia occupa la 7ª posizione, con 3,6 domande per ogni dollaro di PIL pro capite (v. tabella seguente).


*Dati relativi ai 12 principali Paesi industrializzati per numero di richieste di asilo nel 2012 (periodo di riferimento: 2008-2012)*

Paese	2008	2009	2010	2011	2012	Tot.	Diff. '12-'11	% Posiz.		Per 1.000 abitanti				Per 1 USD / PIL pro-capite (PPP)					
								%		Posiz.		Tot.		Posiz.		Tot.		Posiz.	
								'12	'08-'12	'12	'08-'12	'12	'08-'12	'12	'08-'12	'12	'08-'12	'12	'08-'12
USA	49.560	49.020	55.530	74.020	83.430	313.540	10%	17	15	1	1	0,3	1,0	24	24	1,7	6,2	2	2
Germania	22.090	27.650	41.330	45.740	64.540	201.350	41%	13	10	2	3	0,8	2,4	14	17	1,7	5,2	1	3
Francia	35.400	42.120	48.070	51.910	54.940	232.680	5%	11	11	3	2	0,9	3,7	12	15	1,5	6,5	3	1
Svezia	24.350	24.190	31.820	29.650	43.890	153.900	48%	9	8	4	4	4,7	16,4	2	2	1,0	3,6	5	6
UK	31.320	30.670	22.640	25.420	27.410	137.940	6%	6	7	5	6	0,4	2,2	19	20	0,7	3,7	6	5
Svizzera	16.610	14.490	13.520	19.440	25.950	90.010	33%	5	4	6	9	3,4	11,7	4	6	0,5	1,9	7	11
Canada	36.900	33.250	23.160	25.350	20.500	139.160	-19%	4	7	7	5	0,6	4,1	16	11	0,5	3,3	9	8
Belgio	12.250	17.190	21.760	25.980	18.520	95.720	-29%	4	5	8	8	1,7	8,9	9	8	0,5	2,4	10	10
Austria	12.840	15.820	11.010	14.420	17.420	71.510	21%	4	3	9	10	2,1	8,5	6	9	0,4	1,7	12	13
Turchia	12.980	7.830	9.230	16.020	16.730	62.790	4%	3	3	10	12	0,2	0,9	27	26	1,1	4,1	4	4
Australia	4.770	7.420	12.640	11.510	15.790	52.130	37	3	3	11	15	0,7	2,3	15	19	4,0	1,2	14	15
Italia	30.320	17.600	10.050	34.120	15.710	107.800	-54%	3	5	12	7	0,3	1,8	25	21	0,5	3,6	8	7

Fonte: UNHCR - Asylum Levels and Trends in Industrialized Countries 2012.

Nel 2012, l'Italia ha contribuito al bilancio dell'UNHCR stanziando circa 12,7 milioni di dollari (24° posto tra i donatori dell'UNHCR), con un aumento di circa 5 milioni di dollari rispetto all'anno precedente (v. grafico seguente).

*Contributi italiani al bilancio dell'UNHCR, 2000-2012*



**1.5. Organi convenzionali (creati in virtù di trattato internazionale)**

Nel corso degli anni, le Nazioni Unite hanno dato vita a un organico Codice universale dei diritti umani (*International Bill of Human Rights*), il cui asse portante è costituito dalle seguenti nove convenzioni: Convenzione internazionale per l'eliminazione di ogni forma di discriminazione razziale (ICERD, 1965); Patto internazionale sui diritti civili e politici (ICCPR, 1966); Patto internazionale sui diritti economici, sociali e culturali (ICESCR, 1966); Convenzione contro ogni forma di discriminazione nei confronti delle donne (CEDAW, 1979); Convenzione internazionale contro la tortura (CAT, 1984); Convenzione sui diritti del bambino (CRC, 1989); Convenzione internazionale sulla protezione dei diritti di tutti i lavoratori migranti e dei membri delle loro famiglie (ICRMW, 1990); Convenzione sui diritti delle persone con disabilità (CRPD, 2006); Convenzione internazionale per la protezione di tutte le persone dalle sparizioni forzate (CPED, 2006).

L'Italia ha ratificato sette convenzioni e relativi protocolli opzionali (così come indicato nella tabella seguente). Ha soltanto firmato la CPED (nel 2007), il Protocollo facoltativo all'ICESCR (nel 2009) e il Protocollo facoltativo alla CRC sulla procedura di comunicazioni (nel 2012); non ha ancora firmato l'ICRMW. Nel novembre 2012 è entrata in vigore la l. 195/2012, con cui il Parlamento autorizza il Presidente della Repubblica a ratificare il Protocollo facoltativo alla CAT (firmato nel 2003), dandone altresì piena esecuzione. Al 31 dicembre 2012, tuttavia, lo strumento di ratifica non risulta ancora essere stato depositato presso il Segretariato generale delle Nazioni Unite.

Convenzione	Deposito dello strumento di ratifica	Dichiarazioni / riserve	Riconoscimento di competenze specifiche del Comitato
ICERD	05/01/1976	Sì (art. 4)	Comunicazioni individuali (art. 14): Sì
ICESCR	15/09/1978	No	-
ICCPR	15/09/1978	Sì (artt. 15.1 e 19.3)	Comunicazioni interstatali (art. 41): Sì



Convenzione	Deposito dello strumento di ratifica	Dichiarazioni / riserve	Riconoscimento di competenze specifiche del Comitato
OP - 1	15/09/1978	Sì (art. 5.2)	-
OP - 2	14/02/1995	No	-
CEDAW	10/06/1985	Sì (generale)	-
OP	22/09/2000	No	Procedura di inchiesta (artt. 8 e 9): Sì
CAT	12/01/1989	No	Comunicazioni individuali (art. 22): Sì Comunicazioni interstatali (art. 21): Sì Procedura di inchiesta (art. 20): Sì
CRC	05/09/1991	No	-
OP - AC	09/05/2002	Dichiarazione vincolante ai sensi dell'art. 3: 17 anni	-
OP - SC	09/05/2002	No	-
CRPD	15/05/2009	No	-
OP	15/05/2009	No	Procedura di inchiesta (artt. 6 e 7): No

*Legenda:*

OP = Protocollo facoltativo (*Optional Protocol*)

OP - AC = Protocollo facoltativo alla Convenzione sui diritti del bambino riguardante il coinvolgimento dei bambini nei conflitti armati

OP - SC = Protocollo facoltativo alla Convenzione sui diritti del bambino riguardante il traffico di bambini, la prostituzione infantile e la pornografia infantile

Insieme all'enunciazione dei diritti fondamentali, le Nazioni Unite hanno creato meccanismi di controllo per ciascun trattato, i cosiddetti Comitati o Organi convenzionali (*Treaty Bodies*), composti da un numero di membri che varia dai 10 ai 23 esperti indipendenti, selezionati sulla base della loro probità ed esperienza riconosciuta nel campo dei diritti umani.

La funzione principale dei Comitati è quella di esaminare i rapporti periodici sull'attuazione, nel Paese contraente, delle norme sancite a livello internazionale, che gli Stati hanno l'obbligo di presentare periodicamente (di solito ogni 4 o 5 anni). In aggiunta a tale procedura, alcuni Comitati possono svolgere funzioni di monitoraggio attraverso altri tre meccanismi: procedura di inchiesta (sul campo); esame di comunicazioni interstatali; esame di comunicazioni individuali. I Comitati, infine, pubblicano la loro interpretazione del contenuto delle disposizioni sui diritti umani, cosiddetti *General Comments* (per un'analisi più approfondita di queste funzioni, si rinvia all'*Annuario 2011*, p. 158).

Nel 2012, Alessio Bruni figura quale membro del Comitato contro la tortura; nel mese di giugno, Biancamaria Pomeranzi è stata eletta al Comitato per l'eliminazione della discriminazione nei confronti delle donne (durata del mandato: gennaio 2013 - dicembre 2016); in dicembre, Maria Rita Parsi è stata eletta al

Comitato dei diritti del bambino (durata del mandato: febbraio 2013 - febbraio 2017).

L'Italia è sottoposta al monitoraggio da parte di sette Comitati, così come indicato nella seguente tabella. Nel 2012, l'Italia ha presentato il V rapporto al Comitato dei diritti economici, sociali e culturali, e ha discusso il XVI, XVII e XVIII rapporto congiunto dinanzi al Comitato per l'eliminazione della discriminazione razziale.

*Cooperazione dell'Italia con gli Organi convenzionali delle Nazioni Unite*

Comitato	Totale rapporti presentati	Ultimo rapporto presentato	Ultime osservazioni conclusive	Reporting status
CERD	18	Luglio 2011	Marzo 2012	XIX e XX rapporto congiunto: da presentare nel febbraio 2015
CESCR	5	Agosto 2012	-	V rapporto: presentato e in attesa di discussione
CCPR	5	Marzo 2004	Aprile 2006	VI rapporto: in ritardo da ottobre 2009
CEDAW	6	Dicembre 2009	Agosto 2011	VII rapporto: da presentare nel luglio 2015
CAT	4	Maggio 2004	Luglio 2007	VI rapporto: in ritardo dal luglio 2011
CRC	4	Gennaio 2009	Ottobre 2011	V e VI rapporto congiunto: da presentare nell'aprile 2017
OP - AC	2	Gennaio 2009	Ottobre 2011	Informazioni sull'implementazione del Protocollo da includere nel V e VI rapporto congiunto
OP - SC	2	Gennaio 2009	Ottobre 2011	Informazioni sull'implementazione del Protocollo da includere nel V e VI rapporto congiunto
CRPD	1	Novembre 2012	-	I rapporto: presentato e in attesa di discussione

**1.5.1. Comitato dei diritti economici, sociali e culturali**

Nel 2012 il Comitato ha svolto due sessioni: 48<sup>a</sup> (30 aprile - 18 maggio) e 49<sup>a</sup> (12-30 novembre). Nel corso della 48<sup>a</sup> sessione sono stati analizzati i rapporti di Etiopia, Nuova Zelanda, Perù, Slovacchia, Spagna; nella 49<sup>a</sup> quelli di Bulgaria,

Ecuador, Islanda, Mauritania, Tanzania, Repubblica del Congo e Guinea Equatoriale (questi ultimi due Stati, in assenza di rapporto). Nel corso dell'anno, non sono stati adottati *General Comments*.

L'Italia ha presentato (ma non ancora discusso) il suo ultimo rapporto nell'agosto 2012.

### *Ultimo Rapporto presentato dall'Italia*

Reporting round	V rapporto periodico
Data prevista per la presentazione del Rapporto	30/06/2009
Data effettiva della presentazione del Rapporto	09/08/2012
Rapporto	E/C.12/ITA/5

Nel rapporto, l'Italia espone le principali misure legislative, amministrative e giudiziarie poste in essere tra il 2006 e il 2011 per dare applicazione alla Convenzione sui diritti economici, sociali e culturali. Si segnalano, in particolare, i provvedimenti assunti in relazione ai seguenti articoli.

– *Art. 3: uguaglianza tra uomini e donne.* Al fine di migliorare il tasso di occupazione femminile e ridurre le disuguaglianze di genere esistenti nel mercato del lavoro, il Governo italiano ha individuato degli obiettivi strategici nel Piano nazionale di riforma per il 2007, adottato ai sensi della Strategia di Lisbona, e nel Libro verde sul futuro del modello sociale, pubblicato nel luglio 2008. Per il Governo, le principali cause di esclusione delle donne italiane dal mercato del lavoro sono le seguenti: mancanza di riconoscimento nella società del ruolo fondamentale che le donne possono svolgere nella promozione dello sviluppo economico e sociale; debolezza del sistema di welfare; distribuzione diseguale delle responsabilità familiari tra i partner; persistenza di stereotipi in relazione ai ruoli sociali di donne e uomini; mancanza di formazione per le donne che tornano al lavoro dopo una pausa di lavoro per motivi familiari; mancanza di volontà da parte dei datori di lavoro di riorganizzare il lavoro in modo flessibile, al fine di permettere una conciliazione tra lavoro e vita privata dei propri dipendenti. Partendo da questi presupposti, e al fine di migliorare la partecipazione delle donne al mercato del lavoro, il Governo ha elaborato una strategia articolata in quattro fasi: 1) stanziamento di incentivi finanziari per l'assunzione di donne disoccupate che vivono nelle aree depresse del Paese; 2) promozione, nei servizi pubblici per l'impiego, di un approccio di genere in relazione all'orientamento e alla formazione permanente, al fine di sostenere l'ingresso delle donne nel mercato del lavoro; 3) aumento del numero e miglioramento della qualità dei servizi per l'infanzia, nonché dei servizi di cura per le altre persone a carico, che possono facilitare la conciliazione tra vita professionale e familiare; 4) stanziamento di incentivi per l'imprenditoria femminile.

In tale ambito assume un rilievo importante il lavoro svolto dal Dipartimento per le pari opportunità, istituito presso la Presidenza del Consiglio dei Ministri, e dalla Consigliera nazionale di parità. Nel corso degli anni, il Dipartimento per le pari opportunità ha continuato a promuovere e coordinare le azioni del Governo in tema di: discriminazioni di genere; violazione dei diritti fondamentali all'integrità della persona e alla salute di donne e ragazze; sfruttamento e tratta di esseri umani; violenza contro le donne. A tal fine, il Dipartimento ha promosso

l'adozione di alcuni importanti provvedimenti legislativi, tra cui si segnalano: il *Codice delle pari opportunità tra donne e uomini* (adottato con d.lgs. 198/2006), che raccoglie e coordina la legislazione vigente in materia di prevenzione ed eliminazione di ogni forma di discriminazione di genere; il d.lgs. 9 aprile 2008, n. 81, in materia di tutela della salute e della sicurezza nei luoghi di lavoro; il d.lgs. 25 gennaio 2010, n. 5 (Attuazione della direttiva 2006/54/CE relativa al principio delle pari opportunità e della parità di trattamento fra uomini e donne in materia di occupazione e impiego), che introduce nell'ordinamento italiano una serie di misure finalizzate all'eliminazione di ogni forma di discriminazione di genere in ambito politico, economico, sociale, culturale e lavorativo, con particolare riferimento alle condizioni di assunzione e di remunerazione; la direttiva dell'11 giugno 2011 che detta le linee guida sulle modalità di funzionamento dei Comitati unici di garanzia per le pari opportunità, la valorizzazione del benessere di chi lavora e contro le discriminazioni, istituiti al fine di prevenire ed eliminare le discriminazioni sui luoghi di lavoro dovute al genere, all'età, alla disabilità, all'origine etnica, alla lingua, alla razza e all'orientamento sessuale, con particolare riferimento al trattamento economico, alle progressioni in carriera, alla sicurezza e all'accesso al lavoro.

Dal canto suo, la Consigliera nazionale di parità, tra il 2009 e il 2010, ha promosso le seguenti iniziative: adozione della *Carta per le pari opportunità e l'uguaglianza sul lavoro*, una dichiarazione di intenti, sottoscritta volontariamente da imprese di tutte le dimensioni, per la diffusione di una cultura aziendale e di politiche delle risorse umane inclusive, libere da discriminazioni e pregiudizi, capaci di valorizzare i talenti in tutta la loro diversità; istituzione dell'Osservatorio sulla contrattazione nazionale e decentrata e la conciliazione dei tempi; creazione della banca dati sull'attività antidiscriminatoria giudiziale e stragiudiziale; realizzazione di vari progetti in materia di salute e sicurezza sui luoghi di lavoro e di pari opportunità nella pubblica amministrazione; sviluppo della Rete nazionale delle Consigliere e dei Consiglieri di parità.

– *Art. 6: diritto al lavoro.* Il Parlamento italiano ha recentemente adottato la l. 28 giugno 2012, n. 92 (Disposizioni in materia di riforma del mercato del lavoro in una prospettiva di crescita), con l'obiettivo di: rendere l'economia italiana in grado di cogliere le opportunità e affrontare le sfide legate all'ampliamento dei mercati e all'evoluzione tecnologica; rafforzare la competitività e sfruttare nuovi modelli tecnologici e organizzativi; reagire tempestivamente ai segnali di ripresa economica. Nel corso degli anni, sono state assunte, inoltre, numerose iniziative legislative e politiche per promuovere il diritto al lavoro di specifiche categorie di persone, soprattutto giovani, persone con disabilità e lavoratori migranti.

Per quel che riguarda l'inserimento dei giovani nel mercato del lavoro, si segnalano, in particolare, due progetti in corso: il progetto *Monitoraggio dell'impiego*, finalizzato all'analisi e alla predisposizione di misure atte a contrastare il fenomeno della cosiddetta «fuga dei cervelli»; il progetto *Monitoraggio e analisi qualitativa dei modelli di organizzazione e fornitura di servizi di lavoro*, che si propone l'obiettivo di analizzare i meccanismi istituiti dai servizi locali per l'impiego, al fine di facilitare l'inserimento lavorativo dei giovani, con particolare riferimento alla formazione professionale e al processo di mobilità geografica.

Il diritto al lavoro delle persone con disabilità è tutelato dalla l. 12 marzo 1999, n. 68, che mira a promuovere l'inclusione e l'integrazione lavorativa delle per-

sono con disabilità attraverso servizi di sostegno e posizioni di lavoro riservate. Al fine di realizzare tali obiettivi, è stato istituito, presso il Ministero del lavoro, il Fondo per il diritto al lavoro delle persone con disabilità. Fino al 2008, tale Fondo ha finanziato la spesa relativa agli incentivi concessi attraverso gli accordi sottoscritti con i datori di lavoro privati. La l. 247/2007 ha modificato l'art. 13 della l. 68/1999, introducendo la possibilità di contributi diretti, nel rispetto della normativa europea, in favore dei datori di lavoro che assumono persone con disabilità.

Infine, anche il diritto al lavoro delle persone migranti è stato tutelato e promosso attraverso una serie di misure specifiche, tra cui si segnalano, in particolare, quelle relative a: *Pianificazione e organizzazione dei servizi per il re-impiego degli immigrati*, realizzato da Italia Lavoro, una società per azioni totalmente partecipata dal Ministero dell'economia e delle finanze, in collaborazione con gli enti locali, il cui obiettivo è quello di migliorare tutte le forme di accesso all'occupazione e di conservazione del posto di lavoro in favore dei nuovi immigrati, o di quelli disoccupati; *Politiche e strumenti per migliorare la continuità e la regolarità delle condizioni di lavoro dei lavoratori stranieri*, realizzato dall'Istituto per lo sviluppo della formazione professionale dei lavoratori (un ente nazionale di ricerca sottoposto alla vigilanza del Ministero del lavoro e delle politiche sociali), il cui obiettivo è quello di sostenere i processi di riforma in corso per gestire la presenza di lavoratori stranieri in Italia, promuovere lo stato di diritto, contrastare lo sfruttamento sui luoghi di lavoro, e promuovere la partecipazione al mercato del lavoro come elemento chiave per l'acquisizione di una più ampia cittadinanza.

– *Art. 10: diritto alla protezione e assistenza per le famiglie, le madri, i fanciulli e gli adolescenti*. In Italia, l'ambito dell'assistenza alle persone e alle famiglie è stato riformato dalla l. 8 novembre 2000, n. 328 (Legge quadro per la realizzazione del sistema integrato di interventi e servizi sociali), che ha recepito e confermato, all'art. 20, il Fondo nazionale delle politiche sociali, istituito per la prima volta con la l. 449/1997. Il Fondo finanzia un sistema integrato di piani regionali e piani di zona degli interventi e dei servizi sociali, che descrivono, per ciascun territorio, una rete di servizi alla persona, finalizzati al miglioramento della qualità della vita di tutte le persone in difficoltà.

In relazione alle politiche di conciliazione tra tempo dedicato al lavoro e tempo dedicato alla cura della famiglia, il rapporto dell'Italia menziona il *Programma d'azione per l'inclusione delle donne nel mercato del lavoro - Italia 2020*, presentato nel dicembre 2009 dal Ministero del lavoro e delle politiche sociali e dal Dipartimento per le pari opportunità. Il programma d'azione è articolato in cinque linee di azione, per le quali sono stati stanziati 40 milioni di euro, così ripartiti: 10 milioni di euro per favorire i nidi familiari; 4 milioni per la creazione di albi di badanti e babysitter, italiane e straniere, appositamente formate; 12 milioni per voucher destinati all'acquisto di servizi di cura in strutture come ludoteche e centri estivi; 6 milioni per sostenere cooperative sociali che operano per la conciliazione in contesti svantaggiati; 4 milioni per favorire il telelavoro femminile; 4 milioni per percorsi formativi di aggiornamento destinati a lavoratrici che vogliono reinserirsi nel mercato del lavoro dopo un periodo di allontanamento.

Per quel che riguarda, infine, le misure per combattere i crimini di natura sessuale contro i minori, dal 1996 una serie di provvedimenti legislativi ha sostanzialmente cambiato e potenziato il quadro giuridico relativo a tale ambito. In particolare,

i tre principali strumenti legislativi sono i seguenti: l. 15 febbraio 1996, n. 66 (Norme contro la violenza sessuale); l. 3 agosto 1998, n. 269 (Norme contro lo sfruttamento della prostituzione, della pornografia, del turismo sessuale in danno di minori, quali nuove forme di riduzione in schiavitù); l. 6 febbraio 2006, n. 38 (Disposizioni in materia di lotta contro lo sfruttamento sessuale dei bambini e la pedopornografia anche a mezzo internet). Nel 2010, inoltre, il Governo ha adottato il terzo *Piano nazionale di azione e di interventi per la tutela dei diritti e lo sviluppo dei soggetti in età evolutiva*, che contiene una sezione specifica in materia di *Linee guida nazionali per combattere la pornografia infantile e la pedofilia*.

– *Art. 11: diritto a un adeguato standard di vita*. Con il rapporto strategico nazionale 2008-2010, l'Italia ha avviato una complessa operazione di riforma del proprio modello di welfare, a partire dal tema della centralità della persona, in sé e nelle sue proiezioni relazionali. Per realizzare tale riforma, il Governo ha individuato le seguenti linee-guida: a) superamento delle disfunzioni, degli sprechi e dei costi del modello attuale di protezione sociale; b) transizione verso un nuovo modello che accompagni le persone lungo l'intero ciclo di vita, un sistema di protezione sociale universale, selettivo e personalizzato che misuri l'efficacia delle politiche su giovani, donne e persone con disabilità, in termini di vera parità di opportunità; c) ricerca di un modello di *governance* che garantisca la sostenibilità finanziaria e attribuisca a un rinnovato e autorevole livello centrale di governo compiti di regia e indirizzo, affidando, invece, alle istituzioni locali, secondo i principi di sussidiarietà, responsabilità e differenziazione, l'erogazione dei servizi in funzione di standard qualitativi e livelli essenziali delle prestazioni.

Il contrasto alla povertà estrema è uno dei principali obiettivi per la costruzione di una società fondata sulle opportunità e sulla solidarietà. In tale ambito, il rapporto dell'Italia menziona i principali strumenti adottati a partire dal 2006 per sostenere il reddito delle famiglie, tra cui si segnalano: misure a sostegno dei costi per i figli; bonus per le persone in stato di bisogno; sostegno per i pensionati; misure a sostegno dei costi della casa; sgravi fiscali per il superlavoro; forme di tutela per i lavoratori disoccupati; progetto «social card»; bonus famiglia (concepito per un vasto numero di pensionati e famiglie con figli a carico); fondo di credito per i neonati; garanzie per coloro che hanno un mutuo a tasso variabile; fondo di solidarietà sociale con cui finanziare i prestiti per l'acquisto della prima casa; attivazione di tariffe agevolate per l'energia elettrica e il gas domestico.

– *Art. 12: diritto alla salute*. Il rapporto pone particolare enfasi sulle azioni del Governo per combattere le mutilazioni genitali femminili (MGF). Secondo uno studio del 2009, commissionato dal Dipartimento per le pari opportunità, in Italia circa 35.000 donne immigrate – la maggior parte delle quali provenienti da Paesi dell'Africa sub-sahariana – hanno subito una qualche forma di mutilazione genitale femminile, prima di emigrare, durante il soggiorno in Italia o in fase di rientro nei rispettivi Paesi d'origine. In ottemperanza alla Dichiarazione e al Programma d'azione adottati a Pechino nel 1995, il Governo italiano ha promosso le necessarie misure legislative per la prevenzione e il contrasto di questa pratica. Si segnala, in particolare, la l. 9 gennaio 2006, n. 7 (Disposizioni concernenti la prevenzione e il divieto delle pratiche di mutilazione genitale femminile), finalizzata alla prevenzione, cura e riabilitazione delle donne e delle bambine sottoposte a MGF. Al fine di realizzare gli obiettivi individuati dalla legge, nel 2006 il Ministro per le pari opportunità ha istituito, con decreto ministeriale 16 novembre 2006, la Commissione

per la prevenzione e il contrasto delle pratiche di mutilazione genitale femminile. La Commissione ha sin qui adottato due piani strategici per la programmazione di iniziative volte a contrastare le MGF, rispettivamente nel 2007 e nel 2011.

Inoltre, presso il Dipartimento per le pari opportunità è stata istituita una Commissione di studio sul diritto alla salute (decreto ministeriale 23 ottobre 2008). La Commissione monitora la realizzazione del diritto alla salute e presenta proposte volte a garantire a tutti i cittadini parità di trattamento e di accesso ai servizi sanitari, senza discriminazioni. In particolare, la Commissione ha realizzato tre progetti di studio e di analisi, rispettivamente in materia di: accesso ai servizi sanitari per le donne immigrate; protezione dell'infanzia delle madri e riduzione del numero dei parti cesarei; stigma sociale in relazione all'ansia e ad altre malattie mentali. La Commissione è anche impegnata a promuovere una cultura della salute e della prevenzione, attraverso campagne di informazione e sensibilizzazione.

– *Art. 13: diritto all'educazione.* Il rapporto sintetizza, in particolare, la politica scolastica interculturale attuata dal Governo italiano. Nel 2006 sono state adottate le *Linee guida per l'accoglienza e l'integrazione degli alunni stranieri*, con l'obiettivo di presentare un insieme di orientamenti condivisi sul piano culturale ed educativo, di individuare alcuni punti fermi sul piano normativo e di dare alcuni suggerimenti di carattere organizzativo e didattico al fine di favorire l'integrazione e la riuscita scolastica e formativa degli alunni con cittadinanza non italiana.

Particolarmente attivo in tale ambito è l'Osservatorio nazionale per l'integrazione degli alunni stranieri e per l'educazione interculturale, istituito presso il MIUR. Nel 2007, l'Osservatorio ha infatti presentato il rapporto *La via italiana per la scuola interculturale e l'integrazione degli alunni stranieri*. Il documento tratta due dimensioni complementari: la prima è la dimensione «interculturale», che coinvolge tutti gli alunni e tutte le discipline, attraverso la conoscenza e gli stili di apprendimento; la seconda è la dimensione dell'«integrazione», ovvero l'insieme di misure e azioni specifiche per l'accoglienza e l'apprendimento della lingua, rivolto in particolare agli alunni di recente immigrazione. Il documento individua quattro principi generali (universalismo, scuola comune, centralità della persona in relazione con l'altro, intercultura) e dieci linee d'azione. Due di queste sono già in fase di realizzazione: si tratta della formazione dei dirigenti scolastici che operano in contesti multiculturali (attraverso seminari nazionali di formazione incentrati su laboratori metodologia per la discussione e lo scambio di esperienze tra i dirigenti), e del piano nazionale per gli studenti di più recente immigrazione. Nel 2009, infine, la Direzione generale del personale scolastico del MIUR ha promosso il progetto *Lingue di scolarizzazione e curricolo plurilingue e interculturale*, al fine di armonizzare le politiche educative dell'Italia con quelle del Consiglio d'Europa. Il progetto è finalizzato alla sperimentazione di curricula plurilingue e interculturali nel primo ciclo di istruzione, e rientra nella nuova strategia educativa del Consiglio d'Europa per promuovere l'educazione plurilingue e interculturale tra le nuove generazioni.

### 1.5.2. Comitato diritti umani (civili e politici)

Nel 2012 il Comitato ha svolto tre sessioni: 104<sup>a</sup> (12-30 marzo), 105<sup>a</sup> (9-27 luglio) e 106<sup>a</sup> (15 ottobre - 2 novembre). Nel corso della 104<sup>a</sup> sessione sono stati analizzati i rapporti di Capo Verde, Repubblica Dominicana, Guatemala, Tur-

kmenistan, Yemen; nella 105<sup>a</sup> i rapporti di Armenia, Islanda, Kenya, Lituania, Maldive; nella 106<sup>a</sup> i rapporti di Bosnia-Erzegovina, Germania, Filippine, Portogallo, Turchia. Nel corso dell'anno, non sono stati adottati *General Comments*. L'ultimo rapporto periodico dell'Italia è stato discusso dal Comitato nell'ottobre 2005, nel corso della sua 85<sup>a</sup> sessione (v. *Annuario 2011*, pp. 161-163). L'Italia avrebbe dovuto presentare il suo sesto rapporto nell'ottobre 2009, ma al 31 dicembre 2012 non ha ancora ottemperato a tale impegno.

### 1.5.3. Comitato contro la tortura

Nel 2012 il Comitato ha svolto due sessioni: 48<sup>a</sup> (7 maggio - 1° giugno) e 49<sup>a</sup> (29 ottobre - 23 novembre). Nel corso della 48<sup>a</sup> sessione sono stati analizzati i rapporti di Albania, Armenia, Canada, Cuba, Repubblica Ceca, Grecia, Ruanda e Siria; nella 49<sup>a</sup> quelli di Gabon, Messico, Norvegia, Perù, Qatar, Federazione Russa, Senegal, Tagikistan e Togo. È stato inoltre adottato il *General Comment* n. 3 relativo all'art. 14 della Convenzione contro la tortura e altre pene o trattamenti crudeli, inumani o degradanti (diritto, per la vittima di tortura, di ottenere riparazione e di essere risarcita equamente e in maniera adeguata).

L'ultimo rapporto periodico dell'Italia è stato discusso dal Comitato nel maggio 2007, durante la sua 38<sup>a</sup> sessione (v. *Annuario 2011*, pp. 163-165). L'Italia avrebbe dovuto presentare il suo sesto rapporto nel luglio 2011, ma al 31 dicembre 2012 non ha ancora ottemperato a tale impegno. Tale rapporto dovrà fornire risposte puntuali alla lista dei temi che il Comitato ha preparato nel corso della sua 43<sup>a</sup> sessione (novembre 2009) e che è stata trasmessa al Governo italiano nel gennaio 2010 (v. doc. CAT/C/ITA/Q/6).

### 1.5.4. Comitato per l'eliminazione della discriminazione razziale

Nel 2012 il Comitato ha svolto due sessioni: 80<sup>a</sup> (13 febbraio - 9 marzo) e 81<sup>a</sup> (6-31 agosto). Nel corso della 80<sup>a</sup> sessione sono stati analizzati i rapporti di Canada, Italia, Israele, Giordania, Kuwait, Laos, Messico, Portogallo, Qatar, Senegal, Turkmenistan e Vietnam; nella 81<sup>a</sup> quelli di Austria, Belize, Ecuador, Fiji, Finlandia, Liechtenstein, Repubblica di Corea, Senegal, Tagikistan, Thailandia. Nel corso dell'anno non sono stati adottati *General Comments*.

#### *Ultimo Rapporto presentato dall'Italia*

Reporting round	XVI, XVII e XVIII rapporto periodico congiunto
Data prevista per la presentazione del Rapporto	18/02/2011
Data effettiva della presentazione del Rapporto	05/07/2011
Rapporto	CERD/C/ITA/16-18
Lista dei temi	CERD/C/ITA/Q/16-18
Sintesi della discussione	CERD/C/SR. 2156; CERD/C/SR. 2157
Osservazioni conclusive	CERD/C/ITA/CO/16-18
Data della discussione del rapporto	5 marzo 2012, durante la 80 <sup>a</sup> sessione del Comitato (13 febbraio - 9 marzo 2012)



Il Comitato ha esaminato il sedicesimo, diciassettesimo e diciottesimo rapporto periodico congiunto dell'Italia (v. *Annuario 2012*, pp. 147-151) nel corso della sua 80<sup>a</sup> sessione (13 febbraio - 9 marzo 2012), al termine della quale sono state adottate le seguenti osservazioni conclusive e raccomandazioni.

Tra gli *aspetti positivi*, il Comitato ha accolto con soddisfazione l'annunciata revisione della l. 482/1999, per consentire il riconoscimento delle comunità rom, sinti e caminanti quali minoranze; la ratifica della Convenzione sul crimine cibernetico del Consiglio d'Europa e l'annunciata modifica al codice penale per affrontare il problema dei discorsi d'odio in internet; l'adozione, il 24 febbraio 2012, della Strategia nazionale per l'inclusione delle comunità rom, sinti e caminanti; la creazione del nuovo Ministero per la cooperazione e l'integrazione; la decisione del Governo di considerare la possibilità di ritirare la dichiarazione interpretativa relativa all'articolo 4 della Convenzione.

Il Comitato ha tuttavia espresso delle *preoccupazioni* e ha formulato le proprie *raccomandazioni* nei seguenti ambiti.

– *Creazione di una Istituzione nazionale indipendente per i diritti umani*. Il Comitato invita il Governo a dotarsi quanto prima di una Istituzione nazionale indipendente per i diritti umani, in conformità con i Principi di Parigi (Assemblea generale, risoluzione 48/134 del 20 dicembre 1993).

– *Diritti umani di rom, sinti e caminanti*. Il Comitato deplora gli «sgomberi» forzati delle comunità rom e sinti avvenuti a partire dal 2008 a seguito dell'emanazione del «decreto emergenza nomadi», nonché la mancanza di rimedi offerti a tali comunità, a dispetto della sentenza del Consiglio di Stato del 2011 che ha stabilito l'illegittimità del suddetto decreto. Il Comitato esprime preoccupazione anche per la persistenza di stereotipi e pregiudizi negativi nei confronti di queste comunità, nonché per la condizione di segregazione di fatto in cui rom e sinti si trovano a vivere, in quanto ospitati in campi che spesso non hanno accesso a servizi sociali di base (sanitari, educativi ecc.). Particolarmente critiche sono le condizioni dei bambini rom e sinti, vittime di discriminazioni in relazione all'accesso all'educazione e di abbandono scolastico. Il Comitato, infine, si rammarica per il fatto che molti rom giunti in Italia a seguito della dissoluzione della ex Jugoslavia abbiano vissuto a lungo in territorio italiano senza cittadinanza, una situazione che incide negativamente sul godimento dei loro diritti e di quelli dei loro figli. Per queste ragioni, il Comitato invita l'Italia a: cessare la pratica degli «sgomberi» forzati e fornire un alloggio alternativo adeguato alle comunità rom e sinti; evitare di ospitare rom e sinti in campi dislocati lontano dalle aree abitate e privi di accesso alle strutture sociali, sanitarie ed educative di base; avviare la fase di implementazione e monitoraggio della Strategia nazionale per l'inclusione delle comunità rom, sinti e caminanti in piena collaborazione con i rappresentanti di tali comunità; garantire che i bambini rom e sinti abbiano effettivo accesso al sistema educativo nazionale; assicurare che la misura amministrativa che limita al 30% la quota massima di bambini non-italiani in ciascuna classe non incida negativamente sul tasso di iscrizione scolastica dei gruppi più vulnerabili; reclutare personale educativo tra i membri delle comunità rom e sinti al fine di promuovere un'educazione interculturale a scuola, anche provvedendo alla formazione del personale scolastico e organizzando campagne di sensibilizzazione rivolte ai genitori dei bambini rom e sinti; favorire l'accesso alla cittadinanza di rom e sinti apolidi e, in generale, di tutti i non cittadini apolidi che abbiano vissuto a lungo

in Italia, ai sensi della Convenzione relativa allo status degli apolidi (1954) e della Convenzione sulla riduzione dell'apolidia (1961).

– *Discriminazione razziale quale circostanza aggravante dei reati.* Pur rilevando che la l. 654/1975 punisce il reato di discriminazione razziale, e che la l. 205/1993 (cosiddetta «legge Mancino») prevede circostanze aggravanti per i reati comuni commessi per motivi razziali, il Comitato è preoccupato che la disposizione sulle circostanze aggravanti sia utilizzata solo nei casi in cui la matrice razzista appare come l'unica motivazione, e non quando ci sono anche altre motivazioni. Pertanto, il Comitato raccomanda: di modificare l'art. 61 del codice penale, in modo da stabilire che un reato a sfondo razziale costituisce una circostanza aggravante anche nei casi in cui ci sono motivazioni miste; di adottare le misure necessarie per perseguire e punire i casi di diffusione di idee di superiorità razziale e di incitamento alla violenza razzista.

– *Discorsi e stereotipi a sfondo razziale.* Il Comitato è estremamente preoccupato, da un lato, per la prevalenza di discorsi pubblici e stereotipi a sfondo razziale, incluse le affermazioni attribuite ad alcuni politici, nei confronti di rom, sinti, caminanti e non cittadini; dall'altro, per il fatto che, nei pochi casi in cui i politici responsabili sono stati processati per le dichiarazioni discriminatorie, la sospensione condizionale della pena ha permesso loro di continuare l'attività politica e di candidarsi alle elezioni. A tal proposito, il Comitato enfatizza che il diritto fondamentale alla libertà di espressione non protegge la diffusione di idee di superiorità razziale o di incitamento all'odio razziale. Infine, il Comitato è preoccupato per l'aumento dei casi di discriminazione razziale nei media e su internet, in particolare nei *social networks*. Pertanto, l'Italia è invitata a: adottare le misure necessarie per perseguire chiunque diffonda idee di superiorità razziale o di incitamento all'odio, compresi i politici, e garantire che l'istituto giuridico della sospensione condizionale della pena non impedisca alla giustizia di prevalere; rafforzare il mandato dell'Autorità per le garanzie nelle comunicazioni affinché possa perseguire i responsabili di dichiarazioni razziste e offrire risarcimenti alle vittime; garantire che i mezzi di informazione rispettino in maniera rigorosa le disposizioni del Protocollo deontologico concernente richiedenti asilo, rifugiati, vittime della tratta e migranti (cosiddetta «Carta di Roma»); considerare la ratifica del Protocollo addizionale alla Convenzione europea sulla criminalità informatica relativo all'incriminazione di atti di natura razzista o xenofoba commessi mediante sistemi informatici.

– *Violenza a sfondo razziale.* Il Comitato condanna i numerosi casi di violenza razzista e gli omicidi di migranti e membri delle comunità rom e sinti; raccomanda, quindi, all'Italia di garantire la sicurezza e l'integrità di tutti coloro che sono sottoposti alla sua giurisdizione, senza alcuna discriminazione, sia attraverso l'adozione di misure preventive, sia attraverso una risposta pronta da parte di forze dell'ordine, pubblici ministeri e giudici, affinché gli autori di tali reati, incluse le autorità politiche, non godano di impunità *de jure* o *de facto*.

– *Condizione di rifugiati e richiedenti asilo.* Nonostante le numerose raccomandazioni espresse dal Comitato nei suoi precedenti rapporti, le condizioni nei centri di assistenza, accoglienza e identificazione continuano a restare precarie, e sono peggiorate con l'arrivo, negli ultimi anni, di un consistente flusso di migranti dal Nordafrica. Secondo le informazioni ricevute dal Comitato, inoltre, i migranti avrebbero maggiori probabilità di essere arrestati e di ricevere pene più severe rispetto agli italiani. Questa situazione potrebbe essere stata aggravata dalla l. 94/2009,

che criminalizza l'ingresso e la permanenza irregolare in Italia, e dalla l. 129/2011, che consente la detenzione dei migranti irregolari fino a 18 mesi. Il Comitato è preoccupato per violazioni delle norme internazionali in materia di protezione dei rifugiati e dei richiedenti asilo, come dimostrato dalla sentenza della Corte europea dei diritti umani del 23 febbraio 2012, in cui l'Italia è stata condannata per l'espulsione collettiva di 24 cittadini somali ed eritrei. Pertanto, il Comitato raccomanda all'Italia di: garantire che le condizioni nei centri per rifugiati e richiedenti asilo siano conformi agli standard internazionali; rispettare il principio giuridico internazionale di non respingimento e assicurare che i migranti non siano soggetti a espulsioni collettive; cercare di eliminare gli effetti discriminatori di una parte della sua legislazione; evitare arresti e condanne più severe basate esclusivamente sulla provenienza o lo status degli individui presenti in territorio italiano; promuovere la formazione delle forze dell'ordine sugli obblighi derivanti dalla Convenzione per l'eliminazione di ogni forma di discriminazione razziale, monitorarne l'operato e punire eventuali casi di discriminazione; adottare una strategia di lungo periodo per la protezione di rifugiati e richiedenti asilo, ai sensi della Convenzione del 1951 e il Protocollo del 1967 relativi allo status dei rifugiati.

– *Diritti economici, sociali e culturali dei cittadini stranieri*. Il Comitato è consapevole delle difficoltà incontrate da parte dei non-cittadini ad accedere ad alcuni servizi sociali, in particolare a quelli gestiti dalle autorità locali, così come delle discriminazioni nei confronti dei migranti esistenti nel mercato del lavoro e della mancanza di un adeguato sistema di tutele, in particolare contro ogni forma di sfruttamento o di condizioni di lavoro abusive. Pertanto, il Comitato invita l'Italia a: eliminare gli ostacoli che impediscono il godimento dei diritti economici, sociali e culturali da parte di non-cittadini, con particolare riferimento al diritto all'educazione, a un alloggio adeguato, al lavoro e alla salute; modificare la propria legislazione per consentire anche ai migranti privi di documenti di rivendicare i propri diritti sui luoghi di lavoro; promuovere attività di sensibilizzazione per i funzionari degli enti locali e regionali in tema di proibizione della discriminazione razziale, con particolare riferimento all'accesso su basi non discriminatorie ai servizi sociali.

### 1.5.5. Comitato per l'eliminazione della discriminazione nei confronti delle donne

Nel 2012 il Comitato ha svolto tre sessioni: 51<sup>a</sup> (13 febbraio - 2 marzo), 52<sup>a</sup> (9-27 luglio) e 53<sup>a</sup> (1-19 ottobre). Nel corso della 51<sup>a</sup> sessione sono stati analizzati i rapporti di Algeria, Brasile, Repubblica del Congo, Grenada, Giordania, Norvegia, Zimbabwe; nella 52<sup>a</sup> quelli di Bahamas, Bulgaria, Guyana, Indonesia, Giamaica, Messico, Nuova Zelanda, Samoa; nella 53<sup>a</sup> quelli di Cile, Comoros, Guinea Equatoriale, Togo, Turkmenistan. Nel corso dell'anno, non sono stati adottati *General Comments*.

L'ultimo rapporto periodico dell'Italia è stato discusso dal Comitato nel luglio 2011, nel corso della sua 49<sup>a</sup> sessione (v. *Annuario 2012*, pp. 152-155). L'Italia è tenuta a presentare il suo settimo rapporto nel luglio 2015.

### 1.5.6. Comitato dei diritti del bambino

Nel 2012 il Comitato ha svolto tre sessioni: 59<sup>a</sup> (16 gennaio - 3 febbraio), 60<sup>a</sup> (29 maggio - 15 giugno) e 61<sup>a</sup> (17 settembre - 5 ottobre). Nel corso della 59<sup>a</sup> sessione sono stati analizzati i rapporti di Azerbaigian, Isole Cook, Madagascar, Myanmar, Isole Niue, Thailandia, Togo; nella 60<sup>a</sup> i rapporti di Algeria, Australia, Cipro, Grecia, Turchia, Vietnam; nella 61<sup>a</sup> i rapporti di Albania, Andorra, Austria, Namibia, Bosnia-Erzegovina, Liberia, Canada. Nel corso dell'anno, non sono stati adottati *General Comments*.

L'ultimo rapporto periodico dell'Italia è stato discusso dal Comitato nel settembre 2011, nel corso della sua 58<sup>a</sup> sessione (v. *Annuario 2012*, pp. 155-159). L'Italia è tenuta a presentare il suo quinto e sesto rapporto congiunto nel 2017.

### 1.5.7. Comitato sui diritti delle persone con disabilità

Nel 2012 il Comitato ha svolto due sessioni, la 7<sup>a</sup> (16-20 aprile) e la 8<sup>a</sup> (17-28 settembre), nel corso delle quali sono state adottate le osservazioni conclusive relative a Perù (7<sup>a</sup> sessione), Argentina, Cina e Ungheria (8<sup>a</sup>). Nel corso dell'anno, non sono stati adottati *General Comments*.

L'Italia ha presentato (ma non ancora discusso) il suo rapporto iniziale nel novembre 2012.

#### *Rapporto iniziale presentato dall'Italia*

Reporting round	I rapporto periodico
Data prevista per la presentazione del Rapporto	Giugno 2011
Data effettiva della presentazione del Rapporto	Novembre 2012
Rapporto	CRPD/C/ITA/1

Nel rapporto, l'Italia espone le principali misure legislative, amministrative e giudiziarie poste in essere per dare applicazione alla Convenzione sui diritti delle persone con disabilità. Si segnalano, in particolare, i provvedimenti assunti in relazione ai seguenti articoli.

– Artt. 1-4: *disposizioni generali della Convenzione*. Il rapporto descrive le principali modalità di riconoscimento della condizione di disabilità presenti nella normativa italiana, richiamando, in primo luogo, la l. 104/1992 (Legge-quadro per l'assistenza, l'integrazione sociale e i diritti delle persone handicappate). La legge prevede, fra le proprie finalità, quelle di garantire il pieno rispetto della dignità umana e i diritti di libertà e di autonomia della persone con disabilità e di promuoverne la piena integrazione nella famiglia, nella scuola, nel lavoro e nella società; di prevenire e rimuovere le condizioni che impediscono lo sviluppo della persona umana, il raggiungimento della massima autonomia possibile e la partecipazione alla vita della collettività, nonché la realizzazione dei diritti civili, politici e patrimoniali; di perseguire il recupero funzionale e sociale della persona affetta da minorazioni fisiche, psichiche e sensoriali, assicurando i servizi e le prestazioni per la prevenzione, la cura e la riabilitazione delle minorazioni, nonché la tutela giuridica ed economica; di predisporre interventi volti a superare stati di emarginazione e di esclusione sociale.

– Art. 5: *uguaglianza e non discriminazione*. In tale contesto, il rapporto dell'Italia richiama innanzitutto la l. 68/1999 (Norme per il diritto al lavoro dei disabili), che contempla il principio della parità di trattamento in materia di occupazione e di condizioni di lavoro, senza nessuna distinzione basata sulla disabilità, prevedendo a tal fine specifiche misure. Con la l. 67/2006 (Misure per la tutela giudiziaria delle persone vittime di discriminazioni), è stato istituito un sistema di tutela giudiziaria a favore delle persone con disabilità vittime di discriminazione diretta e indiretta. Inoltre, con il decreto ministeriale 21 giugno 2007, le associazioni e gli enti legittimati possono agire per la tutela giudiziaria delle persone con disabilità vittime di discriminazione, e sono inseriti in un apposito registro istituito presso la Presidenza del Consiglio dei Ministri - Dipartimento per le pari opportunità.

– Artt. 6-7: *donne e bambini con disabilità*. Nell'ordinamento giuridico italiano non esiste una normativa specifica a tutela delle donne e dei minori con disabilità, a cui si applica, pertanto, la normativa sulle pari opportunità e parità di trattamento tra uomo e donna e la normativa specifica per la condizione di disabilità. Per quel che riguarda i diritti delle donne con disabilità, il rapporto dell'Italia richiama la l. 68/1999, che prevede specifici servizi di sostegno e di collocamento mirato e ha istituito, presso il Ministero del lavoro, il Fondo per il diritto al lavoro dei disabili (art. 13): a tale proposito, il decreto del Ministro del lavoro 91/2000 ammette agli incentivi i programmi che favoriscano l'inserimento lavorativo delle donne con disabilità.

In merito ai diritti dei bambini con disabilità, nel *III Piano nazionale di azioni e interventi per la tutela dei diritti dei soggetti in età evolutiva (2010-2011)* sono previste specifiche azioni rivolte ai minori con disabilità, finalizzate a migliorare l'efficacia degli interventi sanitari mirati all'integrazione scolastica, attraverso la realizzazione di una maggiore integrazione scuola/servizio specialistico per l'infanzia e l'adolescenza, con particolare attenzione al processo di valutazione delle abilità e dei bisogni dei minori con necessità educative speciali, redatto sul modello «bio-psico-sociale» (v. oltre, art. 26). Il monitoraggio sull'attuazione del piano d'azione, realizzato dall'Osservatorio nazionale per l'infanzia e l'adolescenza, ha evidenziato numerosi progetti e interventi promossi soprattutto dal MIUR, tra i quali: il progetto interministeriale *Nuove tecnologie e disabilità*, con l'obiettivo di integrare la didattica speciale con le risorse delle nuove tecnologie, al fine di sostenere l'apprendimento e l'inclusione nella scuola degli alunni con disabilità; il Piano di formazione nazionale *I CARE*, specificatamente rivolto ai problemi dell'integrazione scolastica e sociale dei ragazzi con disabilità; il progetto *Dal modello ICF dell'OMS alla progettazione per l'inclusione*, per promuovere un approccio innovativo sul tema dell'inclusione scolastica. Va infine segnalato che, nel 2009, il MIUR ha emanato le *Linee guida per l'integrazione scolastica degli alunni con disabilità*, con l'obiettivo di innalzare il livello qualitativo degli interventi formativi ed educativi sugli alunni con disabilità fisiche, psichiche e sensoriali.

– Art. 9: *accessibilità*. L'accessibilità all'ambiente fisico e ai trasporti si basa sulla normativa per il superamento e l'eliminazione delle barriere architettoniche, materia disciplinata da una pluralità di disposizioni che hanno prevalentemente introdotto prescrizioni tecniche contenenti requisiti minimi e limiti dimensionali. Le relative norme di attuazione sono contenute nel d.p.r. 503/1996 e nel d.m. 236/1989, recanti due regolamenti emanati in attuazione dell'art. 27 della l. 118/1971 e della l. 13/1989.

La l. 4/2004 riconosce e tutela il diritto di ogni persona ad accedere a tutte le fonti di informazione e ai relativi servizi, compreso il diritto di accesso ai servizi informatici e telematici della pubblica amministrazione e ai servizi di pubblica utilità da parte delle persone con disabilità. Con d.m. 30 aprile 2008 sono inoltre individuate le *Regole tecniche disciplinanti l'accessibilità agli strumenti didattici e formativi a favore degli alunni disabili*, e sono state introdotte le *Linee guida editoriali per i libri di testo* e le *Linee guida per l'accessibilità e la fruibilità del software didattico da parte degli alunni con disabilità*. Il Ministro per la pubblica amministrazione e l'innovazione, con la collaborazione dell'Ente nazionale per la digitalizzazione della pubblica amministrazione, svolge le funzioni di monitoraggio dei siti pubblici, al fine di valutare periodicamente l'accessibilità dei servizi pubblici erogati *online*.

– Art. 12: *uguale riconoscimento davanti alla legge*. Il sistema giuridico italiano non prevede discriminazioni sulla base della disabilità rispetto alla capacità giuridica. Allo stesso tempo, sono previsti gli istituti giuridici dell'interdizione e dell'inabilitazione, i quali presuppongono che vi sia una condizione individuale di incapacità a intendere e volere, totale o parziale. Nel primo caso per la persona incapace, previo accertamento del Tribunale, viene nominato un rappresentante legale ossia un tutore. Nel secondo caso, sempre previa dichiarazione del Tribunale, la persona inabilitata può compiere tutti gli atti di ordinaria amministrazione da sola, ma deve essere affiancata da un curatore per gli atti di straordinaria amministrazione.

Nel 2004, inoltre, è stato disciplinato l'istituto dell'amministratore di sostegno (l. 6/2004), attraverso il quale si affianca il soggetto la cui capacità di agire risulti limitata o del tutto compromessa. L'amministratore di sostegno è un volontario che si fa carico sia del patrimonio che della qualità della vita della persona e non può essere persona in situazione di conflitto di interessi. I poteri dell'amministratore di sostegno sono definiti nel decreto di nomina a cura del giudice tutelare, che indica gli atti specifici che egli è legittimato a compiere in nome e per conto del beneficiario e gli atti che possono essere compiuti in assistenza.

– Art. 14: *libertà e sicurezza della persona*. In merito alla detenzione delle persone con disabilità e alla garanzia di adeguate strutture penitenziarie di accoglienza, il rapporto rileva che in Italia manca una legge sulla disabilità in carcere. Nella l. 354/1975 sono previste, tuttavia, alcune disposizioni che indirettamente tutelano anche le persone con disabilità ospitate in strutture detentive. Ad esempio, l'art. 47<sup>ter</sup>, para. 3, relativo alla detenzione domiciliare, stabilisce che la pena della reclusione non superiore a quattro anni, anche se costituente parte residua di maggior pena, nonché la pena dell'arresto, possono essere espiate nella propria abitazione o in altro luogo di privata dimora ovvero in luogo pubblico di cura, assistenza o accoglienza, quando trattasi di persona in condizioni di salute particolarmente gravi, che richiedano costanti contatti con i presidi sanitari territoriali.

L'art. 1 della l. 180/1978 stabilisce che gli accertamenti e i trattamenti sanitari devono essere volontari, a meno che non si tratti dei trattamenti obbligatori specificamente previsti dalla l. 833/1978 (artt. 34-35). A garanzia della legittimità dei trattamenti obbligatori, la legge prevede che essi debbano rispettare la dignità della persona e i diritti civili e politici garantiti dalla Costituzione e che siano condotti dai presidi sanitari pubblici territoriali e, ove sia necessaria la degenza, nelle

strutture ospedaliere pubbliche o convenzionate. Inoltre, il paziente deve essere coinvolto nel processo decisionale e deve essere messo in condizione di esprimere il proprio consenso al trattamento. In particolare, il trattamento sanitario obbligatorio per malattia mentale non può protrarsi oltre il settimo giorno. Ove ciò sia necessario, è richiesta comunicazione motivata al sindaco e al giudice tutelare da parte del responsabile della struttura psichiatrica coinvolta.

– Art. 15: *libertà da tortura o trattamenti crudeli, inumani o degradanti*. La l. 180/1978, successivamente confluita nella l. 833/1978, ha stabilito la chiusura degli istituti psichiatrici dove le persone con disabilità psichica erano tenute contro la loro volontà e sottoposte a pratiche equivalenti a trattamenti inumani e degradanti.

Per quanto riguarda il principio del consenso informato della persona con disabilità alle sperimentazioni cliniche, rileva il d.lgs. 211/2003 (Attuazione della direttiva 2001/20/CE relativa all'applicazione della buona pratica clinica nell'esecuzione delle sperimentazioni cliniche di medicinali per uso clinico). Nel caso di un adulto incapace di intendere e di volere, il decreto stabilisce che per condurre una sperimentazione è necessario il consenso informato del rappresentante legale, e che il consenso deve rappresentare la presunta volontà del soggetto e può essere ritirato in qualsiasi momento. Inoltre, la persona interessata deve aver ricevuto informazioni adeguate alla sua capacità di comprendere la sperimentazione e i relativi rischi e benefici, e il protocollo di sperimentazione deve essere stato approvato da un comitato etico competente sia nel campo della malattia in questione, sia per quanto riguarda le caratteristiche proprie della popolazione di pazienti interessata.

– Art. 19: *vita indipendente e inclusione nella società*. L'art. 10 della l. 104/1992 individua i mezzi attraverso cui realizzare l'inserimento e l'integrazione nella società delle persone con disabilità. Questi consistono prevalentemente nello sviluppo di servizi a domicilio (sia a carattere sociale che sanitario e di aiuto domestico ed economico), nell'organizzazione e nel sostegno di comunità alloggio, case-famiglia e servizi residenziali inseriti nei centri abitativi, allo scopo di favorire la de-istituzionalizzazione delle persone con disabilità, nonché in interventi volti all'adeguamento delle attrezzature e del personale dei servizi educativi, sportivi e sociali alle esigenze delle persone con disabilità.

La l. 328/2000, che ha recepito e confermato il Fondo nazionale delle politiche sociali, dedica l'art. 14 ai «progetti individuali per le persone disabili», definendo l'insieme dei bisogni e servizi necessari per realizzare la piena integrazione sociale delle persone con disabilità e per garantire i loro diritti, con riferimento alle prestazioni di cura e riabilitazione, ai servizi alla persona nonché alle misure economiche indirizzate al superamento delle condizioni di povertà, di emarginazione ed esclusione sociale.

Con la riforma del Titolo V della Costituzione (2001) viene ridefinito il sistema delle competenze tra Stato, Regioni ed enti locali. Allo Stato spetta la determinazione dei livelli essenziali delle prestazioni concernenti i diritti civili e sociali, da garantire su tutto il territorio nazionale; alle Regioni la programmazione e definizione degli obiettivi in materia di politiche per la disabilità; ai Comuni le competenze in materia di realizzazione del sistema dei servizi socio-assistenziali. I livelli essenziali non sono stati ancora definiti a livello nazionale; tuttavia, alcune Regioni hanno agito nella direzione della loro introduzione nei rispettivi territori, seppur con percorsi, metodi e obiettivi differenti. Per quel che riguarda l'accesso

ai servizi, siano essi a domicilio, residenziali o altri servizi sociali di sostegno, l'accesso per le persone con disabilità non è, in Italia, riconosciuto come un diritto esigibile bensì si tratta di una possibilità condizionata alla disponibilità dei finanziamenti pubblici.

I dati Eurostat riferiti al 2009 mostrano che l'ammontare complessivo della spesa per il welfare del Paese è intorno alla media dell'area Euro (28,9% per i 17 Paesi), attestandosi al 28,4%. A divergere nettamente è la composizione interna di tale spesa, che per la funzione anzianità (riferita sostanzialmente alle pensioni) è di circa 4 punti di PIL superiore (17,1% in Italia rispetto alla media del 13,1%), mentre per alcune aree, come la spesa rivolta alle persone con disabilità, è sotto-finanziata. Quest'ultima è pari in Italia all'1,7% del PIL, rispetto a una media europea del 2,3%. Nonostante questo problema strutturale, il Fondo nazionale delle politiche sociali, ovvero il principale strumento a disposizione dello Stato per il finanziamento dei servizi sociali locali, è stato oggetto di una progressiva riduzione. Tale decremento va, tuttavia, legato alle riforme costituzionali intervenute negli ultimi anni, che hanno visto l'introduzione di misure in materia di federalismo fiscale che, nei prossimi anni, non permetteranno l'esistenza di fondi nazionali vincolati.

Il rapporto ricorda, inoltre, come a partire dal 2007 sia stato istituito un Fondo nazionale per le non autosufficienze presso il Ministero del lavoro e delle politiche sociali. Tale fondo, sino al 2011 finanziato complessivamente per 1.300 milioni di euro, è finalizzato alla realizzazione di prestazioni, interventi e servizi assistenziali nell'ambito dell'offerta integrata di servizi sociosanitari in favore di persone non autosufficienti, sulla base di aree prioritarie concordate fra il livello nazionale e le Regioni, destinatarie dei fondi a seguito di decreto di riparto.

A livello nazionale la misura di diretta responsabilità statale è rappresentata dall'indennità di accompagnamento, istituita con l. 18/1980. Tale prestazione, di natura universalistica, non soggetta a limiti reddituali, è concessa alle persone con disabilità per le quali sia stata accertata una inabilità al 100% e che hanno bisogno di assistenza continua per deambulare e/o svolgere gli altri atti quotidiani della vita. Si tratta, per quantità di stanziamenti, della principale misura pubblica rivolta alle persone con disabilità in Italia (anziani non autosufficienti e persone con disabilità). La spesa per l'indennità di accompagnamento nel 2011 è pari a 12,9 miliardi di euro (Fonte: *Rapporto INPS 2011*).

In relazione all'aspetto della de-istituzionalizzazione, infine, manca nella normativa un riferimento esplicito al diritto della persona con disabilità di scegliere il proprio luogo di residenza. Inoltre, nonostante la l. 180/1978 abbia stabilito la chiusura degli ospedali psichiatrici e la creazione di una rete di servizi alternativi e su base regionale, lo studio *Deinstitutionalisation and Community Living: Outcomes and Costs. A European Study* (curato dal Tizard Centre dell'Università di Kent, 2007) mostra che, in Italia, l'asse portante delle politiche per la residenzialità per gli adulti con disabilità, in particolare con disabilità intellettiva grave, è l'istituzionalizzazione in servizi con oltre 30 posti, che rappresentano l'86% dell'offerta, di cui quasi la metà (46%) in residenze sanitarie assistenziali (RSA), dove non vengono attuati percorsi finalizzati a superare la condizione di isolamento o segregazione. Le soluzioni alternative (case famiglia, piccole comunità alloggio), rappresentano solo il 3,7% del totale dei servizi residenziali per adulti con disabilità e, a causa della minore entità delle rette che non consentono un



sostegno intensivo, sono per lo più accessibili solo alle persone con disabilità moderata o lieve (ISTAT, 2007).

– Art. 20: *mobilità personale*. La l. 104/1992 prevede all'art. 7 che il servizio sanitario nazionale è tenuto ad assicurare la fornitura e la riparazione di apparecchiature, attrezzature, protesi e sussidi tecnici necessari per il trattamento delle menomazioni. Detti interventi permettono, quindi, di assicurare anche alle persone con disabilità indigenti la possibilità di usufruire di attrezzature e ausili che, ponendo rimedio alle menomazioni, favoriscono la mobilità personale. Gli artt. da 26 a 28 della suddetta legge sono dedicati alla mobilità e ai trasporti individuali e collettivi. Secondo tali articoli, è compito delle Regioni disciplinare le modalità con le quali i Comuni dispongono gli interventi per consentire alle persone con disabilità la possibilità di muoversi liberamente sul territorio, usufruendo, alle stesse condizioni degli altri cittadini, dei servizi di trasporto collettivo appositamente adattati o di servizi alternativi.

– Art. 23: *rispetto del domicilio e della famiglia*. Di significativa rilevanza è il quadro di agevolazioni (permessi e congedi) previsto nella legislazione italiana a sostegno delle famiglie con minori con disabilità: la l. 183/2010 e il d.lgs. 119/2011 prevedono la possibilità di beneficiare di un prolungamento del congedo parentale, da parte della madre o del padre (alternativamente), per un periodo massimo di tre anni, che devono essere goduti entro il compimento dell'ottavo anno di età del bambino con disabilità grave. In alternativa al prolungamento, i genitori possono fruire dei riposi orari retribuiti fino al compimento del terzo anno di vita del bambino.

Per quanto concerne, più in generale, l'assistenza alle persone con disabilità gravi, il lavoratore dipendente, pubblico o privato, che assiste una persona con disabilità grave (coniuge, parente o affine entro il secondo grado, ovvero entro il terzo grado qualora i genitori o il coniuge della persona con disabilità grave abbiano compiuto i 65 anni di età oppure siano anch'essi affetti da patologie invalidanti o siano deceduti o mancanti) ha diritto a fruire di tre giorni di permesso mensile retribuito.

Nel sistema delle adozioni, costituisce criterio preferenziale, tra gli altri, la disponibilità dichiarata all'adozione di minori «che presentano una minorazione fisica, psichica o sensoriale, stabilizzata o progressiva, che è causa di difficoltà di apprendimento, di relazione o di integrazione lavorativa tale da determinare un processo di svantaggio sociale o di emarginazione».

Per i minori con disabilità, i principi generali in materia sono contenuti nella l. 104/1992 che prevede una serie di misure e servizi, tra cui quelli destinati a consentire alla persona con disabilità di vivere nel proprio contesto familiare o, laddove ciò non sia possibile, trovare sistemazioni alternative che evitino l'istituzionalizzazione.

– Art. 24: *educazione*. Il diritto all'educazione delle persone con disabilità trova pieno riconoscimento nella Costituzione e nelle leggi ordinarie (in particolare, le leggi 118/1971, 517/1977 e 104/1992). Gli alunni con disabilità nel 2010-2011 sono 208.521 di cui 191.183 nella scuola statale, con un incremento del 4% rispetto all'anno precedente.

Il diritto alla formazione professionale delle persone con disabilità è riconosciuto dalla Costituzione italiana all'art. 38 e dalle leggi 118/1971, 845/1978 e 104/1992, che demandano alle Regioni l'inserimento delle persone con disabilità

nei corsi di formazione professionale pubblici e privati, in classi comuni o in corsi specifici. Non esistono tuttavia standard o meccanismi di monitoraggio atti a verificare l'effettivo accesso degli adulti con disabilità, specie se con necessità di sostegno intensivo, alla formazione professionale, all'istruzione e alla formazione continua lungo tutto l'arco della vita nei servizi semi-residenziali.

L'istruzione è garantita anche a favore dei minori con disabilità soggetti all'obbligo scolastico, qualora siano temporaneamente impossibilitati a frequentare la scuola (art. 12, para. 9, l. 104/1992). In proposito, è prevista l'istruzione domiciliare e l'istituzione di classi ordinarie quali sezioni distaccate della scuola statale aperte anche ai minori ricoverati senza disabilità.

La l. 104/1992 prevede, inoltre, che l'integrazione scolastica della persona con disabilità avvenga anche attraverso: a) la programmazione coordinata dei servizi scolastici con quelli sanitari, socioassistenziali, culturali, ricreativi, sportivi e con altre attività presenti sul territorio, gestite da enti pubblici e privati; b) la dotazione alle scuole e alle università di attrezzature e di sussidi didattici, nonché di altre forme di assistenza tecnica; c) la programmazione nell'università di interventi che tengano conto del bisogno della persona; d) l'attribuzione all'università di interpreti competenti allo scopo di facilitare l'apprendimento degli studenti non udenti. Il d.p.r. 81/2009 disciplina, inoltre, il numero massimo di alunni (20) nelle prime classi che accolgono alunni con disabilità. Recentemente, peraltro, la sentenza 80/2010 della Corte costituzionale ha ribadito che l'integrazione scolastica è un diritto costituzionalmente garantito per gli alunni con disabilità, che si realizza anche tramite l'assegnazione di docenti per il sostegno secondo le effettive esigenze di ciascuno.

La l. 17/1999 garantisce agli studenti universitari con disabilità sussidi tecnici e didattici, servizi di tutorato specializzato e trattamenti individualizzati agli esami. Le figure professionali di riferimento per l'apprendimento sono quelle del docente curriculare e del docente di sostegno, che è contitolare delle sezioni e delle classi e partecipa alla programmazione didattica.

– Art. 25: *salute*. La l. 102/2009 attribuisce all'INPS un ruolo di rilievo in materia di valutazione dell'invalidità civile, cecità civile, sordità civile, handicap e disabilità, nonché di gestione delle procedure amministrative e giurisdizionali in tale ambito.

In Italia, l'assistenza sanitaria alle persone con disabilità rientra nelle cosiddette «prestazioni sociosanitarie a elevata integrazione sanitaria», così definite perché caratterizzate dall'integrazione di risorse sanitarie e sociali e quindi non attribuibili a un ambito di competenze esclusivamente sanitario o sociale. In tale contesto, la l. 328/2000 riconosce alle persone e alle famiglie il diritto a un sistema integrato di interventi e servizi sociali e mira a prevenire, eliminare o ridurre le condizioni di disabilità, di bisogno e di disagio individuale e familiare, derivanti da inadeguatezza di reddito, difficoltà sociali e condizioni di non autonomia.

– Art. 26: *abilitazione e riabilitazione*. L'abilitazione e la riabilitazione delle persone con disabilità sono previste in Italia dalle leggi 833/1978, 104/1992 e 328/2000, che, conformemente all'art. 26 della Convenzione, garantiscono l'integrazione sociosanitaria della conduzione del progetto terapeutico individuale. In particolare, l'art. 14 della l. 328/2000 prevede che, ai fini della piena integrazione delle persone con disabilità nell'ambito della vita familiare e sociale, nonché dei percorsi dell'istruzione scolastica o professionale e del lavoro, i Comuni, d'intesa con

le aziende unità sanitarie locali, predispongono, su richiesta dell'interessato, un progetto individuale (PI). Il PI deve comprendere, oltre alla valutazione diagnostico-funzionale, le prestazioni di cura e di riabilitazione a carico del servizio sanitario nazionale, i servizi alla persona a cui provvede il Comune in forma diretta o accreditata, con particolare riferimento al recupero e all'integrazione sociale, nonché le misure economiche necessarie per il superamento di condizioni di povertà, emarginazione ed esclusione sociale. Nel PI sono definiti le potenzialità e gli eventuali sostegni per il nucleo familiare.

Una criticità comune agli aspetti dell'abilitazione e della riabilitazione è quella legata alla disomogeneità presente sul territorio nazionale. Una strada intrapresa per il superamento di tale ostacolo riguarda la definizione di linee guida, frutto di tavoli di lavoro condivisi tra le diverse realtà e livelli di governo, in modo da mettere a patrimonio comune principi, esperienze e strategie di azione. In tale contesto, nel 2010 il Ministero della salute ha pubblicato il Piano d'indirizzo per la riabilitazione. Si tratta di linee guida che aggiornano quelle emanate nel 1998, e che introducono il «modello bio-psico-sociale». Secondo tale modello, la persona con disabilità ricoverata deve seguire un percorso riabilitativo unico integrato nei vari *setting* terapeutici della rete riabilitativa. Questo principio si concretizza nel concetto di «presa in carico dell'utente» e nell'erogazione degli interventi secondo definiti programmi riabilitativi all'interno di uno specifico progetto riabilitativo individuale. Gli interventi hanno come obiettivo l'ulteriore stabilizzazione clinica con il ripristino di condizioni di autonomia e/o di gestibilità in ambito extra-ospedaliero.

– Art. 27: *lavoro e occupazione*. In tale ambito, la principale misura legislativa è rappresentata dalla l. 68/1999, completata con il d.p.r. 333/2000. La legge è diretta all'inserimento e all'integrazione lavorativa delle persone con disabilità, assicurando il rispetto delle loro abilità e attitudini. I datori di lavoro, pubblici e privati, hanno l'obbligo di garantire la conservazione del posto di lavoro ai soggetti che, non avendo disabilità al momento dell'assunzione, abbiano acquisito a seguito di infortunio sul lavoro o per malattia professionale eventuali disabilità (art. 1, para. 7). La legge impone, inoltre, ai datori di lavoro, pubblici e privati, con almeno 15 dipendenti di avere alle loro dipendenze lavoratori con disabilità individuando nel dettaglio le quote di riserva (cosiddetta «assunzione obbligatoria»: art. 3). Di particolare interesse è anche l'art. 17, che impone alle imprese, sia pubbliche che private, qualora partecipino a bandi per appalti pubblici o intrattengano rapporti convenzionali o di concessione con pubbliche amministrazioni, di presentare preventivamente alle stesse la dichiarazione del legale rappresentante che attesti di essere in regola con le norme che attengono al diritto al lavoro delle persone con disabilità, pena la loro esclusione. La recente l. 92/2012 (Disposizioni in materia di riforma del mercato del lavoro in una prospettiva di crescita), prevede interventi tesi all'efficace attuazione del diritto al lavoro delle persone con disabilità.

I più recenti dati sul collocamento lavorativo delle persone con disabilità riguardano il biennio 2010-2011, contenuti nella *VI Relazione al Parlamento sullo stato di attuazione della l. 68/1999*. Nel 2006 risultavano 648.785 persone registrate negli elenchi previsti dalla normativa, aumentate a 706.568 nel 2009 e a 743.623 nel 2010. Il numero di iscritti registrati nel 2011 è di 644.029 (-95.000 unità rispetto all'anno precedente). Il numero di lavoratori con disabilità avviati al la-

voro, nel 2011, è di 22.023 unità, con una modesta riduzione rispetto all'anno precedente (erano 22.360 nel 2010), dovuto principalmente agli effetti della crisi economica sul mercato del lavoro. Per quanto riguarda le tipologie contrattuali degli assunti, il 2011 mostra una maggiore adozione di contratti a tempo determinato rispetto a quelli a tempo indeterminato, soprattutto nelle Regioni del nord Italia, a maggiore densità produttiva.

– Art. 29: *partecipazione alla vita politica e pubblica*. I diritti politici sono riconosciuti alle persone con disabilità dalla Costituzione, sulla base degli artt. 2, 3, 18, 48, 49 e 51: nessuna discriminazione è prevista nei confronti delle persone con disabilità rispetto all'attribuzione della capacità elettorale attiva e passiva.

Nell'ambito dell'esercizio del voto, la persona con disabilità, munita del certificato medico che indichi chiaramente l'infermità da cui è affetto l'elettore e che impedisce a quest'ultimo di esprimere il voto senza l'aiuto di un altro elettore, viene accompagnato in cabina da un elettore della propria famiglia o, in mancanza, di altro elettore. Tale ausilio non comporta violazione del principio di personalità del voto, in quanto l'accompagnatore svolge esclusivamente la funzione di coadiutore nell'espressione materiale del voto, e non di sostituto del votante. A garanzia che non si verifichino abusi, nessun accompagnatore può esercitare la sua funzione per più di un elettore con disabilità. La l. 22/2006, successivamente modificata con l. 46/2009, introduce inoltre la possibilità del voto domiciliare per gli elettori affetti da gravissime infermità, tali che l'allontanamento dall'abitazione in cui dimorano risulti impossibile.

#### 1.5.8. Comitato sui lavoratori migranti

Nel 2012 il Comitato ha svolto due sessioni, la 16<sup>a</sup> (16-27 aprile) e la 17<sup>a</sup> (10-14 settembre), nel corso delle quali sono state adottate le osservazioni conclusive relative a Paraguay, Tagikistan (16<sup>a</sup> sessione), Bosnia-Erzegovina e Ruanda (17<sup>a</sup> sessione). Nel corso dell'anno, non sono stati adottati *General Comments*.

L'Italia non ha ratificato la Convenzione sulla protezione dei diritti di tutti i lavoratori migranti e dei membri delle loro famiglie e, pertanto, non è sottoposta al monitoraggio da parte del Comitato.

#### 1.5.9. Comitato sulle sparizioni forzate

Nel 2012 il Comitato ha svolto due sessioni di carattere organizzativo, la 2<sup>a</sup> (26-30 marzo) e la 3<sup>a</sup> (29 ottobre - 9 novembre), nel corso delle quali non è stato analizzato alcun rapporto periodico degli Stati. L'Italia non ha ratificato la Convenzione per la protezione di tutte le persone dalle sparizioni forzate e, pertanto, non è sottoposta al monitoraggio da parte del Comitato.

### 1.6. Agenzie specializzate, Programmi e Fondi delle Nazioni Unite

#### 1.6.1. Organizzazione internazionale del lavoro (OIL)

Istituita nel 1919 con il Trattato di Versailles, l'OIL è la prima agenzia specializzata a essere associata alle Nazioni Unite nel 1946.

L'OIL, in particolare, si occupa di promuovere il lavoro dignitoso e produttivo in condizioni di libertà, uguaglianza, sicurezza e dignità umana per uomini e donne. I suoi principali obiettivi sono: promuovere i diritti dei lavoratori, incoraggiare l'occupazione in condizioni dignitose, migliorare la protezione sociale e rafforzare il dialogo sulle problematiche del lavoro. L'OIL, inoltre, è l'unica agenzia delle Nazioni Unite con una struttura tripartita: i rappresentanti dei Governi, degli imprenditori e dei lavoratori determinano congiuntamente le politiche e i programmi dell'Organizzazione. Fanno parte dell'OIL 185 Stati.

Dalla sua istituzione, l'OIL ha adottato 189 convenzioni. Tra di esse, l'OIL ha individuato 8 convenzioni definite «fondamentali» (n. 29 sul lavoro forzato, 1930; n. 87 sulla libertà di associazione e la protezione del diritto sindacale, 1948; n. 98 sul diritto di organizzazione e di contrattazione collettiva, 1949; n. 100 sull'uguaglianza di retribuzione e di benefici tra uomini e donne per un lavoro di valore uguale, 1951; n. 105 sull'abolizione del lavoro forzato, 1957; n. 111 sull'eliminazione di ogni forma di discriminazione in materia di impiego, formazione professionale e condizioni di lavoro, 1958; n. 138 sull'età minima di assunzione all'impiego, 1973; n. 182 sulle forme peggiori di lavoro minorile, 1999) e 4 definite «prioritarie» (o «di *governance*»: n. 81 sull'ispezione del lavoro, 1947; n. 122 sulla politica dell'impiego, 1964; n. 129 sull'ispezione del lavoro (agricoltura), 1969; n. 144 sulle consultazioni tripartite relative alle norme internazionali del lavoro, 1976).

L'Italia è membro dell'OIL fin dal 1919 (figura tra i Paesi fondatori); nel 1937 si ritira dall'Organizzazione per poi rientrarvi, in maniera definitiva, nel 1945. L'OIL è presente in Italia con un proprio Ufficio, operante a Roma sin dal 1920, e con il Centro internazionale di formazione, istituito a Torino nel 1965.

L'Italia ha ratificato 111 convenzioni adottate dall'OIL (di cui 93 in vigore e 18 denunciate), incluse le 8 fondamentali, le 4 prioritarie, nonché 99 delle 177 convenzioni tecniche, così come riportato nelle tabelle seguenti.

### *Fondamentali*

Convenzione	Data di deposito dello strumento di ratifica	Status
29 - Lavoro forzato, 1930	18/06/1934	In vigore
87 - Libertà sindacale e protezione del diritto sindacale, 1948	13/05/1958	In vigore
98 - Diritto di organizzazione e di negoziazione collettiva, 1949	13/05/1958	In vigore
100 - Uguaglianza di retribuzione, 1951	08/06/1956	In vigore
105 - Abolizione del lavoro forzato, 1957	15/03/1968	In vigore
111 - Discriminazione (impiego e professione), 1958	12/08/1963	In vigore
138 - Età minima, 1973	28/07/1981	In vigore
182 - Forme peggiori di lavoro minorile, 1999	07/06/2000	In vigore

*Prioritarie (di governance)*

Convenzione	Data di deposito dello strumento di ratifica	Status
81 - Ispezione del lavoro, 1947	22/10/1952	In vigore
122 - Politica dell'impiego, 1964	05/05/1971	In vigore
129 - Ispezione del lavoro (agricoltura), 1969	23/06/1981	In vigore
144 - Consultazioni tripartite relative alle norme internazionali del lavoro, 1976	18/10/1979	In vigore

*Tecniche*

Convenzione	Data di deposito dello strumento di ratifica	Status
1 - Durata del lavoro (industria), 1919	06/10/1924	Ratifica condizionata
2 - Disoccupazione, 1919	10/04/1923	In vigore
3 - Protezione della maternità, 1919	22/10/1952	In vigore
4 - Lavoro notturno (donne), 1919	10/04/1923	Denunciata 06/08/2001
6 - Lavoro notturno dei fanciulli (industria), 1919	10/04/1923	In vigore
7 - Età minima (lavoro marittimo), 1920	14/07/1932	Denunciata dalla Convenzione n. 138 28/07/1981
8 - Indennità di disoccupazione (naufragio), 1920	08/09/1924	In vigore
9 - Collocamento dei marittimi, 1920	08/09/1924	In vigore
10 - Età minima (agricoltura), 1921	08/09/1924	Denunciata dalla Convenzione n. 138 28/07/1981
11 - Diritto di associazione (agricoltura), 1921	08/09/1924	In vigore
12 - Risarcimento degli infortuni sul lavoro (agricoltura), 1921	01/09/1930	In vigore
13 - Impiego della biacca e dei sali di piombo, 1921	22/10/1952	In vigore
14 - Riposo settimanale (industria), 1921	08/09/1924	In vigore
15 - Età minima (carbonai e fuochisti navali), 1921	08/09/1924	Denunciata dalla Convenzione n. 138 28/07/1981
16 - Esame medico dei giovani (lavoro marittimo), 1921	08/09/1924	In vigore
18 - Malattie professionali, 1925	22/01/1934	In vigore

segue

Convenzione	Data di deposito dello strumento di ratifica	Status
19 - Uguaglianza di trattamento (infortuni sul lavoro), 1925	15/03/1928	In vigore
22 - Contratto di arruolamento dei marittimi, 1926	10/10/1929	In vigore
23 - Rimpatrio dei marittimi, 1926	10/10/1929	In vigore
26 - Metodi di fissazione dei salari minimi, 1928	09/09/1930	In vigore
27 - Indicazione del peso sui colli trasportati con navi, 1929	18/07/1933	In vigore
32 - Protezione dei portuali contro gli infortuni (riveduta), 1932	30/10/1933	Denunciata dalla Convenzione n. 152 07/06/2000
35 - Assicurazione-anzianità (industria, ecc.), 1933	22/10/1947	Archiviata <sup>1</sup>
36 - Assicurazione-anzianità (agricoltura), 1933	22/10/1947	Archiviata
37 - Assicurazione-invalidità (industria, ecc.), 1933	22/10/1947	Archiviata
38 - Assicurazione-invalidità (agricoltura), 1933	22/10/1947	Archiviata
39 - Assicurazione-superstiti (industria, ecc.), 1933	22/10/1952	Archiviata
40 - Assicurazione-superstiti (agricoltura), 1933	22/10/1952	Archiviata
42 - Risarcimento delle malattie professionali (riveduta), 1934	22/10/1952	In vigore
44 - Indennità di disoccupazione, 1934	22/10/1952	Archiviata
45 - Lavori sotterranei (donne), 1935	22/10/1952	Denunciata 29/05/2008
48 - Conservazione dei diritti a pensione dei lavoratori migranti, 1935	22/10/1952	Archiviata
52 - Ferie pagate, 1936	22/10/1952	Denunciata dalla Convenzione n. 132 28/07/1981
53 - Brevetti di capacità degli ufficiali (marina mercantile), 1936	22/10/1952	In vigore
55 - Obblighi dell'armatore in caso di malattia o di infortunio dei marittimi, 1936	22/10/1952	In vigore

segue

<sup>1</sup> Il Consiglio di amministrazione dell'OIL ha deciso di archiviare una serie di convenzioni che non corrispondono più alle esigenze attuali e che sono diventate obsolete. La ratifica di tali convenzioni non è più incoraggiata e il loro monitoraggio non è effettuato in maniera sistematica. Resta tuttavia inalterato il diritto di invocare le disposizioni in materia di reclami, di cui agli articoli 24 e 26 della Costituzione dell'OIL. È inoltre consentito alle organizzazioni dei datori di lavoro e dei lavoratori di continuare a presentare osservazioni in conformità con le procedure ordinarie di controllo: il Comitato di esperti può continuare a esaminare queste osservazioni e richiedere, se del caso, rapporti dettagliati ai sensi dell'articolo 22 della Costituzione dell'OIL. Infine, l'archiviazione delle Convenzioni non ha alcun impatto sullo status di tali convenzioni negli ordinamenti giuridici degli Stati membri che le hanno ratificate.

Convenzione	Data di deposito dello strumento di ratifica	Status
58 - Et� minima (lavoro marittimo) (riveduta), 1936	22/10/1952	Denunciata dalla Convenzione n. 138 28/07/1981
59 - Et� minima (industria) (riveduta), 1937	22/10/1952	Denunciata dalla Convenzione n. 138 28/07/1981
60 - Et� minima (lavori non industriali) (riveduta), 1937	22/10/1952	Denunciata dalla Convenzione n. 138 28/07/1981
68 - Alimentazione e mensa dei marittimi, 1946	22/10/1952	In vigore
69 - Diploma di capacit� dei cuochi di bordo, 1946	22/10/1952	In vigore
71 - Pensioni dei marittimi, 1946	10/04/1962	In vigore
73 - Esame medico dei marittimi, 1946	22/10/1952	In vigore
74 - Certificati di marinaio qualificato, 1946	23/06/1981	In vigore
77 - Esame medico degli adolescenti (industria), 1946	22/10/1952	In vigore
78 - Esame medico degli adolescenti (lavori non industriali), 1946	22/10/1952	In vigore
79 - Lavoro notturno degli adolescenti (lavori non industriali), 1946	22/10/1952	In vigore
80 - Revisione degli articoli finali delle convenzioni adottate nelle prime 28 sessioni, 1946	11/12/1947	In vigore
88 - Servizio dell'impiego, 1948	22/10/1952	Denunciata 09/08/1971
89 - Lavoro notturno (donne) (riveduta), 1948	22/10/1952	Denunciata 27/02/1992
90 - Lavoro notturno dei fanciulli (industria) (riveduta), 1948	22/10/1952	In vigore
91 - Ferie pagate dei marittimi (riveduta), 1949	05/05/1971	Denunciata dalla Convenzione n. 146 28/07/1981
92 - Alloggio degli equipaggi (riveduta), 1949	23/06/1981	In vigore
94 - Clausole di lavoro (contratti pubblici), 1949	22/10/1952	In vigore
95 - Protezione del salario, 1949	22/10/1952	In vigore
96 - Uffici di collocamento a pagamento (riveduta), 1949	09/01/1953	Denunciata dalla Convenzione n. 181 01/02/2000



Convenzione	Data di deposito dello strumento di ratifica	Status
97 - Lavoratori migranti (riveduta), 1949	22/10/1952	In vigore
99 - Metodi di fissazione dei salari minimi (agricoltura), 1951	05/05/1971	In vigore
101 - Ferie pagate (agricoltura), 1952	08/06/1956	Denunciata dalla Convenzione n. 132 28/07/1981
102 - Sicurezza sociale (norme minime), 1952	08/06/1956	In vigore
103 - Protezione della maternità (riveduta), 1952	05/05/1971	Denunciata dalla Convenzione n. 183 07/02/2001
106 - Riposo settimanale (commercio e uffici), 1957	12/08/1963	In vigore
108 - Documenti di identità dei marittimi, 1958	12/08/1963	In vigore
109 - Salari, durata lavoro a bordo ed effettivi (riveduta), 1958	23/06/1981	Non in vigore
112 - Età minima (pescatori), 1959	05/05/1971	Denunciata dalla Convenzione n. 138 28/07/1981
114 - Contratto di assunzione dei pescatori, 1959	10/04/1962	In vigore
115 - Protezione contro le radiazioni, 1960	05/05/1971	In vigore
117 - Politica sociale (obiettivi e norme di base), 1962	27/12/1966	In vigore
118 - Parità di trattamento (sicurezza sociale), 1962	05/05/1967	In vigore
119 - Protezione dalle macchine, 1963	05/05/1971	In vigore
120 - Igiene (aziende commerciali e uffici), 1964	05/05/1971	In vigore
123 - Età minima (lavori sotterranei), 1965	05/05/1971	Denunciata dalla Convenzione n. 138 28/07/1981
124 - Esame medico degli adolescenti (lavori sotterranei), 1965	05/05/1971	In vigore
127 - Peso massimo, 1967	05/05/1971	In vigore
132 - Congedi pagati (riveduta), 1970	28/07/1981	In vigore
133 - Alloggio equipaggi (disposizioni complementari), 1970	23/06/1981	In vigore
134 - Prevenzione infortuni (marittimi), 1970	23/06/1981	In vigore
135 - Rappresentanti dei lavoratori, 1971	23/06/1981	In vigore
136 - Benzene, 1971	23/06/1981	In vigore
137 - Lavoro nei porti, 1973	23/06/1981	In vigore

segue

Convenzione	Data di deposito dello strumento di ratifica	Status
139 - Cancro professionale, 1974	23/06/1981	In vigore
141 - Organizzazione lavoratori agricoli, 1975	18/10/1979	In vigore
142 - Valorizzazione delle risorse umane, 1975	18/10/1979	In vigore
143 - Lavoratori migranti (disposizioni complementari), 1975	23/06/1981	In vigore
145 - Continuità impiego (marittimi), 1976	23/06/1981	In vigore
146 - Congedi pagati annuali (marittimi), 1976	28/07/1981	In vigore
147 - Marina mercantile (norme minime), 1976	23/06/1981	In vigore
148 - Protezione dell'ambiente di lavoro (inquinamento dell'aria, rumori e vibrazioni), 1977	28/02/1985	In vigore
149 - Personale infermieristico, 1977	28/02/1985	In vigore
150 - Amministrazione del lavoro, 1978	28/02/1985	In vigore
151 - Relazioni di lavoro nella funzione pubblica, 1978	28/02/1985	In vigore
152 - Sicurezza e igiene nelle operazioni portuali, 1979	07/06/2000	In vigore
159 - Reinserimento professionale e occupazione (persone disabili), 1983	07/06/2000	In vigore
160 - Statistiche del lavoro, 1985	08/11/1989	In vigore
164 - Protezione della salute e cure mediche (marittimi), 1987	07/11/2002	In vigore
167 - Igiene e sicurezza nella costruzione, 1988	12/02/2003	In vigore
170 - Prodotti chimici, 1990	03/07/2002	In vigore
175 - Lavoro a tempo parziale, 1994	13/04/2000	In vigore
181 - Agenzie per l'impiego private, 1997	01/02/2000	In vigore
183 - Protezione della maternità, 2000	07/02/2001	In vigore

Per monitorare l'applicazione delle convenzioni ratificate dagli Stati, l'OIL ha istituito nel 1926 il *Comitato di esperti per l'applicazione delle convenzioni e raccomandazioni*, un organo costituito da venti eminenti specialisti nel campo giuridico e sociale, indipendenti dai Governi e nominati a titolo personale. Il meccanismo di monitoraggio prevede che ogni Stato membro presenti periodicamente un rapporto sulle misure adottate, a livello giuridico e nella prassi, per l'applicazione di ogni convenzione ratificata. Allo stesso tempo, è tenuto a inviare copia del rapporto alle organizzazioni di imprenditori e di lavoratori che hanno il diritto di fornire ulteriori informazioni. I rapporti dei Governi vengono inizialmente esaminati dal Comitato di esperti, che può adottare due diverse tipologie di documenti: *osservazioni e richieste dirette*. Le osservazioni contengono commenti su questioni fondamentali che emergono dall'applicazione di una particolare convenzione da parte di uno Stato, e sono pubblicate nel rapporto annuale del Comitato. Le richieste dirette, invece, si riferiscono a questioni di carattere essenzialmente tecnico, oppure sono finalizzate alla richiesta di informazioni; non vengono pubblicate nel rapporto annuale, ma sono direttamente comunicate ai Governi interessati.

Il Comitato, al termine dell'esame, sottopone alla *Conferenza internazionale del lavoro*, l'organo maggiormente rappresentativo dell'OIL, presso cui siedono tutti gli Stati membri dell'Organizzazione, un rapporto annuale, contenente le proprie osservazioni e raccomandazioni, che viene attentamente esaminato dal *Comitato della Conferenza sull'applicazione delle norme*, organo tripartito composto da rappresentanti dei Governi, degli imprenditori

e dei lavoratori. In particolare, tale Comitato seleziona dal rapporto un certo numero di osservazioni per approfondirne la discussione. I Governi chiamati in causa in queste osservazioni sono invitati a presentarsi e a fornire le proprie argomentazioni davanti al Comitato della Conferenza. In molti casi, il Comitato della Conferenza adotta conclusioni in cui si raccomanda agli Stati di intraprendere azioni specifiche per porre rimedio a un problema, invitare l'OIL a svolgere delle missioni nel proprio territorio o richiedere assistenza tecnica.

Nel corso del 2012, l'Italia è stata interessata da 7 richieste dirette (-14 rispetto al 2011) e 2 osservazioni (-4 rispetto al 2011) da parte del Comitato di esperti per l'applicazione delle convenzioni e raccomandazioni.

Con le richieste dirette, il Comitato ha inteso ottenere maggiori informazioni sugli strumenti legislativi, amministrativi e politici relativi all'implementazione delle seguenti convenzioni: n. 42 - Risarcimento delle malattie professionali (riveduta); n. 100 - Uguaglianza di retribuzione; n. 105 - Abolizione del lavoro forzato; n. 111 - Discriminazione (impiego e professione); n. 138 - Età minima; n. 152 - Sicurezza e igiene nelle operazioni portuali; n. 182 - Forme peggiori di lavoro minorile.

Le osservazioni hanno riguardato le seguenti convenzioni: n. 111 - Discriminazione (impiego e professione); n. 122 - Politica dell'impiego.

#### *Convenzione n. 111 sulla discriminazione (impiego e professione)*

Il Comitato prende nota delle osservazioni della Confederazione Generale Italiana del Lavoro (CGIL), ricevute il 30 settembre 2011, e della Unione Italiana del Lavoro (UIL), del 5 ottobre 2011, nonché della risposta del Governo a queste osservazioni (7 novembre 2011).

– *Discriminazione di genere, gravidanza e maternità.* Secondo le osservazioni della CGIL, a seguito dell'abrogazione della l. 188/2007 a opera della l. 112/2008, i lavoratori non sono più tutelati contro la pratica del «licenziamento in bianco», consistente nel far firmare al lavoratore, al momento dell'assunzione, una lettera di dimissioni non datata, per un uso futuro da parte del datore di lavoro secondo la propria convenienza. Tale pratica riguarderebbe prevalentemente le donne in gravidanza. Secondo la UIL, la discriminazione nei confronti delle donne, sulla base della gravidanza e della maternità, è ancora molto diffusa. Nella sua risposta, il Governo sostiene che la l. 188/2007 si è rivelata incompleta e di difficile attuazione. La circolare ministeriale del 26 febbraio 2009 ha invece istituito una procedura per disciplinare tali dimissioni, in base alla quale gli ispettori del lavoro sono tenuti a verificare la reale volontà della madre lavoratrice prima di convalidarne, se del caso, le dimissioni. Secondo i dati forniti dal Governo, nel 2010 l'ispettorato del lavoro ha convalidato 19.017 dimissioni per motivi di maternità (a fronte delle 17.676 nel 2009) e ne ha respinte 30 (29 nel 2009). Le infrazioni alle disposizioni giuridiche che proteggono le madri lavoratrici sono aumentate dalle 306 nel 2009 alle 1.280 nel 2010 (+215%). Il Governo indica che i motivi per tali dimissioni fanno riferimento per lo più all'impossibilità di conciliare responsabilità familiari e obblighi di lavoro, a causa della mancanza dei servizi di assistenza all'infanzia o del sostegno genitoriale.

Considerando l'aumento significativo delle violazioni della normativa in materia di tutela della gravidanza e della maternità sul posto di lavoro, il Comitato chiede al Governo di verificare se vi sia la necessità di ulteriori azioni volte a prevenire ed eliminare queste forme di discriminazione.

– *Parità di opportunità e di trattamento tra uomini e donne nell'accesso al lavoro e all'occupazione.* Il Comitato sottolinea che le misure per assistere i lavoratori con responsabilità familiari sono essenziali per promuovere la parità di genere in materia di occupazione e impiego. In tale contesto, il Comitato prende atto delle varie misure adottate dal Governo per affrontare il tema del bilanciamento tra lavoro e vita familiare, tra cui il *Quadro strategico nazionale per la politica regionale di sviluppo 2007-2013*, il *Programma di azioni per l'inclusione delle donne nel mercato del lavoro - Italia 2020*, e il *Terzo piano biennale nazionale di azioni e interventi per la tutela dei diritti e lo sviluppo dei soggetti in età evolutiva (2009-2011)*. Tuttavia, le organizzazioni sindacali sollevano dubbi sui risultati realmente ottenuti da parte di alcuni di questi programmi, soprattutto a fronte delle grandi disparità regionali in termini di sviluppo dei servizi per l'infanzia, la cui carenza costituisce uno dei principali motivi per la rinuncia al lavoro da parte delle donne.

Ricordando che, nel 2009, il tasso di occupazione femminile è pari al 46,3% a livello nazionale (30,7% nelle Regioni meridionali), il Comitato chiede al Governo di monitorare l'impatto delle politiche adottate sul numero di donne che sono costrette ad abbandonare il posto di lavoro o che devono affrontare notevoli ostacoli per accedere all'occupazione, a causa della difficoltà di conciliare lavoro e responsabilità familiari.

– *Non discriminazione e parità di opportunità e di trattamento senza distinzione di razza o nazionalità.* Secondo i dati forniti dall'UNAR, il numero di casi di discriminazione razziale è aumentato dai 243 nel 2009 ai 540 nel 2010: l'11,3% dei casi segnalati nel 2010 riguarda la discriminazione sul posto di lavoro (era il 16,6% nel 2009). Le organizzazioni sindacali segnalano che, sebbene gli immigrati continuino a essere vittime di discriminazione nei luoghi di lavoro e in materia di accesso al lavoro, raramente sporgono denuncia. I più colpiti sono i migranti di origine africana e asiatica, le minoranze etniche e, in particolare, le donne appartenenti a queste categorie.

Il Comitato raccomanda al Governo di adottare ogni misura possibile per affrontare il problema della discriminazione razziale ed etnica, in particolare in relazione ai lavoratori migranti, nonché di monitorare attentamente l'impatto delle misure di austerità sulla situazione occupazionale di questi gruppi, particolarmente vulnerabili agli effetti della crisi economica, e di indicare le misure specifiche adottate a tale riguardo.

– *Rom, sinti e caminanti.* Il Comitato chiede al Governo di intensificare la sua azione per eliminare la discriminazione e promuovere l'inclusione sociale di rom, sinti e caminanti, favorendone l'accesso all'occupazione e la partecipazione a programmi di istruzione e formazione, nonché di prendere in considerazione l'adozione di un adeguato quadro giuridico e politico per eliminare gli ostacoli all'integrazione di tali minoranze.

#### *Convenzione n. 122 sulla politica dell'impiego*

– *Artt. 1 e 2. Tendenze occupazionali.* Il Comitato prende nota delle risposte fornite dal Governo nel dicembre 2011, a seguito delle osservazioni pubblicate dal Comitato nel 2010. Nella sua risposta, il Governo sottolinea che la strategia messa in atto per affrontare gli effetti della crisi globale sul mercato del lavoro include, da un lato, iniziative volte a estendere gli ammortizzatori sociali; dall'altro, la promozione di misure per il reintegro dei lavoratori. Tuttavia, i dati forniti

dall'Istituto nazionale di statistica (ISTAT) mostrano che la crescita economica è in una fase di stagnazione, a causa della debolezza della domanda interna e della diminuzione del volume delle esportazioni. Il tasso di disoccupazione ha raggiunto l'8,9% (2.243.000 disoccupati) nel dicembre 2011, più della metà dei quali è rappresentato da disoccupati di lungo periodo. L'*Employment Outlook 2011* dell'Organizzazione per la Cooperazione e lo Sviluppo Economico (OCSE) indica che il mercato del lavoro italiano sta diventando sempre più segmentato, dal momento che i lavoratori maturi occupano posizioni stabili e protette, mentre molti giovani lavoratori hanno posti di lavoro precari.

Pertanto, il Comitato invita il Governo a fornire, nel suo prossimo rapporto, informazioni sulle misure adottate per affrontare la segmentazione del mercato del lavoro e l'impatto che esso produce sul raggiungimento degli obiettivi della Convenzione. Chiede inoltre al Governo di specificare come intende monitorare le politiche e le misure adottate per raggiungere l'obiettivo della piena, produttiva e libera occupazione (art. 2 della Convenzione).


– *Occupazione giovanile.* Il Comitato osserva che il tasso di disoccupazione giovanile è in aumento: si è passati, infatti, dal 24% registrato nel secondo trimestre del 2009 al 31% del dicembre 2011 (i tassi nelle Regioni meridionali sono doppi rispetto a quelli delle Regioni settentrionali). Il Comitato ricorda inoltre che il divario tra giovani e adulti in relazione al tasso di disoccupazione a lungo termine è estremamente ampio: le probabilità che un giovane sia disoccupato da almeno un anno sono triple rispetto a quelle di un adulto. Il Comitato invita il Governo a fornire, nel suo prossimo rapporto, informazioni dettagliate sugli sforzi compiuti per migliorare la situazione occupazionale per i giovani, nonché i risultati ottenuti in termini di creazione di posti di lavoro e di occupazione sostenibile a seguito dei programmi adottati.

– *Politiche di istruzione e formazione.* Nel febbraio 2010, Governo, Regioni, Province autonome e parti sociali hanno firmato un accordo per definire le linee guida per la formazione. L'accordo, rinnovato per il periodo 2011-2012, rafforza il ruolo svolto dalle parti sociali e dai loro organismi bilaterali in materia di istruzione e formazione, nel rispetto delle esigenze del mercato del lavoro. Inoltre, a seguito dell'adozione del d.lgs. 167/2011, il sistema di apprendistato è stato riformato, migliorando la collaborazione tra Regioni, Stato e parti sociali, e ampliando le possibilità di formazione al terzo livello di apprendistato (formazione di alto livello). Il Comitato invita il Governo a fornire informazioni sull'impatto delle politiche di istruzione e di formazione, compresa la riforma dell'apprendistato, sulle possibilità di occupazione di giovani e altre categorie di lavoratori vulnerabili. Nel corso del 2012, nessuna di queste osservazioni è stata selezionata dal Comitato della Conferenza sull'applicazione delle norme per una discussione più approfondita.

Il bilancio generale dell'OIL è strutturato su tre linee di finanziamento: il budget ordinario, il contributo volontario ulteriore al budget ordinario (cosiddetto *Regular Budget Supplementary Account*) e le risorse per la cooperazione tecnica. Come negli anni precedenti, anche nel 2012 l'Italia ha contribuito al 5% del budget ordinario dell'OIL, con una somma pari a circa 18,1 milioni di franchi svizzeri. Nel biennio 2012-2013, l'Italia ha elargito un ulteriore contributo volontario al budget ordinario pari a 350.000 dollari (nel biennio 2010-2011, tale contributo è stato di 300.000 dollari, mentre nel biennio 2008-2009 era di circa 1,5 milioni di dollari), figurando

tra i sei Paesi donatori, insieme a Belgio, Danimarca, Germania, Paesi Bassi e Norvegia. Infine, nel 2012 l'Italia è tornata a contribuire alle risorse per la cooperazione tecnica dell'OIL, stanziando circa 840.000 dollari (v. grafico seguente).

*Finanziamenti dell'Italia alle attività di cooperazione tecnica dell'OIL, 2006-2012*



### 1.6.2. Organizzazione delle Nazioni Unite per l'educazione, la scienza e la cultura (UNESCO)

I diritti umani che rientrano nella competenza dell'UNESCO sono il diritto all'educazione, il diritto di beneficiare del progresso scientifico, il diritto di partecipare liberamente alla vita culturale, il diritto all'informazione, compresa la libertà di opinione e di espressione. In connessione con questi, sono rilevanti anche il diritto alla libertà di pensiero, di coscienza e di religione, il diritto di ricercare, ricevere e fornire informazioni e idee con qualsiasi strumento e al di là delle frontiere, il diritto alla protezione degli interessi morali e materiali risultanti da ogni produzione scientifica, letteraria o artistica, il diritto alla libertà di assemblea e di associazione. L'Italia è Stato membro dell'UNESCO dal 1948. Dalla sua istituzione, l'UNESCO ha adottato 28 convenzioni; l'Italia ne ha ratificate 20 (v. tabella).

#### *Convenzioni dell'UNESCO ratificate dall'Italia*

Convenzione	Data di ratifica
Convenzione universale sul copyright con, in appendice, dichiarazione relativa all'art. XVII e risoluzione concernente l'art. XI, 1952.	24/10/1956
Protocollo 2 annesso alla Convenzione universale sul copyright riguardante l'applicazione di quella Convenzione ai lavori di alcune organizzazioni internazionali, 1952.	24/10/1956

segue

Convenzione	Data di ratifica
Protocollo 3 annesso alla Convenzione universale sul copyright riguardante la data effettiva degli strumenti di ratifica, accettazione o accesso a quella Convenzione, 1952.	24/10/1956
Protocollo 1 annesso alla Convenzione universale sul copyright riguardante l'applicazione di quella Convenzione ai lavori delle persone apolide e dei rifugiate, 1952.	19/12/1966
Convenzione per la protezione della proprietà culturale in situazioni di conflitto armato con regolamentazione per l'esecuzione della Convenzione, 1954.	09/05/1958
Protocollo alla Convenzione per la protezione della proprietà culturale in situazioni di conflitto armato, 1954.	09/05/1958
Secondo Protocollo alla Convenzione dell'Aia del 1954 per protezione della proprietà culturale in situazioni di conflitto armato, 1999.	10/07/2009
Convenzione concernente lo scambio internazionale di pubblicazioni, 1958.	02/08/1961
Convenzione concernente lo scambio di pubblicazioni ufficiali e di documenti di governo tra gli Stati, 1958.	02/08/1961
Accordo sull'importazione di materiale educativo, scientifico e culturale, con allegati dalla A alla E e Protocollo annesso, 1950.	26/11/1962
Protocollo all'Accordo sull'importazione di materiale educativo, scientifico e culturale, con allegati dalla A alla H, 1976.	02/07/1981
Convenzione contro la discriminazione nell'educazione, 1960.	06/10/1966
Protocollo che istituisce una Commissione per la conciliazione e i buoni uffici responsabile per la risoluzione delle dispute che possono sorgere tra gli Stati parte della Convenzione contro la discriminazione nell'educazione, 1962.	06/10/1966
Convenzione internazionale per la protezione degli artisti, dei produttori di fonogrammi e degli organismi di radiodiffusione, 1961.	08/01/1975
Convenzione relativa alle zone umide di importanza internazionale, in particolare come habitat della selvaggina, 1971.	14/12/1976
Protocollo che emenda la Convenzione relativa alle zone umide di importanza internazionale, in particolare come habitat della selvaggina, 1982.	27/07/1987
Convenzione per la protezione dei produttori di fonogrammi contro la duplicazione non autorizzata dei loro fonogrammi, 1971.	20/12/1976
Convenzione concernente la protezione del patrimonio culturale e naturale mondiale, 1972.	23/06/1978

Convenzione	Data di ratifica
Convenzione sui mezzi di proibizione e prevenzione degli illeciti nelle importazioni, esportazioni e trasferimento della proprietà dei beni culturali, 1970.	02/10/1978
Convenzione universale sul copyright riveduta a Parigi il 24 luglio 1971, con in Appendice la Dichiarazione relativa all'articolo XVII e la risoluzione concernente l'articolo XI, 1971.	25/10/1979
Protocollo 1 annesso alla Convenzione universale sul copyright riveduta a Parigi il 24 luglio 1971 riguardante l'applicazione di quella Convenzione ai lavori delle persone apolide e dei rifugiate, 1971.	25/10/1979
Protocollo 2 annesso alla Convenzione universale sul copyright riveduta a Parigi il 24 luglio 1971 riguardante l'applicazione di quella Convenzione ai lavori di alcune organizzazioni internazionali, 1971.	25/10/1979
Convenzione relativa alla distribuzione dei segnali portatori di programmi trasmessi via satellite, 1974.	07/04/1981
Convenzione internazionale sul riconoscimento degli studi e dei diplomi di istruzione superiore negli Stati arabi e negli Stati europei che si affacciano sul Mediterraneo, 1976.	14/04/1981
Convenzione sul riconoscimento degli studi e dei diplomi relativi all'insegnamento superiore negli Stati della Regione europea, 1979.	20/01/1983
Convenzione sulla protezione e promozione della diversità delle espressioni culturali, 2005.	19/02/2007
Convenzione per la salvaguardia del patrimonio culturale intangibile, 2003.	30/10/2007
Convenzione internazionale contro il doping nello sport, 2005.	27/02/2008
Convenzione sulla protezione del patrimonio culturale sottomarino, 2001.	08/01/2010
Convenzione sul riconoscimento delle qualifiche riguardanti l'istruzione superiore nella Regione europea, 1997.	01/10/2010

L'Italia non ha ratificato i seguenti strumenti: Protocollo che emenda gli artt. 6 e 7 della Convenzione relativa alle zone umide di importanza internazionale, in particolare come habitat della selvaggina (1978); Accordo per l'agevolazione della circolazione di materiali audio-visivi a carattere educativo, scientifico e culturale (1948); Convenzione sull'educazione tecnica e professionale (1989); Convenzione multilaterale per la proibizione della doppia tassazione delle *royalties* del copyright (1979).

L'Italia non è tenuta a ratificare, invece, le cinque convenzioni a carattere regionale che riguardano il riconoscimento degli studi e dei diplomi relativi all'insegnamento superiore negli Stati, rispettivamente, della regione africana, asiatica, latino-americana e araba.

L'Italia, in quanto membro dell'UNESCO, è tenuta al rispetto dei principi sanciti



nelle seguenti dichiarazioni e raccomandazioni, di particolare rilevanza per l'ambito dei diritti umani:

– Dichiarazione universale su bioetica e diritti umani, 2005; Dichiarazione internazionale sui dati genetici umani, 2003; Dichiarazione universale sulla diversità culturale, 2001; Dichiarazione universale su genoma umano e diritti umani, 1997; Dichiarazione sulla responsabilità delle generazioni presenti verso le generazioni future, 1997; Dichiarazione dei principi sulla tolleranza, 1995; Dichiarazione internazionale sull'educazione per tutti e quadro d'azione per rispondere ai bisogni formativi di base, 1990; Dichiarazione sulla razza e i pregiudizi razziali, 1978; Dichiarazione sui principi fondamentali concernenti il contributo dei mass media per rafforzare la pace e la comprensione internazionale, per la promozione dei diritti umani e contro il razzismo, l'apartheid e l'incitamento alla guerra, 1978; Dichiarazione di principi guida per l'utilizzazione delle trasmissioni satellitari per la libera circolazione delle informazioni, la diffusione di una maggiore istruzione e scambi culturali, 1972; Dichiarazione sui principi della cooperazione culturale internazionale, 1966.

– Raccomandazione sul paesaggio storico urbano, 2011; Raccomandazione concernente la promozione e l'uso del multilinguismo e l'accesso universale al cyberspazio, 2003; Versione riveduta della raccomandazione concernente l'educazione tecnica e professionale, 2001; Raccomandazione per la protezione del patrimonio culturale mobile, 1978; Raccomandazione sullo sviluppo dell'educazione per gli adulti, 1976; Raccomandazione sulla partecipazione e il contributo delle persone alla vita culturale, 1976; Raccomandazione concernente l'educazione per la comprensione, la cooperazione e la pace internazionali e l'educazione relativa ai diritti umani e alle libertà fondamentali, 1974; Raccomandazione concernente la protezione, a livello nazionale, del patrimonio culturale e naturale, 1972; Raccomandazione concernente la conservazione dei beni culturali minacciati da lavori pubblici o privati, 1968; Raccomandazione concernente la condizione degli insegnanti, 1966; Raccomandazione sugli strumenti per proibire e prevenire l'illecita esportazione, l'importazione e il trasferimento della proprietà dei beni culturali, 1964; Raccomandazione concernente la tutela della bellezza e delle caratteristiche proprie dei paesaggi e dei luoghi, 1962; Raccomandazione concernente i mezzi più efficaci per rendere accessibili i musei a tutti, 1960; Raccomandazione contro la discriminazione nell'educazione, 1960.

Rappresentante permanente dell'Italia presso l'UNESCO nel 2012 è l'Amb. Maurizio Enrico Serra. Oltre a essere membro del Consiglio esecutivo, nel 2012 l'Italia è stata rappresentata nella Commissione oceanografica intergovernativa, nel Comitato per la protezione della proprietà culturale in caso di conflitto armato, nel Consiglio intergovernativo per il programma idrologico internazionale, nel Comitato giuridico, nella Commissione per la conciliazione e i buoni uffici responsabile per la risoluzione delle dispute che possono sorgere tra gli Stati parte della Convenzione contro la discriminazione nell'educazione (membro: Francesco Margiotta-Broglio).

In tema di bioetica, presso l'UNESCO operano due comitati: il Comitato internazionale di bioetica (IBC) e il Comitato intergovernativo di bioetica (IGBC).

L'IBC è stato istituito nel 1993, grazie soprattutto all'impegno dell'allora Direttore generale dell'UNESCO Federico Mayor, ed è costituito da 36 esperti indipendenti provenienti da diverse aree geografiche e afferenti a diverse discipline. Il suo mandato consiste nel seguire il progresso della scienza e delle sue applicazioni in modo da assicurare il rispetto per la dignità umana e i diritti umani e nello stimolare la riflessione sugli aspetti etici e

giuridici sollevati dalla ricerca nelle scienze della vita e dalle sue applicazioni. In questa prospettiva, ha preparato negli anni numerose raccomandazioni e altri documenti, il più importante dei quali è la Dichiarazione universale sulla bioetica e i diritti umani, adottata dalla Conferenza generale dell'UNESCO nel 2005. Il Comitato si riunisce una volta all'anno su convocazione del Direttore generale dell'UNESCO. La sessione del 2012 (19<sup>a</sup>) si è svolta a Parigi, nei giorni 11 e 12 settembre. Nel corso della sessione sono stati discussi due temi principali: il tema della medicina tradizionale e delle sue implicazioni etiche; e il tema della non discriminazione e non stigmatizzazione, ai sensi dell'art. 11 della Convenzione. Il Presidente del Comitato per il biennio 2012-2013 è Stefano Semplici, ordinario di Filosofia morale presso l'Università di Roma «Tor Vergata» e membro del Comitato dal 2008.

L'IGBC è stato istituito nel 1998 ai sensi dell'art. 11 dello Statuto dell'IBC. È composto da 36 Stati membri eletti dalla Conferenza generale dell'UNESCO, i cui rappresentanti si incontrano almeno una volta ogni due anni per esaminare le proposte e le raccomandazioni dell'IBC e per diffondere tali proposte, insieme alle proprie opinioni, tra gli Stati membri dell'UNESCO. Dal 13 al 14 settembre 2012, l'IGBC e l'IBC hanno svolto una sessione congiunta per discutere i temi affrontati dall'IBC nel corso della sua 19<sup>a</sup> sessione. Nel 2012 l'Italia non ha fatto parte dell'IGBC.

In tema di educazione, si segnala che nel 1991 la 26<sup>a</sup> Conferenza generale dell'UNESCO ha istituito il Programma internazionale per la cooperazione universitaria (*IUC - International University Cooperation*), al fine di fare dell'UNESCO un laboratorio di idee e un catalizzatore per la cooperazione internazionale tra centri universitari e istituzioni educative e scientifiche di tutto il mondo. A tal fine, il Programma si adopera per favorire la nascita di una rete di centri di eccellenza (Cattedre UNESCO) in grado di realizzare programmi di insegnamento e di ricerca avanzati in discipline connesse alle politiche dell'UNESCO, con particolare riferimento alle tematiche della pace, dei diritti umani, della democrazia e del dialogo interculturale. Sono oltre 750 le Cattedre UNESCO create in tutto il mondo; nel 2012 in Italia sono presenti 16 Cattedre, di cui 3 si occupano in maniera specifica di diritti umani, riportandone la dicitura nella denominazione: Cattedra «Diritti umani, democrazia e pace», istituita nel 1999 presso l'Università degli studi di Padova (titolare: Antonio Papisca); Cattedra «Diritti dell'uomo ed etica della cooperazione internazionale», istituita nel 2003 presso l'Università degli studi di Bergamo (titolare: Stefania Gandolfi); Cattedra «Bioetica e diritti umani», istituita nel 2009 presso l'Ateneo Pontificio «Regina Apostolorum», Università Europea di Roma (titolare: Alberto García).

Come negli anni passati, anche nel 2012 l'Italia ha contribuito al 5% del budget ordinario dell'UNESCO (che copre le spese ordinarie per il mantenimento dello staff e per le attività principali dell'Organizzazione), con una somma pari a circa 16,3 milioni di dollari, figurando al sesto posto tra i principali contributori dell'Organizzazione. Inoltre, sempre nel 2012 l'Italia figura al terzo posto (dopo Giappone e Commissione europea) per contributi volontari (con cui vengono finanziati i programmi pluriennali di cooperazione gestiti dall'UNESCO), con un contributo di circa 8,4 milioni di dollari (-3 milioni di dollari rispetto al 2011).

#### *Machinery dell'UNESCO*

Nel 2012, l'Italia ha presentato il suo primo rapporto periodico quadriennale relativo all'implementazione della Convenzione sulla protezione e promozione

della diversità delle espressioni culturali. Nel rapporto, l'Italia fornisce informazioni e dati sulle leggi e le politiche adottate nel periodo 2007-2011, al fine di tutelare e promuovere ogni tipo di lavoro, patrimonio e attività culturale. Il rapporto mostra come si siano sviluppate, in Italia, la tutela e la promozione della diversità delle espressioni culturali, sia a livello istituzionale, attraverso l'operato di amministrazioni ed enti pubblici, sia a livello di società civile, grazie al contributo delle numerose organizzazioni che operano nel Paese. In particolare, il rapporto presenta le leggi principali e le responsabilità istituzionali in sette aree di intervento: 1) media e telecomunicazioni (industria culturale, protezione dei diritti di proprietà intellettuale e dei diritti d'autore, creatività); 2) beni culturali e minoranze linguistiche; 3) immigrazione e diritti civili; 4) benessere, lavoro e integrazione sociale; 5) educazione e politiche giovanili; 6) cultura e sviluppo sostenibile (sostegno finanziario); 7) cooperazione internazionale.

### **1.6.3. Organizzazione per l'alimentazione e l'agricoltura (FAO)**

Istituita nel 1945 a Ville de Québec, Canada, la FAO ha sede a Roma. Dal 1° gennaio 2012 Direttore generale dell'Organizzazione è José Graziano da Silva (Brasile). L'Italia è attualmente in carica al Consiglio FAO, con un mandato triennale iniziato il 1° dicembre 2011. Il budget dell'Organizzazione per il biennio 2012-2013 è di 1 miliardo di dollari a cui si aggiungono approssimativamente 1,4 miliardi di dollari di contributi volontari.

Al settembre 2012, l'Italia risulta tra i primi 20 soggetti contributori della FAO con più di 13 milioni di dollari. L'Italia, inoltre, partecipa al Programma di cooperazione FAO/Italia e al Programma della FAO dedicato alla cooperazione decentrata, lanciato nel 2002, che coinvolge enti locali, università, fondazioni, ONG e settore privato.

### **1.6.4. Organizzazione mondiale della sanità (OMS)**

Obiettivo primario dell'Organizzazione, istituita nel 1948, è il conseguimento, da parte di tutte le popolazioni, del più alto livello possibile di salute, intesa non come assenza di malattia, ma come stato di totale benessere fisico, mentale e sociale.

In Italia sono presenti due uffici dell'OMS (Roma e Venezia) mentre sono attualmente accreditati 26 Centri collaboratori. Questi ultimi, istituzioni specializzate a cui l'OMS non elargisce alcun finanziamento, sono individuati dal Direttore generale dell'OMS e fanno parte di una rete mondiale di supporto all'organizzazione nei vari ambiti medico-scientifici. In Italia la loro attività viene coordinata dal Ministero della salute.

### **1.6.5. Programma delle Nazioni Unite per lo sviluppo (UNDP)**

Istituito dall'Assemblea generale nel 1965, il Programma delle Nazioni Unite per lo sviluppo (UNDP) assume il ruolo di agenzia centrale di coordinamento e finanziamento delle attività di cooperazione allo sviluppo del sistema delle Nazioni Unite.

L'azione dell'UNDP persegue l'obiettivo generale dello «sviluppo umano», inteso non solo come crescita economica ma anche come sviluppo sociale, basato sull'eguaglianza di genere e il rispetto dei diritti umani. Il Programma svolge attività di ricerca e analisi, elaborando studi e rapporti. Tra i più significativi si segnalano il Rapporto annuale sullo sviluppo umano e quello relativo allo stato di realizzazione degli Obiettivi di sviluppo del millennio. Il primo, oltre ad approfondire di volta in volta tematiche attinenti allo sviluppo umano (nel 2012 è stato intitolato *The Rise of the South: Human Progress in a Diverse World*), censisce le condizioni di vita di 187 Paesi. Il ranking dell'Italia, che nel 2012 si è collocata al 25° posto, rimane invariato rispetto al 2011. Il posizionamento del Paese tuttavia peggiora di 4 posizioni se l'indice di sviluppo umano viene aggiustato con parametri che tengono conto delle disuguaglianze mentre migliora nettamente (11° posto) nella classifica che fa riferimento alla disparità di genere.

Il secondo è quello relativo allo stato di realizzazione degli Obiettivi di sviluppo del millennio in cui ogni anno vengono analizzati i successi e le sfide ancora da affrontare mentre si avvicina la scadenza per il loro raggiungimento fissata per la fine del 2015. Nel rapporto del 2012 la posizione dell'Italia è emersa in relazione all'Obiettivo n. 8, ovvero quello che mira a sviluppare un partenariato globale per lo sviluppo. L'Italia in particolare risulta essere, insieme a Nuova Zelanda, Svezia e Svizzera, tra quei Paesi che, in termini reali, hanno aumentato gli aiuti pubblici allo sviluppo (dallo 0,1% del PIL del 2010 allo 0,19% del 2011).

#### 1.6.6. Programma delle Nazioni Unite per l'ambiente (UNEP)

La sua missione è quella di coordinare e favorire la realizzazione di una partnership globale per lo sviluppo di progetti e attività a tutela dell'ambiente affinché le Nazioni e i popoli possano migliorare la propria qualità di vita senza compromettere quella delle generazioni future.

L'attuale Direttore generale è Achim Steiner. Rappresentante permanente presso l'UNEP e altresì capo missione dell'Ambasciata italiana a Nairobi è l'Amb. Paola Imperiale.

Con la risoluzione A/RES/67/213 del 21 dicembre 2012 adottata per consenso, l'Assemblea generale ha stabilito un rafforzamento della struttura e delle capacità del Programma dell'UNEP. Nello specifico, in attuazione di quanto previsto da *The Future We Want*, documento finale della Conferenza delle Nazioni Unite sullo sviluppo sostenibile, l'Assemblea generale ha reso universale la *membership* del Comitato direttivo UNEP (prima composto da 58 Governi eletti dall'AG per un periodo di quattro anni) e stabilito un aumento significativo della base finanziaria a disposizione del Programma per la realizzazione del suo mandato, anche attraverso un rinnovato impegno dei contributi volontari degli Stati.

La decisione dell'Assemblea generale, che dà seguito agli impegni adottati a Rio nel giugno del 2012 dai leader mondiali allo scopo di rafforzare la *governance* internazionale dell'ambiente, ha come obiettivo quello di sostenere il ruolo dell'UNEP in veste di coordinatore e attuatore dell'agenda ambientale mondiale.

#### 1.6.7. Programma delle Nazioni Unite per gli insediamenti umani (UN-HABITAT)

Il Programma delle Nazioni Unite per gli insediamenti umani, UN-HABITAT, è investito della missione di favorire un'urbanizzazione sostenibile dal punto di

vista sociale e ambientale allo scopo ultimo di garantire a tutti il diritto a un'abitazione dignitosa. L'attuale Direttore generale è Joan Clos (Spagna); Rappresentante permanente presso l'UN-HABITAT e altresì capo missione dell'Ambasciata italiana a Nairobi è l'Amb. Paola Imperiale.

UN-HABITAT lavora in stretta collaborazione con gli enti locali, tra cui Comuni, Province e Regioni, grazie soprattutto alla speciale relazione intavolata con UNACLA, il Comitato consultivo delle Nazioni Unite sulle autorità locali. Quest'ultimo è costituito da sindaci e rappresentanti di organizzazioni ombrello di autorità locali scelti dal Direttore generale di UN-HABITAT sulla base della loro *expertise* e impegno nell'attuare l'agenda delle Nazioni Unite sugli insediamenti umani. Unico ente locale italiano parte di UNACLA è il Comune di Napoli, ove nel settembre 2012 si è svolto il sesto World Urban Forum dedicato al futuro urbano.

#### 1.6.8. Fondo delle Nazioni Unite per l'infanzia (UNICEF)

L'UNICEF è il fondo permanente delle Nazioni Unite a cui è assegnato il mandato di tutelare e promuovere i diritti di bambini, bambine e adolescenti con l'obiettivo di migliorarne le condizioni di vita. Dal 1° maggio 2010 il Direttore esecutivo è l'americano Anthony Lake.

In Italia, presso l'Istituto degli Innocenti di Firenze, si trova il Centro di ricerca dell'UNICEF. Inoltre, sin dal 1974, opera nel Paese il Comitato italiano per l'UNICEF, organizzazione non-governativa la cui attività è regolata da un accordo di cooperazione sottoscritto con l'UNICEF internazionale. Dal novembre 2011 ne è Presidente Giacomo Guerrera.

Per quanto riguarda il contributo finanziario al Fondo dell'Italia nel 2012, la classifica dei Paesi donatori redatta dall'UNICEF posiziona il Paese, senza variazioni rispetto al 2011, al 15° posto.

#### 1.7. Organizzazioni internazionali con status di osservatore permanente presso l'Assemblea generale

Tra le 20 Organizzazioni intergovernative a carattere universale o regionale che godono dello status di osservatore permanente presso l'Assemblea generale delle Nazioni Unite e vi mantengono uffici permanenti di rappresentanza, l'Organizzazione internazionale delle migrazioni risulta particolarmente attiva nelle tematiche collegate ai diritti umani.

##### 1.7.1. Organizzazione internazionale per le migrazioni (OIM)

Istituita nel 1951, è la principale organizzazione intergovernativa che si occupa di problematiche migratorie. La sua missione è quella di favorire una migrazione ordinata fondata sul rispetto della dignità umana e a tale scopo essa collabora con i Governi e la società civile.

A Roma è situato il Centro di coordinamento OIM per i Paesi dell'area mediterranea. L'OIM è altresì presente a Lampedusa, presso il centro di soccorso e prima accoglienza dell'isola, e nei centri di Trapani, Caltanissetta e Siracusa.

Le principali attività degli Uffici OIM in Italia riguardano: servizi di informazione in materia di immigrazione; orientamento alla migrazione per lavoro e integrazione sociale; contrasto alla tratta di esseri umani e assistenza alle vittime; ricongiungimenti familiari attraverso il test del DNA; progetti volti a favorire la prevenzione della diffusione dell'HIV e a promuovere la considerazione delle implicazioni sanitarie della migrazione. Nel corso del 2012 sono proseguiti i programmi di ritorno volontario e assistito dell'OIM Roma attraverso i progetti *Partir 4* e *Mirave*, realizzati tramite il finanziamento del Fondo europeo per i rimpatri gestito dal Ministero dell'interno. Un terzo programma gestito dall'OIM, già operativo del 2011 e finanziato dalla Protezione civile, si rivolge invece a quei migranti che, fuggiti dalla Libia, intendono tornare nel loro Paese di origine.

## 2. Consiglio d'Europa

Istituito il 5 maggio del 1949, il Consiglio d'Europa (CoE, 47 Stati membri) costituisce il primo e più avanzato sistema di promozione e protezione dei diritti umani a livello regionale. Principali organi del CoE sono il Comitato dei Ministri e l'Assemblea parlamentare. Nel 1994 è stato istituito il Congresso dei poteri locali e regionali quale organo consultivo. La Corte europea dei diritti umani (CtEDU) opera organicamente nel contesto istituzionale del Consiglio d'Europa.

Il principale strumento giuridico adottato dal CoE è la Convenzione europea per la salvaguardia dei diritti umani e delle libertà fondamentali (CEDU, 1950), corredata nel corso degli anni da 14 protocolli, che ha istituito la Corte europea dei diritti umani di Strasburgo. Altri strumenti giuridici essenziali sono: la Carta sociale europea (1961, la versione riveduta è del 1996), la Convenzione europea per la prevenzione della tortura e delle pene o trattamenti inumani o degradanti (1987), la Convenzione-quadro per la protezione delle minoranze nazionali (1995), la Convenzione europea sull'esercizio dei diritti dei bambini (1996), la Convenzione sui diritti umani e la biomedicina (Convenzione di Oviedo, 1997), la Convenzione civile e la Convenzione penale sulla corruzione (1999), la Convenzione sulla lotta contro la tratta di esseri umani (2005). Per ciascuna di queste convenzioni è in funzione un sistema di monitoraggio dell'effettivo stato di implementazione da parte degli Stati che le hanno ratificate, generalmente incentrato sull'attività di un comitato di esperti indipendenti.

In seno al Segretariato generale del CoE, la Direzione generale diritti umani e stato di diritto sovrintende alla dinamica applicativa dei vari trattati e dei relativi meccanismi di *follow-up*, fornisce assistenza e supporto agli organismi del Consiglio d'Europa e agli Stati membri e organizza programmi e iniziative di formazione e sensibilizzazione.

Da settembre 2012, il Rappresentante permanente dell'Italia al Consiglio d'Europa è l'Amb. Manuel Jacoangeli che ha sostituito l'Amb. Sergio Busetto. Nello stesso periodo un'esperta italiana, Claudia Luciani, è stata nominata alla guida della Direzione *governance* democratica, cultura e diversità. Gabriella Battaini-Dragoni è stata eletta Vicesegretario generale dell'Organizzazione in data 26 giugno 2012 (CM/Res(2012)4).

Nel 2012 l'Italia ha contribuito complessivamente alle attività del Consiglio d'Europa per un totale di 35.188.649 euro di cui 27.105.624 euro per il bilancio ordinario (nel 2011 il contributo complessivo è stato di 34.828.051 euro di cui 24.654.554 per il bilancio ordinario). Nel 2012, i contributi volontari versati dall'Italia sono ammontati a 506.337,21 euro (323.523,78 euro nel 2011).

Nelle pagine che seguono sono illustrate, con riferimento all'Italia, le attività dell'Assemblea parlamentare e del Comitato dei Ministri; di cinque organismi istituiti in virtù di trattato: Corte europea dei diritti umani, Comitato per la prevenzione della tortura, Comitato europeo dei diritti sociali, Comitato consultivo della Convenzione-quadro per la protezione delle minoranze nazionali, Gruppo di esperti sulla lotta contro la tratta di esseri umani; di cinque organi creati dal Comitato dei Ministri: Commissario europeo per i diritti umani, Commissione europea contro il razzismo e l'intolleranza, Commissione europea per la democrazia attraverso il diritto, Gruppo di Stati contro la corruzione, Commissione europea per l'efficienza della giustizia.

## 2.1. Assemblea parlamentare

All'Assemblea parlamentare del Consiglio d'Europa (PACE), formata da delegazioni dei Parlamenti nazionali degli Stati membri del CoE, siedono per l'Italia 18 membri del Senato e della Camera; altrettanti sono i membri supplenti.

Questi i membri e membri supplenti (s) nel 2012: Mario Barbi (s), Deborah Bergamini, Italo Bocchino (s), Rossana Boldi (s), Federico Bricolo, Patrizia Bugnano, Giuliana Carlino (s), Anna Maria Carloni (s), Vannino Chiti, Giuseppe Ciarrapico (s), Roberto Mario Sergio Commercio (s), Paolo Corsini (s), Vladimiro Crisafulli (s), Marcello Dell'Utri (s), Gianni Farina, Renato Farina (s), Paolo Giarretta, Paolo Grimoldi (s), Gennaro Malgieri, Alfredo Mantica (s), Pietro Marcenaro, Marco Martinelli (s), Marco Minniti (s), Pasquale Nessa, Fiamma Nirenstein (s), Federica Mogherini Rebesani, Andrea Rigoni, Giacomo Santini, Giuseppe Saro, Albertina Soliani (s), Giacomo Stucchi, Oreste Tofani (s), Giuseppe Valentino, Luigi Vitali, Luca Volontè, Karl Zeller.

Il Presidente della delegazione italiana è Luigi Vitali, che è anche uno dei 20 Vicepresidenti dell'Assemblea. Con riferimento al ruolo di parlamentari italiani nelle varie commissioni della PACE nel 2012, Pietro Marcenaro è Presidente della Commissione affari politici e democrazia (Presidente supplente: Paolo Giarretta), Giuseppe Santini è Presidente della Commissione migrazioni, rifugiati e sfollati, Luca Volontè è Vicepresidente della Commissione dei Presidenti e Deborah Bergamini è Vicepresidente della Sottocommissione sui media e la società dell'informazione (Commissione cultura, scienza, educazione e media).

L'Assemblea parlamentare del Consiglio d'Europa è un forum di discussione sulle principali questioni sottostanti al mandato dell'Organizzazione e ha funzioni consultive in relazione a tutte le convenzioni internazionali elaborate in questo contesto. Essa elegge i giudici della Corte europea dei diritti umani, il Commissario per i diritti umani, il Segretario generale del CoE e il suo vice.

Il documento più rilevante adottato dalla PACE nel corso del 2012 con esplicito riferimento all'Italia è la *risoluzione 1872*, sul tema *Vite perdute nel Mar Mediterraneo: chi è responsabile?* Il documento è stato adottato in plenaria il 24 aprile 2012 sulla base del rapporto presentato alla Commissione migrazioni, rifugiati e sfollati (*rapporteur*: Strik). Le raccomandazioni contenute nella risoluzione fanno seguito all'indagine condotta da una delegazione della PACE su uno dei numerosi tragici



incidenti che, secondo i dati forniti nel rapporto, nell'arco di tutto il 2011 hanno portato alla morte di almeno 1.500 persone tra i migranti che hanno cercato di attraversare il mare Mediterraneo. L'evento in questione, avvenuto nel marzo 2011, riguarda la morte di 62 persone provenienti dall'Africa sub-sahariana a bordo di un'imbarcazione partita dalla Libia alla volta dell'Europa. Questo caso ha assunto particolare rilevanza dal momento che, secondo quanto riportato dal quotidiano britannico «The Guardian» e confermato dalle testimonianze raccolte dalla delegazione della PACE, la chiamata di soccorso effettuata dall'imbarcazione trovata in difficoltà è stata ignorata da unità militari e da pescherecci civili che transitavano nella zona fino a che, 15 giorni dopo la richiesta di soccorso, le correnti hanno spinto la barca in avaria verso le coste libiche con solamente 10 superstiti tra i 72 passeggeri a bordo.

Sulla base dei dati raccolti, la risoluzione individua una serie di carenze e ne sottolinea le rispettive responsabilità. Le autorità libiche sono ritenute responsabili per avere espulso dal Paese i passeggeri e per non aver adempiuto alla propria responsabilità relativamente alla zona di ricerca e soccorso di competenza. L'Italia, come primo Paese ad aver ricevuto la chiamata di aiuto è ritenuta responsabile per il mancato coordinamento delle operazioni di ricerca e soccorso, sebbene il Centro di coordinamento per i soccorsi marittimi di Roma avesse verificato la posizione dell'imbarcazione e diffuso le informazioni necessarie per soccorrerla. La NATO, avendo dichiarato la regione una zona militare sotto il suo controllo, è ritenuta responsabile per non aver risposto alla chiamata del Centro di Roma, anche alla luce del fatto che almeno due imbarcazioni, battenti rispettivamente bandiera spagnola e italiana e coinvolte nell'operazione militare in Libia, si trovavano in prossimità della barca in difficoltà. In particolare, l'Assemblea parlamentare esprime profonda preoccupazione per il mancato intervento e soccorso da parte di un elicottero militare, di una grande nave militare e di due pescherecci ancora non identificati che, secondo i dati raccolti, sono venuti a contatto con l'imbarcazione in avaria. La NATO e i singoli Stati membri coinvolti sono inoltre ritenuti parzialmente responsabili per non aver considerato nella pianificazione dell'operazione *Unified Protector* in Libia i prevedibili esodi migratori dovuti al conflitto. Un'ulteriore grave carenza individuata nella risoluzione riguarda il quadro giuridico relativo al mare e alle coste che non illustra in modo chiaro le responsabilità per la gestione di una zona di ricerca e soccorso quando un Paese non è in grado di rispettare i propri obblighi.

Sulla base dei risultati dell'indagine, relativi a un singolo evento ma con molteplici implicazioni per la conduzione delle future operazioni di soccorso, la PACE fornisce una serie di raccomandazioni. Agli Stati membri richiede di: colmare il vuoto di responsabilità lasciato nelle zone di ricerca e soccorso da un Paese che non può o non vuole occuparsene; assicurare che esistano linee guida chiare, semplici e applicabili per situazioni simili; evitare interpretazioni differenti riguardo a cosa si intende con l'espressione «imbarcazione in difficoltà»; affrontare le ragioni che possono spingere imbarcazioni commerciali a non soccorrere barche in difficoltà (tra questi le conseguenze economiche, i disaccordi tra più Paesi, come nel caso di Malta e Italia, su quale sia il porto sicuro più vicino per lo sbarco, il timore di essere ritenuti penalmente responsabili); assicurare che, in linea con la sentenza della CtEDU sul caso *Hirsi Jamaa e altri c. Italia* (v., Parte IV, 2.1.1), le persone soccorse non vengano respinte verso un Paese dove rischiano di essere sottoposte

a tortura; affrontare la questione della divisione delle responsabilità in situazioni di soccorso con la prospettiva di sviluppare un protocollo UE vincolante per la regione mediterranea; rispettare il diritto delle famiglie di conoscere la sorte di coloro i quali hanno perso la vita in mare, migliorando la raccolta e la condivisione di dati relativi all'identità dei migranti; dare seguito alla *risoluzione 1821* della PACE del 2011 sull'intercettazione e soccorso in mare di richiedenti asilo, rifugiati e migranti irregolari (v. *Annuario 2012*, p. 187). Inoltre, alla luce della gravità delle accuse rivolte a quelle navi sotto comando nazionale o NATO che hanno omesso di soccorrere l'imbarcazione in difficoltà, la PACE domanda alla NATO e agli Stati coinvolti di rispondere alle richieste di informazioni aggiuntive presentate dall'Assemblea stessa. Richiede inoltre alla NATO di condurre indagini accurate relativamente all'incidente in questione e di tenere in conto possibili movimenti di rifugiati nella pianificazione delle proprie operazioni. Domanda ai Parlamenti nazionali di attivare inchieste parlamentari sulle responsabilità dei relativi Paesi e di valutare positivamente eventuali richieste di asilo provenienti dai superstiti. Infine, viene richiesto al Parlamento europeo di far valere il proprio potere istituzionale al fine di ottenere ulteriori informazioni circa gli avvenimenti presentati nel rapporto.

Altri documenti adottati dall'Assemblea parlamentare del Consiglio d'Europa nel corso del 2012 fanno direttamente riferimento all'Italia o ad azioni intraprese da autorità od ONG italiane su temi diversi.

La *raccomandazione 2003* al Comitato dei Ministri sul tema dei migranti rom in Europa è stata adottata il 28 giugno 2012 sulla base di un rapporto presentato alla Commissione migrazioni, rifugiati e sfollati (*rapporteur*: Groth) e di due pareri resi, rispettivamente, dalla Commissione affari politici e democrazia e dalla Commissione eguaglianza e non-discriminazione. In essa l'Italia è menzionata con riferimento alla situazione precaria di molti rom apolidi (cosiddetta «apolidia di fatto») verificatasi in alcuni Paesi europei a seguito della dissoluzione dell'Unione Sovietica, della Jugoslavia e della Cecoslovacchia (v. *Annuario 2012*, p. XXVII). Il documento sottolinea la necessità di adottare misure per migliorare la situazione di svantaggio e di doppia discriminazione sperimentata dalle persone migranti appartenenti alle comunità rom (discriminate in quanto migranti e in quanto rom). In particolare, raccomanda al Comitato dei Ministri di istruire gli organismi rilevanti del CoE ad analizzare la normativa e le politiche degli Stati membri finalizzate alla criminalizzazione dell'accattonaggio nonché di valutare il loro impatto e le relative implicazioni sulla situazione dei rom alla luce degli standard europei in materia di diritti umani. Tali organismi, inoltre, dovrebbero condurre un'analisi delle varie misure adottate dagli Stati membri del CoE e dalla Commissione europea per impedire ai richiedenti asilo provenienti dai Balcani occidentali di presentare richiesta di protezione internazionale nei Paesi UE, valutare attentamente se la comunità rom è coinvolta o colpita da pratiche assimilabili a tratta di esseri umani e considerare modalità e mezzi per affrontare il problema della diffusione di stereotipi negativi e di forme di stigmatizzazione degli appartenenti a queste comunità nei media e nel discorso politico, nel rispetto della libertà di espressione. Inoltre, la PACE richiede al Comitato dei Ministri di sollecitare gli Stati membri a realizzare una serie di azioni. Tra queste: porre termine ad azioni riconducibili a espulsioni collettive di rom, fare sì che le necessità speciali dei migranti rom siano affrontate quando si sviluppano e implementano strategie o politiche nazionali di inclusione sociale di queste comunità, naturalizzare gli apolidi di origine rom e ratificare i principali strumenti giuridici europei e internazionali in materia di apolidia e non discriminazione, assicurare che siano utilizzate pratiche imparziali e non-discriminatorie di sorveglianza nei confronti

di tutti i migranti e intraprendere un'analisi approfondita relativa ai movimenti migratori della popolazione rom all'interno del proprio territorio.

La *risoluzione 1895* sull'*avanzamento della procedura di monitoraggio dell'Assemblea nel periodo giugno 2011-maggio 2012* è stata adottata il 29 giugno 2012 sulla base di un rapporto presentato alla Commissione sull'adempimento degli obblighi e degli impegni assunti dagli Stati membri del CoE (*rapporteur*: Herkel). In essa, la PACE riconosce l'operato svolto da tale Commissione nell'accompagnare i 10 Paesi sotto monitoraggio (Albania, Armenia, Azerbaigian, Bosnia-Erzegovina, Federazione Russa, Georgia, Repubblica di Moldova, Montenegro, Serbia e Ucraina) e quattro Paesi impegnati in una fase di dialogo post-monitoraggio (Bulgaria, Monaco, Ex Repubblica iugoslava di Macedonia e Turchia) nei propri sforzi per assicurare il pieno rispetto per la democrazia, lo stato di diritto e la protezione dei diritti umani. Oltre alle misure sollecitate per l'avanzamento di queste tre priorità nei Paesi citati, alcune raccomandazioni specifiche riguardano anche Paesi del CoE che non sono sottoposti a tale procedura, ma destano preoccupazione per non aver ancora firmato o ratificato alcuni tra i principali strumenti giuridici adottati dall'Organizzazione. Con riferimento all'Italia, la risoluzione sollecita le autorità a ratificare: il Protocollo XII alla CEDU sulla lotta contro la discriminazione, la Carta per le lingue regionali o minoritarie, la Convenzione civile e la Convenzione penale sulla corruzione, la Convenzione sul riciclaggio, la ricerca, il sequestro e la confisca dei proventi di reato e sul finanziamento del terrorismo. Inoltre richiede al Parlamento italiano (oltre a quelli greco, rumeno e polacco) di promuovere misure per migliorare l'esecuzione delle sentenze della Corte europea dei diritti umani e di avviare le modifiche normative necessarie per eliminare i problemi strutturali che conducono a violazioni reiterate della CEDU.

La *risoluzione 1869* sul tema dell'*impatto ambientale dei relitti delle navi affondate* è stata adottata il 9 marzo 2012 sulla base di un rapporto presentato alla Commissione affari sociali, salute e sviluppo sostenibile (*rapporteur*: Papadimitriou). In essa vengono descritti i gravi rischi di inquinamento ambientale, dovuti anche alla diffusione di sostanze tossiche e radioattive, causati da relitti affondati soprattutto durante la seconda guerra mondiale e le difficoltà di valutare in modo efficace questi rischi. La PACE esprime grande preoccupazione con riferimento alla pratica di smaltimento illegale di rifiuti tossici o radioattivi trasportati in vecchie navi fatte poi deliberatamente affondare nel mare Mediterraneo, testimoniata tra l'altro dalla ricerca condotta dalla sezione italiana del WWF e dalla ONG ambientalista Legambiente intitolata *Le navi dei veleni*. La risoluzione sottolinea quindi la necessità di adottare una politica comune in materia ed evidenzia l'importanza della Convenzione internazionale di Nairobi sulla rimozione dei relitti adottata nel 2007 dall'Organizzazione marittima internazionale a tale fine. In quest'ambito, tuttavia, l'Assemblea si rammarica del fatto che solo quattro Paesi europei – Italia, Francia, Estonia e Paesi Bassi – hanno, a oggi, firmato la Convenzione di Nairobi e pertanto, al fine di ridurre i rischi ambientali dovuti a questi relitti, invita i Paesi membri a firmare e ratificare la Convenzione, creare una banca dati sui relitti nel quadro delle convenzioni marittime regionali, effettuare valutazioni sistematiche delle imbarcazioni affondate per identificare eventuali minacce all'ambiente, sostenere la ricerca in materia e considerare l'istituzione di un Fondo europeo per i vecchi relitti.

Nel corso del 2012, altre iniziative di diversa natura hanno riguardato l'Italia nell'ambito delle attività dell'Assemblea parlamentare.

Il 25 gennaio 2012, numerosi parlamentari (primo firmatario: Martin Graf) hanno presentato una mozione per una risoluzione volta a introdurre il tedesco, l'italiano e il russo tra le lingue ufficiali della PACE (attualmente riconosciute solamente come lingue di lavoro). Secondo i promotori della mozione, infatti, la situazione attuale crea una barriera

linguistica che limita in modo significativo lo scambio di informazioni tra il Consiglio d'Europa da una parte, e i cittadini, le ONG e le imprese dei Paesi in cui si parlano queste tre lingue, dall'altra.

Il 26 aprile, la PACE (Commissione affari sociali, salute e sviluppo sostenibile) ha assegnato alla città di Corciano (Perugia) in tandem con Sighisoara (Romania) il *Premio Europa*, la più alta distinzione che può essere conferita a una città per le sua attività nel contesto europeo. Altre città italiane che nel 2012 hanno ricevuto riconoscimenti nell'ambito di questo premio sono: Lugo e Cervia (Ravenna); Cerrione (Biella); San Benedetto del Tronto (Ascoli Piceno) e Scapoli (Isernia).

Il 20 maggio 2012, il Presidente dell'Assemblea parlamentare, Claude Mignon, ha inviato una lettera di condoglianze ai Presidenti delle Camere italiane a seguito del terremoto che ha colpito l'Emilia-Romagna e le regioni circostanti.

Dal 9 all'11 ottobre 2012, il *rapporteur* Christopher Chope ha condotto una visita di accertamento dei fatti a Roma e in Sicilia finalizzata alla preparazione di un rapporto sull'arrivo di flussi migratori misti nelle aree costiere italiane.

Per quanto riguarda le attività dei parlamentari italiani alla PACE nel corso del 2012 si segnalano i rapporti di: Pietro Marcenaro (Commissione affari politici e democrazia) sulla situazione in Siria (24 aprile) e sul tema *diritti umani e politica estera* (14 settembre); Giacomo Santini (Commissione migrazioni, rifugiati e sfollati) sulla *risposta europea alla crisi umanitaria in Siria* (2 ottobre); Luca Volontè (Commissione affari sociali, salute e sviluppo sostenibile) sul tema *Le giovani generazioni sacrificate: implicazioni sociali, economiche e politiche della crisi finanziaria* (8 giugno).

Tra le missioni condotte da parlamentari italiani si segnalano quelle effettuate da Andrea Rigoni (Commissione migrazioni, rifugiati e sfollati) in Ucraina (4-6 luglio) e in Turchia (17-19 ottobre) per la preparazione del rapporto sulla gestione dei flussi migratori misti e sulle sfide in materia di diritto all'asilo oltre i confini esterni dell'UE, nonché le visite condotte da Luca Volontè a Rabat (17-18 aprile) nell'ambito della preparazione del rapporto sulla valutazione dello status di *Partner per la democrazia* relativamente al Parlamento del Marocco, e a Sofia (26-27 settembre) nell'ambito del dialogo post-monitoraggio della PACE con la Bulgaria.

Infine, alcuni parlamentari italiani hanno preso parte a missioni di osservazione elettorale inviate dalla PACE nel corso del 2012. Tra queste si segnalano: missione di osservazione post-elettorale sulle elezioni parlamentari in Russia del 4 dicembre 2011 (20-21 gennaio 2012, Andrea Rigoni); missione di osservazione pre-elettorale sulle elezioni parlamentari in Georgia del 1° ottobre 2012 (11-12 settembre 2012, Luca Volontè) e conseguente missione di osservazione elettorale (29 settembre - 2 ottobre 2012, Luca Volontè, Renato Farina, Luigi Vitali, Giuseppe Saro, Paolo Giaretta, Andrea Rigoni).

## 2.2. Comitato dei Ministri

In tema di diritti umani, il Comitato dei Ministri (CM) si avvale del lavoro del Comitato direttivo per i diritti umani, organismo intergovernativo composto dai rappresentanti dei 47 Stati membri che esercita, tra le altre, funzioni di *standard setting* e *follow-up*.

Il CM adotta raccomandazioni nei confronti degli Stati membri sia su questioni per le quali ha concordato una politica comune sia – in conformità al proprio ruolo nell'implementazione della Carta sociale europea (art. 29) – allo scopo di richiedere a taluni Stati di adattare il diritto interno e le politiche pubbliche alle disposizioni contenute nella Carta. Inoltre, ha la responsabilità finale nel monitoraggio della Convenzione-quadro per le minoranze nazionali (art. 26). In questo contesto adotta risoluzioni specifiche per Paese basate sui pareri del Comitato consultivo della Convenzione-quadro.

Per quanto riguarda il suo ruolo in relazione alla Corte europea dei diritti umani, il CM ha la funzione di supervisionare l'esecuzione delle sentenze della Corte, assicurandosi che gli Stati membri agiscano in conformità con i giudizi espressi dalla stessa. Il Comitato pone termine a ciascun caso adottando una risoluzione conclusiva. Infine, il CM può adire la Corte affinché si pronunci su questioni relative a difficoltà d'interpretazione delle sentenze della Corte stessa che ne ostacolano l'esecuzione e, se ritiene che uno Stato rifiuti di conformarsi a una sentenza definitiva, può deferire alla Corte la questione.

Nel corso del 2012, il CM ha adottato due risoluzioni conclusive sullo stato di esecuzione delle sentenze della CtEDU da parte dell'Italia: CM/ResDH(2012)193 sul caso *Di Cecco c. Italia* (v. *Annuario 2012*, p. 293) e CM/ResDH(2012)194 sul caso *Guadagnino c. Italia e Francia* (v. *Annuario 2012*, pp. 294-295).

Con riferimento alle sentenze contro l'Italia ancora in fase di esecuzione, il Comitato dei Ministri ha adottato sette decisioni.

L'8 marzo 2012, durante la 1136<sup>a</sup> sessione, il CM ha adottato una decisione con riferimento a un numero di sentenze relative all'Italia, tra cui il caso *Gaglione e altri, il gruppo di casi Ceteroni, il gruppo di casi Luordo e il gruppo di casi Mostacciuolo* (CM/Del/Dec(2012)1136/14). In essa, il Comitato nota che, nonostante limitati miglioramenti relativi alle procedure di fallimento e all'arretrato nei processi civili, la situazione relativa all'eccessiva durata dei processi e al malfunzionamento del connesso meccanismo risarcitorio rimane una profonda preoccupazione e, pertanto, richiede che ulteriori misure vengano adottate su ampia scala e con urgenza per porvi rimedio. In quest'ambito, il CM richiama le precedenti decisioni in cui veniva sottolineato che il perdurare di questa situazione costituisce un grave pericolo per il rispetto dello stato di diritto, risulta in una negazione dei diritti sanciti nella CEDU e crea una seria minaccia all'efficacia del sistema messo in piedi dalla Convenzione europea. Vengono tuttavia accolti il rinnovato impegno delle autorità italiane per l'adozione di nuove misure e per il monitoraggio dell'impatto di quelle già adottate al fine di trovare una soluzione ai ritardi nei pagamenti dei risarcimenti accordati ai sensi della legge Pinto (incluse possibili modifiche a questa legge), e la volontà di cooperare con il CM e con la CtEDU su tali problematiche. Pertanto, il Comitato dei Ministri richiede con determinazione alle autorità italiane di presentare proposte concrete e informazioni aggiornate riguardo le problematiche sollevate all'interno di un piano d'azione. Lo stesso gruppo di casi è stato discusso anche nel corso della 1144<sup>a</sup> sessione. Nella decisione adottata il 6 giugno 2012 (CM/Del/Dec(2012)1144/12), il CM nota con interesse le più recenti informazioni fornite dalle autorità, in particolare con riferimento alla pianificazione del pagamento di parte dell'arretrato assegnato ai sensi della legge Pinto attraverso l'allocatione di 30 milioni di euro per i casi decisi tra il 2005 e il 2008. Tuttavia, il Comitato osserva che non sono state fornite informazioni sufficientemente aggiornate come richiesto in precedenza. Evidenziando ancora una volta la gravità della situazione italiana, il CM sottolinea quindi la

necessità urgente di porre termine al flusso di ulteriori ricorsi su questo tema alla Corte di Strasburgo e domanda alle autorità italiane di fornire rapidamente un resoconto dettagliato del piano di pagamento dei risarcimenti assegnati. Inoltre, il CM sollecita le autorità italiane a fornire, senza ulteriori ritardi, un calendario per la valutazione delle misure già adottate e per l'adozione di quelle previste nonché a presentare dati aggiornati relativi alla lunghezza media dei processi amministrativi e a continuare ad affrontare il problema strutturale dell'eccessiva durata dei processi. Il 6 dicembre 2012, nel corso della 1157<sup>a</sup> sessione è stata adottata una terza decisione relativa al suddetto gruppo di casi (CM/Del/Dec(2012)1157/14). In essa, il CM prende nota delle nuove informazioni presentate dalle autorità italiane e, su questa base, le incoraggia a portare a termine rapidamente il processo di riforma previsto. Tuttavia, il Comitato nota con preoccupazione che i recenti emendamenti apportati alla legge Pinto (v., Parte IV, 1.10) potrebbero sollevare questioni di compatibilità con quanto indicato dalla CEDU e dalla giurisprudenza della Corte di Strasburgo in materia di efficacia delle riparazioni e dei criteri per la determinazione del risarcimento. Il CM nota positivamente una generale diminuzione dell'arretrato dei processi amministrativi a seguito dell'entrata in vigore nel 2010 del codice del processo amministrativo, ma richiede ulteriori informazioni e dati aggiornati, in particolare con riferimento all'impatto delle misure adottate e ai tempi di adozione delle altre misure previste. Il CM sollecita quindi le autorità italiane a presentare un piano d'azione consolidato e aggiornato al fine di consentire una valutazione approfondita dello stato dell'esecuzione di questo gruppo di sentenze e le incoraggia a cooperare con il Segretariato del Comitato dei Ministri a tal fine.

Nel corso della 1136<sup>a</sup> sessione, il CM ha adottato una decisione con riferimento al caso *Sulejmanovic* (sentenza del 16 luglio 2009) (CM/Del/Dec(2012)1136/13). In essa, il CM sottolinea gli effetti negativi del sovraffollamento delle carceri italiane sulle condizioni dei detenuti e prende nota, con interesse, delle misure che le autorità italiane hanno previsto nel relativo piano d'azione. In particolare, il Comitato nota lo sviluppo di una politica carceraria finalizzata a promuovere migliori condizioni detentive nonché misure alternative alla detenzione e la costruzione di nuove strutture (Piano carceri), e richiede informazioni sull'impatto atteso da queste misure. Il CM nota anche il riconoscimento giuridico del diritto al risarcimento per detenzione in celle sovraffollate. Tuttavia, sottolinea che un rimedio efficace in questo ambito dovrebbe anche poter apportare miglioramenti nelle condizioni detentive del ricorrente quando questi si trova ancora in carcere e invita quindi le autorità a indicare se il sistema giudiziario italiano fornisce rimedi di questo tipo. Una seconda decisione con riferimento al caso *Sulejmanovic* è stata adottata il 26 settembre 2012 nel corso della 1150<sup>a</sup> sessione (CM/Del/Dec(2012)1150/14). In essa il CM osserva con interesse il piano d'azione aggiornato fornito dalle autorità italiane sui progressi compiuti con riferimento al piano carceri, che fornisce informazioni dettagliate sulle misure adottate rispetto alle problematiche evidenziate nel caso in questione. Inoltre, il Comitato accoglie positivamente la priorità assegnata dal Ministero della giustizia alla lotta contro il sovraffollamento nelle carceri e nota gli sforzi compiuti per aumentare la capacità di accoglienza degli istituti detentivi in Italia. Tuttavia, il CM invita le autorità a fornire chiarificazioni con riferimento ai risultati attesi e alla capienza addizionale totale prevista nonché al modo in cui questa è calcolata e agli standard del

Ministero della salute relativamente allo spazio minimo vitale per detenuto. Il CM mostra interesse per le misure finalizzate a incoraggiare soluzioni alternative alla detenzione, per la proposta di legge sulla depenalizzazione dei piccoli reati (AC 2094, cosiddetto «disegno di legge Tenaglia») e per l'incremento del ricorso alla libertà condizionale e invita le autorità a fornire ulteriori informazioni sul monitoraggio delle condizioni detentive e a raddoppiare gli sforzi per trovare una soluzione duratura al problema del sovraffollamento, sottolineando l'importanza dell'esistenza di rimedi efficaci a livello nazionale. In particolare, vengono osservate con interesse le indicazioni date relativamente allo sviluppo della prassi dei giudici responsabili per l'esecuzione delle sentenze nell'assicurare rispetto per i diritti fondamentali dei detenuti e la recente sentenza della Corte di cassazione del 5 giugno 2012 (n. 25468 Cassazione penale) che conferma la decisione, presa dal giudice responsabile per l'esecuzione delle sentenze di Lecce, di assegnare un risarcimento per danno morale a un prigioniero a causa, in particolare, della sua detenzione in una cella sovraffollata. In conclusione, il CM chiede quindi alle autorità di essere tenuto informato sugli sviluppi di questa prassi e sui processi attualmente in sospeso presso la Corte costituzionale sul conflitto di competenza tra autorità giudiziaria e amministrazione penitenziaria.

In data 6 giugno 2012, nel corso della sua 1144<sup>a</sup> sessione, il Comitato dei Ministri ha adottato una decisione relativa al *caso Hirsi Jamaa e altri* (sentenza del 23 febbraio 2012) (CM/Del/Dec(2012)1144/11). In questo documento, il Comitato dei Ministri nota con interesse le informazioni fornite dalle autorità italiane relativamente ai contatti che sono stati presi immediatamente con le autorità libiche allo scopo di ottenere le informazioni e assicurazioni richieste dalla sentenza della CtEDU (v. Parte IV, 2.1.1). Allo stesso modo, il CM prende nota delle informazioni fornite riguardo la sospensione a partire dal 2011 dell'esecuzione degli accordi bilaterali in questione e la rinegoziazione degli stessi al fine di adattarli alle disposizioni della Convenzione e richiede ulteriori aggiornamenti relativi agli sviluppi di questi negoziati nonché ad altre misure volte a impedire in futuro violazioni di questo tipo. Nel corso della 1157<sup>a</sup> sessione, il 6 dicembre 2012, è stata adottata una seconda decisione con riferimento al *caso Hirsi Jamaa e altri* (CM/Del/Dec(2012)1157/13). In essa, il CM nota con preoccupazione che nessuna nuova informazione è stata fornita con riferimento alle richieste avanzate dalla CtEDU. Pertanto, il Comitato ribadisce la propria sollecitazione a esplorare ogni possibile strada per ottenere tali informazioni e a essere mantenuto regolarmente informato su ogni possibile evoluzione. Inoltre, viene richiesto al Segretariato del CM di preparare una valutazione approfondita sulla base dei dati forniti dalle autorità italiane e di riprendere in considerazione la questione nel marzo del 2013.

Il 4 luglio 2012, il Comitato dei Ministri ha adottato una risoluzione sull'attuazione da parte dell'Italia della Convenzione-quadro per la protezione delle minoranze nazionali (CM/ResCMN(2012)10) che chiude il terzo ciclo di monitoraggio della Convenzione per il Paese. Quest'ultimo si è aperto con la presentazione del rapporto del Governo italiano sullo stato di implementazione della Convenzione (ACFC/SR/III(2009)011) il 21 dicembre 2009 (v. *Annuario 2011*, pp. 200-202) a cui ha fatto seguito il parere del Comitato consultivo della Convenzione-quadro (ACFC/OP/III(2010)008), adottato il 15 ottobre 2010 e reso pubblico il 30 maggio 2011 (v. *Annuario 2012*, pp. 217-221).

Sulla base delle osservazioni presentate nel *parere* del Comitato consultivo, la risoluzione del CM mette in luce un numero di aspetti sia positivi sia negativi con riferimento alla situazione delle minoranze nazionali in Italia. Tra i passi avanti vengono segnalati: l'adozione da parte del Governo della *Strategia nazionale di inclusione dei rom, dei sinti e dei caminanti* avvenuta il 24 febbraio 2012; l'approvazione da parte del Consiglio dei Ministri del disegno di legge di ratifica della Carta europea delle lingue regionali o minoritarie avvenuta il 9 marzo 2012; l'adozione di un numero di leggi a livello locale e regionale che amministrano la protezione delle minoranze linguistiche residenti nei rispettivi territori (v., Parte I, 2.4); gli accordi stretti tra UNAR e diversi attori locali, governativi e non-governativi, allo scopo di rafforzare la protezione contro la discriminazione e di consentire un migliore utilizzo delle forme di risarcimento disponibili; gli sforzi per promuovere l'utilizzo pubblico delle lingue delle minoranze in alcune Regioni italiane; l'impegno e la cooperazione bilaterale volti a favorire la protezione delle persone appartenenti a minoranze nel campo dell'educazione, in particolare con riferimento all'accesso all'istruzione per bambini rom e sinti; l'annuncio dell'istituzione di un organismo permanente di monitoraggio per questioni relative alla minoranza slovena in Friuli-Venezia Giulia aperto alla partecipazione diretta dei rappresentanti di questa minoranza.

Pur sottolineando la rilevanza di tali progressi, la risoluzione sottolinea anche una serie di perduranti situazioni di criticità, tra queste: la necessità di adottare un quadro normativo specifico a livello nazionale per la protezione dei rom e sinti che vivono in Italia; il divario, in crescita, tra i bisogni esistenti all'interno delle minoranze linguistiche e le risorse rese disponibili dal Governo centrale, anche a causa dei tagli dovuti alla crisi economica e finanziaria; l'aumento del numero di segnalazioni di casi di discriminazione all'UNAR e la carenza di appropriate risorse finanziarie e umane sperimentata da questo Ufficio; i ritardi nell'esecuzione della l. 38/2001 sulla protezione della minoranza linguistica slovena e nell'implementazione delle garanzie legali disponibili nel campo dei media per persone appartenenti a minoranze. Secondo quanto messo in luce dal CM, inoltre, diversi sportelli di assistenza linguistica devono essere ancora aperti in molti Comuni e quelli aperti necessitano di ulteriori risorse. Inoltre, sono stati compiuti pochi passi in avanti per aumentare la comprensione reciproca e il dialogo interculturale negli ambienti formativi, mentre nelle scuole sono fornite solo limitate informazioni relative alle lingue, alla storia e alla cultura delle minoranze linguistiche. Si registra ancora un elevato tasso di abbandono scolastico da parte di bambini e adolescenti rom nonostante l'aumento del numero di iscrizioni a scuola nonché una partecipazione limitata e poco influente di persone appartenenti alle minoranze nei processi decisionali sia a livello locale, sia a livello nazionale.

Sulla base di queste osservazioni e delle raccomandazioni elaborate dal Comitato consultivo nel suo parere del 2010, il CM ribadisce una serie di richieste al Governo italiano, volte a migliorare il grado di esecuzione della Convenzione-quadro. Tra le questioni che richiedono azione immediata, il Comitato dei Ministri raccomanda di:

- avviare un dialogo formale con la minoranza slovena anche allo scopo di esaminare l'attuazione della normativa che amministra la protezione di tale minoranza (in particolare, la già menzionata l. 38/2001);
- considerare l'adozione di un quadro normativo specifico sull'integrazione e pro-



tezione di rom e sinti in consultazione con i loro rappresentanti, tenendo adeguatamente in conto le differenze esistenti all'interno di queste comunità;

– dare priorità all'intensificazione delle misure esistenti volte a consentire che rom e sinti godano di adeguate condizioni di vita (in materia di alloggio, occupazione, educazione, assistenza sanitaria) e porre termine all'utilizzo delle numerose misure di sicurezza adottate a partire dal 2008 (decreto sulla «emergenza nomadi» e relativi decreti attuativi) in linea con la sentenza del Consiglio di Stato 6050/2011 che ne ha decretato l'illegittimità (v. *Annuario 2012*, p. 259);

– aumentare le misure volte ad accrescere la consapevolezza, a tutti i livelli della società, della necessità di prevenire, combattere e sanzionare efficacemente tutte le forme di discriminazione, intolleranza, razzismo e xenofobia; sostenere, rispettando l'indipendenza editoriale dei mass media, la lotta contro la diffusione di pregiudizi e di espressioni razziste attraverso i mezzi d'informazione, in internet e nel corso di eventi sportivi;

– assicurare che l'attuale crisi economica e i relativi tagli al bilancio non abbiano un impatto sproporzionato sulle persone appartenenti a minoranze.

Le altre raccomandazioni effettuate dal Comitato dei Ministri riguardano le seguenti questioni:

– perseguire gli sforzi per ottenere, in coerenza con gli standard internazionali in materia di protezione dei dati personali, dati statistici affidabili sulla situazione delle persone che appartengono a minoranze linguistiche, inclusi rom e sinti;

– continuare a sostenere la preservazione e lo sviluppo del patrimonio culturale di tutte le minoranze presenti nel territorio, assicurando equilibrio tra necessità e risorse allocate a questi fini;

– fornire pieno sostegno all'UNAR, allocando maggiori risorse finanziarie e umane per consentire a questo organismo di svolgere un'attività più efficace e indipendente, e istituire senza ulteriori ritardi una Istituzione nazionale per i diritti umani, in coerenza con i Principi di Parigi;

– aumentare la consapevolezza delle autorità pubbliche, delle forze dell'ordine, del sistema giudiziario e dei mass media riguardo al rispetto dei diritti umani e alle misure giuridiche di salvaguardia nel campo della protezione contro la discriminazione, nonché i ricorsi disponibili;

– promuovere comprensione e rispetto reciproci, specie nei confronti dei gruppi vulnerabili e assicurare che ogni violazione dei diritti umani da parte delle forze dell'ordine sia efficacemente investigata, perseguita e sanzionata in modo appropriato;

– rimediare alle carenze nell'accesso a trasmissioni radiotelevisive nella propria lingua da parte di appartenenti a minoranze linguistiche, ponendo particolare attenzione alle necessità in quest'ambito delle persone appartenenti alle minoranze numericamente minori;

– rimediare in modo efficace alle carenze nell'uso pubblico dei linguaggi minoritari, specificatamente con riferimento ai servizi forniti dalle autorità locali e alle indicazioni topografiche bilingui;

– adottare misure più efficaci per aumentare la disponibilità di insegnanti e di sussidi didattici per l'educazione delle minoranze, continuare a sviluppare l'insegnamento delle o nelle lingue minoritarie, aumentare la sensibilizzazione del pubblico sulle lingue e sulle culture delle minoranze e dei rom attraverso materiali educativi;

– adottare misure urgenti per garantire accesso paritario all'educazione e migliorare in modo significativo la situazione dei bambini rom e sinti nell'educazione;

– consolidare l'effettiva partecipazione degli appartenenti a minoranze negli affari pubblici, a tutti i livelli, e promuovere in modo efficiente la presenza di tali persone nell'am-

ministrazione statale, negli organismi eletti e in quelli di pianificazione socio-economica;

- considerare l'istituzione di un unico organismo di coordinamento per la protezione delle minoranze a livello governativo centrale;
- intensificare gli sforzi per consentire l'effettiva partecipazione di rom e sinti negli affari pubblici, anche istituendo un organismo per la consultazione dei loro rappresentanti per le questioni che li riguardano.

Tra gli altri documenti adottati nel corso del 2012 con riferimento all'Italia, si segnalano i seguenti.

Il 18 maggio 2012, con decisione CM/Del/Dec(2012)1143/4.2E, il Comitato dei Ministri ha nominato nove nuovi membri ordinari per il Comitato consultivo della Convenzione-quadro per la protezione delle minoranze nazionali, tra i quali figura un esperto italiano, Francesco Palermo (v., in questa Parte, 2.8).

Il 12 settembre 2012 il CM ha adottato la risoluzione CM/ResCSS(2012)9 sull'applicazione del Codice europeo di sicurezza sociale e del suo Protocollo (con riferimento al periodo tra il 1° luglio 2010 e il 30 giugno 2011). In essa il Comitato riscontra che complessivamente la normativa e la pratica in Italia continuano a dare piena esecuzione alle parti del Codice accettate dall'Italia.

Infine, il Comitato dei Ministri ha rinnovato il Diploma europeo delle aree protette a tre parchi naturali italiani: Parco nazionale d'Abruzzo, Lazio e Molise (risoluzione CM/ResDip(2012)10, Diploma rinnovato fino al 26 novembre 2022); Parco regionale della Maremma (risoluzione CM/ResDip(2012)9, rinnovo fino al 18 maggio 2022); Parco naturale delle Alpi marittime (risoluzione CM/ResDip(2012)20, rinnovo fino al 3 maggio 2018).

### 2.3. Corte europea dei diritti umani

La Corte europea dei diritti umani (CtEDU), prima corte internazionale specificatamente creata per la protezione dei diritti umani in una determinata regione del mondo, assicura il rispetto degli impegni previsti dalla CEDU e dai suoi Protocolli da parte degli Stati membri del CoE.

Tra il 18 e 20 aprile 2012 si è svolta a Brighton (Inghilterra) la Conferenza di Alto livello dedicata all'avvenire della Corte europea dei diritti umani, terza occasione di confronto sulla medesima questione tra le massime autorità dei Paesi membri del Consiglio d'Europa dopo quella di Interlaken (2010) e di Izmir (2011). Tra le proposte di emendamento accettate dagli Stati che diverranno oggetto del XV Protocollo alla Convenzione, attualmente in fase di elaborazione, si possono menzionare: l'abbassamento del limite di età per i giudici, da 70 a 65 anni; la soppressione della facoltà di una delle parti di opporsi alla dichiarazione di incompetenza di una Camera a favore della *Grand Chamber* (art. 30 CEDU); la riduzione da 6 a 4 mesi del periodo entro il quale, a partire dalla data della decisione interna definitiva, un ricorso può essere presentato alla Corte; la soppressione di una delle clausole di salvaguardia previste dall'art. 35(3)(b) ove questo prevede che un ricorso debba essere dichiarato irricevibile se il ricorrente non risulti vittima di un pregiudizio rilevante a condizione che, tuttavia, il ricorso non sia stato debitamente esaminato da un tribunale interno.

Tra il 2 e 3 maggio 2012 si è svolta in Italia (Roma) una visita ufficiale del Presidente della CtEDU, Nicolas Bratza. Nel corso della visita, il giudice Bratza

è stato ricevuto dal Presidente della Repubblica, Giorgio Napolitano, e ha incontrato il Ministro della giustizia, Paola Severino, insieme al Presidente della Corte di cassazione, Ernesto Lupo. Accompagnato dal giudice italiano presso la CtEDU, Guido Raimondi, e dal cancelliere della Corte, Erik Fribergh, il Presidente Bratza ha infine avuto l'occasione di incontrare il Presidente del Consiglio di Stato, Giancarlo Coraggio, e il Vicepresidente della Corte costituzionale, Franco Gallo.

All'inizio del 2012 più di 150.000 ricorsi erano pendenti davanti alla CEDU mentre alla fine dell'anno, per la prima volta dopo l'istituzione della Corte unica e permanente avvenuta nel 1998, il numero dei ricorsi pendenti è risultato essere diminuito di circa il 16%, passando a circa 128.000. Secondo quanto riportato dal Rapporto annuale 2012 elaborato dalla Cancelleria della Corte, questo notevole risultato è dovuto all'adozione di nuovi metodi di lavoro ma soprattutto all'adozione della procedura davanti al giudice unico, mediante la quale nel 2012 sono stati trattati ben 81.700 ricorsi. Nel complesso dunque, il numero dei ricorsi trattati è aumentato del 68%.

Il giudice italiano che attualmente siede alla Corte, e più precisamente nella II Sezione, è Guido Raimondi, eletto dalla PACE nel gennaio 2010. Tra i 675 membri della Cancelleria, che fornisce sostegno legale e amministrativo alla Corte nell'esercizio delle sue funzioni, 17 sono italiani.

I dati statistici forniti dalla Corte e aggiornati a dicembre 2012, riportano che il totale di ricorsi in sospeso contro l'Italia ammonta a 14.187, corrispondente a circa l'11% del totale (in una situazione peggiore si trovano solo Russia e Turchia, con rispettivamente 28.593, 23%, e 16.879, 13%, ricorsi pendenti). Nel corso del 2012, la Corte ha ricevuto 3.253 ricorsi individuali validi che lamentano una violazione dei diritti contenuti nella CEDU da parte dell'Italia (3.852 nel 2010 e 4.714 nel 2011). Nel medesimo periodo, 2.693 ricorsi sono stati dichiarati inammissibili o radiati dal ruolo, mentre per 122 si è giunti alla pronuncia di una decisione nel merito; 149 sono stati comunicati allo Stato in vista della loro trattazione nel merito. Sono inoltre pervenute alla CtEDU 27 richieste di misure temporanee ai sensi dell'art. 39 del regolamento della Corte, riguardanti principalmente la sospensione del procedimento di espulsione per altrettanti ricorrenti, di cui solamente una è stata recepita dalla CtEDU.

Le sentenze della CtEDU che hanno avuto maggiore risonanza nel corso del 2012 sono state quelle adottate dalla *Grand Chamber* nei casi *Hirsi Jamaa e altri c. Italia* (ricorso 27765/2009, sentenza del 23 febbraio 2012), *Centro Europa 7 S.r.l. e Di Stefano c. Italia* (ricorso 38433/2009, sentenza del 7 giugno 2012) e *Scoppola c. Italia* (3) (ricorso 126/2005, sentenza del 22 maggio 2012). Un'analisi delle sentenze della Corte in relazione all'Italia nell'anno 2012 è presentata nella Parte IV, 2.

## 2.4. Comitato per la prevenzione della tortura

Il Comitato europeo per la prevenzione della tortura e delle pene o trattamenti inumani o degradanti (CPT) è stato istituito dall'omonima Convenzione del 1987, concepita come complementare alla norma dell'art. 3 CEDU che sancisce il divieto assoluto della tortura. Il CPT è un organismo composto da esperti in-

dipendenti e conta un membro per ciascuno Stato parte della Convenzione per la prevenzione della tortura (ratificata a oggi da tutti gli Stati membri del CoE). I componenti del Comitato sono eletti dal CM. Dal 20 dicembre 2011, l'esperto indipendente italiano è Andreana Esposito. Eletta il 7 dicembre 2011 con risoluzione CM/ResCPT(2011)5 rimarrà in carica fino a dicembre 2015.

La funzione principale del Comitato è quella di verificare, per mezzo di sopralluoghi, il trattamento riservato alle persone private della libertà, allo scopo di rafforzare, se necessario, la loro protezione dalla tortura e dalle pene o trattamenti inumani o degradanti (art. 1). Il CPT non è un organismo investigativo, ma di prevenzione. Alla fine di ogni visita, il Comitato redige un rapporto dettagliato e lo invia allo Stato coinvolto al quale richiede una risposta in relazione alle eventuali questioni critiche sollevate nello stesso. L'azione del CPT si basa sui principi di cooperazione con le autorità nazionali e di riservatezza. Pertanto i rapporti e le risposte dei Governi sono inizialmente confidenziali e solo successivamente, su richiesta del Paese interessato dopo che quest'ultimo ha potuto fornire le proprie risposte e osservazioni, sono eventualmente resi pubblici. Ogni anno, infine, il Comitato pubblica un rapporto generale sulle proprie attività.

Il CPT ha condotto fino a oggi dieci visite in Italia, l'ultima dal 13 al 25 maggio 2012. In virtù del principio di riservatezza, il più recente rapporto consultabile pubblicamente è tuttavia quello relativo alla ottava visita del Comitato, avvenuta nel luglio del 2009 (CPT/Inf(2010)14) e pubblicato in data 28 aprile 2010 assieme alle relative osservazioni del Governo italiano (v. *Annuario 2011*, pp. 187-189). Al momento di preparazione di questo *Annuario 2013*, pertanto, non risulta che le autorità italiane abbiano richiesto la pubblicazione degli ultimi due rapporti preparati dal Comitato, contenenti le osservazioni e le conseguenti raccomandazioni relative alla condizione delle persone private della loro libertà in Italia, elaborate a seguito delle visite effettuate nel 2010 e nel 2012.

## **2.5. Comitato europeo dei diritti sociali**

Il Comitato europeo dei diritti sociali del Consiglio d'Europa (ECSR) è stato istituito ai sensi dell'art. 25 della Carta sociale europea del 1961 allo scopo di determinare se la normativa e la pratica degli Stati parte siano conformi con le norme della Carta sociale europea, dei suoi Protocolli e della Carta sociale europea (riveduta) (ESC-R). Attualmente il Comitato è composto da 15 esperti indipendenti eletti dal Comitato dei Ministri per un periodo di sei anni rinnovabili una sola volta. Dal 10 novembre 2010 ne fa parte un esperto italiano, Giuseppe Palmisano, il quale rimarrà in carica fino al 31 dicembre 2016.

Gli obblighi degli Stati parte della Carta sociale europea (riveduta) sono precisati all'art. A della Parte III, ESC-R. Gli Stati si impegnano a considerarsi vincolati da tutte le disposizioni della Parte I, da almeno sei dei nove articoli essenziali della Parte II (artt. 1, 5, 6, 7, 12, 13, 16, 19 e 20 ESC-R) e da un numero ulteriore di articoli o paragrafi della Parte II ESC-R tale per cui il totale delle disposizioni che li obbligano non sia inferiore a 16 articoli o 63 paragrafi numerati. L'Annesso alla ESC-R precisa inoltre che la portata obbligatoria della generalità delle disposizioni della Carta si estende agli stranieri limitatamente a quanti hanno la cittadinanza di altri Stati europei parti dello stesso strumento. Ogni anno ciascuno Stato parte invia un rapporto sull'implementazione di alcune delle disposizioni

della Carta (divise secondo gruppi tematici di articoli) che si è impegnato a considerare vincolanti. Il Comitato lo esamina e decide se la situazione nel Paese in questione sia o meno in conformità con essa. Le decisioni del Comitato sono chiamate *conclusioni* e vengono adottate alla fine di ogni anno. Se uno Stato non intraprende alcuna azione a seguito di una conclusione di non conformità dell'ECSR, il Comitato dei Ministri del CoE adotta una risoluzione con la quale invita lo Stato a provvedere. A seguito della decisione 821/4.1c del 13 dicembre 2002 del CM, gli Stati che hanno ratificato la Carta sociale europea riveduta sono invitati a redigere ogni cinque anni un rapporto sulle disposizioni della Carta non accettate e l'ECSR è tenuto a esaminare tali rapporti in incontri specifici. Ai sensi del Protocollo addizionale alla Carta sociale europea del 1995, inoltre, possono essere presentati al Comitato reclami sulla violazione delle disposizioni contenute nella Carta da parte di soggetti collettivi (incluse ONG internazionali con status partecipativo al CoE), e ONG nazionali (se indicato espressamente dallo Stato parte). In tale ambito, il Comitato, dopo aver valutato positivamente l'ammissibilità del reclamo, mette in moto una procedura di dialogo basata su uno scambio di documentazione scritta tra le parti che si conclude con una *decisione* sul merito. Il Comitato dei Ministri partecipa a questa procedura, adottando, se necessario, una risoluzione con la quale raccomanda allo Stato di adottare misure specifiche per riportare la situazione in linea con la Carta. Ogni anno infine il Comitato adotta un rapporto sulle attività intraprese nell'anno precedente. L'Italia ha ratificato la Carta sociale europea nel 1965 e la Carta sociale europea riveduta nel 1999, accettando 97 dei suoi 98 paragrafi numerati. L'unica disposizione non accettata riguarda l'art. 25 ESC-R, che tutela il diritto dei lavoratori alla protezione dei loro crediti in caso d'insolvenza del loro datore di lavoro. Al 2012, non risulta che l'Italia abbia presentato al Comitato il primo rapporto su tale disposizione della Carta riveduta. Tra il 1967 e il 2012 il Governo ha presentato 20 rapporti sull'applicazione della Carta del 1961 e 11 sull'applicazione della Carta riveduta.

Le più recenti *conclusioni* sull'Italia sono state pubblicate nel gennaio 2013. Il documento fa riferimento all'undicesimo rapporto la cui presentazione, richiesta dal Comitato entro il 31 ottobre 2011, è avvenuta, in parti, tra l'11 gennaio e il 13 aprile 2012. Le *Conclusioni 2012* riguardano le disposizioni della Carta accettate dall'Italia in relazione al gruppo tematico «occupazione, formazione e pari opportunità» (artt. 1, 9, 10, 15, 18, 20, 24 e 25 ESC-R). Il periodo di riferimento sul quale è effettuata l'analisi va dal 1° gennaio 2007 al 31 dicembre 2010.

Nel complesso, il documento conclusivo fa riferimento alla situazione italiana in relazione a 19 tra articoli e paragrafi della Carta riveduta, fornendo 13 conclusioni di conformità (talvolta domandando la presentazione di informazioni supplementari) e 4 di non conformità. In relazione a 2 disposizioni (artt. 15,2 ESC-R e 18,2 ESC-R) il Comitato rimanda la propria valutazione al prossimo rapporto, richiedendo al Governo italiano i dati specifici necessari per valutare lo stato di implementazione delle disposizioni in questione. Il documento non contiene conclusioni relative all'art. 25 dal momento che, come evidenziato sopra, questa disposizione non è stata ancora accettata dall'Italia.

*Schema per paragrafo delle Conclusioni 2012 sull'Italia*

Articolo ESC-R	Conclusioni di conformità	Conclusioni di non conformità	Richiesta di informazioni
<i>art. 1 ESC-R</i> (diritto al lavoro)	para. 3 (servizi gratuiti in materia di occupazione) 4 (orientamento, formazione e riadattamento professionale)	para. 1 (politica di realizzazione del pieno impiego) 2 (lavoro liberamente intrapreso - non-discriminazione, proibizione del lavoro forzato, altri aspetti)	
<i>art. 9 ESC-R</i> (diritto all'orientamento professionale)	<i>Intero articolo (composto da un solo paragrafo)</i>		
<i>art. 10 ESC-R</i> (diritto alla formazione professionale)	Para. 1 (formazione tecnica e professionale; accesso all'insegnamento tecnico superiore e all'insegnamento universitario) 2 (apprendistato) 3 (formazione professionale e rieducazione dei lavoratori adulti) 4 (disoccupati di lunga data) 5 (piena utilizzazione dei servizi disponibili)		
<i>art. 15 ESC-R</i> (diritto delle persone con disabilità all'autonomia, all'integrazione sociale e alla partecipazione alla vita della comunità)	para. 1 (formazione professionale per le persone con disabilità) 3 (integrazione e partecipazione delle persone con disabilità nella vita della comunità)		para. 2 (occupazione delle persone con disabilità)
<i>art. 18 ESC-R</i> (diritto all'esercizio di un'attività a fini di lucro sul territorio delle altre parti)	Para. 3 (liberalizzare le regolamentazioni) 4 (diritto dei cittadini a lasciare il Paese)	para. 1 (applicare con spirito di apertura i regolamenti esistenti)	para. 2 (semplificare le formalità in vigore e ridurre i diritti di cancelleria e le altre tasse)

segue

Articolo ESC-R	Conclusioni di conformità	Conclusioni di non conformità	Richiesta di informazioni
art. 20 ESC-R (diritto alla parità di opportunità e di trattamento in materia di lavoro e di professione senza discriminazioni basate sul sesso)	<i>Intero articolo (composto da un solo paragrafo)</i>		
art. 24 ESC-R (diritto a una tutela in caso di licenziamento)		<i>Intero articolo (composto da un solo paragrafo)</i>	

In relazione all'art 1 ESC-R (diritto al lavoro), il Comitato conclude che la situazione in Italia è conforme al para. 3 (servizi gratuiti in materia di occupazione), sebbene richieda ulteriori dati sull'utilizzo e sull'efficacia dei servizi pubblici per l'impiego, e al para. 4 (orientamento, formazione e riadattamento professionale). Al contrario la situazione italiana non è ritenuta conforme al para. 1 (politica di realizzazione del pieno impiego) perché i dati forniti non dimostrano che gli sforzi in materia di politiche per l'occupazione siano stati adeguati per combattere la disoccupazione e promuovere la creazione di posti di lavoro. Con riferimento al para. 2 (lavoro liberamente intrapreso – non-discriminazione, proibizione del lavoro forzato, altri aspetti) l'ECSR conclude che la situazione dell'Italia non è conforme dal momento che, da un lato, l'accesso per i cittadini non-UE all'impiego nella pubblica amministrazione è eccessivamente limitato, e dall'altro, il codice della navigazione italiana prevede sanzioni penali nei confronti dei marinai e del personale di volo che abbandonano il loro posto o rifiutano di obbedire agli ordini ricevuti anche in quelle situazioni in cui non c'è una minaccia alla sicurezza dell'imbarcazione o dell'aeromobile. Con riferimento ad altre situazioni protette dalla disposizione in questione, come ad esempio le condizioni di lavoro in carcere e la proibizione della discriminazione nell'occupazione, il Comitato lamenta la carenza di dati necessari per la valutazione e richiede la loro presentazione nel prossimo rapporto sottolineando che, in assenza di tali dati, non ci saranno motivazioni per concludere che la situazione in Italia relativamente a questo aspetto è conforme alle disposizioni della Carta sociale riveduta.

Con riferimento all'art. 9 ESC-R (diritto all'orientamento professionale), il Comitato riscontra la piena conformità della situazione italiana sia all'interno del sistema educativo sia relativamente al mercato del lavoro.

Anche in relazione all'art. 10 ESC-R (diritto alla formazione professionale), l'ECSR individua una situazione di conformità per ognuno dei cinque paragrafi numerati che lo compongono.

Con riferimento all'art. 15 ESC-R (diritto delle persone con disabilità all'autonomia, all'integrazione sociale e alla partecipazione alla vita della comunità), il Comitato conclude che la situazione italiana è conforme al para. 1 (formazione professionale per le persone con disabilità), sebbene richieda alle autorità mag-

giori informazioni riguardo una serie di questioni, tra cui: la situazione degli insegnanti di sostegno, il loro numero e il livello di risorse stanziare per le necessità speciali di apprendimento; la qualificazione del personale che fornisce queste forme di sostegno speciale; il tasso di abbandono di studenti disabili comparato con quello della popolazione totale; il numero di persone con disabilità che hanno frequentato corsi di formazione professionale. Una conclusione di conformità viene espressa anche con riferimento al para. 3 (integrazione e partecipazione delle persone con disabilità nella vita della comunità). Tuttavia, in materia di comunicazione, il Comitato richiede di essere tenuto informato sui seguiti relativi ai progetti di legge volti a riconoscere il linguaggio dei segni e il suo utilizzo nella pubblica amministrazione e nei tribunali (proposta di legge AC 4207 recante «Disposizioni per la promozione della piena partecipazione delle persone sorde alla vita collettiva e riconoscimento della lingua dei segni italiana») e sull'impatto delle diverse misure adottate per promuovere una comunicazione e informazione accessibile per le persone con disabilità. Inoltre, in materia di diritto all'alloggio, l'ECSR ribadisce, come già sottolineato nelle precedenti conclusioni attinenti all'articolo in questione (*Conclusioni 2008*), la necessità di ricevere informazioni circa il numero di persone che hanno beneficiato di contributi sull'alloggio e i progressi compiuti per migliorare l'accesso alla casa per le persone con disabilità. Con riferimento al para. 2 (occupazione delle persone con disabilità), il Comitato decide di rinviare le proprie conclusioni in attesa di ulteriori dettagli. In particolare, il rapporto presentato dalle autorità italiane non risponde a una richiesta di informazioni, già presentata nelle *Conclusioni 2007* e reiterata in quelle del 2008, relativa alle modalità secondo cui il requisito della sistemazione ragionevole per le persone disabili viene assicurato nella pratica e se l'applicazione di tale requisito ha causato un aumento nell'occupazione delle persone con disabilità all'interno mercato del lavoro ordinario. Sebbene al di fuori dell'arco diacronico considerato dalle *Conclusioni 2012* (2007-2010), il Comitato menziona la procedura di infrazione avviata nei confronti dell'Italia dalla Commissione europea nell'aprile 2011 (v. *Annuario 2012*, p. 20) sulla base del fatto che, in violazione della direttiva 2000/78/CE relativa alla parità di trattamento in materia di occupazione, condizioni di lavoro e formazione professionale, la legge italiana non prevede una norma generale per cui il datore di lavoro deve fornire una sistemazione ragionevole per tutte le persone con disabilità e relativamente a ogni aspetto del lavoro. Inoltre, l'ECSR nota che, secondo quanto indicato nel rapporto presentato dal Governo italiano, la crisi economica sembra aver avuto un impatto particolarmente negativo sull'occupazione delle persone con disabilità e domanda quali misure sono state previste o adottate per rispondere a tale situazione. In particolare, sono richiesti dati chiari e aggiornati sul numero di persone con disabilità impiegate per ciascuno degli schemi di sostegno previsti dall'ordinamento italiano. In relazione all'art. 18 ESC-R (diritto all'esercizio di un'attività a fini di lucro sul territorio delle altre Parti), la situazione italiana è considerata conforme al para. 3 (liberalizzare le regolamentazioni), sebbene vengano sollecitate ulteriori informazioni relativamente al numero delle richieste di permessi di lavoro presentate da cittadini degli Stati parte della Carta sociale che non fanno parte dell'area economica europea (EEA); alle motivazioni per cui i permessi di lavoro vengono rifiutati ai cittadini di questi Paesi; e a tutte le misure adottate per liberalizzare i regolamenti che amministrano il riconoscimento di certificati, qualifiche professionali e



diplomi stranieri al fine di facilitare l'accesso al mercato del lavoro nazionale. Una conclusione di conformità è espressa anche con riferimento al para. 4 (diritto dei cittadini a lasciare il Paese). Per quanto riguarda, al contrario, il para. 1 (applicare con spirito di apertura i regolamenti esistenti), la situazione riscontrata è di non conformità. Il Comitato, infatti, nota che il rapporto presentato dall'Italia, nonostante le precedenti richieste avanzate nelle *Conclusioni 2008*, non fornisce dati pertinenti sul numero di richieste di permessi di lavoro presentate da cittadini stranieri e pertanto, sulla base delle informazioni ricevute, afferma di non essere in grado di determinare se il tasso di rifiuto (7.688 permessi di lavoro rifiutati nel 2009) sia indicatore di un'applicazione dei regolamenti esistenti con spirito di apertura. Nel prossimo rapporto su questo articolo, le autorità dovranno includere informazioni sul numero di permessi garantiti ai richiedenti provenienti dagli Stati parte della Carta sociale e non appartenenti all'EEA nonché sul tasso con cui i permessi richiesti dai cittadini di questi Paesi vengono rifiutati. Secondo il Comitato, un limitato numero di permessi di lavoro garantiti a cittadini di Paesi non EEA, combinato con un elevato tasso di rifiuto a causa dell'applicazione di norme come la cosiddetta regola dei «lavoratori prioritari» (secondo cui uno Stato considera le richieste per l'ammissione nel proprio territorio per fini lavorativi solo dove i posti disponibili non possono essere ricoperti da forza lavoro nazionale o comunitaria), indicherebbe un grado insufficiente di apertura nell'applicare i regolamenti esistenti e quindi una situazione non conforme alla disposizione in esame. Con riferimento al para. 2 (semplificare le formalità in vigore e ridurre i diritti di cancelleria e le altre tasse), il Comitato decide di rinviare le proprie conclusioni in attesa di informazioni più approfondite relativamente alla situazione del lavoro autonomo in Italia e all'iter burocratico necessario per ottenere l'autorizzazione a impegnarsi in queste forme di lavoro.

Con riferimento all'art. 20 ESC-R (diritto alla parità di opportunità e di trattamento in materia di lavoro e di professione senza discriminazioni basate sul sesso), il Comitato conclude che, in attesa della ricezione di una serie di informazioni, la situazione italiana appare conforme alla disposizione della Carta. Tali richieste riguardano, in particolare, informazioni sulla valutazione dell'impatto dei numerosi progetti, piani e misure adottate dall'Italia per migliorare la situazione lavorativa delle donne nonché dati aggiornati sulla posizione delle donne nell'impiego e sul differenziale retributivo di genere. Altre richieste riguardano informazioni relative a tutte le azioni positive volte a promuovere l'eguaglianza di genere, e in particolare la parità di retribuzione per lavori di pari valore.

In relazione all'art. 24 ESC-R (diritto a una tutela in caso di licenziamento) la situazione italiana è considerata non conforme perché gli impiegati che vengono sottoposti a un periodo di prova di sei mesi non sono adeguatamente protetti dal licenziamento. Infatti, l'ECSR osserva che in questa situazione, nonostante il licenziamento durante il periodo di prova sia soggetto a una serie di limitazioni, tra cui l'obbligo di motivarne le cause, gli impiegati non hanno il diritto a un periodo di preavviso né al pagamento di un risarcimento. Con riferimento all'obbligo di fornire una motivazione valida, il Comitato sottolinea che solo due ragioni di licenziamento sono considerate valide dall'articolo in questione: attitudine o condotta del lavoratore e necessità di funzionamento dell'impresa (ragioni economiche). In quest'ambito l'ECSR richiede alle autorità italiane di fornire nel prossimo rapporto informazioni sul modo in cui la legislazione italiana si

pone rispetto a questo riguardo. Infine, il Comitato domanda se in Italia la legge proibisce in modo esplicito i licenziamenti per rappresaglia e, con riferimento al tema dei ricorsi e delle sanzioni, se è posto un tetto alla compensazione in caso di licenziamento illegittimo.

Il dodicesimo rapporto sull'applicazione della Carta sociale europea riveduta, la cui presentazione al Comitato è prevista entro il 31 ottobre 2012, fa riferimento alle disposizioni accettate dall'Italia in relazione al gruppo tematico «salute, sicurezza sociale e protezione sociale». Esso riguarderà quindi gli artt. 3 ESC-R (diritto alla sicurezza e alla salute sul lavoro), 11 ESC-R (diritto alla protezione della salute), 12 ESC-R (diritto all'assistenza sociale e medica), 14 ESC-R (diritto a usufruire di servizi sociali); 23 ESC-R (diritto delle persone anziane a una protezione sociale) e 30 ESC-R (diritto alla protezione contro la povertà e l'emarginazione sociale). Le osservazioni dell'ECSR in relazione a tale rapporto saranno adottate alla fine di dicembre, nelle *Conclusioni 2013*.

Per quanto concerne la procedura dei reclami collettivi istituita con il Protocollo del 1995, il 9 agosto 2012 l'ONG internazionale *International Planned Parenthood Federation European Network* (IPPF EN) ha inoltrato un reclamo contro l'Italia (n. 87/2012) con il quale si chiede all'ECSR di dichiarare contrario agli articoli 11 ESC-R (diritto alla protezione della salute) ed E (non-discriminazione) l'art. 9 della l. 194/1978 relativo al diritto di obiezione di coscienza del personale medico nei casi di interruzione volontaria di gravidanza. Secondo IPPF EN infatti, l'articolo 9, sebbene preveda l'obbligo per strutture ospedaliere e Regioni di assicurare l'accesso alla pratica di aborto, non indica quali misure specifiche devono essere adottate al fine di garantire una adeguata presenza di personale medico non obiettore in tutti gli ospedali pubblici. Sulla base di quanto esposto nel reclamo, questa carenza del quadro normativo italiano combinata con l'elevato numero di medici obiettori nelle strutture sanitarie del Paese, risulterebbe in una compressione del diritto delle donne di ricorrere a trattamenti di interruzione di gravidanza contraria all'art. 11 ESC-R. Con riferimento all'iter del reclamo nel 2012, il 14 ottobre il Governo italiano ha presentato alcune eccezioni di inammissibilità, successivamente respinte dal Comitato nella decisione del 22 ottobre; l'11 dicembre 2012 il Governo italiano ha presentato le proprie osservazioni sulla trattazione nel merito del caso.

## 2.6. Commissario per i diritti umani

Il Commissario è un'istituzione indipendente creata in forza della risoluzione del Comitato dei Ministri (99)50 del 7 maggio 1999. Dal 1° aprile 2006 al 31 marzo 2012 questo incarico è stato ricoperto da Thomas Hammarberg (Svezia). A partire dal 1° aprile 2012, Nils Muižnieks (Lettonia), eletto dall'Assemblea parlamentare il 24 gennaio 2012, è il nuovo Commissario per i diritti umani del Consiglio d'Europa.

Le funzioni del Commissario includono la promozione dell'effettivo rispetto dei diritti umani, il sostegno ai 47 Stati membri nell'attuazione degli standard del CoE in materia e la promozione dell'educazione e della sensibilizzazione ai diritti umani. La sua principale attività è quella di condurre un dialogo permanente con i Governi degli Stati membri,

anche compiendo visite nei rispettivi territori. Nel corso di queste missioni, il Commissario incontra generalmente rappresentanti di alto livello del Governo, del Parlamento, del sistema giudiziario nonché membri delle istituzioni nazionali e della società civile che si occupano di diritti umani. Al termine della missione, il Commissario redige un rapporto che include sia un'analisi delle politiche in materia di diritti umani e della loro applicazione effettiva, sia raccomandazioni dettagliate per il loro miglioramento; tale rapporto viene pubblicato e diffuso. Inoltre, il Commissario conduce visite di *follow-up* per valutare i progressi compiuti nell'implementare le precedenti raccomandazioni; anche i rapporti di *follow-up* sono successivamente resi pubblici.

Nel 2012 il Commissario ha reso pubblici i rapporti relativi a due visite condotte nel 2011 (in Turchia e Ucraina) e a quattro visite condotte nel 2012 (in Austria, Italia, Finlandia e Portogallo,). Nel medesimo anno sono state condotte visite in Albania, Andorra, Croazia, Islanda, Liechtenstein, Lussemburgo, Repubblica di Moldova, Slovenia e Svizzera.

La missione in Italia è stata effettuata nei giorni dal 3 al 6 luglio 2012. Lo scopo della visita è stato quello di riesaminare una serie di questioni critiche in relazione alla situazione dei diritti umani nel Paese con particolare riferimento all'eccessiva durata dei processi giudiziari e alla protezione dei diritti di rom, sinti, migranti e richiedenti asilo. Per quanto concerne la situazione di questi gruppi sociali, l'obiettivo è stato quello di fornire un *follow-up* alle raccomandazioni contenute nel precedente rapporto (v. *Annuario 2012*, pp. 202-206). Nel corso della missione, il Commissario ha incontrato rappresentanti delle autorità nazionali, inclusi il Ministro della giustizia, Paola Severino, il Ministro degli interni, Anna Maria Cancellieri, e il Presidente della Commissione straordinaria per la promozione dei diritti umani del Senato, Pietro Marcenaro. Incontri sono stati tenuti anche con il Presidente della Corte di cassazione, Ernesto Lupo e il Vicepresidente del Consiglio superiore della magistratura, Michele Vietti, nonché con rappresentanti dell'UNAR, di associazioni professionali di magistrati e di un numero di organizzazioni intergovernative e non-governative che si occupano di diritti umani. Il conseguente rapporto è stato pubblicato il 18 settembre 2012 (CommDH (2012)26) assieme alle osservazioni del Governo italiano, presentate in due fasi il 18 settembre e l'8 novembre. Si tratta della quinta visita effettuata da questa istituzione in Italia. Le precedenti sono state svolte: dal 10 al 17 giugno 2005 (rapporto pubblicato il 14 dicembre 2005 - CommDH (2005)9); dal 19 al 20 giugno 2008 (rapporto pubblicato il 28 luglio 2008 - CommDH (2008)18), dal 13 al 15 gennaio 2009 (rapporto pubblicato il 16 aprile 2009 - CommDH (2009)16) e dal 26 al 27 maggio 2011 (rapporto pubblicato il 7 settembre 2011). Con riferimento al tema dell'*eccessiva lunghezza dei processi*, il Commissario esprime la sua profonda preoccupazione riguardo lo stato di questo problema in Italia e sottolinea che la situazione attuale ha notevoli ripercussioni di carattere negativo non solo per i singoli individui e per l'economia italiana, ma anche per il sistema europeo di protezione dei diritti umani a causa del continuo flusso di ricorsi alla Corte di Strasburgo che tale situazione produce. Il Commissario si dice consapevole della complessità di questo fenomeno le cui cause sottostanti includono diversi fattori che contribuiscono all'aumento del carico di lavoro dei tribunali, nonché molti aspetti procedurali, problemi relativi alla gestione dei tribunali e al ruolo degli avvocati. Sebbene la rinnovata determinazione delle autorità italiane ad affrontare questo problema sia ritenuta incoraggiante, il Commissario osserva che molti tentativi di riforma nel passato non sono riusciti a

produrre i risultati desiderati per diversi motivi: sono stati fatti in modo graduale, oppure non sono riusciti a integrare un approccio scientifico basato sull'evidenza empirica (prevedendo, ad esempio, un monitoraggio attento dell'attuazione delle riforme, e una misurazione del preciso impatto della durata dei processi), oppure non hanno beneficiato della piena collaborazione degli attori direttamente interessati. La complessità e l'ampiezza del problema è tale che l'Italia necessita di un ripensamento complessivo del suo sistema giudiziario e procedurale, così come un cambiamento della propria cultura giuridica, attraverso uno sforzo concertato da parte del Ministero della giustizia, del Consiglio superiore della magistratura, dei giudici, dei pubblici ministeri e degli avvocati. Secondo il Commissario, se da un lato è necessario un intervento legislativo, dall'altro questo dovrebbe essere accompagnato da misure riguardanti gli aspetti organizzativi e procedurali, coerentemente con le linee guida della Commissione europea per l'efficienza della giustizia. Gli esempi presenti in Italia, come l'esperienza del Tribunale di prima istanza di Torino, dimostrano che possono essere ottenuti buoni risultati anche all'interno dell'attuale contesto, senza ulteriori risorse finanziarie e umane. Il Commissario si dice molto preoccupato anche dell'evidente malfunzionamento dei rimedi esistenti a livello nazionale per l'eccessiva durata dei processi e richiede alle autorità italiane di assicurare con urgenza il pagamento dei risarcimenti assegnati e di completare l'attuale sistema di rimedi con misure finalizzate a prevenire e velocizzare questo tipo di procedimenti, anche allo scopo di limitare ulteriori ricorsi alla CtEDU.

Con riferimento alla *protezione dei diritti umani di rom e sinti*, l'analisi del Commissario riguarda cinque aspetti: 1) strategie comprensive di inclusione degli appartenenti a queste comunità nella società, 2) questioni relative all'alloggio, agli «sgomberi» e alla cosiddetta «emergenza nomadi», 3) presenza di manifestazioni di anti-nomadismo nel discorso politico e nei media, 4) crimini violenti di odio e 5) apolidia.

Sul primo di questi aspetti (strategie di inclusione) il Commissario accoglie molto positivamente l'adozione della prima strategia nazionale sull'inclusione di rom e sinti in Italia (v., Parte II, 1.2.2) che viene concepita come un promettente passo in avanti verso l'interruzione e l'inversione delle politiche dannose adottate nel recente passato nei confronti di queste comunità (decreto su «emergenza nomadi», «pacchetti sicurezza»). Sottolinea quindi che il periodo iniziale sarà di fondamentale importanza per l'implementazione della strategia che dovrebbe essere collegata a chiari obiettivi quantitativi e a risorse finanziarie. In particolare, viene ritenuta cruciale la partecipazione attiva di rom e sinti che deve essere garantita attraverso meccanismi efficaci concertati a livello locale, regionale e nazionale. Ulteriori aspetti essenziali di questa strategia sono un monitoraggio attento, uno sforzo sostenuto per la formazione e per aumentare la consapevolezza sulla situazione degli appartenenti a queste comunità nonché un dibattito pubblico costruttivo. Il Commissario, tuttavia, esprime la propria preoccupazione relativamente al ruolo dell'UNAR in quest'ambito dal momento che, a causa dei tagli subiti negli ultimi anni, tale Ufficio potrebbe non essere in grado di coordinare l'implementazione di questa strategia come disposto.

Sul secondo aspetto (alloggio, «sgomberi» ed «emergenza nomadi»), il Commissario sottolinea che le politiche di segregazione e «sgomberi» forzati che contraddistinguono l'approccio della «emergenza nomadi» sono diametralmente opposte

alla nuova strategia di inclusione e dovrebbero essere quindi relegate al passato. In quest'ambito desta preoccupazione il ricorso in appello presentato dal Governo italiano a seguito della sentenza 6050/2011 del Consiglio di Stato che, nel novembre del 2011, aveva decretato l'illegittimità del precedente approccio (v. *Annuario 2012*, p. 259). Secondo il Commissario questo ricorso trasmette messaggi contraddittori e sembra approvare l'approccio precedente. Pertanto, il Governo italiano è incoraggiato a dichiarare in modo non ambiguo che l'approccio emergenziale alla questione di rom e sinti è stato definitivamente abbandonato, indipendentemente da quello che sarà il risultato del ricorso in appello e che qualsiasi attività relativa alla segregazione di rom in insediamenti isolati e agli «sgomberi» sarà terminata immediatamente. Con specifico riferimento all'alloggio, inoltre, il Commissario sottolinea l'importanza per il successo delle prossime misure adottate di coinvolgere queste comunità nelle scelte che andranno a toccare la loro situazione abitativa.

Con riferimento al terzo aspetto (manifestazioni pubbliche di anti-nomadismo), il Commissario esprime grande preoccupazione per la perdurante e sostenuta presenza di manifestazioni di odio nei confronti degli appartenenti a queste comunità, sia nel discorso politico, sia attraverso i mezzi di comunicazione. Infatti, nonostante si siano registrati casi sporadici in cui partiti politici e i rispettivi leader sono stati processati e condannati per discorsi razzisti e xenofobi nei confronti di rom e sinti (è il caso dell'ordinanza del Tribunale di Milano del 28 maggio 2012 che ha condannato i partiti PdL e Lega Nord per «molestie razziali» a causa dell'utilizzo offensivo del termine «zingaropoli» nel corso della campagna elettorale per le elezioni amministrative del 2011 per il Comune di Milano, v. Parte IV, 1.4.4), la risposta rimane inadeguata alla portata di questo problema. In questo contesto, il Commissario sottolinea il legame evidente tra queste manifestazioni pubbliche di anti-nomadismo e i crimini di odio nel contesto italiano e invita quindi le autorità ad adottare con urgenza misure decise conformi alla raccomandazione generale dell'ECRI n. 13 (v. *Annuario 2012*, p. 216) nonché di stabilire pene adeguate contro l'incitamento alla discriminazione e alla violenza su base razziale.

Sul quarto aspetto (crimini violenti di odio), il Commissario esprime la propria preoccupazione con riferimento al perdurare di forme di violenza contro rom e sinti e sull'inadeguatezza della risposta fornita a questo problema dal sistema di giustizia penale italiano. In questo ambito, le autorità sono incoraggiate a incrementare i propri sforzi per monitorare i crimini d'odio e per assicurare che la dimensione razzista dei reati sia tenuta in conto in modo effettivo sia dai pubblici ministeri sia dai giudici. Inoltre, il Commissario sottolinea che le autorità dovrebbero promuovere la consapevolezza sulla necessità di contrastare in modo attivo tutte le manifestazioni di razzismo, discriminazione razziale così come sui diversi rimedi messi a disposizione delle vittime di tali atti.

Sul quinto aspetto (apolidia), il Commissario accoglie l'intenzione, presentata nella strategia di inclusione, di istituire un gruppo di lavoro composto dai Ministri pertinenti, nonché da rappresentanti dello UNHCR e delle comunità rom e sinti al fine di studiare possibili soluzioni definitive relativamente alla questione di «apolidia di fatto» vissuta da migliaia di rom nati in Italia e discendenti di famiglie che hanno perso la cittadinanza dopo lo smembramento dell'ex Jugoslavia (v. *Annuario 2012*, p. XXVII). In particolare, le autorità italiane sono incoraggiate ad assicurare che questo gruppo di lavoro realizzi il suo mandato in modo tempe-

stivo e che le soluzioni identificate vengano implementate allo scopo di consentire alle persone coinvolte di accedere almeno agli stessi diritti delle persone apolide, coerentemente con la raccomandazione CM/Rec(2009)13 del Comitato dei Ministri in materia di bambini nati da genitori apolide.

Con riferimento alla *protezione dei diritti umani di migranti e richiedenti asilo*, l'analisi del Commissario riguarda quattro aspetti: 1) l'accesso alla procedura di asilo, 2) l'accoglienza di migranti e richiedenti asilo, 3) l'integrazione di rifugiati e altri beneficiari di protezione internazionale e 4) la detenzione amministrativa di migranti.

Sul primo di questi aspetti (accesso all'asilo), il Commissario, facendo riferimento alla sentenza di condanna della CtEDU sul caso *Hirsi Jamaa e altri c. Italia* (v., Parte IV, 2.1.1), accoglie positivamente la dichiarazione presentata al Comitato dei Ministri dal Governo italiano nella quale si afferma che le cosiddette «operazioni di respingimento» non fanno parte della politica italiana in materia di migranti irregolari (v. DH-DD(2012)671). Relativamente all'annunciata fase di rinegoziazione degli accordi bilaterali con la Libia, il Commissario considera che questi debbano includere garanzie di protezione dei diritti umani adeguate per prevenire violazioni analoghe risultanti da potenziali espulsioni, intercettazioni e misure di rimozione. Preoccupano il Commissario, tuttavia, le informazioni che riportano che situazioni simili emergono con riferimento all'applicazione di altri accordi bilaterali, come nel caso degli accordi di riammissione con Egitto e Tunisia, e dei ritorni automatici verso la Grecia. Le autorità italiane sono quindi incoraggiate ad assicurare che tutti i migranti, inclusi quelli intercettati in mare, abbiano pieno accesso alla procedura di asilo e, a questo fine, a fornire una formazione sistematica ai pertinenti funzionari (agenti doganali). Per quanto riguarda le operazioni di ricerca e soccorso in mare, il Commissario, se da un lato esprime il proprio apprezzamento per gli sforzi coraggiosi compiuti dalle autorità italiane, dall'altro, le invita a esaminare con attenzione e a implementare le rilevanti raccomandazioni e risoluzioni adottate dall'Assemblea parlamentare in materia, in particolare la menzionata risoluzione 1872 (v., in questa Parte, 2.1).

Relativamente al secondo aspetto (accoglienza), il Commissario sottolinea le numerose criticità individuate nel sistema italiano di accoglienza dei migranti e dei richiedenti asilo che sono per lo più legate alla situazione di frammentazione causata dalle diverse tipologie di centri, dalla variabilità degli standard utilizzati in essi e dagli effetti dell'improvviso aumento della loro capacità di accoglienza verificatosi a seguito dell'emergenza in Nordafrica e Medio Oriente. In quest'ambito, il Commissario incoraggia le autorità italiane a sostituire alla situazione attuale un sistema di accoglienza integrato e unificato che sia in grado di rispondere alle fluttuanti necessità che la situazione impone e di garantire la medesima qualità di protezione in tutto il territorio italiano. Tale sistema dovrebbe fondarsi su standard chiari a livello nazionale e su forme di monitoraggio indipendenti. All'interno di questo quadro, il Sistema di protezione per richiedenti asilo e rifugiati (SPRAR), sebbene non abbia le risorse adeguate per rispondere alla situazione attuale, viene considerato come una buona pratica da espandere e mettere al centro del nuovo sistema di accoglienza. Con riferimento alle persone accolte nel 2011 nell'ambito del piano di emergenza per il Nordafrica, il Commissario raccomanda che queste non subiscano un improvviso deterioramento della loro situazione. Sul terzo aspetto (integrazione dei rifugiati), il Commissario, anche sulla base

delle diffuse condizioni di privazione e svantaggio osservate in prima persona nel corso della sua recente visita in Italia, ritiene che la quasi assenza di un quadro per l'integrazione di rifugiati e di altre persone che beneficiano di protezione internazionale abbia creato un grave problema relativamente alla situazione dei diritti umani nel Paese. Insiste quindi affinché le autorità rimedino a tale situazione adottando misure positive che contrastino gli ostacoli incontrati da queste persone nel mercato del lavoro (discriminazione e rischio di sfruttamento), rivedendo norme e regolamenti rilevanti e rimuovendo i numerosi ostacoli amministrativi al godimento dei loro diritti. In particolare, le autorità sono invitate a recepire il più in fretta possibile la direttiva 2011/51 dell'Unione Europea che estende lo status di residente di lungo periodo ai rifugiati e agli altri soggetti che beneficiano di protezione internazionale.

Relativamente al quarto aspetto (detenzione amministrativa), il Commissario esprime profonda preoccupazione per le condizioni di vita nei centri di identificazione ed espulsione (CIE) che non sono stati adattati all'estensione del periodo massimo di detenzione da 2 mesi (prima del 2009) agli attuali 18 mesi, in particolare per quanto riguarda l'assenza di attività ricreative. In quest'ambito, le autorità italiane sono messe in guardia contro la possibilità di un ulteriore degrado degli standard di permanenza in questi luoghi a causa dei tagli nel bilancio. Un'altra causa di grave preoccupazione è la capacità dei CIE di rispondere alle necessità di una popolazione molto eterogenea di detenuti amministrativi. Inoltre, dal momento che la maggioranza degli uomini trattenuti in questi centri sono ex detenuti, il Commissario invita le autorità italiane a compiere l'identificazione ai fini dell'espulsione di queste persone prima che queste finiscano di scontare il proprio periodo di detenzione. In linea con gli standard del Consiglio d'Europa, inoltre, il Commissario incoraggia le autorità italiane a eliminare gradualmente la detenzione amministrativa di migranti irregolari in ambienti che assomigliano alle carceri favorendo alternative idonee e a promuovere l'utilizzo di programmi di ritorno volontario.

Tra le altre attività realizzate dal Commissario per i diritti umani nel 2012 si segnala la pubblicazione *online* di numerosi *Human Rights Comment*, brevi articoli all'interno di un *blog* in cui il Commissario analizza e commenta in modo sintetico aspetti rilevanti relativi alla situazione dei diritti umani in Europa. Nell'anno in esame sono stati pubblicati 13 commenti (5 da Thomas Hammarberg e 8 da Nils Muižnieks). Nel 2011, primo anno di utilizzo di questo nuovo strumento informativo, i commenti erano stati 27 (si deve tenere conto di un periodo di inattività dovuto all'avvicendamento tra i due Commissari). Alcuni commenti contengono riferimenti espliciti alla situazione italiana:

– *Continued attacks in Europe: journalists need protection from violence* (5 giugno 2012); il Commissario sottolinea la pericolosità della professione giornalistica anche in Europa dove sono state recentemente compiute numerose aggressioni violente contro giornalisti ed esorta i Governi a trattare la questione con la massima serietà, dal momento che tali violenze sono veri e propri attacchi contro la libertà dei media che costituisce la linfa vitale della democrazia. Nell'elencare le situazioni in cui tali forme di violenza sono avvenute, l'Italia viene menzionata con riferimento alle aggressioni subite da giornalisti che si occupano di questioni relative alla mafia. I Governi dovrebbero rendere chiaro che tali attacchi sono inaccettabili, promuovere indagini trasparenti, assicurare i colpevoli alla giustizia e promuovere forme di cooperazione tra polizia e giornalisti (v. anche, in questa Parte, 4.3).

– *Silencing voices against homophobia violates human rights* (21 giugno 2012); il Commis-

sario esprime la propria preoccupazione per la rinnovata tendenza, da parte di alcuni Stati membri del Consiglio d'Europa, ad adottare leggi finalizzate a zittire le voci contro l'omofobia e la transfobia, e illustra una serie di misure che i Governi dovrebbero approvare per proteggere le persone omosessuali, consentire la libertà di espressione, sottolineando la responsabilità delle autorità nell'aumentare la consapevolezza pubblica in materia. Tra le iniziative proposte viene sottolineato un programma di attività educative su questioni LGBT al quale l'Italia, assieme ad alcuni Paesi dell'Europa orientale, ha aderito.

– *Anti-Muslim prejudice hinders integration* (24 luglio 2012); il Commissario sottolinea le varie forme di pregiudizio, discriminazione e violenza che rafforzano l'esclusione sociale dei musulmani in Europa e mette in luce come gli appartenenti a queste comunità siano diventati il principale «altro» nei discorsi populistici della destra europea. Analogamente a un precedente *Comment* del 2011 (v. *Annuario 2012*, p. 207) viene menzionato, come esempio del pregiudizio anti-musulmano in Europa, l'utilizzo da parte di alcuni amministratori locali del nord Italia di una vecchia legge anti-terrorismo che vieta, per ragioni di sicurezza, la copertura del volto nel corso di manifestazioni pubbliche allo scopo di punire le donne che indossano veli a copertura completa. Secondo il Commissario, i Governi dovrebbero smettere di colpire gli appartenenti alla comunità musulmana con norme e politiche pubbliche e custodire il campo della religione da ogni forma di discriminazione.

– *Stop chasing Roma. Start including them* (22 novembre 2012); questo commento, pubblicato a seguito della preparazione del rapporto sull'Italia analizzato sopra, fa il punto sulle misure intraprese dai Paesi membri del CoE per migliorare la situazione dei rom in Europa e sottolinea come, nonostante l'ampio dibattito avvenuto su questo tema, la pratica degli «sgomberi» sia in crescita. Tra gli esempi di questa tendenza, il Commissario riporta la notizia dello «sgombero» di 250 persone rom avvenuto a Roma nel settembre del 2012 senza che venissero predisposte misure alternative al trasferimento di queste persone in insediamenti segregati su base etnica. Il Commissario sottolinea che gli «sgomberi» non dovrebbero mai avvenire senza fornire alternative adeguate e gli Stati dovrebbero quindi trovare soluzioni urgenti relative all'alloggio dei rom e investire in esse, nonché affrontare le cause alla base dell'emigrazione dei rom dai propri Paesi di origine che includono forme di discriminazione istituzionalizzata, segregazione, repressione e povertà.

Tra le attività realizzate nel 2012, infine, l'Ufficio del Commissario ha presentato una pubblicazione su *I diritti umani di rom e caminanti in Europa*, nella quale la situazione di queste comunità in Italia è sovente menzionata a titolo esemplificativo e tre *issue papers* sui seguenti temi: *La giustizia post-conflitto e la pace sostenibile in ex-Iugoslavia* (febbraio 2012); *Il diritto alla capacità giuridica per le persone con disabilità intellettuali e psico-sociali* (aprile 2012); *I diritti delle persone con disabilità di vivere in modo indipendente e di essere incluse nella comunità* (giugno 2012).

## 2.7. Commissione europea contro il razzismo e l'intolleranza

La Commissione europea contro il razzismo e l'intolleranza (ECRI), istituita nel 1993, è un organo di monitoraggio del Consiglio d'Europa specializzato nel contrasto a ogni forma di razzismo, xenofobia, antisemitismo e intolleranza, in un'ottica di protezione dei diritti umani. I membri dell'ECRI restano in carica per cinque anni. Essi sono designati per la loro autorità morale e la loro riconosciuta esperienza nel campo della lotta contro il razzismo, la xenofobia, l'antisemitismo e l'intolleranza e agiscono a titolo individuale e in maniera indipendente. All'interno della Commissione siede un membro e, in caso di espressa richiesta da parte di un Governo, un membro supplente per ciascun Paese del CoE. Per l'Italia, nel corso del 2012 gli esperti sono stati Vitaliano Esposito (membro effettivo,



mandato rinnovato fino al 2017) e Antonio Mura (membro supplente, mandato terminato a gennaio 2013). Il funzionario per le relazioni esterne del Segretariato della Commissione, parte della Direzione generale diritti umani e affari generali del Consiglio d'Europa, è Stefano Valenti.

Il mandato dell'ECRI riguarda tutte le misure idonee a combattere la violenza, la discriminazione e il pregiudizio nei confronti di persone (o gruppi di persone) sulla base di presupposti razziali, linguistici, religiosi, nazionali o etnici. La Commissione effettua un'analisi approfondita della situazione relativa al razzismo e all'intolleranza in ciascuno degli Stati membri del CoE e formula suggerimenti e proposte elaborando dei rapporti. La stesura del rapporto avviene sulla base dell'analisi di fonti documentarie, visite sul luogo e un dialogo riservato con le autorità nazionali e le organizzazioni di società civile. L'ECRI indirizza inoltre raccomandazioni di politica generale a tutti gli Stati membri e promuove la cooperazione con gli attori interessati, in particolare ONG, mass media e associazioni giovanili. Nel corso del 2012, la Commissione ha pubblicato i rapporti del quarto ciclo di monitoraggio relativi a Ucraina, Montenegro, Lussemburgo, Lettonia, Italia, Islanda, Danimarca, Andorra, Svezia e Croazia e ha condotto visite in Liechtenstein, San Marino, Finlandia, Irlanda, Federazione Russa, Malta, Portogallo, Paesi Bassi, Repubblica di Moldova. Inoltre, l'ECRI ha pubblicato le conclusioni relative alle raccomandazioni prioritarie indirizzate ai seguenti Paesi nell'ambito dei rapporti del quarto ciclo già presentati: Bulgaria, Ungheria, Norvegia, Belgio, Repubblica Ceca, Germania, Slovenia, Svizzera e Grecia.

Con riferimento specifico all'Italia, il quarto ciclo di monitoraggio si è concluso con la pubblicazione del rapporto (CRI(2012)2), avvenuta il 21 febbraio 2012, relativo alla visita condotta dalla Commissione nel corso del mese di novembre 2010. I contenuti di tale rapporto, adottato il 6 dicembre 2011, sono stati presentati in modo dettagliato nell'*Annuario italiano dei diritti umani 2012* (pp. 208-216). I precedenti tre rapporti dell'ECRI sull'Italia sono i seguenti: rapporto sul primo ciclo di monitoraggio (CRI(98)48), adottato e pubblicato il 15 giugno 1998; rapporto sul secondo ciclo di monitoraggio (CRI(2002)4), adottato il 21 giugno 2001 e pubblicato il 23 aprile 2002; rapporto sul terzo ciclo di monitoraggio (CRI(2006)19), adottato il 16 dicembre 2005 e pubblicato il 16 maggio 2006 (v. *Annuario 2011*, pp. 197-200).

Tra le attività rilevanti della Commissione nell'anno in esame si segnala l'adozione, in data 25 settembre 2012, della *raccomandazione di politica generale n. 14* (CRI(2012)48). In questo documento, l'ECRI elenca una serie di misure e iniziative generali e specifiche che i Governi degli Stati membri del Consiglio d'Europa sono invitati ad adottare per contrastare il razzismo e la discriminazione razziale nell'ambiente lavorativo. Nello specifico, l'ECRI raccomanda ai Governi di: intraprendere ogni azione necessaria per eliminare, *de iure* e *de facto*, il razzismo, la discriminazione razziale e le molestie razziali nell'ambiente di lavoro, sia nel settore pubblico sia in quello privato, e di adottare una legge a livello nazionale con adeguati meccanismi di esecuzione che assicuri la realizzazione dei diritti e della piena eguaglianza nella pratica; adottare una strategia comprensiva e multidisciplinare per promuovere l'eguaglianza ed eliminare e prevenire ogni forma di razzismo e discriminazione nell'impiego; prendere in considerazione le misure contenute nella direttiva sull'eguaglianza razziale (2000/43/EC) e nella direttiva sull'eguaglianza nel lavoro (2000/78/EC); adottare un piano nazionale volto a consentire ai partner sociali e alle organizzazioni di società civile che articolano gli interessi dei gruppi che vivono situazioni di ineguaglianza e svantaggio, di essere consultati e di fornire la propria compe-

tenza in materia; adottare una normativa che consenta l'elaborazione di azioni positive e fornisca indicazioni chiare con riferimento alle misure volte a prevenire o compensare gli svantaggi nell'ambiente lavorativo; ratificare il Protocollo XII alla CEDU, la Convenzione-quadro per la protezione delle minoranze nazionali, la Carta sociale europea (riveduta) e il Protocollo su un sistema di reclamo collettivo, la Convenzione della Nazioni Unite sulla protezione dei diritti di tutti lavoratori migranti e dei membri delle loro famiglie e la Convenzione ILO relativa ai lavoratori domestici (n. 189). Raccomandazioni specifiche riguardano le seguenti questioni: la revisione del quadro legislativo, la promozione della conoscenza pubblica delle norme e dei meccanismi esistenti per contrastare la discriminazione e favorire l'eguaglianza nell'ambiente lavorativo, l'accesso alla giustizia, le assunzioni, le pari opportunità, le sanzioni e il rafforzamento dei poteri e del ruolo degli organismi specializzati già esistenti.

## **2.8. Comitato consultivo della Convenzione-quadro per la protezione delle minoranze nazionali**

Il Comitato è un organismo di monitoraggio istituito ai sensi dell'art. 26 della Convenzione-quadro per la protezione delle minoranze nazionali del Consiglio d'Europa. È composto da 18 esperti indipendenti con competenza riconosciuta nel campo della protezione delle minoranze nazionali che siedono al Comitato nella propria capacità individuale per un periodo di quattro anni. Con decisione CM/Del/Dec(2012)1143/4.2E del 18 maggio 2012, il Comitato dei Ministri ha nominato un esperto italiano, Francesco Palermo, tra i membri del Comitato consultivo.

La funzione del Comitato consultivo è quella di assistere il CM nel valutare l'implementazione della Convenzione-quadro da parte degli Stati che la hanno ratificata, attraverso l'analisi di rapporti periodici presentati dagli Stati. Tale valutazione viene espressa in un *parere* dettagliato che serve come base per la preparazione della risoluzione conclusiva del Comitato dei Ministri sul Paese interessato. Incontri di *follow-up* sono generalmente organizzati dal Comitato consultivo allo scopo di mettere assieme tutti gli attori – governativi e non-governativi – interessati all'implementazione della Convenzione e a esaminare modalità per mettere in pratica i risultati della procedura di monitoraggio.

L'Italia ha ratificato la Convenzione-quadro nel 1998 e ha partecipato a tre cicli completi di monitoraggio. Il primo si è aperto con la presentazione del rapporto governativo (ACFC/SR(1999)007) il 3 maggio 1999; il parere del Comitato consultivo (ACFC/INF/ OP/I(2002)007) è stato adottato il 14 settembre 2001 e la risoluzione conclusiva del Comitato dei Ministri (ResCMN(2002)10) il 3 luglio 2002. Il secondo ciclo si è aperto con la presentazione del rapporto italiano (ACFC/SR/II(2004)006) il 14 maggio 2004; il relativo parere (ACFC/INF/OP/II(2005)003) risale al 24 febbraio 2005 e la conseguente risoluzione del CM (ResCMN(2006)5) al 14 giugno 2006. Il terzo ciclo di monitoraggio si è aperto con la presentazione del rapporto del Governo italiano (ACFC/SR/III(2009)011) il 21 dicembre 2009 (v. *Annuario 2011*, pp. 200-202); il parere del Comitato consultivo (ACFC/OP/III(2010)008) è stato adottato il 15 ottobre 2010 (v. *Annuario 2012*, pp. 217-221), mentre la risoluzione conclusiva del Comitato dei Ministri (ResCMN(2012)10) è stata adottata il 4 luglio 2012 (v., in questa Parte, 2.2).

Nel corso del 2012, il Comitato consultivo della Convenzione-quadro ha adottato e reso pubblici i propri *pareri* sulla situazione delle minoranze nazionali in Romania, Spagna e Svezia, ha adottato, ma non ancora pubblicato, in virtù del principio di riservatezza, i *pareri* su Azerbaigian, Irlanda, Malta e Ucraina e ha reso pubblici i pareri su Albania, Bulgaria, Regno Unito e Repubblica Ceca, adottati nel corso dell'anno precedente. Nell'ambito dei rispettivi cicli di monitoraggio, il Comitato ha condotto inoltre visite in Azerbaigian, Bosnia-Erzegovina, Irlanda, Svezia e Ucraina e visite di *follow-up* in Armenia, Croazia, Germania, Lituania e Repubblica Slovacca.

## 2.9. Commissione europea per la democrazia attraverso il diritto

La Commissione, conosciuta come *Venice Commission*, è l'organismo consultivo del Consiglio d'Europa sulle questioni costituzionali, istituita nel 1990 e supportata finanziariamente con legge della Regione del Veneto.

Essa è composta di esperti indipendenti con grande esperienza nell'ambito delle istituzioni democratiche o di alto livello scientifico in campo giuridico e politologico. I membri sono nominati per quattro anni dai Paesi partecipanti che, oltre ai 47 Stati membri del CoE, includono Algeria, Brasile, Cile, Corea del Sud, Israele, Kazakistan, Kirghizistan, Marocco, Messico, Perù e Tunisia. La Bielorussia figura come membro associato, mentre Argentina, Canada, Giappone, Santa Sede, Stati Uniti e Uruguay partecipano ai lavori della Commissione in qualità di osservatori. Una forma speciale di associazione consente la partecipazione del Sudafrica e dell'Autorità nazionale palestinese.

Dal 2009 il Presidente della *Venice Commission* è Gianni Buquicchio. Partecipano all'attività della Commissione in qualità di membri supplenti altri due esperti italiani: Sergio Bartole e Guido Neppi Modona.

Tra le sue attività, la Commissione produce rapporti su temi oggetto della sua competenza e promuove seminari di approfondimento. Su richiesta dell'Assemblea parlamentare del CoE, inoltre, può adottare pareri su questioni specifiche.

Nel corso del 2012, la *Venice Commission* ha adottato 25 pareri con riferimento all'adozione di leggi o disegni di legge in materie di rilevanza costituzionale nei seguenti Paesi: Azerbaigian, Belgio, Bielorussia, Bosnia-Erzegovina (3), Ex Repubblica iugoslava di Macedonia, Federazione Russia (5), Montenegro (2), Romania, Ucraina, Ungheria (8) e Uzbekistan.

Non si registrano invece, nell'anno in esame, attività di rilievo della Commissione con riferimento all'Italia.

## 2.10. Gruppo di esperti sulla lotta contro la tratta di esseri umani

Il Gruppo di esperti (GRETA) è stato istituito ai sensi dell'art. 36 della Convenzione del Consiglio d'Europa sulla lotta contro la tratta di esseri umani e ha la funzione, assieme a un Comitato composto dai rappresentanti presso il CM degli Stati parte della Convenzione (Comitato delle parti), di monitorare l'applicazione degli obblighi contenuti nella Convenzione.

Il Gruppo è composto da 15 esperti indipendenti con riconosciuta competenza nel campo dei diritti umani, dell'assistenza e protezione delle vittime di tratta, o esperienza professionale nelle aree coperte dalla Convenzione.

La procedura di monitoraggio è divisa in cicli di quattro anni ciascuno. Il Gruppo di esperti comincia il dialogo con i Paesi che hanno ratificato la Convenzione attraverso la somministrazione di un questionario, seguito poi da eventuali richieste di informazioni. Se considerato necessario dal Gruppo di esperti, ulteriori informazioni possono essere richieste a organizzazioni di società civile oppure reperite attraverso visite nel Paese. La bozza di rapporto viene inviata allo Stato interessato per ottenere commenti. Quando li riceve, il GRETA prepara un rapporto finale con le proprie conclusioni e lo invia al Paese interessato e al Comitato delle parti. Quest'ultimo può adottare raccomandazioni sulla base di quanto contenuto nel documento. Ciascun Paese nomina una *contact person* che coopera con il Gruppo di esperti, distribuendo il questionario ai diversi organismi nazionali interessati, coordinando le loro risposte e inviando al GRETA una versione consolidata dei commenti al questionario.

Il primo ciclo di monitoraggio copre il periodo 2010-2013 ed è cominciato con l'analisi dei primi dieci Paesi che hanno ratificato la Convenzione sulla lotta alla tratta. Nel corso del 2012, il Gruppo di esperti ha adottato e pubblicato i primi rapporti di valutazione sullo stato di implementazione della Convenzione in Armenia, Georgia, Repubblica di Moldova, Montenegro, Regno Unito e Romania.

L'Italia è inclusa nel quarto e ultimo gruppo di Paesi e verrà sottoposta al primo ciclo di monitoraggio, assieme ad Andorra, San Marino e Ucraina. L'invio del questionario alla *contact person* italiana è previsto entro febbraio 2013 mentre le risposte dovranno essere inviate al GRETA entro il 1° giugno 2013.

## 2.11. Gruppo di Stati contro la corruzione

Il Gruppo di Stati contro la corruzione (GRECO) è stato istituito nel 1999 allo scopo di monitorare il rispetto da parte dei Paesi membri del CoE degli standard e delle norme anti-corruzione elaborate dallo stesso Consiglio. Tali standard di riferimento sono contenuti negli strumenti giuridici adottati dal Consiglio d'Europa in materia di lotta alla corruzione – la Convenzione penale sulla corruzione con il suo Protocollo addizionale e la Convenzione civile sulla corruzione – nonché in raccomandazioni e risoluzioni adottate dal Comitato dei Ministri (in particolare la risoluzione (97)24 sui 20 principi guida per la lotta contro la corruzione).

Il Gruppo conta 49 Stati (47 Paesi membri del CoE, Bielorussia e Stati Uniti). L'obiettivo principale del GRECO è quello di migliorare la capacità dei suoi membri di lottare contro la corruzione avvalendosi di un processo dinamico di valutazione reciproca e di «pressione tra pari». Il Gruppo contribuisce infatti a identificare le lacune nelle politiche nazionali di lotta contro la corruzione e incoraggia gli Stati ad adottare le riforme legislative e istituzionali necessarie. Il GRECO è inoltre un forum di condivisione di buone pratiche in materia di prevenzione e accertamento della corruzione.

Il sistema di monitoraggio del GRECO avviene a cicli periodici e prevede: una procedura di valutazione «orizzontale» che coinvolge tutti i membri e termina con l'elaborazione di raccomandazioni sulle riforme necessarie nel campo legislativo e istituzionale; e una procedura di «conformità» il cui scopo è quello di valutare le misure adottate dagli Stati membri per dare attuazione a tali raccomandazioni.

Nel 2012, il Parlamento italiano ha autorizzato la ratifica e l'esecuzione delle due Convenzioni in materia di corruzione del Consiglio d'Europa, rispettivamente con l. 110/2012 (Convenzione penale) e l. 112/2012 (Convenzione civile), entrambe adottate il 28 giugno 2012. Tuttavia, non risulta, al momento di redazione di questo Annuario, che i rispettivi strumenti di ratifica siano stati depositati presso il Segretariato del Consiglio d'Europa e pertanto, in attesa dell'atto di deposito, le Convenzioni non risultano ancora entrate in vigore per il Paese. Al di là dell'iter di ratifica di questi strumenti giuridici, l'Italia è divenuta membro del GRECO il 30 giugno 2007, dopo la conclusione del secondo ciclo periodico di monitoraggio ed è stata pertanto inizialmente sottoposta a una procedura congiunta di valutazione in relazione ai temi osservati negli anni precedenti: indipendenza, specializzazione e mezzi a disposizione degli organismi di carattere nazionale impegnati nella prevenzione e nella lotta contro la corruzione, estensione e proposito delle immunità, ricavi dovuti alla corruzione, amministrazione pubblica e corruzione, persone giuridiche e corruzione. Il rapporto di valutazione su questi temi (Greco Eval I/II Rep (2008) 2E) è stato adottato il 2 luglio 2009. A seguito dell'invio da parte delle autorità italiane della relazione sulle misure adottate dal Paese per implementare le 22 raccomandazioni contenute nel documento di valutazione (31 gennaio 2011), è stato adottato, in data 27 maggio 2011, il primo rapporto di conformità sull'Italia (Greco RC-I/II (2011) 1E) (v. *Annuario 2012*, pp. 222-223).

Nel corso del 2011, inoltre, l'Italia è stata sottoposta al terzo ciclo di monitoraggio da parte del GRECO su due temi distinti: incriminazioni e finanziamenti ai partiti politici. I rispettivi rapporti di valutazione (Greco Eval III Rep (2011) 7E Theme I; Greco Eval III Rep (2011) Theme II) sono stati adottati e resi pubblici il 23 marzo 2012.

Il rapporto sul primo tema, relativo alle incriminazioni, è stato preparato sulla base dei dati forniti in risposta a un questionario e su quanto osservato durante una visita condotta da un team di valutazione del GRECO il 3 e il 4 ottobre 2011, nel corso del quale sono stati incontrati funzionari del Governo, della Magistratura e della pubblica amministrazione.

Dopo aver passato in rassegna la situazione italiana con riferimento agli standard del CoE in materia di incriminazioni per corruzione (artt. 1(a) e 1(b); 2-12; 15-17; 19(1) della Convenzione penale; artt. 1-6 del Protocollo addizionale e *Principio guida n. 2* della risoluzione (97)24 del CM), il rapporto fornisce un'analisi critica della situazione italiana e una serie di raccomandazioni a riguardo. Secondo il GRECO, con riferimento all'incriminazione per corruzione e traffico di influenza, il codice penale italiano presenta numerose criticità. Nel settore pubblico, il reato di corruzione è articolato in modo complesso, ma generalmente in linea con le disposizioni della Convenzione penale, mentre la dimensione internazionale presenta lacune dal momento che il reato comprende solamente forme attive di corruzione di funzionari esteri in transizioni commerciali internazionali e atti di corruzione commessi da funzionari dell'Unione Europea e degli Stati membri dell'UE nella misura in cui tali atti sono commessi contro gli interessi finanziari dell'Unione Europea. Analogamente, il reato di corruzione nel settore privato, disciplinato dal codice civile è piuttosto restrittivo in quanto si applica solamente a certe categorie di persone che lavorano in una azienda quando viene arrecato un danno nei confronti della medesima, contrariamente ad altri reati relativi alla

corruzione. Inoltre questo reato non è perseguibile *ex officio* e il procedimento penale può essere iniziato solo da chi subisce la perdita. Relativamente al traffico di influenza, questo reato è perseguito solo nella sua forma passiva (millantato credito) ed è pertanto trattato in modo insufficiente rispetto agli standard del CoE. Nonostante queste lacune, il GRECO riconosce che attraverso il lavoro di pubblici ministeri e giudici, numerosi casi di corruzione sono stati perseguiti in Italia, sebbene permangano dubbi, anche da parte delle stesse autorità giudiziarie italiane interpellate, sull'efficacia, il carattere dissuasivo e la proporzionalità delle sanzioni disponibili nella loro applicazione pratica. In particolare, la possibilità offerta dal reato di concussione di esentare dalla pena un individuo che corrompe un pubblico ufficiale quando costretto o indotto a compiere tale azione dovrebbe essere riconsiderata e il suo potenziale di abuso ridotto. Un ulteriore fattore che mette a rischio l'attività della Magistratura riguarda i termini di prescrizione. In particolare, i lunghi ritardi incontrati per portare a termine casi relativi alla corruzione possono costituire un grave problema, specialmente quando questi risultano nell'impossibilità di celebrare il processo per motivi di prescrizione e non nella loro conclusione con una decisione sul merito. Questa specifica problematica è stata evidenziata anche tra le 22 raccomandazioni contenute nel precedente rapporto di valutazione.

Alla luce di questa analisi, le raccomandazioni del GRECO sul tema delle incriminazioni per corruzione sono le seguenti:

- procedere alla ratifica della Convenzione penale sulla corruzione e del suo Protocollo addizionale;
- estendere il campo di applicazione della legislazione in materia di corruzione attiva e passiva nei confronti di funzionari pubblici stranieri, membri delle assemblee pubbliche straniere, funzionari di organizzazioni internazionali, membri di assemblee parlamentari internazionali, giudici e funzionari delle corti internazionali;
- estendere il campo di applicazione della legislazione in materia di corruzione attiva e passiva di giurati stranieri e prevedere come fattispecie penale la corruzione attiva e passiva di arbitri nazionali e stranieri;
- prevedere come fattispecie penale la corruzione nel settore privato secondo quanto disposto dagli artt. 7 e 8 della Convenzione penale sulla corruzione;
- prevedere come fattispecie penale il traffico di influenza attivo e passivo secondo quanto disposto dall'art. 12 della Convenzione penale sulla corruzione;
- prendere provvedimenti appropriati, in consultazione con le istituzioni interessate, per assicurare che le misure applicabili in materia di corruzione e traffico di influenza siano effettivamente applicate nella pratica e facilitare un regime sanzionatorio efficace, proporzionato e dissuasivo nei confronti degli autori di questi reati;
- effettuare uno studio, da diffondersi pubblicamente, sul tasso di diminuzione dei casi di corruzione a causa dei tempi di prescrizione allo scopo di determinare le dimensioni e le ragioni di ciascun problema identificato e adottare un piano specifico per affrontare e risolvere, entro tempi stabiliti, qualsiasi problema rilevato dallo studio;
- esaminare l'applicazione pratica del reato di concussione (art. 317 codice penale) per determinare i potenziali abusi nelle indagini e nei procedimenti in materia di corruzione e adottare misure appropriate per rivedere e chiarificare l'ambito applicativo di questo reato;

– abolire la condizione in base alla quale l'esercizio dell'azione penale per fatti corruttivi commessi all'estero deve essere preceduta da una richiesta del Ministero della giustizia o da una querela della parte offesa; estendere la giurisdizione sugli atti di corruzione commessi all'estero da stranieri ma che coinvolgono cittadini italiani che sono funzionari di organizzazioni internazionali, membri di assemblee parlamentari internazionali e funzionari di corti internazionali.

Il rapporto sul secondo tema, relativo alla trasparenza del finanziamento ai partiti, è stato preparato sulla base dei dati forniti in risposta a un questionario inviato dal Gruppo di Stati alle autorità italiane e su quanto osservato durante una visita condotta da un team di valutazione del GRECO dal 5 al 7 ottobre 2011, nel corso della quale sono stati incontrati funzionari del Governo, del Parlamento e della Magistratura nonché rappresentanti dei maggiori partiti politici.

Dopo aver passato in rassegna la situazione italiana con riferimento agli standard del CoE in materia di finanziamento ai partiti (artt. 8, 11, 12, 13(b), 14 e 16 della raccomandazione del CM (2003)4 in materia di regole comuni contro la corruzione nel finanziamento dei partiti politici e delle campagne elettorali e il *Principio guida n. 15* della risoluzione del CM (97)24), il rapporto fornisce un'analisi critica della situazione italiana e una serie di raccomandazioni a riguardo.

Il rapporto riconosce che se da un lato sono stati apportati miglioramenti significativi al sistema per rafforzare trasparenza e disciplina finanziaria dei partiti politici dopo i noti scandali sul loro finanziamento illecito negli anni Novanta, dall'altro si riscontrano numerose carenze e lacune che devono essere affrontate in via prioritaria.

In particolare, viene sottolineato come il ruolo di sorveglianza esercitato dalle autorità pubbliche in questo settore appare frammentario e formalistico, essendo svolto da tre differenti istituzioni che possiedono responsabilità fondamentali, ma anche poteri limitati e nessuna forma di coordinamento reciproco e di collegamenti con le autorità di polizia. Questo porta a un sistema di supervisione del finanziamento dei partiti e delle campagne elettorali piuttosto inefficiente ed è quindi fondamentale stabilire un chiaro obbligo affinché i partiti mettano a punto propri sistemi di controllo al loro interno. In quest'ambito viene suggerito di prevedere un obbligo a sottoporre i bilanci dei partiti a una revisione indipendente come misura utile anche per rafforzare la credibilità di tali bilanci.

Anche il regime sanzionatorio attuale viene valutato come molto limitato e debole dal momento che, in pratica, le sanzioni sono pressoché limitate alla sospensione dei finanziamenti pubblici fino a che le irregolarità formali nel processo di rendicontazione non siano sanate. Le sanzioni non sono quindi ritenute né efficaci né proporzionate né dissuasive.

Secondo l'analisi effettuata dal GRECO, è necessario operare in modo più determinato per aumentare la trasparenza dei bilanci dei soggetti politici, in modo tale da poter fornire informazioni chiare e comprensibili sulle entrate e sulle spese dei candidati, dei partiti politici e degli organismi a loro connessi e dei gruppi parlamentari. Occorre, inoltre, rafforzare in modo significativo le regole di trasparenza e controllo, e le sanzioni, con riferimento alle elezioni europee nonché introdurre ulteriori disposizioni per consentire ai cittadini un accesso semplice e tempestivo alle informazioni sulle finanze dei soggetti politici in modo da favorire la supervisione pubblica di rapporti finanziari discutibili e casi di corruzione nel sistema del

finanziamento ai partiti. Attualmente, infatti, i cittadini e i media possono accedere solo a dati aggregati (non immediatamente comprensibili) e non tempestivi. Alla luce delle lacune e dei rischi individuati nel rapporto, il GRECO propone un numero di raccomandazioni, la cui attuazione potrebbe costituire un passo importante verso la riduzione dei rischi di corruzione e il rafforzamento della fiducia dei cittadini nei partiti e nella rappresentanza politica in Italia. Le raccomandazioni sono le seguenti:

– avviare un processo di riforma del quadro legislativo che preveda: norme relative allo status giuridico dei partiti politici, una chiara definizione del periodo di campagna elettorale; trasparenza, controllo e requisiti sanzionatori relativi alle elezioni del Parlamento europeo comparabili a quelle che riguardano altre tipologie di elezioni; e un quadro giuridico sistematico, comprensivo e funzionale per il finanziamento dei partiti politici e dei candidati, anche prendendo in considerazione l'accorpamento delle normative applicabili in un unico atto legislativo consolidato;

– introdurre un divieto generalizzato per i contributi forniti da donatori la cui identità non sia nota al partito politico/candidato;

– ridurre l'attuale soglia di donazioni al di sopra della quale l'identità del donatore deve essere rivelata (20.000 euro per le donazioni effettuate a candidati individuali e 50.000 euro per donazioni a partiti politici);

– individuare modalità per consolidare i bilanci dei partiti politici in modo da includervi le sedi locali; adottare misure per accrescere la trasparenza delle fonti di finanziamento e delle spese dei soggetti direttamente o indirettamente collegati ai partiti politici o da essi controllati, e dei gruppi parlamentari.

– elaborare un approccio coordinato per la pubblicazione delle informazioni finanziarie relative ai partiti e alle campagne elettorali; assicurare che tali informazioni siano rese disponibili in un modo coerente, comprensibile e tempestivo fornendo quindi un accesso più agevole ai cittadini, anche facendo un utilizzo ottimale della pubblicazione *online*;

– introdurre norme chiare e coerenti sui requisiti di revisione applicabili ai partiti politici e assicurare la necessaria indipendenza dei revisori che devono certificare i conti dei partiti politici;

– istituire un organismo indipendente di alto livello che disponga di un mandato stabile, di poteri e di risorse adeguate per effettuare un controllo attivo ed efficiente, svolgere indagini e garantire il rispetto delle regole sul finanziamento degli attori politici; fino a quando questo organismo non sarà istituito, garantire che le istituzioni esistenti, con le attuali responsabilità, sviluppino un accordo concreto per l'effettiva attuazione delle norme sul finanziamento dei partiti e delle campagne elettorali;

– rafforzare la cooperazione e il coordinamento degli sforzi, a livello operativo ed esecutivo, tra le autorità incaricate della sorveglianza delle finanze dei soggetti politici, da un lato, e le autorità di controllo fiscale e le forze di polizia, dall'altro;

– revisionare l'attuale sistema di sanzioni amministrative e penali relative alle violazioni delle norme sul finanziamento dei soggetti politici allo scopo di assicurare che le stesse siano efficaci, proporzionate e dissuasive.

Le autorità italiane dovranno presentare un rapporto sull'implementazione delle raccomandazioni contenute in entrambi i rapporti entro il 30 settembre 2013.



## **2.12. Commissione europea per l'efficacia della giustizia**

La Commissione (CEPEJ), istituita con risoluzione del Comitato dei Ministri (2002)12 del 18 settembre 2002, è un organismo intergovernativo finalizzato a migliorare la qualità e l'efficacia dei sistemi giudiziari europei nonché a rafforzare la fiducia dell'utenza che si rivolge all'amministrazione giudiziaria di questi Paesi. La Commissione è composta da rappresentanti dei 47 Stati membri del Consiglio d'Europa. Il membro che siede alla Commissione per l'Italia è Fabio Bartolomeo. La CEPEJ ha la funzione di proporre agli Stati soluzioni pragmatiche relative all'organizzazione del sistema giudiziario allo scopo di migliorare l'attuazione degli standard del CoE in materia di giustizia, contribuire ad alleggerire il carico di lavoro della Corte europea dei diritti umani fornendo soluzioni efficaci ai Paesi membri per prevenire violazioni al diritto a un equo e rapido processo (art. 6 CEDU).

La Commissione opera per la realizzazione di queste funzioni attraverso la preparazione di standard, la raccolta e l'analisi di dati, la definizione di strumenti di misurazione e di valutazione, l'adozione di diverse tipologie di documenti (rapporti, pareri, linee guida, piani d'azione), lo sviluppo di contatti con personalità qualificate, ONG, istituti di ricerca e centri di informazione. Inoltre la CEPEJ organizza udienze e promuove le reti di professionisti nel settore giuridico.

Nel 2012 la Commissione ha adottato il quarto rapporto sulla valutazione dei sistemi giudiziari europei. Il rapporto raccoglie e presenta in chiave comprensiva dati relativi alla efficacia e qualità della giustizia raccolti anche grazie al contributo dei Paesi membri.



### 3. Unione Europea

A riconoscimento del suo costante impegno nel diffondere e consolidare al proprio interno la pratica della democrazia, il rispetto dei diritti fondamentali della persona e del principio dello stato di diritto, nel 2012 l'Unione Europea è stata insignita del Premio Nobel per la pace.

Alla cerimonia di premiazione del 10 dicembre 2012 svoltasi a Oslo, hanno ritirato il Premio Nobel in rappresentanza dell'UE il Presidente del Consiglio europeo, Herman Van Rompuy, il Presidente della Commissione europea, José Manuel Barroso, e il Presidente del Parlamento europeo, Martin Schulz.

Con una decisione adottata all'unanimità dai Presidenti di Commissione, Parlamento e Consiglio, il denaro del premio Nobel per la pace assegnato all'Unione Europea (circa 930.000 euro) è stato destinato a finanziare quattro progetti nell'ambito dell'iniziativa UE *Children of Peace* rivolta a bambini vittime di guerre e conflitti.

#### 3.1. Parlamento europeo

Il Parlamento europeo (PE), insieme con la Commissione e il Consiglio, svolge un ruolo di primo piano nella promozione e protezione dei diritti umani nel complessivo quadro di attività dell'UE.

Attraverso rapporti e risoluzioni contenenti denunce e raccomandazioni, il PE si interessa di questioni chiave in materia di diritti umani. Di particolare rilevanza risultano essere le relazioni annuali di carattere generale dedicate alla situazione dei diritti umani e della democrazia nel mondo, generalmente adottate a seguito della presentazione del rapporto annuale in materia preparato dal Servizio europeo per l'azione esterna (per maggiori dettagli sul rapporto 2011 v., in questa Parte, 3.5).

Tra le Commissioni permanenti del PE rilevanti per il tema dei diritti umani, si segnala la Sottocommissione per i diritti umani (membro italiano: Pino Arlacchi) all'interno della Commissione per gli affari esteri (Vicepresidente: Fiorello Provera; altri membri italiani: Pino Arlacchi, Luigi Ciriaco De Mita, Mario Mauro, Pier Antonio Panzeri). Nel 2012, in collaborazione con la Commissione ambiente, essa ha condotto un'udienza conoscitiva sulle ripercussioni dei cambiamenti climatici sui diritti umani (11 luglio 2012) e ha organizzato un workshop dedicato ai diritti dei bambini (6 novembre 2012). Nel corso del 2012 inoltre, la Sottocommissione ha pubblicato alcuni studi tra i quali si ricordano quelli su: l'azione dell'UE per il rafforzamento del rispetto dei diritti umani e della democrazia nel processo politico avvenuto nel Medio Oriente e Nordafrica; il rafforzamento dell'azione UE a supporto degli standard universali in materia di diritti delle donne nel

contesto di transizioni democratiche; il caso della transizione democratica nella Regione MENA; il ruolo delle istituzioni nazionali per i diritti umani non-UE nell'attuazione dei principi guida delle Nazioni Unite su business e diritti umani; i diritti umani e il cambiamento climatico: *policy options* per l'UE.

Altre Commissioni rilevanti per il tema in esame sono la Commissione per le libertà civili, la giustizia e gli affari interni (Vicepresidente: Salvatore Iacolino; altri membri italiani: Sonia Alfano, Roberta Angelilli, Mario Borghezio, Rita Borsellino, Clemente Mastella); la Commissione per gli affari costituzionali (Presidente: Carlo Casini; altri membri italiani: Alfredo Antoniozzi, Roberto Gualtieri); la Commissione per gli affari giuridici (Vicepresidente: Raffaele Baldassarre; altri membri italiani: Luigi Berlinguer, Giuseppe Gargani, Francesco Enrico Speroni), la Commissione occupazione e affari sociali (membri italiani: Mara Bizzotto, Andrea Cozzolino, Licia Ronzulli, Andrea Zanoni), la Commissione ambiente, sanità pubblica e sicurezza alimentare (membri italiani: Paolo Bartolozzi, Sergio Berlato, Elisabetta Gardini, Mario Pirillo, Oreste Rossi, Salvatore Tatarella); la Commissione sviluppo (Vicepresidente: Iva Zanicchi); la Commissione diritti della donna e uguaglianza di genere (Vicepresidente: Barbara Matera) e la Commissione petizioni, di cui si tratterà in seguito.

Nel 2012, il Premio Sacharov per la libertà di pensiero, è stato assegnato a due attivisti iraniani, l'avvocato Nasrin Sotoudeh e il regista Jafar Panahi.

Nel corso del 2012, il Parlamento europeo ha adottato due relazioni sui diritti umani nel mondo. La prima risoluzione, adottata il 18 aprile 2012 e della cui versione provvisoria si è dato conto nell'*Annuario 2012* (v. p. 226), ha riguardato la situazione del 2010 (P7\_TA(2012)0126) mentre la seconda, del 13 dicembre 2012, ha preso in considerazione la situazione del 2011 (P7\_TA(2012)0503). Tra le osservazioni generali contenute in quest'ultimo documento, il Parlamento europeo esprime apprezzamento per l'adozione del Quadro strategico dell'UE sui diritti umani e per la nomina del Rappresentante speciale dell'Unione per i diritti umani quali misure volte a rafforzare l'efficacia dell'azione dell'UE in materia. Il Parlamento esorta tutte le istituzioni europee ad affrontare la questione della coerenza tra la politica esterna e interna dell'UE in materia di diritti umani al fine di massimizzare la credibilità dell'UE a livello globale nonché l'efficacia delle sue politiche. Tra gli aspetti della politica strategica dell'UE in materia di diritti umani presi in considerazione si segnalano: la partecipazione dell'UE in seno alle Nazioni Unite; la politica dell'UE in tema di giustizia penale internazionale e lotta contro l'impunità; l'azione dell'UE nell'ambito del diritto internazionale umanitario; la politica europea di vicinato e la «primavera araba»; le politiche dell'UE a sostegno dei processi di democratizzazione; i dialoghi e le consultazioni sui diritti umani; le sanzioni e le clausole sui diritti umani e democrazia negli accordi esterni; il sostegno alla società civile e ai difensori dei diritti umani. Tra le questioni tematiche messe in evidenza si rilevano: la libertà di espressione; la lotta alla pena di morte e il contrasto alle pratiche di tortura e di altre pene o trattamenti crudeli, disumani o degradanti; la lotta alla discriminazione; i diritti delle donne e dei minori, anche nelle situazioni di conflitto armato; la libertà di pensiero, coscienza, religione o credo.

Nel corso del 2012 il Parlamento ha adottato numerose raccomandazioni e risoluzioni su questioni attinenti ai diritti umani nell'UE. Tra le prime, si segnalano in particolare la raccomandazione al Consiglio del 13 giugno 2012 sul Rappresentante speciale dell'UE per i diritti umani (P7\_TA-PROV(2012)0250) e quella del

29 marzo 2012, sempre rivolta al Consiglio, sulle modalità per l'eventuale creazione di un Fondo europeo per la democrazia. Tra le seconde, appaiono particolarmente rilevanti quelle dedicate a: la revisione della strategia dell'UE in materia di diritti umani (P7\_TA(2012)0504); la posizione del Parlamento europeo sulla 19ª sessione del Consiglio diritti umani delle Nazioni Unite (P7\_TA(2012)0058); la tutela dei minori nel mondo digitale (P7\_TA-PROV(2012)0428); le condizioni di lavoro delle donne nel settore dei servizi (P7\_TA(2012)0322); il rafforzamento della solidarietà all'interno dell'UE in materia di asilo (P7\_TA(2012)0310); la lotta all'omofobia in Europa (P7\_TA(2012)0222); la relazione 2010 sulla cittadinanza dell'Unione: eliminare gli ostacoli all'esercizio dei diritti dei cittadini dell'Unione (P7\_TA(2012)0120); la partecipazione delle donne al processo decisionale politico: qualità e parità (P7\_TA(2012)0070); e la risoluzione del 12 dicembre 2012 sulla situazione dei diritti fondamentali nell'Unione Europea (2010-2011) (P7\_TA(2012)0500). Quest'ultima in particolare, oltre a individuare, in linea con i contenuti dell'ultima relazione annuale, una serie di questioni attinenti alla protezione dei diritti umani da affrontare sia a livello di Stati membri che a livello di Unione Europea, affronta alcune problematiche di carattere generale relative al mandato e alle competenze dell'UE in materia di diritti fondamentali. Il PE, in particolare, chiede un maggiore impegno della Commissione e del Consiglio nel garantire la conformità delle loro proposte legislative con le disposizioni della Carta di Nizza, e in particolare quelle relative ai diritti economici e sociali; deplora i ritardi nel processo di adesione dell'UE alla CEDU; invita la Commissione a stabilire un meccanismo di valutazione volto a verificare la conformità delle legislazioni e delle politiche degli Stati membri con i valori fondamentali dell'UE e con gli impegni assunti in relazione al funzionamento delle istituzioni democratiche; raccomanda infine che il Parlamento, la Commissione e il Consiglio riconoscano congiuntamente e formalmente l'esistenza di un obbligo positivo di proteggere e promuovere i diritti umani nel quadro del diritto dell'UE.

Nel corso del 2012, numerose sono state le risoluzioni riguardanti le violazioni di diritti umani in Paesi terzi e regioni del mondo, con riferimento a situazioni di violenza sia generalizzata sia relativa a singoli individui, *human rights defenders* in particolare. Non è mancata l'attenzione anche a temi più trasversali quali la strategia di libertà digitale nella politica estera dell'UE (P7\_TA(2012)0470); l'abolizione delle mutilazioni genitali femminili (P7\_TA(2012)0261); le donne e il cambiamento climatico (P7\_TA-PROV(2012)0145); la situazione delle donne in guerra (P7\_TA(2012)0028).

Infine, tra gli atti del Parlamento europeo che nel 2012 hanno riguardato in modo diretto l'Italia si ricordano: la risoluzione sui presunti casi di trasporto e detenzione illegale di prigionieri in Paesi europei da parte della CIA (P7\_TA(2012)0309), in cui il Governo italiano viene invitato a rivelare tutte le informazioni utili sui velivoli sospetti collegati alla CIA e al proprio territorio; la risoluzione sulla parità tra donne e uomini nell'Unione Europea nel 2011 (P7\_TA(2012)0069) in cui la situazione dell'Italia emerge, insieme a Norvegia, Spagna, Germania e Francia, quale esempio positivo di Stato membro che ha adottato misure, in particolare per via legislativa, che stabiliscano obiettivi vincolanti per garantire la presenza paritaria di donne e uomini nei posti di responsabilità delle imprese, dell'amministrazione pubblica e degli organi politici; la risoluzione (P7\_TA(2012)0026) su

alcune questioni oggetto di un certo numero di petizioni presentate in relazione all'applicazione della direttiva sulla gestione dei rifiuti negli Stati membri dell'UE nell'ambito della quale viene fatto menzione di come nel corso del periodo 2004-2010 la Commissione per le petizioni abbia ricevuto e dichiarato ammissibili oltre 10 petizioni provenienti dall'Italia e di come in Campania i passi avanti compiuti nell'ambito della riduzione dei rifiuti e del riciclaggio dei rifiuti domestici siano stati minimi. Da ultimo, si segnala la decisione del Parlamento europeo del 29 marzo 2012 sulla richiesta di difesa dei privilegi e dell'immunità presentata da Luigi de Magistris, ai sensi della quale il PE decide di non difendere l'immunità dell'allora europarlamentare italiano, ora Sindaco di Napoli, per un presunto caso di diffamazione mezzo stampa risalente al 2011.

#### *Commissione per le petizioni*

Compito della Commissione è di esaminare le petizioni presentate dai cittadini (diritto sancito dalla CDFUE all'art. 44, nonché artt. 24 e 227 TFUE) adoperandosi per risolvere le eventuali violazioni dei diritti loro conferiti dal diritto dell'Unione. Presidente della Commissione è Erminia Mazzoni.

Il rapporto sulle attività del 2011 della Commissione è stato pubblicato nel luglio del 2012. Esso rileva come il Parlamento europeo nel 2011 abbia ricevuto 1.414 petizioni di cui 998 ritenute inammissibili. Come per l'anno precedente, i temi maggiormente oggetto delle petizioni sono stati: ambiente (227), diritti fondamentali (394), mercato interno (221). I Paesi verso i quali le petizioni si sono concentrate sono nell'ordine Spagna (216), Germania (183) e Italia (138), seguite da Romania (106) e Polonia (104). Le petizioni dirette alle istituzioni dell'Unione nel loro complesso ricoprono invece il primo posto (311).

### **3.2. Commissione europea**

La Commissione europea ha un ruolo centrale nello sviluppo e messa in opera delle politiche dell'Unione Europea in materia di diritti umani sia al suo interno, sia nei confronti dei Paesi terzi.

Tra i 27 Commissari che la compongono, assumono particolare rilevanza la Commissaria alla giustizia, diritti fondamentali e cittadinanza e Vicepresidente della Commissione Viviane Reding; la Vicepresidente Catherine Ashton, la quale è altresì Alto Rappresentante dell'Unione per gli affari esteri e la politica di sicurezza; la Commissaria per gli affari interni, Cecilia Malmstrom; il Commissario all'occupazione, affari sociali e integrazione, László Andor; la Commissaria alla cooperazione internazionale, aiuti umanitari e risposta alle crisi, Kristalina Georgieva.

Fondamentale risorsa finanziaria per le attività dell'Unione Europea in materia di diritti umani è lo Strumento europeo per la promozione della democrazia e dei diritti umani nel mondo (EIDHR) il quale, tra l'altro, sostiene le attività dello *European Inter-University Centre for human rights and democratisation* (EIUC) e dello *European Master's degree in human rights and democratisation* (E.MA). Tra le linee di finanziamento in materia di diritti umani, particolarmente rilevanti sono i programmi *Diritti fondamentali e cittadinanza* e *Daphne*.

Il 16 aprile 2012 la Commissione ha adottato il secondo rapporto annuale sull'attuazione della Carta dei diritti fondamentali dell'Unione Europea

(COM(2012)169 definitivo). Oltre a passare in rassegna i progressi compiuti per garantire un'effettiva attuazione della Carta nel 2011, il rapporto presenta informazioni dettagliate sull'applicazione della Carta da parte di tutte le istituzioni dell'UE e degli Stati membri, illustrando altresì i problemi concreti con cui più di frequente si scontrano i singoli cittadini. In particolare, il rapporto mette in evidenza come siano necessari ulteriori sforzi per comunicare ai cittadini in maniera più efficace in quali circostanze la Carta dei diritti fondamentali si applica e a quale/i soggetto/i sia possibile rivolgersi in caso di una presunta violazione di una delle sue disposizioni. In questo senso, un ulteriore sviluppo del Portale europeo della giustizia elettronica e la possibilità per ciascuna istituzione di redigere una «check-list di ammissibilità» al fine di aiutare il cittadino a individuare in maniera rapida l'organismo più appropriato a cui rivolgersi sono presentate come possibili soluzioni. Una sezione specifica del rapporto è infine dedicata ai passi in avanti compiuti rispetto all'attuazione della strategia per la parità tra donne e uomini (2010-2015).

Nell'ottobre 2012, in tema di democratizzazione e nell'ambito della nuova politica europea di vicinato, la Commissione ha istituito l'*European Endowment for Democracy*, progetto politico condiviso dall'UE e dai suoi Stati membri finalizzato a sostenere finanziariamente le organizzazioni e gli attivisti che lottano per l'avanzamento dei processi di transizione democratica nei Paesi dell'area del vicinato.

Con particolare riferimento all'Italia e nel quadro delle misure intraprese dalla Commissione europea volte a fronteggiare il fenomeno della disoccupazione giovanile, nel 2012 si segnala l'invio nel Paese di un «action team» composto da un gruppo di esperti della Commissione affiancati da alcuni esperti nazionali il cui obiettivo principale è stato quello di promuovere l'utilizzo del 29% dei fondi strutturali europei ancora da impegnare su progetti con immediato impatto nel campo dell'occupazione dei giovani. Sempre nel 2012, la Commissione europea ha approvato un finanziamento di 150 milioni di euro per il restauro del sito archeologico di Pompei, patrimonio storico europeo, mentre ha assegnato all'Emilia-Romagna 10 milioni del Fondo europeo di sviluppo regionale al fine di accelerare la ripresa economica il terremoto.

Ulteriori dettagli sull'azione della Commissione sono riportati nella sezione dedicata alla normativa dell'UE nel 2012 (v. Parte I, 1.4.2).

### **3.3. Consiglio dell'Unione Europea**

Al suo interno sono attivi il Gruppo di lavoro «Diritti umani» (COHOM), il Gruppo di lavoro «Diritti fondamentali, diritti dei cittadini e libera circolazione delle persone» (FREMP) e il Gruppo di lavoro «Diritto internazionale pubblico» (COJUR), all'interno del quale opera una formazione dedicata alla Corte penale internazionale (COJUR-ICC).

Nel corso del 2012, il Consiglio dell'UE, nelle sue varie formazioni, ha discusso molteplici questioni attinenti ai diritti umani, adottando numerose conclusioni. Senza pretesa di completezza, ne vengono qui citate alcune di particolare interesse: le conclusioni del 13 marzo 2012 (7485/12) su un quadro comune per una reale e concreta solidarietà

nei confronti degli Stati membri i cui sistemi di asilo subiscono particolari pressioni, anche a causa di flussi migratori misti; le conclusioni del 29 marzo 2012 (8149/12) sul miglioramento della protezione civile attraverso le esperienze acquisite; le conclusioni del 15 giugno 2012 (9417/12) sull'approccio globale in materia di migrazione e mobilità; il progetto riveduto di conclusioni del 23 ottobre 2012 (11838/6/12) sulla nuova strategia dell'UE per l'eradicazione della tratta di esseri umani (2012-2016); le conclusioni del Consiglio e dei rappresentanti dei Governi degli Stati membri del 27 novembre 2012 (2012/C 393/05) sulla partecipazione e inclusione sociale dei giovani, con particolare attenzione a quelli provenienti da un contesto migratorio.

Tra i documenti più rilevanti in materia di diritti umani adottati dal Consiglio nel corso del 2012 si segnala il Quadro strategico e Piano d'azione dell'Unione Europea in materia di diritti umani e democrazia, primo documento strategico unificato in materia di diritti umani e democrazia. Il Quadro, adottato il 25 giugno 2012, ha come obiettivo quello di orientare l'azione dell'Unione nella promozione dei diritti umani e nelle relazioni bilaterali e multilaterali con gli altri Paesi. Esso ha altresì lo scopo di sistematizzare l'attività fino a questo momento svolta dall'UE nelle relazioni bilaterali, nei dialoghi in materia di diritti umani e nei dialoghi politici, nelle missioni di gestione delle crisi nonché attraverso il suo impegno nelle istituzioni multinazionali. Tra i principali obiettivi strategici enumerati nel documento risalta quello dedicato al proseguimento dell'integrazione dei diritti umani in tutte le politiche esterne dell'UE, inclusi il commercio, gli investimenti, l'energia, la tecnologia e le telecomunicazioni, l'ambiente, la cooperazione allo sviluppo, la lotta al terrorismo e la politica di sicurezza e di difesa comune. Tra le priorità tematiche figurano invece la promozione della libertà di espressione, di opinione, di associazione e di riunione (sia *online* che *offline*), la lotta contro la discriminazione in tutte le sue forme e la prosecuzione della campagna contro la pena di morte, la tortura e i trattamenti disumani. Il Quadro è corredato da un piano d'azione articolato in 97 azioni specifiche ripartite sotto 36 voci che gli Stati membri e le istituzioni dell'UE dovranno attuare entro la fine del 2014.

### **3.4. Corte di giustizia dell'Unione Europea**

Con l'entrata in vigore del Trattato di Lisbona che ha dato valore vincolante alla Carta di Nizza, la Corte di giustizia svolge un ruolo sempre più essenziale in materia di promozione dei diritti umani nella sfera dell'applicazione del diritto dell'UE.

Fanno attualmente parte della Corte Antonio Tizzano, in qualità di giudice, e Paolo Mengozzi, in qualità di avvocato generale.

Secondo i dati forniti dalla CGE, nel 2012 l'Italia si posiziona al secondo posto per il numero di ricorsi pregiudiziali (art. 267 TFUE) introdotti di fronte alla Corte (65 su 404), preceduta solo dalla Germania. Nello stesso anno, le sentenze della CGE su domande pregiudiziali di giudici italiani sono state 19.

Per una selezione della giurisprudenza della CGE riguardante l'Italia nell'anno 2012, v. Parte IV, 3.



### **3.5. Servizio europeo per l'azione esterna**

Il Servizio europeo per l'azione esterna (EEAS) assiste l'Alto Rappresentante dell'Unione per gli affari esteri e la politica di sicurezza nella conduzione della PESC/PESD e nell'assicurare la coerenza dell'azione esterna dell'UE nella sua funzione sia di Presidente del Consiglio affari esteri sia di Vicepresidente della Commissione.

La sua struttura si articola in direzioni generali. In seno alla DG Questioni globali e multilaterali opera l'Unità diritti umani e democrazia, diretta da Véronique Arnault, che si occupa di politiche e programmazione in materia di diritti umani, democrazia e osservazione elettorale. Presso lo EEAS inoltre è istituito il *focal point* dell'Unione Europea in materia di cooperazione UE-CPI.

Nel giugno del 2012, lo EEAS ha presentato la relazione annuale dell'Unione Europea sui diritti umani e la democrazia nel mondo nel 2011, successivamente adottata dal Consiglio dell'UE riunito in formazione affari esteri. La relazione presenta in maniera comprensiva e analitica tutte le attività in materia di diritti umani promosse dall'UE nel corso del 2011, sia nei suoi rapporti con i Paesi terzi sia nell'ambito della cooperazione con altre istanze multilaterali. Essa inoltre riporta in dettaglio le azioni adottate nel 2011 dall'Unione relativamente a particolari temi e in relazione a particolari aree geografiche/Paesi. Tra le molte questioni affrontate, particolare attenzione viene dedicata all'ondata di sollevazioni che nel 2011 ha caratterizzato alcuni Paesi del Nordafrica e del Medio Oriente e alle numerose sfide che questi avvenimenti pongono all'UE nel suo complesso.

### **3.6. Rappresentante speciale per i diritti umani**

Figura istituita dal Consiglio dell'UE con decisione 2012/440/PESC del 15 luglio 2012, il Rappresentante speciale dell'Unione Europea per i diritti umani ha il compito, tra gli altri, di rafforzare il dialogo con tutti gli attori coinvolti e rilevanti per la politica dell'UE sui diritti umani, tra cui naturalmente le organizzazioni internazionali, gli Stati ma anche le organizzazioni della società civile. Nominato il 1° settembre 2012, il primo a ricoprire tale incarico è il greco Stavros Lambrinidis.

Tra gli obiettivi del Rappresentante speciale vi sono quelli di contribuire all'attuazione della politica dell'Unione sui diritti umani, definire orientamenti e strumenti in materia di diritti umani e diritto internazionale umanitario, e dare maggiore coerenza alle azioni dell'UE volte a proteggere i diritti e le libertà fondamentali. Scopo ultimo del mandato del Rappresentante speciale, in consonanza con quanto stabilito nel Quadro strategico e nel Piano d'azione sui diritti umani e la democrazia adottati dal Consiglio dell'UE il 25 giugno 2012, è quello di rafforzare l'efficacia, la presenza e la visibilità dell'Unione per la protezione e promozione dei diritti umani, potenziandone allo stesso tempo il contributo e migliorando la coerenza della sua azione. Le attività del Rappresentante speciale per i diritti umani si svolgono sotto la supervisione dell'Alto Rappresentante per gli affari esteri e la politica di sicurezza e in pieno coordinamento con il Servizio europeo per l'azione esterna. Il Comitato politico e di sicurezza del Consiglio gli fornisce gli orientamenti strategici.

### 3.7. Agenzia dei diritti fondamentali (FRA)

Organismo consultivo istituito nel 2007, la FRA è il principale strumento tecnico a disposizione dell'UE con il compito di supportare le istituzioni europee e nazionali nella promozione e nella tutela dei diritti umani. Il Direttore dell'Agenzia è Morten Kjaerum (Danimarca). Dal luglio 2012, siede nel Consiglio di amministrazione della FRA per l'Italia Lorenza Violini; Stefano Rodotà è membro del Comitato scientifico.

Il lavoro di ricerca della FRA si sviluppa principalmente attraverso la raccolta e l'analisi comparata di dati relativi alla situazione dei diritti fondamentali nei 27 Stati membri dell'UE, tra cui anche l'Italia. A tale riguardo, di seguito vengono illustrati in maniera sintetica alcuni dei rapporti elaborati dalla FRA nel corso del 2012 alla cui presentazione fanno seguito alcune considerazioni relative agli elementi più significativi emersi in relazione all'Italia:

– *La direttiva sull'eguaglianza razziale. Applicazione e sfide* (gennaio 2012). Partendo da un'analisi della legislazione e della prassi dei 27 Paesi membri dell'UE, il rapporto mette in luce le principali sfide e i più comuni ostacoli all'applicazione della direttiva sull'eguaglianza razziale. Accanto alla constatazione di una continua evoluzione in materia di politiche e leggi nazionali in materia di uguaglianza razziale, il rapporto denuncia la carenza e disomogeneità dei dati raccolti a livello statale, fattore che rende particolarmente difficoltosa l'elaborazione di analisi comparate.

Per quanto riguarda l'Italia, il rapporto richiama l'esistenza dell'UNAR, Ufficio antidiscriminazione istituito proprio per dar seguito alle disposizioni della direttiva europea, nei confronti del quale tuttavia, ricorda il rapporto, sono stati avanzati alcuni dubbi in relazione al carattere di indipendenza dal Governo. Relativamente alla questione dell'accesso alla giustizia delle vittime di discriminazioni razziali, il rapporto sottolinea come, soddisfatte alcune condizioni, in Italia le organizzazioni della società civile possano agire in giudizio anche senza il consenso della vittima. Sempre sullo stesso tema, il rapporto menziona il ruolo dei sindacati italiani quali soggetti legittimati, per alcune specifiche questioni, a rappresentare in giudizio le vittime e finanche a presentare azioni collettive nei casi la questione colpisca un largo gruppo di individui o non sia possibile identificare la vittima.

– *La situazione dei rom in 11 Stati membri dell'UE - Sintesi dei risultati delle indagini* (giugno 2012). Il rapporto ha come obiettivo quello di sopperire alla grave mancanza di dati sulla condizione socioeconomica dei rom nell'UE e sul rispetto dei loro diritti. I risultati dell'indagine condotta in 11 Stati membri dell'UE, tra cui l'Italia, ha rivelato un'immagine allarmante della situazione dei rom relativamente a quattro settori chiave quali l'educazione, l'occupazione, l'alloggio e la sanità. Le condizioni socioeconomiche dei rom, in particolare, sono ritenute non conformi agli standard europei e in media peggiori di quelle degli abitanti non di origine rom residenti nelle stesse aree.

I dati relativi alla situazione dei rom in Italia emersi dall'indagine riguardano, tra gli altri: la condizione dei bambini rom tra i 7 e i 15 anni (15% non frequenta la scuola mentre il 6% risulta impiegato in lavori fuori casa); il livello occupazionale della popolazione rom tra i 20 e i 64 anni (solamente 1 su 10 ha un lavoro retribuito mentre il 25% dichiara di essere un lavoratore autonomo); lo stato di salute dei rom nella fascia d'età 35-54 anni (sono 7 volte più inclini di individui

non di origine rom ad avere problemi di salute); l'incidenza di trattamenti e/o episodi discriminatori nei confronti della popolazione rom (più del 65% dei rom intervistati ha dichiarato di essere stato vittima di trattamenti discriminatori nei 12 mesi precedenti all'indagine, in particolare nell'accesso al mercato del lavoro); lo status socioeconomico complessivo delle famiglie rom (9 su 10 sono a rischio di povertà).

– *Ricovero e trattamento obbligatorio di persone affette da disabilità mentali* (giugno 2012). Partendo da una ricerca sul campo effettuata in 9 Stati membri dell'UE, il rapporto fornisce un'analisi della legislazione e degli standard attualmente vigenti a livello internazionale ed europeo in tema di ricovero e trattamento coatto di persone affette da disabilità mentali.

Il rapporto ricorda che in Italia il ricovero obbligatorio, disposto dal sindaco su parere motivato di un medico, è consentito solo se esistono alterazioni psichiche tali da richiedere urgenti interventi terapeutici, se gli stessi non vengono accettati dall'infermo e se non vi sono le condizioni e le circostanze che consentono di adottare tempestive e idonee misure sanitarie extra-ospedaliere. Il rapporto inoltre sottolinea che, contrariamente ad altri Paesi dell'UE, in Italia la sospetta pericolosità verso se stessi o gli altri non è considerata ragione sufficiente per disporre un ricovero coatto.

– *Antisemitismo. Una panoramica della situazione dell'Unione Europea 2001-2011* (giugno 2012). Questo documento presenta in maniera sintetica i dati statistici relativi al periodo 2001-2011 sugli incidenti di matrice anti-semita avvenuti nei Paesi membri dell'UE raccolti da fonti internazionali, governative e non-governative.

Per quanto concerne l'Italia, gli unici dati presenti nel rapporto sono costituiti da statistiche non ufficiali fornite dall'Osservatorio sul pregiudizio antiebraico contemporaneo secondo il quale nel 2011 in Italia si sono verificati 58 incidenti di matrice antisemita. Il rapporto inoltre menziona la relazione dell'ODIHR sui crimini d'odio nell'area OSCE nel 2010, il quale riporta che secondo dati ufficiali nel 2010 in Italia ci sono stati 33 crimini d'odio riconducibili all'antisemitismo.

– *Rendere visibili nell'Unione Europea i crimini generati dall'odio: il riconoscimento dei diritti delle vittime* (novembre 2012). Il rapporto delinea un approccio *human rights-oriented* ai reati generati dall'odio e offre un'analisi comparativa dei meccanismi di raccolta di dati ufficiali su tali reati negli Stati membri dell'UE. L'analisi condotta mette in evidenza le sfide inerenti la registrazione di reati generati dall'odio ed esamina in che modo è possibile ampliare il campo di applicazione della raccolta di dati ufficiali al fine di consentire agli Stati membri di adempiere gli obblighi nei confronti delle vittime di questo tipo di reati.

In relazione all'Italia, Paese che ancora provvede a una raccolta limitata e non pubblica dei dati in tema di crimini d'odio, il rapporto ricorda come la mancata approvazione da parte del Parlamento italiano della legge a tutela delle vittime di crimini di omofobia e trans-fobia comporti l'automatica esclusione dalle statistiche ufficiali dei crimini motivati da discriminazioni fondate dall'orientamento sessuale. Infine, in qualità di organismo impegnato nel monitoraggio degli incidenti discriminatori fondati sull'origine etnica o razziale, il rapporto sottolinea il ruolo dell'OSCAD - Osservatorio per la sicurezza contro gli atti discriminatori, istituito nel 2010 presso il Dipartimento di pubblica sicurezza del Ministero degli interni.

– *Accesso alla giustizia nei casi di discriminazione dell'UE – Verso una maggiore uguaglianza* (dicembre 2012). Il rapporto fornisce una dettagliata analisi di ciò che gli organi degli Stati membri dell'UE che si occupano di casi di discriminazione possono fare per sostenere le vittime di discriminazioni e offrire loro la possibilità di un risarcimento. Il rapporto esamina i fattori che ostacolano rimedi efficaci, come ad esempio la complessità del sistema di reclami.

Secondo l'analisi condotta, il sistema italiano per la tutela delle vittime di discriminazioni prevede, accanto alle classiche forme di tutela giurisdizionale, organismi per la promozione dei diritti quali la figura del Consigliere di parità e l'UNAR. In particolare, tra gli aspetti positivi del sistema italiano menzionati nel rapporto: la facoltà dei Consiglieri di parità di agire in giudizio in casi di pregiudizio collettivo, anche quando non siano individuabili in modo immediato e diretto le vittime delle discriminazioni; la semplificazione dell'iter processuale nei casi di discriminazione; la pubblicazione delle sentenze dei tribunali da parte dei mezzi di informazione. Tra le criticità che il rapporto mette in evidenza a partire dalle opinioni di funzionari e rappresentanti di categorie protette operanti in Italia: la complessità, frammentarietà e incoerenza della legislazione italiana in materia, nonché la necessità di chiarire il significato stesso del termine discriminazione; la pluralità di procedure da seguire a seconda del tipo di discriminazione e la conseguente difficoltà ad affrontare un caso di discriminazioni multiple; i tagli di bilancio sofferti dall'UNAR, il cui organico è passato da 13 a 4 componenti. Lunghezza delle procedure e modesti risarcimenti rientrano infine tra i fattori che contribuiscono a dissuadere le vittime dalla ricerca di giustizia.

### 3.8. Mediatore europeo

Istituito con il Trattato di Maastricht del 1992 e previsto dagli artt. 24 e 228 TFUE, il Mediatore europeo prende in esame i ricorsi presentati dai cittadini europei per i casi di cattiva amministrazione nell'azione delle istituzioni e degli organi dell'Unione. Eletto dal PE, il Mediatore agisce in completa indipendenza. Da aprile 2003 il titolare di questo istituto è Nikiforos P. Diamandouros.

Secondo la relazione sulle attività del Mediatore europeo relative al 2011 pubblicata il 13 febbraio 2012, nell'arco temporale considerato l'Ufficio ha ricevuto 698 denunce rientranti nel suo mandato (-46 rispetto al 2010), di cui 97 provenienti dall'Italia. Sempre nel 2011 esso ha avviato 396 indagini completandone 318. Tra queste ultime, alcuni esempi riguardanti denunce provenienti dall'Italia sono: il caso 2171/2011/(PMC)EIS, in cui si lamentava la mancata comunicazione da parte della Commissione europea dei motivi per non aver fornito al ricorrente la versione italiana di un rapporto di esperti; il caso n. 1434/2011/EIS, concernente l'esclusione di una cittadina italiana da una procedura di selezione EPSO; il caso 2161/2011/ER, relativo al rifiuto opposto dalla Banca Centrale Europea alla richiesta di accesso alla lettera inviata al Governo italiano nell'estate del 2011. Nello stesso anno, 4 sono state le indagini avviate dal Mediatore di propria iniziativa mentre 11 sono stati i quesiti inoltrati da Difensori civici nazionali o regionali su questioni riguardanti il diritto della UE e la sua interpretazione. Di questi ultimi, 2 sono stati presentati dai Difensori civici di Emilia-Romagna e Toscana (entrambi in relazione alla libertà di circolazione).

Nel 2012 il Mediatore ha pubblicato i Principi del Servizio pubblico per i funzionari

dell'Unione con una introduzione esplicativa dei cinque principi cardine: impegno, integrità, obiettività, rispetto e trasparenza.

### **3.9. Garante europeo della protezione dei dati**

Figura istituita dal regolamento 45/2001, il Garante europeo della protezione dei dati ha il compito di garantire il rispetto del diritto alla vita privata nel trattamento dei dati personali da parte delle istituzioni e degli organi dell'UE, così come previsto anche dagli articoli 7-8 della Carta di Nizza. Autorità indipendente eletta dal Parlamento e dal Consiglio dell'UE, l'attuale Garante è Peter Hustnix, il cui mandato è stato riconfermato per ulteriori cinque anni nel 2009. Giovanni Buttarelli, già Segretario generale del Garante per la protezione dei dati personali italiano, ricopre la carica di Garante aggiunto.

Accanto alle funzioni consultive relativamente alle questioni attinenti alla protezione dei dati personali che il Garante svolge a favore di istituzioni e organismi dell'UE, ivi compresi la consultazione sulle proposte legislative e il monitoraggio dei nuovi sviluppi incidenti sulla protezione dei dati personali, esso esercita anche una funzione di controllo e supervisione. Il Garante, in particolare, può ricevere denunce da parte di cittadini che lamentano una violazione del diritto alla privacy a opera di un'istituzione o un organo dell'UE. Verificata la fondatezza della denuncia, esso si attiva per porre rimedio alla situazione decidendo, per esempio, di trasmettere all'istituzione o all'organo interessato l'ordine di correggere, bloccare, cancellare o distruggere qualsiasi dato oggetto di trattamento illecito. Esso può altresì adire la Corte di giustizia dell'UE e intervenire nelle cause pendenti di fronte a essa qualora le circostanze del caso afferiscano al suo mandato.



## **4. Organizzazione per la Sicurezza e la Cooperazione in Europa (OSCE)**

Attraverso un approccio alla sicurezza multidimensionale, l'OSCE (57 Stati partecipanti) si occupa di prevenzione dei conflitti, gestione delle crisi e riabilitazione post-conflitto. Tra i suoi meccanismi e organi specifici si segnalano l'Ufficio per le istituzioni democratiche e i diritti umani (ODIHR), l'Alto Commissario sulle minoranze nazionali, il Rappresentante sulla libertà dei media e il Rappresentante speciale e coordinatore per la lotta alla tratta degli esseri umani. Dal 1° luglio 2011 ricopre la carica di Segretario generale dell'OSCE Lamberto Zannier, diplomatico italiano. Il Capo della missione italiana presso l'OSCE è l'Amb. Giulio Tonini.

Il 18 settembre 2012 Lamberto Zannier ha tenuto un discorso di fronte al Parlamento italiano, durante il quale ha tra l'altro enfatizzato l'importanza del continuo impegno parlamentare nella prevenzione dei conflitti attraverso forme di dialogo inter-parlamentare e il monitoraggio elettorale. Con l'occasione il Segretario generale ha incontrato la delegazione dei parlamentari italiani all'OSCE (13 membri della Camera e del Senato), tra cui Riccardo Migliori, capo delegazione e Vicepresidente dell'Assemblea parlamentare OSCE, e Marco Mecacci, Presidente della Commissione democrazia, diritti umani e questioni umanitarie della stessa.

### **4.1. Ufficio per le istituzioni democratiche e i diritti umani (ODIHR)**

È la principale istituzione dell'OSCE che dal 1991 assiste gli Stati membri nell'attuazione dei loro impegni in materia di dimensione umana. Dal 2008 è Direttore dell'Ufficio Janez Lenačič (Slovenia).

L'attività dell'ODIHR si articola su cinque macro-aree: elezioni, democratizzazione, diritti umani, tolleranza e non-discriminazione, questioni relative a rom e sinti. Nel corso del 2012, l'ODIHR ha condotto missioni elettorali nei seguenti Paesi: Kazakistan, Federazione Russa, Armenia, Grecia, Serbia, Francia, Paesi Bassi, Bielorussia, Georgia, Lituania, Montenegro, Ucraina, Stati Uniti, Romania. La missione elettorale in Francia in occasione delle elezioni parlamentari del giugno 2012 è stata guidata da Tana de Zulueta, già Deputata e Senatrice italiana.

Nel corso del 2012, le attività dell'ODIHR in Italia hanno riguardato principalmente iniziative di formazione e sensibilizzazione nell'ambito della lotta ai crimini d'odio. Tra le più rilevanti si ricordano: il seminario *Helping Civil Society Better Respond to Hate Crimes against Christians* svoltosi a Roma presso il Ministero degli

affari esteri (26-27 giugno 2012); il corso di formazione sui crimini d'odio (13-15 dicembre 2012) organizzato in collaborazione con l'Istituto di studi giuridici internazionali (ISGI) di Roma; la tavola rotonda dedicata al ruolo delle forze dell'ordine e della Magistratura nel combattere il fenomeno dei crimini d'odio organizzata in collaborazione con l'Università Sacro Cuore di Milano (17 dicembre 2012).

Sempre sullo stesso tema, particolarmente significativo è il *Rapporto annuale sui crimini d'odio nella regione OSCE* relativo al 2011. Il rapporto, costruito con i dati e le informazioni fornite all'ODIHR dai Governi degli Stati membri, dalla società civile e da altre organizzazioni internazionali, rivela come il fenomeno rappresenti ancora un grave problema nella regione OSCE, sia per il numero di incidenti rilevati sia per la gravità degli stessi. Per quanto concerne l'Italia, nel 2011, risultano essere 68 i casi riportati alle forze dell'ordine (contro i 63 del 2010), 31 dei quali sono stati perseguiti dalle autorità giudiziarie (dato non disponibile per il 2010). Più nel dettaglio, secondo i dati ufficiali relativi agli episodi di matrice razzista e xenofoba avvenuti nel 2011 in Italia, 24 casi sono stati classificati come fondati sulla «razza» mentre 10 sono stati ricondotti all'origine «etnica/nazionale/minoritaria». Di più ampia portata sono i dati forniti dall'ONG Lunaria, secondo i quali in Italia nel 2011 sono avvenuti 9 casi di danneggiamento alla proprietà e 81 episodi di violenza fisica, la maggior parte dei quali a danno di lavoratori migranti provenienti da Nordafrica e Africa sub-sahariana. Infine, con riferimento ai crimini d'odio commessi nei confronti di persone di origine rom e sinti, il rapporto sottolinea come dai dati ufficiali non risulti alcun caso riconducibile a questa tipologia di atti mentre, sempre secondo le informazioni fornite dall'ONG Lunaria, nel 2011 sarebbero avvenuti 2 casi di violenza fisica e 3 episodi di danneggiamento alla proprietà a danno di membri di queste comunità.

#### **4.2. Alto Commissario sulle minoranze nazionali**

L'Ufficio dell'Alto Commissario sulle minoranze nazionali è l'istituzione che si occupa di individuare e, per quanto possibile, scongiurare situazioni di tensione etnica nella regione OSCE. Oltre a fungere da meccanismo di prevenzione dei conflitti, l'Alto Commissario può altresì promuovere soluzioni rapide atte a interrompere processi di *escalation* di violenza. Dal luglio 2007 la posizione è ricoperta da Knut Vollebaek (Norvegia).

Nel corso del 2012 non si registrano attività aventi connessioni o riguardanti l'Italia.

#### **4.3. Rappresentante sulla libertà dei media**

Istituito nel 1997 allo scopo di assicurare un elevato livello di conformità con le norme e gli standard in materia di libertà di espressione e libertà dei media accettati dagli Stati parte dell'OSCE, il Rappresentante sulla libertà dei media funge anche da strumento di prevenzione in casi di violazione della libertà di espressione prestando particolare attenzione agli eventuali ostacoli o impedimenti all'attività dei giornalisti. Dal marzo 2010 tale posizione è ricoperta da Dunja Mijatovic (Bosnia-Erzegovina).



Nel corso del 2012, l'Italia è stata più volte oggetto di rilievi da parte del Rappresentante OSCE per quanto riguarda il crimine di diffamazione. In un comunicato del 26 settembre 2012, emesso a seguito della conferma in Cassazione della condanna a 14 mesi di carcere a carico di Alessandro Sallusti, già editore del giornale «Libero», il Rappresentante sulla libertà dei media ha esortato il Governo italiano a rivedere le disposizioni legislative attualmente in vigore in materia (artt. 595-597 codice penale). Secondo il Rappresentante infatti, la comminazione di una condanna detentiva per il reato di diffamazione non solo costituisce una misura sproporzionata e incompatibile con gli standard democratici applicabili nell'area OSCE ma produce anche un effetto negativo sull'intera comunità dei media e sulla libertà di stampa. Successivamente, nell'ambito della discussione parlamentare sul disegno di legge introdotto in Parlamento proprio per riformare le disposizioni della legge italiana in materia di diffamazione (A.S. 3491), il Rappresentante OSCE è intervenuto per rammaricarsi dell'esito della votazione segreta avvenuta in Senato il 13 novembre 2012 in favore dell'emendamento che ha confermato la pena della reclusione per i giornalisti imputati di diffamazione aggravata. In questa occasione, il Rappresentante OSCE ha dichiarato che tale decisione va contro la tendenza generale nella regione OSCE verso la depenalizzazione di questo tipo di reati e ha altresì invitato l'Italia a formulare decisioni sulla questione attraverso discussioni più trasparenti con tutte le parti interessate, ivi compresi gli stessi giornalisti e rappresentanti della società civile. Di senso contrario è invece il terzo e ultimo comunicato del Rappresentante OSCE in tema di diffamazione, datato 28 novembre 2012, con il quale Dunja Mijatovic si rallegra del cambiamento di rotta intrapreso dal Senato che con il voto del 26 novembre 2012 ha rigettato l'emendamento pocanzi menzionato.

Infine, con riferimento al tema della violenza nei confronti dei media, in un comunicato del 28 dicembre 2012, il Rappresentante sulla libertà dei media ha espresso preoccupazione per le pesanti minacce ricevute da un giornale del nord Italia, «L'Altomilanese». Nella giornata del 21 dicembre 2012, la redazione di quest'ultimo si è infatti vista recapitare una busta contenente un proiettile e un biglietto d'auguri con le fotografie del direttore del settimanale, Ersilio Mattioni, e di uno dei manifestanti della Carovana Antimafia, Giampiero Sebri. Il Rappresentante ha esortato le autorità italiane a svolgere un'indagine rapida e trasparente sui fatti e, in una lettera rivolta al Ministro degli esteri italiano, ha voluto altresì sottolineare come non sia solamente la violenza fisica a compromettere la libertà dei media; secondo il Rappresentante OSCE infatti, i giornalisti che subiscono minacce dalla criminalità organizzata molto spesso vivono una situazione di forte disagio che può condurre a forme di auto-censura e alla repressione di voci critiche nella società. A fronte di una lunga serie di incidenti simili avvenuti in Italia, il Rappresentante dell'OSCE si è infine rivolto alle autorità italiane affinché queste svolgano un'indagine seria e approfondita e diano segnali chiari che azioni di intimidazione alla libera espressione dei mezzi di informazione non saranno tollerate in nessuna circostanza.

#### **4.4. Rappresentante speciale e coordinatore per la lotta alla tratta degli esseri umani**

L'Ufficio del Rappresentante speciale e coordinatore per la lotta alla tratta degli esseri umani ha il compito di assistere gli Stati OSCE nella progressiva attuazione degli impegni assunti in materia con il piano d'azione del 2003, fungendo altresì da organo di coordinamento per tutte le attività OSCE volte a combattere il fenomeno della tratta. Dal gennaio 2009 ricopre il ruolo di Rappresentante speciale e coordinatore per la lotta alla tratta degli esseri umani Maria Grazia Giammarinaro.

Nel corso del 2012 l'ufficio del Rappresentante speciale ha partecipato ad alcune iniziative di formazione e studio in Italia. Tra le più rilevanti si possono menzionare: le giornate di formazione per giudici e procuratori presso il Consiglio superiore della magistratura (Roma, 4-5 aprile 2012); il convegno *Towards a European approach to judicial training on trafficking in human beings* dedicato alla centralità delle vittime organizzato dal Consiglio superiore della magistratura (Roma, 25-26 ottobre 2012); il workshop *Identification and protection of the victims of trafficking and grave labour exploitation in Friuli-Venezia Giulia* dedicato alle forze dell'ordine e alle istituzioni pubbliche e private coinvolte (Gorizia, 29 ottobre 2012); lo *European NGOs Platform against Trafficking, Exploitation and Slavery*, evento coordinato dall'ONG italiana On the Road (Roma, 13 novembre 2012). Nel 2012 il Rappresentante ha pubblicato il suo rapporto annuale intitolato *Combating Trafficking as modern-day slavery: a matter of non-discrimination and empowerment*. Tra gli esempi di interventi che si connotano per una speciale attenzione alla dimensione di genere del fenomeno del tratta, il rapporto menziona il progetto italiano *Oltre la Strada* specificamente dedicato alle persone trafficate transessuali.

## 5. Diritto umanitario e penale

### 5.1. Adattamento al diritto internazionale umanitario e penale

L'Italia è parte di tutte le principali convenzioni internazionali in materia di diritto dei conflitti armati e di diritto internazionale penale. Nell'ambito degli impegni assunti nel contesto dei principali accordi di disarmo e non proliferazione, rilievo particolare assume l'obbligo di presentare rapporti periodici sullo stato di attuazione delle disposizioni delle diverse convenzioni. A tale riguardo, nel corso del 2012 l'Italia ha presentato il rapporto iniziale previsto dalla Convenzione di Oslo sulla messa al bando delle munizioni a grappolo (28 agosto 2012); il rapporto annuale previsto dalla Convenzione contro le mine antipersona; il rapporto richiesto dalla Convenzione sul divieto o la limitazione dell'impiego di talune armi convenzionali (31 marzo 2012) e quello del relativo Protocollo sui residui bellici (3 aprile 2012).

Con riferimento all'impegno dell'Italia nel campo della giustizia internazionale, il 20 dicembre 2012, il Parlamento ha approvato la legge 237 relativa alle norme di adeguamento dell'ordinamento italiano alle disposizioni dello strumento istitutivo della Corte penale internazionale (CPI). Il testo di legge adottato, stralciando la parte relativa al diritto penale sostanziale, si limita a considerare gli aspetti procedurali relativi al rapporto tra la giurisdizione italiana e quella della Corte. Esso si occupa infatti di disciplinare solamente la cooperazione giudiziaria e l'esecuzione interna dei provvedimenti del Tribunale internazionale, nonché di rendere punibili i reati contro l'amministrazione della Corte penale internazionale così come previsto dall'art. 70 dello Statuto di Roma. Nello specifico, la legge affida in via esclusiva al Ministro della giustizia, competente a ricevere le istanze di cooperazione, la gestione dei rapporti di cooperazione tra Italia e CPI. La legge inoltre dispone che gli aspetti legati alla consegna del reo, alla cooperazione giudiziaria e all'esecuzione delle pene siano regolati rispettivamente dalle disposizioni del libro XI del codice di procedura penale italiano, titoli II (estradizione), III (rogatorie internazionali) e IV (effetti delle sentenze penali straniere). Spetterà invece al Procuratore generale presso la Corte di appello di Roma, attraverso un'apposita richiesta alla Corte di appello, dare applicazione alle istanze di cooperazione della CPI relativamente alla consegna di una persona verso la quale è pendente un mandato di arresto. Al fine di rendere esecutive in Italia le pene detentive inflitte dalla Corte penale internazionale, una speciale procedura di riconoscimento della sentenza è stata predisposta dinanzi alla Corte di appello di Roma. La legge infine interviene anche in materia di esecuzione delle pene pecuniarie e degli ordini di riparazione disposti dalla CPI.

Per aggiornare sugli sviluppi di un'importante questione tematicamente affine alla materia qui considerata, si segnala che il 3 febbraio 2012 la Corte internazionale di giustizia (CIG) ha reso la sentenza relativa alla controversia che ha coinvolto l'Italia su iniziativa della Germania in tema di immunità statale. La CIG, in particolare, ha stabilito che le pronunce dei giudici italiani che hanno condannato la Germania al risarcimento dei danni nei confronti di vittime di crimini di guerra commessi dal Terzo Reich durante la seconda guerra mondiale violano l'immunità di cui lo Stato tedesco gode in base al diritto internazionale, e ha conseguentemente statuito che l'Italia dovrà fare in modo, mediante un appropriato intervento legislativo o con altro idoneo strumento, che le contestate decisioni cessino di produrre effetti (v. Parte IV, 1.3).

## 5.2. Contributo italiano alle missioni di *peacekeeping* e altre missioni internazionali

Nel 2012, con un decreto-legge (d.l. 29 dicembre 2011, n. 215, convertito con l. 24 febbraio 2012, n. 13), l'Italia ha finanziato il proseguimento della partecipazione di personale militare e civile alle missioni internazionali. Rispetto al 2011, l'Italia non ha prorogato la partecipazione in Repubblica democratica del Congo, Iraq e Haiti mentre ha iniziato a operare in Siria e Sud Sudan.

Nella lista che segue sono indicate le missioni militari e di polizia a cui l'Italia ha partecipato con proprio personale nel corso del 2012. La partecipazione di personale italiano alle missioni in Afghanistan (ISAF e EUPOL), le più ampie in termini di risorse e organico, è stata finanziata con oltre 747 milioni di euro e vede l'impiego circa 4.000 unità.

Paese/area geografica di intervento	Missione e attività dell'Italia
Afghanistan	<i>International Security Assistance Force</i> (ISAF) (componente militare, di polizia e guardia di finanza)
	<i>EUPOL AFGHANISTAN</i> (componente militare e di polizia)
Libano	<i>United Nations Interim Force in Lebanon</i> (UNIFIL), che comprende impiego di unità navali nella <i>UNIFIL Maritime Task Force</i>
Kosovo/Balcani	<i>Multinational Specialized Unit</i> (MSU), <i>European Union Rule of Law Mission in Kosovo</i> (EULEX Kosovo), <i>Security Force Training Plan in Kosovo</i>
	Operazione <i>Joint Enterprise</i> (NATO)
	Programmi di cooperazione delle forze di polizia italiane in Albania e nei Paesi dell'area balcanica
	Partecipazione di personale della Polizia di Stato, della Guardia di finanza, di sei magistrati, membri della Polizia penitenziaria e personale amministrativo del Ministero della giustizia alla missione <i>EULEX Kosovo</i>
	Partecipazione di personale della Polizia di Stato alla missione <i>United Nations Mission in Kosovo</i> (UNMIK)

segue

Paese/area geografica di intervento	Missione e attività dell'Italia
Bosnia-Erzegovina	Missione dell'Unione Europea <i>ALTHEA</i> , nel cui ambito opera la missione <i>Integrated Police Unit (IPU)</i> Partecipazione di personale dell'Arma dei Carabinieri, della Polizia di Stato e di un magistrato alla <i>European Union Police Mission (EUPM)</i>
Mediterraneo orientale	Partecipazione di personale militare alla Missione nel Mediterraneo <i>Active Endeavour (NATO)</i>
Territori palestinesi occupati	Partecipazione di personale militare alla Missione <i>Temporary International Presence in Hebron (TIPH2)</i> Partecipazione di personale della Polizia di Stato e di un magistrato alla missione in Palestina <i>European Union Police Mission for the Palestinian Territories (EUPOL COPPS)</i>
Territori palestinesi occupati/Egitto	<i>European Union Border Assistance Mission in Rafah (EUBAM Rafah)</i>
Sudan	<i>United Nations/African Union Mission in Darfur (UNAMID)</i>
Cipro	<i>United Nations Peacekeeping Force in Cyprus (UNFICYP)</i>
Albania	Attività di assistenza alle forze armate albanesi
Georgia	Missione di vigilanza dell'Unione Europea in Georgia - <i>EUMM Georgia</i> (dal 1° marzo 2012 al 31 dicembre 2012)
Somalia/Oceano Indiano	Operazione militare dell'Unione Europea <i>Atalanta</i> Operazione della NATO <i>Ocean Shield</i> per il contrasto della pirateria
Emirati Arabi Uniti/Bahreïn/Qatar/Tampa, USA	Impiego di personale militare per esigenze connesse con le missioni in Afghanistan
Somalia	Partecipazione alla <i>European Union Training Mission (EUTM SOMALIA)</i> e alle iniziative dell'Unione Europea per la <i>Regional maritime capacity building</i> del Corno d'Africa e nell'Oceano Indiano occidentale
Libia	Attività di assistenza, supporto e formazione in Libia, in linea con le risoluzioni 2009 (2011), 2016 (2011) e 2022 (2011), adottate dal Consiglio di sicurezza delle Nazioni Unite, rispettivamente, in data 16 settembre, 27 ottobre e 2 dicembre 2011
Afghanistan e altri Stati	Partecipazione di personale del Corpo della Guardia di finanza alle unità di coordinamento interforze denominate <i>Joint Multimodal Operational Units (JMOUs)</i> costituite in Afghanistan, Emirati Arabi Uniti e Kosovo
Sud Sudan	Partecipazione di personale militare alla missione delle Nazioni Unite nella Repubblica del Sud Sudan, <i>United Nations Mission in South Sudan (UNMISS)</i> , di cui alla risoluzione 1996 (2011), adottata dal Consiglio di sicurezza delle Nazioni l'8 luglio 2011

segue

Paese/area geografica di intervento	Missione e attività dell'Italia
Siria	Partecipazione alla missione di osservatori militari delle Nazioni Unite, <i>United Nations Supervision Mission in Syria</i> (UNSMIS), di cui alla risoluzione 2043 (2012), adottata dal Consiglio di sicurezza delle Nazioni Unite (missione conclusa prematuramente il 19 agosto 2012)

**Parte IV**  
**GIURISPRUDENZA NAZIONALE E INTERNAZIONALE**





## 1. I diritti umani nella giurisprudenza italiana

Nel corso del 2012, le corti italiane, compresa la Corte costituzionale, hanno ulteriormente incrementato la frequenza dei riferimenti alle fonti internazionali sui diritti umani, in particolare alla Convenzione europea dei diritti umani (CEDU). L'utilizzo delle norme di quest'ultima come parametro interposto di legittimità costituzionale in rapporto all'art. 117(1) Cost. («La potestà legislativa è esercitata dallo Stato e dalle Regioni nel rispetto della Costituzione, nonché dei vincoli derivanti dall'ordinamento comunitario e dagli obblighi internazionali») è oramai un fatto acquisito e recepito dalla giurisprudenza a ogni livello. In questa rassegna sono presentate pronunce che spaziano su una vasta gamma di questioni rilevanti per i diritti umani. In molti casi, la giurisprudenza italiana si è mossa in stretta relazione con la giurisprudenza della Corte europea dei diritti umani (CtEDU), tanto da far pensare a una potenziale saldatura multi-livello tra il giudice nazionale e il giudice interno. Tra il livello nazionale e quello internazionale o dell'UE è all'opera ormai un'intensa interazione, con alcuni momenti di conflittualità (v., per esempio, le sentenze che danno applicazione a leggi che incidono retroattivamente su certi diritti sociali: v., in questa Parte, 1.6.2). Il dialogo tra corti interne e internazionali si è espresso anche su questioni di bioetica o biodiritto. In questo campo, si segnalano gli ulteriori interventi dei giudici italiani sulla legge 40/2004 (v., in questa Parte, 1.1.1) e matrimonio omosessuale (v. 1.1.2). Nel periodo considerato si sono avute anche varie decisioni che applicano norme antidiscriminazione, con particolare riguardo a episodi di propaganda e discriminazione su base etnica che hanno avuto come destinatari i rom. Significative pronunce sono arrivate in materia di trattamenti su detenuti, identificati come rispondenti alla fattispecie internazionalmente accolta del reato di tortura, nonché in materia di diritto alla privacy, con particolare riferimento al mondo di internet. Ampio spazio viene inoltre dato alle pronunce in materia di diritto d'asilo e diritti degli immigrati. Come negli scorsi anni, questa sezione dell'Annuario non pretende di offrire un quadro completo e sistematicamente orientato della vasta produzione giurisprudenziale italiana, ma si propone il più modesto obiettivo di segnalare quei casi che appaiono consolidare un certo orientamento o aprire piste nuove di tutela dei diritti umani, avendo particolare riguardo alle sentenze che richiamano gli standard giuridici internazionali e, su tutti, le norme della CEDU.

## 1.1. Dignità della persona e principi di biodiritto

### 1.1.1. Fecondazione assistita eterologa e diagnosi genetica preimpianto

Con un'ordinanza di rinvio (150/2012) la Corte costituzionale ha deciso di non intervenire per il momento circa una problematica alquanto complessa relativa all'art. 4.3 della più volte impugnata legge 19 febbraio 2004, n. 40 sulla procreazione medicalmente assistita (v. anche *Annuario 2012*, pp. 253-254). I Tribunali di Catania, Milano e Firenze avevano sollevato questione di legittimità costituzionale a proposito di tale norma, che vieta ogni forma di fecondazione eterologa (cioè al di fuori della coppia), impedendo, nel caso sia comunque attuata, il disconoscimento di paternità o maternità da parte del partner consenziente (per chi non ne era informato vale comunque la decadenza annuale per proporre il ricorso di disconoscimento di paternità: Cassazione civile, sent. 11644/2012), nonché ogni legame di parentela tra il donatore e il bambino nato da tale forma di procreazione e sanzionando penalmente chi fornisce assistenza medica alla procedura. Il dubbio di costituzionalità era emerso, in particolare, a seguito della sentenza della CtEDU nel caso *S.H. e altri c. Austria*, deciso nel 2010 dalla Camera e successivamente impugnato davanti alla *Grand Chamber* dal Governo austriaco. La sentenza della Camera, infatti, riconosceva nell'applicazione di una legge austriaca dai contenuti simili a quelli della legge 40/2004 (proibizione della fecondazione eterologa con donazione del gamete femminile e della eterologa con donazione di gamete maschile se praticata *in vitro*) un caso di ingerenza sproporzionata dello Stato nella vita privata e familiare (art. 8 CEDU) e di discriminazione (art. 14 CEDU) nel godimento di tale diritto fondamentale a svantaggio delle coppie infertili a causa di particolari tipi di disfunzioni. Ai giudici rimettenti era stato chiesto di autorizzare a delle coppie sterili, che avevano come unica possibilità di filiazione il ricorso alla fecondazione eterologa, l'accesso al relativo protocollo medico. In caso di diniego, il ricorso che gli aspiranti genitori avrebbero portato davanti alla Corte di Strasburgo avrebbe avuto con ogni probabilità esito positivo, stante il precedente austriaco. Di qui la richiesta dichiarazione di illegittimità costituzionale della norma contestata per violazione, tra l'altro, dell'art. 117(1) Cost. (obbligo del legislatore di attenersi alle norme pattizie internazionali e al diritto dell'UE).

La Corte costituzionale osserva che, rispetto alla situazione che si prospettava ai giudici rimettenti, nel frattempo era intervenuto un cambiamento di indirizzo presso la CtEDU. Nel 2011 infatti la *Grand Chamber* aveva ribaltato le conclusioni della Camera, affermando che nel disporre in modo limitativo della possibilità di fecondazione eterologa, la legge austriaca, in quanto applicata nel caso concreto, non aveva comportato violazione della CEDU (*S.H. e altri c. Austria*, 2011). Tale pronuncia tuttavia non è tale da risolvere in via definitiva la questione, dal momento che, in primo luogo, è giustificata dalla CtEDU con il richiamo al margine nazionale di discrezionalità – e quindi ammette soluzioni differenti in Paesi diversi; in secondo luogo, i giudici di Strasburgo precisano che la loro valutazione fa riferimento alla ragionevolezza della soluzione adottata dallo Stato austriaco negli anni in cui la legge e la sua applicazione al caso concreto erano stati attaccati (vale a dire, nella migliore delle ipotesi, il 2000), lasciando impregiudicata la questione se anche oggi, a distanza di tanti anni, la ragionevolezza della fissa-

zione di limiti alla fecondazione di tipo eterologo possa trovare ancora conferma. La Corte costituzionale decide a ogni modo di non affrontare la questione, rimettendo gli atti ai giudici che l'avevano sollevata affinché riconsiderino il tema alla luce dei nuovi elementi portati dalla sentenza della CtEDU del 2011.

Il Tribunale di Salerno, in linea con l'approccio prudente della Corte costituzionale, nega che possa darsi seguito alla domanda cautelare avanzata da una coppia di coniugi che richiedeva al giudice di affermare il loro diritto a ricorrere alla fecondazione eterologa, dal momento che allo stato attuale la completa proibizione di tale forma di fecondazione medicalmente assistita che vige in Italia non può dirsi che ecceda il margine di discrezionalità consentito al legislatore nazionale dall'art. 8 CEDU (Tribunale di Salerno, sez. I, 10 luglio 2012).

Ancora in materia di procreazione medicalmente assistita, il giudice di merito (Tribunale di Cagliari, sent. 9 novembre 2012) ha richiamato la sentenza *Costa e Pavan c. Italia* della CtEDU (v., in questa Parte, 2.2.6) in cui il giudice europeo ha stabilito che il divieto di accesso alla diagnosi preimpianto sugli embrioni, ritenuta dal Governo italiano applicabile a qualsiasi categoria di persone, costituisce una violazione dell'art. 8 CEDU nella misura in cui si impone anche alle coppie portatrici di gravi patologie genetiche che si possono trasmettere appunto agli embrioni e che danno titolo per richiedere l'interruzione volontaria della gravidanza. Il Tribunale di Cagliari, investito da una domanda simile, ha ritenuto di dover autorizzare la diagnosi sugli embrioni prima che questi fossero trasferiti nell'utero della madre, per evitare l'impianto di embrioni affetti o portatori sani di talassemia che, una volta avviata la gravidanza, potrebbero rendere legittimo il ricorso all'interruzione della stessa. Secondo il giudice, considerata l'evoluzione giurisprudenziale che ha avuto luogo negli ultimi anni sia a livello nazionale (in particolare, la sentenza della Corte costituzionale 151/2009) sia presso la CtEDU, non vi è dubbio che la diagnosi genetica preimpianto debba considerarsi pienamente ammissibile, al fine di assicurare la compatibilità della legge 40/2004 con i principi del nostro ordinamento giuridico.

### 1.1.2. Matrimonio omosessuale

Dopo la Corte costituzionale (sent. 138/2010: v. *Annuario 2011*, pp. 234-235), anche la Corte di cassazione si pronuncia sull'ammissibilità nell'ordinamento italiano del matrimonio omosessuale. In Cassazione civile (sez. I, sent. 15 marzo 2012, n. 4184), la suprema Corte esamina una decisione della Corte d'appello di Roma che respingeva la richiesta di trascrizione nel registro di stato civile del comune di Latina dell'atto di matrimonio contratto nei Paesi Bassi da una coppia omosessuale residente nella città laziale. Secondo il giudice d'appello, infatti, il matrimonio tra persone dello stesso sesso, più che essere contrario all'ordine pubblico dello Stato, è istituto inesistente.

La Corte di cassazione tratta la controversia prendendo in esame sia la citata sentenza della Corte costituzionale (che confermava come solo l'unione tra uomo e donna fosse, secondo il diritto italiano vigente, qualificabile come matrimonio), sia la sentenza della CtEDU nel caso *Schalk e Kopf* del 24 giugno 2010. In quest'ultima sentenza, la CtEDU precisa infatti che, «anche alla luce dell'art. 9

CDFUE, [essa] non ritiene più che l'art. 12 CEDU debba in ogni caso essere limitato al matrimonio tra persone di sesso opposto. [...] Tuttavia, allo stato attuale, la questione di ammettere o meno il matrimonio omosessuale è lasciata alla discrezionalità del legislatore nazionale» (para. 61). Inoltre, le coppie omosessuali che vivono relazioni stabili di convivenza possono vantare il diritto a una vita familiare, al pari delle coppie eterosessuali che si trovano in analoga situazione (para. 94).

La Cassazione conclude che la trascrizione dell'atto di matrimonio non può essere effettuata in un registro dello stato civile italiano non perché tale atto risulti «inesistente», ma semplicemente perché la trascrizione non potrebbe, allo stato attuale, produrre alcun effetto giuridico in Italia, dal momento che la legislazione nazionale non prevede il matrimonio omosessuale. Inoltre, le coppie omosessuali, pur non potendosi sposare, sono in principio titolari di diritti in ambito familiare del tutto analoghi a quelli delle coppie eterosessuali; qualora ciò non fosse rispecchiato dalla legislazione vigente in relazione a specifiche situazioni, la disparità di trattamento, in attesa di una regolamentazione per legge, dovrebbe essere eliminata sollevando la questione di costituzionalità.

La sentenza ha prontamente trovato eco nella giurisprudenza di merito. La Corte d'appello di Milano ha confermato la decisione del Tribunale che aveva imposto l'iscrizione nella Cassa mutua nazionale per il personale delle banche di credito cooperativo del convivente omosessuale del dipendente di un istituto di credito aderente, affermando che, anche alla luce della giurisprudenza più recente della Cassazione e della Corte costituzionale, l'articolo dello Statuto della Cassa mutua che fa riferimento alla possibilità di iscrivere tra i beneficiari delle prestazioni della Cassa medesima i famigliari conviventi, compreso il coniuge e il «convivente *more uxorio*», deve intendersi come applicabile anche al convivente *more uxorio* dello stesso sesso (Corte d'appello di Milano, sez. lavoro, sent. 31 agosto 2012, n. 407).

### 1.1.3. Tutela, curatela, amministratore di sostegno

Nella sentenza 23707/2012, la Cassazione civile, pronunciandosi circa il ricorso di un cittadino che aveva chiesto all'autorità giudiziaria la nomina di un amministratore di sostegno (art. 404 ss. codice civile) pur non versando in condizioni di mancanza di autonomia nella gestione dei propri interessi, svolge un'articolata elaborazione circa l'ammissibilità, nell'ordinamento italiano, dell'istituto delle direttive anticipate di trattamento sanitario, ovvero di un negozio con il quale un individuo, nel pieno delle proprie capacità, vincola un'altra persona, per il momento in cui il dichiarante risulterà incapace di autodeterminarsi, a realizzare talune scelte in campo medico (ricorso a particolari trattamenti di rianimazione, ventilazione, alimentazione, ecc., o utilizzo di misure dirette ad alleviare il dolore che anticipano però il fine vita). La sentenza rinviene nel principio di autodeterminazione individuale, così come espresso nelle norme costituzionali e in numerose fonti internazionali, tra cui la Convenzione di Oviedo e la Convenzione sui diritti delle persone con disabilità, il nucleo della dignità umana. Con riguardo alla disciplina italiana in materia di amministratore di sostegno, il riconoscimento del valore della dignità della persona impone di ammettere che l'atto individuale di designazione dell'amministratore di sostegno può vincolare le decisioni di

quest'ultimo in materia di cura del soggetto che abbia perso la propria capacità di autodeterminarsi, e debba inoltre orientare le scelte dei sanitari e dello stesso giudice in relazione al tipo di misure terapeutiche a cui sottoporre la persona non più in grado di esprimere un consenso informato. Questo non limita peraltro la possibilità per l'individuo di revocare le direttive precedentemente date, fino al momento di perdita della coscienza, nonché il dovere per il giudice di verificare l'effettiva volontà del soggetto quando essa non risulti univoca.

La Corte d'appello di Bari (sent. 21 maggio 2012) chiarisce come la funzione dell'amministratore di sostegno non sia quella di impedire all'amministrando di compiere atti che possano compromettere le aspettative economiche di terzi, ma di fornire un aiuto a soggetti in situazione temporanea o permanente di non autosufficienza totale o parziale, valorizzando comunque le loro potenzialità e capacità residue. Non può pertanto essere nominato un amministratore di sostegno a persone che siano pienamente in grado di provvedere autonomamente ai propri interessi. Imporre a tali individui un amministratore di sostegno equivarrebbe anzi a limitare i loro diritti umani.

#### 1.1.4. Libertà di cura e disabilità

La libertà di scegliere la struttura sanitaria da cui farsi curare, che rappresenta un aspetto della libertà di cura garantita a ogni individuo dall'art. 32 Cost., può essere limitata dal legislatore (regionale) in vista di obiettivi di ottimale organizzazione del sistema sanitario. La Regione Puglia con la legge 25 febbraio 2010, n. 4 (Norme urgenti in materia di sanità e servizi sociali) aveva vietato alle aziende sanitarie locali pugliesi la stipula di accordi contrattuali con strutture sanitarie private aventi sede legale fuori dal territorio regionale, limitatamente all'erogazione di prestazioni riabilitative domiciliari a favore di pazienti residenti in Puglia. La Corte costituzionale, investita della problematica in relazione a un procedimento intentato da una persona con disabilità grave che si era vista interrompere la terapia domiciliare fornita da una struttura con sede in Basilicata, ha ritenuto che il divieto contenuto nella legge citata limitasse in modo irragionevole il diritto alla salute e alla libertà di cura dell'individuo. La Corte ha inoltre riscontrato la violazione del principio di uguaglianza, dal momento che il tipo di cure su cui la legge impugnata incideva è tipicamente quello di cui usufruiscono le persone con disabilità grave, tale cioè da richiedere interventi di cura e riabilitazione a domicilio. Vi è dunque violazione dell'art. 117(1) Cost., in relazione agli obblighi derivanti dalla Convenzione sui diritti delle persone con disabilità (Corte costituzionale, sent. 236/2012).

#### 1.1.5. Lesione dei diritti umani, compreso il diritto alla vita, e diritto al risarcimento del danno non patrimoniale

Il caso trattato in Cassazione civile, sentenza 17320/2012, dà lo spunto alla suprema Corte per ripercorrere la propria giurisprudenza in materia di risarcibilità della lesione del diritto alla vita in quanto distinto dal diritto alla salute. Il quesito posto riguardava infatti la risarcibilità del patimento legato all'essere stato vittima di un incidente stradale che non ha comportato il decesso immediato della vittima, ma una breve sopravvivenza in condizioni tuttavia disperate («danno terminale»). Si chiede, in altre parole, se è pro-

spettabile la risarcibilità della perdita della vita in quanto tale, derivante dal fatto illecito altrui, tenendo conto che i beneficiari di tale risarcimento sarebbero gli eredi del defunto e che tale risarcimento si aggiungerebbe a quanto può essere loro liquidato per la perdita del congiunto. La Cassazione valuta la questione dal punto di vista della risarcibilità della violazione dell'art. 2 CEDU (diritto alla vita) e segnalando, in particolare, le conclusioni della CtEDU nel caso *Alikaj c. Italia* (v. *Annuario 2012*, p. 290), laddove emerge l'inadeguatezza del sistema italiano di ristoro delle vittime di omicidio colposo. La conclusione della Corte, tuttavia è nel senso di escludere l'esistenza del danno biologico nel caso di agonia non cosciente nel breve lasso di sopravvivenza, in ragione della natura riparatoria o consolatoria del risarcimento, che deve essere percepita in modo apprezzabile dalla vittima stessa. In questo senso v. anche Cassazione civile, sentenza 12336/2012.

La giurisprudenza di merito conferma l'interpretazione data dalla Corte di cassazione in base alla quale qualunque fatto illecito che comporti anche violazione di un diritto fondamentale costituzionalmente garantito dà titolo al risarcimento del danno «morale» a ciò associato, e ciò anche al di là di quanto afferma l'art. 2059 del codice civile (danno causato da illecito penale) (v. *Annuario 2011*, p. 232). Nel caso trattato nel Tribunale di Salerno (sez. II, sent. 14 maggio 2012, n. 1076), il giudice afferma che il danno da «vacanza rovinata» (il tour operator aveva venduto un pacchetto vacanza rivelatosi molto al di sotto delle aspettative) rientra tra i danni non patrimoniali risarcibili, in quanto la vacanza è un luogo privilegiato di rigenerazione della persona e di realizzazione della sua personalità. Sulla risarcibilità dei danni non patrimoniali da vacanza rovinata concorda anche il Tribunale di Roma (sez. IX, sent. 2 gennaio 2012, n. 24).

## 1.2. Asilo e protezione internazionale

Nel caso deciso dal Tribunale di Trieste con ord. 37/2012, il giudice ha rigettato il riconoscimento, fatto dalla Commissione territoriale, della protezione sussidiaria a favore di un cittadino ruandese, sacerdote, rettore di una scuola cattolica a Butare nel 1994, già prosciolto con formula piena dal Tribunale penale internazionale di Arusha dall'accusa di aver preso parte al genocidio dei tutsi in Ruanda nel corso del 1994. Il giudice, in effetti, rileva che nel caso specifico la misura protettiva più appropriata è quella più elevata del riconoscimento dello status di rifugiato. Il Tribunale cita rapporti internazionali e gli stessi atti prodotti dal Tribunale penale internazionale per il Ruanda dai quali emerge lo specifico rischio di persecuzioni in cui incorrono, nell'attuale Ruanda, quanti sono stati accusati di genocidio e poi prosciolti. Ciò vale in particolare nel caso del sacerdote in questione, in considerazione delle specifiche e virulente manifestazioni di protesta organizzate da alcune associazioni ruandesi, con l'appoggio del Governo in carica, inscenate dopo l'assoluzione del prelado. Si aggiunga che con l'approvazione, nel 2008, di una legge che punisce il reato di «ideologia genocida», fattispecie caratterizzata da una dubbia tassatività e utilizzabile per colpire in modo abusivo chiunque possa essere associato agli eventi del 1994, il regime si è posto nelle condizioni di non poter garantire la sicurezza rispetto a trattamenti persecutori che il richiedente asilo potrebbe ricevere una volta rientrato in patria.

La Cassazione ha consolidato l'orientamento secondo il quale, in attuazione degli artt. 8.3 d.lgs. 25/2008 e 3 d.lgs. 251/2007, sia la Commissione territoriale per il riconoscimento della protezione internazionale sia i giudici presso i quali le determinazioni della Commissione possono essere impugnate hanno un ruolo

attivo nel ricercare il fondamento probatorio alla domanda di protezione dell'individuo, a differenza di quanto previsto in merito all'onere della prova nella generalità dei giudizi aperti su istanza di parte. Così, nel caso specifico, la richiesta di protezione sussidiaria di una giovane della Repubblica democratica del Congo, che aveva invocato a fondamento della domanda il timore ingenerato dal fatto che la sua famiglia inimicata un personaggio importante del territorio d'origine e che già era stato responsabile di uno stupro a suo danno, doveva essere integrata da parte delle autorità italiane da altre considerazioni idonee a contestualizzare la situazione individuale dentro il clima di disordine e violenza che affligge lo Stato in questione. Operata tale integrazione *ex officio* da parte del giudice, il caso risulta configurato in maniera più bilanciata e idonea a considerare equamente le esigenze della persona, poiché fa emergere il legame tra la violenza privata subita dalla ricorrente e il clima socio-politico in cui essa si svolge (Cassazione civile, sez. VI, ordinanze 16221/2012 e 906/2012). Analogamente, con ord. 15981/2012, la Cassazione riconosce che la condizione di omosessuale in un Paese come il Senegal, dove essa costituisce motivo di sanzione penale, non è circoscrivibile a una problematica individuale, ma va riconosciuto che la pervasività sociale dell'omofobia e della compressione alla libertà personale degli omosessuali che ne deriva può costituire una valida base per giustificare la concessione della protezione internazionale al cittadino senegalese omosessuale che la richiede. Sul rischio di persecuzione fondato sull'orientamento sessuale del ricorrente v. anche Cassazione civile, sez. VI, ord. 11586/2012 (con riferimento alla persecuzione omofoba in Tunisia).

L'ordinamento italiano, in linea con quello dell'UE, individua, come è noto, una progressione di tutele a favore del richiedente la protezione internazionale, che può essere titolare dello status di rifugiato, di protezione sussidiaria o di mera protezione umanitaria. Mentre per i rifugiati che vogliono sposarsi è prevista una procedura che prescinde dalla necessità di ottenere dalle autorità del proprio Paese il prescritto nulla osta al matrimonio in Italia (vi provvede direttamente l'UNHCR), una analoga previsione non è riscontrabile per i titolari di protezione sussidiaria. Nonostante i profili dei due istituti – asilo politico e protezione sussidiaria – rimangano distinti, è indubitabile che anche per i titolari della seconda forma di protezione si possono porre problemi insormontabili al prendere contatto con le autorità del proprio Paese. Ciò si traduce secondo il Tribunale territoriale (Tribunale di Bari, sez. II, decreto 7 febbraio 2012) in un'indebita compressione del fondamentale diritto al matrimonio (artt. 29, 30, 31 Cost.; art. 12 CEDU). Il Tribunale ha riconosciuto che tale stato di cose, creatosi in relazione a due iracheni, uno già titolare di protezione sussidiaria, l'altra in attesa di ottenerla, è contrario all'ordine pubblico italiano e pertanto, con proprio decreto, ha autorizzato l'ufficiale di stato civile a celebrare il matrimonio.

La Cassazione in alcune decisioni del 2012 chiarisce che, contrariamente a quanto prospettato nella direttiva 2004/83/CE, la normativa italiana in materia di protezione internazionale, il d.lgs. 19 novembre 2007, n. 251 (Attuazione della direttiva 2004/83/CE recante norme minime sull'attribuzione, a cittadini di Paesi terzi o apolidi, della qualifica del rifugiato o di persona altrimenti bisognosa di protezione internazionale, nonché norme minime sul contenuto della protezione riconosciuta), non prevede che il rimpatrio del richiedente protezione possa avvenire anche sulla base dell'esistenza, nello Stato di rinvio, di un territorio in cui il rischio prospettato alla vita o alla persona dell'interessato sia assente. Si è voluto

escludere una forma di rinvio «itinerante», che cioè tenga conto del fatto che la minaccia per l'individuo non è presente su tutto il territorio dello Stato, ma si concentra in alcune aree dalle quali sarà cura dell'individuo tenersi a distanza. Da ciò discende che la domanda di protezione proveniente da un cittadino del Ghana che era fuggito perché il suo gruppo tribale lo aveva identificato come futura vittima di un sacrificio umano nel corso di un rito funerario e lo considerava comunque bersaglio di una possibile vendetta, dovrebbe essere riconsiderata in vista di un accoglimento, almeno nella forma della protezione umanitaria. Infatti, benché si presenti territorialmente circoscritto, il rischio di incorrere nella vendetta è da considerarsi serio (Cassazione civile, sez. VI, ord. 2294/2012). In senso conforme, con riguardo a un cittadino nigeriano di etnia benin e religione cristiana che lamentava persecuzioni da parte di un certo gruppo tribale o setta religiosa presente in una porzione del Paese, v. Cassazione civile, ord. 20646/2012. La Cassazione (ord. 10375/2012) ha inoltre precisato che, nel caso di persona con doppia cittadinanza, il provvedimento di protezione richiesto con riferimento alla persecuzione di cui il richiedente sarebbe vittima in uno solo degli Stati di cui è cittadino, non giustifica il riconoscimento della protezione internazionale, dal momento che la persona rimane sotto la protezione del secondo Paese di cui è nazionale. Nel caso specifico, il richiedente aveva nazionalità nigeriana e dello Zimbabwe e si lamentava della discriminazione di cui sarebbe vittima soltanto nel secondo Stato. La sua domanda è stata quindi respinta.

La Corte d'appello di Roma ha riconosciuto che la situazione in cui si trovava un cittadino del Benin, ovvero avere avuto un figlio da una ragazza minorenni figlia di un imam (condotta di per sé non certo idonea a far scattare la protezione per il timore di persecuzione di cui tratta la Convenzione di Ginevra del 1951), giustifica la concessione della protezione umanitaria ex art. 5.6 d.lgs. 286/1998, in ragione del rischio di maltrattamento da parte delle autorità dello Stato africano a cui l'individuo si esporrebbe in caso di rientro nel Paese (Corte d'appello di Roma, sez. I, sent. 19 novembre 2012, n. 5780). Anche l'appartenenza al movimento per l'indipendenza del Kashmir, unitamente al fatto di avere subito – direttamente o nella persona dei propri familiari – attacchi violenti in ragione di tale militanza, può essere motivo per ottenere protezione internazionale. Il giudice è tenuto infatti a esaminare «attivamente» la situazione complessiva addotta dal richiedente asilo per giustificare la sua domanda di protezione. Nel caso specifico, quindi, non è ragionevole il rifiuto di prendere in considerazione un atto giudiziario delle autorità pakistane che accusano il richiedente di aver attaccato delle postazioni militari dello Stato, perché questo non sarebbe un fatto politicamente rilevante ma un reato comune; né è ragionevole affermare che le autorità nazionali esercitano uno stretto controllo sul territorio per dedurre la mancanza di un rischio di maltrattamento e di tortura, dal momento che è proprio da tale stretto controllo che deriva il rischio di persecuzione per i soggetti ritenuti eversivi (Cassazione civile, ord. 17362/2012; troppo generici invece i rilievi del ricorrente alla situazione socio-politica del Pakistan nel caso trattato in Cassazione civile, ord. 7492/2012: la genericità dei riferimenti non consente all'autorità di garanzia di integrare, con una trattazione attiva del caso, le asserzioni del ricorrente). Anche l'asserita scarsa credibilità delle dichiarazioni del richiedente protezione internazionale non sono sufficienti a fondare il rigetto della domanda: serve un esame obiettivo, utilizzando più fonti, della situazione di fatto nel Paese di provenienza del richiedente (non può bastare, ad esempio, l'accertamento della situazione del Paese – il Togo nel caso in questione – sulla base delle informazioni fornite da siti per stranieri o per turisti) (Cassazione civile, ord. 16202/2012; per l'accoglimento della domanda di asilo politico presentata da un attivista



politico congolese, vittima di arresti e torture, v. Tribunale di Roma, sez. I, sent. 5 marzo 2012). In senso analogo, in un caso riguardante un cittadino della Guinea Conakry, v. Cassazione civile, ord. 16203/2012. Naturalmente, in mancanza di riscontri oggettivi circa l'autenticità dei documenti prodotti a sostegno della propria domanda di protezione e in presenza di riferimenti a rischi per la propria vita o incolumità riferiti a situazioni di disordini non più attuali, la domanda di protezione deve essere respinta (Tribunale di Milano, sez. I, sent. 14 giugno 2012, n. 7253, con riferimento a una domanda proveniente da un cittadino pakistano; Cassazione civile, ord. 813/2012, in relazione alla situazione in Togo, in presenza di una domanda proveniente da persona la cui effettiva nazionalità togolese era dubbia). Il fatto che il cittadino turco richiedente la protezione internazionale sia in grado di esibire un atto della polizia turca che dispone il suo arresto in relazione a dichiarazioni filo-curde comparse su un giornale, è motivo per non rigettare la domanda e impone al giudice una considerazione approfondita della situazione *in loco* (Cassazione civile, ord. 20637/2012).

Nell'ordinanza del Tribunale di Roma dell'11 ottobre 2012, in causa 15766/2012, il giudice riconosce il diritto alla protezione sussidiaria (negato dalla Commissione territoriale) a un cittadino della Guinea fuggito dal suo Paese per scampare all'accusa di complicità nel furto commesso in locali di cui era custode. Il giudice svolge, anche sulla base di informazioni disponibili nella pubblicistica e da fonti non-governative, una disanima sulla situazione dello stato di diritto e sul livello di garanzia dei diritti umani in Guinea e conclude che il rischio che il ricorrente possa incorrere in trattamenti crudeli o degradanti in caso di rimpatrio è eccessivamente alto. Analogamente, sempre con riferimento alla Guinea, v., con la stessa data, l'ordinanza dello stesso Tribunale di Roma nelle cause 15774/2012 e 15768/2012.

La Commissione territoriale di Roma aveva rigettato una richiesta di protezione internazionale proveniente da un cittadino della Guinea Bissau che aveva svolto argomentazioni contraddittorie a fondamento della propria richiesta, affermando dapprima di essere fuggito per evitare le conseguenze di un incidente stradale che aveva colposamente causato e poi di non voler rientrare in patria perché omosessuale a rischio di persecuzione. Il giudice tuttavia, in applicazione dell'art. 14, d.lgs. 19 novembre 2007, n. 251, ravvisa l'attuale esistenza in Guinea Bissau di una situazione di violenza indiscriminata legata a un conflitto armato interno e che si concretizza in una minaccia grave e individuale alla vita o all'incolumità dei civili. Tale situazione è sufficiente a giustificare la concessione della protezione sussidiaria, anche se non sussiste la prova di una minaccia specifica che incombe sul ricorrente. Viene citata a proposito la sentenza della CGE C-465/07 del 17 febbraio 2009 (Tribunale di Roma, sez. I, ord. 11 ottobre 2012, in causa 15772/2012). Analogo ragionamento è svolto dal Tribunale di Roma, ord. 14 febbraio 2012, n. 81, in relazione alla domanda di protezione internazionale avanzata da una persona di nazionalità maliana, in considerazione del conflitto armato in corso, nel 2012, nel nord del Paese, in particolare nelle aree abitate dalle popolazioni tuareg, anche considerando che l'interessato e la sua famiglia si erano negli anni passati allontanati e recati in Costa d'Avorio più volte proprio per sfuggire a violenze attuate da gruppi di tuareg. Confermano la caratterizzazione della situazione del Mali come idonea a giustificare il riconoscimento della protezione sussidiaria a vantaggio dei cittadini presenti in Italia provenienti da quella zona di crisi il Tribunale Roma, sez. I, ord. 1 agosto 2012 e il Tribunale di Torino, sez. IX, ord. 12 febbraio 2012 (quest'ultimo ammette il ricorrente a un permesso di soggiorno per motivi umanitari). Considerazioni analoghe sono quelle fatte dal Tribunale di Roma in riferimento alla situazione del delta del Niger in Nigeria, che giustificano la concessione della protezione sussidiaria a una donna, vedova di un leader politico locale (Tribunale di Roma, sent. 8 maggio 2012). Esclude invece che la situazione in Mali possa giustificare una misura di protezione internazionale, o anche meramente umanitaria, la Cassazione civile, nell'ord. 3491/2012.

La semplice affermazione dell'esistenza di un conflitto armato in uno Stato, senza la prova che tale situazione possa direttamente ripercuotersi sul richiedente protezione, non è motivo sufficiente per far ottenere la protezione sussidiaria a chi proviene dal Paese in cui il conflitto ha luogo (Cassazione civile, sez. VI, ord. 812/2012, con riferimento all'Afghanistan).

La Cassazione non ha ritenuto di svolgere approfondimenti per accertare l'esistenza di una situazione di violenza indiscriminata nel caso di un cittadino nigeriano che lamentava rischi alla propria vita e incolumità personale in relazione a un incidente automobilistico mortale che aveva colposamente provocato in patria. L'argomento infatti non era stato sollevato né davanti alla Commissione territoriale né con l'impugnazione davanti al Tribunale (Cassazione civile, ordinanze 16200/2012 e 16201/2012). Allo stesso modo, ha escluso che possano porsi a fondamento della concessione di un provvedimento di protezione internazionale generiche affermazioni, tratte da fonti giornalistiche, circa la violazione dei diritti umani in Nigeria, con scarsi riferimenti alla specifica esposizione del richiedente protezione a simili violazioni (Cassazione civile, ord. 18231/2012). Analogamente, per presunte violazioni dei diritti umani perpetrate in Kosovo, v. le ordinanze della Cassazione civile, sez. VI, 6187/2012 e 10686/2012; su un presunto malcostume giudiziario in Russia, v. Cassazione civile, sez. VI, ord. 12764/2012.

Nel caso del Tribunale di Torino, sez. IX, ord. 10 aprile 2012, era in discussione il reclamo contro il diniego di riconoscimento della protezione internazionale a favore di un cittadino nigeriano, giunto in Italia a seguito della guerra in Libia, il quale affermava di essere un ex soldato, già inviato in missioni di *peacekeeping* in vari Paesi africani, e utilizzato per azioni di *intelligence* nel delta del Niger. Qui aveva riscontrato vicende corruttive legate al traffico illegale di petrolio e ai rapimenti di occidentali, alle quali egli aveva collegato, tra l'altro, la presunta uccisione, mascherata da incidente stradale, di un suo superiore nelle operazioni sotto copertura. Appunto a seguito di tale vicenda era fuggito in Libia, per poi approdare in Italia. Contrariamente a quanto aveva fatto la Commissione territoriale, il Tribunale verifica riscontri apprezzabili alla versione del ricorrente. Non potendo attribuirgli lo status di rifugiato, in ragione della mancanza di specifiche forme di persecuzione di cui sarebbe vittima in caso di rimpatrio in Nigeria, il giudice dispone per il riconoscimento della protezione sussidiaria, giustificata dal fatto che al suo rientro nel contesto nigeriano l'ex militare sarebbe esposto al rischio di essere ucciso o, quanto meno, al rischio di subire torture o altre forme di trattamento inumano o degradante da parte di quei settori deviati e collusi con i ribelli dell'esercito nigeriano sui quali aveva indagato. Quanto alle prove addotte dal richiedente protezione, il giudice precisa che la legge impone di considerare veritieri gli elementi delle sue dichiarazioni pur non suffragati da prove, allorché egli abbia compiuto ogni ragionevole sforzo per circostanziare la domanda e le sue dichiarazioni siano coerenti e plausibili e non in contraddizione con le informazioni generali e specifiche pertinenti al suo caso di cui si dispone.

La situazione di disordini in alcune aree della Nigeria, unitamente a considerazioni legate al fatto che il richiedente protezione internazionale fosse giunto in Italia prima della maggiore età e sia stato positivamente inserito in progetti di educazione e socializzazione, è considerata ragione sufficiente per accordare all'individuo un permesso di soggiorno per protezione umanitaria (Tribunale di Genova, sez. X, ord. 20 febbraio 2012).

Il semplice riferimento al comportamento omissivo delle autorità nigeriane nel contrastare fenomeni criminosi locali, senza riferimenti specifici a rischi che da tale criminalità possono derivare al richiedente, non basta a giustificare la concessione della protezione umanitaria (Cassazione civile, sez. VI, ord. 8389/2012). Di converso, il riferimento a situazioni specifiche legate a riti e tradizioni locali che possono compromettere il godimento dei diritti fondamentali di una persona e che sono imposte con metodi violenti fino al rapimento dei figli, giustifica la concessione della protezione sussidiaria. Nel caso specifico, una donna nigeriana lamentava che, al ritorno in Nigeria, avrebbe dovuto sottostare

a riti contrari alla sua fede cristiana e sposare il figliastro, senza poter contare sulla protezione da parte delle autorità pubbliche, notoriamente incapaci di opporsi alle locali sette e confraternite religiose (Corte d'appello di Roma, sez. I, sent. 6 marzo 2012, n. 1281).

La giurisprudenza italiana ha ribadito che sono da ritenersi viziati per difetto di istruttoria e di motivazione i provvedimenti di trasferimento di un richiedente protezione internazionale verso la Grecia in attuazione del regolamento CE 343/2003 (cosiddetto «regolamento Dublino II»), quando l'amministrazione si limita ad affermare che la Grecia è un Paese terzo sicuro senza tener conto della notoria situazione di abbandono in cui versano in tale Paese i richiedenti protezione internazionale (v. anche *Annuario 2012*, pp. 254-255). Le disfunzioni del sistema greco sono state infatti rilevate, fin dal 2007, da numerosi organismi internazionali, compresa la CtEDU e la CGE. Quest'ultima, in particolare, nei procedimenti riuniti C-411/10 e C-493/10, ha ritenuto contraria al diritto dell'Unione una presunzione assoluta che lo Stato membro individuato come competente dall'applicazione dei criteri del regolamento Dublino II rispetti i diritti fondamentali dell'UE. Tale presunzione deve essere relativa, cioè ammettere prova contraria. Quando gli Stati membri «non possono ignorare che le carenze sistemiche nella procedura di asilo e nelle condizioni di accoglienza dei richiedenti asilo [...] costituiscono motivi seri e comprovati di credere che il richiedente corra un rischio reale di subire trattamenti inumani o degradanti ai sensi dell'art. 4 CDFUE [essi] sono tenuti a non trasferire un richiedente asilo verso lo Stato membro competente». Tra le sentenze di TAR che si esprimono in questo senso: TAR Roma Lazio, sezione II, sentenza 6 giugno 2012, n. 5128. Se il rinvio avviene invece verso l'Ungheria, Paese dove era avvenuta la prima presa in carico del richiedente protezione internazionale all'interno dell'UE, il trasferimento può invece avvenire senza remore (così Consiglio di Stato, sez. III, sent. 5159/2012; v. anche, in riferimento a un rinvio disposto dall'unità Dublino verso Malta, TAR Roma Lazio, sez. II, sent. 761/2012).

Il silenzio dell'amministrazione sulla richiesta di protezione internazionale, protrattosi per circa due anni, durante i quali il richiedente è stato ospite di varie strutture di accoglienza ma non è stato nemmeno convocato dalla Commissione territoriale, è illegittimo e giustifica l'ordine rivolto dal TAR a provvedere entro 30 giorni, con nomina, se del caso, di un commissario *ad acta*. L'inerzia non dà tuttavia diritto a una pronuncia di accoglimento dell'istanza di protezione da parte dello stesso TAR, né dà titolo a un risarcimento del presunto danno (TAR Bari Puglia, sez. II, sent. 12 gennaio 2012, n. 135). In svariate sentenze la Cassazione ha stabilito che la mancata comparizione dello straniero davanti al Tribunale o alla Corte d'appello investiti dall'impugnazione del diniego di concessione della protezione internazionale disposto dalla Commissione territoriale non esenta il giudice dal decidere nel merito; ciò in ragione della particolare speditezza e celerità che caratterizza tale procedura, che implica per l'autorità giudiziaria l'esercizio di un impulso d'ufficio (v., per esempio, Cassazione civile, sez. VI, 15323/2012).

### **1.3. Crimini internazionali e immunità degli Stati esteri dalla giurisdizione nazionale**

Il 3 febbraio 2012 la Corte internazionale di giustizia (CIG) ha deciso la controversia istituita tra Germania e Italia in relazione a una serie di pronunce dei giudici italiani che condannavano la Germania (successore della Repubblica federale tedesca) al pagamento di risarcimenti alle vittime di crimini di guerra commessi in Italia a danno di cittadini italiani durante la seconda guerra mondiale (sentenza *Ferrini* – Cassazione 5044/2004 – e successiva giurisprudenza) (v. sopra, Parte III, 5.1; v. anche *Annuario 2012*, pp. 282-283). La CIG, disconoscendo le tesi portate dallo Stato italiano ed evidenziando il loro carattere isolato nella prassi giudiziaria degli Stati, ha affermato che la violazione di norme imperative di diritto internazionale (*ius cogens*) da parte di uno Stato non fa venir meno il principio procedurale di immunità degli Stati da qualunque procedura di accertamento o esecutiva da parte di organi giudiziari di un altro Paese per comportamenti attuati *iure imperii*, ossia in esecuzione di scelte politiche.

La decisione della CIG, adottata a maggioranza, comportava l'obbligo per lo Stato soccombente – l'Italia – di annullare le sentenze di merito che avevano statuito sulla responsabilità civile dello Stato tedesco in merito al risarcimento dei danni e al pagamento delle spese processuali a favore delle parti civili.

In ottemperanza a tale disposto, la Cassazione ha adottato la sentenza 32139/2012, con cui annulla nella parte relativa alla responsabilità della Germania per il risarcimento dei danni la precedente sentenza del Tribunale militare di Roma e della Corte militare d'appello relativa agli eccidi commessi dal 16° Reparto ricognitori corazzati della XVI Divisione S.S. nei Comuni di Fivizzano e di Fosdinovo, in cui sono morti oltre 350 civili italiani. La Cassazione inizia in questo modo ad adeguarsi alla pronuncia della CIG, pur non mancando di prendere posizione in senso critico rispetto alle conclusioni della corte dell'Aja, in particolare sul punto dello scostamento che sussiste, secondo la sentenza della CIG, nella consuetudine internazionale tra il piano delle norme sostanziali e quello delle norme procedurali, con la conseguenza che l'illiceità della condotta di uno Stato che viola in modo flagrante diritti umani e norme imperative non potrebbe essere dedotta in giudizio.

### **1.4. Discriminazione**

#### **1.4.1. Pari opportunità nell'accesso alle cariche pubbliche**

Il TAR del Lazio ha annullato le delibere con le quali il sindaco di Viterbo aveva sostituito alcuni membri della propria Giunta dando a quest'ultima una composizione esclusivamente maschile. Il riconoscimento del valore immediatamente precettivo dell'art. 51 Cost. impone, non che la composizione mista della compagine di giunta sia obbligatoriamente realizzata, ma che essa sia per lo meno genuinamente perseguita, motivando adeguatamente le ragioni che hanno impedito di avere componenti dei due generi in misura proporzionale all'interno dell'organismo (TAR Roma Lazio, sent. 679/2012).

#### 1.4.2. Cittadinanza italiana e accesso al servizio civile nazionale

Nella causa decisa dal Tribunale di Milano, sez. lavoro, il 9 gennaio 2012, il giudice, operando in forza dell'art. 44, d.lgs. 286/1998, ha ritenuto discriminatoria la norma contenuta nel bando per la selezione di 10.481 volontari da impiegare in progetti di servizio civile in Italia e all'estero e ha pertanto ordinato la sospensione delle procedure di attuazione. La ragione è che il bando – come anche i precedenti bandi emanati a tale scopo in base alla l. 64/2001 – stabiliva come criterio necessario per la partecipazione a tale selezione la cittadinanza italiana. Il giudice, passando in rassegna le norme e la giurisprudenza costituzionale che si sono occupate di servizio civile – prima come misura in alternativa al servizio militare, poi come servizio volontario –, pur rilevando che la legge citata richiama tra i fondamenti dell'istituto l'art. 52 Cost. sul sacro dovere di difendere la patria, osserva che di fronte alla connotazione non militare del servizio previsto dalla l. 64/2001 tale limite è discriminatorio. In base alla giurisprudenza della Corte costituzionale, infatti, la difesa della patria si realizza anche con comportamenti di impegno sociale non armato; «cittadino», in questa prospettiva, non è solamente il titolare della cittadinanza dello Stato, ma può esserlo anche chiunque risieda stabilmente in Italia e voglia adempiere ai doveri di solidarietà sociale di cui all'art. 2 Cost.; nel caso di un servizio non armato non si pone un «conflitto di fedeltà» che solo si presenta in caso di servizio nelle forze armate; nell'inquadrare il servizio civile come una forma atipica di lavoro, ogni discriminazione in base alla nazionalità tra italiani e stranieri regolarmente soggiornanti deve essere rimossa. Il permanere della limitazione agli italiani non solo priva i giovani stranieri dell'opportunità di svolgere il servizio civile, ma li esclude anche dai benefici a questo collegati (crediti formativi, accesso al mondo del lavoro, ecc.). Nel corso del 2012 il bando è stato riscritto rimuovendo la disposizione contestata.

#### 1.4.3. Appartenenza sindacale

La Corte d'appello di Roma (sentenza del 19 ottobre 2012) si è pronunciata sulle contestazioni alla decisione del Tribunale di Roma in funzione di giudice del lavoro che aveva stabilito l'obbligo di Fabbrica Italia Pomigliano spa (FIP) di cessare dagli atti discriminatori posti in essere nei confronti dei lavoratori iscritti alla FIOM-CGIL, che erano esclusi dalle procedure di riassunzione previste per gli ex dipendenti della FIAT di Pomigliano d'Arco nell'ambito del passaggio alla nuova azienda FIP, e di rimuoverne gli effetti provvedendo, tra l'altro, a garantire una percentuale dell'8,75% di assunti tra gli iscritti alla FIOM.

Tra le critiche rivolte alla sentenza di primo grado, rientrava anche quella secondo cui la procedura antidiscriminazione attivata dalla FIOM in rappresentanza degli attivisti in base all'art. 28 del d.lgs. 1 settembre 2011, n. 150 e in base all'art. 4 del d.lgs. 9 luglio 2003, n. 216 (che modifica l'art. 15 della legge 300/1970, Statuto dei lavoratori) non era appropriata. Secondo la FIP spa, infatti, la procedura per atti discriminatori (diversa da quella per condotta antisindacale prevista dall'art. 28 dello Statuto dei lavoratori) non può essere utilizzata per contrastare presunte discriminazioni fondate sull'affiliazione sindacale, ma solo per discriminazioni di natura politica, religiosa, razziale, di lingua o di sesso, di handicap, di età o basata sull'orientamento sessuale o sulle convinzioni persona-

li, dove per «convinzioni personali» si devono intendere convinzioni assimilabili a quelle religiose.

La Corte d'appello tuttavia respinge tale interpretazione. La norma che aggiunge allo Statuto dei lavoratori il divieto di discriminazioni sulla base delle «convinzioni personali» non fa che riprodurre il contenuto della direttiva 2000/78 CE, la quale deve essere letta in sintonia con l'art. 21 CDFUE e l'art. 6 TUE. Devono essere inoltre tenute in considerazione le disposizioni contro la discriminazione presenti nel Patto sui diritti civili e politici e nelle Convenzioni dell'Organizzazione internazionale del lavoro (in particolare la n. 117, concernente gli obiettivi e le norme di base della politica sociale, Ginevra, 22 giugno 1962, ratificata con legge 567/1966). Alla luce di tutto ciò, appare confermato che la nozione di «convinzioni personali» comprende ogni idea che raggiunga un certo livello di rigore, serietà, coerenza e importanza relativa all'ambito filosofico, politico, sociale, comprese le idee in campo sindacale.

La Corte d'appello riforma inoltre la sentenza di primo grado nel senso di chiarire che il procedimento antidiscriminazione non riguarda il sindacato, ma è individualmente riferito ai 19 operai che lo avevano proposto e che si sono fatti rappresentare dalla FIOM; nei loro confronti esiste dunque un dovere da parte di FIP di procedere nominativamente all'assunzione, quale misura riparatoria, essendo assente ogni altra specifica ragione di ordine aziendale che si opponga al loro reintegro.

#### 1.4.4. Discriminazioni nei riguardi dei rom

Il 6 agosto 2012 il Tribunale di Roma ha emesso una significativa ordinanza cautelare con la quale, in attesa della definizione della causa per discriminazione intentata contro Roma Capitale dall'ASGI (Associazione studi giuridici sull'immigrazione) e dall'Associazione 21 luglio in relazione alla costruzione del villaggio attrezzato «Nuova Barbuta», chiedeva l'immediata sospensione dei lavori e dell'assegnazione delle abitazioni.

La vicenda trae origine dagli sgomberi di campi abusivi abitati da famiglie di origine rom provenienti dai Balcani e insediatesi in aree periferiche di Roma fin dai primi anni Novanta (v. *Annuario 2012*, p. 259). Le associazioni sopra indicate hanno iniziato un procedimento per fare accertare il carattere discriminatorio dell'iniziativa (che era stata promossa dal Commissario delegato per l'emergenza nomadi della Presidenza del Consiglio dei Ministri con provvedimento del 2008), sulla base dell'art. 44 del d.lgs. 286/1998 (Testo unico sull'immigrazione), oggi integrato dall'art. 28 del d.lgs. 1 settembre 2011, n. 150, e dell'art. 3 del d.lgs. 9 luglio 2003, n. 215 (Attuazione della direttiva 2000/43/CE per la parità di trattamento tra le persone indipendentemente dalla razza e dall'origine etnica). Il merito del procedimento riguarda il fatto che la costruzione del villaggio attrezzato è stata intrapresa come misura di risposta alla crisi abitativa specificamente indirizzata ai rom, concretizzandosi in un «campo nomadi» formato da container di circa 30 metri quadrati, destinati a ospitare circa 600 persone, ubicato in una zona periferica non servita da alcun mezzo di trasporto pubblico e in prossimità di una discarica abusiva.

Il Tribunale accoglie la domanda delle due associazioni. Osserva infatti che, pur non essendo quello che interessa le famiglie rom coinvolte negli sgomberi del

2008-2009, l'unico esempio di emergenza abitativa nella città di Roma, non risulta che per altre categorie di persone sia stato predisposto, come soluzione alloggiativa, il trasferimento in un campo come quello di «Nuova Barbuta». L'operazione risulta quindi espressamente mirata al gruppo etnico rom. Essa non pare d'altra parte offrire una soluzione adeguata. Mira, infatti, a costituire un «villaggio» etnicamente omogeneo, in area del tutto isolata, assumendo quale dato imprescindibile il fatto che la popolazione rom sia «nomade» – cosa che, secondo l'indagine dell'UNAR sulla condizione di rom, sinti e caminanti del 2011, riguarda non più del 3% del gruppo etnico (v. *Annuario 2012*, p. 70). Infine, il regolamento predisposto per gli abitanti del villaggio attrezzato prevede una serie di restrizioni alla vita privata e familiare (limitazioni alle visite, condizioni per l'accesso, ecc.) che, in quanto applicate a un gruppo identificato su base etnico-nazionale, configura un'ingerenza sproporzionata nel godimento del diritto di cui all'art. 8 CEDU, attuata con modalità discriminatorie. Anticipando di fatto l'esito del giudizio sulla procedura di discriminazione, il Tribunale di Roma ordina quale misura cautelare la sospensione delle procedure di assegnazione degli alloggi all'interno del villaggio «Nuova Barbuta» fino alla definizione del procedimento principale.

Il Tribunale di Milano, con ordinanza del 28 maggio 2012, pronunciandosi su un ricorso presentato dall'associazione NAGA in base agli artt. 4 del d.lgs. 215/2003 e 44 del d.lgs. 286/1998, ha dichiarato che le espressioni «Milano Zingaropoli» e «Milano non può, alla vigilia dell'Expo 2015, diventare [...] una zingaropoli piena di campi rom», utilizzate rispettivamente dalla Lega Nord e dal Popolo della Libertà durante la campagna elettorale per il Comune di Milano nel maggio 2011 costituiscono atto discriminatorio nei confronti delle persone di etnia rom. Il giudice precisa che non vale a giustificare il ricorso a tali termini l'appello alla libertà di espressione tutelata dall'art. 21 Cost. e dall'art. 10 CEDU. In effetti, «nel bilanciamento delle contrapposte esigenze – entrambe di rango costituzionale – di tutela della pari dignità, nonché dell'eguaglianza delle persone e di libera manifestazione del pensiero, deve ritenersi prevalente la tutela della prima, in quanto principio fondante la stessa Repubblica», come emerge dagli artt. 2 e 3 Cost., nonché dall'art. 1 CDFUE.

Sono invece ricondotte a legittima espressione di posizioni politiche prive di apprezzabili connotati discriminatori, i riferimenti critici, presenti nei materiali elettorali delle due formazioni politiche citate, riguardo ai progetti, attribuiti agli avversari politici, di costruzione della «moschea più grande d'Europa». In queste espressioni infatti non vengono ravvisati elementi discriminatori nei confronti degli islamici. I soccombenti sono stati anche condannati a pubblicare parti dell'ordinanza sul «Corriere della Sera».

La Cassazione si è pronunciata in merito a un caso di propaganda anti-rom di cui è stato protagonista un consigliere comunale di Trento che nel corso di una riunione dell'assemblea politica aveva svolto un discorso dal chiaro contenuto discriminatorio contro i rom, imperniato sul concetto che i figli delle famiglie rom dovrebbero essere sottratti ai parenti per spezzare la continuità della loro «sedicente cultura». In primo e secondo grado tuttavia l'esponente politico era stato prosciolto dal reato di propaganda di idee fondate sull'odio razziale o etnico (art. 3, legge 13 ottobre 1975, n. 654 come modificato dall'art. 13, legge 24 febbraio 2006, n. 85), in quanto i giudici non avevano riscontrato, nel discorso

pronunciato in aula consiliare un'ipotesi di «propaganda». Secondo la Cassazione penale (sent. 47894/2012), al contrario, la propaganda discriminatoria è da intendere come diffusione di un'idea di avversione profonda, non già indirizzata verso un gruppo di zingari specifico (magari quelli dediti ai furti), ma verso tutti gli zingari, verso il gruppo etnico in quanto tale. E questo era inequivocabilmente il contenuto dell'intervento del consigliere comunale. Il fatto che si sia svolto in un Consiglio comunale non lo rende meno «pubblico», ché anzi le sedute di tale organo sono istituzionalmente aperte al pubblico e si prestano alla diffusione tramite giornali e in altre forme di dibattito. Il fatto che tali dichiarazioni siano state rese da un consigliere comunale nel quadro di un dibattito politico non le rende meno gravi, ma anzi aumenta la responsabilità di chi le ha rese, dal momento che il rivestire una carica pubblica dovrebbe indurre non a maggiore spavalderia, ma a maggiore prudenza. In conclusione, la suprema Corte cassa la sentenza d'appello e rinvia per un nuovo giudizio alla Corte d'appello di Brescia.

#### 1.4.5. Provvidenze a favore degli ex deportati nei campi di sterminio nazisti

La legge 29 gennaio 1994, n. 94 dispone che gli italiani che sono stati deportati nei campi di concentramento nazisti durante la seconda guerra mondiale hanno diritto di ricevere delle provvigioni che, dopo la morte, possono passare ai loro congiunti superstiti. La stessa legge stabilisce che tale assegno è corrisposto in relazione al periodo compreso tra la deportazione e il rimpatrio dal campo di sterminio, oppure per periodi ulteriori nel caso abbiano contratto una malattia e fino alla guarigione clinica da quest'ultima; la malattia va debitamente certificata. Una vicenda su cui è intervenuto il TAR di Roma (sent. 3971/2012) evidenzia il carattere necessario di tale certificazione di malattia. La moglie di un ex deportato infatti ha invano chiesto di accedere al beneficio della legge 94/1994, ritenendo che fosse del tutto superfluo fornire una «certificazione» del fatto che gli oltre due anni, tra la deportazione nell'ottobre 1943 e il rientro in Italia nel luglio 1945, trascorsi dal marito ad Aushwitz e in altre situazioni di estremo disagio avessero causato dei disturbi. L'uomo era deceduto nel 2008 e l'assegno liquidato alla vedova si è limitato a un'integrazione per il periodo compreso tra il 25 aprile 1945 e il 27 luglio 1945 (giorno del rimpatrio). L'impugnazione di tale provvedimento è stata respinta, sulla base della considerazione che effettivamente il beneficio della legge 94/1994 era da intendersi non legato al fatto della deportazione, ma alla malattia da questa derivante, e che la ricorrente aveva prodotto una certificazione con atti medici dello stato patologico dell'ex deportato risalente al massimo al 1994, attestando uno stato di depressione psichica, che non poteva se non indirettamente essere collegato alla prigionia di cinquant'anni prima. Da documentazione precedente risultava infatti che l'ex deportato non aveva avuto conseguenze patologiche particolari come conseguenza della permanenza nei campi di sterminio. Il ricorso è quindi respinto e il beneficio alla vedova, nella misura risibile indicata, confermato.

#### 1.4.6. Diritto all'istruzione, diritto alla salute

In materia di diritto all'istruzione, il Consiglio di Stato, con sentenza 3541/2012, ha dichiarato non manifestamente infondata la questione di legittimità costituzionale nei riguardi della norma (l'art. 4.1, legge 2 agosto 1999, n. 26) che prevede una prova unica nazionale di ammissione ai corsi universitari a numero programmato, ma poi affida le relative graduatorie ai singoli atenei invece che istituire una graduatoria unica. In questo modo la norma si espone a violare il principio di eguaglianza (art. 3 Cost.) e l'art. 117(1) Cost., in quanto potenzialmente in contrasto con l'art. 2 del Protocollo I CEDU («Il diritto all'istruzione non può essere rifiutato a nessuno»).



La Cassazione civile, con sentenza 14695/2012, si pronuncia – facendo seguito a varie altre sentenze in materia, tra cui in particolare la n. 578/2008 – in merito alla legge 210/1992, più volte modificata anche su intervento della Corte costituzionale, che riconosce il diritto a indennizzo per le persone che hanno subito un danno irreversibile a seguito di vaccinazioni obbligatorie o trasfusioni. Il beneficio è accordato a partire dal momento in cui viene richiesto; tuttavia, per gli anni precedenti alla richiesta, la legge stabilisce che è corrisposto un assegno *una tantum*, ma solo a favore di chi ha avuto la lesione o l'infermità a seguito di vaccinazioni obbligatorie, non per chi ha avuto tale danno (HIV, epatite, ecc.) a seguito di una trasfusione. La Cassazione esclude che tale norma configuri una discriminazione tra individui sulla base delle loro caratteristiche personali (incorrendo in tal modo in violazione, tra l'altro, dell'art. 26 del Patto sui diritti civili e politici), dal momento che quanto distingue le due situazioni non sono le caratteristiche personali ma il tipo di evento dannoso: in un caso una vaccinazione imposta dalla legge, nell'altro un trattamento sanitario fondato sul consenso o sulla necessità sanitaria. Non sussistono pertanto ragioni per sollevare la questione di legittimità costituzionale. Nel 2012 peraltro l'art. 1 della stessa legge 210/1992 è stato riconosciuto contrario alla Costituzione (artt. 2, 3, 32 Cost.), in quanto non comprende nello stesso trattamento quanti hanno contratto delle lesioni o infermità a seguito di una vaccinazione, non obbligatoria ma raccomandata, contro il morbillo, la rosolia e la parotite (Corte costituzionale, sent. 107/2012).

## 1.5. Diritti delle persone con disabilità

### 1.5.1. Assistenza al familiare

La Cassazione civile (sent. 9201/2012) svolge un'ampia ricostruzione delle previsioni della legge 5 febbraio 1992, n. 104 (Legge-quadro per l'assistenza, l'integrazione sociale e i diritti delle persone handicappate) alla luce dei principi introdotti dalla Convenzione sui diritti delle persone con disabilità per decidere sul ricorso presentato da un dipendente Telecom che, avendo un fratello affetto da una disabilità che ne impediva la mobilità, pur non certificata come «grave» ai sensi dell'art. 33, comma 5 della legge 104/1992, si è visto negare la possibilità di fornire l'opportuna assistenza al congiunto, venendo trasferito dall'azienda in una città diversa da quella in cui lui e il familiare assistito convivevano. La Cassazione riconosce che i principi che postulano la tutela della persona con disabilità, che trovano riscontro anche nelle disposizioni costituzionali (art. 3 Cost.) e della Carta di Nizza (art. 26 CDFUE), impongono che un datore di lavoro motivi in forma particolarmente stringente le decisioni sull'organizzazione aziendale che hanno conseguenze sulla possibilità di integrazione di un disabile, quando questa sia legata alla disponibilità di assistenza garantita dal dipendente. E questo anche quando non ricorrono i requisiti di gravità che presiedono all'esigibilità delle ulteriori facilitazioni previste dalla legge 104/1992 per i lavoratori che assistono membri della propria famiglia disabili.

In un caso simile, dove la persona da assistere era il padre del ricorrente affetto da tumore, la giustizia amministrativa ha tuttavia negato l'esistenza di un diritto del lavoratore al

trasferimento presso la località di residenza del familiare. La domanda era stata proposta da un militare della Guardia di finanza. In relazione alle richieste provenienti da dipendenti pubblici e riguardanti l'assistenza dei congiunti disabili, il giudice osserva, citando la giurisprudenza pregressa, che nel bilanciare gli interessi in gioco, le esigenze economiche e organizzative del datore di lavoro assumono particolare rilievo, poiché in questo caso la loro mancata valorizzazione può tradursi in un danno per la collettività; ciò vale soprattutto quando sono interessate le forze armate, dato che i compiti d'istituto assolti dai militari sono sicuramente più gravosi e intimamente collegati alla cura di interessi pubblici di spiccata importanza (Consiglio di Stato, sent. 1828/2012).

La Cassazione (Cassazione civile, sez. lavoro, sent. 27 settembre 2012, n. 16460) ha precisato che il diritto a tre giorni di congedo mensili previsti dalla legge 104/1992 per accudire al figlio minore con disabilità grave spetta al lavoratore anche se l'altro genitore è in condizione di prestare al disabile assistenza e non lavora. Ciò in ragione del fatto – ricavabile dal complesso della Convenzione sui diritti delle persone con disabilità – che i benefici della legge 104/1992 devono essere intesi come diretti a facilitare l'integrazione familiare e sociale della persona con disabilità, e non come propri dei familiari di quest'ultimo.

### 1.5.2. Diritto all'assistenza e insegnante di sostegno

Il TAR della Basilicata ha ribadito, richiamando la nota sentenza della Corte costituzionale 80/2010 (v. *Annuario 2011*, pp. 239-240), che l'assegnazione a un alunno con disabilità certificata in base alla legge 104/1992 costituisce un diritto della persona e non può subire limitazioni al solo scopo di contenere le spese dell'amministrazione che deve provvedere al pagamento degli insegnanti di sostegno (TAR Potenza Basilicata, sent. 420/2012).

Se il sostegno non è stato predisposto nella misura completa a cui il bambino aveva diritto, e non c'è modo di rimediare essendo l'anno scolastico già trascorso, il ricorrente ha diritto a un risarcimento. In un caso, il TAR della Toscana (sent. 1894/2012) ha stabilito in via equitativa tale risarcimento nella misura di 400 euro al mese per i nove mesi di frequenza scolastica.

Il TAR della Puglia si è pronunciato invece sulla distinzione che si deve fare tra il diritto del bambino a un insegnante di sostegno e quello a un assistente specialistico, i cui compiti non sono quelli di favorire l'apprendimento scolastico del minore d'età, ma di rafforzarne l'autonomia e le *chances* di inserimento sociale. In relazione alla figura dell'assistente, attribuita al bambino con disabilità sulla base del progetto educativo individualizzato (PEI), il TAR riprende l'art. 14, legge 328/2000, in cui si precisa che l'assegnazione dell'assistenza prevista nel PEI è attuata dal Comune «nell'ambito delle risorse disponibili». Ciò giustifica, secondo il giudice, la scelta delle autorità comunali di assegnare al minore, una volta passato dalla scuola dell'infanzia a quella primaria, un assistente per soltanto un'ora al giorno, nonostante il PEI raccomandasse una presenza su tutto l'arco dell'orario scolastico. Il minore sostegno assegnato, secondo il TAR, realizza quanto l'art. 2 della Convenzione sui diritti delle persone con disabilità qualifica come «accomodamento ragionevole», ovvero un dispositivo attuativo dei diritti della persona realizzato con gli «adattamenti necessari e appropriati che non impongono un onere sproporzionato o eccessivo» (TAR Puglia, sent. 655/2012).

Le forme di assistenza possono configurarsi anche nella messa a disposizione del bambino con disabilità di supporti tecnologici (inclusi i tablet) utili al suo inserimento, individuati attraverso il PEI; essi devono peraltro essere oggetto di valutazione attenta da parte degli enti preposti (il Comune e, per la cooperazione che può offrire, l'azienda sanitaria) al fine di poterli mettere a disposizione della persona e dei suoi familiari; tali valutazioni devono peraltro essere costantemente aggiornate (Consiglio di Stato, sent. 5194/2012).

## 1.6. Diritti sociali

### 1.6.1. Obbligo di assistenza a persone non autosufficienti

In una serie di decisioni relative a situazioni riscontrate in vari territori della Lombardia (Consiglio di Stato, sentenze 4071/2012, 4077/2012, 4085/2012, 5782/2012, 6674/2012), il giudice amministrativo torna sulla portata della propria giurisprudenza (v. *Annuario 2012*, p. 276) con la quale si affermava che le prestazioni sociosanitarie erogate alle persone con disabilità grave e agli ultrasessantacinquenni possono essere poste parzialmente a carico dei beneficiari in relazione esclusivamente al loro personale stato economico, senza tenere conto di quello dei loro eventuali familiari. Questo in ragione dell'iscrizione alla singola persona assistita del diritto all'assistenza, in linea con il principio di piena dignità della persona con disabilità. Il Consiglio di Stato conferma tale giurisprudenza, ma precisa che obiettivo della normativa in materia non è quello di deresponsabilizzare il nucleo familiare rispetto alla situazione dell'assistito, ma di favorire la permanenza di quest'ultimo in famiglia, per la sua maggiore tutela. Ciò che si deve evitare è che la famiglia sia caricata sia dell'onere legato alla costante presenza dell'assistito presso il nucleo familiare, sia di quello (esclusivamente finanziario) legato al suo ricovero presso strutture di cura o riabilitative. In conseguenza, gli enti assistenziali hanno il diritto di richiedere ai familiari dell'assistito, entro la cerchia di quanti sono tenuti a corrispondere gli alimenti (art. 433 codice civile) la dichiarazione dell'indicatore di situazione economica equivalente (ISEE), per valutare la misura in cui i familiari possono provvedere alle forme di assistenza che si configurano come mantenimento del legame con l'assistito. Il loro ISEE non può invece essere tenuto in conto per porre a loro carico una quota della retta di ricovero dell'assistito in residenza sanitaria assistita.

In materia di compartecipazione dei familiari ai costi sostenuti dal servizio pubblico per l'assistenza in strutture residenziali o semiresidenziali, si veda anche la sentenza del TAR della Sicilia, 2509/2012. La decisione accoglie il reclamo di una persona disabile alla quale un'azienda sanitaria aveva imposto di coprire il 50% delle spese di ricovero (ossia quanto la normativa nazionale pone a carico del Comune di residenza), e ciò indipendentemente dalla sua capacità di reddito; solo nel caso in cui né il beneficiario né i suoi familiari tenuti agli alimenti avessero potuto corrispondere il contributo, questo sarebbe passato a carico del Comune. La sentenza ritiene tale regime incompatibile con l'effettiva garanzia del diritto alla salute tutelato dall'art. 32 Cost. e, nel caso specifico dei soggetti «fragili», dagli artt. 3 e 25 della Convenzione sui diritti delle persone con disabilità.

### 1.6.2. Leggi che incidono su diritti individuali con effetto retroattivo

La Corte costituzionale ha trattato un ricorso che, riprendendo la giurisprudenza della CtEDU nel caso *Maggio c. Italia* (v. *Annuario 2012*, pp. 288-289), chiedeva la declaratoria di incostituzionalità della norma della legge finanziaria 2007 (l. 27 dicembre 2006, n. 296) che applicava un calcolo delle pensioni di tipo «contributivo» al posto di quello «retributivo» ai lavoratori italiani in Svizzera, anche se il trattamento era stato maturato negli anni precedenti al 2007. Il ricorso chiedeva alla Corte di dichiarare l'applicazione retroattiva di tale disposizione illegittima per violazione dell'art. 117(1) Cost., in quanto violerebbe l'art. 6(1) CEDU. In effetti, la sentenza della CtEDU aveva riconosciuto che la norma, interpretativa con effetto retroattivo, aveva interferito in una serie di procedimenti giudiziari ancora pendenti, con effetti generalmente negativi per i privati che avevano impugnato le determinazioni dell'ente previdenziale pubblico. La CtEDU aveva dichiarato che ciò violava, nel caso specifico, il principio dell'equo processo, pur riconoscendo che i principi della CEDU non impediscono, in casi eccezionali, il ricorso a norme retroattive, salvo il divieto assoluto di norme incriminatrici penali (art. 7 CEDU; art. 25 Cost.). La Corte costituzionale conferma tale interpretazione, rimarcando il proprio ruolo di giudice della legge (distinto da quello della CtEDU, la quale valuta la corretta applicazione della norma nel caso specifico), e dichiara la legittimità costituzionale della norma contestata, in quanto ispirata a impellenti e imperativi motivi di interesse generale, ovvero all'esigenza di riformare il sistema pensionistico in modo equo per tutti i lavoratori (Corte costituzionale, sent. 264/2012).

Altre pronunce in cui è stata contestata l'applicazione retroattiva di norme che incidono sul trattamento retributivo di alcune categorie di persone comprendono Cassazione civile, sentenza 16920/2012 (relativa a dipendenti INPS). La soluzione è nel senso di confermare la legittimità di interventi retroattivi, anche *in peius*, in materia di diritti, quando genuinamente riconducibili a una interpretazione autentica di norme preesistenti.

Nel 2012 ci sono state sentenze con cui giudici di merito hanno dato applicazione alla giurisprudenza *Scattolon* della CGE e a quella *Agrati* della CtEDU in materia di personale non insegnante della scuola (v. *Annuario 2012*, pp. 287-288 e 302-303). Si tratta di decisioni che disapplicano l'art. 1(218) della legge 23 dicembre 2005, n. 266 (Legge finanziaria 2006), perché contrastante con la normativa comunitaria e in particolare con la disciplina del trasferimento di impresa e con il principio di parità delle armi in ambito processuale. V. Tribunale di Treviso, sentenza 13 gennaio 2012.

La giurisprudenza *Agrati* ha indotto inoltre il Tribunale di Siena a proporre la questione di costituzionalità dell'art. 24, legge 22 dicembre 2011, n. 214 (conversione in legge del cosiddetto «decreto salva-Italia»), in quanto, fissando il 31 dicembre 2011 come data di cessazione del precedente regime pensionistico e il 1° gennaio 2012 come inizio del nuovo regime, non ha tenuto conto del fatto che in vari comparti della pubblica amministrazione – e, per quanto riguarda il caso specifico, in quello degli insegnanti – le date di inizio e termine servizio non corrispondono all'anno solare ma si collocano al 31 agosto - 1° settembre di ogni anno. In conseguenza di ciò e dei nuovi limiti di età pensionabile introdotti con la legge citata, un'insegnante che nel marzo del 2012 aveva chiesto di entrare in quiescenza a 60 anni di età e dopo 40 anni di lavoro, il 31 agosto dello stesso anno, ossia al termine dell'anno scolastico, ha visto rigettata la propria domanda. Secondo le nuove regole infatti dovrà iniziare a ricevere la pensione a partire dal 1° settembre 2013. Questa situazione fa dubitare della costituzionalità della norma, alla luce degli artt. 2, 3,

38, 97 Cost., e dell'art. 117(1) Cost., in relazione all'art. 6 CEDU, per essere la norma intervenuta con effetti retroattivi sui diritti della persona, in particolare dei lavoratori nati nel 1952 e che, non rientrando per varie ragioni nel regime pre-31 dicembre 2011, non sono nemmeno pienamente ricompresi nel regime successivo (Tribunale di Siena, sez. lavoro, ord. 21 agosto 2012). La problematica degli «esodati» (il cui numero non pare esattamente quantificato, ma certamente supera i 130.000) è molto complessa e ha riguardato un ampio spettro di situazioni, per le quali il Governo ha predisposto di volta in volta soluzioni-ponte finalizzate a garantire un reddito per la fase compresa tra la fine dell'attività lavorativa e il momento – significativamente dilazionato rispetto a quanto le persone e le famiglie avevano preventivato – in cui la pensione può essere percepita. La problematica dei dipendenti pubblici che, causa la non corrispondenza tra anno lavorativo e anno solare, si sono trovati privi di copertura, rappresenta solo uno degli aspetti problematici aperti dalla riforma in campo pensionistico introdotta dalla legge citata.

Sempre in tema di interventi legislativi con effetti *ex tunc*, la Corte costituzionale, con la sentenza 15/2012, si è pronunciata sulla legittimità costituzionale, in particolare in relazione all'art. 6 CEDU come norma interposta in rapporto all'art. 117(1) Cost., delle disposizioni della «legge di stabilità» 2010 (legge 30 luglio 2010, n. 122) che interpreta in modo autentico alcune disposizioni in materia previdenziale sulle quali la giurisprudenza si era divisa e riguardanti il calcolo dei contributi previdenziali da versare da parte di chi svolge in un'unica impresa sia attività di amministratore che di esercente attività di vendita. In conseguenza della normativa del 2010, la ricorrente nel giudizio in cui è stata posta la questione di costituzionalità si è trovata debitrice di una notevole somma nei riguardi dell'INPS, maggiore di quella che, facendo affidamento sull'orientamento di «diritto vivente» più favorevole, sconfessato dall'interpretazione autentica data per legge, si era attesa. Anche in questo caso, la Corte costituzionale difende la legittimità dell'intervento del legislatore, argomentando che anche l'art. 6 CEDU ammette, nell'interpretazione datane dalla CtEDU, leggi con effetti retroattivi, quando si tratta di mettere ordine in materie complesse secondo criteri di equità ed efficienza.

Problematica analoga ma soluzione opposta si presenta nella sentenza della stessa Corte costituzionale 78/2012, che ha accertato la incostituzionalità dell'art. 2(61) della legge 26 febbraio 2011, n. 10, con il quale si imponeva un'interpretazione di una norma del codice civile in materia di calcolo degli interessi in netto contrasto con l'orientamento giurisprudenziale dominante (in verità, innovativa rispetto al contenuto dell'articolo che asseriva di voler interpretare) e chiaramente idonea a favorire, in una vasta serie di controversie ancora pendenti, la posizione degli istituti bancari nei riguardi dei privati risparmiatori. In questo caso, riconoscendo il carattere innovativo della nuova disposizione di legge, questa è stata dichiarata incostituzionale in quanto idonea ad applicarsi retroattivamente.

Questione di legittimità costituzionale è anche sollevata dal Tribunale di Cremona, ord. 13 settembre 2012, in relazione all'art. 9, legge 24 marzo 2012, n. 27, conversione del d.l. 24 gennaio 2012, n. 1 (cosiddetto «cresci Italia») che dichiara: «Sono abrogate le tariffe delle professioni regolamentate nel sistema ordinistico [cioè dei lavoratori autonomi riuniti in ordini professionali]», con effetto retroattivo. Si prefigura, in particolare per quanto riguarda gli avvocati, la violazione degli artt. 3 e 24 Cost., nonché dell'art. 117(1) Cost., in relazione al principio del giusto processo e dell'accesso alla giustizia di cui all'art.

6 CEDU. Analogamente, con prospettazioni anche più ampie, si pronuncia il giudice di pace di Sciacca, 2 novembre 2012.

## 1.7. Immigrazione

### 1.7.1. Minori immigrati in situazione di bisogno e permesso temporaneo di soggiorno dei loro genitori

La Cassazione civile, con sentenza 9535/2012, tratta di un ricorso contro la decisione della sezione per i minorenni della Corte d'appello di Firenze che confermava il decreto del Tribunale per i minorenni con cui si respingeva la domanda di autorizzazione alla permanenza temporanea in Italia avanzata dal padre di un minore d'età straniero nell'interesse del minore stesso (art. 31, d.lgs. 286/1998). La Cassazione accoglie il ricorso e annulla la decisione del giudice, rinviando alla stessa Corte d'appello in diversa composizione per la decisione nel merito. La ragione è che il giudice non aveva adeguatamente accertato l'esistenza di un grave pregiudizio derivante al bambino dall'allontanamento del padre, limitandosi a verificare che non ricorrevano situazioni di emergenza o eccezionali legate alla salute del piccolo. La Corte richiama la propria sentenza 21799/2010 (v. *Annuario 2012*, pp. 270-271 e *Annuario 2011*, p. 252), da cui si ricava che qualunque danno grave, concreto ed effettivo o prevedibile con certezza derivante al bambino dall'allontanamento del genitore o dal suo sradicamento dall'ambiente di vita, valutato alla luce dell'età e delle condizioni psicofisiche del minore, può giustificare la concessione al genitore del permesso di soggiorno regolato dall'art. 31 del d.lgs. 286/1998, fermo restando che deve trattarsi di un trauma di gravità superiore al normale disagio legato al proprio rimpatrio o a quello di un familiare.

### 1.7.2. Espulsioni

Nel corso degli anni, le norme che disciplinano le procedure preliminari all'espulsione dello straniero immigrato irregolarmente in Italia si sono moltiplicate secondo un disegno non sempre coerente. Le sezioni unite della Cassazione sono intervenute opportunamente con un'ordinanza (9596/2012, del 13 giugno 2012) a chiarire la situazione. I provvedimenti con cui il questore dispone il trattenimento dell'immigrato irregolare nei centri di espulsione in attesa di eseguire l'espulsione stessa, sono sottoposti alla convalida del giudice dei diritti, vale a dire del giudice di pace (d.lgs. 286/1998, art. 14). In conseguenza della sentenza *el Dridi* della CGE (C-61/11 - v. *Annuario 2012*, pp. 300-301), non possono essere convalidati i decreti che dispongono il trattenimento coattivo in un centro di identificazione ed espulsione emessi dopo il 24 dicembre 2010, giorno in cui scadeva il termine per trasporre la direttiva 2008/115, a partire da tale data direttamente applicabile *pro parte* (v. Cassazione civile, sez. VI, sent. 11583). Lo stesso giudice ordinario (il giudice di pace) – e non quindi il giudice amministrativo – si occupa anche di accertare, sempre in contraddittorio con gli interessati, la legittimità degli atti con cui il questore proroga il periodo di trattenimento dello straniero, entro il limite massimo di 180 giorni. La decisione del giudice della convalida è immediatamente ricorribile per Cassazione. Non esiste

quindi un margine di discrezionalità da parte dell'amministrazione nel disporre la durata e le revoche del provvedimento restrittivo. Se la convalida richiesta dall'amministrazione non è disposta dal giudice, la permanenza della persona nei centri di espulsione non è più espressione di alcuna autorità amministrativa, ma attività materiale di privazione della libertà, per la quale i responsabili sono tenuti a risarcire il danno. Il risarcimento, in relazione alle ore o ai giorni di indebito trattenimento nei centri, viene richiesto dall'interessato allo stesso giudice ordinario. La decisione delle sezioni unite di Cassazione è ripresa in varie successive pronunce dello stesso collegio: ordinanze 22788/2012; 22789/2012; 22790/2012; 22791/2012; 22792/2012; v. anche la sentenza del Consiglio di Stato, sez. III, 4714/2012).

Il Tribunale di Roma ribadisce da parte sua l'esclusiva competenza delle Commissioni territoriali e, in sede di impugnazione, dell'autorità giudiziaria ordinaria nel decidere in materia di protezione internazionale: ciò comporta l'automatica esclusione di ogni margine di discrezionalità in capo al questore nella valutazione, in particolare, dell'emissione del permesso per motivi umanitari e a maggior ragione la sua competenza a emetterlo autonomamente (Tribunale di Roma, sez. I, sent. 13 marzo 2012).

Gli atti dell'autorità di polizia e giudiziaria che dispongono l'espulsione degli immigrati irregolari devono essere prodotti anche in lingua accessibile allo straniero (d.lgs. 286/1998, art. 13(7)); non è ammissibile l'indisponibilità a Roma di una traduzione di tali atti in bengalese, stante la consistenza della comunità di immigrati dal Bangladesh presente nella città. I provvedimenti espulsivi non prodotti in una lingua effettivamente nota al destinatario devono pertanto essere considerati nulli (Cassazione civile, sez. VI, ord. 15322/2012; analogamente dispone, in relazione all'espulsione di una cittadina cinese a Pistoia, Cassazione civile, sez. VI, ord. 15181/2012. Il principio è stato fissato dalla Cassazione civile nelle ordinanze 3676/2012 e 3678/2012; v. anche le ordinanze della Cassazione civile 10236/2012, 7201/2012 e 6313/2012).

La Cassazione non accoglie, non ritenendone dimostrato il fondamento, l'opposizione di un cittadino tunisino alla misura dell'espulsione, decretata come alternativa alla pena detentiva disposta per reati di droga. L'interessato dichiarava di essere obiettore di coscienza in Tunisia e quindi suscettibile di dover sottostare a una pena di cinque anni di carcere e di essersi inoltre convertito al cristianesimo. Per queste ragioni chiedeva di non essere espulso verso la Tunisia. Oltre a non ritenere queste affermazioni sostenute da riscontri apprezzabili, la Cassazione dichiara inoltre che non risulta che in Tunisia viga un sistema liberticida e tanto meno di persecuzione religiosa (Cassazione penale, sez. I, sent. 13 giugno 2012, n. 36991).

La Cassazione chiarisce inoltre che la sospensione del decreto di espulsione vale per tutta la durata della procedura volta a decidere della domanda di protezione internazionale della persona; quindi, il fatto che la Commissione territoriale l'abbia respinta non vale a rendere eseguibile l'espulsione se è ancora pendente il ricorso al Tribunale contro la decisione della Commissione stessa (Cassazione civile, sez. V, sent. 21181/2012).

### 1.7.3. Procedure di «emersione»

L'art. 1(ter)(13) lett. c) del decreto-legge 1 luglio 2009, n. 78 (Provvedimenti anticrisi, nonché proroga di termini), convertito in legge 3 agosto 2009, n. 102,

ha posto come condizione per l'accesso degli immigrati irregolari alla procedura di regolarizzazione (riservata in larga parte a quanti svolgono attività di assistenza domestica) il fatto di non essere stati condannati per uno dei reati per i quali gli artt. 380 e 381 del codice di procedura penale prevedono l'arresto in flagranza, obbligatorio o facoltativo. Alcune corti hanno contestato la ragionevolezza di tale disposizione, che prevede un meccanismo automatico di esclusione dell'immigrato dai benefici dell'«emersione», senza consentire di valutare il caso specifico, con conseguenze negative che investono, oltre all'immigrato, anche la persona da lui assistita. Si dava il caso, per esempio, di persone escluse dall'emersione perché condannate per vendita abusiva di CD falsi per l'ammontare di pochi euro, ovvero di persone non regolarizzate e quindi indotte ad allontanarsi dall'Italia nonostante la condanna per uno dei reati indicati non fosse ancora definitiva, con conseguente incisione del diritto di partecipare al procedimento che li riguarda. La disposizione contestata veniva applicata in maniera rigorosa: v., per esempio, TAR Trento Trentino-Alto Adige, sent. 101/2012; TAR Catanzaro Calabria, sent. 463/2012). La norma aveva sollevato dubbi di costituzionalità.

La Corte costituzionale (sent. 172/2012), accoglie la censura con riguardo ai soli reati previsti dall'art. 381 del codice di procedura penale (reati ad arresto in flagranza facoltativo, per esempio corruzione, lesione personale, furto, danneggiamento, falsa attestazione di identità personale, ecc.). Essa pertanto afferma l'incostituzionalità dell'articolo citato della legge 102/2009 nella parte in cui non prevede che la condanna per uno dei reati di cui all'art. 381 sia accompagnata da un accertamento da parte dell'amministrazione che il condannato costituisca una minaccia per l'ordine pubblico o la sicurezza dello Stato.

In relazione alla procedura di «emersione» dei lavoratori immigrati irregolari (legge 3 agosto 2009, n. 102), il giudice amministrativo di Napoli (sent. 2637/2012) ritiene manifestamente infondata la questione di legittimità costituzionale, prospettata dal ricorrente, della norma che esclude la possibilità di emersione per quanti avessero subito una condanna per il reato di cui all'art. 497 bis del codice penale: «possesso e fabbricazione di documenti di identificazione falsi». Secondo la parte ricorrente, un reato di questo tipo, oltre a essere di limitata gravità penale, è quasi inevitabilmente commesso da quanti intendono accedere alla procedura di «emersione» essendo, per definizione, irregolarmente presenti nel territorio italiano. Il giudice ritiene che la condotta punita dall'art. 497 bis non è affatto di lieve portata e può associarsi non solo alla semplice condizione di immigrato irregolare, ma anche a una pluralità di altri reati di rilevante allarme sociale. Non vi è pertanto spazio per prospettare una incompatibilità con gli artt. 3 e 13 Cost. della norma che considera la condanna per l'art. 497 bis ostativa alla regolarizzazione dell'immigrato.

#### 1.7.4. Diritti sociali e diritto all'istruzione

La Cassazione (sent. 4110/2012) ha annullato una sentenza con la quale si era stabilito che il diritto a ottenere dall'INPS l'assegno di invalidità (legge 30 marzo 1971, n. 118) spetta a una persona solo a partire dal momento in cui acquista la cittadinanza italiana. Sul punto era intervenuta la Corte costituzionale con sentenza 187/2010 (v. *Annuario 2011*, p. 248), con ampi riferimenti all'art. 1 del Protocollo I CEDU e all'art. 14 CEDU, stabilendo che il diritto all'assegno per invalidità superiori al 75% non può essere attribuito discriminando tra residenti di lungo periodo o immigrati di recente arrivo; a maggior ragione, non



può essere riconosciuto a un'immigrata solo dopo l'acquisto della cittadinanza italiana. Sempre sull'assegno di invalidità, la Cassazione ha anche precisato che l'eventuale accoglimento della tesi opposta, quella cioè che limiterebbe l'accesso all'assegno ai soli immigrati titolari di carta di soggiorno, esporrebbe il Paese alla sistematica violazione dell'art. 14 CEDU (Cassazione civile, ord. 10665/2012). Conformemente si pronuncia, in relazione all'assegno familiare che l'INPS deve corrispondere a una cittadina senegalese, la Corte d'appello di Milano, sezione lavoro, sentenza 24 agosto 2012, n. 867.

Continuano a presentarsi casi in cui enti locali chiedono agli immigrati dei requisiti rafforzati per ottenere l'iscrizione nel registro della popolazione residente. Il Comune di Verolanuova (BS) aveva introdotto i seguenti criteri, aggiuntivi rispetto a quelli validi anche per gli italiani: carta di soggiorno in corso di validità, passaporto valido con regolare visto di ingresso e idoneità dell'alloggio. Una locale fondazione aveva impugnato la relativa delibera per violazione della normativa antidiscriminazione (d.lgs. 215/2003). Benché nel frattempo il Comune abbia annullato il provvedimento contestato, il Tribunale di Brescia ritiene di emettere comunque, in volontaria giurisdizione, accertamento del carattere discriminatorio dell'atto poi ritirato (Tribunale di Brescia, 24 febbraio 2012).

È discriminatoria, in ragione dell'art. 44 del d.lgs. 286/1998, in un bando del Ministero dei beni culturali per la selezione di personale (rientrante tra le categorie protette di cui alla legge 68/1999) da impiegare per attività ausiliarie, la previsione della cittadinanza italiana o dell'UE come requisito di partecipazione. La base normativa è fornita dall'art. 2 del d.lgs. 286/1998 (Testo unico sull'immigrazione), il quale afferma che «lo straniero regolarmente soggiornante nel territorio dello Stato gode dei diritti in materia civile attribuita al cittadino italiano» e che «la Repubblica Italiana, in attuazione della Convenzione dell'OIL n. 143 del 26 giugno 1975, ratificata con legge 10 aprile 1981 n. 158, garantisce a tutti i lavoratori stranieri regolarmente soggiornanti nel territorio e alle loro famiglie parità di trattamento e l'uguaglianza di diritti rispetto ai lavoratori italiani», con ciò equiparando pienamente cittadini italiani/UE e cittadini extra-UE in ambito lavorativo (Tribunale di Firenze, sez. lavoro, 27 gennaio 2012).

Il Tribunale di Trieste ha accertato il comportamento discriminatorio della Regione Friuli-Venezia Giulia e del Comune di Trieste per aver sottoposto l'attribuzione del contributo all'alloggio al requisito della residenza o dell'attività lavorativa almeno decennale del richiedente in Italia. La norma regionale che impone tale criterio infatti confligge con le norme dell'UE in materia di parità di trattamento e di non discriminazione (Tribunale di Trieste, sent. 24 novembre 2012).

## **1.8. Diritto alla vita privata, diritto alla proprietà**

### **1.8.1. Vita privata e interruzione dei servizi di telefonia**

Il Tribunale di Varese ha emesso una sentenza con cui condanna la Telecom spa a un risarcimento per oltre 2500 euro in rapporto a una sospensione di alcuni giorni del servizio telefonico nei confronti di una cliente, motivata da un disguido nei pagamenti del canone mensile. Il giudice osserva infatti che aver lasciato la cliente priva di collegamento telefonico per oltre due settimane rappresenta violazione di un importante aspetto del fondamentale diritto alla vita privata e familiare (art. 8 CEDU), la cui compressione ha cagionato un danno non patrimoniale che va riparato. Il pregiudizio viene risarcito calcolando per ogni giorno di silenzio telefonico il doppio della fattura che la ditta contestava

alla cliente. La Telecom inoltre è tenuta a pagare alla cliente un'ulteriore somma a titolo di «sanzione processuale civile» (Tribunale di Varese, sent. 2 ottobre 2012, n. 27).

### 1.8.2. Diritto al nome

La Cassazione (sent. 20385/2012) è intervenuta per chiarire la portata di alcune norme (d.p.r. 3 novembre 2000, n. 396, Regolamento per la revisione e la semplificazione dell'ordinamento dello stato civile, artt. 34 e 35) che, secondo i giudici di merito, impedirebbero ai genitori di imporre a una figlia il nome «Andrea», in quanto nome esclusivamente maschile in Italia. Il Tribunale, nel caso in questione, aveva disposto di rettificare il nome della bambina in «Giulia Andrea», decisione rigettata in appello, con successiva impugnazione. La Cassazione richiama estesamente la giurisprudenza della CtEDU in applicazione dell'art. 8 CEDU (diritto alla vita privata e familiare), ribadendo che il diritto al nome ha portata di diritto fondamentale della persona. Si tratta di un diritto di carattere relazionale, in quanto è imposto al figlio dal genitore o dai genitori e realizza quindi il «collegamento» tra i membri della famiglia, che va protetto in quanto tale da ingerenze eccessive dell'autorità pubblica. La Corte osserva che la legge italiana già consente la registrazione di nomi stranieri nella forma originale, a patto che non siano «ridicoli o vergognosi» – limite che vale anche per nomi «italiani» e che corrisponde alla proibizione di nomi «inusitati» fatta salva dalla giurisprudenza della CtEDU come limite residuo all'autonomia dei genitori. La sentenza osserva che il nome «Andrea» è usato al maschile e al femminile in numerose lingue e per tale ragione ha ormai perso, anche in Italia, la sua valenza di nome esclusivamente maschile. Il suo utilizzo per una femmina pertanto non contrasta con la dignità della persona e va registrato senza imporre alcuna rettifica.

### 1.8.3. Diritto di privacy e archivi web

La Cassazione (sent. 5525/2012) ha trattato di un caso in cui il ricorrente si lamentava della costante associazione del proprio nome a una vicenda giudiziaria del passato, in articoli e pubblicazioni che utilizzano come fonte gli archivi informatici del «Corriere della Sera», disponibili su internet. Mentre la notizia del suo proscioglimento non ha avuto grande enfasi nella stampa, quella, negativa e stigmatizzante, relativa al suo coinvolgimento in un fatto penale campeggia invece con grande evidenza sull'archivio *online* del quotidiano. La domanda rivolta al Garante per la protezione dei dati personali e all'autorità giudiziaria volta a spostare i *files* in questione in un'area non pubblicamente ricercabile del sito web della testata non è stata accolta, e ciò motiva il ricorso in Cassazione.

Il giudice osserva che la rete internet, a differenza dei tradizionali archivi dove il materiale è raccolto secondo un ordine preordinato, costituisce in realtà un'entità ove le informazioni sono semplicemente memorizzate. La memoria sterminata e atemporale della rete internet non è un archivio, ma un deposito di archivi. L'ambiente peculiare di internet non cancella tuttavia la necessità di rispettare i principi della tutela dei dati personali così come protetti dalla legge italiana, tra i quali particolarmente rilevante è quello della compartecipazione dell'individuo alla utilizzazione dei dati che lo riguardano, i quali devono pertanto essere aggiornati, contestualizzati e trattati tenendo in considerazione anche il diritto all'oblio.

Ne consegue, secondo la Cassazione – che sul punto si discosta dalle pronunce di merito – il dovere di chi detiene i dati di renderli disponibili via web consentendo al soggetto cui pertengono di chiedere l'aggiornamento e la contestualizzazione degli stessi e, al limite, la cancellazione, nonché la predisposizione di un sistema idoneo a rendere possibile, a chiunque utilizzi i motori di ricerca per arrivare agli archivi di una testata, di essere avvertiti degli aggiornamenti e ri-contestualizzazioni che una singola notizia di cronaca ha conosciuto nel tempo.

#### 1.8.4. Diritto di proprietà, «espropriazioni indirette», equo indennizzo

Anche nel 2012 sono state numerose le decisioni su casi relativi all'ammontare dell'indennizzo da corrispondere da parte della pubblica amministrazione in casi di «espropriazioni indirette» (v. in particolare *Annuario 2011*, pp. 260-261). I parametri fissati dalla Corte costituzionale nelle sentenze 348/2007 e 349/2007 sono confermati. Se ne deduce che l'art. 42 bis del d.p.r. 327/2001 (Testo unico sulle espropriazioni), nella lettura costituzionalmente orientata ormai consolidata, non si presta a sollevare ulteriori dubbi quanto alla sua rispondenza all'art. 1 Protocollo I CEDU (v. Consiglio di Stato, sent. 1438/2012).

La Cassazione civile (sent. 9595/2012) ribadisce la legittimità della legge del 1981 che, richiamando una normativa risalente al 1885, stabiliva valori monetari molto bassi per l'espropriazione di terreni nel territorio campano interessato dal terremoto del 1980. Sul punto, la Corte di cassazione si era già espressa con sentenza 2419/2011, in cui faceva valere le circostanze speciali a cui la normativa è legata per giustificare il suo scostamento dai criteri ordinari, rispettosi del diritto a un risarcimento che tenga conto del valore reale del bene espropriato, sanciti dalla Costituzione e dall'art. 1 Protocollo I CEDU, come avevano riconosciuto le sentenze 348/2007 e 349/2007 della Corte costituzionale. Nel caso in questione, quindi, la Cassazione annulla una sentenza che aveva disapplicato la legge del 1980 – attribuendo quindi un indennizzo molto più alto da corrispondere al proprietario del terreno – sulla base del principio affermato dalla Corte costituzionale. La Cassazione respinge, in particolare, l'argomento secondo il quale, con il Trattato di Lisbona e l'entrata in vigore della CDFUE (che all'art. 17 protegge il diritto di proprietà e afferma il diritto a un indennizzo in caso di espropriazione), la norma della CEDU sulla tutela del diritto di proprietà sarebbe stata «comunitarizzata» o «trattatizzata», divenendo diritto dell'UE e quindi giustificando la disapplicazione delle norme interne contrastanti. La Cassazione ribadisce che la materia dell'espropriazione per pubblica utilità non è nella competenza del diritto dell'UE e pertanto la suggerita trasposizione del parametro della CEDU nel diritto dell'UE non può avvenire. Per contestare la legittimità degli speciali parametri previsti dalla legge sul terremoto in Campania la strada è eventualmente quella di sollevare la questione di costituzionalità.

La Cassazione penale, nella sentenza 38738/2012, facendo ampi riferimenti alla sentenza della CtEDU *Sud Fondi srl e altri c. Italy* del 2009, conferma la propria giurisprudenza, orientata a favorire l'armonizzazione tra la normativa interna e la CEDU, secondo cui la misura della confisca dell'immobile costruito abusivamente va revocata nel caso in cui si riscontri che il costruttore aveva in buona fede realizzato le opere e l'amministrazione non aveva mai provveduto – nel corso di alcuni decenni – a far presente l'irregolarità dell'autorizzazione a suo tempo data (sugli esiti della causa *Sud Fondi*, relativa alla controversa urbanizzazione della Punta Perotti di Bari, v., in questa Parte, 2.2.3).

## **1.9. Diritti dei bambini**

### **1.9.1. Banca dati delle adozioni**

L'AIBI - Associazione amici dei bambini onlus ha proposto una *class action* (d.lgs. 20 dicembre 2009 n. 198, attuazione dell'art. 4 della legge 4 marzo 2009, n. 15) contro il Ministero della giustizia per la mancata istituzione della banca dati delle adozioni, ispirata al riconosciuto diritto del bambino a una famiglia e volta a favorire il miglior esito del procedimento di adozione. La banca dati era prevista dalla legge 149 del 28 marzo 2001 e il Ministero avrebbe dovuto crearla entro 180 giorni dall'entrata in vigore della legge stessa. L'omissione da parte del soggetto pubblico è in contrasto con gli obblighi derivanti dalla Convenzione sui diritti del bambino e colpisce un ampio numero di potenziali bambini idonei all'adozione e di famiglie disponibili a tale scopo.

Il TAR del Lazio (sent. 8231/2012) accoglie il ricorso e fissa in 90 giorni il termine entro cui il Governo deve approvare gli atti necessari alla realizzazione della banca dati (il 15 febbraio 2013 il Governo ha adottato i primi decreti volti alla creazione di tale indispensabile strumento di attuazione dei diritti del bambino).

### **1.9.2. Autorizzazione a operare nelle adozioni internazionali**

Il Consiglio di Stato (sent. 3156/2012) ha respinto il ricorso con cui un'associazione che operava nel campo delle adozioni internazionali aveva contestato il provvedimento della Commissione per le adozioni internazionali (CAI) che revocava in via definitiva la sua autorizzazione a svolgere pratiche di adozione internazionale. Tra le ragioni che hanno indotto la CAI a tale scelta, c'era la riscontrata prassi seguita dall'associazione che si concretizzava nella stipula di contratti con due importanti orfanotrofi della Cambogia in forza dei quali i due istituti si impegnavano a inviare all'associazione italiana almeno 20 proposte di abbinamento di bambini in età prescolare, garantendole l'esclusività della collaborazione, in cambio di 30.000 euro all'anno pagati dall'associazione a ciascuna struttura, più altri 500 euro per ogni adozione in aggiunta alle 20 pattuite. Tale prassi è ritenuta dal Consiglio di Stato sufficientemente grave da giustificare la radiazione dell'associazione dall'albo di quelle autorizzate a gestire pratiche di adozione internazionale.

### **1.9.3. Abuso dei mezzi di correzione**

Il Tribunale di Rovereto (Tribunale di Rovereto, GIP, 30 gennaio 2012) tratta un caso di presunto abuso dei mezzi di correzione (art. 571 codice penale) da parte di un insegnante per aver colpito con uno scappellotto un allievo. Il giudice sottopone a critica la fattispecie criminosa alla luce della recente giurisprudenza, concludendo che i casi a cui essa è applicabile, alla luce dell'attuale contesto socio-culturale e della Convenzione sui diritti del bambino, si riducono realisticamente a pochissimi: quelli in cui un rischio di malattia nel minore è prodotto da un atto correttivo che non contiene alcun elemento di violenza (ad esempio: espulsione temporanea dalla classe con esposizione a temperatura rigida da cui possa derivare una malattia); oppure quelli in cui viene inferta al minore una violenza modicissima. Il giudice delle indagini preliminari esclude nel caso specifico l'applicabilità

dell'articolo in questione, sia pure all'interno dei limiti strettissimi di operatività che oggi gli si possono riconoscere, dal momento che le testimonianze in merito non sono concordi, e assolve l'imputato perché il fatto non sussiste.

#### 1.9.4. Affidamento condiviso; sottrazione internazionale di minori

Secondo il Tribunale di Napoli, l'affidamento condiviso dei figli rappresenta la regola da seguire in caso di separazione dei genitori, in quanto la più rispettosa del diritto alla bi-genitorialità ricavabile dalla Convenzione sui diritti del bambino; a tale regola non si dovrebbero opporre, salvo casi eccezionali, ostacoli quali la distanza delle residenze dei genitori (nel caso trattato, i due abitavano a Parma e Napoli) o il permanere di tensioni tra i due, né il limitato reddito di entrambi. (v. Tribunale di Napoli, sez. I, sent. 22 febbraio 2012).

La Cassazione, pronunciandosi su un caso di presunta violazione della Convenzione dell'Aja del 1980 sugli aspetti civili della sottrazione internazionale di minori, nella quale era lamentata la violazione anche della Convenzione del 1989 sui diritti del bambino e della Convenzione del Consiglio d'Europa sull'esercizio dei diritti del bambino del 1996, precisa che il fatto che il genitore separato affidatario del minore d'età abbia portato con sé dal Paese estero in Italia il figlio, in violazione dell'obbligo imposto dal giudice straniero che ha decretato sulla separazione di concordare con l'ex coniuge la residenza del minore, non costituisce sottrazione internazionale di minore se l'altro genitore non aveva che sporadici contatti con il bambino e non era stato disposto un affido condiviso. Imporre, in questi casi, il rientro del minore presso l'altro genitore sarebbe unicamente funzionale a garantire il diritto di quest'ultimo a decidere congiuntamente con l'altro genitore della residenza del figlio, ma estenderebbe indebitamente le prerogative del genitore che non aveva avuto l'affido del bambino (Cassazione civile, sent. 1250/2012).

#### 1.9.5. Perdita automatica della potestà genitoriale

La Corte costituzionale si è pronunciata in merito alla legittimità dell'art. 569 del codice penale, il quale prevede come pena accessoria automatica la perdita della potestà genitoriale in conseguenza della commissione del reato di alterazione di stato civile (art. 567 codice penale). Nel caso che ha dato origine alla sentenza, una madre aveva falsamente dichiarato che la neonata non era figlia del coniuge ma di altra persona. La Corte richiama gli articoli della Convenzione di New York, della Convenzione europea sull'esercizio dei diritti del bambino e l'art. 24 CDFUE, in cui si afferma il principio per cui in tutti gli atti che interessano un bambino, il miglior interesse di quest'ultimo deve essere considerazione prioritaria. In questo senso, l'automatismo previsto dall'art. 569 del codice penale, che esclude ogni possibilità per il giudice di contemperare l'interesse della giustizia con quello del minore e non permette pertanto di valutare positivamente, in relazione alle esigenze della prole, la capacità genitoriale dell'adulto autore del reato, contraddice il principio di ragionevolezza (art. 3 Cost.). L'art. 569 pertanto, nella parte in cui prevede tale automatica decadenza dalla potestà genitoriale a carico di chi commette il reato di cui all'art. 567 del codice penale, è da ritenersi costituzionalmente illegittimo (Corte costituzionale, sent. 23 febbraio 2012, n. 31).

### 1.9.6. Minori stranieri non accompagnati

Nel 2012 sono state portate all'attenzione della giustizia amministrativa numerosi casi riguardanti l'applicazione della legge 2 agosto 2011, n. 129 (Conversione in legge, con modificazioni, del decreto-legge 23 giugno 2011, n. 89, recante disposizioni urgenti per il completamento dell'attuazione della direttiva 2004/38/CE sulla libera circolazione dei cittadini comunitari e per il recepimento della direttiva 2008/115/CE sul rimpatrio dei cittadini di Paesi terzi irregolari). Tale legge, tra le altre cose, ha introdotto ulteriori modifiche all'art. 32 del d.lgs. 286/1998 (Testo unico sull'immigrazione), a distanza di soli due anni dall'ultima riforma (legge 15 luglio 2009, n. 94, entrata in vigore il 1° agosto 2009). Quest'ultima legge aveva introdotto una norma che fissava il requisito di tre anni di presenza in Italia e di due anni di percorso di integrazione sociale e civile come condizione per poter chiedere la conversione del permesso di soggiorno del minore non-UE, rilasciato per minore età, in permesso di soggiorno per lavoro, studio o altro una volta compiuti i 18 anni, e questo anche se nel frattempo le autorità italiane avevano predisposto una tutela legale o un affidamento. La legge del 2011 modificava tale disposizione, stabilendo che i minori sottoposti a tutela o affidamento potevano ottenere la conversione (ricorrendone i requisiti) senza dover completare i due anni del progetto di integrazione sociale e civile, previo parere favorevole del Comitato per i minori stranieri (oggi Ufficio minori stranieri della Direzione generale dell'immigrazione e delle politiche di integrazione, Ministero del lavoro e delle politiche sociali – v. Parte II, 1.4.3); per gli altri minori d'età, non affidati e privi di tutore legale, vige il requisito dei due anni di frequenza del programma di integrazione. Le nuove norme risultavano molto opportune allo scopo, tra l'altro, di eliminare una disparità di trattamento tra, da un lato, i minori d'età dati in affido prima dell'ingresso in Italia, che potevano tranquillamente rimanere nel Paese anche da adulti, e, dall'altro, quei minori d'età che erano stati sottoposti ad affido o tutela dopo l'ingresso in Italia, i quali non potevano contare su tale continuità di presenza regolare dopo il compimento del diciottesimo anno salvo essere arrivati da almeno tre anni. Il legislatore non aveva tuttavia previsto norme per raccordare la nuova disciplina e quella precedente. I giudici, presso i quali erano impugnati i dinieghi di rinnovo emessi dalle questure, avevano adottato posizioni differenziate. Nel corso del 2011 la giurisprudenza si era prevalentemente attestata nel senso di non applicare il regime più limitativo della novella del 2009 a chi fosse già presente in Italia entro il 1° agosto di quell'anno. Nel 2012 tale approccio è stato confermato (v. le sentenze del Consiglio di Stato, 4277/2012 e 5029/2012; in senso contrario v. tuttavia TAR Umbria 267/2012). Per quanto riguarda i minori d'età entrati successivamente all'entrata in vigore della legge del 2009 e prima dell'entrata in vigore della legge 129/2011 (ossia quanti hanno fatto ingresso in Italia tra l'8 agosto 2009 e il 6 agosto 2011), invece, secondo alcune pronunce di TAR trovava piena applicazione il regime più restrittivo della legge 94/2009 (v. *Annuario 2012*, pp. 268-270). Questa posizione non è tuttavia priva di contrasto. Il TAR del Lazio (sent. 6066/2012), in particolare, rilevava che il criterio dei due anni di percorso di integrazione introdotto con la legge del 2009 non poteva applicarsi a chi non fosse materialmente in grado di soddisfarlo.

A complicare il panorama sulla contestata applicazione dell'art. 32 del d.lgs. 286/1998, si aggiunga che alcuni giudici (ad esempio TAR Liguria, sent

826/2012) hanno mantenuto una distinzione tra affidamento familiare e affidamento istituzionale, in ragione della quale il minore collocato in comunità educativa e affidato al responsabile della stessa non avrebbe le stesse tutele del minore collocato, sempre su provvedimento dell'autorità amministrativa o giudiziaria, presso una famiglia affidataria.

Sulla materia, vista la complessità e delicatezza del problema, nonché l'oggettiva mancanza di un chiaro orientamento interpretativo nel susseguirsi delle riforme e nella carenza di norme transitorie, sarebbe auspicabile un intervento del legislatore.

### 1.10. Art. 6 CEDU e legge Pinto

La legge 7 agosto 2012, n. 134, con l'art. 55 (v. Parte I, 2.2), ha introdotto una profonda modifica della procedura per il riconoscimento dell'equo indennizzo in caso di violazione del diritto alla ragionevole durata del processo («procedura Pinto», dal nome del primo firmatario della legge 89/2001). Tale riforma ha, tra le altre cose, eliminato il ricorso per Cassazione avverso le decisioni nel merito (emesse dalla Corte d'appello). Nel corso del 2012, tuttavia, la Cassazione si è pronunciata in molti casi su ricorsi di questo tipo, precisando anche alcune situazioni che con l'entrata in vigore della nuova procedura sono destinate a non più ripresentarsi.

La Cassazione ha anche preso opportunamente nota della sentenza *Giorgi c. Italia*, n. 23563/07, 6 marzo 2012 della CtEDU (v., in questa Parte, 2.2.4), la quale aveva ritenuto inammissibile la richiesta di accertamento della durata eccessiva di un procedimento penale dal momento che tale lunga durata aveva in realtà finito per favorire il ricorrente, che è stato prosciolto per prescrizione. Non esisteva quindi il requisito del «minimo pregiudizio» introdotto, come criterio di ammissibilità dei ricorsi individuali, dal Protocollo XIV CEDU. La sentenza della Cassazione civile 6841/2012, chiamata a trattare un caso simile, prende atto di tale decisione e constata come essa sia in contrasto con un orientamento consolidato della giustizia italiana di non operare alcuna compensazione tra il pregiudizio subito per l'eccessiva durata del processo e il presunto vantaggio derivante dal proscioglimento ottenuto per intervenuta prescrizione. La decisione sul punto è stata pertanto sospesa.

La Cassazione civile, nella sentenza 8592/2012, ribadisce la conformità con gli standard della CtEDU di quanto disposto dalla legge 89/2001 (prima della riforma dell'agosto 2012) in merito al fatto di considerare oggetto di equo indennizzo soltanto la durata del procedimento eccedente la lunghezza ragionevole, e quindi non rapportando l'indennizzo all'intera durata del procedimento. In numerose occasioni, in effetti, la CtEDU ha ritenuto che tale scelta, nella misura in cui comunque stabilisce un indennizzo collegato all'eccessiva durata del processo, rispetta il principio dell'art. 6 CEDU.

La Cassazione, a sezioni unite (sent. 16783/2012) è intervenuta su un contrasto di giurisprudenza derivante da alcune precedenti decisioni in materia di prescrizione del diritto a ottenere l'equo indennizzo per durata eccessiva del processo previsto dalla legge Pinto (nel caso specifico, i due gradi di processo si erano compiuti in 27 anni). La Corte conferma l'opinione di gran lunga prevalente secondo la quale il diritto di proporre un ricorso in base alla legge Pinto non è sottoposto al termine di prescrizione ordinaria di 10 anni, ma

solo a quello di decadenza di sei mesi dall'ultimo atto impugnabile (è conforme a tale giurisprudenza anche la sentenza della Cassazione civile 19117/2012). Di conseguenza, il risarcimento dovuto al ricorrente deve essere commisurato all'intera durata del procedimento per la parte eccedente i cinque anni (durata accettabile per un giudizio su due gradi). Un'interpretazione che ammettesse la prescrittibilità decennale del diritto, oltre a non essere coerente con la lettera della legge Pinto, indurrebbe i cittadini a proporre surrettiziamente ricorsi per durata eccessiva al solo scopo di evitare la prescrizione del relativo diritto. I giudici osservano che ciò avrebbe effetti negativi sull'amministrazione della giustizia, dato che, per quanto riguarda la Corte di cassazione, i soli ricorsi riguardanti la procedura Pinto rappresentano circa l'11% di tutti i ricorsi presentati in un anno.

Sulla nozione di durata ragionevole di un procedimento, in presenza di circostanze particolarmente complesse (nel caso concreto si trattava di un procedimento fallimentare con una pluralità di creditori) la Corte di cassazione si è pronunciata (sent. 9254/2012) escludendo che una durata di 12 anni (su complessivi 17 al momento del ricorso) possa essere considerata accettabile, come aveva ritenuto la Corte d'appello in sede di impugnazione. Essa riporta perciò il termine ordinario a sette anni (quattro per il processo di primo grado e tre per l'appello) e stabilisce un risarcimento commisurato ai dieci anni eccedenti, anziché ai soli cinque riconosciuti dal giudice. Vedi anche Cassazione civile, sentenza 7952/2012. Su un processo fallimentare durato oltre 20 anni si veda Cassazione civile, sentenza 8468/2012, che indica come durata ragionevole quella di cinque anni, elevabile a sette in casi di particolare complessità. Sul margine di discrezionalità che spetta al giudice nel valutare la ragionevolezza del procedimento in considerazione della difficoltà del caso e del comportamento delle parti, v. Cassazione civile, sentenza 6838/2012. Quanto alle decisioni emesse in base alla legge Pinto, la durata del relativo procedimento, secondo la Cassazione civile (che cita ampiamente la giurisprudenza della CtEDU), non può ragionevolmente eccedere, quando vi sia stata anche impugnazione davanti alla Cassazione, i due anni complessivi. Per la parte eccedente tale misura, è dovuta una riparazione (sent. 5924/2012).

Secondo la sentenza 21326/2012 della Cassazione civile, è pacifico, in base alla legge 89/2001 e alla CEDU, che la riparazione per eccessiva durata di un procedimento possa essere richiesta, nei confronti dello Stato, solo da soggetti privati e non da enti pubblici. È anche stato precisato (Cassazione civile, sent. 6892/2012; v. sent. 21065/2012) che il mancato rispetto del termine fissato dalla Corte d'appello per notificare alla controparte (Avvocatura dello Stato) il ricorso per l'accertamento della durata eccessiva di un processo, non può avere come conseguenza la preclusione dell'esame del ricorso stesso. Ciò infatti finirebbe per subordinare l'accesso al giudice per l'accertamento della violazione del fondamentale diritto a un processo equo e celere a un adempimento formale, dalle caratteristiche peraltro del tutto peculiari, e ciò in violazione dell'ulteriore principio stabilito dallo stesso art. 6 CEDU di accesso al giudice.

La Cassazione precisa che la legge Pinto ammette ricorsi per l'equo indennizzo anche per la durata eccessiva dei procedimenti amministrativi. Il requisito della previa istanza di prelievo, introdotto dalla legge 112/2008, si applica ai ricorsi presentati dopo il 2008. Nel caso un ricorrente non abbia presentato l'istanza di prelievo, egli può comunque proporre ricorso in base alla legge Pinto e ottenere un equo indennizzo se la durata del procedimento aveva già raggiunto un livello eccedente la misura ragionevole prima del 2008 (Cassazione civile, sentenze 5914/2012 e 15303/2012).

Nei casi citati, la Corte di cassazione ha ritenuto di poter applicare misure di indennizzo ridotte rispetto a quelle standard vigenti prima della legge 7 agosto 2012, n. 134, art. 55 che le ha ridefinite, ossia 750 euro per ogni anno di ritardo fino al terzo; poi 1.000 euro per anno (in materia v. Cassazione civile, sent. 6459/2012). La legge del 2012 ha fissato una fascia indicativa compresa tra 500 e 1.500 euro per anno. Nel caso specifico era stato disposto un indennizzo dell'ordine di 500 euro per ogni anno. La stessa misura ridot-



ta dell'equo indennizzo è stata attribuita dalla Corte di cassazione anche nella sentenza 14974/2012, in relazione a un processo durato, per il solo primo grado, 24 anni e conclusosi con la soccombenza del ricorrente. In altre sentenze della Cassazione tuttavia (v. 14636/2012), in considerazione di ragioni di equità, i valori medi dell'equo indennizzo sono stati ampliati fino a riconoscere al ricorrente la somma di 2.000 euro per ogni anno di ritardo (ciò vale in particolare in caso di procedimento penale: v. Cassazione civile, sent. 6467/2012).

Anche nel caso deciso dalla Cassazione civile con sentenza 8471/2012, i giudici hanno ritenuto di dover applicare le misure standard dei 750 e 1.000 euro per anno di ritardo laddove la Corte d'appello aveva abbassato l'indennizzo alla misura di 500 euro per anno. Analogamente dispone la Cassazione civile nella sentenza 6655/2012, che aumenta moderatamente il valore di 400 euro per anno disposto dal giudice di merito, il quale giustificava tale misura in considerazione del fatto che si trattava di un procedimento promosso da una pluralità di persone.

Il giudizio nel caso deciso dalla Cassazione civile con sentenza 12937/2012 illustra invece ampiamente come, a detta dei giudici, la corresponsione di un equo indennizzo al di sotto della soglia indicativa minima di 750 o 1.000 euro per ogni anno di ritardo, vigente fino alla novella del 2012, può essere del tutto giustificabile. Il processo su cui si è innestata la procedura Pinto, infatti, riguardava una causa in materia pensionistica del valore, in moneta attuale, di poco meno di 200 euro. A fronte di ciò, un indennizzo che riconosce all'individuo una somma di 500 per ogni anno di ritardo è da ritenersi del tutto adeguato.

Non può invece essere direttamente attaccato in base alla legge Pinto il ritardo (superiore ai 6 mesi) con cui l'amministrazione dello Stato corrisponde al cittadino l'equo indennizzo stabilito dal giudice per durata eccessiva di un procedimento. La Cassazione, pur ribadendo il principio espresso dalla giurisprudenza della CtEDU, che le sentenze in questa materia e, in generale, in materia di diritti umani, devono essere effettive, conferma che occorre prima instaurare sulla ritardata liquidazione un giudizio di cognizione (sent. 15658/2012).

La Cassazione ha confermato la propria precedente giurisprudenza in base alla quale le procedure di accertamento dell'imposta che si svolgono presso le commissioni tributarie non costituiscono procedimenti di carattere civile (relativi a un diritto od obbligo individuale), coperti dall'art. 6 CEDU. La loro eccessiva durata, pertanto, non può dare vita a una procedura fondata sulla legge Pinto (sent. 16212/2012). Lo stesso principio è affermato anche nella sentenza della Cassazione civile 13322/2012, che in particolare esclude che la sanzione tributaria sia assimilabile a quella penale e quindi che i procedimenti in materia tributaria rientrino tra quelli di natura penale a cui si applicano le norme sull'equo processo dell'art. 6 CEDU.

La procedura della legge Pinto peraltro si applica alle pronunce della Corte dei conti quando agisce in sede giurisdizionale (come si evince, tra l'altro, da Cassazione civile, sent. 9843/2012).

Non sono legittimati a proporre ricorso in base alla legge Pinto i soci di una società a responsabilità limitata in relazione a un processo che riguarda quest'ultima. Manca loro infatti la qualità di vittime (dirette) dell'eccessiva durata del procedimento (Cassazione civile, sent. 7024/2012).

Secondo la Cassazione civile (sent. 16907/2012) per determinare l'eccessiva durata di un processo e quindi la misura dell'equo indennizzo da corrispondere, il termine ultimo da prendere in considerazione è la data in cui il processo è effettivamente giunto a conclusione, e non la data di presentazione della domanda di equo indennizzo come previsto dalla legge Pinto sull'eccessiva durata dei procedimenti. Molto spesso, infatti, i ricorrenti avviano una procedura secondo la legge Pinto prima della fine del processo di base, in quanto quest'ultimo è già ritenuto eccessivamente lungo. Di conseguenza, nel caso tratta-

to, l'indennizzo per un processo che è durato dal 1998 al 2009, ma che è stato attaccato ai sensi della legge Pinto nel 2008, deve compensare sette anni (i primi quattro sono compresi entro i limiti di una ragionevole durata di un processo civile), e non solo sei. La decisione nella sentenza 7437/2012 della Cassazione civile verte sulle conseguenze della mancata comparizione delle parti all'udienza per la discussione di un ricorso presentato in base alla legge Pinto. La giurisprudenza ha ritenuto che in una simile circostanza l'unica possibilità data al giudice è quella di fissare, su richiesta della parte interessata, una nuova udienza. La sentenza in esame conferma questa interpretazione, pur osservando che essa è in contraddizione con l'obiettivo, perseguito dalla medesima legge Pinto, di non allungare i tempi processuali.

A questo proposito, vale evidenziare la sentenza 3189/2012 della Cassazione civile, con la quale la Corte non solo ha respinto come inammissibile il ricorso di una ditta contro una sentenza che la vedeva soccombente in appello nei riguardi di un suo dipendente, ma, rilevando che la condotta processuale dell'azienda appariva improntata a imporre tempi lunghi, in violazione dell'art. 6 CEDU e dell'art. 11 Cost., a tutto svantaggio del lavoratore, ravvisa una violazione del dovere di lealtà e probità nel processo (art. 88 codice di procedura civile) e la condanna a rimborsare alla controparte 2.000 euro.

Il termine di sei mesi per la presentazione di un caso Pinto davanti alla Corte d'appello competente decorre dalla data in cui la sentenza relativa al caso originale è divenuta definitiva, vale a dire, nel caso di un procedimento arrivato al terzo grado, dal momento in cui la sentenza di Cassazione è stata depositata (v. Cassazione civile, sent. 13324/2012). Non rileva il fatto che anche dopo il passaggio in giudicato la sentenza possa essere oggetto di ricorso per correggerne eventuali errori materiali (v. Cassazione civile, sent. 21863/2012; v. anche la sent. 8917/2012). Se il procedimento si è fermato al secondo grado, il termine di sei mesi decorre dal deposito della sentenza di secondo grado, e non da quello più ampio concesso per la sua impugnazione in Cassazione (Cassazione civile, sent. 13326/2012).

Se il ricorso riguarda l'eccessiva durata delle indagini preliminari svolte su un individuo sospettato di reato e concluse con un'archiviazione, il termine di sei mesi scatta dal momento in cui l'indagato è effettivamente venuto a conoscenza del provvedimento di archiviazione (Cassazione civile, sent. 6467/2012).

Lo stesso termine, nel caso di un ricorrente che lamenta l'eccessiva durata di un processo penale nel quale si era costituito parte civile, decorre dalla revoca della costituzione di parte civile, non dalla data di deposito della sentenza penale definitiva. Con la revoca infatti la persona ha cessato di essere parte processuale, ed è in relazione al procedimento penale che si è svolto fino a quel momento che può lamentare la violazione del principio di ragionevole durata del processo (Cassazione civile, sent. 16323/2012; v. anche sent. 5294/2012).

La giurisprudenza ribadisce che l'eccessiva durata di un procedimento non può costituire un nuovo, surrrettizio motivo per dichiarare l'inutilizzabilità di prove raccolte nel corso di un procedimento penale eccessivamente lungo, comprese rogatorie effettuate quasi vent'anni prima. L'irragionevole durata del processo può essere fatta valere attraverso le speciali procedure ed eventualmente proponendo ricorso alla CtEDU, ma non può inficiare le risultanze del processo stesso (Cassazione penale, sent. 47878/2012).

## **1.11. Tortura, condizioni carcerarie, diritti dei detenuti**

### **1.11.1. Tortura e carcere**

La mancanza nell'ordinamento italiano del reato di tortura è emersa in più occasioni, nella giurisprudenza delle corti italiane, come un vero e proprio *handicap* che

rischia di compromettere la fiducia della popolazione nell'apparato della giustizia. La Cassazione ha affrontato uno dei vari tronconi processuali in cui si tratta delle violenze esplose nel 2001 in occasione della riunione del G8 a Genova. Nella sentenza 38085/2012 della Cassazione penale, i giudici hanno trattato una serie di ricorsi presentati dalla Procura e dalle altre parti processuali contro la sentenza 2511/2009 della Corte d'appello di Genova del 18 maggio 2010, riguardante le violenze commesse da esponenti delle forze di polizia nel complesso scolastico «Diaz».

Tra le questioni sottoposte alla Corte, rientrava la richiesta di sollevare questione di legittimità costituzionale in relazione all'art. 157 del codice penale (prescrizione), nella parte in cui non prevedeva l'imprescrittibilità dei reati di lesione commessi nell'ambito di un'attività che integra a tutti gli effetti la tortura così come descritta nella Convenzione contro la tortura del 1984, ratificata dall'Italia nel 1988, in termini recepiti nell'art. 3 CEDU. In altre parole, si prefigurava la possibilità che la Corte costituzionale considerasse illegittimo il fatto che reati come maltrattamenti, abuso di mezzi nei confronti dei detenuti, lesioni volontarie, ecc., oggettivamente configurabili come elementi di una condotta rientrante nella definizione di tortura, potessero essere sottoposti a termini di prescrizione molto brevi. In ragione di tali modesti termini di prescrizione, tutti i poliziotti che erano stati accusati di aver commesso violenze efferate nei confronti di circa cento persone inermi raccolte nei locali delle scuole «Pertini» e «Pascoli» di Genova, nella notte del 21 luglio 2001 sono stati prosciolti per estinzione del reato a motivo di intervenuta prescrizione. Il collegio della Cassazione tuttavia ha respinto come manifestamente inammissibile la richiesta di proporre la questione di costituzionalità. I giudici concordano nel riconoscere che le violenze commesse in forma generalizzata in tutti gli ambienti della scuola, «si sono scatenate contro persone all'evidenza inermi, alcune dormienti, altre già in atteggiamento di sottomissione con le mani alzate e, spesso, con la loro posizione seduta, in manifesta attesa di disposizioni, così da potersi dire che s'era trattato di violenza non giustificata [...], punitiva, vendicativa e diretta all'umiliazione e alla sofferenza fisica e mentale delle vittime». Si è trattato insomma di condotte perfettamente inquadrabili nella nozione di tortura così come fissata dalla Convenzione del 1984 e nella giurisprudenza della CtEDU. Tuttavia, una declaratoria di incostituzionalità dell'art. 157 nel senso richiesto dalla Procura ricorrente avrebbe come conseguenza il venir meno di un fondamentale principio dell'ordinamento giuridico nazionale, affermato all'art. 25(2) Cost., ossia la riserva di legge nella definizione delle fattispecie penali. Il principio della riserva di legge attribuisce al solo Parlamento il compito di introdurre reati o incidere *in peius* sulla normativa penale, stabilendo, per esempio, termini più estesi di prescrizione per determinate categorie di reati.

In un altro caso (sent. 30780/2012) la Corte di cassazione rigetta come inammissibile il ricorso proposto dal pubblico ministero e conferma la sentenza emessa dal Tribunale di Asti (sent. 30 gennaio 2012) con la quale il giudice monocratico aveva disposto di non doversi procedere nei confronti di due agenti di polizia penitenziaria accusati di abuso di autorità contro arrestati o detenuti (art. 608 codice penale) per avvenuta prescrizione del reato. I fatti risalgono all'inverno 2004-2005. Il giudice di Asti ha potuto accertare che in tale epoca, i due agenti, insieme ad altri tre, avevano instaurato nel carcere cittadino un regime di trattamento particolarmente duro e arbitrario, che comprendeva, tra l'altro, la restrizione dei

detenuti, nudi, in celle senza vetri alle finestre e senza riscaldamento, a carico dei soggetti più «problematici». Tale prassi, nel caso di due detenuti configurava vere e proprie torture. L'ordinamento italiano, tuttavia, come noto, non prevede il reato di tortura; la scelta del giudice è stata quindi quella di accusare gli agenti penitenziari del reato di abuso di autorità contro i detenuti (art. 608 codice penale), preferendolo all'applicazione dell'art. 572 codice penale, che punisce i maltrattamenti contro familiari e conviventi. Il reato di cui all'art. 608, tuttavia, punito con la reclusione fino a trenta mesi, risultava prescritto; di qui la declaratoria di improcedibilità nei confronti degli imputati, pur riconosciuti responsabili dei fatti ascritti oltre ogni dubbio. Nel ricorso per Cassazione il pubblico ministero chiedeva viceversa che il reato contestato fosse quello di maltrattamenti, punito con pene più severe. Il giudice di Cassazione riconosce fondato il rilievo del pubblico ministero, dal momento che le caratteristiche di reato continuato riscontrate nella condotta degli agenti rientrano più correttamente nell'ipotesi dell'art. 572 codice penale, che si applica, secondo la Cassazione, anche a contesti estranei alla famiglia, ovunque vi siano rapporti intensi e abituali caratterizzati dalla soggezione di una parte nei riguardi di un soggetto che esercita una supremazia. Tuttavia, anche qualificando il fatto come maltrattamenti non si sfugge alla prescrizione; il ricorso pertanto, non potendo portare ad alcun vantaggio concreto per la parte ricorrente, deve essere respinto come inammissibile.

Anche la Cassazione sottolinea l'osservazione fatta dal giudice di merito, che lamenta il fatto che nell'ordinamento italiano non sia imputabile il reato di tortura, pur riconoscendo che la condotta posta in essere dagli agenti rientrava senz'altro nel novero degli atti di tortura.

### 1.11.2. Regime penitenziario

Il magistrato di sorveglianza di Firenze (ord. 23 aprile 2012, n. 1476) solleva questione di costituzionalità dell'art. 18(2) della legge 26 luglio 1975, n. 354 (ordinamento penitenziario) il quale esige «il controllo a vista [...] del personale di custodia» sui colloqui dei detenuti, compresi quelli con il coniuge o partner, imponendo di fatto ai detenuti l'astinenza sessuale. L'ordinanza del magistrato di sorveglianza parte da una rapida analisi delle situazioni in cui si svolgono i colloqui con i familiari nelle carceri italiane, caratterizzate da mancanza di privacy e sostanziale impossibilità di ogni significativa manifestazione di affettività. Sono prese in esame le modalità attraverso cui in vari altri Paesi europei ed extraeuropei è affrontata la problematica del diritto dei detenuti alla vita affettiva e sessuale. L'esperienza internazionale dimostra che vari approcci sono stati praticati, compatibili con le esigenze di custodia del detenuto. Disposizioni giuridicamente vincolanti (artt. 3 e 8 CEDU) e raccomandazioni (in particolare, le Regole penitenziarie europee adottate nel 2006 dal Consiglio d'Europa) richiedono di affrontare la questione. La soluzione più opportuna, quella dei permessi premio, è in realtà poco praticabile a causa dei limiti che la normativa pone alla concessione di tale misura (la legge 5 dicembre 2005, n. 251 – cosiddetta «ex Cirielli», in particolare, la riduce fortemente per i recidivi). La scelta «negazionista» implicitamente seguita dal legislatore contraddice al principio, sancito dalle Regole penitenziarie europee per cui «La modalità delle visite deve permettere ai detenuti di mantenere e sviluppare relazioni familiari il più possibile normali». Con tale disposizione si

fa riferimento sia al soddisfacimento dei bisogni sul piano sessuale, sia – in modo ancor più intenso – alle esigenze di affettività nella sfera familiare; entrambi aspetti non secondari della dignità della persona. A queste esigenze (che riguardano sia il detenuto, sia i suoi familiari) la risposta data dall'ordinamento penitenziario italiano è ampiamente insufficiente e – appunto – negatrice del diritto. Le conseguenze di questo atteggiamento si scontano anche sul piano dei diritti della famiglia e dello stesso diritto alla salute, in ragione, tra le altre cose, delle situazioni di omosessualità coatta e di disagio psico-fisico legate alla forzata astinenza sessuale e affettiva. Si prefigura pertanto la violazione degli art. 2, 3, 27, 29, 31 e 32 Cost.

Elude la problematica oggetto della questione di costituzionalità appena citata la sentenza 17/2012 della Cassazione penale, che si limita a escludere che i permessi di cui all'art. 30(2) della legge 354/1975, attribuibili al detenuto per «eventi familiari di particolare gravità», possano essere utilizzati allo scopo di alleviare la sofferenza psicofisica della moglie del detenuto, consentendo a quest'ultimo rapporti più intimi con la stessa.

Il magistrato di sorveglianza di Vercelli (ord. 18 aprile 2012) si pronuncia – negativamente – su una richiesta di risarcimento danni rivoltagli da un detenuto che aveva presentato svariati reclami, tutti accolti, contro le condizioni di sovraffollamento in cui era costretto nel carcere di Piacenza, dovendo condividere celle che prevedono meno di 3 metri quadri per persona con altri detenuti fumatori. Il giudice osserva che le norme vigenti dell'ordinamento penitenziario (legge 354/1975), lette alla luce delle varie pronunce della Corte costituzionale succedutesi in materia, se attribuiscono al magistrato di sorveglianza il potere di dettare all'amministrazione penitenziaria le disposizioni necessarie a far cessare la violazione del diritto leso, non prevedono alcunché quanto alla possibilità di emettere una condanna al risarcimento del danno.

Resta indecisa la situazione creata da una decisione del magistrato di sorveglianza di Spoleto che ha disposto a carico dell'unità sanitaria locale di Terni la somministrazione gratuita di cure ormonali a un detenuto transessuale, indigente, che aveva iniziato tali trattamenti per conto proprio prima della detenzione, trattamenti che l'amministrazione penitenziaria si era rifiutata di avallare. L'amministrazione sanitaria ha impugnato la decisione davanti alla Cassazione, che però, con sentenza 23774/2012 ha dichiarato il ricorso inammissibile in quanto presentato ai sensi di una norma della legge penitenziaria che non prevede la legittimazione ad agire di soggetti diversi dai detenuti.

Secondo il Consiglio di Stato (sent. 3348/2012) non costituisce aggravio sproporzionato della pena, neanche quando questa è scontata nella misura alternativa dell'affidamento in prova al servizio sociale, il divieto di rilascio del passaporto. Il punto trova conforto anche nella giurisprudenza della CtEDU, nel caso *M. c. Svizzera*, del 2011. Più in generale, la Cassazione (sent. 44170/2012) ha respinto come manifestamente infondata l'idea che le norme che collegano in modo automatico l'applicazione al condannato di pene accessorie che limitano la sua capacità d'agire nella forma dell'interdizione legale o interdizione da pubblici uffici possa essere in contrasto con la Costituzione, in particolare con l'art. 117(1) Cost., avendo come norma interposta l'art. 3 CEDU (divieto di trattamenti inumani). Del resto, anche la giurisprudenza *Scoppola (3)* (v., in questa Parte, 2.1.3) conferma come rientri nella discrezionalità degli Stati prevedere le pene accessorie, applicabili in base a valutazioni caso per caso o secondo un automatismo legale.

## 1.12. Questioni penali

### 1.12.1. *Extraordinary renditions*: immunità degli agenti stranieri e segreto di Stato

La Corte di cassazione (sent. 46340/2012) ha fatto compiere un altro passo avanti alla complessa vicenda giudiziaria relativa al rapimento a Milano, da parte di agenti del controspionaggio americano (CIA), e alla successiva consegna alle autorità egiziane di Abu Omar, nell'ambito di un'operazione di *extraordinary rendition*.

L'imam musulmano era stato prelevato dagli agenti americani, con il sostegno di agenti del servizio segreto militare (SISMI) italiano, a Milano, trasferito alla base militare di Aviano e di lì imbarcato per Ramstein, in Germania, da cui poi fu trasferito in Egitto, dove fu interrogato con metodi che implicavano trattamenti inumani e tortura e posto in detenzione, il tutto in mancanza di qualunque mandato di tipo giudiziario. La sentenza, che affronta una pluralità di aspetti relativi alle pronunce di merito, è rilevante soprattutto per quanto dice in relazione a immunità dei funzionari stranieri e segreto di Stato.

Sul primo punto, la Cassazione osserva, tra l'altro, che la giurisdizione del giudice italiano è confermata in relazione ai funzionari americani coinvolti nel rapimento di Abu Omar, compresi gli ufficiali delle forze armate in servizio presso la base di Aviano e il personale del consolato degli Stati Uniti a Milano. Per i militari vale infatti il principio, stabilito dall'art. 7(2) b) della Convenzione tra gli Stati parte del Trattato dell'Atlantico del Nord relativa allo statuto delle loro forze (Statuto delle truppe della NATO) del 19 giugno 1951, secondo cui «le autorità militari dello Stato ricevente hanno il diritto di esercitare una giurisdizione esclusiva sui membri di una forza armata [...] per quanto concerne i reati [...] punibili dalle leggi dello Stato ricevente ma non dalle leggi dello Stato d'invio». Per i militari americani, infatti, qualunque azione finalizzata alle *extraordinary renditions* non è reato; se ne deduce che sul rapimento dell'imam i soli a potere inquisire i militari statunitensi sono i giudici italiani. Per quanto concerne il personale del consolato, poiché è da escludere che la partecipazione all'attuazione di operazioni di *extraordinary renditions* possa costituire attività tipica di un consolato, l'immunità funzionale non può essere invocata.

Circa il segreto di Stato, i giudici di merito lo avevano invocato per prosciogliere dalle accuse i responsabili del SISMI, in quanto le accuse sul loro coinvolgimento nel favorire l'azione illecita della CIA erano basate su materiale probatorio coperto dal segreto di Stato; le loro azioni dovevano quindi scomparire dietro il «sipario nero» fornito dalle disposizioni della legge 3 agosto 2007, n. 124 (Sistema di informazione per la sicurezza della Repubblica e nuova disciplina del segreto) e, precedentemente, dalla legge 24 ottobre 1977, n. 801. La Cassazione, basandosi sulla pronuncia della Corte costituzionale 106/2009, smonta l'interpretazione dell'istituto del segreto di Stato data dai giudici di merito, osservando che il segreto di Stato impedisce l'utilizzo di alcuni elementi di prova – e quindi, se l'accusa è fondata esclusivamente su tali fonti, l'accusato deve essere prosciolto; ma non esclude che le condotte illecite possano essere provate ricorrendo a fonti di prova diverse, non coperte dal segreto: in questo caso, il «sipario nero» non può essere invocato. In effetti, l'intento della legge è «tutelare il segreto di atti,

fatti, documenti e notizie, la cui conoscenza e divulgazione potrebbero mettere a rischio il bene primario della integrità del Paese, o la funzionalità delle istituzioni dello Stato o compromettere relazioni internazionali, con pericoli per le politiche estere, economiche e militari del Paese», non quello di garantire l'immunità penale degli agenti dei servizi di sicurezza e di *intelligence*. In particolare, se il segreto è stato apposto tardivamente, quando i dati che esso avrebbe dovuto celare sono già stati resi pubblici, le prove già acquisite sono utilizzabili (in questo senso, il giudice italiano trova sostegno anche nella giurisprudenza della CtEDU: v. *Vereinigting Weekblad Bluf! c. Paesi Bassi; Observer e Guardian c. Regno Unito*). Inoltre, il fatto che la legislazione faccia divieto al funzionario di divulgare notizie coperte dal segreto anche quando ciò potrebbe essere utile alla sua difesa processuale, non rappresenta una compressione sproporzionata del diritto alla difesa, essendo bilanciato, nel meccanismo stabilito dall'art. 202 del codice di procedura penale, dall'obbligo per il giudice di non procedere contro l'accusato se il dato coperto dal segreto è essenziale alla prova del reato (art. 202(3)).

Su quest'ultimo punto e, in generale, sulla portata del segreto di Stato, si veda anche la sentenza 40/2012 della Corte costituzionale.

### 1.12.2. Estradizione e rischio di maltrattamenti

Secondo la Cassazione (sent. 11438/2012), non sussistono rischi di esposizione a procedure giudiziarie politicamente manipolate e non rispettose dei diritti fondamentali, né rischi di trattamenti inumani o degradanti o discriminatori in sede di esecuzione della pena per quanti sono coinvolti in reati di concussione e corruzione in Ucraina; il giudice italiano può dunque disporre l'extradizione del cittadino ucraino come richiesto dalle autorità di quello Stato. Curioso osservare come la sentenza riconosca che il sistema istituzionale ucraino presenti «una sostanziale omogeneità culturale e giuridica con quello degli altri Paesi che fanno parte dell'Unione Europea».

La richiesta di estradizione di un cittadino romeno, condannato per furto aggravato a quattro anni di reclusione, ma nell'ambito di un processo in contumacia a cui non aveva partecipato nemmeno il suo difensore, deve essere respinta, in quanto contraria all'art. 6(3) CEDU (Cassazione penale, sent. 7388/2012; sul processo contumaciale in Romania v. anche la sentenza della Cassazione penale 25303/2012). Allo stesso modo, può essere ostativo all'extradizione l'accertamento che nello Stato richiedente non sia previsto un trattamento processuale e penitenziario differenziato nei riguardi del reo minore di 18 anni (v. Cassazione penale, sent. 41691/2012).

L'extradizione di un cittadino straniero in esecuzione del mandato d'arresto europeo deve tenere conto della misura in cui i diritti fondamentali della persona sono protetti nel sistema penale e penitenziario dello Stato richiedente; in particolare deve essere accertato che l'estradando potrà godere del diritto di difesa processuale secondo standard riconosciuti compatibili con le norme della CEDU e degli altri strumenti internazionali. Il fatto che la Germania (Paese verso cui la persona doveva essere estradata) preveda regole parzialmente diverse da quelle italiane in merito all'interrogatorio dei sospettati e al diritto di farsi assistere da un difensore, non è sufficiente a escludere la legittimità dell'extradizione dell'accusato verso tale Paese (Cassazione penale, sent. 44823/2012; v. anche la sentenza della Cassazione penale 30419/2012, in relazione a un'extradizione verso l'Albania).

### 1.12.3. Retroattività della legge più favorevole e revoca delle sentenze sulla base della giurisprudenza di Cassazione

La CtEDU ha avallato la concezione per cui non solo la legge penale incriminatrice non deve essere applicata retroattivamente, ma in via di principio le riforme legislative che si dimostrano più favorevoli al reo dovrebbero trovare applicazione la più ampia possibile, anche retroattivamente (v. *Annuario 2012*, pp. 249-250, a proposito della sentenza *Scoppola (2)* della CtEDU). Questo principio ha sollevato una serie di dubbi di costituzionalità rispetto all'art. 117(1) Cost. circa le norme introdotte in sede penale in materia di prescrizione, che contengono espresse limitazioni quanto alla loro portata generale e che proprio per questo sembrano contrastare con il principio del *favor rei* sostenuto dalla CtEDU. Nel 2012 la Corte costituzionale ha ribadito la validità dell'impostazione seguita nella propria sentenza 236/2011, in base alla quale il principio dell'applicazione retroattiva generalizzata delle norme più favorevoli «non può riguardare le norme sopravvenute che modificano, in senso favorevole al reo, la disciplina della prescrizione, con la riduzione del tempo occorrente perché si produca l'effetto estintivo del reato» (questo passaggio, tratto dalla sentenza 236/2011, è ripreso nella sentenza 43/2012 della Corte costituzionale; in senso conforme v. anche la sentenza della Cassazione penale, 39528/2012).

In connessione con il tema della *lex mitior* si colloca la questione, posta da alcuni giudici, se nell'ordinamento italiano vada introdotto un sistema che, in presenza di pronunce della suprema Corte (a sezioni unite) che dichiarano il venir meno di un'ipotesi di reato, sorga il dovere per tutti i giudici di revocare (annullare) le pronunce eventualmente emesse in applicazione della norma dichiarata inesistente (come richiederebbe il principio dell'applicazione retroattiva delle norme più favorevoli). Se così fosse, l'art. 673 codice di procedura penale, che impone al giudice dell'esecuzione di revocare la sentenza di condanna o il decreto penale dichiarando che il fatto non è (più) previsto come reato solo in caso di abrogazione della norma incriminatrice (a opera del legislatore) e di dichiarazione di incostituzionalità, dovrebbe essere ritenuto incostituzionale, perché appunto non contempla l'ipotesi del reato «abrogato» per via giurisprudenziale. Il caso non è puramente scolastico, dal momento che recentemente la Cassazione ha effettivamente pronunciato il venir meno di un'ipotesi incriminatrice. Ci si riferisce alla sentenza 16453/2011 (v. *Annuario 2012*, p. 263), con la quale i giudici hanno constatato che, dopo le modifiche introdotte con la legge 94/2009, il reato di mancata esibizione dei documenti personali e del titolo di soggiorno di cui all'art. 6(3) del d.lgs. 286/1998 doveva ritenersi non più applicabile agli immigrati irregolari (che, per definizione, non dispongono del documento di soggiorno). Il problema che si pone è dunque quello di come comportarsi nei riguardi di quegli irregolari che, prima della pronuncia della Cassazione, erano stati appunto condannati per il reato successivamente qualificato come inapplicabile, ma non abrogato con legge del Parlamento né dichiarato incostituzionale. La Corte costituzionale esclude che l'art. 673 del codice di procedura penale sia contrario, come prospettato dai giudici remittenti, all'art. 117(1) Cost. (avendo come norma interposta l'art. 7 CEDU, che dispone l'irretroattività della norma penale e – tendenzialmente – la retroattività della norma penale più favorevole, anche se di origine giurisprudenziale). Non esiste nemmeno contrarietà all'art. 3 Cost. e ad



altre norme costituzionali. In effetti, l'integrazione della norma di cui al citato art. 673 nel senso prospettato introdurrebbe un mutamento strutturale nel sistema giuridico interno, con ricadute molto ampie e contraddittorie, dal momento che non esiste un principio di gerarchia nell'ordinamento della Magistratura e che su tutta la materia penale vige una stretta riserva di legge. La conclusione della Corte costituzionale è pertanto nel senso di respingere la declaratoria di incostituzionalità. La Corte argomenta, in ogni caso, che l'art. 7 CEDU non ha mai collegato il principio di retroattività della *lex mitior* alle pronunce giurisprudenziali, bensì alle sole leggi (Corte costituzionale, sent. 230/2012).

La sentenza della Corte costituzionale ha trovato rapido accoglimento, ad esempio nella sentenza 1503/2012 della Cassazione penale.

#### 1.12.4. Ergastolo e giurisprudenza Scoppola: dovere di conformarsi alle sentenze della CtEDU

Dopo l'adozione da parte della CtEDU della sentenza nel caso *Scoppola (2)* (settembre 2009), sono emerse altre situazioni che si prestano a essere trattate in base alla giurisprudenza *Scoppola (2)* in materia di divieto di applicazione retroattiva *in malam partem* di norme penali, confermando l'idea che la decisione della CtEDU del 2009 rappresenta un vero e proprio caso pilota, con effetti che vanno ben oltre la vicenda individuale e richiedono una riforma dell'ordinamento giuridico nel suo complesso in linea con quanto disposto dai giudici di Strasburgo.

Le circostanze sono riassumibili nel modo seguente. La legge 16 dicembre 1999, n. 479 (entrata in vigore il 2 gennaio 2000) aveva disposto (modificando l'art. 442 codice procedura penale) che, nel caso fosse stato accordato il rito abbreviato, la pena dell'ergastolo andava sostituita con quella a trent'anni di detenzione; il d.l. 24 novembre 2000, n. 341, convertito con legge 19 gennaio 2001, n. 4, ha introdotto una distinzione tra ergastolo ordinario ed ergastolo con isolamento diurno: il primo si riduce, in caso di procedura abbreviata, a trent'anni di detenzione, l'altro a ergastolo ordinario. A questa disposizione, qualificata come norma di interpretazione autentica, era collegato un effetto retroattivo, che è andato a incidere negativamente sulla posizione di chi aveva chiesto il rito abbreviato tra il 2 gennaio e il 24 novembre 2000, confidando che in tal modo avrebbe potuto evitare qualunque forma di ergastolo. La CtEDU, nella sentenza *Scoppola (2)*, aveva ritenuto che tale effetto retroattivo violasse l'art. 7 CEDU.

Le sezioni unite della Cassazione penale, con ordinanza 34472/2012, si trovano ad affrontare un caso del tutto simile: l'autore di un reato punibile con l'ergastolo, contando di evitare tale pena, aveva optato nel giugno 2000 per il giudizio abbreviato, finendo però per essere comunque condannato all'ergastolo in forza della legge di interpretazione autentica intervenuta mentre il procedimento con rito abbreviato era ancora in corso.

La Corte di cassazione, pur riconoscendo che sussiste un obbligo di dare esecuzione alle decisioni della CtEDU che va oltre l'incidenza nel caso concreto, e convenendo sul punto che il valore del giudicato penale non può prevalere sull'obbligo di dare piena attuazione ai diritti fondamentali (tra cui quello alla libertà personale), decide di non disapplicare direttamente la norma italiana confliggente con l'art. 7 CEDU (ossia l'art. 442 del codice di procedura penale come modificato dall'art. 7 del d.l. 341/2000), ma di sollevare in relazione agli artt. 7 e 8 del d.l.

341/2000 la questione di legittimità costituzionale per violazione dell'art. 117(1) Cost. (non conformità con la CEDU, *rectius* con la CEDU come interpretata autoritativamente dalla CtEDU) e dell'art. 3 Cost. (principio di eguaglianza e ragionevolezza). Numerose sentenze della Cassazione del resto rigettano la domanda di persone condannate all'ergastolo che avevano richiesto il rito abbreviato prima del 2 gennaio 2000, o non avevano affatto inoltrato tale richiesta essendo la loro condanna divenuta definitiva in un periodo ben precedente. In tutti questi casi, la richiesta di applicare la giurisprudenza *Scoppola* (2) è dichiarata manifestamente infondata.

È emersa, in alcune decisioni della Cassazione, la problematica dell'ergastolo cosiddetto «ostativo», ovvero la situazione per cui i detenuti per una serie di gravi reati, generalmente legati alla mafia, compresi quanti sono condannati all'ergastolo, non possono accedere ai benefici del lavoro all'esterno, dei permessi premio e delle misure alternative alla detenzione, se non a condizione che collaborino con la giustizia (art. 4 bis, legge 354/1975). In varie circostanze si è fatto presente che, per un condannato all'ergastolo, fornire prove utili per ricostruire i fatti del reato o catturarne gli autori, magari a distanza di molti anni dai fatti, con il rischio di coinvolgere familiari in vendette trasversali, potrebbe risultare impossibile, senza contare il fatto che la persona potrebbe semplicemente non avere nessuna informazione utile da trasmettere agli inquirenti. In questi casi, la pena del carcere a vita si presenta come particolarmente dura e poco compatibile con la funzione rieducativa della pena. Le questioni di legittimità sollevate a proposito dell'art. 4(1) e 1 bis della legge 354/1975 sono state finora respinte. Da ultimo v. le sentenze della Cassazione penale, 17051/2012, 38464/2012, 45978/2012, 5241/2012, 45978/2012, 4725/2012.

Nella sentenza 31013/2012 della Cassazione penale, un detenuto condannato all'ergastolo per reati a sfondo mafioso, aveva visto respingere la propria domanda di concessione del beneficio della semilibertà. Il detenuto, infatti, in quanto mafioso, rientrava tra gli autori di reati «ostativi» al beneficio della semilibertà. Il provvedimento è impugnato perché in primo luogo lo stesso detenuto aveva già avuto la concessione di un permesso premio, ciò che lo aveva indotto a pensare che l'art. 4 bis, legge 354/1975 non trovava più applicazione nei suoi riguardi. Inoltre il reato per il quale aveva avuto la pena dell'ergastolo era stato commesso prima che lo stesso art. 4 bis fosse introdotto nell'ordinamento penitenziario. La Cassazione riconosce in questa vicenda un caso di applicazione retroattiva di una norma sfavorevole al reo e annulla il provvedimento che negava la semilibertà, rinviando la valutazione della sua eventuale concessione a un diverso Tribunale di sorveglianza.

Quanto al più ampio problema della compatibilità con la Costituzione e con la CEDU delle norme che prevedono la pena dell'ergastolo (art. 22 codice penale), la sentenza 33018/2012 della Cassazione penale dichiara tale questione manifestamente infondata, perché dal 1962 (legge 25 novembre 1962, n. 1634) e poi con la legge 354/1975, l'ergastolo non è più di per sé una pena necessariamente perpetua e in quanto tale contraria al senso di umanità e trattamento inumano; essa inoltre è compatibile con la grazia e non incompatibile con la prospettiva di reinserimento del condannato nella società.

### 1.12.5. Sequestro di persona

Su rinvio del Tribunale di Venezia, la Corte costituzionale ha dichiarato l'incostituzionalità dell'art. 630 codice penale, nella parte in cui non prevede, in relazione al delitto di sequestro di persona a scopo di estorsione, una circostanza attenuante speciale per i fatti di «lieve entità», analoga a quella applicabile, in forza dell'art. 311 codice penale, al delitto di sequestro di persona a scopo di terrorismo o di

eversione, di cui all'art. 289 bis codice penale (sent. 68/2012).

La Corte osserva che la pena minima di 25 anni di detenzione prevista dall'art. 630 è eccessiva in relazione a forme di sequestro di persona in cui il rapimento dura poche ore e che pertanto non sono assimilabili ai sequestri di persona protratti anche per anni che hanno storicamente giustificato l'introduzione di tale norma negli anni Settanta. Ciò comporta violazione degli artt. 2, 3 e 27 Cost. La disposizione dell'art. 311 codice penale, riferita esclusivamente al sequestro a scopo eversivo o terroristico, che ammette una riduzione del minimo di pena in presenza di fatti di lieve gravità, si presta a integrare, in una interpretazione costituzionalmente orientata, l'art. 630.

#### 1.12.6. Reati con motivazioni razziali

Il Tribunale di Milano ha emesso nel 2012 una delle prime sentenze di condanna per condotta discriminatoria sul lavoro, ovvero per aver posto in essere «comportamenti indesiderati [...] per motivi di razza o di origine etnica, aventi lo scopo o l'effetto di violare la dignità di una persona e di creare un clima intimidatorio, ostile, degradante, umiliante od offensivo» (art. 2(3), d.lgs. 215/2003). Il fatto ha riguardato direttore e dirigenti – tutti italiani – di una banca creata a Milano espressamente per una clientela di immigrati stranieri, e dove quindi una forte componente di dipendenti di provenienza etnica non italiana e non europea era naturale. In varie occasioni gli accusati avevano espresso opinioni finalizzate o comunque produttive dell'effetto di umiliare le persone di colore presenti tra il personale, con frasi a sfondo razzista. L'ordinanza impone la cessazione di tali condotte e l'affissione nei locali dell'azienda della decisione stessa, oltre a un indennizzo in denaro a favore dei ricorrenti (Tribunale di Milano, sez. lavoro, ord. 22 marzo 2012).

Nel 2001, in provincia di Varese, un gruppo di persone ha organizzato un pestaggio ai danni di un immigrato senegalese. Nel 2003 i quattro responsabili patteggiavano in sede penale. La motivazione razziale del fatto è pacifica. La vittima è stata scelta perché, salendo in autobus, aveva salutato uno del gruppo degli aggressori, il quale aveva risposto dichiarandosi appunto «razzista» e organizzando di lì a poche ore la selvaggia aggressione. Il senegalese ha riportato serie conseguenze, compresa una parziale afasia e cefalee prolungate in conseguenza del trauma cranico sofferto. Applicando le ordinarie tabelle liquidatorie, il danno sanitario è stato calcolato in circa 40.000 euro. Con l'aggiunta degli interessi maturati, la somma risarcitoria arriva a circa 60.000 euro. La sentenza tuttavia va oltre e fissa in capo agli aggressori l'obbligo di pagare una somma a titolo di danni morali; questi deriverebbero dall'aver subito un gravissimo attentato al fondamentale diritto alla dignità e a non subire aggressioni per motivi di discriminazione razziale. La violazione di un tale diritto deve essere oggetto di indennizzo anche se non legata alla commissione di un reato. In questo caso il danno non patrimoniale subito va commisurato anche alla gravità dell'aggressione. Il giudice fissa l'ammontare dell'indennizzo in altri 60.000 euro circa. Al pagamento della somma complessiva di circa 120.000 euro sono tenuti tutti coloro che sono stati riconosciuti colpevoli dell'aggressione. Nella sentenza si menziona il fatto che tra l'attore e i convenuti che si sono costituiti erano intervenute delle transazioni. Chi non ha partecipato alle stesse, ovvero l'unico dei quattro aggressori che non si è costituito in giudizio, è tenuto al pagamento dell'intera quota (circa 30.000 euro) e alla spese di giustizia dell'attore (Tribunale di Varese, sent. 27 aprile 2012).

La Cassazione penale (sent. 16328/2012) conferma, con riferimento a una serie di tre ra-

pine compiute da un gruppo di minorenni ai danni di altrettanti ragazzi extracomunitari, che per applicare l'aggravante del fine di discriminazione razziale non è necessario che questa si manifesti verbalmente, potendo essere – come nel caso di specie – implicita nella selezione delle vittime degli atti di violenza.

La Cassazione ribadisce la sua consolidata giurisprudenza in forza della quale per applicare l'aggravante del reato commesso con finalità di discriminazione od odio etnico non è necessario che la condotta incriminata sia destinata o idonea a rendere percepibile all'esterno e a suscitare il riprovevole sentimento o, comunque, il pericolo di comportamenti discriminatori o di atti emulativi. Se così fosse, infatti, risulterebbe impossibile applicare l'aggravante in questione in tutti i casi in cui l'azione lesiva si svolga in assenza di terze persone (Cassazione penale, sent. 19265/2012; v. anche sent. 14354/2012). In senso conforme si esprime il Tribunale di Padova, che condanna per ingiuria e diffamazione con l'aggravante della finalità razzista il titolare e il figlio di un'impresa edile che avevano apostrofato con espressioni tra cui «sporco negro» un sindacalista che si era recato sul cantiere e che avevano rilasciato dichiarazioni dello stesso tenore a un giornalista locale. Le espressioni utilizzate sono univocamente riconducibili a un intento di discriminare in base alla razza (Tribunale di Padova, 17 febbraio 2012, sent. 206).

### 1.12.7. Reato di propaganda di idee razziste

La sentenza 20508/2012 della Cassazione penale rigetta il ricorso proposto contro una condanna pronunciata dalla Corte d'appello di Cagliari in applicazione dell'art. 3 della legge 13 ottobre 1975, n. 654 (Ratifica ed esecuzione della Convenzione internazionale sull'eliminazione di tutte le forme di discriminazione razziale) che, in particolare, punisce come reato il fatto di chi «propaganda idee fondate sulla superiorità o sull'odio razziale o etnico, ovvero istiga a commettere o commette atti di discriminazione per motivi razziali, etnici, nazionali o religiosi». L'autore del fatto è un docente dell'Università di Cagliari che aveva scritto e fatto pubblicare negli Annali della Facoltà di scienze della formazione, diffondendolo presso numerose biblioteche, un testo in cui, ispirandosi a filosofie di «diritto naturale» e «animaliste» si scagliava contro l'ebraismo e la pratica dei sacrifici animali che tale religione avrebbe inaugurato. L'attacco alla religione ebraica si estendeva a tutti quanti gli osservanti, fino ad affermare che gli ebrei non possono pretendere rispetto per la loro vita, e a equiparare le uccisioni degli animali, di cui l'ebraismo sarebbe responsabile, alla Shoah. La Cassazione respinge le argomentazioni tese a far rientrare tali esternazioni nell'ambito della libera manifestazione del pensiero, ravvisando nel linguaggio utilizzato e negli argomenti sviluppati l'ipotesi criminosa di propaganda antisemita e istigazione all'odio religioso e razziale. La Cassazione conferma anche la legittimità della costituzione di parte civile contro l'accusato di due esponenti della religione ebraica (peraltro non etnicamente ebrei) e della Comunità ebraica di Roma, al cui Rabbino capo il docente aveva inviato copia dell'articolo in questione, accompagnata da un pamphlet ancora più esplicito nella denigrazione degli ebrei.

### 1.12.8. Diffamazione

La Cassazione (sent. 41249/2012), con una sentenza che ha fatto scalpore per la notorietà dei personaggi coinvolti e, in particolare, del giornalista che è stato condannato alla pena detentiva, ha trattato ampiamente del reato di diffamazione

(art. 595 codice penale) e del regime di responsabilità del direttore di un giornale per il contenuto diffamatorio di articoli in esso pubblicati (legge 47/1948, art. 13), alla luce del diritto alla libertà di espressione, protetto, in particolare, dall'art. 10 CEDU, insieme all'art. 21 Cost.

La sentenza della Corte di cassazione ricostruisce dettagliatamente il caso come accertato dai giudici di merito. Un articolo aveva descritto con parole di questo tenore un caso di aborto che aveva visto come protagonista una ragazza di soli 13 anni: «se ci fosse la pena di morte e se mai fosse applicabile in una circostanza, questo sarebbe il caso. Per i genitori, il ginecologo e il giudice. Quattro adulti contro due bambini. Uno assassinato, l'altro (l'altra, in realtà) costretta alla follia». In realtà, nonostante un primo lancio giornalistico che poteva dare adito a simili affermazioni, non c'era stata alcuna pressione sulla ragazza e men che meno atti che potessero giustificare un simile accanimento sugli adulti coinvolti nel caso. Il magistrato citato nell'articolo, giudice tutelare, sentendosi diffamato, proponeva una causa penale. La notizia falsa dell'aborto coattivo non è mai stata in alcun modo rettificata dal giornale, che ha anzi successivamente continuato ad agitare sospetti sul magistrato. La condotta del direttore del giornale che ha pubblicato la falsa notizia è stata considerata pienamente rientrante nella fattispecie della diffamazione dolosa, in concorso con l'autore (anonimo) dell'articolo principale, in considerazione del fatto che presentazione, impaginazione, titolazione e scelta delle foto a corredo dell'articolo erano direttamente riconducibili al direttore della testata. L'art. 10 CEDU prevede limiti alla libertà di espressione in ragione, in particolare, della tutela dei diritti e dell'onorabilità altrui e della garanzia delle istituzioni giudiziarie. La condanna senza attenuanti è quindi, a giudizio della Corte, giustificata.

#### 1.12.9. Problematiche procedurali: imparzialità del giudice, diritti della difesa, pubblicità delle udienze, «agenti provocatori»

La Corte costituzionale è stata ancora una volta investita di una questione riguardante la compatibilità dell'art. 34 del codice di procedura penale con gli artt. 3, 11 e 117(1) Cost. – in quest'ultimo caso utilizzando come «norma interposta», l'art. 6 CEDU come applicato dalla CtEDU – in relazione al fatto che tale articolo non rende esplicito che non può partecipare al giudizio il giudice che ha emesso, in una precedente fase processuale, un provvedimento con cui respinge la convalida dell'arresto della persona da giudicare, con ciò anticipando la propria posizione circa la non sussistenza del reato. La Corte esclude che l'articolo in questione sia illegittimo, in quanto è posizione consolidata nella giurisprudenza della Corte costituzionale quella per cui l'adozione di provvedimenti inerenti alla libertà personale dell'imputato, i quali implicino una valutazione prognostica in ordine alla sua responsabilità, rendono il giudice che li ha emessi *ipso facto* incompatibile all'esercizio della funzione di giudizio sul merito dell'accusa. Tale essendo il criterio ormai penetrato nel sistema della procedura penale, non c'è bisogno di introdurre alcuna altra specificazione all'art. 34, che può essere pertanto considerato compatibile con gli standard del giusto processo e dell'imparzialità del giudice (Corte costituzionale, sent. 153/2012).

Con più sentenze, la Corte di cassazione ha ribadito il principio per cui, in un sistema processuale che rispetti pienamente il principio del contraddittorio e i

diritti della difesa, una condanna non può fondarsi unicamente su dichiarazioni rese fuori dell'aula e non ripetute in dibattimento, tanto più se provenienti dalla stessa parte che ha promosso il procedimento penale o che in esso è costituita come parte civile. In particolare, la dichiarazione accusatoria della persona offesa, acquisita fuori dalla fase processuale vera e propria e in assenza della possibilità di contestazione, per sostenere l'impianto accusatorio deve trovare conforto in ulteriori elementi che il giudice individua nelle emergenze di causa. In senso conforme, tra le sentenze della Cassazione penale: 28988/2012, 14807/2012, 5652/2012, 46372/2012, 28426/2012. In molte sentenze della Cassazione, inoltre (v. ad esempio 46065/2012) si sottolinea la potenziale rilevanza anche per il nostro sistema processuale della giurisprudenza formatasi nella CtEDU intorno al caso *Dan c. Moldova*. In questa pronuncia, la CtEDU afferma che, alla luce dei principi dell'equo processo (art. 6 CEDU), il giudice non potrebbe confermare la sentenza di condanna emessa al primo grado senza aver rinnovato l'audizione del teste-chiave. L'orientamento della CtEDU è ritenuto coincidente con quanto dispone la procedura penale italiana e pertanto la richiesta di sollevare la questione di costituzionalità dell'art. 603 codice di procedura penale è respinta.

Nella sentenza 11064/2012, la Cassazione penale stabilisce che l'imputato che non deposita appello entro il termine previsto perché il suo difensore d'ufficio ha rinunciato all'incarico «senza dare alcuna spiegazione», deve essere rimesso in termini. La Corte motiva tale conclusione citando anche sentenze della CtEDU in cui si precisa il dovere del giudice nazionale di restaurare i diritti della difesa quando situazioni non previste li indeboliscono. Se la mancata impugnazione in termini dipende invece dalla negligenza dell'avvocato, la restituzione non può avvenire (Cassazione penale, sent. 2757/2012). Ancora in materia di diritti della difesa, si segnala che la Cassazione ha riconosciuto l'importanza del principio fissato dalla CtEDU in *Drassich c. Italia*, per cui i mutamenti di qualificazione giuridica della condotta addebitata all'imputato devono avvenire in contraddittorio, ovvero non devono cogliere l'imputato di sorpresa, causandogli conseguenze negative, ovvero non mettendolo in condizione di svolgere adeguatamente la propria difesa (v. le sentenze della Cassazione penale, 1625/2012, 7984/2012, 32840/2012, 2341/2012).

Quanto all'accesso agli atti processuali nella lingua dell'imputato, il fatto che l'ordinamento italiano non preveda finora la traduzione di tutti i principali atti giudiziari a beneficio dell'imputato che non conosce la lingua del Paese non è motivo di violazione dell'art. 6 CEDU (giusto processo), dal momento che la legge riconosce comunque il diritto ad avere un interprete (v. Cassazione penale, 37461/2012).

Nel caso *Lorenzetti c. Italia* (del 10 aprile 2012), la CtEDU ha riscontrato che la mancanza di pubblicità delle udienze con cui la Cassazione decide sulle domande di riparazione per ingiusta detenzione viola il principio del giusto processo (art. 6 CEDU) (v., in questa Parte, 2.2.7). Tale pronuncia si inserisce in una serie di decisioni della CtEDU che censurano il permanere nel nostro sistema di procedura penale di un certo numero di casi in cui decisioni di indubbia rilevanza per i diritti individuali sono prese in camera di consiglio, senza quindi le garanzie della pubblicità. La Corte costituzionale si è pronunciata di recente su alcuni di tali rilievi e, pur riconoscendone la portata, ha tuttavia adottato un'interpretazione che fa salve le procedure camerali quando queste riguardano essenzialmente questioni di legittimità e si svolgono presso la Cassazione (v. Corte costituzionale,

sent. 11 marzo 2011, n. 80, in *Annuario 2012*, pp. 248-249, relativa a procedure per l'infrazione di misure alternative; in senso conforme v., tra le molte, Cassazione penale, 40254/2012). Nella sentenza 41694/2012, la Cassazione penale è investita della stessa questione affrontata dalla CtEDU nel caso *Lorenzetti*, ossia la legittimità dei procedimenti a porte chiuse in cui si decide della domanda di riparazione per ingiusta detenzione. Le sezioni unite, applicando per quanto possibile la giurisprudenza elaborata dalla Corte costituzionale, concludono per la sicura legittimità di tale procedura davanti alla Cassazione, ma dubitano della costituzionalità della norma (l'art. 315(3) codice di procedura penale, in connessione con l'art. 646 dello stesso codice) che prevede l'udienza a porte chiuse nelle fasi precedenti davanti alla Corte d'appello, per possibile lesione dell'art. 117(1) Cost. (in relazione all'art. 6 CEDU) e dell'art. 111 Cost. Gli atti sono pertanto trasmessi alla Corte costituzionale affinché esamini la questione e imponga con effetti generali l'interpretazione costituzionalmente orientata di tale norma.

Secondo la sentenza 9993/2012 della Cassazione civile, non vi sono motivi per considerare illegittimo, ai sensi dell'art. 6 CEDU come norma interposta all'art. 117(1) Cost., l'art. 380 ter codice di procedura civile che prevede udienza a porte chiuse per la trattazione dei casi di regolamento di competenza tra giurisdizioni dello Stato, dato il carattere di massima celerità, nell'interesse della giustizia, che caratterizza tale procedura.

Nella sentenza 1258/2012, la Cassazione penale prende posizione sulla distinzione tra operazioni di polizia, anche «sotto copertura», che comportano l'azione di un poliziotto «infiltrato» – legittime e comunque scriminate dall'adempimento di un dovere – e le attività del cosiddetto «agente provocatore», il cui ruolo va ben oltre il semplice osservare lo svolgersi di un'attività criminosa. I dati raccolti tramite attività di agente provocatore non sono utilizzabili come prova in giudizio. Nello statuire in questo senso, il supremo giudice italiano cita, approvandole, svariate sentenze della CtEDU, in particolare, tra le più recenti, *Veselov e altri c. Russia*, del 2 ottobre 2012.





## 2. L'Italia nella giurisprudenza della Corte europea dei diritti umani

### 2.1. Sentenze della *Grand Chamber* e casi collegati

Nel 2012 la *Grand Chamber* ha emesso tre sentenze di particolare rilievo per l'Italia. In due di queste, *Hirsi Jamaa* e *Centro Europa 7*, la Camera originariamente destinata a trattare il ricorso ha dichiarato la propria incompetenza a favore della *Grand Chamber* mentre la terza, *Scoppola (3)*, ha avuto origine dall'impugnazione del Governo italiano soccombente in prima istanza.

#### 2.1.1. Tortura, espulsioni collettive, diritto a un rimedio giudiziario effettivo

Nella sentenza *Hirsi Jamaa e altri contro Italia*, decisa il 23 febbraio 2012, la *Grand Chamber* ha accertato, in via unanime e definitiva, la violazione da parte dello Stato italiano degli artt. 3 CEDU (divieto di trattamenti disumani e degradanti), 13 CEDU (diritto a un ricorso effettivo) e 4 Protocollo IV CEDU (divieto di espulsioni collettive) per il respingimento di un gruppo di profughi africani salpati dalla Libia.

Tra il 6 e il 7 maggio 2009, i ricorrenti, 11 cittadini somali e 13 eritrei, erano stati tratti in salvo da alcuni vascelli della Guardia di finanza e della Guardia costiera italiani mentre si trovavano in acque internazionali a sud di Lampedusa. Una volta operato il salvataggio, le autorità italiane, invece di condurre i profughi verso le coste italiane, li riportarono direttamente a Tripoli, senza in alcun modo dare loro la possibilità di presentare domanda di asilo. Il ricorso alla CtEDU, presentato dai legali dell'Unione forense per i diritti umani grazie a una procura firmata dai ricorrenti per mezzo di alcuni operatori umanitari del Consiglio italiano per i rifugiati a Tripoli, imputava all'Italia tre profili di incompatibilità con la CEDU. Il primo, relativo all'art. 3, nella misura in cui l'operazione di respingimento dei ricorrenti verso la Libia li avrebbe esposti non solo al rischio di subire trattamenti inumani in quel Paese, ma anche di essere rimpatriati verso il loro Paese di origine, dal quale erano fuggiti proprio per le persecuzioni subite. Si riteneva inoltre violato il diritto a un rimedio effettivo (art. 13 CEDU), in quanto i ricorrenti erano stati privati di qualsiasi opportunità di contestare la decisione delle autorità italiane prima che il loro rimpatrio verso la Libia venisse effettuato. Il divieto di espulsioni collettive di stranieri previsto dall'art. 4 Protocollo IV CEDU non sarebbe stato rispettato perché le autorità non avevano proceduto a un esame individuale della situazione dei ricorrenti, valutando in particolare il loro diritto d'asilo, prima di operare il respingimento.

Nel procedere all'esame del caso, i giudici della *Grand Chamber* hanno in pri-

mo luogo rigettato una serie di questioni preliminari sollevate dall'Italia volte a contestare l'ammissibilità del ricorso. Tra queste: la scorrettezza formale della procura firmata a favore dei legali dei ricorrenti; la carenza dello status di vittima degli interessati; il mancato esaurimento delle vie di ricorso interne (questione che la Corte decide di trattare in connessione alla presunta violazione dell'art. 13 CEDU) e la carenza di giurisdizione dello Stato. In merito a quest'ultimo punto, è particolarmente significativa la presa di posizione della CtEDU, che ha respinto la tesi del Governo italiano secondo il quale la natura dell'operazione (di salvataggio e non di polizia) e il luogo del suo svolgimento (alto mare) avrebbero escluso la giurisdizione dell'Italia ai sensi dell'art. 1 CEDU. La Corte rigetta questa argomentazione ricordando che gli eventi oggetto del reclamo si sono svolti interamente a bordo di navi militari italiane, ove, secondo il codice della navigazione italiano e il diritto internazionale, si applica in via esclusiva la giurisdizione dello Stato della bandiera. Secondo i giudici inoltre, la circostanza che il Governo italiano qualifichi gli eventi come operazione di salvataggio e non come azione di polizia non cambia il fatto che per tutto il periodo trascorso a bordo delle navi italiane i ricorrenti si trovavano sotto il continuo ed esclusivo controllo *de jure* e *de facto* delle autorità italiane.

Risolta la questione della giurisdizione, la Corte procede a esaminare il merito delle singole violazioni dedotte. In connessione all'art. 3 CEDU, la posizione italiana secondo la quale non solo nessuno dei ricorrenti aveva espresso l'intenzione di presentare domanda di asilo, ma che in ogni caso la Libia era da considerarsi «Paese sicuro» per i profughi rimpatriati è stata ampiamente rigettata dalla Corte. Fattori quali l'assenza di interpreti o consulenti legali a bordo delle navi che potessero agevolare la presentazione delle domande di asilo; la convinzione indotta nei ricorrenti da parte delle autorità italiane che le navi fossero dirette in Italia e non in Libia; le numerose fonti attestati le pessime condizioni a cui venivano soggetti i migranti irregolari e i richiedenti asilo in Libia (circostanza che l'Italia non poteva trascurare di considerare, nonostante gli accordi siglati con il Governo libico per il contrasto dell'immigrazione clandestina e del traffico di persone) inducono i giudici ad affermare la responsabilità dell'Italia per violazione dell'art. 3 CEDU, sia in relazione al rischio di subire trattamenti inumani in Libia, sia per il rischio di essere trasferiti dalla Libia ai Paesi d'origine.

La Corte condanna l'Italia anche in relazione all'art. 4 Protocollo IV CEDU (divieto di espulsioni collettive), in quanto le autorità italiane, nell'operare il respingimento, non hanno considerato le particolari circostanze di ciascun individuo. Rigettando l'argomentazione italiana volta a negare l'applicazione della suddetta disposizione sulla base di una differenza sostanziale tra espulsione e respingimento (in quanto la prima presuppone l'ingresso dello straniero nel territorio dello Stato, mentre la seconda no), la Corte riafferma l'importanza di una lettura teleologica della Convenzione e dei suoi Protocolli che non lasci scoperte situazioni riconducibili al principio del *non-refoulement*.

La Corte, infine, ritiene l'Italia colpevole della violazione dell'art. 13 CEDU per non aver garantito ai ricorrenti alcun rimedio utile al fine di accertare l'infrazione degli artt. 3 CEDU e 4 Protocollo IV CEDU prima che il loro respingimento verso la Libia fosse eseguito. La possibilità per i ricorrenti di presentare, una volta in Libia, un reclamo contro le autorità italiane è stata giudicata dalla Corte come difficilmente accessibile nella pratica e comunque non idonea a tutelare gli

individui rispetto a una violazione dell'art. 3 CEDU. A ciascuno dei ricorrenti la Corte assegna una somma di 15.000 euro a titolo di equo indennizzo. Si segnala, a questo proposito, che all'agosto 2012 tale indennizzo, che dovrebbe essere corrisposto entro tre mesi, non era ancora stato liquidato.

È stato comunicato alle parti nel 2012 il ricorso *Khalaifia e altri*, n. 16483/2012, con il quale si lamentano i trattamenti inumani (art. 3 CEDU) a cui i ricorrenti sono stati sottoposti nel centro di accoglienza di Lampedusa e a bordo di navi militari, nonché delle condizioni irregolari di privazione di libertà (art. 5 CEDU) e del respingimento o espulsione collettiva di cui alcuni di loro sarebbero stati vittime (art. 4 Protocollo IV CEDU). È giunto a sentenza un caso, comunicato alle parti nel 2010, e di cui è stato tracciato un profilo in *Annuario 2011*, p. 270. In *M. e altri c. Italia e Bulgaria*, la problematica affrontata è quella dei trattamenti inumani e sospetta riduzione in schiavitù di membri di una famiglia rom bulgara, indotti a venire in Italia da componenti di un altro gruppo rom serbo. Le autorità italiane, intervenute per liberare i rom tenuti in stato di segregazione in un edificio presso Vercelli controllato dal clan serbo, avrebbero poi senz'altro creduto alla versione fornita dagli organizzatori del trasferimento, e cioè, in particolare, che la figlia non ancora diciottenne della famiglia bulgara, data in sposa a un esponente dell'altra famiglia, non fosse vittima di violenze e maltrattamenti, come da lei affermato, ma semplicemente adempisse ai propri doveri secondo la tradizione rom. La giovane è stata anzi accusata di calunnia per avere accusato il marito e i membri dell'altro gruppo rom di averla ridotta in schiavitù e costretta a rubare. Tutti i membri della famiglia rom bulgara lamentano di aver subito trattamenti inumani (art. 3 CEDU) e riduzione in schiavitù (art. 4 CEDU). La CtEDU osserva in primo luogo che esistono sostanziali divergenze circa la ricostruzione dei fatti da parte dei ricorrenti e dei due Governi coinvolti. Circa la violazione dell'art. 3 CEDU, la conclusione è che esso è stato violato dalle autorità italiane, che non hanno investigato in maniera accurata per verificare le accuse rivolte dai ricorrenti ai loro presunti rapitori: non sono stati ordinati esami medici sulla ragazza né si è verificato se il trattamento a cui la famiglia era sottoposta rientrasse nelle pratiche di un matrimonio rom, o se non occultasse trattamenti inumani o traffico di persone. Circa la violazione dell'art. 4 CEDU, viceversa, la CtEDU non ritiene di dover considerare in generale se un matrimonio tradizionale rom (che prevede anche il pagamento di una dote) costituisca una pratica assimilabile alla riduzione in schiavitù. La preoccupazione, oggi particolarmente intensa, per la pratica dei matrimoni precoci presso la comunità rom, all'epoca dei fatti (2003) non era ancora elevata; in ogni caso, né la legge italiana né quella bulgara considerano di per sé illegittima – e quindi indizio di pratiche criminali – la celebrazione di matrimoni con nubendi di 17 anni; né il fatto di avere rapporti sessuali consensuali con maggiori di 16 anni è considerato reato. In merito all'ipotesi di tratta di persone a scopo di sfruttamento, la CtEDU lamenta la carenza di prove a fondamento delle dichiarazioni dei ricorrenti. In realtà, pare che l'uscita della famiglia rom dalla Bulgaria si sia svolta in modo del tutto regolare: la minorenni era accompagnata dai genitori e non c'erano indizi di coercizione. Resta quindi la sola responsabilità per violazione dell'art. 3 CEDU.

Nel 2012 è stato comunicato alle parti il ricorso *Cestaro c. Italia*, n. 6884/2011, con il quale una delle persone che ha subito maltrattamenti da parte delle forze di polizia nel corso dell'operazione nelle scuole del complesso «Diaz» di Genova durante il G8 del 2001, chiede alla CtEDU di condannare l'Italia per violazione, in particolare, dell'art. 3 CEDU. Il ricorso solleva questioni quali: lo Stato ha rispettato gli obblighi positivi che derivano dall'art. 3 CEDU, vale a dire prevenire, accertare e punire in modo effettivo atti di tortura? È stato rispettato il diritto delle vittime a un rimedio giudiziario effettivo?

In materia di espulsione di cittadini stranieri, la CtEDU ha emesso nel 2012 la

sentenza *Mannai c. Italia*, n. 9961/10, 27 marzo 2012, con la quale si accerta che l'espulsione verso la Tunisia, decretata a fine pena dal giudice di pace di Roma nei confronti del ricorrente, cittadino tunisino condannato per appartenenza a un gruppo islamista integrista nel 2006, ha violato l'art. 3 CEDU poiché al momento in cui l'espulsione veniva effettuata (maggio 2010) il rischio di subire trattamenti inumani in Tunisia era elevato. In effetti, il ricorrente afferma di essere stato trattenuto dieci giorni, dopo il suo arrivo a Tunisi, in locali della polizia e sottoposto a maltrattamenti e minacce da parte di funzionari dell'*intelligence*. La CtEDU, confermando una giurisprudenza costante, condanna l'Italia per violazione dell'art. 3 CEDU; la condanna altresì per violazione dell'art. 34 CEDU, non avendo ottemperato all'invito a sospendere l'espulsione emesso dalla CtEDU in base all'art. 39 del regolamento della Corte. Il Governo italiano ha anzi precisato che la decisione di confermare l'espulsione era stata presa dal competente giudice di pace con piena cognizione dell'esistenza della misura cautelare indicata dalla CtEDU. Per l'insieme delle violazioni subite, il ricorrente ha avuto un equo indennizzo di 15.000 euro.

In casi analoghi (*ben Slimen; Ignaoua; Belaj Meftah; Kneni*) i ricorsi dei cittadini tunisini espulsi verso la Tunisia, la cui esecuzione era stata però sospesa su richiesta della CtEDU, sono stati dichiarati inammissibili, considerando che la situazione in Tunisia è sostanzialmente e positivamente cambiata.

La CtEDU ha trattato anche – dichiarandoli inammissibili – alcuni ricorsi che impugnavano le decisioni con cui le autorità italiane rinviavano in Grecia dei richiedenti asilo sulla base del «regolamento Dublino». La CtEDU considera che un eventuale rinvio del richiedente asilo nel Paese di primo ingresso che sia parte dell'accordo di Schengen che però di fatto non rispetta i diritti dei richiedenti asilo, comporta la responsabilità ai sensi della CEDU anche dello Stato che effettua il rinvio (si applica la giurisprudenza *M.S.S. contro Belgio*, 2011). Nel ricorso *Abd Al Muhsen Mohamed* e altri otto (irakeni, afgani e un iraniano), tutti hanno rinunciato espressamente o tacitamente a proseguire la causa, e in *Mostafaei* (iraniano) il Governo italiano ha comunicato la propria decisione di trattare la domanda d'asilo senza operare il rinvio in Grecia del ricorrente.

L'espulsione a seguito di condanna penale di una donna nigeriana affetta da HIV è stata giudicata non contraria all'art. 3 CEDU, nonostante le opportunità di cura in patria siano più scarse di quelle disponibili in Italia. La CtEDU ha ritenuto che nel caso non ricorressero le condizioni «critiche» che in altre circostanze (*D. contro Regno Unito*, del 1997) avevano giustificato l'accertamento della violazione (la donna non era in condizioni di salute proibitive e in Nigeria poteva contare sul sostegno della propria famiglia). L'art. 3 CEDU, insieme agli artt. 2, 6, 8 e 13 CEDU, è invocato in un caso che riguarda la malattia mentale causata, secondo il ricorrente, dal trattamento subito durante il servizio militare (*Placi*, n. 48754/2011).

### 2.1.2. Libertà di espressione e tutela del diritto di proprietà

Nella seconda sentenza della *Grand Chamber* qui esaminata, relativa al caso *Centro Europa 7 S.r.l. e Di Stefano c. Italia* (n. 38433/2009), deciso il 7 giugno 2012, la Corte accerta la violazione da parte dello Stato italiano dell'art. 10 CEDU (libertà di espressione) e dell'art. 1 Protocollo I CEDU (diritto al pacifico godimento della proprietà privata). La vicenda oggetto della decisione ha come protagonista una società radiotelevisiva italiana che, pur avendo ottenuto la concessione per la radiodiffusione televisiva a livello nazionale fin dal 1999, non ha

potuto trasmettere fino al giugno del 2009, in quanto non solo il piano nazionale di attribuzione delle frequenze non fu mai adottato, ma la legislazione transitoria applicabile alle emittenti già operative le aveva impedito di utilizzare i canali attribuitele. La parte ricorrente sosteneva che la mancata assegnazione delle radiofrequenze necessarie per trasmettere i propri programmi televisivi aveva leso il suo diritto di comunicare informazioni e idee protetto dall'art. 10 CEDU. Lo Stato aveva inoltre operato in modo discriminatorio, favorendo alcuni operatori già presenti sul mercato rispetto ad altri, in violazione dell'art. 14 CEDU (non discriminazione). Infine, dato che per quasi dieci anni il Centro Europa 7 non aveva potuto esercitare i diritti legati alla concessione per la radiodiffusione televisiva, esso invocava l'accertamento della violazione dell'art. 1 Protocollo I CEDU e un'equa soddisfazione pari a oltre due miliardi di euro per le perdite subite e il mancato guadagno. Un ulteriore profilo di incompatibilità con la CEDU avanzato dal ricorrente, ma rigettato come manifestamente infondato dalla *Grand Chamber*, riguardava la presunta violazione dell'art. 6 CEDU (diritto a un processo equo).

La CtEDU, una volta accertato che l'ingerenza nel diritto del ricorrente a esercitare la sua attività di editore televisivo era fondata sulla legge, procede a verificare la rispondenza del quadro legislativo italiano con i requisiti di accessibilità e prevedibilità che garantiscono il principio di legalità in una società democratica, secondo quanto elaborato dalla propria giurisprudenza. A questo riguardo, secondo i giudici della Corte, la scarsa chiarezza e precisione della legge italiana applicabile nel caso di specie non solamente ha privato il ricorrente di un livello di protezione adeguato contro l'arbitrio, ma ha altresì causato una riduzione della concorrenza nel settore audiovisivo, con conseguenze che hanno colpito l'intero sistema nazionale delle comunicazioni. La gravità di queste carenze si è in definitiva tradotta, a parere dei giudici, in un mancato adempimento da parte dello Stato italiano all'obbligo positivo di predisporre un quadro legislativo e amministrativo appropriato al fine di garantire un effettivo pluralismo nei media.

Per quanto concerne il diritto al pacifico godimento della proprietà privata, la Corte conclude per il riconoscimento di una violazione dell'art. 1 Protocollo I CEDU, il cui secondo comma riconosce agli Stati il diritto di disciplinare l'uso dei beni a condizione che essi lo esercitino emanando «leggi» che presentino le prescritte qualità di accessibilità e prevedibilità, cosa che l'Italia non ha garantito. Sull'applicazione dell'art. 41 CEDU, relativo alla facoltà della Corte di accordare alla parte lesa un'equa soddisfazione qualora il diritto interno dello Stato membro permetta di riparare solo in modo incompleto alle conseguenze della violazione, la Corte ha ritenuto ragionevole assegnare alla ricorrente una somma complessiva di 10.000.000 euro (a fronte dei 2 miliardi richiesti), a cui vanno aggiunti 100.000 euro per le spese.

Sono stati comunicati alle parti i ricorsi *Ricci* (n. 30210/2006) e *Belpietro* (n. 43612/2010), relativi al contrasto tra il diritto alla libertà di espressione, informazione e stampa (art. 10 CEDU) e, rispettivamente, il reato di intercettazione telematica e diffusione dei contenuti delle comunicazioni intercettate (una trasmissione televisiva aveva trasmesso il «fuori onda» di un'altra trasmissione emessa da una televisione concorrente, da cui sembrava trasparire il carattere artefatto della trasmissione stessa) e il reato di diffamazione (un articolo pubblicato su «Il Giornale» esprimeva valutazioni critiche sui magistrati e le forze dell'ordine di Palermo).

Ancora tra i casi comunicati alle parti, il ricorso *Stefanelli* (n. 13139/2008) presenta il caso di un professore di liceo accusato nella stampa locale, sulla base di informazioni carpite all'autorità giudiziaria e di sicurezza, di aderire a sette sataniche. Si lamenta la violazione degli artt. 6 e 8 CEDU.

### 2.1.3. Diritti politici dei detenuti

La terza e ultima decisione adottata dalla *Grand Chamber* in relazione all'Italia nel corso del 2012 è relativa al caso *Scoppola (3)*. La sentenza capovolge il precedente giudizio della Camera della II sezione reso il 18 gennaio 2011 (v. *Annuario 2012*, p. 293) e assolve l'Italia da ogni responsabilità in merito alla violazione dell'art. 3 Protocollo I CEDU (diritto a libere elezioni).

Il caso riguarda la vicenda di un cittadino italiano condannato in via definitiva all'ergastolo (pena successivamente ridotta a 30 anni in forza di una precedente decisione della Corte di Strasburgo) e privato, ai sensi della legge italiana, del diritto di elettorato attivo e passivo. La disciplina italiana in materia di privazione del diritto di voto dei detenuti (che discende da quella sull'interdizione ai pubblici uffici ex artt. 28-29 codice penale) prevede infatti che i detenuti condannati in via definitiva a pene superiori una determinata soglia (tre o cinque anni a seconda dei casi) o condannati per un delitto commesso con abuso dei poteri o con violazione dei doveri inerenti a una pubblica funzione o servizio, siano privati, in via accessoria, dei diritti politici. Uniformandosi alla giurisprudenza *Hirst c. Regno Unito*, nel giudizio del 2011, poi impugnato dal Governo, la Camera aveva stabilito che la disciplina italiana in materia costituiva una limitazione sproporzionata del diritto alla partecipazione politica del ricorrente, in ragione del suo carattere generale, automatico e indiscriminato.

Secondo la sentenza della *Grand Chamber*, che afferma invece la compatibilità della normativa italiana con l'art. 3 Protocollo I CEDU, la violazione di tale norma si concretizza solamente nel momento in cui la privazione del diritto di voto è imposta automaticamente in forza di una sentenza penale di condanna, senza che fattori quali la durata della pena inflitta, la natura dei reati e le circostanze personali del detenuto siano presi in considerazione. Alla luce di questo, la disciplina italiana, nello stabilire una soglia al di sotto della quale la pena accessoria della perdita del diritto di voto non viene inflitta, e nell'individuare una particolare categoria di delitti a cui essa è prioritariamente collegata, non può essere considerata una misura a carattere generale, automatico e indiscriminato. A queste condizioni, secondo la CtEDU, il fatto che in Italia la valutazione dei presupposti per l'applicazione di tale privazione non sia condotta da un giudice caso per caso ma predeterminata in astratto dalla legge, non conduce di per sé a un esito incompatibile con l'art. 3 Protocollo I CEDU.

In materia di diritti politici (art. 3 Protocollo I CEDU) la CtEDU ha trattato il caso di alcuni ricorrenti che lamentavano la contrarietà alla CEDU della vigente legge elettorale italiana (legge 21 dicembre 2005, n. 270) perché prevede liste bloccate di candidati, attribuisce al partito che ha avuto più voti un notevole premio di maggioranza e non permette ai cittadini di sollevare un contenzioso elettorale, essendo tale questione prerogativa di organi parlamentari (caso *Saccomanno e altri c. Italia*, deciso il 13 marzo 2012). Sul primo e secondo punto la CtEDU dichiara il ricorso manifestamente infondato, in

quanto la materia rientra palesemente nell'ambito della discrezionalità dello Stato e non si presta quindi alle censure della Corte, anche considerando che modelli simili di legge elettorale esistono in svariati altri Paesi europei. Circa l'ultimo punto sollevato, la norma non contrasta con l'art. 6 CEDU (diritto al giudice in materia civile e penale), in quanto la materia elettorale non è né materia di diritti civili né materia penale.

## 2.2. Altri casi decisi dalle Camere e dai Comitati della Corte

### 2.2.1. Libertà religiosa

In *Sessa c. Italia*, il ricorrente, avvocato di religione ebraica, lamenta il fatto che il giudice chiamato a fissare la data per un incidente probatorio a cui il ricorrente aveva diritto di partecipare in quanto rappresentante del querelante, aveva indicato come unici giorni utili due date corrispondenti ad altrettante festività ebraiche. Le udienze si sono svolte pertanto senza la presenza dell'avvocato del querelante, dato che ai sensi del codice di procedura penale per la loro validità è richiesta a titolo di nullità solo la presenza del procuratore e della difesa. I tribunali italiani, investiti della questione, non avevano riscontrato fondamento per censurare il comportamento del magistrato come idoneo a costituire il reato di cui all'art. 3 della legge 13 ottobre 1975, n. 654. Con il ricorso alla Corte di Strasburgo il legale lamenta violazione dell'art. 9 CEDU (libertà religiosa). La CtEDU, a maggioranza, rigetta il ricorso, osservando che la fissazione dell'incidente probatorio in quelle giornate corrispondeva a esigenze di celerità del processo penale in corso; non impediva all'avvocato di adempiere ai propri obblighi religiosi, dal momento che poteva farsi sostituire da un collega, e poteva pertanto ritenersi un'ingerenza non sproporzionata nel diritto alla libertà religiosa. Tre giudici (su sette) si sono detti insoddisfatti della decisione, osservando che, benché non necessaria, la sua presenza all'incidente probatorio era comunque prevista dal codice di procedura e che, soprattutto, la situazione avrebbe dovuto dare luogo a un «accomodamento ragionevole» delle diverse esigenze che desse adeguato riconoscimento al diritto alla pratica religiosa, vista la mancanza di motivi di particolare urgenza per tenere l'udienza contestata.

### 2.2.2. Inquinamento ambientale

In *Di Sarno e altri c. Italia*, la Corte affronta dal punto di vista della CEDU la problematica dell'«emergenza rifiuti» che ha interessato la Regione Campania e in particolare il Comune di Somma Vesuviana, in cui risiede la maggior parte dei 18 cittadini ricorrenti, tra il 1994 e il 2009. I ricorrenti affermano che la mancata soluzione del problema, che ha portato a situazioni di estremo disagio soprattutto nel periodo 2007-2008, ha rappresentato un'interferenza illecita sul loro diritto alla vita privata e familiare (art. 8 CEDU), condizionando negativamente l'esistenza di chi vive o lavora nel territorio di Somma Vesuviana, così come di molte altre aree della Campania. Il Governo italiano si oppone in primo luogo sul piano dell'ammissibilità del caso, osservando che ai ricorrenti manca la condizione di vittime (a tale rilievo la CtEDU risponde citando relazioni della Presidenza del Consiglio dei Ministri italiana che dettagliano il livello altissimo di concentra-

zione di rifiuti che ha interessato in particolare il Comune in questione, con ricadute su tutta la popolazione) e il mancato esaurimento delle vie di ricorso interne. Su questo punto, la CtEDU dopo aver osservato che comunque dei ricorsi in sede civile o amministrativa difficilmente avrebbero potuto essere qualificati come «effettivi», dal momento che al massimo avrebbero portato a ottenere un risarcimento del danno, non la eliminazione dei rifiuti, nota che lo Stato non ha presentato alcun precedente giudiziario idoneo a sostenere la percorribilità pratica, con prospettiva di successo, di un'azione legale in Italia. Nemmeno i casi di costituzione di parte civile in processi penali contro i responsabili dell'emergenza rifiuti hanno portato a esiti apprezzabili. Dichiarata l'ammissibilità del ricorso, la CtEDU, richiamando la propria giurisprudenza in tema di violazione dell'art. 8 CEDU in connessione a situazioni di grave attentato all'ambiente (in particolare *López Ostra c. Spagna*, del 1994), ricorda che dall'art. 8 CEDU derivano allo Stato anche obblighi positivi di attuare misure normative e pratiche di protezione dei cittadini dai rischi ambientali, in particolare fornendo informazioni utili a prevenire i rischi (si cita, tra l'altro, il fatto che l'Italia è parte della Convenzione di Aarhus del 1998 sull'accesso alle informazioni, la partecipazione dei cittadini e l'accesso alla giustizia in materia ambientale). La CtEDU rigetta l'argomento proposto dal Governo che lo Stato, tra il 1994 e il 2009 e in particolare tra la fine del 2007 e il maggio 2008, in relazione al problema della gestione e smaltimento dei rifiuti urbani si sia trovato a operare in Campania in una situazione di «forza maggiore». La conclusione pertanto è che lo Stato italiano è venuto meno all'obbligo positivo di proteggere gli abitanti dai rischi derivanti dall'inquinamento dell'ambiente. Non c'è stata invece violazione dell'art. 8 CEDU dal punto di vista della mancata informazione data alla popolazione, dal momento che approfondite analisi scientifiche dei rischi per la salute connessi all'emergenza erano stati prodotti e resi pubblici nel 2005 e nel 2008. Infine, in conseguenza di quanto riscontrato in sede di accertamento dell'ammissibilità del ricorso, la CtEDU conclude (tuttavia con il voto contrario di uno dei giudici) che l'Italia ha anche violato l'art. 13 CEDU, non prevedendo rimedi effettivi disponibili al cittadino per accertare con un ricorso utile le responsabilità e ottenere una riparazione. La CtEDU, dal canto suo, non attribuisce ai ricorrenti alcun indennizzo, limitandosi a dichiarare che l'accertamento della responsabilità dello Stato convenuto è sufficiente motivo di soddisfazione.

In materia di rifiuti, nel 2012 è stato comunicato alle parti il caso *De Ciantis*, n. 39386/2010, con cui si lamenta, in particolare, la carenza di strumenti a disposizione del cittadino per ottenere l'adempimento da parte dell'Italia di una sentenza della CGE che riconosceva l'illegittimità della creazione di una discarica per rifiuti tossici. Si prefigura la violazione degli artt. 2, 5 e 8 CEDU e 1 Protocollo I CEDU.

### 2.2.3. Sentenze sull'equo indennizzo

Svariate sentenze della CtEDU hanno avuto per oggetto la determinazione dell'equo indennizzo dovuto dallo Stato italiano in relazione a decisioni già adottate e in cui esso era risultato soccombente (art. 41 CEDU). Molte di esse hanno riguardato casi riguardanti espropriazioni indirette (violazione dell'art. 1 Protocollo I CEDU). In *Di Marco c. Italia*, la Corte condanna l'Italia a pagare al gestore di un'attività economica svolta su un terreno



espropriato irregolarmente nel 1990, 250.000 euro, somma comprensiva degli interessi. In *Sud Fondi srl e altri* la CtEDU interviene sulla determinazione dell'ammontare dell'indennizzo che lo Stato deve ai costruttori dell'eco-mostro di Punta Perotti a Bari, edificio confiscato e abbattuto sulla base di un provvedimento a sua volta illegittimo (v., in questa Parte, 1.8.4). La complessità del caso (sul quale è ancora aperto un procedimento in Italia) è data dalla circostanza che una parte dei terreni a suo tempo confiscati sono stati utilizzati per un parco cittadino e che le normative successive all'abbattimento hanno ridotto sostanzialmente le possibilità di edificare nei lotti restituiti alle aziende costruttrici. La richiesta di revoca di precedenti sentenze sull'equo indennizzo presentata in *Preziosi c. Italia* è accolta: i ricorrenti sono nel frattempo deceduti e gli eredi non hanno espresso interesse a subentrare nella procedura; la richiesta presentata, sempre dal Governo italiano, in *Grossi e altri c. Italia* è invece respinta, poiché l'estensione ridotta rispetto a quanto dichiarato dal ricorrente del terreno espropriato, alla quale avrebbe dovuto essere commisurato l'indennizzo, era nota allo Stato fin da poco dopo l'emissione della sentenza sulla riparazione, e lo Stato quindi ha fatto scadere il termine di sei mesi previsto dall'art. 80 del regolamento della CtEDU per proporre la revisione.

Si occupa soprattutto di equo indennizzo la decisione in *Borghesi c. Italia*, che tratta di un caso di violazione dell'art. 1 Protocollo I CEDU per espropriazione indiretta.

Altre decisioni che decidono l'ammontare dell'equa soddisfazione sono: *La Rosa e Alba; Immobiliare Cerro S.A.S.; Colacrai; Carletta; Colazzo; Messeni Nemagna e altri; Iuliano e altri; Prenna e altri; Di Pietro; Milazzo; Matthias e altri; Fendi e Speroni; Croci e altri; Spampinato; Immobiliare Podere Trieste S.r.l.; Trapani Lombardo e altri; Agrati e altri; Donati; Medici e altri.*

#### 2.2.4. Eccessiva durata dei procedimenti, giusto processo

Continuano a pervenire alla CtEDU casi di cittadini che lamentano l'inefficienza della legge Pinto. In *Follo e altri*, la CtEDU precisa che il ricorso con cui si lamenta della eccessiva durata del procedimento Pinto o del ridotto valore dell'indennizzo ricevuto presentato ai giudici di Strasburgo senza averlo previamente impugnato in Cassazione è inammissibile per non esaurimento dei ricorsi interni. La liquidazione dell'indennizzo disposto in base al procedimento Pinto deve avvenire di regola entro sei mesi; per un ritardo superiore a due mesi la CtEDU, nel caso in questione, attribuisce un equo indennizzo di 200 euro.

In *Gagliano Giorgi* (v., in questa Parte, 1.10) la CtEDU bilancia il pregiudizio per eccessiva durata di un processo con il «beneficio» derivato al ricorrente dalla prescrizione del reato, alla quale non aveva rinunciato; ne consegue l'inammissibilità del ricorso in relazione alla violazione dell'art. 6 CEDU per quanto riguarda il processo penale principale, per insussistenza di un pregiudizio significativo (art. 35(3)b)). Il ricorso è viceversa ammesso e ritenuto fondato per quanto riguarda l'eccessiva durata dello stesso procedimento instaurato in forza della legge Pinto, durato oltre quattro anni e non ancora concluso con il pagamento dell'equo indennizzo al momento della sentenza di Strasburgo. Nello stesso senso decide la CtEDU in *Pedicini e altri*.

Altri casi «Pinto», sempre decisi a favore del ricorrente, sono: *De Ieso; Mezzapesa e Plati; Maio e altri; Pacifico e altri; Cucinotta; Parenti (erede) e Deidda; Gatti e Nalbone; Ambrosini e altri; Cooperativa «Sannio Verde» srl*. Sono ritenuti irricevibili per mancato esaurimento delle vie di ricorso interne in relazione a problematiche legate agli effetti della legge fallimentare i casi *Toppan c. Italia* e *Busa c. Italia*.

Il giusto processo è in questione anche nel ricorso *Pacifico* (n. 17995/2008). Si tratta di

un ricorso con cui si chiede alla CtEDU di intervenire su una vicenda processuale particolarmente complessa – il processo per i casi lodo Mondadori e IMI/SIR – nella quale, secondo il ricorrente (uno dei condannati per aver concorso, in particolare, alla corruzione del giudice che nel 1991 annullò il lodo tra Mediaset e De Benedetti per l'acquisto della Mondadori) la procedura ha violato in più punti la CEDU. Anche in questo caso – come nel precedente ricorso su fatti simili trattato in *Previti c. Italia* (n. 45291/2006) – il ricorso è dichiarato inammissibile per manifesta infondatezza.

Alcuni ricorsi alla CtEDU hanno attaccato le procedure previste dalla legge fallimentare prima della riforma del 2006, sia in relazione alla loro eccessiva durata, sia in relazione al fatto che esse prevedevano a carico della persona dichiarata fallita una serie di limitazioni della capacità di agire considerate incompatibili con le libertà garantite dalla CEDU. Quando i due elementi convergono, alla violazione dell'art. 6 CEDU per durata eccessiva del procedimento si aggiunge la violazione degli artt. 8 CEDU (vita privata), 1 Protocollo I CEDU (proprietà) e 2 Protocollo IV CEDU (libertà di circolazione e di residenza). La giurisprudenza di riferimento per la materia si trova, in particolare, in *Campagnano c. Italia*, ricorso 77955/2001. Per quanto riguarda il 2012, i casi di questo tipo trattati dalla CtEDU sono stati *Salvatore Coppola e altri e Collarile e altri*.

Merita ricordare che in *De Cristofaro e altri*, la CtEDU, nel dichiarare inammissibili una serie di ricorsi, segnala come alcuni di questi siano riproposti dallo stesso legale che rappresenta i ricorrenti per la seconda volta in relazione agli stessi procedimenti nazionali, o addirittura duplicando ricorsi già pendenti davanti alla CtEDU, senza oltretutto rispondere alle richieste di chiarimenti che la CtEDU gli invia. Una simile condotta costituisce un abuso – posto in essere allo scopo evidentemente di frodare l'organo giudiziario e ottenere, in ipotesi di accoglimento, più indennizzi per lo stesso caso –, tanto più intollerabile in considerazione dell'enorme arretrato di cui soffre la CtEDU.

### 2.2.5. Leggi retroattive con effetti su procedimenti in corso. Diritto di proprietà

Continuano le pronunce della CtEDU su casi in cui si segnala l'illegittimità di interventi legislativi dello Stato che, con leggi che pretendono di essere interpretative di norme già esistenti, di fatto modificano con effetto retroattivo delle posizioni giuridiche che, sulla scorta di una giurisprudenza consolidata delle corti interne, i cittadini pensavano di aver maturato (v. *Annuario 2012*, pp. 287-289). In *Arras e altri*, la Corte accerta che la legge del 2004 che interpreta con effetto retroattivo una norma del 1992 nel senso di escludere un meccanismo di «perequazione aziendale» che legava gli aumenti delle pensioni corrisposte agli ex dipendenti del Banco di Napoli agli aumenti di stipendio di quanti continuavano a lavorare nell'istituto di credito subentrato al Banco dopo la sua privatizzazione, risolvendo in modo favorevole alla banca una serie di controversie ancora pendenti, produce effetti contrari alla CEDU. Vi è infatti violazione del principio dell'equo processo (art. 6 CEDU), dal momento che l'intervento legislativo altera la parità delle armi tra i litiganti in relazione alle controversie non ancora decise. Da notare che la regola in questo caso è applicata a procedimenti tra i pensionati del Banco di Napoli e l'istituto di credito subentrato in seguito alla privatizzazione, e quindi non a procedure in cui fosse parte direttamente lo Stato italiano. La CtEDU esclude che vi sia stata violazione dell'art. 14 CEDU e anche dell'art. 1 Protocollo I CEDU, dal momento che le riduzioni di pensione derivanti dall'intervento legislativo non incidono in modo sostanziale sull'ammontare del trattamento pensionistico.

Il caso dei pensionamenti al Banco di Napoli è alla base anche di altri ricorsi presentati alla CtEDU e comunicati alle parti nel corso del 2012 (*Casacchia e altri; Natale e altri*). Problematiche analoghe nei casi (anch'essi comunicati alle parti nel 2012) *Stefanetti; Cataldo; Biraghi e altri; Azienda Agricola Silverfunghi sas*.

Problematiche simili, riferite però a dipendenti della Provincia di Milano trasferiti alle dipendenze del Ministero dell'istruzione, con parziale riconoscimento dell'anzianità di servizio maturata, situazione direttamente riconducibile, quindi, al precedente di *Agrati e altri c. Italia* (v. *Annuario 2012*, pp. 287-289), sono trattate in *De Rosa c. Italia*. In questo caso, la CtEDU procede anche a definire l'indennizzo, tenendo tuttavia conto esclusivamente della necessità di riparare al pregiudizio derivato dalla violazione accertata dell'art. 6 CEDU (giusto processo) per avere lo Stato interferito con una legge dagli effetti retroattivi su un iter processuale sul quale i ricorrenti avevano fatto affidamento in quanto generalmente favorevole a istanze simili a quelle da loro sostenute. L'indennizzo non può in alcun modo tenere conto del mancato introito salariale o pensionistico dovuto all'intervento legislativo. L'entità della riparazione è pertanto molto inferiore a quanto richiesto dai ricorrenti.

Continuano anche a presentarsi casi di espropriazione indiretta, decisi dalla CtEDU in base alla propria consolidata giurisprudenza (v., per esempio, *Scordino c. Italia* (3), sentenza del 17 maggio 2005). Generalmente, la condanna dello Stato per violazione dell'art. 1 Protocollo I CEDU si accompagna alla condanna per eccessiva durata del procedimento (art. 6 CEDU). Si segnalano i casi *Ferrara; Rosario Lombardi; Scala; Maselli; Uguccioni; De Gregorio; Chillemi*.

### 2.2.6. Vita privata e familiare

Il caso *Costa e Pavan c. Italia*, n. 54270/2010, 28 agosto 2012, già richiamato sopra (v., in questa Parte, 1.1.1) ha dato l'occasione alla CtEDU di affrontare ancora una volta il problema dei limiti posti dalla legislazione degli Stati al diritto di accedere a forme di fecondazione assistita, come espressione del diritto a decidere se avere o non avere figli geneticamente propri – quest'ultimo rientrando tra i diritti protetti dall'art. 8 CEDU (rileva in particolare la giurisprudenza *Dickson c. Regno Unito*, sentenza della *Grand Chamber* del 2007). I ricorrenti sono una coppia portatrice di fibrosi cistica (malattia di cui è già affetto un loro figlio); un'altra gravidanza è stata interrotta dopo che era stato accertato che anche in questo caso il bambino sarebbe nato con la stessa patologia. La coppia chiede allora di accedere a un percorso di fecondazione assistita e di ottenere una diagnosi preimpianto circa la presenza o meno nell'embrione della malattia genetica. La richiesta è tuttavia respinta dai sanitari, in quanto la legge italiana vigente consente la fecondazione assistita solo alle coppie sterili o non fertili (nonché alle coppie in cui l'uomo è portatore di una malattia virale sessualmente trasmissibile) e fa divieto di attuare qualunque forma di test genetico predittivo. Il ricorso non chiede alla CtEDU di pronunciarsi sulla conformità alla CEDU dei divieti sopra indicati posti dalla legge 19 febbraio 2004, n. 40, sulla procreazione medicalmente assistita; piuttosto solleva il problema dell'incoerenza che sussiste in una legislazione che impedisce la diagnosi sull'esistenza di una malattia genetica nel feto (che eviterebbe l'impianto di embrioni malati), ma poi ammette che, sulla base di quella patologia, si possa ricorrere all'aborto terapeutico. La situazione creata dalla legge italiana sotto questo profilo è simile a quella che esiste in Austria e Svizzera; tutti gli altri Paesi europei che hanno legiferato in materia, infatti, prevedono espres-

samente o in via di fatto il ricorso a forme di diagnosi preimpianto, per evitare il ricorso successivo all'aborto terapeutico. Vi è quindi interferenza sproporzionata da parte dello Stato nella vita privata dei ricorrenti e violazione dell'art. 8 CEDU. Nel caso *Hamidovic* (sentenza del 4 dicembre 2012) è discussa dalla CtEDU la proporzionalità di una misura di espulsione adottata dalle autorità italiane nei confronti di una donna rom, di nazionalità bosniaca ma presente in Italia dall'età di dieci anni e che in Italia si era sposata e aveva avuto cinque figli. Nel 2005 la donna è fermata per un controllo e trovata senza alcun documento di soggiorno; inviata nel centro di espulsione di Ponte Galeria (Roma) è infine espulsa verso Sarajevo (nonostante l'invio da parte della CtEDU di una richiesta di sospensione ex art. 39 del suo regolamento); dopo circa un anno, ottenuti i documenti necessari, la donna rientrava in Italia. A parte il soggiorno irregolare, la donna era stata condannata nel 2003 per il reato di cui all'art. 671 codice penale (impiego di minori nell'accattonaggio) – norma poi abrogata con la legge 94/2009; si rileva inoltre che i figli della ricorrente non avevano seguito una scolarità regolare. La ricorrente lamenta la violazione dell'art. 8 CEDU, in quanto l'espulsione a suo carico è stata eseguita senza tenere in debita considerazione i legami familiari e personali da lei stabiliti in Italia, né del fatto che il resto della sua famiglia – in particolare i figli – non avevano nessuna possibilità di seguirla in Bosnia, anche perché privi di qualunque legame con quel Paese. La CtEDU, applicando una giurisprudenza consolidata sulla materia, riscontra la violazione dell'art. 8 CEDU, osservando che la gravità delle infrazioni di legge commesse dalla ricorrente non giustificava un intervento tanto intenso nella sua vita familiare. L'equo indennizzo accordato è stato di 15.000 euro.

Il caso *Godelli c. Italia* (sentenza del 25 settembre 2012) riguarda invece il diritto delle persone adottate alla nascita di conoscere le proprie origini e di avere informazioni, in particolare, non necessariamente rispetto all'identità della madre, ma almeno circa il contesto familiare e sociale dei propri genitori naturali. La ricorrente, giunta ormai all'età di 70 anni, lamenta che l'art. 250 codice civile e gli artt. 27 e 28 della legge 184/1983 (diritto del bambino alla famiglia) prevedono la possibilità che la madre possa non riconoscere il figlio e non stabiliscono alcuna procedura attraverso cui il figlio dato in adozione in tali condizioni possa conoscere dettagli circa le circostanze della propria nascita. La normativa italiana è stata oggetto di una pronuncia della Corte costituzionale nel 2005, che non ha riscontrato illegittimità, dal momento che lo scopo della norma è quello di consentire alle madri di partorire in tutta sicurezza mantenendo il completo anonimato e contrastare in tal modo il fenomeno degli abbandoni di neonati. La CtEDU, che svolge una sintetica rassegna della legislazione in materia presso i vari Paesi europei, tenendo in considerazione sia l'art. 8 CEDU, sia la Convenzione sui diritti del bambino del 1989, conclude che il divieto assoluto di comunicare al figlio adottivo alcun dato, anche non identificativo dell'identità della madre, circa la madre biologica, costituisce un'ingerenza eccessiva nella vita privata della persona adottata, che ha il diritto, alle condizioni opportune, di conoscere le proprie origini. La legge italiana accorda una prevalenza assoluta all'interesse della madre all'anonimato e non prevede alcuna procedura che, con il consenso della madre biologica, permetta al figlio adottivo di superare il segreto posto al momento della nascita. Vi è quindi violazione dell'art. 8 CEDU. La decisione è presa con il voto contrario di un giudice, il quale fa notare che, nel caso in questione, l'età avanzata

della ricorrente farebbe ritenere affievolito l'interesse della medesima a ottenere le informazioni richieste, essendosi ormai la sua identità personale perfettamente formatasi anche in mancanza di tali conoscenze sulla propria famiglia naturale.

La CtEDU ha dichiarato inammissibile perché manifestamente infondato un ricorso rivolto contro l'Italia e il Regno Unito (*M. e S. c. Italia*) in cui madre e figlia (entrambe italiane ma residenti per alcuni anni in Inghilterra) lamentavano le presunte lungaggini delle procedure seguite dalle corti italiane e inglesi nell'accertare le accuse di molestie sessuali sulla bambina rivolte al padre (anch'egli italiano). L'indagine è stata alla fine archiviata. Nel frattempo l'autorità giudiziaria italiana aveva ordinato il rientro in Italia della madre e della bambina dall'Inghilterra, nel miglior interesse della minore, per poter frequentare il padre. La CtEDU non riscontra alcun indizio di violazione dell'art. 8 CEDU; non rileva neppure violazione delle altre norme richiamate dalle ricorrenti, che fanno riferimento al Protocollo IV CEDU (libertà di circolazione e divieto di espulsione), dal momento che il Regno Unito non lo ha ratificato e che tutte le persone coinvolte nella vicenda sono italiane.

È stato comunicato alle parti un caso in cui una coppia omosessuale formata da un cittadino italiano e da un cittadino neozelandese lamenta l'impossibilità di accedere alla riunificazione familiare e attribuire al cittadino non italiano un permesso di soggiorno (*Taddeucci e McCall*, ricorso 51362/2009).

Tra i casi comunicati alle parti si ricorda, in quanto particolarmente interessante per la questione che pone, il ricorso *Zhou*, n. 33773/2011, con cui una madre cinese, impossibilitata ad accedere al figlio nato in Italia, a causa dell'estrema precarietà lavorativa, lamenta il fatto che il Tribunale per i minorenni di Venezia abbia posto il bambino in stato di adottabilità, interrompendone ogni contatto con la madre. La ricorrente ritiene che ciò violi il suo diritto alla vita familiare, anche in considerazione del fatto che alcuni tribunali italiani hanno avviato forme di «adozione semplici» che non escludono del tutto la possibilità per il bambino adottato di mantenere contatti con i genitori biologici.

Altro caso comunicato è quello riguardante una coppia italiana che ha dichiarato di aver avuto un figlio mentre si trovava in Russia per sottoporsi a una procedura di fecondazione medicalmente assistita, bambino però che è risultato del tutto estraneo geneticamente alla coppia. Rientrati in Italia, il Tribunale ha posto in stato di adozione il minore. È lamentata la violazione dell'art. 8 CEDU nonché dell'art. 14 CEDU in relazione al preteso trattamento discriminatorio imposto al minore (*Paradiso e Campanelli*, n. 25358/2012).

### 2.2.7. Procedura penale, diritto alla vita

Il caso *Toniolo c. San Marino e Italia* solleva la questione della carenza, nell'ordinamento di San Marino, di disposizioni precise per quanto riguarda le procedure di estradizione. Il ricorrente è un cittadino italiano residente a San Marino indagato per riciclaggio dalla Magistratura italiana. La sua estradizione non si è svolta pertanto secondo regole prevedibili e con le dovute garanzie dello stato di diritto, tali da evitare il rischio, nel corso della procedura di estradizione, di sottoporre l'estradando a detenzione arbitraria. Il tutto configura secondo la Corte una violazione dell'art. 5 CEDU.

Nel caso *Lorenzetti*, la Corte afferma che non rispetta l'art. 6(1) CEDU la regola, applicata nel caso concreto dai tribunali italiani, secondo cui le decisioni sulla richiesta di risarcimento per ingiusta detenzione non si svolgono in udienza pubblica (art. 127 codice di procedura penale). Le sedute in camera di consiglio dei tribunali, secondo la giurisprudenza della CtEDU, possono eccezionalmente essere ammesse quando il tema della decisione è di carattere meramente tecnico; non è questo tuttavia il caso di una pronuncia su una carcerazione preventiva ritenuta ingiusta poiché disposta nei riguardi

di una persona successivamente prosciolta perché il fatto non sussiste. Il ricorrente aveva richiesto anche la condanna dell'Italia per violazione dell'art. 6(2) CEDU, riguardante la presunzione di innocenza. In effetti, il ricorrente era stato arrestato e collocato in detenzione cautelare per circa tre giorni in relazione a un'indagine per truffa e abuso d'ufficio ai danni dell'ospedale in cui lavorava come medico. Benché prosciolto dalle accuse penali, era stato riconosciuto responsabile di gravi mancanze sul piano disciplinare. Questo argomento è stato utilizzato dalla giustizia italiana per negare il risarcimento per ingiusta detenzione. La CtEDU non rileva in questa motivazione una violazione del principio sulla presunzione d'innocenza, dal momento che dal ragionamento del giudice italiano non è possibile trarre alcun perdurante sospetto sulla responsabilità penale del ricorrente. Le sue gravi inadempienze professionali erano menzionate nell'ordinanza che respingeva la domanda di risarcimento unicamente in quanto fattori che avevano ragionevolmente fatto sospettare al procuratore l'esistenza di responsabilità anche sul fronte penale.

In *Varban c. Italia*, la CtEDU ha respinto come manifestamente infondato il ricorso di una coppia rumena la cui figlia era stata trovata morta, il corpo in avanzato stato di decomposizione, in un sacco di plastica gettato in un fiume. I ricorrenti lamentano il fatto che le indagini delle autorità italiane non sono state in grado di punire il responsabile della sua morte, e ciò in violazione degli obblighi positivi derivanti dall'art. 2 CEDU. In effetti le indagini, iniziate al momento della scoperta del cadavere nel 2003, avevano portato a identificare un sospetto, che però era deceduto pochi giorni dopo il suo rinvio a giudizio, nel 2006. A causa di ciò, il procedimento a suo carico si è estinto. La CtEDU trova pertanto che il ricorso contro l'Italia è manifestamente infondato. Allo stesso modo ritiene infondata l'accusa di violazione dell'art. 9 CEDU (libertà di religione), fondata sulla circostanza che la Procura italiana ha disposto la restituzione ai genitori del corpo della vittima solo alla conclusione del processo, cosa che avrebbe impedito alla famiglia di celebrare i funerali secondo il rito cristiano ortodosso. La Corte osserva che non risulta che tale ritardo possa rendere impraticabile il funerale religioso.

Un caso particolare è quello sollevato nel caso *Lechouritou e altri c. Germania e gli altri 26 Stati Membri dell'UE* (n. 37937/2007). I ricorrenti sono alcuni dei superstiti dell'eccidio nazista di Kalavryta, in Grecia, del 13 dicembre 1943. Essi avevano richiesto alla giustizia greca una pronuncia che condannasse la Germania al pagamento di riparazioni per i danni materiali e morali loro derivanti da quel crimine di guerra. La giustizia greca aveva però opposto il principio dell'immunità dello Stato estero dalla giurisdizione interna degli altri Paesi per atti di natura politica (*iure imperii*) (v. anche in questa Parte, 1.3). Il giudice greco aveva tuttavia sollevato sul punto una questione pregiudiziale presso la CGE, per sapere se tale regola fosse compatibile con la Convenzione di Bruxelles sulla competenza giudiziaria in materie civili e commerciali, e perciò per sapere se, in base a tale normativa, il diritto dell'UE imponesse alle corti interne di superare la norma di diritto internazionale sull'immunità degli Stati. A parere della CGE, la materia trattata non rientra nella nozione di «materia civile e commerciale» a cui si riferisce la Convenzione invocata (sent. C-292/05, 15 febbraio 2007). I ricorrenti si rivolgono alla CtEDU per lamentare quello che a loro appare come un rifiuto di rendere giustizia da parte della CGE (violazione degli artt. 6 e 13 CEDU). La CtEDU ritiene tuttavia la domanda manifestamente non fondata. In luogo tuttavia di pronunciarsi sul punto se la responsabilità per la decisione della CGE possa essere addossata agli Stati membri dell'UE (essendo escluso che il ricorso possa essere portato contro la UE, dato che quest'ultima non è ancora parte della CEDU), preferisce osservare che la decisione della CGE è ampiamente motivata e per nulla arbitraria e che quindi il ricorso è manifestamente infondato. Allo stesso modo conclude circa la presunta violazione dell'art. 1 Protocollo I CEDU.

### 2.2.8. Condizioni carcerarie

La sentenza *Cava-Damiani c. Italia* si pronuncia sulla violazione del divieto di tortura e trattamenti inumani in relazione alle condizioni di detenzione nelle carceri italiane. Il ricorrente – che aveva già presentato ricorsi per problemi analoghi davanti alla CtEDU – è un detenuto del carcere di Parma. Egli lamenta il fatto che nonostante le sue precarie condizioni di salute e la disabilità motoria che lo condiziona, le sue richieste di essere collocato in un reparto specializzato per svolgere le terapie di cui ha bisogno o di essere ammesso alla detenzione domiciliare in un ospedale esterno sono state disattese. La maggioranza della CtEDU ravvisa nella condotta dello Stato italiano violazione dell'art. 3 CEDU, che si traduce nell'infliczione al detenuto di un trattamento inumano e degradante. Alcuni giudici si sono dissociati, segnalando la loro contrarietà all'affermazione, contenuta nella sentenza, secondo cui le cure mediche che lo Stato deve prestare ai detenuti devono essere comparabili con quelle erogate nei migliori istituti ospedalieri esterni. Si tratta, secondo i tre giudici dissidenti, dell'affermazione di uno standard auspicabile ma poco realistico e che va al di là di quelli imposti dall'art. 3 in relazione alle persone detenute. Con riferimento a questo caso, merita segnalare che il 9 luglio 2012 le autorità italiane hanno comunicato che il detenuto è stato ammesso a scontare il resto della pena presso il domicilio della figlia.

Sempre in relazione alla carcerazione nell'istituto penitenziario di Parma, la CtEDU ha trattato anche il caso *Scoppola c. Italia* (4). Il ricorrente è portatore di svariate patologie e in sedia a rotelle da molti anni; nonostante il carcere sia attrezzato per ospitare detenuti con disabilità, le condizioni di permanenza sono giudicate dalla CtEDU, sulla scorta delle informazioni fornite, incompatibili con il rispetto del divieto di infliggere pene o trattamenti inumani o degradanti (art. 3 CEDU). Le misure adottate dal giudice di sorveglianza per consentire il ricovero all'esterno del detenuto sono state attuate con molti mesi di ritardo e per consentire la fuoriuscita del detenuto dal carcere per ragioni di salute il magistrato ha dovuto ricorrere alla sospensione della pena. Si pronuncia quindi la condanna dell'Italia per violazione dell'art. 3 CEDU.

Nel caso *Cirillo c. Italia*, la CtEDU ha accertato che il ricorrente, detenuto nel carcere di Foggia e affetto da emiparesi a un braccio e altre patologie, non ha avuto adeguato accesso ai trattamenti medici e fisioterapici che il suo stato richiede. Le valutazioni contrarie opposte dallo Stato non sono sostenute da elementi informativi adeguati, nonostante siano le autorità statali gli unici soggetti a disporre di ogni dato utile. La CtEDU esclude che esista in capo alle istituzioni penitenziarie alcuna volontà di infliggere sofferenze o umiliazioni ingiustificate al detenuto, ma ciò non impedisce che l'art. 3 CEDU debba considerarsi violato. In mancanza di una richiesta precisa da parte del ricorrente, la CtEDU gli assegna un equo indennizzo di 10.000 euro.

Altri ricorsi che lamentano violazione dell'art. 3 CEDU in relazione alle condizioni carcerarie in Italia comunicati alle parti nel 2012 e che saranno presumibilmente decisi nel corso del 2013 sono *Tellissi* (ricorso 15434/2011) e *Contrada* (n. 7509/2008).

L'art. 3 CEDU è stato invocato anche nel ricorso *Mascia*, n. 15397/2011, comunicato alle parti nel 2012, per i maltrattamenti subiti nel corso di un fermo compiuto dai carabinieri.





### 3. L'Italia nella giurisprudenza della Corte di giustizia dell'Unione Europea

In questa sezione vengono presentate le decisioni più rilevanti in materia di diritti umani riguardanti l'Italia adottate dalla Corte di giustizia dell'UE (CGE) nel 2012. Quest'ultima, oltre che nelle situazioni relative all'Italia, nel corso dell'anno in esame ha dato applicazione alla Carta dei diritti fondamentali (CDFUE) in numerose pronunce.

#### 3.1. Casi significativi della CGE non riguardanti l'Italia come parte processuale

Tra le decisioni adottate dalla CGE al di fuori dei casi che hanno visto direttamente coinvolta l'Italia, e con particolare riguardo al tema della *discriminazione*, si segnalano: la sentenza C-75/11 (*Commissione c. Austria*) del 4 ottobre 2012, in cui la CGE stabilisce che accordare una riduzione sulle tariffe di trasporto ai soli studenti provenienti da famiglie beneficiarie di assegni familiari austriaci costituisce una discriminazione sulla base della nazionalità; la sentenza C-141/11 del 5 luglio 2012, ove la CGE stabilisce che non costituisce una discriminazione fondata sull'età un provvedimento nazionale che permette a un datore di lavoro di porre fine al contratto di lavoro di un dipendente per il solo motivo che quest'ultimo ha raggiunto l'età di 67 anni.

Interessante in connessione al *rispetto della vita familiare* e alla *tutela dei diritti dei minori* è la sentenza del 6 dicembre 2012 nelle cause congiunte C-356/11 e C-357/11. Nella decisione in esame, i giudici di Lussemburgo, interrogati in tema di cittadinanza UE di minori figli di madri di Paesi terzi, stabiliscono che il diniego di un permesso di soggiorno a fini di ricongiungimento familiare (nella circostanza si trattava del marito della madre, anch'esso cittadino di un Paese terzo) non è in principio contrario al diritto dell'UE, purché esso non abbia come conseguenza una privazione del godimento effettivo del nucleo essenziale dei diritti attribuiti dallo status di cittadino dell'Unione (il cittadino, in questo caso, era il minore).

In tema di *diritto a un ricorso effettivo*, nella sentenza del 22 novembre 2012, causa C-199/11, la CGE stabilisce che non è contraria all'art. 47 CDFUE la facoltà della Commissione europea di intentare, in nome dell'UE, dinanzi a un giudice nazionale, un'azione di risarcimento dei danni subiti dall'Unione a seguito di un'intesa o di una pratica di cui essa stessa abbia constatato con propria decisione la contrarietà all'art. 81 CE ovvero all'art. 101 TFUE (divieto di accordi tesi a restringere la concorrenza).

Con riferimento al tema del *diritto d'asilo*, nella sentenza del 27 settembre 2012, causa C-179/11, la CGE stabilisce l'obbligo, da parte dello Stato in cui sia stata presentata una domanda di asilo, di garantire agli interessati il beneficio delle condizioni minime di accoglienza anche in pendenza del procedimento di presa in carico o di ripresa in carico da parte dello Stato membro competente a trattare la pratica ai sensi del regolamento di Du-

blino. Secondo la Corte, siffatto obbligo cessa solamente al momento dell'effettivo trasferimento del richiedente asilo allo Stato competente. Sempre in relazione allo stesso tema, nella causa C-277/11 del 22 novembre 2012 la CGE esclude che, in un sistema come quello irlandese dove esistono due procedure distinte e successive volte a riconoscere, rispettivamente, lo status di rifugiato e una qualsiasi altra forma di protezione sussidiaria, la circostanza che l'interessato sia già stato validamente sentito durante l'istruzione della prima possa permettere di eludere tale formalità nell'ambito della seconda. Infine, con la sentenza del 5 settembre 2012 nelle cause riunite C-71/11 e C-99/11, la CGE esclude che ogni violazione della libertà di religione contraria dell'art. 10(1) CDFUE possa di per sé costituire un atto di persecuzione ai fini del riconoscimento dello status di rifugiato. Le autorità nazionali, nel valutare se l'interessato corra un rischio effettivo e sufficientemente grave a causa della propria fede, non possono tuttavia ragionevolmente aspettarsi che questi possa scongiurare il rischio semplicemente astenendosi da taluni atti religiosi.

## 3.2. Casi direttamente riguardanti l'Italia

### 3.2.1. Parità di trattamento dei soggiornanti di Paesi terzi di lungo periodo in materia di protezione sociale (diritto all'alloggio)

Con la sentenza C-571/10, 24 aprile 2012, *Servet Kamberaj c. Istituto per l'Edilizia sociale della Provincia autonoma di Bolzano (IPES) et al.*, la Corte di giustizia (Grande Sezione) ha dichiarato contraria al diritto dell'UE la normativa della Provincia Autonoma di Bolzano nella parte in cui questa riserva ai cittadini di Paesi terzi soggiornanti di lungo periodo un trattamento diverso da quello riservato ai cittadini dell'Unione nell'ambito della distribuzione di fondi destinati a un sussidio per coprire le spese di alloggio.

Il caso, che trae origine dal rinvio pregiudiziale del Tribunale di Bolzano, riguarda un cittadino albanese residente in Alto Adige, titolare di un permesso di soggiorno a tempo indeterminato e beneficiario, per gli anni 1998-2008, di un sussidio per coprire le spese di locazione stanziato dalla Provincia in favore dei meno abbienti. La distribuzione dei fondi per il sussidio tuttavia, erogato sia in favore di cittadini italiani o dell'UE sia, soddisfatte alcune condizioni, in favore di cittadini di Paesi terzi o apolidi, dal 2009 è stata calcolata diversamente per cittadini dell'UE o cittadini non UE, finendo per limitare l'accesso al beneficio da parte di questi ultimi. Nel 2009, il signor Kamberaj si è visto rifiutare la richiesta di sussidio da parte dell'Istituto per l'edilizia sociale (IPES) in ragione del fatto che lo stanziamento riservato ai cittadini non-UE era esaurito. Egli ha pertanto chiesto al Tribunale di Bolzano di determinare se tale rigetto poteva costituire una discriminazione contraria alla direttiva 2003/109/CE sullo status dei cittadini di Paesi terzi soggiornanti di lungo periodo.

La Corte del Lussemburgo, premesso che un cittadino non-UE soggiornante di lungo periodo in uno Stato membro si trova, rispetto al sussidio per le spese di locazione, in una situazione analoga a quella di un cittadino UE (italiano o non) avente le medesime difficoltà economiche, ha rilevato come la diversa distribuzione di fondi per l'erogazione dei sussidi costituisca trattamento non conforme al principio generale di parità di trattamento tra cittadini UE e cittadini non-UE residenti di lungo periodo in materia di previdenza, assistenza e protezione sociale, in contrasto con le finalità della direttiva 2003/109, a svantaggio dei cittadini non-UE. Le misure sociali richiamate rientrano in gran parte della competenza degli Stati; tuttavia essi devono rispettare il diritto dell'UE e, in particolare, l'art. 34(3) CDFUE, il quale riconosce il diritto all'assistenza abitativa

(nonché all'assistenza sociale) quale misura volta a «garantire un'esistenza dignitosa a tutti coloro che non dispongano di risorse sufficienti». In base alla direttiva 2003/109 lo Stato può limitare l'applicazione del principio di parità di trattamento alle sole «prestazioni essenziali» in campo sociale (art. 11(4)). Tra queste tuttavia, secondo la CGE, ben possono rientrare i sussidi per l'accesso alla casa del tipo di quelli previsti dalla Provincia di Bolzano, che pertanto devono essere erogati senza distinzioni fondate sulla cittadinanza non-UE dei beneficiari soggiornanti di lungo periodo.

La sentenza *Kamberaj* si segnala anche sotto altri profili. In particolare, il giudice di Bolzano aveva chiesto alla CGE di esprimersi sull'esistenza di un obbligo per il giudice italiano di disapplicare una norma di legge italiana in contrasto con la CEDU (art. 14 CEDU o art. 1 CEDU, Prot. XII), derivante dall'art. 6(3) TUE, che richiama i diritti fondamentali garantiti dalla CEDU quali parte integrante del diritto dell'UE. La CGE sul punto osserva che l'art. 6 TUE non può essere utilizzato per risolvere in modo uniforme a tutti gli Stati membri il rapporto tra ordinamento interno e CEDU e che pertanto esso non impone al giudice nazionale, in caso di conflitto tra norme interne e CEDU, di applicare direttamente le disposizioni della CEDU disapplicando quelle nazionali.

### 3.2.2. Applicazione direttiva «rimpatri»

Il 6 dicembre 2012 la CGE ha reso la sentenza nel caso *Sagor* (C-430/11), sottoposte dal Tribunale di Rovigo sotto forma di domanda di pronuncia pregiudiziale il 15 luglio 2011. Il dubbio interpretativo del giudice italiano riguardava la compatibilità con la direttiva 2008/115 (cosiddetta «direttiva rimpatri») dell'art. 10 bis del testo unico sull'immigrazione (d.lgs. 286/1998) che punisce con un'ammenda da 5.000 a 10.000 euro il reato di ingresso e soggiorno irregolare dello straniero non-UE nel territorio italiano. Nello specifico, i profili di contrasto con la normativa europea sollevati dal giudice rimettente riguardavano: la sostituibilità della pena pecuniaria con la misura dell'espulsione dello straniero per un periodo non inferiore a cinque anni; la possibilità prevista dalla legge italiana di conversione della pena pecuniaria nell'obbligo di permanenza domiciliare.

Prima di entrare nel merito dei quesiti posti dal giudice di rinvio, la Corte ripercorre la propria giurisprudenza in relazione alla direttiva rimpatri riaffermando come quest'ultima non annoveri tra i suoi obiettivi quello di armonizzare integralmente la normativa degli Stati membri in tema di immigrazione irregolare, né impedisca a uno Stato UE di criminalizzare il soggiorno irregolare. La direttiva rimpatri, tuttavia, osta a che l'eventuale disciplina penale volta a reprimere il soggiorno irregolare possa compromettere il suo effetto utile (v. il caso *El Dridi*, *Annuario 2012*, pp. 300-301).

Sulla base di tali principi, nel pronunciarsi sul primo dei quesiti avanzati dal Tribunale di Rovigo, la CGE ha stabilito che la possibilità per il giudice penale italiano di sostituire la pena pecuniaria con l'espulsione immediata non è, in linea di principio, da considerarsi incompatibile alla direttiva. Secondo la CGE tuttavia, il giudice penale potrà operare la sostituzione solo quando sussistano le ipotesi eccezionali di cui l'art. 7(4) della direttiva stessa per non concedere il termine per la partenza volontaria, quali ad esempio, il rischio di fuga dell'interessato.

Per quanto concerne il secondo profilo, la Corte, ribadendo i principi già affermati nelle sentenze *El Dridi* e *Achunhbabian*, ha stabilito che la convertibilità della pena pecuniaria (non eseguita) nell'obbligo di permanenza domiciliare è contraria alla direttiva 2008/115 nella misura in cui, qualora non sia garantito

che tale pena termini non appena sia possibile il trasferimento dello straniero fuori dallo Stato, essa costituisce un ostacolo al rimpatrio e quindi al dispiegarsi dell'effetto utile della direttiva stessa.

### 3.2.3. Determinazione dell'anzianità di lavoro e non discriminazione

Con la sentenza sulle cause riunite C-302/10, C-303/10, C-304/10, C-305/10, 18 ottobre 2012, *Rosanna Valenza e al. c. AGCM*, la CGE risponde alla domanda di pronuncia pregiudiziale avanzata dal Consiglio di Stato il 29 aprile 2011 nell'ambito di una controversia tra varie lavoratrici e l'Autorità garante della concorrenza e del mercato (AGCM). La questione riguardava il rifiuto di quest'ultima di prendere in considerazione, ai fini della determinazione dell'anzianità delle interessate al momento della loro assunzione a tempo indeterminato (avvenuta tramite procedura di stabilizzazione dei dipendenti del settore pubblico ex legge 296/2006), i periodi di servizio da esse precedentemente maturati presso l'autorità medesima nell'ambito di contratti di lavoro a tempo determinato.

Il giudice di rinvio, in particolare, chiede alla CGE di verificare se la normativa nazionale che ha consentito l'assunzione diretta di lavoratori precari in deroga alla regola del pubblico concorso, senza tuttavia prevedere il riconoscimento dell'anzianità maturata durante il rapporto a termine, sia contraria al diritto dell'UE e nello specifico all'Accordo quadro sul lavoro a tempo determinato annesso alla direttiva 1999/70/CE.

La Corte, nell'esaminare la questione, ribadisce anzitutto che il principio di non discriminazione riconosciuto nell'Accordo quadro prevede che i lavoratori a tempo determinato non possano essere trattati in modo meno favorevole dei lavoratori a tempo indeterminato che si trovino in una situazione comparabile.

Nell'eventualità in cui la natura delle funzioni esercitate e la qualità dell'esperienza acquisita presso l'AGCM da parte delle lavoratrici nell'ambito di contratti a tempo determinato corrispondessero a quelle dei dipendenti assunti a tempo indeterminato (valutazione che spetta al giudice nazionale), la Corte dispone che si debba verificare se esista una ragione oggettiva tale da giustificare il mancato riconoscimento dell'anzianità maturata nell'ambito dei contratti a tempo determinato.

Secondo la CGE, il semplice fatto che l'anzianità di servizio sia stata maturata nel corso di un contratto a tempo determinato invece che nell'ambito di un contratto a tempo indeterminato non configura una ragione oggettiva di tal genere. Il Governo italiano si preoccupa di evitare discriminazioni alla rovescia nei confronti dei dipendenti di ruolo assunti mediante concorso pubblico, e questo potrebbe, in linea di principio, costituire una «ragione oggettiva» valida per un trattamento differenziato dei lavoratori «stabilizzati»; tuttavia la normativa italiana è sproporzionata nella misura in cui esclude totalmente la presa in considerazione di tutti i periodi di servizio compiuti nell'ambito di contratti a tempo determinato al fine di determinare l'anzianità al momento dell'assunzione a tempo indeterminato e, dunque, la retribuzione.

Secondo la Corte dunque, ammettere che la semplice natura temporanea di un rapporto di lavoro sia sufficiente per giustificare una differenza di trattamento tra lavoratori a tempo determinato e lavoratori a tempo indeterminato priva della loro sostanza gli obiettivi della direttiva e dell'Accordo quadro. Spetta al giudice

del rinvio verificare se sussistano o meno altre «ragioni oggettive» tali da giustificare una siffatta differenza di trattamento.

#### 3.2.4. Durata ragionevole delle controversie tributarie

Con le sentenze C- 417/10, 29 marzo 2012, *Ministero dell'economia e delle finanze, Agenzia delle entrate c. 3M Italia Spa* e C- 500/10, 29 marzo 2012, *Ufficio IVA di Piacenza c. Belvedere Costruzioni Srl*, la CGE ha confermato la compatibilità con il diritto dell'UE della normativa italiana che prevede l'estinzione di procedimenti tributari pendenti dinanzi a una giurisdizione di ultimo grado proposti da più di dieci anni. Oggetto dei due rinvii pregiudiziali avanzati dalla Corte di cassazione e dalla Commissione tributaria centrale (organismo soppresso con d.lgs. 545/1992) era infatti la compatibilità con il diritto UE (nel primo caso sotto il profilo della fiscalità diretta e nel secondo della disciplina in materia di IVA) del d.l. 40/2010. Quest'ultimo, al fine di contenere la durata dei processi tributari in conformità con il requisito di durata ragionevole previsto dall'art. 6(1) CEDU, prevede che le controversie tributarie pendenti davanti a una giurisdizione di ultimo grado da oltre dieci anni, per le quali risulti soccombente l'Amministrazione finanziaria dello Stato nei primi due gradi di giudizio, si definiscano secondo le seguenti modalità: estinzione automatica se le cause sono pendenti dinnanzi alla Commissione tributaria centrale; estinzione previo pagamento di un importo pari al 5% della valore della controversia e contestuale rinuncia a ogni eventuale pretesa di equa riparazione ex legge Pinto nei casi di controversie pendenti dinanzi alla Corte di cassazione.

La CGE, considerando le disposizioni del d.l. 40/2010 alla stregua di misure eccezionali volte a garantire il rispetto del principio del termine ragionevole del giudizio, esclude che esse costituiscano una rinuncia all'imposizione fiscale equiparabile a un aiuto di Stato e dunque conclude che non sono contrarie al diritto dell'UE.

#### 3.2.5. Costituzione di parte civile nei confronti di una persona giuridica responsabile di illecito amministrativo dipendente da reato (d.lgs. 231/2001)

Con sentenza C-79/11, 12 luglio 2012, *Giovanardi e al.*, la CGE risponde alla domanda di rinvio pregiudiziale avanzata dal Tribunale di Firenze avente come oggetto la disciplina descritta dal d.lgs. 231/2001 in tema di responsabilità amministrativa da reato degli enti. Nello specifico, il giudice rimettente chiedeva alla Corte del Lussemburgo di verificare se l'impossibilità per la vittima di un reato di costituirsi parte civile contro la persona giuridica imputata ex d.lgs. 231/2001 fosse in contrasto con quanto disposto dalla direttiva 2004/80/CE sull'indennizzo delle vittime di reato e dalla decisione quadro 2001/220/GAI relativa alla posizione della vittima nel procedimento penale.

Nel rispondere al quesito del giudice rimettente, la CGE sottolinea anzitutto che, ai fini dell'applicazione della decisione quadro, per vittima si intende «la persona fisica che ha subito un pregiudizio causato direttamente da atti o omissioni che costituiscono una violazione del diritto penale di uno Stato membro». Un illecito amministrativo da reato come quello cui si riferisce la domanda pregiudiziale è invece, secondo la CGE, un illecito distinto che non presenta un nesso causale

diretto con i pregiudizi cagionati dal reato commesso da una persona fisica, verso la quale la vittima può far valere le sue pretese risarcitorie costituendosi parte civile nell'ambito del processo penale.

La responsabilità dell'ente è invece meramente «amministrativa», «indiretta» e «sussidiaria» rispetto a quella dell'autore del reato. La CGE stabilisce pertanto che le persone offese in conseguenza di un illecito amministrativo da reato commesso da una persona giuridica non possono rivendicare, in qualità di vittime ex art. 9(1) della decisione quadro, il diritto di ottenere che si decida, nell'ambito del processo penale, sul risarcimento da parte di tale persona giuridica. Unica strada percorribile rimane la tutela risarcitoria nei confronti dell'ente azionabile innanzi al giudice civile.

### 3.2.6. Non discriminazione e diversità linguistica nel funzionamento delle istituzioni europee

Nella causa C-566/10, 27 novembre 2012, *Repubblica Italiana contro Commissione europea*, la CGE (Grande Sezione) affronta la questione del regime linguistico dei concorsi pubblici per funzionari delle istituzioni europee e, accogliendo le ragioni dell'Italia, annulla la precedente sentenza del Tribunale e i due bandi EPSO contestati.

L'Italia aveva impugnato una sentenza del Tribunale dell'Unione (cause riunite T-166/07 e T-285/07 del 13 settembre 2010) che aveva rigettato un suo ricorso inteso all'annullamento di due bandi EPSO del 2007 ritenuti discriminatori nei confronti dei cittadini UE non di madrelingua inglese, francese o tedesca. Non solo infatti, il testo integrale dei bandi era stato pubblicato nella Gazzetta Ufficiale dell'UE solamente nelle tre lingue indicate, ma anche la scelta della seconda lingua ai fini della partecipazione al concorso, delle comunicazioni dei candidati con l'EPSO e dello svolgimento delle prove, era limitata unicamente a inglese, francese o tedesco. Risultata soccombente davanti al Tribunale, il 2 dicembre 2012 l'Italia aveva impugnato la sentenza dinanzi alla CGE per errore di diritto. Procedendo a statuire direttamente sul merito della controversia, i giudici della CGE, dopo aver constatato che il regime linguistico dell'UE non prevede eccezioni alla regola della pubblicazione della Gazzetta Ufficiale in tutte le lingue ufficiali, stabiliscono anzitutto che la mancata pubblicazione del testo integrale dei bandi in tutte le versioni linguistiche pone il candidato non madrelingua inglese, francese o tedesca in una situazione di svantaggio, sia sotto il profilo della corretta comprensione dei bandi sia relativamente al termine per preparare e inviare la propria candidatura. Per quanto riguarda le limitazioni nella scelta della seconda lingua ai fini della partecipazione a un concorso, la Corte ne considera alcune accettabili, ma conclude che i bandi controversi non contengono alcuna motivazione chiara, oggettiva e prevedibile volta a giustificare la scelta delle sole tre lingue in questione. Inoltre, se l'obiettivo delle istituzioni dell'UE è quello di assicurarsi i candidati migliori, la CGE è del parere che sia preferibile che questi siano autorizzati a sostenere le prove di selezione nella loro lingua materna o in quella che padroneggiano meglio.

## Indice dei luoghi e delle parole notevoli

### A

Afghanistan: 18; 37; 41; 42; 44; 45; 46; 48; 59; 101; 129; 222; 223; 236; 278  
Albania: 59; 96; 128; 138; 142; 173; 189; 197; 222; 223; 265; 292  
Algeria: 36; 43; 44; 59; 102-104; 108; 141; 142; 197  
Ambiente, inquinamento, rifiuti: 22-24; 53; 70; 78-81; 93; 111; 117-119; 256; 166; 167; 173; 205; 206; 208; 210; 281; 282  
America Latina e Caraibi: 3; 82; 83; 101; 107; 162  
Andorra: 142; 189; 195; 198  
Angola: 107  
Arabia Saudita: 107  
Argentina: 37; 110; 115; 116; 142; 197  
Armenia: 138; 173; 197; 198; 217  
Azerbaijani: 105; 142; 173; 197  
Asilo, rifugiati, apolidi: XX; XXIV; XXXI; 4; 6; 9; 11; 14; 17; 19; 36; 37; 43; 66; 68; 89; 99; 101; 103; 122; 126; 128; 129; 139; 140; 141; 161; 162; 170; 172; 174; 189-193; 207; 210; 227; 232-234; 236; 237; 275; 276; 278; 291; 292  
Austria: 105; 107; 112; 113; 115; 116; 129; 138; 142; 189; 228; 285; 291

### B

Bacino del Mediterraneo e Nordafrica: XX; 35; 37; 69; 70; 77; 128; 140; 162; 167; 170-173; 192; 205; 211; 218; 223  
Bahamas: 141  
Bahrein: 108; 223  
Balcani: 172; 222; 240  
Bangladesh: 59; 96; 107; 249  
Barbados: 112  
Belgio: 107; 126; 129; 160; 195; 197; 278  
Belize: 138  
Benin: 107; 110; 234  
Bielorussia: 18; 44; 59; 106; 114; 117; 120; 197; 198; 217  
Bioetica, biomedicina: XVII; XX; XXVIII; 11; 14; 16; 33; 49; 52; 69; 76; 163; 164; 169; 227-230; 285; 287  
Bolivia: 103; 115  
Bosnia-Erzegovina: 18; 59; 138; 142; 150; 173; 197; 223; 286

Botswana: 107

Brasile: 51; 102; 108; 113; 116; 141; 165; 197

Bulgaria: 132; 141; 173; 174; 195; 197; 277

Burkina Faso: 103; 107; 115

### C

Cambogia: 120; 254

Camerun: 107

Canada: 106; 114; 129; 138; 142; 165; 197

Capo Verde: 137

Carcere, libertà personale: XXIII; 7; 23; 34; 35; 40; 42; 44-47; 66; 68; 73; 83; 84; 91; 144; 176; 177; 185; 193; 207; 219; 233; 242; 249; 260-263; 268; 271; 287; 289

Centro Diritti Umani, Università di Padova: XXIV; XXVII; 82; 85; 89; 92; 93

Cile: 107; 141; 197

Cina: 37; 44; 45; 96; 107; 142; 249; 287

Cipro: 106; 114; 128; 142; 223

Cittadini UE: XIII; 18; 19; 72; 182; 185-187; 207-209; 214; 215; 251; 256; 291-293; 296

Colombia: 51; 113; 115

Comoros: 141

Conflitti armati: XXXI; 4; 5; 7-10; 16; 21; 25; 41; 43; 64; 69; 71; 76; 102; 109; 111; 161; 163; 171; 173; 194; 205-207; 217; 218; 222; 222; 235; 236; 238; 242; 288

Corea del nord: 36; 37; 41; 42; 45; 100; 106; 120

Corea del sud: 110; 138; 197

Corno d'Africa: 43; 223

Corte costituzionale: XXI; XXV; 33; 52; 60; 148; 177; 181; 228-231; 239; 243; 244; 246; 247; 250; 253; 255; 261; 263-268; 271-273; 286

Corte di giustizia UE: XIX; XX; XXV; XXX; 19; 60; 210; 215; 235; 237; 246; 248; 282; 288; 291-296

Corte europea dei diritti umani: XV; XX; XXI; XXIII; XXIX; 12; 13; 18; 59; 60; 126; 141; 169-171; 173; 175-177; 180; 181; 189; 190; 192; 203; 227-229; 232; 237; 246; 247; 252; 253; 257-261; 263; 265-268; 271-289

Corte internazionale di giustizia: 222; 238

Corte penale internazionale: XVI; XIX; XXIX;

5; 22; 36; 40; 209; 211; 221  
 Corruzione: XV; XVII; XXVIII; XXIX; 11; 15;  
 23; 29; 66; 169; 170; 173; 198-202; 250;  
 265; 284  
 Costa d'Avorio: 18; 114; 120; 235  
 Costa Rica: 107; 111; 114  
 Croazia: 23; 105; 113; 189; 195; 197  
 Cuba: 104; 105; 107; 111; 113-115; 138  
 Cultura di pace: XIX; XXIV; XXV; XXX; 16;  
 25; 28; 29; 33; 68; 79-81; 85-90; 93; 125

**D**

Danimarca: 104; 105; 112; 160; 195  
 Danno non patrimoniale: 177; 231; 251; 269  
 Democrazia, stato di diritto: XVIII; XXX; 21;  
 26; 36; 37; 45; 73; 77; 100; 102; 105; 112;  
 115; 118; 127; 135; 165; 169; 170; 173-  
 175; 193; 197; 205-211; 217; 219; 235;  
 287  
 Diversità e dialogo interculturale: 5; 16; 23; 27;  
 28; 55; 72; 77; 92; 109; 122; 134; 137; 139;  
 160-165; 178; 179; 265; 296  
 Difensori dei diritti umani: 37; 118; 206-209;  
 234  
 Dignità della persona: XIV; XV; 14; 15; 21; 63;  
 85; 102; 142; 144; 151; 163; 167; 228-230;  
 241; 245; 252; 263; 269; 293  
 Diritti dei lavoratori: XIII-XV; XVII; XVIII;  
 XXII; XXVIII; XXX; 4-7; 11; 14; 17; 21;  
 23; 24; 28; 33; 35; 50-52; 55; 57; 59; 60-65;  
 67; 79-81; 84; 85; 93-95; 115; 122; 124;  
 125; 133-136; 141-143; 147-160; 165;  
 168; 183-188; 193; 195; 196; 207; 209;  
 212; 213; 218; 239; 240; 243; 244; 246;  
 247; 250; 251; 256; 260; 268; 269; 281;  
 287; 291; 294  
 Diritto di sciopero: 33; 61; 63-65; 93  
 Diritto all'alloggio: XIII; 50; 111; 117; 121;  
 122; 139; 141; 144-146; 150; 167; 186;  
 190; 191; 194; 212; 240; 241; 251; 292;  
 293  
 Diritto alla salute: XIII; 16; 18; 23; 24; 27-29;  
 35; 42; 44; 50; 52; 57; 63; 79-81; 91-94;  
 99; 108; 118; 121; 122; 124; 133; 134; 136;  
 137; 141; 143-149; 156; 165; 188; 212;  
 213; 230; 231; 242; 243; 245; 248; 263;  
 269; 278; 282; 285; 289  
 Diritto alla vita privata e familiare: XIII; XIV;  
 XXX; XXXI; 44; 79; 90; 92; 94; 95; 133;  
 135; 136; 142; 147; 215; 228-230; 241;  
 243; 245; 251; 252; 254; 257; 263; 281;  
 282; 284-287  
 Disabilità (v. persone con disabilità)  
 Donne, pari opportunità: XIII; XVI-XVIII;  
 XXI-XXIII; XXVIII; XXX; XXXI; 4; 6-10;  
 16; 19; 24; 26; 27; 35-37; 41; 42; 45; 46;  
 48-51; 54; 55; 77; 79; 87; 88; 93; 94; 99-  
 103; 109; 113; 114; 119-125; 127; 130-  
 137; 141; 143; 151-154; 157; 158; 183;

187; 188; 194; 196; 205-207; 209; 229;  
 235; 236; 238; 278; 286  
 Violenza contro le donne: XVI; XVII; XXI-  
 XXIII; XXVIII; XXX; XXXI; 16; 26; 27;  
 35; 36; 42; 45; 46; 48; 50; 51; 54; 100-103;  
 113; 114; 120-125; 127; 133; 136  
 Durata ragionevole del processo: XXI; XXX;  
 22; 175; 176; 189; 190; 257-260; 283-285;  
 295

**E**

Ecuador: 107; 133; 138  
 Educazione, formazione, ricerca: XIII; XVII;  
 XXX; 5; 6; 9; 15; 23; 25; 28; 29; 33; 40;  
 46; 47; 55; 57; 68-76; 77; 82-86; 90-95;  
 99; 108; 113; 114; 118; 123; 124; 133-135;  
 137; 139; 141; 142; 147; 148; 151; 158-  
 167; 169; 173; 178; 179; 183-185; 190;  
 192; 212-214; 217; 218; 220; 236; 270  
 Egitto: 18; 37; 42; 59; 104; 105; 112; 192; 223;  
 264  
 El Salvador: 102  
 Elezioni: XXVIII; 18; 73; 94; 140; 150; 174;  
 191; 201; 202; 211; 217; 241; 280; 281  
 Emirati Arabi Uniti: 223  
 Eritrea: 18; 44; 109; 114; 117; 120; 141; 275  
 Esame periodico universale (UPR): XVI; XXVII;  
 XXVIII; 54; 68; 107; 108; 110; 117; 121  
 Esecuzioni arbitrarie, sommarie o extragiudiziarie: 105; 109; 118  
 Espropriazione: 253; 283  
 Estonia: 173  
 Etiopia: 51; 132  
 Ex Iugoslavia: XXXI; 139; 191; 194  
 Ex Repubblica iugoslava di Macedonia: 96;  
 173; 197

**F**

Federazione Russa: 41; 44; 51; 52; 59; 103;  
 107; 115; 138; 173; 174; 181; 195; 197;  
 217; 236; 273; 281  
 Fiji: 138  
 Filippine: 103; 107; 113; 114; 138; 189; 195  
 Finlandia: 111; 138; 189; 195  
 Francia: 106; 114; 115; 129; 173; 175; 207;  
 217

**G**

Gabon: 110; 138  
 Genere: XVIII; XXI; XXII; XXIII; XXXI; 18;  
 24; 26; 27; 45; 50; 53; 93; 94; 113; 123-  
 125; 133; 134; 157; 158; 166; 187; 206; 220  
 Discriminazione di genere (v. non-discrimi-  
 nazione)  
 Georgia: 173; 174; 198; 217; 223  
 Germania: 111; 113; 114; 129; 138; 160; 195;  
 197; 207; 208; 210; 222; 238; 264; 265; 288  
 Ghana: 110; 234  
 Giamaica: 141



Giappone: 110; 164; 197  
 Gibuti: 107; 114  
 Giordania: 107; 138; 141  
 Grecia: XXIII; 126; 128; 138; 142; 192; 195;  
 217; 237; 278; 288  
 Guatemala: 107; 110; 137  
 Guinea: 235  
 Guinea-Bissau: 18; 235  
 Guinea Equatoriale: 133; 141

## H

Haiti: 120; 222  
 Hiv/AIDS: 168; 243; 278

## I

Immigrati, stranieri: XV-XVIII; XX; XXVIII;  
 XXX; XXXI; 6; 9; 11; 14; 17; 21; 25; 33;  
 35; 37; 39; 41; 43; 49; 51; 52; 56; 58; 59;  
 61; 66; 68; 76; 79; 84; 85; 87; 95; 96; 99;  
 119; 122-128; 130; 134-137; 139; 140;  
 141; 150; 153; 155; 156; 158; 165; 167;  
 168; 171-173; 178; 181; 182; 187; 189;  
 192; 193; 200; 201; 218; 227; 234; 237;  
 239; 240; 248-252; 254-257; 264-266;  
 269; 275-278; 284; 286; 287; 292-294  
 Centri per migranti: XVI; 35; 37; 39; 43;  
 79; 125; 126; 140; 141; 167; 193; 248; 249;  
 277; 286  
 Espulsione, respingimento: XV; XVI; XX;  
 XXXI; 39; 79; 126; 141; 172; 181; 192;  
 193; 248; 249; 275-278; 286; 287; 293  
 Minori d'età: XXXI; 33; 39; 41; 49; 51; 52;  
 58; 59; 66; 76; 139; 248; 254; 256; 257;  
 277  
 Residenza: XXVIII; 39; 95; 96; 122; 128;  
 178; 193; 250; 251; 255; 284; 287; 292  
 Rifugiati e apolidi (v. asilo, rifugiati, apolidi)  
 Immunità degli Stati esteri: 48; 222; 238; 264;  
 265; 288  
 Immunità parlamentare: XXI; 208  
 India: 23; 96; 107; 108  
 Indonesia: 45; 107; 108; 141  
 Infanzia e adolescenza: XV-XVIII; XXX; XXXI;  
 4; 7; 9; 11; 14; 16; 17; 22; 24-27; 33; 35;  
 36; 38; 39; 41; 43-45; 47-59; 61-63; 65-68;  
 72; 73; 79; 81; 83; 87; 90-93; 95; 99; 102;  
 103; 105; 109; 113; 118; 119; 121-124;  
 130-133; 135-137; 139; 142; 143; 147;  
 148; 151; 157; 158; 167; 169; 178; 179;  
 192; 205; 206; 212; 228; 234; 244; 245;  
 248; 252; 254-257; 263; 265; 270; 271;  
 277; 285-287; 291  
 Adozione, affidamento: 17; 38; 39; 51; 52;  
 58; 92; 147; 254-257; 263; 286; 287  
 Migliore interesse del bambino: 248; 255;  
 287  
 Minori con disabilità: 143; 144; 147-149;  
 186; 244; 245  
 Minori stranieri (v. immigrati, stranieri)

Violenza e sfruttamento nei confronti dei  
 minori: XV; XVI; XVII; XXXI; 7; 16; 24;  
 36; 47-51; 55; 59; 65; 66; 90; 91; 103; 113;  
 118; 119; 121; 123; 131; 135; 136; 139;  
 151; 205; 254; 255; 277; 286; 287  
 Iran: 18; 35; 36; 37; 44; 100; 106; 111; 116;  
 120; 206; 278  
 Iraq: 44; 222; 233; 278  
 Irlanda: 195; 197; 292  
 Islanda: 133; 138; 189; 195  
 Isole Cook: 142  
 Isole Niue: 142  
 Israele: 43; 44; 84; 85; 108; 138; 197  
 Istituzioni indipendenti di garanzia dei diritti  
 umani: XV; XVIII; XIX; XXIX; XXXI; 25;  
 27; 33; 36; 38; 61; 65-68; 78-83; 87; 90-93;  
 104; 123; 139; 179; 214  
 Difesa civica: XV; XVIII; XIX; XXIX; 25;  
 27; 78-83; 82; 83; 92; 93; 104; 214  
 Principi di Parigi: XXIX; 67; 139; 179  
 Pubblica tutela dell'infanzia: XVIII; 27; 33;  
 38; 61; 65; 66; 79; 81; 83; 90; 91; 92

## K

Kazakistan: 36; 37; 44; 197; 217  
 Kenya: 138  
 Kosovo: 222; 223; 236  
 Kirgizistan: 107; 197  
 Kuwait: 107; 138

## L

Laos: 138  
 Lettonia: 195  
 Libano: 222  
 Liberia: 18; 103; 142  
 Libertà di espressione, pluralismo nei media:  
 XVII; XVIII; XXIX; XXXI; 5; 18; 22-24;  
 35; 48; 50; 51; 62; 66-68; 84; 90; 99; 109;  
 118; 122; 124; 126; 140; 144; 160; 163;  
 165; 170; 172; 178; 179; 186; 190; 193-  
 195; 202; 206; 208; 210; 214; 217-219;  
 270; 271; 278; 279; 282  
 Diffamazione: XVII; XVIII; XXIX; 208;  
 219; 270; 271; 279  
 Libia: XV; 35; 37; 41; 44; 107; 108; 112; 126;  
 168; 171; 177; 192; 223; 236; 275; 276  
 Liechtenstein: 138; 189; 195  
 Lituania: 138; 197; 217

## M

Madagascar: 142  
 Maldive: 107; 111; 112; 138  
 Malesia: 107  
 Mali: 37; 44; 116; 235  
 Malta: 128; 129; 171; 195; 197; 237  
 Marginalità, disagio, esclusione sociale: XXX;  
 29; 55; 59; 65; 70; 80; 90; 94; 95; 124; 135;  
 142; 145; 147; 148; 14 9; 172; 188; 193-  
 195; 219; 242; 248; 263; 281

Marocco: 36; 96; 104; 108; 112; 114; 116; 174; 197  
 Mauritania: 44; 107; 133  
 Medio Oriente: 43; 84; 85; 101; 192; 205; 211;  
 Messico: 37; 43; 44; 106; 107; 111; 113; 138; 141; 197  
 Minoranze: XVIII; 11; 14; 15; 25; 27; 88; 108; 110; 112; 119; 139; 158; 165; 169; 170; 173; 175; 177-180; 196; 197; 217; 218  
 Linguistiche: XVIII; 15; 27; 88; 108; 165; 173; 178; 179  
 Misure cautelari (art. 39, regolamento CtE-DU): XX; 181; 278; 286  
 Montenegro: 173; 195; 197; 198; 217  
 Mutilazioni genitali femminili: 42; 50; 94; 99; 102; 103; 124; 125; 136; 137; 207  
 Myanmar/Birmania: 18; 42; 100; 106; 120; 142

## N

Namibia: 142  
 Nigeria: 44; 107; 114; 129; 234-236; 278  
 Non-discriminazione: XV; XXII; XXIII; XXIX; XXX; 4-7; 9; 16; 36; 45; 50; 54; 56; 58; 68; 79; 99; 102-104; 109; 113; 116; 117; 119-123; 125; 130-134; 137-141; 143; 144; 150; 151; 157; 158; 161; 163; 164; 170; 172; 173; 178; 179; 184; 185; 187; 188; 191; 193-196; 206; 210; 212-214; 217; 220; 227; 228; 234; 238-243; 250; 251; 265; 269; 270; 279; 287; 291; 292; 294-296  
 Antirazzismo: XV; XXIII; XXIX; 36; 50; 54; 56; 99; 102-104; 109; 116; 119; 121-123; 130; 132; 138-141; 158; 170; 172; 178; 179; 191; 194-196; 212-214; 227; 240; 241; 269; 270  
 Discriminazione di genere: XXII; XXX; 6; 7; 45; 54; 99; 109; 113; 120; 123; 125; 130; 131; 133; 134; 137; 141; 143; 157; 185; 187; 238  
 Norma «Pace diritti umani»: XVIII; 25; 26; 77; 87  
 Norvegia: 103; 107; 115; 138; 141; 160; 195; 207  
 Nuova Zelanda: 111; 115; 132; 141; 166; 287

## O

Obiezione di coscienza: 52; 113; 118  
 Omofobia, trans fobia: 194; 207; 213; 233  
 Omosessualità, transessualità: XX; 35; 36; 68; 123; 134; 194; 213; 220; 227; 229; 230; 233; 235; 239; 263; 287  
 Organizzazioni di società civile: XVI; XVII; XXV; XXIX; 33-36; 38; 39; 50; 51; 53; 55-58; 65; 67; 68; 80; 84; 85; 87-89; 93; 94; 107; 113; 121; 124-126; 143; 156; 158; 165; 167; 189; 195; 198; 209; 211; 212; 240; 241; 254

## P

Paesi Bassi: 103; 112; 116; 160; 173; 195; 217; 229; 265  
 Pakistan: 44; 45; 48; 110; 111; 129; 234; 235  
 Paraguay: 150  
 Patrimonio culturale: 16; 161-163; 179  
 Pena di morte: 4; 12; 34; 89; 99; 102; 105; 206; 210; 271  
 Persone anziane: 80; 94; 95; 102; 103; 116; 134; 146; 153; 188; 291  
 Persone con disabilità: XVIII; XXVII; XXX; 4; 7; 27; 33; 41; 43; 44; 50; 53; 55-58; 79; 80; 89; 93-95; 102; 104; 111; 123; 130; 134-136; 142-150; 156; 184-186; 194; 213; 230; 231; 239; 243-245; 289  
 Minori con disabilità (v. Infanzia e adolescenza)  
 Perù: 104; 107; 110; 132; 138; 142; 197  
 Polonia: 107; 108; 112; 173; 208  
 Portogallo: 111; 113; 128; 138; 189; 195  
 Povertà: XIII; 29; 36; 55; 104; 110; 115; 118; 126; 136; 145; 147-149; 188; 194; 213; 263  
 Prescrizione: 16; 35; 200; 257; 258; 261; 262; 266; 283  
 Primavera araba: 36; 128; 205; 206; 209; 211  
 Principato di Monaco: 173  
 Processo penale: 18; 22; 23; 43; 125; 191; 200; 221; 259; 260; 264-267; 271-273  
 Estradizione: 43; 221; 265; 287  
 Provincia Autonoma di Bolzano: 26; 78; 81; 83; 292; 293  
 Provincia Autonoma di Trento: 27-29; 38; 78; 81; 83; 85; 86; 241

## Q

Qatar: 44; 104; 106; 107; 138; 223

## R

Regione Abruzzo: 26; 27; 78; 83; 180  
 Regione Basilicata: 78; 83; 231; 244  
 Regione Calabria: 27; 28; 38; 78; 83; 250  
 Regione Campania: 26; 28; 59; 78; 83; 86; 208; 253; 281; 282  
 Regione Emilia-Romagna: 29; 38; 59; 72; 78; 79; 83; 85; 92; 95; 174; 209; 214  
 Regione Friuli-Venezia Giulia: 26; 28; 78; 83; 178; 220; 251  
 Regione Lazio: 38; 59; 70; 75; 78; 79; 83; 92; 180; 237; 238; 254; 256  
 Regione Liguria: 28; 29; 78; 83; 256  
 Regione Lombardia: 26-28; 59; 78; 79; 83; 95; 245  
 Regione Marche: 26-29; 38; 78-80; 83  
 Regione Molise: 72; 78; 83; 180  
 Regione Piemonte: 27; 29; 59; 73; 75; 78; 80; 82; 83  
 Regione Puglia: 26-28; 38; 59; 77; 78; 83; 231; 237; 244

- Regione Sardegna: 28; 78; 83  
 Regione Sicilia: 27; 29; 59; 78; 174; 245  
 Regione Toscana: 29; 38; 59; 78; 80; 83; 214; 244  
 Regione Trentino-Alto Adige: 78; 81; 83; 85; 250  
 Regione Umbria: 26; 29; 78; 83; 95; 256  
 Regione Valle d'Aosta: 26; 27; 78; 80  
 Regione Veneto: XXIV; XXV; 25; 28; 29; 38; 59; 78; 81; 83; 85; 87-96  
 Regno Unito: 112; 129; 171; 197; 198; 265; 278; 280; 285; 287  
 Repubblica Ceca: 107; 110; 138; 195; 197  
 Repubblica del Congo: 107; 133; 141  
 Repubblica democratica del Congo: 18; 35; 36; 44; 222; 233; 235  
 Repubblica di Mauritius: 107  
 Repubblica di Moldova: 18; 96; 107; 173; 189; 195; 198; 272  
 Repubblica Dominicana: 137  
 Repubblica Slovacca: 132; 197  
 Rom, sinti e caminanti: XXIII; XXIV; XXVII; XXX; XXXI; 35; 36; 50; 121; 123; 139; 140; 158; 172; 173; 178-180; 189-191; 194; 212; 213; 217; 218; 227; 240-242; 277; 286  
     Sgomberi: 121; 139; 190; 191; 194; 240  
 Romania: 37; 96; 107; 173; 174; 197; 198; 208; 217; 265; 288  
 Ruanda: 138; 150; 232
- s**
- Sahel: 43; 44; 100; 102  
 Samoa: 141  
 San Marino: 128; 195; 198; 287  
 Santa Sede: 128; 197  
 Schiavitù, tratta: XXX, 4; 5; 13; 18; 36; 43; 44; 48; 50; 54; 68; 103; 106; 113; 119; 126; 133; 136; 140; 168-170; 172; 197; 198; 210; 217; 220; 277  
 Senegal: 103; 107; 112; 114; 116; 122; 138; 233; 251; 269  
 Serbia: 44; 45; 48; 96; 173; 217; 277  
 Servizi sociali: 28; 29; 79-81; 91; 92; 94; 95; 135; 139; 141; 146; 148; 188; 231; 245  
 Sicurezza sociale, pensioni: XIII; XXX, 55; 66; 78; 79; 93; 136; 145; 146; 148; 152-155; 180; 188; 230; 242; 245-247; 250; 259; 284; 285  
 Siria: 18; 42; 44; 45; 47; 100; 106-112; 114; 116; 120; 138; 174; 222; 224  
 Slovenia: 104; 105; 114; 178; 189; 195  
 Solidarietà internazionale, cooperazione allo sviluppo: XIII-XV; XVIII; XXIV, XXV; 19; 22; 25; 26; 28; 29; 38; 42; 44; 48-50; 52; 53; 69; 70; 72; 76; 77; 84; 85; 87-89; 106; 115; 119; 136; 139; 163-165; 174; 207-210; 239  
 Somalia: 18; 110; 112; 114; 116; 120; 141; 223; 275
- Spagna: 107; 114; 132; 171; 197; 207; 208; 282  
 Sparizioni forzate: XXVIII; 8; 105; 106; 118; 130; 150  
 Sri Lanka: 41; 110; 111  
*Stalking*: XXIII; XXXI; 125  
 Stati Uniti d'America: 19; 37; 107; 111; 114; 115; 129; 197; 198; 217; 264  
 Sudafrica: 108; 114; 116; 197  
 Sudan: 35; 44; 102; 223  
 Sud Sudan: 222; 223  
 Svezia: 104; 105; 111; 113; 129; 166; 195; 197  
 Svizzera: 107; 110; 112; 114; 115; 129; 166; 189; 195; 246; 263; 285
- T**
- Tagikistan: 138; 150  
 Tanzania: 102; 133  
 Thailandia: 107; 116; 138; 142  
 Territori palestinesi occupati: 43; 84; 85; 101; 104; 111; 120; 197; 223  
 Terrorismo: 4; 5; 8; 11; 13; 15; 18; 28; 119; 173; 194; 210; 268; 269  
 Tibet: 41; 42; 45  
 Togo: 138; 141; 142; 234; 235  
 Tortura, trattamenti inumani: XV-XX; XXIII; XXVII; XXIX; 4; 5; 8; 11; 13; 23; 36; 40; 48; 54; 68; 99; 102; 104; 105; 119; 130; 131; 138; 145; 169; 170; 172; 181; 182; 206; 210; 227; 234; 235; 237; 260-265; 275-278; 289  
 Tunisia: 18; 35; 37; 44; 108; 112; 113; 129; 192; 197; 233; 249; 278  
 Turchia: 44; 110; 114; 129; 138; 142; 173; 174; 181; 189; 235  
 Turkmenistan: 138; 141
- U**
- Ucraina: 37; 41-44; 51; 59; 96; 110; 173; 174; 189; 195; 197; 198; 217; 265  
 Uganda: 107  
 Ungheria: 37; 44; 107; 142; 195; 197; 237  
 Uruguay: 103; 107; 197  
 Uzbekistan: 197
- V**
- Venezuela: 44  
 Vietnam: 138; 142  
 Volontariato: 26; 28; 56; 79; 80; 90; 91; 95; 102; 239
- Y**
- Yemen: 108; 112; 116; 138
- Z**
- Zambia: 110  
 Zimbabwe: 18; 141; 234



## Indice delle principali fonti normative

### C

- Carta dei diritti fondamentali dell'UE, 2000:  
XV; 17; 25; 208; 209; 229: 237; 240; 241;  
243; 253; 255; 291; 292  
Art. 1: 241  
Art. 4: 237  
Art. 9: 229  
Art. 10(1): 292  
Art. 17: 253  
Art. 21: 240  
Art. 24: 255  
Art. 26: 243  
Art. 34(3): 292  
Art. 44: 208  
Art. 47: 291
- Carta delle Nazioni Unite, 1945: 25
- Carta sociale europea (riveduta), 1996: XV;  
XVII; XXVIII; XXIX; 13; 17; 169; 175;  
182-188; 196  
Art. 1: 182-185  
Art. 3: 188  
Art. 5: 182  
Art. 6: 182  
Art. 7: 182  
Art. 9: 183-185  
Art. 10: 183-185  
Art. 11: 188  
Art. 12: 182; 188  
Art. 14: 188  
Art. 15: 183-185  
Art. 16: 182  
Art. 18: 183; 184; 186  
Art. 19: 182  
Art. 20: 182; 183; 185; 187  
Art. 23: 188  
Art. 24: 183; 185; 187  
Art. 25: XV; XVII; XXVIII; 183  
Art. 29: 175  
Art. 30: 188
- Convenzione contro la tortura ed altre pene o  
trattamenti crudeli, inumani o degradanti,  
1984: XVI; XIX; XXVII; XXIX; 4; 5; 8; 23;  
36; 40; 130-132; 138; 261  
Protocollo facoltativo, 2002: XVI; XIX;  
XXVII; XXIX; 4; 8; 23; 36; 40; 130
- Convenzione sull'eliminazione di tutte le forme  
di discriminazione nei confronti delle don-  
ne, 1979: 6; 7; 54; 130-132  
Protocollo facoltativo, 1999: 7
- Convenzione europea per la prevenzione della  
tortura e delle pene o trattamenti inumani  
o degradanti, 1987: 13; 54; 169; 181; 182;  
Protocollo I, 1993: 13  
Protocollo II, 1993: 13
- Convenzione europea per la salvaguardia dei  
diritti umani e delle libertà fondamentali,  
1950: XX; XXI; XXIII; XXVIII; 12; 14;  
17; 18; 36; 43; 46; 70; 169; 173; 175; 176;  
180; 181; 196; 203; 207; 227; 228; 230;  
232; 233; 241; 242; 246-248; 250-253;  
257-263; 265; 266-268; 271; 272; 275-  
289; 293; 295  
Art. 1: 276  
Art. 2: XXI; 232; 278; 282; 288  
Art. 3: XX; XXIII; 181; 261-263; 275-278;  
289  
Art. 4: 277  
Art. 5: 277; 282; 287  
Art. 6: XXI; 203; 241; 247; 248; 257-260;  
265; 271; 272; 280; 281; 283-285; 287;  
288; 293; 295  
Art. 7: 246; 266; 267  
Art. 8: 228; 229; 241; 251-253; 262; 278;  
280-282; 284-287  
Art. 9: 281; 288  
Art. 10: 241; 271; 278; 279  
Art. 12: 230; 233  
Art. 13: 275; 276; 278; 282; 288  
Art. 14: 228; 250; 251; 279; 284; 287; 293  
Art. 30: 180  
Art. 34: 278  
Art. 41: 279; 282  
Art. 59: 18  
Protocollo I, 1952: 12; 17; 242; 250; 253;  
278-280; 282-285; 288  
Protocollo IV, 1963: 12; 275-277; 284; 287  
Protocollo VI, 1983: 12; 17  
Protocollo VII, 1984: 12  
Protocollo XII, 2000: XXVIII, 14; 173;  
196; 293  
Protocollo XIII, 2002: 12  
Protocollo XIV, 2004: 12; 257

- Convenzione internazionale sull'eliminazione di ogni forma di discriminazione razziale, 1965: 4; 132; 138
- Convenzione internazionale per la protezione di tutte le persone dalle sparizioni forzate, 2006: XXVIII; 8; 106; 130; 150
- Convenzione internazionale sulla protezione dei diritti di tutti i lavoratori migranti e dei membri delle loro famiglie, 1990: XXVIII; 9; 124; 130; 150; 196
- Convenzione-quadro per la protezione delle minoranze nazionali (Consiglio d'Europa), 1995: 14; 169; 170; 175; 177-180; 196; 197
- Convenzione sui diritti del bambino, 1989: XVII; XVIII; 7; 9; 54; 130-132; 254; 255; 286
- Protocollo facoltativo (conflitti armati), 2000: 7; 131
- Protocollo facoltativo (traffico, prostituzione e pornografia), 2000: 7; 131
- Protocollo facoltativo (comunicazione individuale), 2011: XVII; XVIII; 9; 130
- Convenzione sui diritti delle persone con disabilità, 2006: 7; 57; 58; 104; 130-132; 142; 230; 231; 243-245
- Protocollo facoltativo, 2006: 7; 104; 131
- Costituzione italiana: XXI; 3; 21; 23-25; 60; 66; 84; 93; 123; 124; 144; 145; 147; 150; 227; 228; 231; 233; 238; 239; 241-243; 245-247; 250; 253; 255; 260; 261; 263; 266; 268; 269; 271; 273
- Art. 2: 150; 239; 241; 243; 246; 263; 269
- Art. 3: 21; 150; 241-243; 246; 247; 250; 255; 263; 266; 268; 269; 271
- Art. 8: 24
- Art. 10: 21
- Art. 11: 21; 260; 271
- Art. 13: 250
- Art. 18: 150
- Art. 21: 241; 271
- Art. 24: 247
- Art. 25: 246; 261
- Art. 27: 263; 269
- Art. 29: 233; 263
- Art. 30: 233
- Art. 31: 233; 263
- Art. 32: 231; 243; 245; 263
- Art. 38: 147
- Art. 48: 150
- Art. 49: 150
- Art. 51: 150; 238
- Art. 52: 239
- Art. 68: XXI
- Art. 97: 247
- Art. 99: 60
- Art. 111: 273
- Art. 117: 66; 227; 228; 231; 242; 246; 247; 263; 266; 268; 271; 273
- D**
- Dichiarazione universale dei diritti umani, 1948: 25
- P**
- Patto internazionale sui diritti civili e politici, 1966: 4; 25; 130; 240; 243
- Protocollo facoltativo (comunicazione individuale), 1966: 4; 131
- Secondo Protocollo facoltativo (abolizione pena di morte), 1989: 4; 131
- Patto internazionale sui diritti economici, sociali e culturali, 1966: XIII; XIV; XXVIII; 4; 8; 25; 121; 130
- Protocollo facoltativo, 2008: XXVIII; 8; 130
- T**
- Trattato di Lisbona: XV; 17; 210; 253
- Trattato sul funzionamento dell'Unione Europea: 17; 19; 208; 210; 214; 291
- Art. 24: 17
- Art. 101: 291
- Art. 151: 208; 214
- Art. 227: 208
- Art. 228: 214
- Art. 258: 19
- Art. 267: 210
- Trattato sull'Unione Europea: 17; 240; 293

## Indice della giurisprudenza citata

### GIURISPRUDENZA ITALIANA (IN ORDINE CRONOLOGICO)

#### CORTE COSTITUZIONALE

Sent. 24 ottobre 2007, n. 348: 253  
Sent. 24 ottobre 2007, n. 349: 253  
Sent. 3 aprile 2009, n. 106: 264  
Sent. 8 maggio 2009, n. 151: 229  
Sent. 26 febbraio 2010, n. 80: 148; 244  
Sent. 15 aprile 2010, n. 138: 229  
Sent. 28 maggio 2010, n. 187: 250  
Sent. 11 marzo 2011, n. 80: 272; 273  
Sent. 22 luglio 2011, n. 236: 266  
Sent. 26 gennaio 2012, n. 15: 247  
Sent. 23 febbraio 2012, n. 31: 255  
Sent. 23 febbraio 2012, n. 40: 265  
Sent. 7 marzo 2012, n. 43: 266  
Sent. 23 marzo 2012, n. 68: 269  
Sent. 5 aprile 2012, n. 78: 247  
Sent. 26 aprile 2012, n. 107: 243  
Ord. 7 giugno 2012, n. 150: 228  
Sent. 21 giugno 2012, n. 153: 271  
Sent. 6 luglio 2012, n. 172: 250  
Sent. 12 ottobre 2012, n. 230: 267  
Sent. 26 ottobre 2012, n. 236: 231  
Sent. 28 novembre 2012, n. 264: 246

#### CASSAZIONE CIVILE

Sent. sez. un., 11 marzo 2004, n. 5044: 238  
Sent. sez. un., 11 gennaio 2008, n. 578: 243  
Sent. sez. un., 25 ottobre 2010, n. 21799: 248  
Sent. sez. un., 2 febbraio 2011, n. 2419: 253  
Ord. sez. VI, 20 gennaio 2012, n. 812: 236  
Ord. sez. VI, 20 gennaio 2012, n. 813: 235  
Ord. sez. VI, 23 gennaio 2012, n. 906: 233  
Sent. sez. I, 27 gennaio 2012, n. 1250: 255  
Ord. sez. VI, 16 febbraio 2012, n. 2294: 234  
Sent. sez. lav., 1 marzo 2012, n. 3189: 260  
Ord. sez. VI, 6 marzo 2012, n. 3491: 235  
Ord. sez. VI, 8 marzo 2012, n. 3676: 249  
Ord. sez. VI, 8 marzo 2012, n. 3678: 249  
Ord. sez. VI, 12 marzo 2012, n. 4110: 250  
Sent. sez. I, 15 marzo 2012, n. 4184: 229  
Sent. sez. VI, 3 aprile 2012, n. 5294: 260  
Sent. sez. III, 5 aprile 2012, n. 5525: 252  
Sent. sez. VI, 13 aprile 2012, n. 5914: 258

Sent. sez. VI, 13 aprile 2012, n. 5924: 258  
Ord. sez. VI, 19 aprile 2012, n. 6187: 236  
Ord. sez. VI, 20 aprile 2012, n. 6313: 249  
Sent. sez. VI, 24 aprile 2012, n. 6459: 258  
Sent. sez. VI, 24 aprile 2012, n. 6467: 259; 260  
Sent. sez. VI, 2 maggio 2012, n. 6655: 259  
Sent. sez. VI, 4 maggio 2012, n. 6838: 258  
Sent. sez. VI, 4 maggio 2012, n. 6841: 257  
Sent. sez. VI, 7 maggio 2012, n. 6892: 258  
Sent. sez. VI, 8 maggio 2012, n. 7024: 259  
Sent. sez. I, 14 maggio 2012, n. 7437: 260  
Ord. sez. VI, 14 maggio 2012, n. 7492: 234  
Sent. sez. VI, 18 maggio 2012, n. 7952: 258  
Ord. sez. VI, 20 maggio 2012, n. 7201: 249  
Ord. sez. VI, 25 maggio 2012, n. 8389: 236  
Sent. sez. VI, 28 maggio 2012, n. 8468: 258  
Sent. sez. VI, 28 maggio 2012, n. 8471: 259  
Sent. sez. VI, 29 maggio 2012, n. 8592: 257  
Sent. sez. I, 4 giugno 2012, n. 8917: 260  
Sent. sez. VI, 7 giugno 2012, n. 9254: 258  
Sent. sez. lav., 7 giugno 2012, n. 9201: 243  
Sent. sez. I, 12 giugno 2012, n. 9535: 248  
Sent. sez. un., 13 giugno 2012, n. 9595: 253  
Ord. sez. un., 13 giugno 2012, n. 9596: 248  
Sent. sez. I, 15 giugno 2012, n. 9843: 259  
Sent. sez. VI, 18 giugno 2012, n. 9993: 273  
Ord. sez. VI, 20 giugno 2012, n. 10236: 249  
Ord. sez. VI, 21 giugno 2012, n. 10375: 234  
Ord. sez. VI, 26 giugno 2012, n. 10665: 251  
Ord. sez. VI, 26 giugno 2012, n. 10686: 236  
Ord. sez. VI, 10 luglio 2012, n. 11586: 233  
Sent. sez. VI, 10 luglio 2012, n. 11583: 248  
Sent. sez. I, 11 luglio 2012, n. 11644: 228  
Sent. sez. III, 17 luglio 2012, n. 12336: 232  
Ord. sez. VI, 20 luglio 2012, n. 12764: 236  
Sent. sez. II, 24 luglio 2012, n. 12937: 259  
Sent. sez. VI, 26 luglio 2012, n. 13324: 260  
Sent. sez. VI, 26 luglio 2012, n. 13326: 260  
Sent. sez. VI, 26 luglio 2012, n. 13322: 259  
Sent. sez. II, 24 agosto 2012, n. 14636: 259  
Sent. sez. lav., 29 agosto 2012, n. 14695: 243  
Sent. sez. VI, 6 settembre 2012, n. 14974: 258  
Ord. sez. VI, 11 settembre 2012, n. 15181: 249  
Ord. sez. VI, 12 settembre 2012, n. 15323: 237  
Ord. sez. VI, 12 settembre 2012, n. 15322: 249  
Sent. sez. VI, 12 settembre 2012, n. 15303: 258

Sent. sez. VI, 18 settembre 2012, n. 15658: 259  
 Ord. sez. VI, 20 settembre 2012, n. 15981: 233  
 Ord. sez. VI, 24 settembre 2012, n. 16200: 236  
 Ord. sez. VI, 24 settembre 2012, n. 16201: 236  
 Ord. sez. VI, 24 settembre 2012, n. 16202: 234  
 Ord. sez. VI, 24 settembre 2012, n. 16203: 235  
 Ord. sez. VI, 24 settembre 2012, n. 16221: 233  
 Sent. sez. VI, 24 settembre 2012, n. 16212: 259  
 Sent. sez. VI, 25 settembre 2012, n. 16323: 260  
 Sent. sez. lav., 27 settembre 2012, n. 16460: 244  
 Sent. sez. un., 2 ottobre 2012, n. 16783: 257  
 Sent. sez. II, 4 ottobre 2012, n. 16907: 259  
 Sent. sez. VI, 4 ottobre 2012, n. 16920: 246  
 Ord. sez. VI, 11 ottobre 2012, n. 17362: 234  
 Ord. sez. I, 24 ottobre 2012, n. 18231: 236  
 Sent. sez. I, 6 novembre 2012, n. 19117: 258  
 Sent. sez. I, 20 novembre 2012, n. 20385: 252  
 Ord. sez. VI, 22 novembre 2012, n. 20646: 234  
 Sent. sez. VI, 22 novembre 2012, n. 20637: 235  
 Sent. sez. V, 27 novembre 2012, n. 21065: 258  
 Sent. sez. V, 28 novembre 2012, n. 21181: 249  
 Sent. sez. VI, 29 novembre 2012, n. 21326: 258  
 Sent. sez. VI, 5 dicembre 2012, n. 21863: 260  
 Ord. sez. un., 12 dicembre 2012, n. 22788: 249  
 Ord. sez. un., 12 dicembre 2012, n. 22789: 249  
 Ord. sez. un., 12 dicembre 2012, n. 22790: 249  
 Ord. sez. un., 12 dicembre 2012, n. 22791: 249  
 Ord. sez. un., 12 dicembre 2012, n. 22792: 249  
 Sent. sez. I, 20 dicembre 2012, n. 23707: 230  
 Sent. sez. III, 11 ottobre 2012, n. 17320: 231

**CASSAZIONE PENALE**

Sent. sez. un., 24 febbraio 2011, n. 16453: 266  
 Sent. sez. V, 23 gennaio 2012, n. 14354: 270  
 Sent. sez. VI, 28 febbraio 2012, n. 11438: 265  
 Ord. sez. V, 6 marzo 2012, n. 19265: 270  
 Sent. sez. I, 13 marzo 2012, n. 20508: 270  
 Sent. sez. I, 20 marzo 2012, n. 17051: 268  
 Sent. sez. I, 29 marzo 2012, n. 33018: 268  
 Sent. sez. II, 3 aprile 2012, n. 16328: 269; 270  
 Sent. sez. I, 18 aprile 2012, n. 14807: 272  
 Ord. sez. un., 19 aprile 2012, n. 34472: 267  
 Sent. sez. III, 27 aprile 2012, n. 38738: 253  
 Sent. sez. II, 27 aprile 2012, n. 28426: 270  
 Sent. sez. III, 9 maggio 2012, n. 32840: 272  
 Sent. sez. I, 15 maggio 2012, n. 23774: 263  
 Sent. sez. VI, 21 maggio 2012, n. 30780: 261  
 Sent. sez. I, 29 maggio 2012, n. 37461: 272  
 Sent. sez. I, 30 maggio 2012, n. 32139: 238  
 Sent. sez. V, 5 giugno 2012, n. 39528: 266  
 Sent. sez. I, 6 giugno 2012, n. 31013: 268  
 Sent. sez. I, 6 giugno 2012, n. 40254: 273  
 Sent. sez. I, 13 giugno 2012, n. 36991: 249  
 Sent. sez. III, 20 giugno 2012, n. 28988: 272  
 Sent. sez. VI, 21 giugno 2012, n. 25303: 265  
 Sent. sez. V, 5 luglio 2012, n. 38085: 261  
 Sent. sez. III, 12 luglio 2012, n. 2757: 272  
 Sent. sez. III, 19 luglio 2012, n. 47878: 260

Sent. sez. VI, 19 luglio 2012, n. 30419: 265  
 Sent. sez. I, 19 settembre 2012, n. 38464: 268  
 Sent. sez. III, 19 settembre 2012, n. 1258: 273  
 Sent. sez. V, 19 settembre 2012, n. 46340: 264  
 Sent. sez. V, 24 settembre 2012, n. 7984: 272  
 Sent. sez. V, 26 settembre 2012, n. 41249: 219; 270; 271  
 Sent. sez. IV, 16 ottobre 2012, n. 11064: 272  
 Sent. sez. V, 17 ottobre 2012, n. 5652: 272  
 Ord. sez. un., 18 ottobre 2012, n. 41694: 273  
 Sent. sez. I, 22 ottobre 2012, n. 44170: 263  
 Sent. sez. VI, 23 ottobre 2012, n. 41691: 265  
 Sent. sez. VI, 30 ottobre 2012, n. 7388: 265  
 Sent. sez. I, 7 novembre 2012, n. 45978: 268  
 Sent. sez. II, 7 novembre 2012, n. 5241: 268  
 Sent. sez. III, 7 novembre 2012, n. 2341: 272  
 Sent. sez. I, 8 novembre 2012, n. 1503: 267  
 Sent. sez. II, 8 novembre 2012, n. 46065: 272  
 Sent. sez. II, 8 novembre 2012, n. 46372: 272  
 Sent. sez. II, 14 novembre 2012, n. 44823: 265  
 Sent. sez. I, 22 novembre 2012, n. 47894: 242  
 Sent. sez. I, 27 novembre 2012, n. 17: 263  
 Sent. sez. II, 12 dicembre 2012, n. 1625: 272  
 Sent. sez. I, 13 dicembre 2012, n. 4725: 268

**GIUSTIZIA AMMINISTRATIVA**

Consiglio di Stato, sez. IV, sent. 16 novembre 2011, n. 6050: 139; 179; 191  
 Consiglio di Stato, sez. VI, sent. 15 marzo 2012, n. 1438: 253  
 Consiglio di Stato, sez. IV, sent. 28 marzo 2012, n. 1828: 244  
 Consiglio di Stato, sez. IV, sent. 28 maggio 2012, n. 3156: 254  
 Consiglio di Stato, sez. III, sent. 6 giugno 2012, n. 3348: 263  
 Consiglio di Stato, sez. VI, sent. 18 giugno 2012, n. 3541: 242  
 Consiglio di Stato, sez. III, sent. 10 luglio 2012, n. 4071: 245  
 Consiglio di Stato, sez. III, sent. 10 luglio 2012, n. 4077: 245  
 Consiglio di Stato, sez. III, sent. 10 luglio 2012, n. 4085: 245  
 Consiglio di Stato, sez. III, sent. 27 luglio 2012, n. 4277: 256  
 Consiglio di Stato, sez. III, sent. 5 settembre 2012, n. 4714: 249  
 Consiglio di Stato, sez. III, sent. 20 settembre 2012, n. 5029: 256  
 Consiglio di Stato, sez. III, sent. 1 ottobre 2012, n. 5159: 237  
 Consiglio di Stato, sez. V, sent. 3 ottobre 2012, n. 5194: 245  
 Consiglio di Stato, sez. III, sent. 16 novembre 2012, n. 5782: 245  
 Consiglio di Stato, sez. III, sent. 21 dicembre 2012, n. 6674: 245



- TAR Bari Puglia, sez. II, sent. 12 gennaio 2012, n. 135: 237
- TAR Roma, Lazio, sez. II, sent. 20 gennaio 2012, n. 679: 238
- TAR Bari Puglia, sez. II, sent. 2 aprile 2012, n. 655: 244
- TAR Trento Trentino-Alto Adige, sent. 4 aprile 2012, n. 101: 250
- TAR Roma Lazio, sez. III, sent. 4 maggio 2012, n. 3971: 242
- TAR Catanzaro Calabria, sent. 16 maggio 2012, n. 463: 250
- TAR Napoli Campania, sez. VI, sent. 5 giugno 2012, n. 2637: 250
- TAR Roma Lazio, sez. II, sent. 6 giugno 2012, n. 5128: 237
- TAR Genova Liguria, sez. II, sent. 13 giugno 2012, n. 826: 256; 257
- TAR Roma Lazio, sez. II, sent. 3 luglio 2012, n. 6066: 256
- TAR Perugia Umbria, sez. I, sent. 10 luglio 2012, n. 267: 256
- TAR Potenza Basilicata, sez. I, sent. 6 settembre 2012, n. 420: 244
- TAR Roma Lazio, sez. II, sent. 7 settembre 2012, n. 761: 237
- TAR Roma Lazio, sez. I, sent. 1 ottobre 2012, n. 8231: 254
- TAR Firenze Toscana, sez. I, sent. 22 novembre 2012, n. 1894: 244
- TAR Palermo Sicilia, sez. I, sent. 30 novembre 2012, n. 2509: 245
- GIUSTIZIA DI MERITO**
- Tribunale Roma, sez. IX, sent. 2 gennaio 2012, n. 24: 232
- Tribunale Milano, sez. lav., 9 gennaio 2012: 239
- Tribunale Treviso, sent. 13 gennaio 2012: 246
- Tribunale Trieste, ord. 16 gennaio 2012, n. 37: 232
- Tribunale di Firenze, sez. lav., sent. 27 gennaio 2012: 251
- Tribunale Asti, sent. 30 gennaio 2012: 261
- Tribunale Rovereto, GIR, 30 gennaio 2012: 254
- Tribunale di Bari, sez. II, decreto 7 febbraio 2012: 233
- Tribunale Torino, sez. IX, ord. 12 febbraio 2012: 235
- Tribunale Roma, sez. I, ord. 14 febbraio 2012, n. 81: 235
- Tribunale Padova, 17 febbraio 2012, sent. n. 206: 270
- Tribunale Genova, sez. X, ord. 20 febbraio 2012: 236
- Tribunale Napoli, sez. I, sent. 22 febbraio 2012: 255
- Tribunale di Brescia, sent. 24 febbraio 2012: 251
- Tribunale Roma, sez. I, sent. 5 marzo 2012: 235
- Corte d'appello Roma, sez. I, sent. 6 marzo 2012, n. 1281: 237
- Tribunale Roma, sez. I, sent. 13 marzo 2012: 249
- Tribunale Milano, sez. lav., ord. 22 marzo 2012: 269
- Tribunale Torino, sez. IX, ord. 10 aprile 2012: 236
- Tribunale Vercelli, sez. sorveglianza, ord. 18 aprile 2012: 263
- Tribunale Firenze, sez. sorveglianza, ord. 23 aprile 2012, n. 1476: 262
- Tribunale Varese, sent. 27 aprile 2012: 269
- Tribunale Roma, sent. 8 maggio 2012: 235
- Tribunale Salerno sez. II, sent. 14 maggio 2012, n. 1076: 232
- Corte d'appello Bari, sent. 21 maggio 2012: 231
- Tribunale Milano, sez. I, ord. 28 maggio 2012: 191; 241
- Tribunale Milano, sez. I, sent. 14 giugno 2012, n. 7253: 235
- Tribunale di Salerno, sez. I, 10 luglio 2012: 229
- Tribunale Roma, sez. I, ord. 1 agosto 2012: 235
- Tribunale Roma, sez. II, ord. 6 agosto 2012: 240
- Tribunale Siena, sez. lav., ord. 21 agosto 2012: 246; 247
- Corte d'appello Milano, sez. lav., sent. 24 agosto 2012, n. 867: 251
- Corte d'appello Milano, sez. lav., sent. 31 agosto 2012, n. 407: 230
- Tribunale Cremona, ord. 13 settembre 2012: 247
- Tribunale Varese, sent. 2 ottobre 2012, n. 27: 251; 252
- Tribunale Roma, sez. I, ord. 11 ottobre 2012 causa n. 15774/2012: 235
- Tribunale Roma, sez. I, ord. 11 ottobre 2012 causa n. 15768/2012: 235
- Tribunale Roma, sez. I, ord. 11 ottobre 2012, in causa n. 15772/2012: 235
- Tribunale Roma, sez. I, ord. 11 ottobre 2012, in causa n. 15766/2012: 235
- Corte d'appello Roma, sez. lav., sentenza del 19 ottobre 2012: 239
- Giudice di pace di Sciacca, 2 novembre 2012: 248
- Tribunale Cagliari, sent. 9 novembre 2012: 229
- Corte d'appello Roma, sez. I, sent. 19 novembre 2012, n. 5780: 234
- Tribunale Trieste, sent. 24 novembre 2012: 251
- CORTE EUROPEA DEI DIRITTI UMANI  
(IN ORDINE ALFABETICO)**
- Abd Al Mushen Mohamed v. Italy*, no. 34405/10, 10 January 2012: 278

- Agrati and Others v. Italy* (just satisfaction), nos. 43549/08, 6107/09 and 5087/09, 8 November 2012: 283
- Agrati and Others v. Italy*, nos. 43549/08, 6107/09 and 5087/09, 7 July 2011: XXI; 246; 285
- Alikaj and Others v. Italy*, no. 47357/08, 29 March 2011: XX; 232
- Ambrosini and Others v. Italy*, nos. 8456/09, 8457/09, 8458/09, 8459/09, 8460/09, 8461/09, 8462/09, 8463/09, 8464/09, 8465/09, 8466/09, 8467/09, 8468/09, 8469/09, 8471/09, 8472/09, 8473/09, 8475/09, 8 November 2012: 283
- Arras and Others v. Italy*, no. 17972/07, 14 February 2012: 284
- Belaj Meftah v. Italy*, no. 43121/10, 10 July 2012: 278
- ben Slimen v. Italy*, no. 38435/10, 19 June 2012: 278
- Borghesi v. Italy*, no. 60980/00, 22 May 2012: 283
- Busa v. Italy*, no. 89/07, 27 November 2012: 283
- Campagnano v. Italy*, no. 77955/01, ECHR 2006-IV: 284
- Cara-Damiani v. Italy*, no. 2447/05, 7 February 2012: 289
- Carletta v. Italy* (just satisfaction), no. 63861/00, 5 June 2012: 283
- Centro Europa 7 S.r.l. and Di Stefano v. Italy* [GC], no. 38433/09, ECHR 2012: 181; 275; 278
- Ceteroni v. Italy*, nos. 22461/93 and 22465/93, 15 November 1996: 175
- Chillemi v. Italy*, no. 708000/01, 18 December 2012: 285
- Civillo v. Italy*, no. 36276/10, 29/01/2013: 289
- Colacrai v. Italy* (no. 2) (just satisfaction), no. 63868/00, 5 June 2012: 283
- Colazzo v. Italy* (just satisfaction), no. 63633/00, 5 June 2012: 283
- Collarile and Others v. Italy*, nos 10652/02, 21532/05, 37211/05, 6723/06, 12373/06, 13553/06, 23446/06, 28978/06, 29698/06, 29699/06, 29704/06, 23003/06, 25473/06 et 29693/06, 18 December 2012: 284
- Cooperativa «Sannio Verde» srl v. Italy*, no. 43465/02, 15 November 2012: 283
- Costa and Pavan v. Italy*, no. 54270/2010, 28 August 2012: 229; 285
- Croci and Others v. Italy* (friendly settlement), no. 14828/02, 24 July 2012: 283
- Cucinotta v. Italy*, no. 16220/03, 10 July 2012: 283
- D. v. United Kingdom*, no. 30240/96, 2 May 1997: 278
- Dan v. Moldova*, no. 8999/07, 5 July 2011: 272
- De Cristofaro and Others v. Italy*, nos. 30464/07, 15064/11, 15981/12, 15985/12, 57150/10, 67544/11, 77137/11, 77145/11, 10 July 2012: 284
- De Gregorio v. Italy*, no. 24294/03, 18 December 2012: 285
- De Ieso v. Italy*, no. 34383/02, 24 April 2012: 283
- De Jorio v. Italy*, no. 73936/01, 3 June 2004: XXI
- De Rosa and Others v. Italy*, nos. 52888/08, 4995/09, 5068/09, 5141/09, 58528/08, 59194/08, 60462/08, 60473/08, 60628/08, 610/09, 61116/08, 61131/08, 61139/08, 61143/08, 11 December 2012: 285
- Di Cecco v. Italy*, no. 28169/06, 15 February 2011: 175
- Di Marco v. Italy* (just satisfaction), no. 32521/05, 10 January 2012: 282
- Di Pietro v. Italy* (just satisfaction), no. 73575/01, 26 June 2012: 283
- Di Sarno and Others v. Italy*, no. 30765/08 10 January 2012: 281
- Dickson v. the United Kingdom* [GC], no. 44362/04, ECHR 2007-V: 285
- Donati v. Italy* (just satisfaction – striking out), no. 63242/00, 15 November 2012: 283
- Drassich v. Italy*, no. 25575/04, 11 December 2007: 272
- Fendi and Speroni v. Italy* (just satisfaction), no. 37338/03, 24 July 2012: 283
- Ferrara v. Italy*, no. 65165/01, 8 November 2012: 285
- Follo and Others v. Italy*, nos. 28433/03, 28434/03, 28442/03, 28445/03, 28451/03, 10 January 2012: 283
- Gagliano Giorgi v. Italy*, no. 23563/07, 6 March 2012: 257; 283
- Gaglione and Others v. Italy*, no. 45867/07, 21 December 2010: 175
- Gatti and Nalbone v. Italy*, no. 41264/02, 25 September 2012: 283
- Godelli v. Italy*, no. 33783/09, 25 September 2012: 286
- Grossi and Others v. Italy*, no. 18791/03, 30 October 2012: 283
- Guadagnino v. Italy and France*, no. 2555/03, 18 January 2011: 175
- Hamidovic v. Italy*, no. 31956/05, 4 December 2012: 286
- Hirsi Jamaa and Others v. Italy* [GC], no. 27765/09, ECHR 2012: XV; XX; 140; 171; 177; 181; 192; 275; 276
- Hirst v. United Kingdom* (no. 2) [GC], no. 74025/01, 6 October 2005: 280
- Ignaoua v. Italy*, no. 22209/09, 10 July 2012: 278
- Immobiliare Cerro S.A.S. v. Italy* (just satisfaction), no. 35638/03, 5 June 2012: 283
- Immobiliare Podere Trieste S.r.l. v. Italy* (just

- satisfaction), no. 19041/04, 23 October 2012: 283
- Iuliano and Others v. Italy* (just satisfaction), no. 13396/03, 19 June 2012: 283
- Kneni v. Italy*, no. 20046/10, 10 July 2012: 278
- La Rosa and Alba v. Italy* (no. 4) (just satisfaction), no. 63238/00, 5 June 2012: 283
- Lechouritou and Others v. Germany and the Other 26 Member States of the EU*, no. 37937/2007, 3 April 2012: 288
- López Ostra v. Spain*, 9 December 1994, Series A no. 303-C: 282
- Lorenzetti v. Italy*, no. 32075/09, 10 April 2012: 272; 273; 287
- Luordo v. Italy*, no. 32190/96, 17 July 2003: 175
- M. and Others v. Italy and Bulgaria*, no. 40020/03, 31 July 2012: 277
- M. and S. v. Italy and the United Kingdom*, no. 2584/11, 13 March 2012: 287
- M. v. Switzerland*, no. 41199/06, 26 April 2011: 263
- M.S.S. v. Belgium and Greece* [GC], no. 30696/09, 21 January 2011: 126; 278
- Maggio and Others v. Italy*, nos. 46286/09, 52851/08, 53727/08, 54486/08 and 56001/08, 31 May 2011: XXI; 246
- Maio and Others v. Italy*, nos. 684/03, 11963/03, 11968/03, 22 May 2012: 283
- Mannai v. Italy*, no. 9961/10, 27 March 2012: 278
- Maselli v. Italy*, no. 24887/03, 18 December 2012: 285
- Matthias and Others v. Italy* (just satisfaction), no. 35174/03, 17 July 2012: 283
- Medici and Others v. Italy* (friendly settlement), no. 70508/01, 4 December 2012: 283
- Messeni Nemagna and Others v. Italy* (just satisfaction), no. 9512/04, 19 June 2012: 283
- Mezzapesa and Plati v. Italy*, no. 37197/03, 24 April 2012: 283
- Milazzo v. Italy* (just satisfaction), no. 77156/01, 26 June 2012: 283
- Mostacciolo v. Italy*, no. 64705/01, 29 March 2009: 175
- Mostafaei v. Italy*, no. 23734/10, 10 January 2012: 278
- Observer and Guardian v. the United Kingdom*, 26 November 1991, Series A no. 216: 265
- Pacifico and Others v. Italy*, nos. 34389/02, 34390/02, 34392/02 and 34458/02, 15 November 2012: 283
- Pacifico v. Italy*, no. 17995/2008, 20 November 2012: 283
- Parenti (beir) and Deidda v. Italy*, no. 39567/02 and 40281/02, 25 September 2012: 283
- Pedicini and Others v. Italy*, no. 48117/99, 25 September 2012: 283
- Prenna and Others v. Italy* (just satisfaction), no. 69907/01, 19 June 2012: 283
- Previti v. Italy*, no. 45291/06, 8 December 2009: 284
- Preziosi v. Italy*, no. 67125/01, 18 December 2012: 283
- Rosario Lombardi v. Italy*, no. 66394/01, 15 November 2012: 285
- S.H. and Others v. Austria* [GC], no. 57813/00, 3 November 2011: 228
- S.H. and Others v. Austria*, n. 57813/00, 1 April 2010: 228
- Saccomanno and Others v. Italy*, no. 11583/08, 13 March 2012: 280
- Salvatore Coppola and Others v. Italy*, nos. 5179/05, 14611/05, 29701/06, 9041/05 and 8239/05, 18 December 2012: 284
- Scala v. Italy*, no. 70818/01, 18 December 2012: 285
- Schalk and Kopf v. Austria*, no. 30141/04, 24 June 2010: 229
- Scoppola v. Italy* (no. 2) [GC], no. 10249/03, 17 September 2009: 266-268
- Scoppola v. Italy* (no. 3) [GC], no. 126/05, 22 May 2012: 181; 263; 275; 280
- Scoppola v. Italy* (no. 3), no. 126/05, 18 January 2011: 280
- Scoppola v. Italy* (no. 4), no. 65050/09, 17 July 2012: 289
- Scordino v. Italy* (no. 3), no. 43662/98, 17 May 2005: 285
- Sessa v. Italy*, no. 52959/99, 12 February 2012: 281
- Spampinato v. Italy* (just satisfaction), no. 69872/01, 28 August 2012: 283
- Sud Fondi srl and Others v. Italy* (just satisfaction), no. 75909/01, 10 May 2012: 253; 283
- Sud Fondi srl and Others v. Italy*, no. 75909/01, 20 January 2009: 253
- Sulejmanovic v. Italy*, no. 22635/03, 16 July 2009: XXIII; 176
- Toniolo v. San Marino and Italy*, no. 44853/10, 26 June 2012: 287
- Toppan v. Italy*, no. 22284/04, 27 November 2012: 283
- Torreggiani and Others v. Italy*, nos. 43517/09, 35315/10, 37818/10, 46882/09, 55400/09, 57875/09 61535/09, 8 January 2013: XXIII
- Trapani Lombardo and Others v. Italy* (friendly settlement), no. 25106/03, 9 October 2012: 283
- Uguccioni v. Italy*, no. 62984/00, 18 December 2012: 285
- Varban v. Italy*, no. 19661/05, 23 October 2012: 288
- Vereniging Weekblad Bluf! v. the Netherlands*, 9 February 1995, Series A no. 306-A: 265
- Veselov and Others v. Russia*, nos. 23200/10, 24009/07 and 556/10, 2 October 2012: 273

CORTE DI GIUSTIZIA DELL'UNIONE EUROPEA  
(IN ORDINE CRONOLOGICO)

- Sent. C-430/11, 6 dicembre 2012, *Sagor*: 293  
Sent. C-356/11 e C-357/11, 6 dicembre 2012,  
*Maahanmuuttovirasto c. Austria*: 291
- Sent. C-292/05, 15 febbraio 2007, *Eirini Lechouritou e al. c. Repubblica federale di Germania*: 288
- Sent. C-465/07, 17 febbraio 2009, *Meki Elgafaji e Noor Elgafaji c. Staatssecretaris van Justitie*: 235
- Sent. T-166/07 e T-285/07, 13 settembre 2010,  
*Repubblica italiana c. Commissione europea*:  
296
- Sent. C-61/11, 28 aprile 2011, *El Dridi*: 248;  
293
- Sent. C-108/10, 6 settembre 2011, *Scattolon*:  
246
- Sent. C-329/11, 6 dicembre 2011, *Achughb-  
bian*: 293
- Sent. C-411/10 e C-483/10, 21 dicembre 2011,  
*N.S. c. Secretary of State for the Home De-  
partment e M.E. e al. c. Refugee Applications  
Commissioner, Minister for Justice, Equality  
and Law Reform*: 237
- Sent. C- 417/10, 29 marzo 2012, *Ministero  
dell'Economia e delle Finanze, Agenzia delle  
Entrate c. 3M Italia Spa*: 295
- Sent. C- 500/10, 29 marzo 2012, *Ufficio IVA  
di Piacenza c. Belvedere Costruzioni Srl*: 295
- Sent. C-571/10, 24 aprile 2012, *Servet Kambe-  
raj c. Istituto per l'Edilizia sociale della Pro-  
vincia autonoma di Bolzano (IPES) et al.*:  
292; 293
- Sent. C-141/11, 5 luglio 2012, *Compass-Daten-  
bank GmbH c. Austria*: 291
- Sent. C-79/11, 12 luglio 2012, *Giovanardi e al.*:  
295
- Sent. C-71/11 e C-99/11, 5 settembre 2012,  
*Bundesrepublik Deutschland c. Y e Z*: 292
- Sent. C-179/11, 27 settembre 2012, *Cimade,  
Groupe d'information et de soutien des im-  
migrés (GISTI) c. Ministre de l'Intérieur, de  
l'Outre-mer, des Collectivités territoriales et de  
l'Immigration*: 291
- Sent. C-75/11, 4 ottobre 2012, *Commissione c.  
Austria*: 291
- Sent. C-302/10, C-303/10, C-304/10,  
C-305/10, 18 ottobre 2012, *Rosanna Valen-  
za e al. c. AGCM*: 294
- Sent. C-199/11, 22 novembre 2012, *Europese  
Gemeenschap c. Otis NV, General Technic-  
Otis Sàrl, Kone Belgium NV, Kone Luxem-  
bourg Sàrl, Schindler NV, Schindler Sàrl,  
ThyssenKrupp Liften Ascenseurs NV, Thyssen-  
Krupp Ascenseurs Luxembourg Sàrl*: 291
- Sent. C-277/11, 22 novembre 2012, *M.M. c.  
Minister for Justice, Equality and Law Re-  
form, Ireland, Attorney General*: 292
- Sent. C-566/10, 27 novembre 2012, *Repubblica  
italiana c. Commissione europea*: 296

## Comitato di ricerca e redazione

**Andrea Cofelice**, Dottore magistrale in Istituzioni e politiche dei diritti umani e della pace presso l'Università di Padova. PhD Candidate in Political Science: Comparative and European Politics, Università di Siena.

**Paola Degani**, Professore aggregato di Diritti umani e condizione femminile nella Laurea magistrale in Istituzioni e politiche dei diritti umani e della pace dell'Università di Padova dove insegna anche Politiche pubbliche e diritti umani.

**Pietro de Perini**, Dottore magistrale in Istituzioni e politiche dei diritti umani e della pace presso l'Università di Padova. PhD Candidate, Department of International Politics, City University London.

**Paolo De Stefani**, Professore aggregato di Tutela internazionale dei diritti umani nella Laurea in Scienze politiche, relazioni internazionali, diritti umani dell'Università di Padova dove insegna anche Diritto internazionale umanitario e penale. È Direttore nazionale per l'Italia dello *European Master's degree in human rights and democratisation*.

**Marco Mascia**, Professore associato di Relazioni internazionali, Cattedra Europea Jean Monnet di Sistema politico dell'Unione Europea all'Università di Padova. Nella stessa Università è Direttore del Centro Diritti Umani, Presidente del Consiglio di corso di laurea magistrale in Istituzioni e politiche dei diritti umani e della pace, Coordinatore del Centro Europeo di Eccellenza Jean Monnet.

**Antonio Papisca**, Professore emerito dell'Università di Padova dove insegna Organizzazione internazionale dei diritti umani e della pace nella Laurea magistrale in Istituzioni e politiche dei diritti umani e della pace ed è Titolare della Cattedra UNESCO Diritti umani, democrazia e pace. Direttore della rivista «Pace diritti umani/Peace human rights», edita da Marsilio, ha promosso nel 1982 la creazione del Centro Diritti Umani all'interno dell'Università di Padova. Negli anni dal 1994 al 2002 è stato membro del Comitato interministeriale per i diritti umani presso il Ministero degli affari esteri e della Commissione diritti umani presso la Presidenza del Consiglio dei Ministri.

**Claudia Pividori**, Dottore magistrale in Istituzioni e politiche dei diritti umani e della pace presso l'Università di Padova. PhD Candidate in Ordine internazionale e diritti umani, Università degli Studi di Roma «La Sapienza».

Stampato da  
La Grafica & Stampa editrice s.r.l., Vicenza  
per conto di Marsilio Editori® in Venezia

Le fotocopie per uso personale del lettore possono essere effettuate nei limiti del 15% di ciascun fascicolo del periodico dietro pagamento alla SIAE del compenso previsto dall'art. 68, commi 4 e 5, della legge 22 aprile 1941 n. 633.

Le fotocopie per finalità di carattere professionale, economico o commerciale o comunque per uso diverso da quello personale possono essere effettuate a seguito di specifica autorizzazione rilasciata da CLEARedi, Centro Licenze e Autorizzazioni per le Riproduzioni Editoriali, Corso di Porta Romana 108, 20122 Milano, e-mail [autorizzazioni@clearedi.org](mailto:autorizzazioni@clearedi.org) e sito web [www.clearedi.org](http://www.clearedi.org).

EDIZIONE

---

10 9 8 7 6 5 4 3 2 1

ANNO

---

2013 2014 2015 2016 2017